



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno XIX - 1932


(X-XI)


SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.







BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno XIX - 1932

(X-XI)

Compilatore :: :: :: :: :: :: ::
:: Cav. D.r Ruggi d' Aragona

SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno XI.

Indice alfabetico-analitico

ABBREVIAZIONI

A. — <i>Agricoltura</i>	I. — <i>Interno.</i>
All. — <i>Alligato</i>	L. — <i>Legge</i>
C. — <i>Circolare</i>	L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>
Com. — <i>Comunicazioni</i>	M. — <i>Ministero</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
D. — <i>Decreto</i>	P. — <i>Prefetto o Prefettizio</i>
DD. PP. — <i>Depositi e prestiti</i>	Pag. — <i>Pagina o pagine</i>
E. L. — <i>Enti locali</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	Q. — <i>Questore o Questura</i>
F. — <i>Finanza</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
Fas. — <i>Fascicolo</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. — <i>Tesoro</i>
G. P. A. — <i>Giunta Prov. Amm.</i>	T. U. — <i>Testo Unico</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	V. — <i>Vedi</i>

N. B. — C. *Circolare*, se non seguita da altri segni deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunziate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno; col numero **in grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop. s'indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es: Pubblicità dei prezzi degli alberghi. C. 18 marzo n.º 6641-129; leggi: Circolare Prefetto Salerno 18 marzo 1932 n. 6641 pagina 129; Cartello propaganda per la lotta contro la tubercolosi. C. 16 settembre n. 395010. **Cop. 26**; leggi: Circolare Prefetto Salerno 16 settembre 1932 n. 39510, copertina fascicolo 26.

INDICE

alfabetico-analitico

Acqui (R. Stabilimento termale).

Ammissione alla cura gratuita. Stagione 1932. C. 8 apr.
n. 13734-**cop. 10.**

Affissioni.

1. Pubbliche affissioni. Manif. di partito. C. 6 febb. n. 0714-**56.**
2. Cartello propaganda per la lotta contro la tubercolosi. C. 16 sett. n. 39510-**Cop. 26.**
3. Cartello propaganda C. 22 sett. n. 39510-362.

Alberghi, (v. Finanze locali).

1. Pubblicità dei prezzi degli alberghi. C. 18 marzo n. 6641-**129.**
2. Disposizioni circa la pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande. R. D. L. 21 febb. n. 154-**157.**
3. Notifica delle persone alloggiate. C. 3 maggio n. 379-**Cop. 13.**
4. Obbligo della consegna ai viaggiatori, che scendono negli alberghi, del bollettino contenenti le condizioni degli alloggi. C. 1.º giugno n. 5143-**215.**
5. Prezzi delle camere di albergo. Moduli. C. 7 sett. n. 5476.
6. Notifica delle persone alloggiate. C. 22 marzo n. 1600-**123.**
7. Pubblicità dei prezzi delle camere. C. 23 nov. n. 4150-**435.**

Agricoltura.

1. Legge 6 gennaio 1931 n. 99 sulle piante officinali. Nomina dell'esperto. C. 18 agosto n. 33574-**Cop. 23.**
2. Modificazione all'art. 31 della legge 18 giugno 1931 n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. R. D. L. 23 giugno n. 987 **358.**

Anagrafe (v. Popolazione).

Animali da macello (v. Carni).

Amministrazione pubbliche.

Deliberazioni. Esecutorietà immediata. C. 22 febb. n. 2299-**69.**

Armi.

Classifica e disciplina delle armi. C. 3 settembre n. 7223-**344.**

Artigiani ed artigianato.

Botteghe artigiane. C. 3 giugno n. 18651-**220.**

Associazione Naz. Arma del Genio « La Santa Barbara »Locali. C. 4 luglio n. 321 **Cop. 20.****Aste, appalti.** (v. Tassa di registro).

1. Avvisi d'asta. Cop. n. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35.
2. Inscrizioni alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti. C. 8. luglio n. 27099 **272.**
3. id. id. C. 28 novembre n. 41851-**425.**

Atti.

1. Esenzione della legalizzazione di alcuni atti e documenti redatti nei paesi successori dell'Austria Ungheria. C. 19 giugno n. 26581-**Cop. 17.**

Autoveicoli. (v. Veicoli).**Bacchi da seta.**Premi ai produttori di bozzoli. C. 15 luglio n. 29715-**Cop. 20.****Bagni di Acqui.** (v. Acqui).**Barche a motori.** (v. Finanze E. L.).**Barbiere.**Esercizio del mestiere di barbiere. C. 4 luglio n. 33-**255;****Benzina.**

1. Proroga alla validità delle concessioni per collocamento di apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti accordata ai sensi del R. D. L. 26 agosto 1927 n. 1771. C. 9 giugno n. 24606-**Cop. 16.**
2. Censimento distributori di benzina. C. 26 luglio n. 32316-**Cop. 22.**
3. Proroga concessioni per collocamento apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. C. 17 febb. n. 40342-**Cop. 27.**

Bilanci, storni di fondi ecc. (V. Finanze locali).

1. Verbali di chiusura di esercizio 1931. Accertamento bilancio 1932. C. 12 genn. n. 1248 **17.**
2. Copie bilancio 1932. C. 28 luglio n. 23456-**Cop. 22.**
3. Nuovi quadri di classificazione delle entrate e delle spese e nuovi modelli di bilanci e di conti. C. 13 ott. n. 40590-**Cop. 29.**
4. Bilancio comunale 1933. C. 1° ott. n. 45003-**377.**
5. Moduli per la redazione del bilancio 1933. C. 29 ott. n. 45003-**393.**

Boschi e foreste.Incendi boschi. Misure preventive. C. 30 giu. n. 2763-**Cop. 19**

Buoni del Tesoro.

Somme che possono essere investite in buoni novennali del Tesoro. C. 28 maggio n. 14558-217.

Caccia.

1. Visita sanitaria per la selvaggina importata dall'estero. C. 30 genn. n. 2862-49.
2. Caccia alla quaglia. C. 28 aprile n. 17036-Cop. 13.
3. Cacciatori di mestiere. Tassa di concessione governativa. C. 4 luglio n. 6198-Cop. 19.

Calendario, festività ecc.

1. Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. in sede di tutela, giurisdizionale e contenzioso tributario-Cop. 1.
2. Calendario del Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti degli enti locali.-Cop. 1.
3. Calendario fascista, anno X. C. 5 genn. n. 3970-Cop. 2.

Carni (macellazioni).

1. Certificato pel trasporto fuori comune di carni macellate fresche. C. 29 dic. 1931 n. 52079 7.
2. Ripartizioni della mattazione del bestiame bovino. C. 11 genn. n. 51532-26.
3. Carne fresca refrigerante importata. C. 8 febb. n. 5677-Cop. 4.
4. Macellazione bovini. Percentuale. C. 8 febb. n. 5622-47.
5. Esercenti macellai. Notizie. C. 23 febb. n. 7889-103.
6. Contingentamento bovini da macello. C. 8 apr. n. 13536-153.
7. id. id. C. 6 maggio n. 18463-188.
8. Norme relative alla disciplina della macellazione del bestiame bovino. D. M. A. 4 giugno-233.
9. Sospensione applicazione disposizioni circa disciplina mattazione. C. 8 sett. n. 39887-Cop. 25
10. Contingentamento bovini da mac. C. 8 sett. n. 40256 Cop. 25
11. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato. C. 26 ottobre n. 44536 396.
12. Categoria dei bovini da macello. Bollatura delle carni. C. 18 nov. n. 50484-Cop. 32.

Carta del lavoro. (V. Impiegati e salariati).**Carta d'identità.**

1. Invio duplicato dei cartellini. C. 3 marzo n. 1352-109.
2. Carte speciali d'identità. C. 15 ottobre n. 8184 399.
3. Servizio carta d'identità. C. 17 nov. n. 07600-431.

Cassa di Previdenza (V. Impiegati e salariati).

1. Cassa di previdenza sanitari. Notizie. C. 22 sett. n. 3925-361.
2. Debito dei comuni per contributo 1932 e retro. C. 16 ottobre n. 43053-383.

3. Iscrizione Cassa di prev. del personale dipendente. C. 26 dic.-**Cop. 36.**

4. Cassa previdenza sanitari. C. 26 dic. n. 48257-**Cop. 36.**

Cauzioni (V. Commercio, Esattori, Verifiche di cassa).

1. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato del 2° semestre 1931, da accettarsi in cauzione per il 1° semestre 1932. C. M. F. 22 febb. n. 1582-**Cop. 8.**

2. id. id. del 1° semestre 1932 id. per il 2° semestre 1932. C. M. F. 25 luglio a. 8113-**308.**

Cave.

1. Norme tecniche per l'abbattimento del tufo vulcanico nelle cave della Provincia. D. P. 18 febb. n. 2837-**Cop. 6.**

2. Cave di tufo. Disciplina dell'esercizio ed uso. C. 27 sett. n. 40975-**364.**

Certificati di buona condotta.

1. Certificato di buona condotta mod. 23. Vidimazione. C. 7 aprile n. 12563-**152.**

Censimento (V. Popolazione),

Chiusura di esercizio. (V. Bilanci, Conti ecc.)

1. Verbali di chiusura di esercizio 1931. Assestamento bilancio. C. 24 febb. n. 1268-**72.**

Circhi equestri, sarragli ecc.

1. Disciplina sanitaria. C. 13 ott. n. 44541-**Cop. 30.**

Colonie estive.

1. Colonie marine e montane 1932. C. 17 mag. n. 20020-**Cop. 14.**

2. Colonie estive, funzionamento. C. 13 giu. n. 22285-**227.**

3. Colonie balneari marine. C. 21 maggio n. 157-**216.**

Commercio (disciplina del)

1. Rinnovazione delle licenze comm. C. 25 genn. n. 2538-**25.**

2. Invalidi di guerra, Restituzione del deposito cauzionale. C. 8 aprile n. 7849-**152.**

3. Esonero e restituzione del deposito cauzionale vedove e orfani di guerra. C. 9 giugno n. 23906-**229.**

4. Disciplina del comm. ambulante. C. 7 agosto n. 5408-**307.**

5. Esercizi pubblici. Cauzioni. C. 6 ottobre n. 41878-**373.**

6. Rinnovazione delle licenze comm. C. 29 nov. n. 56620-**Cop. 33.**

7. Rinnovazione triennale delle Commissioni Comunali contemplate nel R. D. L. 16 dic. 1924 n. 2174. C. 21 nov. n. 48450-**427.**

8. Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio. C. 19 nov. n. 3886-**434.**

Commissione Prov. Imposte dirette.

1. Nomina di componenti-**Cop. 18.**

2. Ricorsi, istruttoria, C. 24 giugno n. 27920-**241.**

Commissari Prefettizi (V. Podestà).

Comuni (V. Amministrazioni pubbliche).

Concimaie.

1. Distanza delle concimaie dalle case di abitazione. C. 6 luglio n. 28050-256.
2. Prescrizioni igieniche in materia di stalle. C. 5 agosto n. 34099-Cop. 22.

Concorsi ed esami. (v. Orfani di guerra, Sanità, e)

1. Bandi di concorsi vari Cop. 1 a 14, 16 a 27, 29 a 33, 35 e 36.
2. Sindacato nazionale fascista medici. Avvisi di concorso. C. 4 febb. n. 3882-49.
3. Segretario Capo di III cl. comune di Eboli. Concorso-Cop. 5.
4. Concorso Ufficiali di P. S. C. 29 aprile 184.
5. Esame di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. Bando 19 sett. n. 40585-Cop. 26.
6. id. id. Aspiranti risultati idonei nella sessione di novembre 1932-Cop. 34.

Confraternite (V. Opere Pie).

Congregazioni di Carità (V. Opere Pie).

Contabilità.

1. Contabilità rimpatrio indigenti e trasporto prostitute infette. Esercizio 1931-32. C. 6 luglio n. 29610-254.
2. Spesa trasporto indigenti rimpatr. C. 26 nov. n. 52080-430.

Conti (V. Opere Pie).

1. Conti comunali 1931 e retro. C. 29 giug. n. 24060-Cop. 18.

Consorzio antitubercolare (V. Contributi).

Contratto di lavoro (V. Emigrazione).

Contravvenzioni.

1. Contravvenzioni alle leggi sanitarie. C. 30 ago. n. 38449 321.

Contributi, sussidi, concorsi.

1. Consorzio antitubercolare. Aumento del contributo consortile. C. 5 sett. n. 39536-Cop. 25.
2. Contributo antitubercolare. Compensazione col provento dei tabacchi. C. 20 febb. n. 4021-57.
3. Contributi enti locali a favore opere assistenziali. C. 14 nov. n. 3792-468.
4. Riscossione contributi volontari assistenza invernale. C. 16 nov. n. 2151-430.

Contributi sindacali.

1. Contributi a carico dei professionisti ed artisti. C. 24 giugno n. 253-Cop. 18.
2. Esattorie morose contributi sindacali verso l'Unione Sindacati fascisti dell'Agricoltura. C. 8 dicem. n. 51166-443.

Corporazioni (Consiglio Naz. delle)

1. Tessera d'identità. C. 9 settembre n. 7600-344.

Croce Rossa Italiana.

1. Giornata della Croce Rossa. C. 29 aprile n. 16640-183.
2. Manifesto per la IV giornata C.R.I. C. 23 mag. n. 20304 214.
3. Scarto degli atti di ufficio. C. 26 apr. n. 36222-315.

Culto (Affari di)

1. Trasferimento delle attribuzioni relative agli affari di culto al Ministero dell'Interno e cambiamento di denominazione del Ministero della Giustizia. R. D. 20 luglio n. 884-369.

2. Norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno, R. D. L. 19 agosto n. 1080 370.

3. Autorizzazione agli Istituti ecclesiastici ed agli enti di culto per l'acquisto di immobili e per accettare donazioni, eredità e legati. C. 17 ottobre n. 45421-382.

4. Norme da seguirsi per le operazioni su rendita del Debito Pubblico nell'interesse dei benefici ecclesiastici. C. M. F. 6 ottobre n. 28911 385.

5. Tutela degli Istituti ecclesiastici per gli atti eccedenti l'ordinaria amm. C. 9 nov. n. 49081-Cop. 31.

6. Vacanza dei benefici parrocchiali. C. 13 dic. n. 54500-459.

Dazi (V. Imposte di consumo).**Disoccupazione.**

1. Notizie. C. 16 giugno n. 1124-225
2. Notifica all'ufficio di collocamento dei lavori pubblici da eseguirsi. C. 10 agosto n. 33940-305.
3. Notificazioni e variazioni di operai assunti al lavoro. C. 25 ago. n. 02963-Cop. 24.
4. Lavori agricoli invernali. Commissione di avviamento a. lavoro nell'Italia Centro Merid. ed Insulare. C. 21 ott. n. 3474-3931
5. Disoccupazione e migrazioni interne. C. 5 dic. n. 1447-440.

Elezioni ed elettorato.

1. Revisione liste elettorali pol. 1932. C. 12 genn. n. 52019-16.
2. Revisione straordinaria delle liste elettorali politiche, pre-

vista dall'art. 122 del T. U. 2 settembre 1928 n. 1993. R. D. 20 ottobre n. 1370-401.

3. Revisione liste elett. polit. pel 1933. C. 18 nov. n. 48747-428.
4. id. id. Prestatori di opera. C. 22 nov. n. 51601-429.
5. id. id. politiche. C. 6 dic. n. 54062-442.

Emigrazione ed immigrazione. (V. Disoccupazione; Sanità, malattie).

1. Emigrazione. Riscossione delle tasse di cui al R. D. L. 26 febb. 1931 n. 300. C. 22 aprile n. 02355-165.
2. Stabilimento degli stran. al Perù. C. 26 giu. n. 5954-Cop. 18.
3. Immigraz. nell'isola di Maurizio. C. 18 ago. n. 7255-Cop. 24.
4. Nuova legge Venezuel. degli stran. C. 28 sett. n. 7640-Cop. 27.
5. Migrazioni irreg. nell'agro Pontino. C. 11 Ott. n. 3349 Cop. 29.
6. id. id. id. C. 16 nov. n. 3349-421.
7. id. id. id. C. 27 dic. n. 3349-471.

Erborista.

1. Diploma di erborista. C. 19 febbraio n. 3680-57.

Esattori ed esattorie (V. Agricoltura).

1. Riappalto delle esattorie per il decennio 1933-42. C. 7 febbraio n. 3515-45.
2. Cauzioni esatt. decennio 1933-42. C. 22 mar. n. 11217-117.
3. Riappalto esatt. decen. 1933-42. C. 26 aprile n. 17536-164.
4. Esattorie confermate pel decennio 1933-42. Cauzioni. C. 27 maggio n. 20001-205.
5. Conferimento esattoria-tesoreria. Contratti. Indicazioni. C. 15 giugno n. 26049-222.
6. Esattorie-tesorerie conferite per appalto per il decennio 1933-42. Provvedimenti. C. 8 luglio n. 30017-255.
7. Conferimento esattorie. Cauzione e contratto. C. 17 agosto n. 36787-302.
8. Scadenza contratti di appalto delle esattorie e svincolo delle cauzioni. C. 26 Ottobre-399.
9. Proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927, R. D. 17 nov. n. 1509-453.
10. id. id. id. C. 14 dic. n. 54103-463.

Esercizi pubblici.

1. Rinnovazione licenze di pubblici esercizi: anno 1933. C. 30 nov. n. 31244-441.
2. Società coop. di consumo. Rinnovazioni licenza vendita alcoolici. Tassa di concessione gov. C. 18 dic. n. 9153-471.

Esplosivi (V. Pubblica Sicurezza).

Esportazioni ed importazioni (V. Sanità, adempimenti).

1. Importazioni dall'estero di carni macellate. Applicazione del R. D. L. 2 febb. n. 30. C. 5 marzo n. 7570-114.

2. Carni macellate destin. in Sardegna. C. 13 ago. n. 35122-307.

Fascismo.

1. Mostra del fascismo. C. 20 luglio n. 1898-283.

2. id. id. C. 5 settembre n. 1898-323.

Famiglie numerose.

1. Limitazione della concessione dell'esonero dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie in dipendenza della legge 14 giugno 1928 a vantaggio delle famiglie numerose. R. D. L. 28 agosto n. 1227-372.

Farine (V. Pane).

Farmacie.

1. Repressioni dell'esercizio abusivo delle farmacie. C. 22 agosto n. 36374-317.

Fiere, mercati, esposizioni (V. Finanze E. L.)

Fillosera.

1. Divieto di esportazione della materia atta a diffonderla. D. M. A. 18 luglio n. 33942-311.

Finanze enti locali. (v. Mutui)

1. L'art. 19 del T. U. della F. L. e la revisione degli inventari com. *L. Zito*-29.

2. Proroga del termine per il passaggio dei Comuni allo Stato del servizio delle carceri mandamentali, nonchè per la somministrazione dei locali, mobili, riscaldamento e illuminazione degli Uffici giudiziari. R. D. 17 dic. 1931 n. 1668-41.

3. Tassa esercizi e rivendite. C. 2 marzo n. 6602-102.

4. Barche a motore. Imposta. C. 2 marzo n. 6297-102.

5. Imposta di famiglia. Nuova tabella per la graduazione dei redditi e delle aliquote per l'anno 1932. C. 9 marzo n. 8712-105.

6. Imposta sul valore locativo. Denunzie dei contratti di affitto all'Ufficio Comunale. C. 8 marzo n. 7986-110.

7. Esenzioni tributarie in relazione al trattato e al concordato con la S. Sede. C. 21 marzo n. 7987-133.

8. Norme provvisorie aggiunte di applicazione del T. U. per la F. L. in materia di imposta di famiglia. D. M. F. e I. 29 febb.-145.

9. T. U. Finanze locali. Applicazione alle aziende alberghiere. C. 14 aprile n. 12513-147.

10. Venditori ambulanti. Tassa di posteggio. C. 14 aprile n. 12168-149.

11. Nuova determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti dell'imposta comunale. C. 23 aprile n. 13257-141.

12. Imposta di famiglia. Deliberazione adottata dalla G. P. A. ai sensi dello art. 118 del T. U. 14 sett. 1931 n. 1175. C. 26 apr. n. 16358-164.

13. Imposta sulle barche a vela. C. 5 maggio n. 14089-188.

14. La sovrimposta fondiaria determinata dal T. U. in relazione alla sottostante economia nazionale. *M. Belmonte*-206.

15. Tassa di posteggio. Venditori ambulanti nelle fiere patronali. C. 7 giugno n. 21139 **Cop. 16.**

16. Prestatori d'opera per l'art. 10 del T. U. F. L. C. 21 giugno n. 26031-**Cop. 18.**

17. Noterelle a margine del T. U. F. L. *G. Greco*-242.

18. Disposizioni per la eliminazione dei disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932. Proroga termini per nuovi modelli di bilanci e conti per i Comuni, per il Regolamento generale delle Imposte di Consumo. R. D. L. 26 maggio n. 610-250.

19. Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi. C. 14 giugno n. 6931-273.

20. Imposta sulle imbarcazioni sportive. C. 20 lug. n. 29864-282.

21. Reclami avverso tributi locali. C. 16 sett. n. 39977-323.

22. Tassa di posteggio nelle feste patronali. C. 10 settembre n. 37024-341.

23. Deposito di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa art. 16 T. U. F. L. C. 6 ottobre n. 37282-373.

24. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai passi carrabili. C. 5 ottobre n. 27228-374.

25. Imposta speciale sugli animali caprini. Ruoli 1932 e precedenti. C. 3 ottobre n. 41849-375.

26. Esenzione dal pagamento delle tasse di soggiorno. C. 18 ottobre n. 30842-**Cop. 29.**

27. Tassa di soggiorno. C. 10 dic. n. 12095-462.

Fiore (festa del)

1. Giornata del fiore e della doppia croce. C. 11 marzo n. 10742-116.

Forni (v. Pane).

Fuochi artificiali.

1. Accensione di fuochi artificiali nella Provincia. C. 9 aprile n. 2166-151.

Frutta.

1. Battaglia per la frutta. C. 13 febb. n. 2071-345.

Garibaldi.

1. Distintivi recanti effigie di Garibaldi C. 8 mag. n. 2971-187.

2. id. id. id. C. 14 dic. n. 09095-**Cop. 35.**

Giunta Prov. Amm. (v. Calendario).

1. Designazioni di S. E. il Prefetto a componenti della G. P. A. per l'anno 1932-**Cop. 1.**

Grano (v. Pane).**Guerra nazionale.**

1. Famiglie caduti in guerra. C. 5 genn. n. 2454-**Cop. 2.**

Impiegati e salariati.

1. Cassa di previdenza. Determinazione dei contributi. C. 2 genn. 1931 n. 50723-**12.**

2. Irregolare assunzione del personale, Concorsi ai posti vacanti. C. 22 febb. n. 7800-**70.**

3. Assistenza sanitaria agli iscritti all' I. N. I. E. L. C. 1.º febbraio n. 19-**93.**

4. Elenchi personale stipendiato. C. 8 marzo n. 50723-**Cop. 8**

5. Concorsi a posti vacanti. Notifica del bando all' O. N. Orfani di guerra. C. 26 maggio n. 7800-**201.**

6. Applicazione delle disposizioni della Carta del Lavoro ai prestatori di opera in servizio presso enti pubblici. C. 20 magg. n. 4306 **219.**

7. Revoca di provvedimenti disciplinari inflitti agli impiegati e dipendenti delle Amm. dello Stato. D. del Capo del Governo 28 ottobre-**402.**

8. Revoca sanzioni disciplinari in ricorrenza del decennale. C. 7 novembre n. 48629-**412.**

9. Elenco dei posti di impiegato e salariato. C. 18 novembre n. 52723-**417.**

10. V. concorso per conferimento di assegni vitalizi. C. 9 novembre n. 47023-**421.**

11. Revoca sanzioni disciplinari in ricorrenza del decennale. C. 10 dicembre n. 53102-**462.**

Imposte di consumo (v. Finanze locali).

1. Imposte di consumo sul cioccolato, biscotti, dolci e gelaterie. C. 31 dic. 1931 n. 45070-**6.**

2. Assunzione in appalto della riscossione delle imposte di consumo da parte di Società Commerciali. Rilascio bolletta di accompagnamento. Tassazione di mobili e loro parti. C. 19 gen. n. 1368-**42.**

3. Tariffe imposte di consumo. Modelli-**58.**

4. Schema di regolamento tariffa per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione-**74.132.**

5. Nuovo censimento della popolazione. Autorizzazioni varie concesse ai Comuni. C. 4 maggio n. 11201-**185.**

6. Quesiti varii. C. 10 giugno n. 13454-**235**.

7. Esenzione per i materiali impiegati nella costruzione e riparazione di edifici colonici. C. 9 agosto n. 33932-**Cop. 22**.

8. Compilazione delle statistiche delle Imposte di consumo. C. M. F. 12 agosto n. 8106 **312**.

Imposte dirette (v. Esattorie).

Immigrazioni (v. Emigrazioni).

Indigenti (v. Contabilità).

Industrie nazionali (v. Prodotti nazionali).

Infortuni.

Assicurazione sugli infortuni degli Operai. C. 18 luglio n. 30695-**Cop. 20**.

Invalidi (v. Commercio).

Inventari comunali (v. Finanze locali).

Incendi.

Incendi di cereali. C. 28 luglio n. 2763 **287**.

Istruzione pubblica (v. Famiglie numerose).

Latte.

Elenchi dei proprietari di vacche o di capre produttrici del latte destinato a consumo diretto. C. 8 settembre n. 40256-**Cop. 25**.

Lavoro (v. Emigrazione).

1. Assistenza ai lavoratori decorati della Stella al Merito del Lavoro. C. 19 settembre n. 3369-**303**.

2. Visita medica per il rilascio del libretto di lavoro. C. 5 ottobre n. 43828-**Cop. 28**.

3. Assunzione di operai da parte di Amm. Statali. C. 10 novembre n. 47208-**420**.

Lavoro donne.

Libretto di lavoro per le operaie. C. 13 aprile n. 10092-**155**.

Leggi e decreti.

1. T. U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle Leggi e dei R. Decreti. R. D. 24 settembre 1931 n. 1256-**1**.

2. Indicatore delle leggi e dei decreti del Regno. C. 18 aprile n. 911-**Cop. 12**.

3. Della facoltà del Governo di emanare decreti leggi. *M. Belmonte-290*.

Leva e servizi militari.

1. Arruolamento volontario nel Corpo RR. EE. C. 16 febbraio n. 5243-Cop. 6.
2. Certificati medici per l'esonero delle frequenze dei corsi premilitari. C. 22 marzo n. 11616-131.
3. Attribuzione e competenza del Distretto Militare di Roma II (91). Indirizzo di corrispondenze. C. 4 magg. n. 984-191.
4. Modifica alle leggi sul reclutamento del R. Esercito. Legge 19 maggio n. 510-209.
5. Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1912. C. 15 luglio n. 3138-258.
6. Passaggio alla ferma minore di 1.º grado da parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2.º grado e dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3.º grado, oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità. Norme esecutive. D. M. G. 17 luglio n. 378-310.
7. Approvazione del regolamento sulla dispensa richiami alle armi per mobilitazione. R. D. 14 luglio 1931 n. 1185-403.

Libretto colonico.

Tenuta. D. P. 14 marzo n. 10430-Cop. 9.

Locande (v. Alberghi).**Macellai e macellazioni. (v. Carni).**

1. Macellazioni da parte dei privati. Diritto di visita. C. 2 marz n. 4816 Cop. 7.
2. Locali adibiti per le macellazioni di animali destinati all'alimentazione. C. 17 marzo n. 11687-Cop. 10.
3. Macellazione. Contagiamento bovini esteri. C. 14 aprile n. 16290-156.
4. Esercenti macellai. Notizie. C. 18 novembre n. 51285-435.

Manifestazioni pubbliche.

1. Iniziative per onorare la memoria del G. U. Arnaldo Mussolini. C. 23 genn. n. 4301-25.
2. Propaganda della settimana della meccanica agraria. C. 13 febbraio n. 354-55.
3. Propaganda dalmatica. C. 10 giugno n. 1372-228.

Maternità e infanzia (v. Opere Pie).**Mediatori.**

1. Licenze di polizia per l'esercizio del mediatoato. Tassa di concessione governativa. C. 19 settembre n. 7601-359.

Militari (v. Leva).**Ministeri (v. Culto).****Minorenni abbandonati.**

1. Ricovero di min. abb. C. 20 dic. n. 55332-Cop. 36.

Mobilizzazione (v. Leva).

Monete.

Prescrizione delle monete di nichelio da cent. 50 a contorno liscio. C. 15 luglio **Cop. 19.**

Monopoli (generi di) v. Riposo festivo.

Mosti

Acquisto di mosti per correggere produzione propria. C. 9 nov. n. 48987-**Cop. 32.**

Mulini.

1. Discipline industria macinazione. Apparecchi per la macinazione dei cereali ad uso zootecnico. Tassa di licenza di macinazione. C. 31 dic. 1931 n. 50332-8.

2. Disciplina dell'industria molitoria. R. D. L. 12 agosto 1927 n. 1580. Competenze dell'Ispettorato Corporativo. C. 16 giugno n. 25063-227.

Mutilati e invalidi di guerra (v. Commercio).

Mutui.

Norme integrative dell'art. 14 del T. U. della Finanza Locale, relativo alla contrattazione di mutui da parte delle Provincie, che hanno già delegato la sovrimposta comunale compresa nel limite normale. R. D. 2 nov. n. 1555-465.

Notizie e comunicazioni diverse.

1. Nel personale della R. Prefettura. Copertine 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 29, 31.

2. Nell'Amm. Prov. di Salerno. Cop. 34.

Onorificenze.

Uso abusivo del titolo di cavaliere da parte di operai decorati della Stella al Merito del Lavoro C. 2 febb. n. 125-51.

Operai (v. Emigrazione, Lavoro).

Opere d'arte.

Censimento opere d'arte, rassegna notizie storiche e costumi della Provincia. C. 30 settembre n. 3741-**Cop. 28.**

Opere pie (v. Opere pubbliche).

1. Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali. C. 3 dic. 1931 n. 1580-13.

2. Statuti. C. 16 febb. n. 44131-55.

3. Nuova disciplina giuridica delle Confraternite. C. 28 febbraio n. 8316-96.

4. Beneficenza dotazione e generica. C. 8 marzo n. 2732-**Cop. 8.**

5. id. id. id. C. 22 aprile n. 2732-**Cop. 12.**

6. Servizio di riscossione delle entrate. C. 7 luglio n. 29076-253.

7. Bilancio di previsione. C. 14 luglio n. 2906-257.

8. Rattazzi dotati ora devoluti agli orfani di guerra e contributo maternità e infanzia. C. 14 luglio n. 4732-259.

9. Beneficenza dotazione e generica. C. 24 agosto n. 4732-317.
10. Bilanci e conti delle Confraternite. C. 18 ott. n. 43103-379.
11. Lavori eseguiti dalle Istituz. pubb. di benef. nel decennio. C. 26 dicem. n. 65028-466.

Opere pubbliche (v. Disoccupazione, Opere Pie).

1. Lavori eseguiti e da eseguirsi dalle Istituzioni pubb. di beneficenza. C. 6 genn. n. 51237-18.
2. Piani regolatori paesistici. C. 8 marzo n. 6132-109.
3. Tasse di bollo sugli atti di contabilità tecnica. C. M. L. P. n. 3989190-280.

Orafi artigiani

Licenze di Commercio. C. 19 nov. n. 8689-433.

Orfani di guerra (v. Commercio, Impiegati E. L., Opere Pie).

1. Borse di studio per l'anno scolast. 1932-33. C. 9 luglio **Cop. 21**.
2. Orfani di guerra. Concorsi a pubblici impieghi. Esenzioni dall'obbligo del bollo. C. 15 dic. n. 3897-463.

Ospedali (v. Opere Pie)

Pane.

1. Trasferimento di forni in altro comune. C. 26 gennaio, n. 1299 **Cop. 3**.
2. Disciplinamento dei tipi di farina e di pane. L. 17 marzo n. 368.169.
3. Censimento grano trebbiato a macchina anno 1932. C. 10 maggio n. 18937-187. C. 3 giugno n. 23023-214.
4. Percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare nella macinazione. D. M. A. 19 maggio-210. D. M. A. 9 giugno 245.
5. Disposizioni complementari al R. D. Legge 10 giugno 1931 n. 723 concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per uso alimentare. R. D. L. 24 novembre 1931 n. 1265-247.
6. Propaganda battaglia del grano. C. 29 luglio n. 4049-289.
7. Approvazione del Regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo n. 368, che disciplina i tipi di farine e di pane. R. D. 23 giugno n. 904-293.
8. Disciplina panificazione. C. 24 novembre n. 50824-435.
9. Vendita dei panettoni. C. 4 dicembre n. 54305-**Cop. 35**.

Panettoni. (v. Pane).

Parchi della rimembranza.

Parchi della rimembranza. C. 14 maggio n. 1198-192.

Passaporti.

1. Passaporto a connazionali figli d'ignoti. C. 27 gennaio n. 546-48.

2. Passaporto agli impiegati dello Stato. C. 3 aprile n. 01886-155.
3. Passaporto. Iscrizione di famiglia. C. 7 agosto n. 6969-306.

Paste alimentari.

Miscela di farine e di riso nella fabbricazione di paste alimentari. C. 19 marzo n. 11064-127.

Pensioni. (v. Alberghi).

Pesca e pescatori

1. Pesca e commercio della trota iridea. Sorveglianza. C. 17 aprile n. 13977 **Cop. 12.**
2. Incremento del consumo del pesce. C. 26 agosto n. 37283-316.
3. Difesa del patrimonio ittico. C. 26 ottobre n. 45099-400.
4. Bollettino metereologico per i pescatori. C. 8 dicembre n. 52962-443.

Podestà e Commissari Prefettizi.

1. Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1932-21.

2. A proposito della definitività dei provvedimenti podestari. C. *Giacobelli*-193.

Polizia locale.

Regolamenti Comunali. C. 4 giugno n. 21387-225.

Popolazione, statistiche, ecc.

1. Trascrizione Mod. E relativo all'iscrizione annuale del Registro di Popolazione. C. 8 febbraio n. 3961-47.

2. Materiale statistico del mese di novembre 1931. C. 1° febb. n. 2671-52.

3. Servizio demografico. Ordinanza Prefetto Venezia del 25 marzo-165.

4. Risultati definitivi del VII censimento generale della Popolazione del Regno svoltosi il 21 aprile 1931. R. D. 16 aprile n. 324-174.

5. Materiale statistico mese di marzo 1932. C. 14 maggio n. 19538-190.

6. Tenuta del registro di popolazione. C. 15 giug. n. 26048-224.

7. La Provincia di Salerno in relazione all'incremento demografico nazionale dell'ultimo biennio (1931-32) *M. Belmonte*-230.

8. Anagrafi comunali e registri di popolazione-422.

Poste, telegrafi, telefoni.

1. Telegrammi di Stato in franchigia. C. 31 dicembre 1911, n. 48700-18.

2. Rete telefonica nazionale sotterranea. C. 28 dicembre 1931 n. 44132-10.

3. Telegrammi all'estero. C. 20 luglio n. 32396-Cop. 21.

4. Pagamento canoni telefonici. C. 6 agosto n. 33939-288.

Prefetto.

Il nostro Prefetto-221.

Prodotti nazionali.

Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale. C. 9 agosto n. 33499 305.

Provvida.

Gestione speciale viveri « La Provvida » Tessera Mod. D. V. 3. C. 20 agosto n. 35436-318.

Prostitute. (v. Contabilità).

Pubblica sicurezza.

1. Uso delle maschere durante il carnevale. C. 9 gennaio n. 0159-II.

2. Posti di uscieri di questura. C. 28 aprile n. 2504 184.

3. Vidimazione annuale delle licenze vendita esplosivi. C. 23 novembre n. 08715-Cop. 35.

Pubblicazioni.

1. Abbonamento a riviste di carattere professionale da parte degli E. L. C. 1° febbraio n. 2352-46.

2. Elenco dei Comuni del Regno e popolazione al 21 aprile 1931. C. 27 maggio n. 19947-217.

3. Monografia popolare Carlo Alberto del Prof. Colombo. C. 20 luglio n. 1892-284.

4. Rivista Amm del Regno. Commento alla legge 13 dic. 1928 n. 2944-289.

5. Istituto biografico Italiano. Raccolta fotografica e biografica dei Podestà del Regno C. 9 settembre n. 2299-347.

6. Pubblicazioni varie. Cop. 5-7-8-18-19-31-32-35-36.

Radio.

Vendita di apparecchi radiofonici. Art. 68 legge. P. S. C. 9 novembre n. 8601. Cop. 32.

Regolamenti comunali.

Se in base alle norme di un regolamento com., che impongono degli obblighi nell'interesse pubblico, possa spettare al privato cittadino, interessato all'osservanza di detto regolamento, un'azione per la violazione di dette norme. *M. De Fidio*-444.

Ricorsi.

Caratteri ed effetti del termine per il ricorso gerarchico-328 e 347.

Riposo festivo e settimanale.

1. Deroghe legge 7 luglio 1907 n. 486. C. 16 marzo n. 5233-126.
2. Riposo settimanale e festivo del Commercio ed orari dei negozi di vendita. L. 16 giugno n. 973-309.
3. Rivendita di generi di monopolio. Riposo festivo. C. 26 settembre n. 41453-365.
4. Legge 16 giugno 1932 n. 973. Orari di apertura e chiusura dei negozi. C. M. Com. 28 settembre n. 4675-454.

Riso.

Consumo del riso. C. 16 marzo n. 11541-128.

Ruoli.

1. Deposito di ruoli resi esecutori. C. 24 aprile n. 17534-Cop. 12.
2. Ruoli di imposte locali. Nuove norme per l'accertamento ed il contenzioso. C. 17 ottobre n. 45126-380.

Salariati. (v. Impiegati E. L.).

Sanità.*a) Adempimenti e servizi sanitari.*

1. Azione zootecnica. C. 26 aprile n. 6258-181.
2. Prelevamento ed invio del materiale patologico. C. 28 maggio n. 2228-212.
3. Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi e delle denunce dei casi di lesione, che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente. L. 16 maggio n. 575-235.
4. Norme concernenti il trasporto delle ossa fresche per ferrovia o con altri mezzi. C. 17 settembre n. 4074-Cop. 28.
5. Esame trichinoscopico. Suini importati dalla Polonia. C. 19 nov. n. 49604-433.

b) Alimenti e merci.

1. Vigilanza igienica sulla produzione e vendita della birra. C. 6 marzo n. 8710-III.
2. Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassose. C. 23 febr. n. 6684-112.
3. Vigilanza sulle paste alimentari. C. 13 aprile n. 15589-150.
4. Vigilanza sulle conserve alimentari e sulle marmellate. C. 23 aprile n. 15564-168.
5. Commercio del pezzame. C. 3 settembre n. 35240-327.

c) Malattie infettive.

1. Influenza. C. 11 genn. n. 1175-Cop. 2.

2. Sterilità delle bovine (lotta contro la). C. 8 febb. n. 5683-
Cop. 4.
 3. Epizoozie (profilassi immunitaria delle). C. 8 febb. n. 4736 **47.**
 4. Carbonchio (profilassi immunitaria contro il). C. 29 febb.
n. 7566-**Cop. 7.**
 5. Difterite nei polli. C. 8 marzo n. 9354-**103.**
 6. id. id. C. 18 marzo n. 11686-**Cop. 8.**
 7. id. id. C. 15 aprile n. 15013-**Cop. 11.**
 8. Tubercolosi (diffusione di precetti igienici contro la). Di-
vieta di sputare. C. 11 aprile n. 13787-**Cop. 11.**
 9. Febbre tifoide: profilassi. C. 26 aprile n. 16751-**179.**
 10. Rabbia canina: profilassi. C. 16 maggio n. 21139-**Cop. 14.**
 11. Malaria (lotta contro la). C. 10 maggio n. 19842-**202.**
 12. Malrossino. C. 30 giugno n. 28305-**Cop. 19.**
 13. Profilassi delle malattie sociali nelle collettività giovanili.
C. 13 luglio n. 6854-**260.**
 14. Rabbia canina: profilassi. C. 17 agosto n. 35421-**303.**
 15. Tubercolosi: profilassi. Sputacchiere igieniche. C. 8 agosto
n. 33796-**306.**
 16. Carbonchio ematico. Profilassi. Telegramma 23 agosto
n. 37437-**Cop. 24.**
 17. Disposizioni del Governo Argentino ai fini della profilassi
del tracoma. C. 26 agosto n. 37974-**319.**
 18. id. id. id. C. 3 settembre n. 7501-**343.**
 19. Malrossino dei suini. C. 9 settembre n. 40453-**324.**
 20. id. id. C. 14 settembre n. 40453-**342.**
 21. Carbonchio ematico. Febbre tifoide. C. 26 settembre
n. 53051-**365.**
 22. Rabbia canina: profilassi. D. 9 Novembre n. 49410-**419.**
 23. Prevenzione delle malattie tubercolari. C. 13 dicembre
n. 32275-**466.**
 24. Trattamenti immunizzanti contro le epizoozie. C. 28 dic.
n. 57690-**470.**
- d) *Medicinali.*
1. Medicinali ai poveri. Controllo. C. 7 febb. n. 49280-**50.**
 2. Efficacia del siero antidifterico. Questionario. C. 12 febb.
n. 5845 **53.**
 3. Vendita della manna e della mannite. C. 17 maggio
n. 19963-**Cop. 14.**
 4. Disinfettanti. C. 18 giugno n. 26796-**Cop. 17.**
 5. Divieto di registrazione di specialità. C. 22 agosto n. 36749-**322.**
 6. id. id. id. C. 25 settembre n. 41509-**367.**
- e) *Sanitari condotti e Ufficiali sanitari.*
1. Napoli. Corso di fisiologia per i medici condotti. C. 5 lu-
glio n. 28739-**256.**

2. Bandi di concorsi a posti di veterinario condotto. C. 20 dic. n. 55109 **472**.

f) *Stupefacenti*.

Riassunto del movimento di entrata e di uscita degli stupefacenti per l'anno 1930. C. 9. gennaio n. 685-19.

g) *Vaccinazioni*.

1. Vaccinazioni antidifteriche. C. 26 febb. n. 2565-72.

2. Vaccinazioni Jenneriane. C. 22 aprile n. 15181-163.

3. Vaccinazione antitifida C. 18 novembre n. 11123 **432**.

Scuole.

Vigilanza sanitaria nelle scuole e negli istituti di educazione C. 23 novembre n. 48994-**437**.

Segretario Comunale.

1. Esami per l'abilitazione. Temi per le prove scritte-Cop. I.

2. Incarichi provvisori. (C. 20 genn. n. 122-26-Cop. 9. C. 28 maggio n. 23182-**201**).

3. Ruoli, notizie. C. 16 febb. n. 49630-55

4. Reggenze-Cop. 9.

5. Trasferimenti-Cop. 9.

6. Onorificenze-Cop. 13-20.

7. Risultato esami di abilitazione-Cop. 15.

8. Classificazione Segretari Comunali a seguito risultati ultimo concorso. C. 28 maggio n. 22052-**202**.

9. Note informative 1931. C. 10 giugno n. 1502-**226**.

10. Ruolo di anzianità dei Segretari comunali al 1° gennaio 1932-**262**.

11. Ruolo prov. dei Segretari comunali. C. 28 nov. n. 3883-**426**.

12. Note informative dei Segretari Com. C. 28 nov. n. 3884-**427**.

Sindacati. (v. Appalti).

1. Certificati di iscrizione alle associazioni sindacali. C. 30 aprile n. 11104-**154**.

2. Associazioni sindacali. C. 2 maggio n. 2097-Cop. 13.

3. Tesseramento dei piccoli proprietari coltivatori diretti. C. 2. luglio n. 662-**260**.

4. Sindacati Agricoltura. Ruoli. C. 1° dic. n. 843 **440**.

Spedalità, (v. Opere Pie).

Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali. C. 10 marzo n. 7547 **136**.

Spese.

1. Liquidaz. di spese sui fondi a calcolo. C. 22 febb. n. 7797-**70**.

2. Spese comunali. C. 13 dic. n. 54409-**455**.

Spettacoli pubblici.

Locali adibiti a pubblico spettacolo. C. 3 nov. n. 8555-413.

Sport, ginnastica, turismo e spettacoli,

1. Carro Tespi. C. 16 giugno n. 1125-225.

2. Enti e società di concerti. C. 22 giugno n. 1597-254.

Stalloni.

Approvazione di cavalli ed asini stalloni di proprietà privata. da adibirsi alla pubblica monta nell'anno 1933. C. 5 dic. n. 5576-462.

Statistica (v. Popolazione).**Stato civile.**

1. Trascrizione di atti di nascita e di morte. Art. 379-397 cod. civ. C. 23 febb. n. 5932-Cop. 6.

2. Atti di stato civile di stranieri. C. 23 aprile n. 15012-162.

3. Norme sulla formazione e il rilascio degli estratti degli atti dello Stato Civile. R. D. 25 agosto n. 1101-357.

4. Formazione di atti dello Stato civile da parte di Ufficiale dello Stato civile incompetente a ricevere la relative dichiarazioni. C. 6. nov. n. 47893-415.

Strade.

1. Interruzioni di transito sulle strade dipendenti da enti locali. C. 15 genn. n. 279.-Cop. 2.

2. Toponomastica stradale. C. 2 luglio n. 663-Cop.19.

3. Cartelli indicatori. C. 15 ottobre n. 2211-Cop. 29.

Stranieri (v. Stato civile).

2. Registro degli stranieri nella Repubblica di Cuba. C. 11 settembre n. 7586-347.

2. Soggiorno stranieri nel Regno. C. 11 dicembre n. 09071-Cop. 35.

3. Dichiarazione di soggiorno. C. 5 dic. n. 09011-462.

Tassa di bollo (v. Opere pubbliche, Orfani di guerra).

Licenze di pubblico spettacolo. C. 15 marzo n. 01547-127.

Tassa esercizi e rivendite (v. Finanze locali).**Tassa di registro.**

Tassa complementare sugli importi definitivi dei contratti di appalto. C. M. F. 30 marzo n. 81654-285.

Tassa sugli animali caprini,

Ruoli di imposta caprini. Ratizzazione della imposizione 1927-32. C. 17 ottobre n. 43402-383.

Tassa di concessione gov. (v. Caccia, Mediatore, Esercizi).

Vidimazione annuale licenze. Art. 86 e 87 del nuovo T. U. leggi di P. S. C. 18 genn. n. 328-Cop. 1-2.

Tassa di soggiorno (v. Finanze E. L.).

Tassa di scambio.

Tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino. Obblighi dei comuni e degli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo. C. 18 agosto n. 35154-Cop. 23.

Teatri.

Contributi locali di pubblico spettacolo. C. 25 febb. n. 3442-Cop. 7.

Telefoni (v. Posta ecc.).

Tiro a segno.

Sussidi ordinari alle Sezioni di Tiro a Segno per l'anno 1933. C. 27 ottobre n. 45961-Cop. 30.

Toponomastica (v. Strade).

Tributi (v. Finanze E. L.).

Tufo vulcanico (v. Cave).

Turismo.

Movimento turistico. C. 20 luglio n. 1459-284.

Uva.

1. Festa dell'uva. C. 25 luglio n. 3842-Cop. 21.

2. 3.^a festa nazionale dell'uva. C. 1.^o agosto n. 3842-287.

Vedove di guerra (v. Commercio).

Veicoli, autoveicoli.

1. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Tassametro. C. 30 dicembre 1931 n. 51305-7.

2. Sostituzione anelli gomme piene con semipneumatici. C. 27 gennaio n. 3204-Cop. 3.

3. Targa per la tara e portata degli autoveicoli adibiti a trasporto di merci. C. 14 marzo n. 9757-Cop. 8.

4. Autoveicoli. Sostituzione gomme piene. C. 30 aprile n. 17776-183.

5. T. U. 14 settembre 1931 n. 1175. Esonero dei mutilati ed invalidi di guerra dal pagamento della tassa di circolazione. C. 28 maggio n. 20305-218.

6. Circolazione abusiva. Targhe provvisorie. C. 14 giugno n. 24774-226.

7. Autoveicoli trattori. C. 14 luglio n. 30737-Cop. 20.

8. Sostituzione gomme piene negli autocarri. C. 21 luglio n. 31839-284.

9. Veicoli rimorchiati da autotratrici. C. 25 lug. n. 31258-Cop.22.

10. Autorimesse. Obbligo ai titolari di munirsi di registri. C. 14 novembre n. 2237-431.

Venditori ambulanti (v. Finanze E. L.).


Verifiche di cassa.

1. Verifiche di cassa. C. 3 marzo n. 9392-99.

2. Verifiche bimestrali di cassa. Cauzioni. C. 3 ottobre n. 43939-Cop. 28.

Vini (v. Imposte di consumo).

Vendita del vino al minuto per parte di produttori. Art. 206 legge di P. S. C. 6 settembre n. 7357-341.





BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

1. Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle Leggi e dei R. Decreti. (R. D. 24 settembre 1931 n. 1252).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

2. Imposte di consumo sul cioccolato, biscotti, dolci e gelateria.
3. Certificati per trasporto fuori comune di carni macellate fresche.
4. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza.
5. Disciplina della industria della macinazione. Apparecchi per la macinazione dei cereali ad uso zootecnico. Tassa di licenza di macinazione.
6. Rete telefonica nazionale sotterranea.
7. Uso delle maschere durante il carnevale.
8. Cassa di Previdenza.

COPERTINA

Esami per l'abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale. Temi per le prove scritte dei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1931. — Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Aram. e del Consiglio di Prefettura di Salerno per l'anno 1932 e designazioni di componenti della Giunta Prov. Amm. — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Esami per l'abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale.

Temi per le prove scritte, che hanno avuto luogo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1931.

1^a prova.

L'ordinamento podestarile e l'autarchia comunale.

(Esponga il candidato i principî e le norme positive inerenti alla nomina e alle attribuzioni del Podestà; ai controlli sui suoi atti; e consideri l'ordinamento podestarile anche nei riflessi dell'autarchia comunale).

2^a prova

I parte.

Premesso un breve cenno sulla distinzione dei beni comunali, si dica in modo particolare dell'inventario, della valutazione e dell'amministrazione dei beni patrimoniali.

II parte.

Le entrate effettive ordinarie previste nel bilancio 1932 del comune di ammontano a lire 18.000.000.

Concorrono a costituire detta somma:

a) la sovrimposta fondiaria di lire 8.750.000 (terreni lire 7.500.000, fabbricati lire 1.250.000) pari al terzo limite;

b) l'addizionale all'imposta sul valore locativo in lire 1.500.000;

c) l'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in lire 500.000.

Il candidato calcoli l'importo delle spese facoltative ammissibili.

3^a prova.

I parte.

L'assistenza medica, chirurgica, ostetrica nella legislazione sanitaria vigente.

II parte.

Un comune intende provvedere alla costruzione dell'edificio scolastico per l'importo preventivato di un milione.

Stenda il candidato la deliberazione che approva il progetto e la relativa spesa e determini i mezzi per provvedervi e il sistema di appalto dei lavori.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

1. Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei R. Decreti. (R. D. 24 settembre 1931, n. 1256, pubb. Gazz. Uff. n. 250 del 29 ott. 1931),

VITTORIO EMANUELE ecc.

Vista la legge 15 dicembre 1930, n. 1696, riguardante la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693;

Visto l'art. 3, lettera b) della legge stessa, col quale viene autorizzato il Nostro Governo a coordinare e riunire in testo unico, le disposizioni della legge anzidetta con quelle della legge 23 giugno 1854, n. 1731, e delle successive che l'abbiano modificata o abbiano con essa attinenza, anche mutandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principii informativi della ripetuta legge 15 dicembre 1930, n. 1696;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il seguente testo unico delle disposizioni legislative per la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti.

ART. 1.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 1; legge 21 aprile 1861, n. 1; R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2; legge 15 dicembre 1930, n. 1696).

La promulgazione delle leggi è espressa con la formola
(*Il Nome del Re*)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
(*Testo della legge*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ART. 2.

(Legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 1).

Salva l'osservanza di tutte le altre forme stabilite dall'articolo precedente, la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, contiene la seguente formola:

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere:

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 3.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 6; testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 26 giugno 1924, n. 1054, art. 15).

La promulgazione dei decreti Reali, da inserirsi nella raccolta ufficiale, reca nella premessa l'indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti (Sulla proposta del Nostro Ministro); segue poi la formola « Abbiamo decretato e decretiamo », dopo la quale viene riportato il testo del decreto con la clausola « Ordiniamo che il presente decreto ecc. », a norma dell'ultima parte dell'art. 1.

Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato

o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tali adempimenti, prima della indicazione del Ministro proponente (« Udito il parere del Consiglio di Stato » — « Sentito il Consiglio dei Ministri »).

ART. 4.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 2 e 6; R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, art. 10, legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 2).

Le leggi e i decreti devono portare, nella fine, oltre la data la firma del Re, e la controfirma dei Ministri proponenti.

Le leggi devono essere controfirmate anche dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; e così pure i decreti, per i quali sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 5.

(R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2).

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti conserva il titolo di « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ». Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli, e all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione dei suoi atti si provvede secondo le norme stabilite in questo decreto e nei regolamenti.

ART. 6.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 2; R. decreto 30 giugno 1854, n. 1, art. 3; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 2 e 4; legge 24 dicembre 1925, n. 2263, art. 3).

Gli originali delle leggi e dei decreti Reali da inserirsi nella raccolta ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il gran sigillo dello Stato. Se però incontra qualche difficoltà riguardo alla forma esteriore della legge, o al tenore del decreto, sospende il « visto » e l'apposizione del sigillo, e ne fa relazione al Capo del Governo che decide, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 7.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 4, 6, 7; regolamento 30 giugno 1854, art. 12; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 1, 8, 9 e 11).

Nella raccolta ufficiale si inseriscono e si pubblicano le leggi e i decreti Reali, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti e pubblicati per esteso:

1° tutte le leggi;

2° i decreti Reali necessari per l'esecuzione delle leggi, o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

I decreti che non presentino tale interesse, vengono inseriti e pubblicati per sunto o estratto.

Sono in ogni caso esclusi dalla raccolta: i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati; e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato.

Quando si tratti di un codice può pubblicarsi nella raccolta ufficiale la sola legge di approvazione di esso, e formare del codice un volume separato.

ART. 8.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 3 e 4; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 5 e 1b; R. decreto 6 luglio 1922, n. 1040).

Le leggi sono inserite nella raccolta ufficiale appena siano munite del visto del guardasigilli e del sigillo dello Stato, e prima dell'apertura della sessione legislativa immediatamente successiva a quella in cui furono votate.

I decreti Reali sono trasmessi a cura del Guardasigilli alla Corte dei conti per la registrazione, e vengono inseriti appena che siano registrati.

Agli effetti dell'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, della avvenuta inserzione delle leggi e dei decreti è dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale*, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.

Salva autorizzazione del Ministro, è vietato rendere comun-

que di pubblica ragione i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'obbligo della pubblica affissione di un esemplare di ogni legge o decreto in tutti i capoluoghi dei Comuni del Regno, è soppresso.

ART. 9.

(R. decreto 18 dicembre 1890, n. 7335; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 7; R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668).

Gli atti legislativi inseriti nell'annata a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, oltrechè nella raccolta in volumi, anche nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine, il numero di serie viene rispettivamente assegnato a ciascuno di essi, al momento in cui è dato l'annuncio della loro inserzione nella raccolta, a norma del capoverso 2° dell'art. 5.

La doppia numerazione prescritta dal R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668, continuerà nondimeno ad applicarsi agli atti che fanno parte della raccolta dell'anno 1931, ma cesserà con la chiusura della medesima.

ART. 10.

(Decreto Ministeriale Vigliani, 30 gennaio 1874; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 12).

In capo ad ogni legge o decreto pubblicato nella *Gazzetta* e nella raccolta ufficiale, deve indicarsi la data, il numero proprio dell'atto, e l'argomento. Per la pubblicazione nella raccolta, deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stato dato l'annuncio dell'inserzione di cui al secondo capoverso dell'art. 8.

ART. 11.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 16).

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, sia in fogli

separati, si presume conforme all'originale, e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

ART. 12.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 8; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 28).

Gli originali delle leggi e dei decreti inseriti nella raccolta ufficiale, sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato di Roma.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto
Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

2. **Imposte di consumo sul cioccolato, biscotti, dolciumi e gelateria.**
(C. 31 dicembre 1931 n. 45070 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Sig. Presidente della Federazione Provinciale Fascista del Commercio mi scrive la seguente lettera:

« Come è noto a V. E. per l'art. 44 del Testo Unico della Finanza locale 14 sett. 1931, con il 1° gennaio 1932 è istituita l'imposta di consumo sul cioccolato, biscotti, sui dolciumi in genere e sulla gelateria, da pagare con il sistema dell'abbonamento.

Questa Federazione, rendendosi conto delle esigenze del momento e della necessità di contemperare l'interesse del Comune con la condizione attuale degli esercenti, sarebbe grato a V. E. se volesse impartire le seguenti istruzioni ai Comuni:

a) che i Comuni stabiliscano preventivamente, ed in base a reali situazioni, il gettito che si propongono di raggiungere attraverso l'applicazione dell'imposta;

b) che le quote di abbonamento siano concordate con i nostri Delegati, i quali, avendo conoscenza dell'entità delle ditte,

potranno assicurare ai nostri associati il pagamento di cifre realmente rispondenti al consumo dell'azienda;

c) che in luogo del deposito di un bimestre, con il pagamento mensile anticipato dell'imposta, sia abolito il deposito, effettuandosi invece il pagamento del canone in rate bimestrali anticipate, da versarsi la prima all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento e le successive entro il 10 febbraio, 10 aprile, 10 agosto e 10 ottobre 1932 ».

Questa Prefettura non trova difficoltà a che la Federazione Fascista del Commercio collabori con le Amministrazioni Comunali allo scopo di ripartire con criteri della massima equità e giustizia per i contribuenti il carico delle imposte da corrispondere al Comune e, pertanto, prega le SS. LL. di tenere, nel possibile, al massimo conto la richiesta della Federaz. suddetta.

Il Prefetto — SOPRANO

3. Certificati pel trasporto fuori comune di carni macellate fresche. (C. 29 dicemb. 1931 e. 52079 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di significarmi se codesto ufficio sanitario sia dotato degli stampati prescritti dagli art. 17 e 40 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dic. 1928 n. 3298, provvedendo in caso contrario con ogni sollecitudine a tale dotazione.

Prego inoltre di dare rigorose disposizioni intese ad impedire che nel Comune siano introdotte carni macellate fresche non scortate dai certificati conformi alle prescrizioni di cui agli art. 40 e 49 del suindicato regolamento.

Le carni scortate da certificati non regolari saranno respinte, o se del caso distrutte, salvo eventuali altre provvidenze di rigore a carico degli speditori.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

4. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. (C. 30 dic. 1931 n. 51305 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

Per notizia degli interessati, partecipasi che l'on. Ministero delle Comunicazioni, con circ. del 21 andante, ha prorogato non oltre il 31 marzo prossimo il termine stabilito per munire di tassametro gli autoveicoli da piazza, con esclusione dei Comuni considerati luoghi di cura o aventi interesse turistico.

Il Prefetto — SOPRANO

5. **Disciplina della industria della macinazione -- Apparecchi per la macinazione dei cereali ad uso zootecnico. Tassa licenza di macinazione.** (C. 31 dic. 1931 n. 50332 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni con circ. n. 103 del 14 corr. scrive quanto segue:

« Dalle organizzazioni sindacali interessate e da alcune Prefetture sono stati segnalati a questo Ministero gli inconvenienti cui darebbe luogo una non uniforme applicazione delle norme di cui al R. D. Legge 12 agosto 1927, n. 1580 (1) sulla disciplina della industria della macinazione, nei riguardi degli impianti destinati alla disintegrazione degli scarti di cereali per ricavarne prodotti ad uso zootecnico.

Si reputa, pertanto, opportuno chiarire che, qualora si tratti di impianti costituiti da semplici apparecchi polverizzatori, trituratori e disintegratori di scarti di cereali, di granone e di granaglie in genere, per esclusiva alimentazione del bestiame, che non possono, a motivo della loro inconfondibile natura, essere assimilati a molini da farina, non v'è dubbio che essi debbano essere esenti dagli obblighi di cui al R. D. Legge sopra ricordato.

Accanto a questi speciali impianti ne esistono però altri, che in sostanza non differiscono dalle molte migliaia di molini a macina in funzione in tutto il Regno, i quali si prestano a produrre, tanto per normali tipi di sfarinati l'alimentazione umana, quanto mangimi per la alimentazione del bestiame.

Tali impianti potranno essere esonerati dall'osservanza delle

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 330.

norme contenute nel provvedimento legislativo di cui sopra soltanto quando risulti che essi dedichino la loro attività, senza eccezione, alla esclusiva preparazione di prodotti destinati ad uso zootecnico; salvo ricadere nella norma comune quando essi effettuo, sia pure eccezionalmente e saltuariamente, la lavorazione per la produzione di farine destinate all'alimentazione umana.

Inoltre, tenuto presente che con la circ. n. 100, integrativa della circ. n. 99, è stato stabilito che i molini di III categoria, i quali si avvalgono della facoltà di produrre farine abburrattate di grano e di farne commercio, debbano essere tassati non già secondo le norme stabilite dalla lett. a) dell'art. 10 del R. D. L. 12 agosto 1927 n. 1580, ma sulla base di quelle contemplate alla lett. b) dello stesso articolo, questo Ministero, rendendosi conto delle difficoltà che si frappongono alla pratica attuazione di tale disposizione, dovute soprattutto al fatto che nella lett. a) i molini a bassa macinazione sono distinti in due sole classi, mentre nella lett. b) i molini di II e di I categ. sono distinti in 4 classi a seconda della loro varia potenzialità, ritiene opportuno stabilire che, nell'occasione della presentazione delle domande per l'annuale rinnovo della licenza, i mugnai abbiano a dichiarare se intendano o meno avvalersi della facoltà di cui alla ricordata circolare N. 99.

Le LL. EE. provvederanno a che tali domande, debitamente vidimate dalle autorità comunali, per attestare la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute, siano trasmesse all'Associazione Naz. Prevenzione Infortuni sul lavoro di Milano, la quale, in base alle dichiarazioni rese dagli interessati ed ai dati sulla potenzialità di produzione di ogni singolo impianto, di cui essa è in possesso, stabilirà caso per caso l'ammontare delle nuove e singole tassazioni, in relazione al nuovo genere di attività svolta dagli impianti molitori ».

Tanto prego di comunicare agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

6. **Rete telefonica Nazionale sotterranea.** (C. 28 dicembre 1931 n. 44132 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al signor Preside dell'Amministrazione Provinciale).

Allo scopo di risolvere il problema della telefonia a grande distanza, il Governo Nazionale dispose l'impianto di una rete in cavi sotterranei, che attraversa tutta la penisola e collega, con varie diramazioni, i centri più importanti, stanziando, a tale uopo, assegnazioni straordinarie per circa un miliardo di lire.

La rete è in gran parte posata e già funziona da Napoli a Roma, Firenze e Bologna, Torino e Milano. Da questa città prosegue per Chiasso, dove si collega col cavo della Svizzera. Un'altra diramazione da Bologna porta ad Udine-Tarvisio e da Udine a Trieste, per collegarsi agli altri cavi esteri. Sono stati testè iniziati i lavori per prolungare la rete dell'Italia Meridionale da Napoli per Salerno e Potenza, fino a Bari, e, per Lagonegro, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, per Catania e per Palermo.

Le finalità di alto interesse nazionale dell'impianto della rete sono intuitive; ma, affinché esse siano raggiunte, è necessario che le amministrazioni delle Province e dei Comuni attraversati dal cavo, rendendosi conto dell'eccezionale importanza ed utilità dell'opera, e del carico ingente che l'erario si è assunto in questo grave periodo della vita economica della Nazione, ne facilitino, nel miglior modo possibile, l'attuazione ed il mantenimento.

Il tracciato del cavo segue generalmente il percorso delle strade nazionali, provinciali e comunali.

L'Azienda Autonoma statale della strada ha già convenuto nella necessità di coordinare e disciplinare le opere attinenti alle strade nazionali in modo da tener conto dell'esistenza o della prossima posa del cavo sotterraneo, evitando inutili dispendi per la conservazione del cavo stesso ed addossandosi le eventuali spese nei casi eccezionali nei quali occorra, per le esigenze della manutenzione e pel miglioramento delle strade predette, spostare cavi già in opera.

Come fa presente il Ministero dell'Interno e quello delle Comunicazioni, ispirandosi alle direttive suaccennate, la grande maggioranza delle Provincie e dei Comuni ha permessa l'esecuzione dei lavori di posa e di manutenzione del cavo senza imporre all'Azienda dello Stato speciali oneri.

Taluni di detti Enti avrebbero formulato, invece, richieste particolarmente onerose, quale la corresponsione di canoni annui o il concorso nelle spese di miglioramenti stradali. Altri avrebbero preteso di riversare sull'amministrazione dello Stato tutte le spese derivanti dagli spostamenti del cavo in caso di modificazione od ampliamento di strade, ponti, piazze, ecc.

A richiesta del Ministero dell'Interno, prego pertanto le SS. LL. perchè, armonizzando gli interessi del proprio Comune con quelli generali della Nazione, non si irrigidiscano in richieste ingiustificate, ma agevolino l'esecuzione di una opera di così notevole importanza.

Si richiamano le disposizioni dell'art. 200 lettera A) del T. U. per la Finanza Locale, che esentano dalla tassa di occupazione del sottosuolo stradale i cavi telefonici appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

7. **Uso delle maschere durante il carnevale.** (C. 9 gennaio 1932 n. 0159 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Per la scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute e tra queste la pubblicazione dell'ordinanza, trascrivo il seguente telegramma dell'On. Ministero dell'Interno, relativo all'uso delle maschere durante il carnevale:

« Art. 85 Legge P. S. 18 giugno 1931 N. 763 vieta in modo assoluto comparire mascherato luogo pubblico et consente uso maschera nei teatri et altri luoghi aperti al pubblico solo nelle epoche et sotto osservanza condizioni da stabilirsi da Autorità locale P. S. con apposito manifesto. Richiamo attenzione LL. EE. su assoluta necessità che in imminente carnevale sia rigorosa-

mente osservato divieto maschere luoghi pubblici et esaminata-opportunità emanare circa uso maschere veglioni et altri trattenimenti in locali aperti pubblico disposizioni restrittive, che fossero richieste esigenze ordine, moralità pubblica. Divieto assoluto dovrà essere imposto, ove lo consiglino condizioni ordine pubblico, et comunque continua vigilanza dovrà essere esercitata su veglioni, sale ballo e tutti locali pubblico trattenimento. Interesse ordine buon costume richiamasi anche attenzione su art. 166 regolamento ».

Il Questore — CIPRIANI

8. **Cassa Previdenza.** (C. 2 gennaio 1931 n. 50723 al signor Preside Amm.ne Provinciale Salerno, ai sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ai sigg. Amministratori Istituzioni Assistenza e Beneficenza, ai sigg. Amministratori dei Consorzi di bonifica Paestum, Sele e Vallo di Diana),

Si rammenta che a norma del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 675 gli Enti soggetti all'iscrizione del dipendente personale alle Casse di Previdenza, debbono entro il 15 gennaio p. v. inviare, agli effetti della determinazione dei contributi 1932, l'elenco dei posti d'impiegati, salariati e sanitari, con l'indicazione degli stipendi relativi a ciascun posto, anche in caso di vacanza.

Per le variazioni in confronto dell'anno precedente, saranno indicate con precisione le date di decorrenza.

I consorzi di bonifica comunicheranno invece le notizie sopradette, solo per i posti coperti da impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui agli art. 19 e 62 del R. D. L. n. 679 suindicato.

Ricordo infine le sanzioni prescritte dalla legge in caso di inadempimento da parte degli Enti.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

R. Prefettura di Salerno

*Calendario delle adunanze delle seguenti Commissioni
per l'anno 1932.*

M E S I	ore	GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA			in sede contezioso tributario giorni
		in sede di tutela giorni	in sede giurisdizion. giorni	in sede contezioso tributario giorni	
Gennaio	10	7-15-22-29	16-30	23	
Febbraio	10	5-12-19-26	13-27	20	
Marzo	10	4-11-18-25	12-23	21	
Aprile	10	1-8-15-22-29	9-23	16	
Maggio	10	6-13-20-27	14-28	21	
Giugno	10	3-10-17-24	11	18	
Luglio	10	1-8-15-22-29	9	16	
Agosto	10	5-12-19-26	13	20	
Settembre	10	2-9-16-23-30	10	17	
Ottobre	10	7-14-21-27	8-22	15	
Novembre	10	5-11-18-25	12-26	19	
Dicembre	10	2-9-16-23-30	10	17	

Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie. — Resta fermo il decreto prefettizio 15 dicembre 1926, n. 2289 per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.

Designazioni di S. E. il Prefetto a componenti della Giunta Prov. Amm. pel 1932. Con decreto prefettizio del 5 gennaio 1932 sono stati designati a far parte della Giunta Prov. Amm. di Salerno, in sede di tutela, i consiglieri di Prefettura Cav. D.r Alberto Arcamone e Cav. uff. D.r Icaro Sanna, il 1° quale effettivo, il 2° quale supplente.

A far parte della Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale sono stati designati per l'anno corrente i consiglieri di Prefettura Cav. D.r Ruggi d'Aragona Roberto e Cav. D.r Alberto Arcamone, quali componenti effettivi, il Cav. uff. D.r Icaro Sanna quale componente supplente, e il 1° Segretario Cav. D.r Federico d'Aiuto quale segretario.

Appalti, aste ecc.

Comune di Trentinara — *Vendita taglio contrada Marco Cozzo, Tempagrande, Pro Picciano e S. Pietro del bosco ceduo di leccio.* — Si rende noto che nel giorno 20 gennaio 1932, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un unico incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 40000. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 4000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Pertosa. — *Messo-Guardia Municipale.* — Concorso per titoli. Salario annuo di L. 1500 suscettibile di quattro aumenti quadriennali del decimo e soggetto alle ritenute di legge. Tassa di concorso L. 25,10.

Istanza e documenti non oltre ore 12 del 31 gennaio 1932. Assunzione entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. Del Pizzo

Il Podestà G. Coiro



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

9. Nuove norme per la riveduta delle spese di ospitalità e manicomiali. (L. 3 dic. 1931 n. 1580).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

10. Revisione liste elettorali politiche 1932.
11. Verbale di chiusura di esercizio 1931. Assestamento bilancio 1932.
12. Telegrammi di Stato in franchigia.
13. Lavori eseguiti o da eseguirsi dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
14. Riassunto del movimento di entrata e di uscita degli stupefacenti.
15. Famiglie caduti in guerra.
16. Calendario fascista anno X.
17. Malattie infettive. Influenza.
18. Tasse sulle concessioni governative. Vidimazione annuale licenze art. 86 e 87 del nuovo T. U. delle Leggi di P. S.
19. Interruzione di transito sulle strade dipendenti da enti locali.

Parte II.

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno in ufficio al 1° gennaio 1932.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 15 a n. 19. — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

15. **Famiglie caduti in guerra.** (C. 5 gennaio 1932 n. 2454 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Delegato Prov. dell'Associazione Naz. delle famiglie de Caduti in guerra, per disposizione della sede centrale, deve costituire in ogni Comune una rappresentanza della associazione

A tale scopo egli si rivolgerà alle SS. LL. per chiedere l'elenco dei caduti e la loro collaborazione per assolvere l'incarico conferitogli.

Date le finalità della iniziativa, prego le SS. LL. di accogliere le richieste del Delegato dell'Associazione delle famiglie de caduti con benevola premura, e di aiutarlo nel miglior modo nella costituzione della rappresentanza locale dell'Ente.

Il Prefetto — SOPRANO

16. **Calendario Fascista anno X.** (C. 6 gennaio 1932 n. 3970 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la circolare in data 2 dic. scorso, relativa all'oggetto, prego comunicare se codesto Comune ha provveduto alla prenotazione del Calendario fascista per l'anno X.

Il Prefetto — SOPRANO

17. **Malattie infettive Influenza.** (C. 11 gennaio 1931 n. 1175 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Analogamente alle disposizioni impartite negli anni decorsi, nella eventualità di manifestazioni di malattie infettive diffuse, con speciale riguardo alla influenza, prego disporre che siano osservate le istruzioni date con precedenti circ., e specialmente con quelle del 15 febbraio 1926 n. 4020; (1) 29 gennaio 1927 n. 3449 e 18 dicembre 1929 n. 49560. Raccomando, in modo particolare, di adottare adeguati provvedimenti per il buon governo igienico dei locali di pubblico ritrovo, e di prevedere, fin da ora, la eventuale necessità di ricovero di ammalati, oltre il normale, in rapporto alla potenzialità degli ospedali esistenti.

Le SS. VV. inviteranno tutti i medici esercenti di denunciare i casi osservati di influenza epidemica, ricordando loro l'obbligo sancito dal D. M. 15 ottobre 1923, denunce che le SS. LL. trasmetteranno alla Prefettura insieme alle notizie dei provvedimenti profilattici adottati.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 67.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

9. Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.

(Legge, 3 dic. 1931 n. 1580 pubb. G. U. 8 gennaio 1932 n. 5.)

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, e in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, le Amministrazioni degli Ospedali, dei Comuni o dei Manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, il motivo per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

Il credito è privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di cui al N. 3 dell'art. 1956 del Codice civile.

L'azione di rivalsa, con le stesse modalità di cui al primo comma, può essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei ricoverati stessi nell'ordine stabilito dall'art. 142 del Codice Civile, che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero e si trovino in condizione di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze, nonché verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio.

Le Amministrazioni degli Ospedali possono avvalersi della

procedura stabilita con la presente legge solo nel caso previsto dall'art. 34 sub 78 d) del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 2. Le Amministrazioni degli Ospedali, dei Comuni e dei manicomi pubblici, decorso il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 1, risultante dal bollo dell'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno, e tenuto conto delle opposizioni pervenute nel termine stesso, formano un elenco delle singole persone tenute al rimborso.

Nell'elenco debbono risultare: il nome e cognome, la residenza e dimora del ricoverato, dei congiunti obbligati con l'indicazione del grado di parentela od affinità, e delle persone civilmente responsabili; la misura della retta giornaliera, il numero delle giornate di degenza, l'ammontare della somma dovuta ed ogni altro sommario elemento esplicativo circa il fatto e il motivo per cui è chiesto il rimborso.

Il Prefetto, esaminati i documenti di prova delle eseguite comunicazioni, nonchè le opposizioni pervenute, dopo di avere rettificato o cancellate le partite contestate, rende esecutorio l'elenco.

Il provvedimento del Prefetto non è soggetto a gravame in via amministrativa.

Art. 3. L'elenco, vistato dal prefetto, è notificato per estratto, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 3 del R. Decreto 17 agosto 1907, n. 642, dalle Amministrazioni degli Ospedali o dei Comuni o dei Manicomi pubblici alle singole persone obbligate, con ingiunzione di versare, entro trenta giorni, sotto comminatoria di atti esecutivi, la somma dovuta.

Qualora la notifica, di cui al comma precedente, non venga eseguita nel termine di cinque anni dalla effettiva cessazione del ricovero, le Amministrazioni degli Ospedali, dei Comuni e dei Manicomi pubblici non potranno più avvalersi della procedura privilegiata stabilita con la presente legge.

Per la rivalsa delle spedalità riferentesi a ricoveri effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica deve esser fatta nel termine di cinque anni dalla data

anzidetta o, eventualmente, nel minor termine che manchi al compimento della prescrizione ordinaria.

Art. 4. Entro trenta giorni dalla notificazione di cui al precedente articolo, i debitori possono, mediante atto di citazione da notificare all'Amministrazione spedaliera o del Comune o del Manicomio pubblico, produrre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, competente per valore, del luogo ove ha sede l'Amministrazione dell'ente creditore.

L'opposizione non può essere diretta a contestare l'accertamento del numero delle giornate di degenza e la misura della retta giornaliera, da cui risulta determinata la somma complessivamente dovuta.

L'autorità adita, assunte le informazioni che riterrà opportune, ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione è dato dal conciliatore, pretore o presidente del Tribunale con semplice decreto in calce alla domanda del debitore.

Art. 5. In mancanza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 4, ovvero, quando, pure essendo stata prodotta opposizione, non venga ordinata la sospensione del procedimento coattivo, a norma dello stesso articolo, l'Amministrazione dell'Ospedale o del Comune o del manicomio pubblico procede, a mezzo di ufficiale giudiziario o di Usciere dell'Ufficio di Conciliazione, agli atti di esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore secondo le norme procedurali stabilite dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 6. Il procedimento coattivo, nelle forme indicate nell'art. precedente, viene parimenti proseguito quando l'opposizione sia stata respinta dall'autorità giudiziaria adita o il relativo giudizio sia stato dichiarato perento.

La pendenza del giudizio di appello contro le decisioni pronunciate sul giudizio di opposizione non sospende il procedimento coattivo; ma la sospensione può essere ordinata dal

pretore o dal presidente del Collegio competente pel giudizio di appello con le forme indicate nell'ultimo comma dell' art. 4.

Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive della presente legge, ed a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

10. **Revisione liste elettorali politiche 1932.** (C. 12 gennaio 1932 n. 52019 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il 15 dicembre p. p. sono scaduti i termini dei seguenti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1932:

1) Restituzione da parte dei Tribunali e degli esattori comunali, degli estratti degli elenchi di cui all' articolo 11 della legge, completati delle notizie richieste;

2) Invio da parte degli uffici statali, parastatali ecc., degli elenchi del dipendente personale in attività di servizio, in aspettativa ecc.;

3) Invio degli elenchi dei passaporti per l'estero.

Prego pertanto la S. V. di dare a quest' ufficio, con la medesima lettera, *immediata assicurazione* di tutti gli adempimenti di cui sopra, distintamente per ognuno di essi.

Con l'occasione, avverto che col 15 dicembre scorso è anche scaduto il termine di cui all'articolo 18 della legge, per la formazione dei tre elenchi separati, in istretto ordine alfabetico per la revisione delle liste. Avverto che a tale adempimento debbesi procedere appena spirato il termine anzidetto, assicurando contemporaneamente quest' ufficio, onde metterlo in grado di fornire assicurazione all'on. Ministero. *Il Prefetto* — SOPRANO

11. **Verbale di chiusura esercizio 1931. Assestamento bilancio 1932.** (C. 12 gennaio 1932 n. 1248 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Speciale importanza acquista in questo anno il verbale di chiusura dell'esercizio 1931, di cui esigo la trasmissione nel termine all'uopo stabilito.

L'ultimo comma dell'art. 303 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla Finanza locale stabilisce che quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o disavanzo iscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il Podestà deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso.

Le norme provvisorie per l'applicazione del T. U. istesso al titolo IV capo I, all'uopo prescrivono che le deliberazioni di approvazione dei conti consuntivi dell'esercizio chiuso debbono essere trasmesse in Prefettura entro 8 giorni da quello in cui furono adottate, in pendenza della notificazione e delle altre formalità prescritte dall'art. 2 del R. D. L. 23 ottobre 1925 num. 2889 e ciò allo scopo di permettere che la norma dell'art. 303 del T. U. abbia la sua precisa attuazione. Le norme istesse però prevedono il caso che i conti consuntivi vengano deliberati in ritardo ed allora stabiliscono che sia comunicato alla Prefettura, nello stesso termine di otto giorni da quello in cui le relative operazioni furono ultimate, e, in ogni caso, *non oltre il 15 febbraio*, il verbale di chiusura completato con gli elenchi analitici generali dei residui attivi e passivi riaccertati al 31 gennaio, cioè in dipendenza della protrazione della chiusura dell'esercizio fino a detta data ai soli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impeguate entro la data istessa (art. 299 T. U.).

Nel far presente che la data del 15 febbraio per la trasmissione del verbale è improtraibile e che, in caso di ritardo od inadempienza, saranno adottati provvedimenti di ufficio, raccomandando di disporre — fino da ora — gli atti preparatori per tale chiusura e ne attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

12. **Telegrammi di Stato in franchigia.** (C. 31 dic. 1931 n. 48700 a Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la stretta osservanza, trascrivo qui di seguito la circ. 1 corr. n. 81000 del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero delle Comunicazioni, Direzione Gen. delle Poste e Telegrafi, ha partecipato che da alcune Prefetture e Uffici dipendenti non sono scrupolosamente osservate le disposizioni in vigore riguardo alla franchigia telegrafica e lamenta che spesso sono emessi in franchigia dei telegrammi che, malgrado la dichiarazione posta in calce, non riguardano affari di polizia giudiziaria.

Le disposizioni vigenti al riguardo sono contenute nel R. D. 26 marzo 1922 n. 424, le quali sono state già comunicate alle EE. LL. con la circ. 10 luglio 1925 n. 100.6.16125897 stesso oggetto della presente.

Ad ogni modo si ritiene utile ripetere che la franchigia è accordata soltanto ai telegrammi emessi dagli Uffici di polizia giudiziaria per esclusive ed urgenti ragioni d'ufficio e cioè solo quelli per la ricerca e l'accertamento di reati, per la raccolta di notizie sui colpevoli e conseguente deferimento all'autorità giudiziaria, per la traduzione dei detenuti e il fermo di persone sospette.

Si pregano le LL. EE. di rinnovare rigorose disposizioni a gli Uffici dipendenti perchè si attengano alle norme predette e perchè curino che la dichiarazione « affari di polizia giudiziaria » venga apposta soltanto in calce ai telegrammi emessi per le ragioni sopraindicate ».

Il Prefetto — SOPRANO

13. **Lavori eseguiti o da eseguirsi dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.** (C. 6 gennaio 1932 N. 51237 ai Podestà e Commissari Prefettizii della Provincia, al Sig. Preside della Provincia; all'Ospedale Psichiatrico Consorziato di Nocera Inferiore; al Commissario Prefettizio Ospedali Riuniti di Salerno).

Si pregano le SS. LL. di far tenere, entro il 31 corr., un particolareggiato elenco, dal quale risultino.

a) — i lavori eseguiti, nell'anno corr., dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (e particolarmente dalle congregazioni di carità, brefotrofi, istituti per l'infanzia, istituti per ciechi e sordomuti, collegi, conservatori, ricoveri per inabili, ospedali, opere antitubercolari, manicomi, pubbliche assistenze, ecc.), con le indicazioni del loro importo, degli operai occupati e dei mezzi finanziari con i quali è stato fatto fronte alla spesa.

b) — i lavori che le dette istituzioni hanno in programma di eseguire per l'anno 1932, con la indicazione, in via presuntiva, dei dati stessi.

Si pregano, altresì, di far tenere possibilmente per ciascuna opera di notevole importanza e per un ammontare superiore a L. 5 milioni ed eseguito nell'anno 1931, una fotografia, da cui risulti il complesso dei lavori eseguiti.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

14. **Riassunto del movimento di entrata e di uscita degli stupefacenti per l'anno 1930.** (C. 9 gennaio 1932 n. 685 al Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Già con circ. 13 gennaio 1931 IX n. 685, pubb. nel N. 2 del Bollettino Amm., fu richiamata la particolare attenzione delle SS. LL. sul disposto dell'art. 29 del regolamento 11 aprile 1929 n. 1086, per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923 n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze tossiche aventi azione stupefacente, per il quale tutte le persone obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, di cui all'art. 26 del regolamento stesso, debbono trasmettere annualmente, in doppio esemplare, a questa Prefettura i dati riassuntivi del movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati indicati alla tabella A) annessa al predetto regolamento, tabella che, si crede opportuno ricordare, è stata sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 10 febbraio 1930.

Per la compilazione del riassunto di che trattasi, riferibile al volgente anno e cioè al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre

1930, si fa presente, anzitutto, la necessità che da parte degli interessati sia provveduto al tempestivo e regolare invio di esso.

Deve, infatti, questa Prefettura rilevare che per il riassunto dell'anno 1929, nonostante le chiare e precise disposizioni emanate, si è dovuto lamentare, oltre che un generale ingiustificato ritardo nell'invio, una irregolare compilazione, tanto che si è dovuto provvedere alla restituzione di un rilevante numero di prospetti.

E' intendimento di questa Prefettura che tale servizio proceda, invece, con la massima regolarità e puntualità.

Per facilitare, peraltro, la compilazione di detti riassunti ed anche per uniformità di criteri, si comunica che dal Sindacato Nazionale Fascista dei farmacisti è stato predisposto, d'accordo col Ministero dell'Interno, uno speciale modulo, del quale però gli interessati dovranno fornirsi dal Sindacato provinciale fascista dei farmacisti.

Al riguardo è bene avvertire che detti moduli devono essere *riempiti con la più scrupolosa cura ed esattezza*, tenendo particolare conto delle ISTRUZIONI inserite nella 1^a pagina del modulo stesso.

Ciò stante, prego le SS. LL. di invitare i farmacisti esercenti e le persone che eventualmente sono state autorizzate al commercio di sostanze stupefacenti, di ritirare sollecitamente il modulo suddetto dal Sindacato prov. fascista dei farmacisti e, dopo di averlo riempito, *di trasmetterlo a questa Prefettura in doppio esemplare, non più tardi del 10 febbraio p. v.* diffidandoli che, non pervenendo nel termine suddetto o pervenendo irregolarmente compilati, *sarò costretto denunciare i responsabili all'autorità giudiziaria per la contravvenzione prevista dall'art. 48 del ricordato regolamento 11 aprile 1929 n. 1086.*

Si gradirà un cenno di risposta e di assicurazione,

Il Prefetto — SOPRANO

cont. Atti Ufficiali a pag. 2 copertina)

Parte II. Provincia di Salerno

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia
in ufficio al 1.º gennaio 1932.

(I nomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi).

- 1 Acerno * Lupo Pasquale.
- 2 Agropoli Barlotti D.r Gennaro.
- 3 Albanella *D'Elia Cav. D.r Giovanni.*
- 4 Alfano Speranza Antonio.
- 5 Altavilla Silentina Mottola Cav. Francesco.
- 6 Amalfi * Gargano Comm. Avv. Francesco.
- 7 Angri Perris Cav. Uff. Leopoldo.
- 8 Aquara Russo Lucio
- 9 Ascea * Correale Antonio.
- 10 Ateua * Di Santi Cav. Dott. Giuseppe.
- 11 Auletta *Savino Giambattista.*
- 12 Baronissi * Farina Cav. Avv. Gennaro.
- 13 Battipaglia D'Elia Avv. Mario.
- 14 Bellosguardo Morrone Albino.
- 15 Bracigliano Prota Cav. Baldassarre.
- 16 Buccino *Freda D.r Vincenzo.*
- 17 Buonabitacolo * Mattina Vincenzo.
- 18 Caggiano Carucci Giuseppe.
- 19 Calvanico Conforti Luigi
- 20 Camerota *Nicolella Rag. Luigi.*
- 21 Campagna D'Ambrosio Carlo.
- 22 Campora Feola not. Toribio.
- 23 Capaccio *Maniscalco Rag. Arturo.*
- 24 Casalbuono * Ferrara Comm. Giovanni.
- 25 Casaletto Spartano Gallotti Cav. D.r Mario.
- 26 Casalvelino Giordano Vincenzo.
- 27 Caselle in Pittari Spina Prof. Michele.

N. B. I cognomi preceduti dall'asterisco * appartengono ai Podestà nomi nati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

- 28 Castelvita Forziati Ing. Michele.
- 29 Castellabate * Perrotti Cav. Pasquale.
- 30 Castelnuovo Cilento * De Marino Vincenzo.
- 31 Castelnuovo di Conza Venutolo Antonio.
- 32 Castel S. Giorgio * Cirri Rescigno Cav. Giuseppe.
- 33 Castel S. Lorenzo * Pepe Avv. Giovanni.
- 34 Cava dei Tirreni * Della Monica Comm. Not. Arturo.
- 35 Celle Bulgheria * Caputi Dott. Giuseppe.
- 36 Centola De Luca Notar Ferdinando.
- 37 Ceraso * Fusco Dott. Pio.
- 38 Cetara Montesanto Cav. Notaio Giovanni.
- 39 Cicerale Corrente Domenico.
- 40 Colliano Borriello Cav. Vito.
- 41 Conca dei Marini *Avossa Arturo.*
- 42 Controne * Conti Cav. Girolamo.
- 43 Contursi * Siani Avv. Salvatore.
- 44 Corbara * De Vito Andrea Camillo.
- 45 Corleto Monforte Melillo Emilio.
- 46 Cuccaro Vetere Carrato Pietro.
- 47 Eboli *Menna Cav. Altonso.*
- 48 Felitto Ivone Benedetto.
- 49 Fisciano Ansaloue Avv. Filippo.
- 50 Futani La Monica Cav. D.r Giovanni.
- 51 Giffoni Valle Piana Dini Cav. Luigi.
- 52 Gioi Salati Giovanni.
- 53 Giungano * Guglielmotti Vincenzo.
- 54 Laureana Cilento * Cagnano Avv. Michele.
- 55 Laurino Durante Cav. Salvatore.
- 56 Laurito * Alessio Andrea.
- 57 Laviano Carchio Ettore.
- 57 Lustra *Vaccaro Vincenzo.*
- 59 Magliano Vetere * Cerulli Cav. Uff. Michele.
- 60 Maiori * D'Amato Salvatore.
- 61 Mercato S. Severino Bilotta Cav. Geom. Amato
- 62 Minori Camera Cav. Pantaleone.

- 63 Montano Antilia * Passarelli Cav. Dott. Vincenzo.
- 64 Montecorice Amoresano D.r Amedeo
- 65 Montecorvino Pugliano *Martin Comm. Luigi.*
- 66 Montecorvino Rovella * Meo Cav. Armando.
- 67 Monteforte Cilento * Gugliucci Nicola
- 68 Montesano sulla Marcellana Rivellesse Nicola.
- 69 Monte S. Giacomo Nicodemi Cestari Cav. Avv. Pietro.
- 70 Morigerati Virgili Giovanni.
- 71 Nocera Inferiore Angrisani Armenio Carlo.
- 72 Nocera Superiore * Salvì Cav. Avv. Antonio.
- 73 Ogliastro Cilento Pippa D.r Antonio.
- 74 Olevano sul Tusciano * Forte Gennaro.
- 75 Oliveto Citra Cavaliere Notaio Giuseppe.
- 76 Omignano * De Feo Cav. Pietro.
- 77 Orria * Gugliucci Prof. Camillo.
- 78 Ottati *Sanna Cav. Uff. D.r Icaro.*
- 79 Padula * Maina Romeo.
- 80 Pagani Zito Cav. D.r Alfonso.
- 81 Palomonte Viola Luigi.
- 82 Pellezzano Gaeta Luigi.
- 83 Perdifumo * Giardulli Avv. Cav. Giuseppe.
- 84 Perito Del Baglivo D.r Francesco.
- 85 Pertosa Coiro Notaio Giuseppe.
- 86 Petina Monaci Giuseppe.
- 87 Piaggine Tommasini Cav. Eelice.
- 88 Pisciotta Pinto Antonio.
- 89 Policastro del Golfo *Corbo Cav. Luigi.*
- 90 Polla * Del Bagno Avv. Cav. Carmine.
- 91 Pollica Rascio D.r Nicola.
- 92 Pontecagnano-Faiano * Sabato Cav. Avv. Felice.
- 93 Positano Buonocore Avv. Salvatore.
- 94 Postiglione *Liguori Cav. Uff. Amedeo.*
- 95 Praiano * Zingone Avv. Salvatore.
- 96 Ravello Colavolpe Cav. Francesco.
- 97 Ricigliano Pagano Cav. Mario.
- 98 Roccadaspide * Giuliani Cav. Uff. Avv. Gaetano.
- 99 Roccagloriosa *Balbi Giuseppe.*
- 100 Roccapiemonte Pagano Ing. Carmine.
- 101 Rofrano * Lettieri Cav. Gaetano.
- 102 Romagnano al Monte Muccione Nicola.

- 103 Roscigno Resciniti Rocco.
- 104 Rutino * Magnoni Dott. Salvatore.
- 105 Sacco D'Arienzo Felice.
- 106 Sala Consilina * Vesci Cav. Fortunato.
- 107 Salento Scarpa De Masellis Dott. Guido.
- 108 Salerno Jannelli Gr. Uff. On. Avv. Mario.
- 109 Salvitelle Coiro Giuseppe.
- 110 S. Cipriano Picentino Tisi Avv. Romualdo.
- 111 S. Giovanni a Piro * Petrilli Comm. Avv. Raffaele
- 112 S. Gregorio Magno Meccia Michele
- 113 S. Mango Piemonte Genetiempo Magnantonio.
- 114 S. Marzano sul Sarno * Celentano Cav. Avv. Arturo.
- 115 S. Mauro Cilento *Martuscelli Rag. Francesco.*
- 116 S. Mauro la Bruca De Santis Dionigi.
- 117 S. Pietro al Tanagro Iannelli Valerio.
- 118 S. Rufo * Spinelli Cav. Avv. Pasquale.
- 119 S. Angelo Fasanello * Tanga Clavelli Comm. Avv. Giovanni
- 120 S. Arsenio * Cafaro Cav. Uff. Dott. Nicola.
- 121 Santomenno De Ruggiero Alfredo.
- 122 S. Valentino Torio Formosa Valentino.
- 123 Sanza * Radice Prof. Cav. Giovanni.
- 124 Sapri Gaetani Comm. Notaio Roberto.
- 125 Sarno Napoli Cav. Giuseppe.
- 126 Sassano Corrado Avv. Vincenzo.
- 127 Scafati * Vitiello Cav. D.r Pasquale.
- 128 Serramezzana * Matarazzo Antonio.
- 129 Serre Sessa Farm. Oreste.
- 130 Sessa Cilento Coppola Francesco.
- 131 Siano *Grimaldi Cav. Lucio.*
- 132 Sicignano degli Alburni De Sio Rag. Annibale.
- 133 Stella Cilento * Lippi Gennaro.
- 134 Stio Pasca Avv. Paolo.
- 135 Tegiano Corrado Avv. Vincenzo.
- 136 Torchiara Torre Cav. Giuseppe.
- 137 Torraca Brandi Biagio.
- 138 Torreorsiaia * Cedrola Pasquale.
- 139 Tortorella* Tancredi Nicola.
- 140 Tramonti Montesanto Avv. Francesco.
- 141 Trentinara * *D'Angelo Raffaele.*
- 142 Vallo della Lucania * Scarpa De Masellis Avv. Luigi.
- 143 Valva Masi Cav. Antonio.
- 144 Vibonati Pugliese Vincenzo fu Nicola.
- 145 Vietri sul Mare Mauro D.r Gennaro.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

18. **Tasse sulle Concessioni governative. Vidimazione annuale licenze art. 86 e 87 del nuovo T. U. delle Leggi di P. S.** (C. 18 gennaio 1932 n. 328 Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatto adempimento, trascrivo la seguente circ. ministeriale :

« Seguito premure Federazione pubblici esercizi, accordasi proroga fino 25 aprile corr. anno pagamento tasse concessione governativa licenze vendita alcoolici. Autorizzazioni polizia possedute dagli esercenti devono però regolarmente rinnovarsi scadenza determinata dalla Legge ».

Il Questore — CIPRIANI

19. **Interruzione di transito sulle strade dipendenti da Enti Locali.** (C. 15 gennaio 1932 n. 279 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Preside della Amm. Prov. di Salerno).

Dal Ministero dei LL. PP. perviene la seguente circolare che trascrivo per l'esatta osservanza:

« Mi viene segnalato che durante l'esecuzione di lavori interessanti strade dipendenti dagli Enti locali, assai sovente le imprese assuntrici dispongono a loro talento, col tacito consenso della Direzione dei lavori e senza provocare i provvedimenti di competenza dei Prefetti e dei Podestà, a norma dell'art. 22 del R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179, interruzioni della circolazione.

Interesso pertanto le LL. EE. a richiamare gli Enti locali all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e particolarmente all'art. 2 del R. D. 2 dicembre 1928 N. 3179 che dispone l'osservanza, da parte di coloro che eseguono opere o depositi lungo strade pubbliche, delle opportune cautele perchè sia mantenuta libera la circolazione e sicuro il transito. Qualora poi, per effetto di lavori od ingombri, si rendessero necessarie sospensioni di transito sulle strade, ove si svolgono regolari servizi pubblici di trasporto, gli Enti predetti dovrebbero informare i Circoli ferroviari d'ispezione per le opportune disposizioni nei riguardi dei servizi stessi ».

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura.

Trasferimenti — Il Comm. D.r Canio Santomauro, Vice Prefetto, è stato trasferito da Catania a Salerno, ove disimpegnerà le funzioni di Ispettore provinciale.

Il benvenuto al Comm. Santomauro, che ritorna in questa residenza, nella quale si fece giustamente apprezzare per le sue doti di ottimo funzionario e di gentiluomo.

— Il benvenuto altresì al Rag. Barone Mario De Riso di Carpinone, 1° ragioniere di Prefettura, trasferito da Napoli a questa Prefettura.

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio bosco Facciamo e Canali* — Si rende noto che alle ore 10 del 25 corr. mese si terrà presso la R. Prefettura un primo incanto, a termini abbreviati di 8 giorni, per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 20.200 offerto dal Sig. Rubino Michele. Nel caso che le aste vadano deserte, resterà aggiudicatario provvisorio il sig. Rubino Michele. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva quinto prezzo di aggiudica. Pagamento prezzo in 3 rate eguali, termine taglio e sgombero mesi 24 dalla consegna. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R. Prefettura di Salerno.

Comune di Trentinara — *Vendita taglio contrade Marco Cozzo, Tempagrande, Pro Picciano e S. Pietro del bosco ceduo di leccio.* — Essendo stato aggiudicato in via provvisoria al Sig. Giuseppe Albano il bosco suddetto per il prezzo di lire 40100, si rende noto che possono essere fatte offerte in aumento del ventesimo di tale prezzo fino alle ore 12 del 30 corr. Deposito provvisorio lire 4000. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Romagnano al Monte — *Medico chirurgo condotto.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 7000, soggetto alla riduzione del 12 % ed alle ritenute di legge, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per quattro volte, oltre lire 500 annue lorde quale Ufficiale Sanitario. Scadenza 30 gennaio 1932. Tassa concorso lire 50.10. Documenti di rito. Età non oltre 40 anni, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario Civale

Il Podestà Muccione

Comune di Campagna — *Messo comunale intimatore* — Concorso per titoli, salario annuo lire 1730 al lordo delle ritenute di legge suscettibile di 5 aumenti quadriennali, dei quali 3 del decimo e 2 del ventesimo. Età massima anni 55. Domanda da presentarsi non oltre 20 febbraio p. v., insieme documenti di rito soliti, diploma licenza scuola elementare, Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario A. Rocco

Il Podestà G. D'Ambrosio

Comune di Morigerati — *Messo guardia.* — E' aperto fino al 15 aprile il concorso per il posto di messo guardia municipale e campestre con l'annuo stipendio di L. 2000, aumentabile con tre aumenti quadriennali del decimo.

Chiedere manifesto e delucidazioni alla Segreteria comunale.

Il Podestà G. Virgili



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

20. Iniziativo per onorare la memoria del Gr. Uff. Arnaldo Mussolini.
21. Rinnovazione delle licenze commerciali.
22. Incarichi provvisori di segretario comunale.
23. Ripartizione della mattazione del bestiame bovino.
24. Trasferimento di forni in altro comune.
25. Sostituzione anelli gomme piene con pneumatici.

Parte II.

L'art. 19 del T. U. della Finanza locale e la revisione degli inventari comunali. — *L. Zito.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 15 a n. 19. — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

24. **Trasferimento dei forni in altro Comune.** (C. 26 gennaio 1932 n. 1299 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il R. Decreto 29 luglio 1928 n. 1843, (1) che disciplina l'industria della panificazione, non esclude con l'art. 2 la facoltà di trasferire gli stabilimenti di panificazione da una località ad una altra; e le circ. del soppresso Ministero dell'Economia Nazionale in data 10 settembre e 17 settembre 1928 (rispettivamente N. 29 e 40) hanno precisato che le norme della nuova legge non intendevano « legare indissolubilmente e permanentemente l'esistenza ed il funzionamento di un esercizio di panificazione a determinate località.

Benchè tali istruzioni non facessero riferimento ad una delimitazione territoriale; praticamente venivano applicate esclusivamente nell'ambito di ciascun Comune, onde è sorto il dubbio da parte di qualche autorità se i trasferimenti possono essere anche e seguiti da un Comune ad un'altro, sia di una stessa Provincia, sia di Provincie diverse.

Il Ministero delle Corporazioni ritiene quindi opportuno chiarire che i trasferimenti da Comune a Comune di diverse Provincie non sono vietati, purchè rispondano alle seguenti condizioni, da accertarsi preventivamente dalle autorità Prefettizie competenti:

- 1) Che la chiusura del forno non rechi danno alle necessità della popolazione del Comune donde esso è tolto;
- 2) Che l'apertura del forno trasferito risponde ad una reale utilità del Comune in cui viene trasportato.

A questo riguardo il Ministero avverte che, diversamente da quando stabilisce al parag. 4 la circ. N. 40, in data 14 novembre 1928 (N. 3907 di prot.) del cessato Ministero dell'Economia Nazionale, che non impone variazioni e miglioramenti di attrezzatura dei forni che si aprono in località diverse di uno stesso Comune, i forni, che si trasferiscono in Comuni superiori a 10 mila abitanti, devono presentare i requisiti tecnici voluti dall'art. 4 del R. Decreto Legge 29 luglio 1928 N. 1843.

Tanto si comunica per opportuna norma degli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

20. **Iniziativa per onorare la memoria del Gr. Uff. Arnaldo Mussolini.** (C. 23 gennaio 1931 n.° 4301 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico alle SS. LL. la seguente circolare telegrafica di S. E. il Sottosegretario allo Interno:

« S. E. Capo Governo preso esame iniziative per onorare defunto fratello Arnaldo, incarica LL. EE. ringraziare suo nome quanti enti pubblici o privati cittadini abbiano compiuto o siano per compiere opere beneficenza pietà in memoria amato Scomparso. Ha disposto inoltre che si autorizzi esecuzione deliberazioni prese nei limiti proprie disponibilità favore opere beneficenza sanitarie assistenziali, provvedendo specie per borse studio che queste siano limitate ma bastevoli allo scopo. Non desidera invece che si addivenga intitolazioni vie, piazze, istituto, salvo casi eccezionali da sottoporre preventivo parere EE. LL. e autorizzazione Ministero, nè che commemorazioni assumano impronta clamorose parate, ciò non essendo nel desiderio Scomparso ».

Il Prefetto — SOPRANO

21. **Rinnovazione delle licenze commerciali.** (C. 25 gennaio 1932 n. 2538 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica alle LL. EE. che il Ministero delle Corporazioni ritiene opportuno di prorogare per l'anno 1932 le agevolazioni concesse con la circolare n. 70 del 12 febbraio 1930 (1) in materia

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 70.

di rinnovo delle licenze commerciali e di dispensa dall'obbligo della presentazione del certificato penale; agevolazioni che furono già estese all'anno 1931 con la circolare n. 84 del 6 dic. 1930. (1)

Con tali disposizioni restano confermate le istruzioni ed i chiarimenti dati con quest'ultima circolare, anche per quanto riguarda il semplice visto da apportare sulle licenze stesse e la relativa esenzione della tassa di bollo.

Il Prefetto — SOPRANO

22. **Incarichi provvisori di Segretario Comunale.** (C. 20 gennaio 1932 n. 122 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di invitare i giovani che siano in possesso del titolo per esercitare le funzioni di Segretario Comunale di inviare a questa Prefettura una domanda in carta bollata e la copia notarile della patente, qualora intendano ottenere un eventuale incarico provvisorio.

Il Prefetto — SOPRANO

23. **Ripartizione della mattazione del bestiame bovino.** (C. 11 gennaio 1932 n. 51532 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per dare esatta applicazione nella Provincia al provvedimento di cui al R. D. L. 19 dicembre 1931 n. 1551, ed ai relativi Decreti del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste del 20 dicembre 1931, riguardante l'obbligo della utilizzazione del bestiame bovino nazionale nella misura dell'85% dei capi mattati in ciascun comune, prego la S. V. richiamare l'attenzione del Direttore del pubblico macello o, in mancanza, del sanitario cui è affidato il servizio, sui decreti suindicati, pubblicati a pag. 6204, 6211 e 6212 della G. U. n. 295 del 23 dicembre 1931.

Attendo assicurazione dell'avvenuto impianto nel comune del registro speciale prescritto dall'art. 4 del suindicato decreto ministeriale del 20 dicembre 1931.

Si riproducono qui appresso i due decreti ministeriali.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1930 cop. 35.

All. I

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, col quale è data facoltà di emanare le norme di esecuzione del R. decreto-legge medesimo;

Decreta:

Art. 1. — Agli effetti dell'applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, il bestiame bovino mattato nel Regno è distinto in due categorie:

- a) soggetti con tutti i denti incisivi da latte;
- b) soggetti con uno o più denti incisivi da adulto.

Art. 2. — La percentuale minima del bestiame bovino nazionale, resa obbligatoria dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, si applica, separatamente, per ciascuna delle due categorie di cui all'articolo precedente, ed è calcolata distintamente sul numero dei capi bovini di cui ciascuna persona, nel corso di ogni settimana, richiada la mattazione.

Art. 3. — Al veterinario direttore del pubblico macello è fatto obbligo di non consentire la mattazione di bovini di provenienza estera in limiti superiori alla quota risultante dalla applicazione della percentuale, che sarà stabilita per il bestiame nazionale in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 dic. 1931, n. 1551. Egli è inoltre tenuto ad osservare, nella determinazione di detta quota, le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4. — Al veterinario direttore del pubblico macello è fatto obbligo di istituire e di tenere costantemente aggiornato un registro nel quale dovranno essere annotati, separatamente per ciascuna settimana, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i nomi di coloro per conto dei quali ha luogo la mattazione, con la indicazione del numero e della categoria dei capi mattati.

Art. 5. — Quando sorgano dubbi sulla provenienza dei bovini presentati alla mattazione, decide insindacabilmente il veterinario direttore del macello, senza alcun pregiudizio, per altro, della competenza della autorità giudiziaria in caso di reato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1932 - Anno X.

MUSSOLINI -- ACERBO — ROCCO
MOSCONI — BOTTAI

ALL. II

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, che reca disposizioni relative alla razionale ripartizione delle mattazioni di bestiame bovino in tutti i Comuni del Regno;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle mattazioni di bestiame bovino, effettuate in ciascun Comune del Regno, per la produzione di carni destinate al consumo, è resa obbligatoria, fino a nuova disposizione, la utilizzazione di una percentuale minima dell'85 per cento di bestiame bovino nazionale.

Il presente decreto ecc.

Il Ministro: ACERBO

Parte II.

L'art. 19 del T. U. della Finanza locale.

approvato con R. D. 14 sett. 1931, n. 1175, e la revisione degli inventari comunali.

Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del T. U. F. L. i Comuni e le Provincie devono procedere alla revisione generale degli inventari dei rispettivi beni, dei residui attivi e passivi, e delle imposte di cui l'ente sia gravato, allo scopo di promuovere gli eventuali sgravi e rimborsi.

Devono altresì provvedere, nel biennio successivo alla data anzidetta, alla revisione dei canoni, censi e livelli e altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con R. Decreto da emanarsi su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.

Decorsi inutilmente tali termini, provvede il Prefetto mediante apposito Commissario a spese dei responsabili dell'inadempimento.

Chi potrebbero essere i responsabili? Nei Comuni ove è possibile applicare su vasta scala il principio della divisione del lavoro, la responsabilità potrebbe ricadere sui vari uffici tecnici, limitatamente alle loro rispettive competenze: ufficio tecnico, ragioneria, ecc. Ma nei Comuni ove tali uffici non esistono e dove il Segretario accentra in sé tutte o quasi tutte le attribuzioni necessarie per l'estrinsecazione dell'attività amministrativa, è chiaro che la responsabilità ricadrebbe su di lui. Comunque, anche nella prima ipotesi prospettata, podestà e segretario sarebbero sempre moralmente responsabili e quindi potrebbero subirne tutte le eventuali conseguenze. E' ad essi, quindi, a nostro avviso, che incombe unicamente l'obbligo di occuparsi e preoccuparsi affinché il precetto di legge trovi piena e tempestiva esecuzione.

Importanza giuridica ed economica dell'inventario.

Non è a revocarsi in dubbio che una delle funzioni amministrative di alta importanza giuridica ed economica per le aziende municipali, massime se trattasi di Comuni grandi e provvisti di

un largo patrimonio amministrabile, si concreti nella redazione di codesto importantissimo documento computistico, che denominasi inventario.

Funzione di importanza giuridica da un lato, in quanto che, con la ricognizione, descrizione e valutazione degli elementi che costituiscono le attività e le passività del Comune, si viene ad accertare una posizione di diritti e di obblighi dell'Ente; funzione di importanza economica dall'altro, nel senso che, con tale inventario, si rileva la consistenza patrimoniale dell'azienda, ossia quanto essa possiede, di quale entità e di quali elementi sia rappresentato il suo patrimonio netto.

Fonte giuridica dell' inventario.

E mentre per le aziende private, in generale, la redazione dell'inventario trova un suo primo e sostanziale fondamento in una necessità di ordine giuridico, che discende direttamente dalle norme del diritto comune; infatti l'art. 22 del Codice Commerciale sancisce l'obbligo da parte del commerciante (aziende industriali, Istituti bancari, aziende commerciali, agricole ecc.) di fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, inventario che si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite, trascritti e firmati dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato, con che la violazione di questo chiaro disposto di legge importa la responsabilità per bancarotta, in conformità dell'art. 857 dello stesso codice; per i Comuni, invece, l'obbligo della tenuta dell'inventario, o meglio, dei diversi inventari, nel discendere direttamente da una norma di diritto pubblico, (prima dall'art. 177 della L. C. e P. 4 febbraio 1915, n. 148, ora dall'art. 13 del T. U. F. L. 14 settembre 1931, n. 1175), è fondato, oltre che sulla comune necessità di ordine giuridico, anche su di una necessità di ordine sociale, nel senso che essendo il patrimonio del Comune permanente ed avente una funzione mediata ed immediata nell'interesse della società, è giusto che questa sia in ogni momento garantita, non pure della oculata

amministrazione ma altresì — e soprattutto, della sua buona conservazione nel tempo. Così l'art. 13 del T. U. F. L. citato stabilisce che le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale, mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni di uso pubblico è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.

Quando il Comune amministra istituzioni o stabilimenti speciali ai sensi degli art. 132, 203, 231 e 241, l'inventario dei beni di ciascun Istituto o stabilimento deve essere distinto da quello degli altri e da quelli del Comune.

Devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei Comuni riuniti in virtù degli art. 118 e 119 e per le frazioni che, per successivo art. 121, abbiano patrimonio e spese separate.

Sono altresì separati gli inventari dei beni di spettanza delle frazioni, ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Gli inventari sono firmati dal Segretario e dal Ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal podestà o dal Preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il Podestà o il Preside può sempre disporre la revisione.

Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili il Podestà o il Preside, il Segretario del Comune o della Provincia, nonchè il ragioniere dove esista.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio di Prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni di uso pubblico ed a quelli patrimoniali del Comune.

L'inventario dei beni di uso pubblico e quello dei beni patrimoniali.

L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in uno stato descrittivo dei medesimi. Quello dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e i dati catastali;
- b) i titoli di provenienza;
- c) l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;
- d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;
- e) l'uso speciale cui sono addetti.

I registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi. I diritti, le servitù e le azioni, che per l'art. 415 del C. C. sono considerati come beni immobili, sono descritti insieme col fondo al quale si riferisce, e se non si riferiscono ad immobili del Comune, sono descritti a parte.

Con la circolare 20 luglio 1904, n. 15200-2 furono impartite precise disposizioni per la forma e la compilazione degli inventari nelle amministrazioni comunali.

Volendo perciò mettersi perfettamente a posto, basta attenersi strettamente a tale circolare.

Noi ci limitiamo a ricordare che in base a tali disposizioni gli inventari da tenere sempre al corrente sono i seguenti:

1. Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura;
2. Inventario dei beni immobili di uso pubblico per determinazione;
3. Inventario dei beni immobili patrimoniali;
4. Inventario dei beni mobili di uso pubblico;
5. Inventario dei beni mobili patrimoniali;
6. Inventario dei crediti;
7. Inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

In tale circolare sono pure prospettati e commentati particolareggiatamente, colonna per colonna, modelli da adottarsi per ciascuna specie degli inventari sopraindicati.

In considerazione del notevole divario che si riscontra nella entità e nella qualità dei singoli patrimoni, non era possibile adottare criteri rigidamente uniformi nei confronti di tutti i Comuni, e cioè da Napoli, che raggiunge il milione di abitanti, al comunello di montagna che oltrepassa di poco la diecina di anime! Ond'è che, pur rimanendo ferma la obbedienza alla disposizione generale, ad ogni amministrazione è lasciata una certa ragionevole libertà di criterio per apportare le modifiche ritenute necessarie e convenienti alla forma dei propri inventari.

Pratica applicazione della legge e delle disposizioni ministeriali.

Comunque, ove non si verifichi il caso, invero assai raro, che il Comune compia veri e propri atti di commercio, poichè in tale ipotesi non è a dubitarsi che esso ricada sotto la disciplina delle norme sancite dal codice di commercio, come qualsiasi altro commerciante, il precetto di legge e le istruzioni ministeriali si appalesano sufficienti a regolare la complessa e delicata materia dell'inventario e garentire al Comune, e per esso ai suoi amministratori, la possibilità di una cognizione precisa dei beni di uso pubblico e patrimoniali, dei quali essi sono i gelosi custodi.

Il dubbio sorge quando si consideri che in quasi tutti i piccoli Comuni, specie in quelli rurali, vuoi per la quasi continua mancanza del Segretario, a volte unico impiegato, vuoi per fatalità di cose, dette norme sono quasi o totalmente neglette, se non addirittura ignorate. Sicchè i preposti alla pubblica amministrazione, nel quotidiano estrinsecarsi della propria attività vanno brancicolando nel buio pesto, racimolando notizie da vecchi amministratori, o procedendo per induzioni, senza però sapere la vera entità di quanto essi amministrano. Nè si dica che ciò sia spiegabile col fatto che molti Comuni non hanno patrimonio considerevole, ad eccezione della sede municipale, a volte costituita da un vano ed un androne a pianterreno, e di qualche mobile vecchio o sgangherato d'ufficio, ragion per la quale non si sente punto la necessità di un inventario. E' risaputo invece che moltissimi Comuni piccoli posseggono patrimoni considerevolissimi, come boschi, pascoli, castagneti, fabbricati ecc. e tali

da consentire ai loro bilanci di fare a meno dei tributi; e pure, parlare in questi Comuni di inventario, è lo stesso che parlare di persiano!

Dunque è necessario che l'importantissima funzione dell'inventario sia riportata al posto che le spetta, che è di primissimo ordine. E che ciò sia lo dimostra il T. U. F. L. 14 settembre 1931, n. 1175, il quale non solo impone la revisione « ex novo » degli inventari entro l'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, ma stabilisce delle gravissime sanzioni a carico degli amministratori responsabili dell'inadempimento.

Importanza dell'inventario come funzione iniziale.

Dal punto di vista economico, l'inventario costituisce sempre una funzione iniziale di un lavoro amministrativo, che gli organi aziendali volitivi, direttivi ed esecutivi (podestà rettore, segretario e ragioniere ove esiste) dovranno compiere in un determinato periodo; imperocchè sarà impossibile amministrare saggiamente ciò che non si conosce, anche nei suoi minimi dettagli, e sarà vano compiere e tenere in evidenza una serie di atti e fatti di indole amministrativa là dove, di tanto in tanto, non si possa controllare ed accertare le conseguenze economiche, specifiche, giuridiche e finanziarie che quegli atti e quei fatti hanno prodotto sul patrimonio aziendale e che dovranno rappresentare l'indice della dinamica tecnico-amministrativa dell'azienda.

Scopo dell'inventario nelle aziende private (di acquisizione) e scopo dello inventario nel Comune (azienda di erogazione).

Tra l'inventario che si compila nelle aziende private e quello che viene redatto nei Comuni vi ha una difformità non lieve dovuta alla natura stessa dell'azienda.

Nell'azienda privata, il cui fine ultimo si concretizza nel perseguire sempre nuove e maggiori ricchezze, l'elemento prevalente e predominante è l'entità patrimoniale, ossia un determinato quantitativo di beni reali e personali, che formano il substrato dell'attività aziendale.

I notevoli cambiamenti cui vanno soggetti questi elementi patrimoniali, cambiamenti derivanti appunto dal lavoro amministrativo, fanno sorgere la necessità di compilare, a intervalli più o meno brevi, di regola di un anno, l'inventario, che per le ragioni anzidette rappresenta la funzione antecedente la più delicata.

Il disimpegno di questa funzione esige nel ragioniere doti eccezionali di competenza, diligenza e chiarezza.

Il Comune e le Provincie perseguono fini ben diversi, che per l'indole delle presenti considerazioni è il non caso di esa-

minare. Comunque, in entrambi, l'attività degli organi deliberanti ed esecutivi (podestà, rettore, segretario e ragioniere ove esiste) prescinde completamente da qualsiasi idea speculativa. Il fine ultimo della vita comunale e provinciale è la erogazione dei tributi e delle rendite patrimoniali a favore dei vari servizi pubblici. Le due categorie di beni, quelli di uso pubblico (che si posseggono a titolo di sovranità) e quelli patrimoniali (che si posseggono a titolo di privata proprietà), non vengono, di regola, assoggettati a notevoli e continui mutamenti. I primi non hanno alcun valore di cambio, ma semplicemente un valore d'uso e vengono sistematicamente riuniti in appositi stati descrittivi, senza alcuna indicazione di valore, con le norme innanzi dette. I secondi vengono riuniti e classificati in inventari veri e propri, con i rispettivi valori e raggruppati secondo che siano disponibili e non disponibili, ossia che rappresentino delle vere attività finanziarie e qualsiasi valore mobiliare ed immobiliare ecc. ecc. ovvero biblioteche valori d'arte, di antichità, ecc. Ond'è che il legislatore ne dispone la revisione soltanto decennale, salvo le eccezioni espressamente indicate.

Ma trattandosi di comuni grandi, dove in generale, per l'indole di essi, esiste tutta una vera organizzazione di servizi pubblici, che formano le così dette aziende municipalizzate (gas, energia elettrica, tramvie, acqua potabile, forni, macelli, mulini, ecc. ecc.) e dove, a codeste aziende si aggiunge, talvolta, il tentativo di una industria o di una speculazione commerciale nell'interesse della collettività (in tempo di guerra, ad esempio, in molti comuni, anche d'importanza media, erano istituiti i servizi di approvvigionamento di tutti i generi di prima necessità che rappresentavano delle vere aziende di acquisizione) è facile comprendere l'importanza e la necessità non meno grande che per le aziende private della redazione dell'inventario a tratti più o meno brevi. Qui la importanza economica di detta funzione contabile è massima, in quanto che con essa gli amministratori hanno un sicuro punto di riferimento per giudicare l'opera da essi svolta, nonchè i vantaggi che dalla stessa siano derivati o che potevano derivare ai loro amministrati.

Osservazioni generali per la valutazione dei beni immobili patrimoniali.

Il ragioniere comunale compie evidentemente una delle funzioni più delicate del suo ufficio quando discende alla valutazione dei beni che costituiscono il patrimonio amministrabile.

Quando si tratta di beni di uso pubblico, che, come abbiamo detto, il Comune possiede a titolo di sovranità come è noto, l'inventario si limita alla semplice ricognizione e descrizione di

essi, trascurandosi completamente il valore dei medesimi. Ma quando si tratta di procedere alla compilazione dell'inventario dei beni patrimoniali, su cui dovrà svolgersi tutta una gestione economico-contabile, deve rifulgere la competenza e l'intuito del funzionario, ossia del ragioniere, nei comuni dove esiste, e del segretario, dove non esiste un ufficio di ragioneria, poichè, in tal caso, l'inventario stesso assume una importanza relevantissima in quanto che coinvolge una operazione indispensabile per poter raccogliere sotto uno stesso denominatore, che è valore espresso in moneta, la potenza economica iniziale dei beni che possiede l'azienda comunale.

Questa potenza economica, iniziale dell'azienda, fissata con la formazione dell'inventario, sarà, ripetesi, messa a confronto con la potenza economica finale, alla chiusura dell'esercizio amministrativo, e da questo confronto risulterà quanto il patrimonio del Comune abbia guadagnato, quale l'incremento e lo sviluppo subito dai vari servizi amministrativi, elementi questi indispensabili per giudicare della capacità, della operosità e della oculatezza di coloro che dalla fiducia del Governo furono chiamati a reggere le sorti della pubblica amministrazione.

Non pochi, in generale, sono i criteri che possono adottarsi per l'accertamento del valore dei beni di una determinata azienda. Il seguire l'uno anzicchè l'altro dipende in primo luogo dalla natura stessa dell'azienda e dalle circostanze che possono verificarsi nei singoli casi. Dipende, in poche parole, dal prudente accorgimento di chi deve presiedere a cotali valutazioni.

Premesso che si deve sempre distinguere il prezzo di acquisto, o di costo, il prezzo corrente, il prezzo di stima, il prezzo nominale ed infine il prezzo di affezione, è naturale che ognuno di questi criteri trova la sua applicazione a seconda della opportunità, come poc'anzi dicevamo.

Il prezzo di acquisto o di costo esprime, nome è noto, ciò che si è pagato, consumato od impiegato nell'acquisto o nella produzione di una data cosa; quello corrente, indica ciò che si dovrebbe pagare per l'acquisto della medesima cosa sul mercato; quello di stima s'intende quello che risulta da una data perizia;

per prezzo nominale quello che s'imprime sull'oggetto stesso a cui si riferisce, o che riguarda una valutazione di antica data, o fatta in base a prezzi unitari di tariffa; infine, il prezzo di affezione o convenzionale è un prezzo individuale che una persona attribuisce a una determinata cosa e, per ragioni varie, può essere di gran lunga superiore a quello che comunemente potrebbe avere sul mercato.

Procedimenti per la valutazione degli immobili.

Per la stima dei beni stabili il procedimento generale seguito è quello della stima analitica razionale in base a cui si tien conto della rendita netta del bene immobile da valutarsi. Accertato il reddito lordo del fondo o del fabbricato, dedottone le spese ordinarie di amministrazione, imposte, sovrimeposte, tasse, piccole spese di manutenzione ordinaria, ecc., si ottiene la rendita annua netta che, capitalizzata ad un certo saggio, dà il valore capitale del fondo o del fabbricato.

La formula è:

$$V = \frac{R}{r}$$

in cui V indica il valore capitale, R la rendita netta ed r il saggio d'interesse riferibile all'unità.

Quando vi fossero delle spese da calcolare per ridurre il fondo o fabbricato in condizioni normali di valutazione, la formula cambia in:

$$V = \frac{R - S}{r}$$

in cui, mantenendo fermo il significato delle lettere V R ed r, la lettera S indica l'ammontare delle spese da detrarsi dal valore capitale.

Un elemento molto incerto, che cambia a seconda dei criteri di chi procede alla valutazione, ossia del perito, avuto riguardo principalmente allo stato di conservazione e di produttività dell'immobile, è il saggio base di capitalizzazione. Poichè questa non è se non l'interesse unitario, quanto più questo saggio è minimo tanto più il valore dell'immobile aumenta.

Un esempio potrà meglio chiarire quanto sopra è detto.

Si ha da determinare il valore capitale di un fabbricato che si presume dia lire 5000 di rendita annua netta al comune e si capitalizza tale rendita al saggio del 4°/100. La formula è:

$V = \frac{R}{r}$ alla quale sostituendo i numeri si ha:

$$V = \frac{5000}{0,04} = 125.000 \text{ valore capitale.}$$

Capitalizzando invece la stessa rendita al saggio del 5% si ha invece:

$$V = \frac{5000}{0,05} = L. 100.000 \text{ valore capitale.}$$

Da ciò si vede che il valore capitale, mediante l'ultima formula, è diminuito, mentre l'interesse è stato elevato al 5%.

Veramente l'inconveniente della instabilità del saggio base per il comune è eliminato in quanto con la circolare ministeriale di già menzionata 20 luglio 1904, N. 152002 il valore dei fabbricati e dei fondi rustici, dei quali si abbia il pieno dominio, sarà determinato capitalizzando la rendita annua, determinata in base a perizie tecniche se esistano, nel qual caso occorrerà indicarne l'autore e la data; o, in mancanza di perizie, in base alla media dell'ultimo quinquennio, depurata dalle imposte e dalle spese vive di manutenzione e di amministrazione ad esse relative, se ve ne sono, al saggio del 5%.

Ma la rendita può essere anche semestrale, trimestrale ed allora la formula cambia a seconda i casi.

Così se la rendita è semestrale si ha:

$$r_s = \sqrt{1 + r} - 1$$

Se la rendita è trimestrale si ha:

$$r_t = \sqrt[3]{1 + r} - 1$$

ed in generale, chiamando m la frazione dell'anno, la formula diventerà:

$$r_m = \sqrt[m]{1 + r} - 1$$

Esemplificazione:

Qual'è il valor capitale di un bene immobile patrimoniale che produce al Comune una rendita di lire 500 netta semestrale al saggio annuo del 6%?

$$R = 500 \quad r = 0,06$$

$$V_s = 500$$

$$\sqrt[2]{1,06} - 1 = 16,913,03$$

Qual'è il valor capitale di un bene immobile patrimoniale che produce al Comune una rendita di L. 250 netta trimestrale al saggio annuo del 5%?

$$R = 250 \quad r = 0,05$$

$$V_{,,} = \frac{250}{\sqrt{1,05 - 1}} = 20.371.08$$

Valore dei beni, dei quali si ha il solo dominio diretto

Questo valore si calcola nel modo stabilito dall'art. 1564 del Codice Civile e dalle leggi 24 gennaio 1864 n. 1636 e 28 luglio 1867, n. 3820.

Dominio diretto di un fondo, secondo le disposizioni del codice civile, non è piena proprietà di esso, e per procedere alla valutazione dello stesso occorre servirsi delle disposizioni contenute nelle leggi e nel codice suaccennati, le quali tutte stabiliscono le forme e le modalità per le affrancazioni delle enfiteusi e di qualsiasi altra prestazione fondiaria in generale.

Attualmente le due leggi superiormente accennate sono state modificate dal D. L. 15 luglio 1923, n. 1717 e dalla L. 11 giugno 1925 n. 998-1262, ma sostanzialmente invariati sono rimasti i principi di valutazione e di affrancazione dei censi e canoni.

Comunque è necessario tener presente la distinzione tra le enfiteusi stipulate anteriormente al 1866 e quelle sorte posteriormente; come tra quelle il cui diretto dominio spetta ai privati e quelle altre il cui diretto dominio è di spettanza dei corpi morali (Stato, Comuni, Provincie, Opere Pie, e in generale tutti gli altri enti autarchici minori, territoriali o non) poichè in tutte codeste ipotesi, diverse sono le disposizioni da applicarsi per l'affrancazione dei canoni e delle prestazioni in generale.

L'Istituto dell'enfiteusi è regolato dal libro III, Titolo VIII del Codice Civile, il quale all'art. 1556 statuisce:

« L'enfiteusi è un contratto col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate ».

Il concedente, ossia il proprietario, chiamasi direttario, avente cioè il diretto dominio sulla proprietà, oggetto del contratto, il concessionario chiamasi utilista, potendo cioè godere della immediata utilità del fondo.

Ciò premesso, si può determinare il valore del diretto dominio servendosi delle formule dell'interesse composto e delle annualità.

Così chiamando D il diretto dominio, C il canone annuo, V il valore del fondo da ricercare, si ha, per le enfiteusi perpetue.

$$D = \frac{C}{r} \quad \text{ossia} \quad \frac{C}{0,05}$$

Per le enfiteusi temporanee, ovvero a generazioni, il « Diretto dominio » è rappresentato dal valore presente di tutti i

canoni dovuti dall'utilista al Direttario, o dal valore del fondo al cessare dell'enfiteusi.

Per cui si avrà:

Diretto dominio D =

$$C \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r)^n r} + \frac{V}{(1+r)^n}$$

Devesi in ogni modo tener presente che per le enfiteusi non eccedenti i trent'anni, il valore del diretto dominio non potrà superare di un quarto quello stabilito per le enfiteusi perpetue, onde si avrà;

$$C - \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r)^n r} + \frac{V}{(1+r)^n} = < \frac{5}{4} \times \frac{C}{0,05}$$

Occorrendo ricercare il valore dei beni immobili, dei quali si abbia il solo dominio utile, devesi tener presente che esso valore è rappresentato dalla differenza fra il valore della piena proprietà dell'immobile stesso e quello del semplice dominio di retto, da determinarsi con la seguente formula:

Utile dominio U

$$= V - \left\{ C \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r)^n r} + \frac{V}{(1+r)^n} \right\}$$

Il valore dell'usufrutto si calcola in base alla seguente formula:

$$V = \frac{a}{r} \left\{ \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r)^n} \right\} \quad \text{nella quale } V \text{ rappre-}$$

senta il valore, a l'annualità, r l'interesse, n il numero degli anni di durata dell'usufrutto.

Concludendo, l'inventario è di importanza basica nel quadro della economia generale del Comune e dopo la pubblicazione del T. U. Finanza locale esso sarà indubbiamente oggetto di particolare indagine da parte dei signori ispettori.

All'opera dunque, prima, perchè non sia frustato lo scopo della legge e poi, per dare la sensazione che la schiera dei segretari comunali ha ormai perfettamente compreso lo spirito dei nuovi tempi e delle nuove leggi, che si concreta in un'opera di assestamento e di coordinamento di tutte le forze operanti tra le quali non sono ultime le civiche aziende.

Nocera Superiore, dicembre 1931-X.

LUDOVICO ZITO

Segretario del Comune

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

25. **Sostituzione anelli gomme piene con semipneumatici.** (C. 27 gennaio 1932 n. 3204 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza e con preghiara di portarla a conoscenza degli interessati, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero delle Finanze:

« Stante grandi difficoltà incontrate esercenti trasporti autoveicoli pesanti provvedere tempestivamente sostituzione anelli gomme piene con semipneumatici, consentesi via assolutamente eccezionale e temporaneamente ed in ogni caso non oltre 31 marzo p. v. circolazione autoveicoli muniti gomme piene previo pagamento tassa intero anno, liquidata a norme tariffa per pneumatici. Detti esercenti dovranno inoltre corrispondere anticipatamente per ciascun mese di uso gomme piene differenza maggiore tassa stabilita per gomme stesse da calcolarsi in ragione di un dodicesimo della detta maggiore tassa annuale. Così per esempio: autocarro 30 HP. entrante circolazione gennaio corrente pagherà lire 628 quale tassa annua per pneumatici, più lire 23 quale dodicesima differenza maggiore tassa dovuta per gomme piene. Stesso autocarro poi per mese febbraio pagherà sole lire 23 ed ugualmente per mese marzo pagherà lire 23.

Pagamento dodicesimi suddetti dovrà risultare da distinta ricevuta rilasciata per R. A. C. I. che conducente autoveicolo dovrà seco portare ed esibirla ogni richiesta pubblici agenti.

Detta concessione intendesì accordata anche rimorchi fermo pagamento intera tassa ».

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura.

Trasferimento — Con recente provvedimento il Comm. D.r Luigi Licata, Vice prefetto Vicario, è stato trasferito a Palermo.

Il Comm. Licata ha esercitato le sue funzioni per 4 anni in questa Provincia, dove si è distinto e fatto apprezzare per le sue doti non comuni di funzionario e di perfetto gentiluomo.

Vadano a lui i nostri saluti di commiato.

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino. — *Vendita taglio bosco Facciamo e Canali.* — Essendo stato aggiudicato in via provvisoria al signor Rubino Michele il bosco suddetto per il prezzo di lire 20200, si rende noto che possono essere fatte offerte in aumento del ventesimo di tale prezzo fino alle ore 12 del 6 febbraio p. v. Deposito provvisorio lire 2500. — Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Caselle in Pittari. — *Lavori del Cimitero.* — Si rende noto che il giorno sei febbraio 1932 presso la sede Comunale, dalle ore dieci alle ore undici, si terrà l'asta dei lavori del cimitero per l'importo presunto di lire 198,000 e con il sistema delle offerte segrete ad unico e definitivo incanto. Copia integrale dell'avviso d'asta è stata inserita nel Foglio degli Annunzi legali. Per schiarimenti rivolgersi alla segreteria Comunale.
Il Podestà Spina Prof. Michele Il Segr. M. Belmonte

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio 1^a sezione cedua del bosco Monna Foresta* — Si rende noto che nel giorno 15 febbraio 1932, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 15450. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in quattro rate. Termine taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore. — *Guardia campestre municipale.* — Concorso per titoli ed esame. — Salario lire 4000 lorde ritenute di legge e 12^o/₁₀, salvo aumenti quadriennali e caroviveri. Età anni 21, non superiore a 45. Termine presentazione domande. Ore 12 del 5 marzo prossimo.

Il Podestà C. Angrisani Armenio

Comune di Salento — *Messo Guardia.* — E' aperto fino al 26 febbraio il concorso per il posto di messo guardia municipale campestre con l'annuo stipendio di L. 2650, aumentabile di un decimo per ogni sessennio di effettivo servizio e per tre sessenni consecutivi.

Chiedere manifesto e delucidazioni alla Segreteria comunale.
Il Segretario — B. Forestieri

Il Commissario Prefett. — Guido Scarpa de Masellis



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40 Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

26. Proroga del termine per il passaggio dei Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali, nonché per la somministrazione di locali, mobili, riscaldamento e illuminazione degli uffici giudiziari. (R. D. 17 dic. 1931 n. 2668).
27. Imposte di consumo. Assunzione in appalto della riscossione da parte di Società commerciali. Rilascio bolletta di accompagnamento. Tassazione mobili e loro parti. (C. M. Finanze 19 genn. 1932 n. 1368).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

28. Riappalto delle esattorie per il decennio 1933-42.
29. Enti locali. Abbonamento a riviste di carattere professionale.
30. Trasmissione mod. E relativo all'ispezione annuale del Registro di popolazione.
31. Macellazione bovini. Percentuale.
32. Profilassi immunitaria delle epizoozie.
33. Passaporto a connazionali figli d'ignoti.
34. Visita sanitaria per la selvaggina importata dall'estero. (volta)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

- 35. Sindacato nazionale fascista dei medici. Avvisi di concorso.
- 36. Medicinali ai poveri. Controllo.
- 37. Uso abusivo del titolo di cavaliere da parte di operai decorati della Stella al Merito del lavoro.
- 38. Materiale statistico del mese di novembre 1931.
- 39. Carne fresca e refrigerata importata.
- 40. Lotta contro la sterilità delle bovine.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 39 a n. 40. — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

39. **Carne fresca e refrigerata importata.** (C. 8 febbraio 1932 n. 5677, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste comunica:

« Con R. Decreto 2 corr. e decreto Ministeriale 3 successivo, ambedue in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. disponesi che a datare dal 15 febr. anche la carne fresca e refrigerata importata venga computata agli effetti del contingente 15 ‰ di bestiame estero in ragione di due mezzane o quattro quarti per ogni capo bovino. Rimangono inalterate le disposizioni vigenti per l'utilizzazione di detto contingente circa il computo settimanale di distinzione delle categorie di bovini e la identificazione delle persone, a cui favore è ammissibile la detta utilizzazione. A questo proposito richiamo l'attenzione di V. E. sul decreto 28 genn. u. s., col quale solo nelle città superiori ai duecentomila abitanti sono ammesse le percentuali anche per le società legalmente costituite. Onde garantire l'efficacia delle nuove disposizioni, l'art. 2 del decreto 2 corr. impone l'obbligo di condurre al pubblico macello tutte le carni portate a scopo di autorizzarne l'ammissione al consumo. Lo stesso decreto non applicasi ai comuni della provincia di Zara e alla zona franca del Carnaro, nè alle carni acquistate dalle amministrazioni militari. La vigilanza rimane affidata ai Prefetti e Veterinari, mentre il direttore del macello dovrà istituire apposito registro per le carni importate e ammesse al consumo ».

Son sicuro che le misure di cui sopra, intese ad integrare quelle precedenti per la difesa del patrimonio zootecnico e per sostenere i mercati contro i perturbamenti derivanti da eccessive importazioni, troveranno ovunque nella Provincia esatta applicazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

26. Proroga del termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali, nonchè per la somministrazione di locali, mobili, riscaldamento e illuminazione agli uffici giudiziari. (R. D. 17 dic. 1931 n. 1668, pubblicato Gazz. Uff. 18 gennaio 1932 n. 13).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva
I testo unico per la finanza locale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la data del trasferimento allo Stato dei servizi delle carceri mandamentali e di somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, a quando saranno concretate le modalità del passaggio, in relazione anche alla riforma penitenziaria in corso, a termini e per le facoltà a Noi delegate dall'art. 331 del testo unico;

Sulla proporta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, è prorogato al 1° luglio 1933.

Art. 2. — Durante il periodo di proroga i detti servizi continueranno ad essere affidati ai Comuni, ai quali saranno rimborsate dallo Stato le spese anticipate a termine dell'ultima parte

dell'art. 331 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3. — Il rimborso di cui al precedente articolo sarà effettuato ai Comuni, nel cui territorio si trovano le carceri e gli uffici giudiziari, su presentazione di contabilità annuale da parte dei Comuni stessi.

Art. 4. — Il contributo a titolo di pigione che lo Stato è tenuto a corrispondere per i locali di proprietà comunale adibiti ad uso di uffici giudiziari o di carceri mandamentali, sarà ragguagliato alla somma che allo stesso titolo è stata ripartita nell'anno 1930 fra i Comuni tenuti alla spesa, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1042.

Nel caso in cui non vi siano altri Comuni tenuti a concorrere nella spesa, la pigione sarà determinata, su richiesta del Comune proprietario dei locali, dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'Interno, previo parere dell'ingegnere capo del Genio civile, sulla media dei fitti del 1930.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI

27. *Imposte di consumo. — Assunzione in appalto della riscossione delle imposte di consumo da parte di Società commerciali. — Ritascio bollette di accompagnamento. — Tassazione mobili e loro parti.* (C. 19 gennaio 1932, n. 1368, del Ministero delle Finanze alle Prefetture del Regno).

Stimasi opportuno portare a conoscenza delle Prefetture le seguenti risoluzioni testè adottate da questo Ministero in materia di imposte di consumo, a seguito di quesiti proposti con la entrata in vigore del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175:

I. — *Assunzione in appalto della riscossione delle imposte di consumo da parte di Società commerciali.* — Giusta l'art. 77 (n. 7) del Testo Unico non possono essere appaltatori delle imposte di consumo coloro che direttamente o per interposta persona hanno la gestione di esercizi nei quali si spacciano generi soggetti alle dette imposte.

In relazione a tale disposizione è stato chiesto se le Società commerciali possano assumere appalti delle imposte di consumo allorchè di tali Società facciano parte, quali azionisti, soci o amministratori, delle persone in confronto delle quali ricorra la suaccennata incompatibilità.

In proposito questo Ministero ha dichiarato che siffatta incompatibilità deve ritenersi applicabile soltanto nei riguardi delle persone fisiche, e non pure delle Società commerciali, le quali, come è noto, costituiscono enti collettivi distinti dalle persone dei soci.

Ciò per altro lascia integra la potestà spettante ai Prefetti circa il conferimento in appalto delle gestioni ad aggio delle imposte di consumo a quelle Società che non possiedano i particolari requisiti richiesti dagli articoli 77 (n. 19) e 86 (3° comma) del Testo Unico suindicato.

II. — *Rilascio delle bollette di accompagnamento.* — E' stato segnalato che talune aziende delle imposte di consumo richiederebbero il pagamento di uno speciale diritto per il rilascio delle bollette di accompagnamento, previste dagli articoli 35, 37 e 40 del Testo Unico.

Poichè, come è ovvio, le dette bollette di accompagnamento sono state prescritte dalla legge nello esclusivo interesse delle Amministrazioni delle imposte di consumo, a meglio garentire la riscossione delle imposte medesime sui generi provenienti da altri Comuni, nulla è dovuto per il rilascio delle bollette stesse, e ciò anche in considerazione che, giusta gli articoli 25 del citato Testo Unico e 18 e 37 del tuttora vigente regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540, oltre i diritti accessori di cui all'art. 100 del Testo Unico, i Comuni non possono imporre tasse o diritti che non siano il corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dalla Amministrazione a richiesta dei contribuenti.

Quanto poi alle merci provenienti direttamente dall'estero tanto per via di mare come di terra, ed anche con destinazione a Comuni dell'interno, avvertesi che non trattandosi di trasporti da un Comune ad un altro, nei sensi di cui all'ultimo comma

dell'art. 331 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3. — Il rimborso di cui al precedente articolo sarà effettuato ai Comuni, nel cui territorio si trovano le carceri e gli uffici giudiziari, su presentazione di contabilità annuale da parte dei Comuni stessi.

Art. 4. — Il contributo a titolo di pigione che lo Stato è tenuto a corrispondere per i locali di proprietà comunale adibiti ad uso di uffici giudiziari o di carceri mandamentali, sarà ragguagliato alla somma che allo stesso titolo è stata ripartita nell'anno 1930 fra i Comuni tenuti alla spesa, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1042.

Nel caso in cui non vi siano altri Comuni tenuti a concorrere nella spesa, la pigione sarà determinata, su richiesta del Comune proprietario dei locali, dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'Interno, previo parere dell'ingegnere capo del Genio civile, sulla media dei fitti del 1930.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI

27. Imposte di consumo. — Assunzione in appalto della riscossione delle imposte di consumo da parte di Società commerciali. — Rilascio bollette di accompagnamento. — Tassazione mobili e loro parti. (C. 19 gennaio 1932, n. 1368, del Ministero delle Finanze alle Prefetture del Regno).

Stimasi opportuno portare a conoscenza delle Prefetture le seguenti risoluzioni testè adottate da questo Ministero in materia di imposte di consumo, a seguito di quesiti proposti con la entrata in vigore del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175:

I. — *Assunzione in appalto della riscossione delle imposte di consumo da parte di Società commerciali.* — Giusta l'art. 77 (n. 7) del Testo Unico non possono essere appaltatori delle imposte di consumo coloro che direttamente o per interposta persona hanno la gestione di esercizi nei quali si spacciano generi soggetti alle dette imposte.

In relazione a tale disposizione è stato chiesto se le Società commerciali possano assumere appalti delle imposte di consumo allorchè di tali Società facciano parte, quali azionisti, soci o amministratori, delle persone in confronto delle quali ricorra la suaccennata incompatibilità.

In proposito questo Ministero ha dichiarato che siffatta incompatibilità deve ritenersi applicabile soltanto nei riguardi delle persone fisiche, e non pure delle Società commerciali, le quali, come è noto, costituiscono enti collettivi distinti dalle persone dei soci.

Ciò per altro lascia integra la potestà spettante ai Prefetti circa il conferimento in appalto delle gestioni ad aggio delle imposte di consumo a quelle Società che non possiedano i particolari requisiti richiesti dagli articoli 77 (n. 19) e 86 (3° comma) del Testo Unico suindicato.

II. — *Rilascio delle bollette di accompagnamento.* — E' stato segnalato che talune aziende delle imposte di consumo richiederebbero il pagamento di uno speciale diritto per il rilascio delle bollette di accompagnamento, previste dagli articoli 35, 37 e 40 del Testo Unico.

Poichè, come è ovvio, le dette bollette di accompagnamento sono state prescritte dalla legge nello esclusivo interesse delle Amministrazioni delle imposte di consumo, a meglio garentire la riscossione delle imposte medesime sui generi provenienti da altri Comuni, nulla è dovuto per il rilascio delle bollette stesse, e ciò anche in considerazione che, giusta gli articoli 25 del citato Testo Unico e 18 e 37 del tuttora vigente regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540, oltre i diritti accessori di cui all'art. 100 del Testo Unico, i Comuni non possono imporre tasse o diritti che non siano il corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dalla Amministrazione a richiesta dei contribuenti.

Quanto poi alle merci provenienti direttamente dall'estero tanto per via di mare come di terra, ed anche con destinazione a Comuni dell'interno, avvertesi che non trattandosi di trasporti da un Comune ad un altro, nei sensi di cui all'ultimo comma

dell'art. 35 del Testo Unico, non ricorre in tali casi l'osservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della bolletta di accompagnamento. E ciò sempre quando la diretta provenienza delle merci stesse risulti esplicitamente dai documenti di trasporto e doganali.

III. — *Imposta di consumo sui mobili e loro parti.* — E' stato dichiarato, in via di massima, che le minuterie di metallo o di qualsiasi altra materia, come cerniere, bocchette, maniglie, pomi, ecc., non possono, agli effetti delle imposte di consumo, considerarsi parti di mobili tassabili, e ciò in quanto, trattandosi di oggetti destinati alla costruzione e alla rifinitura dei mobili, la loro tassazione verrebbe a costituire una duplicazione della imposta, che sarà riscossa sui mobili completati.

Inoltre è stato dichiarato che *le ghiacciaie, le cucine, i fornelli e le stufe*, nonchè le vasche da bagno, i lavabi e gli apparecchi igienici in genere non possono di per sè stessi considerarsi mobili veri e propri a sensi delle norme provvisorie aggiunte, approvate con decreto Ministeriale 21 dicembre 1931, le quali fra l'altro esplicitamente escludono da detta categoria gli attrezzi ed utensili tanto industriali che domestici, salvo peraltro ad esaminare, ove del caso, se debbano tali oggetti rientrare tra i materiali da costruzione qualora, per le loro caratteristiche, risultino evidentemente destinati allo stabile impiego in opere inerenti al finimento delle case di abitazione o di altri edifici, a mente dell'art. 34 del citato Regolamento Generale.

E' infine da avvertire che, tenuto conto della materia di cui sono formati, nemmeno possono ritenersi compresi fra i mobili le tende, le tendine, gli arazzi ed i tappeti, esclusi beninteso i tappeti di pelli comunque conciate, da comprendersi fra le pelliccerie.

Attendesi un cenno di ricevuta della presente, della quale si unisce un congruo numero di esemplari per la pronta distribuzione a tutti i Comuni della Provincia.

Il Sottosegretario di Stato

CASALINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

28. **Riappalto delle esattorie per il decennio 1933-1942.** (C. 7 febbraio 1932 n. 3515 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nei Comuni nei quali non è stata decretata la conferma dell'esattore delle imposte dirette per il decennio 1933-1942, a termini del R. D. 16 febbraio 1931 n. 210, (1) occorrerà che i Podestà o le rappresentanze consorziali provvedano, entro il termine assegnato dall'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. D. 15 settembre 1923 N. 2090, con speciale deliberazione:

1.° sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta per il conferimento dell'esattoria.

2.° sulla necessità o meno di affidare la riscossione delle entrate comunali ed il servizio di cassa all'esattore.

3.° sui capitoli speciali, che si ritenga di proporre per il servizio di esattoria, tenendo conto di quanto è detto nell'art. 5 del suindicato regolamento.

Tra le condizioni dei capitoli speciali torna importante di inserire le seguenti: a) l'obbligo per l'esattore di tenere l'ufficio aperto in ogni settimana, in giorni da fissarsi; b) l'obbligo per l'esattore di tenere il proprio ufficio distinto dall'abitazione e nel concentrico di residenza dei contribuenti; c) determinazione dell'orario di ufficio; d) l'obbligo per l'esattore-tesoriere di rendere in doppio esemplare alla fine di ciascun anno il conto consuntivo; e) esclusione di rivalsa di spese di stampa, registri ed altro occorrenti per l'ufficio; f) obbligo di versare le tasse comunali per l'intero ammontare alla scadenza di ogni rata; g) obbligo di pagare gli stipendi a tutti gli impiegati e salariati comunali, medici condotti e levatrici, anche in mancanza di fondi di cassa e di ruoli consegnati; h) esenzione del pagamento dell'aggio e dell'obbligo del non riscosso per riscosso nelle riscossioni che co-

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 113.

stituiscono un movimento di cassa, come è indicato nell'art. 5 del regolamento in vigore, avvertendo che l'esattore dovrà rispondere del non riscosso per riscosso di quelle entrate comunali di qualunque natura che non avesse esatte per sua trascuraggine od inerzia.

Nel caso che la giurisdizione di codesta esattoria comprenda diversi comuni, alla S. V. si intende sostituita la rappresentanza consorziale, costituita giusta l'art. 2 della legge 17 ottobre 1922 n. 1401, dal collegio dei Podestà dei Comuni convocati, sotto la presidenza del Podestà del Capoluogo di Mandamento, ovvero del Comune più popoloso fra gli associati. La rappresentanza consorziale entro i termini suindicati dovrà pure nominare i delegati incaricati di presiedere le aste e di proporre a suo tempo la terna.

Le deliberazioni emesse in merito al suindicato oggetto dovranno essere trasmesse a questa Prefettura entro il 30 apr. p.v.

Avverto sin da ora che, non essendo possibile di tollerare ritardi, saranno adottati senz'altro provvedimenti di ufficio, nel caso di ritardo o di oscitanza, con le spese a carico dei responsabili del provvedimento.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

29. **Enti locali. Abbonamento a riviste di cultura professionale.** (C. 1° febbraio 1932 n. 2352 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In merito ad alcuni quesiti formulati sull'interpretazione da dare alle disposizioni del Testo Unico della finanza locale concernente le spese facoltative degli Enti locali in rapporto all'oggetto suindicato, il Ministero dell'Interno conferma che l'abbonamento ad una rivista di carattere tecnico amministrativo può essere considerata quale spesa d'Ufficio, e perciò di carattere obbligatorio, dato che gli elementi di dottrina, di legislazione e di giurisprudenza, che tali riviste offrono al personale addetto agli Uffici degli Enti locali, possono ritenersi non solo utili, ma spesso necessari, per la diligente trattazione degli affari.

Si attende un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

30. **Trasmissione mod. E relativo all'ispezione annuale del Registro di popolazione.** (C. 8 febbraio 1932 n. 3961 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Alcuni Podestà hanno inoltrato direttamente all'Istituto Centrale di Statistica il processo verbale, modello E, relativo alla ispezione annuale del Registro di popolazione, che, invece, a norma dell'art. 41 del R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132, (1) deve trasmettersi, in duplice esemplare, a questa Prefettura entro il 31 gennaio.

Pregasi la S. V. attenersi strettamente a tale disposizione regolamentare, inviando, ove non lo abbia ancora fatto, subito il detto modello.

Il Prefetto — SOPRANO

31. **Macellazione bovini. Percentuale.** (C. 8 febbraio 1932 N. 5622 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Riferimento mia circ. N. 51532, pubb. a pag. 26 Bollettino Ammin. 1932, richiamasi attenzione su disposizione art. 2 Decreto Ministeriale 20 dicembre, per cui percentuale minima 85 % bestiame bovino nazionale deve applicarsi separatamente per ciascuna categoria bovini e deve essere calcolata distintamente sul numero dei capi bovini, di cui ciascuna persona, nel corso di ogni settimana, chiede la mattazione.

Assicuri.

Il Prefetto — SOPRANO

32. **Profilassi immunitaria delle epizootie.** (C. 8 febbraio 1932 n. 4736 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dovendo fornire al Ministero notizie precise circa l'azione di profilassi immunitaria contro le epizootie svolta nella Provincia durante lo scorso anno, e circa gli esiti raggiunti, prego la S. V. di trasmettermi particolareggiato prospetto con le seguenti indicazioni:

1. Denominazione della malattia contro la quale furono praticati i trattamenti nel Comune;

(1) v. B. A. anno 1930 pagg. 17, 33 e 49.

2. Denominazione e sede dell'Istituto che fornì il prodotto immunizzante;
3. Nome del prodotto e numero degli animali, distinti per specie, sottoposti al trattamento;
4. Nome del veterinario che praticò le operazioni immunizzanti;
5. Tecnica eseguita (inoculazione sottocutanea, intradermica ecc.);
6. Data approssimativa in cui furono praticati i trattamenti;
7. Conseguenze immediate delle operazioni;
8. Esito.

Qualora nel Comune siano stati praticati trattamenti immunizzanti degli animali contro varie malattie (carbonchio ematico, mal rossino ecc.) ed in ogni caso con prodotti diversi (vaccino, siero-vaccino) e di diversa provenienza, prego curare che siano compilati prospetti distinti per ciascuna malattia e per ciascun Istituto che fornì il prodotto.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

33. **Passaporto a connazionali figli d'ignoti.** (C. 27 gennaio 1932 n. 546 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Con R. Decreto dell'11 novembre 1926 n. 1945, pubb. nella Gazz. Uff. del 26 nov. 1926 n. 273, si stabiliva che gli Uffici di Stato Civile del Regno dovessero omettere sui certificati relativi agli atti di nascita o di matrimonio concernenti i figli naturali, ogni indicazione da cui risultasse che la paternità o maternità fosse ignota.

In conseguenza esso disponeva che, ove si trattasse di figlio naturale riconosciuto o legittimato, fosse indicato il nome del genitore o dei genitori che l'abbiano riconosciuto o legittimato.

Nel caso poi di figlio, il quale fosse stato adottato ed avesse ottenuto per Decreto reale di fare uso del solo cognome dell'adottante, si stabiliva che dovesse essere indicato nel certificato solo tale cognome, coll'apposizione della qualità di figlio adottato e con la indicazione dell'adottante.

Le ragioni che hanno indotto il Governo Fascista ad emanare tale decreto sono troppo evidenti perchè vi si debba insistere. E poichè il passaporto non è che un documento d'identità personale tratto dai certificati di Stato Civile e con lo stesso valore, si ritiene necessario che il decreto in parola debba essere esteso anche alla compilazione dei passaporti.

Si pregano pertanto le SS. LL. di voler dare opportune istruzioni perchè nel rilascio di nulla osta per passaporti ai conazionali figli d'ignoti, si attengano alla disposizione sopra richiamata.

Il Questore — CIPRIANI

34. **Visita sanitaria per la selvaggina importata dall' Estero.** (C. 30 gennaio 1932 n. 2862 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste comunica quanto appresso:

« Ad evitare inconvenienti, che si sono dovuti deplorare, dispongo che la selvaggina viva importata nel Regno, avanti di essere liberata nella zona che si vuole ripopolare, venga sottoposta, a cura della Commissione venatoria provinciale, a visita del Veterinario provinciale, il quale vorrà riferire in merito a questo Ministero.

Non potrà, naturalmente, essere liberata la selvaggina, che non sia trovata dal detto sanitario immune da malattie ».

Gradirò un cenno d'assicurazione circa l'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

35. **Sindacato Nazionale Fascista dei Medici. Avvisi di concorso.** (C. 1 febbraio 1932 n. 3882 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Sindacato Nazionale Fascista dei medici ha fatto presente al Ministero dell'Interno la necessità di prendere conoscenza, nei suoi fini istituzionali, dei concorsi che vengono banditi dai Comuni e dai Consorzi per i posti di medico condotto.

Invito, pertanto, le SS. LL., giusta disposizione del predetto

Ministero dell'Interno, di inviare sempre copia dei bandi di concorso pel posto di medico condotto, ogni qualvolta vengano pubblicati, al Sindacato Nazionale Fascista dei medici, che ha sede in Roma, Corso V. E. N. 24.

Gradirò assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

oo. **Medicinali ai poveri. Controllo.** (C. 7 febb. 1932 n. 49280 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nello esaminare le ricette spedite dai farmacisti ai poveri per conto dei Comuni e delle Congregazioni di Carità, si sono rilevate le seguenti irregolarità. Intendo che tali irregolarità siano eliminate in modo assoluto. E pertanto dispongo:

1.° La tariffa ufficiale e lo sconto del 25 % sui medicinali indicati nelle tariffe N. 1 e 2 tabella C per le sostanze e i medicinali, di cui allo elenco allegato al Decreto Ministeriale 30 giugno 1927, comunicato con circ. 15 gennaio 1931 N. 45454, debbono essere rigorosamente osservati.

2.° Le specialità medicinali, i sieri, i vaccini, i prodotti operapici, i fermenti ecc. devono essere venduti al prezzo segnato sulle etichette alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 gennaio 1931, *diminuite del 5 %* (v. circ. 13 gennaio 1931 n. 581, pubb. a pag. 23 del Bollettino Amm. anno 1931).

3.° *Le ricette devono essere redatte tutte di pugno del medico*, possibilmente su ricettario madre e figlia e, comunque, devono essere scritte a penna o con lapis copiativo, e non debbono contenere cancellazioni nè aggiunte, che non siano scritte e firmate dal medico.

Ogni ricetta deve indicare il nome, cognome e domicilio del povero al quale viene rilasciata:

4.° La ricetta deve *valere per una sola-spedizione, quand' anche portasse la indicazione « da ripetersi per uno o più giorni »*.

5.° Il farmacista deve segnare su ciascuna ricetta il prezzo dei medicinali e degli onorari e deve presentarle al Comune, numerate ed ordinate, accompagnate da un elenco riassuntivo, nel

quale sia riprodotto per ogni ricetta spedita il numero e il prezzo relativo.

6.º Non è permesso di regola prescrivere e fatturare recipienti, per i quali devono provvedere gli infermi.

7.º E', di regola, vietato l'uso delle specialità, e specialmente di quelle estere. I medici condotti e i farmacisti, che non osserveranno le norme di cui sopra, potranno andare incontro a provvedimenti disciplinari, salvo l'azione penale nei casi previsti dalla legge.

Le ricette che al controllo non risulteranno conformi alle norme succennate si considereranno non spedite.

D'ora innanzi tutte le ricette per somministrazione di medicinali ai poveri saranno riviste con il massimo rigore dal segretario del Sindacato Nazionale Fascista dei Farmacisti, il quale per tale lavoro desidererebbe che i Comuni dessero il modesto compenso del 2% sul prezzo globale di ciascun conto a favore del Sindacato suddetto. Data l'esiguità del compenso ed il beneficio dell'esatto controllo sulle specifiche dei farmacisti fornitori, non trovo difficoltà che venisse pagata la percentuale richiesta.

Prego le SS. LL. voler dare integrale comunicazione della presente circolare all'ufficiale sanitario, ai medici, alle levatrici, ai veterinari condotti, e a tutti i farmacisti esercenti nel Comune perchè ne abbiano conoscenza.

Il Prefetto — SOPRANO

37. **Uso abusivo del titolo di " Cavaliere „ da parte di operai decorati della Stella al Merito del Lavoro.** (C. 2 febbraio 1933, N. 125 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ha richiamato l'attenzione del Ministero delle Corporazioni sull'uso del titolo « Cavaliere » che viene fatto da alcuni dei decorati della Stella al Merito del Lavoro.

Tale decorazione non fa parte di alcun Ordine Cavalleresco e non conferisce, in conseguenza, titolo cavalleresco.

Prego pertanto le SS. LL. di voler d'ora in avanti diffidare i neo decorati, all'atto della consegna del brevetto e delle insegne, che tale distinzione non comporta la qualifica di Cavaliere e che dell'uso di tale qualifica è fatto divieto.

Così pure le SS. LL. vorranno reprimere gli eventuali abusi che risulteranno a carico dei già insigniti della decorazione della Stella al Merito.

Il Prefetto — SOPRANO

38. **Materiale statistico del mese di novembre 1931.** (C. 1° febr. 1932 n. 2671 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L'Ufficio Centrale di Statistica comunica che nello esaminare l'elenco alfabetico dei Comuni di questa Provincia si è riscontrato che alcuni hanno rimesso a questa Prefettura il materiale del mese di novembre, tra il 1° e il 4 del mese di dicembre u. s.

Poichè nei primi 5 giorni del mese è possibile che non siano state ancora denunciate alcune nascite, nè trascritti atti di matrimonio, avvenuti o celebrati negli ultimi giorni del novembre stesso, può accadere che i dati trasmessi all'Istituto, fra il 1° e il 4 del mese successivo a quello cui si riferiscono, siano incompleti.

Devo pertanto richiamare le SS. LL. alla osservanza dei termini prescritti in materia (N. 75 della circolare N. 126 del 28 ottobre 1930), al fine di evitare che col materiale del mese successivo si inviino schede riferentisi a denuncie o trascrizioni avvenute nei primi 5 giorni del mese e che dovevano essere comprese nel materiale del mese in cui i fatti si verificarono.

Si prega di dare sollecitamente un cenno di assicurazione su quanto sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

40. **Lotta contro la sterilità delle bovine.** (C. 8 febbraio 1932, n. 5683 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. Prefettizia N. 4647 del 13 febbraio 1931, pubbl. a pag. 69 del Bollettino Amm. detto anno, prego affidare al Veterinario dipendente l'incarico di provvedere alla compilazione del prospetto in detta circ. indicato, relativo al funzionamento delle stazioni di monta taurina durante l'anno 1931.

Attendo al più presto detto prospetto firmato dal Veterinario

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura.

Onorificenza — Con recente provvedimento il Veterinario Provinciale, Cav. Uff. Dr Vincenzo Giuliano, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Congratulazioni al valoroso funzionario per la nuova attestazione conferitagli.

Concorsi

Comune di Angri — *Dattilografo, Fontaniere, Custode del Cimitero del Capoluogo.* — Concorso per titoli ed esame per il dattilografo, concorso per titoli per gli altri. L'esame per il dattilografo consiste in una prova pratica di scritturazione a macchina. Stipendi annui: per il dattilografo lire 4000, per il fontaniere lire 4500, per il custode del cimitero lire 3200, al lordo delle ritenute di legge e del 12 per cento, aumentabili del decimo per ogni quadriennio e per non oltre 5 quadrienni consecutivi. — Provvisoria indennità caroviveri come per gli altri dipendenti del Comune. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 10 marzo prossimo, corredata documenti di rito, licenza elementare di grado superiore, tassa concorso lire 25 e ogni altro titolo dimostrativo delle particolari attitudini al posto. Per il concorso al posto di fontaniere occorre presentare un documento attestante prestazioni di servizio inerenti ad acquedotti presso Enti o Ditte private. Età da 21 a 40, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi segreteria comunale.

Il Segretario Capo Di Mauro

Il Podestà L. Perris

segue: **Concorsi**

Comune di Bellosguardo — *Levatrice condotta* — Stipendio annuo lordo L. 2500 oltre indennità alloggio 250 — Età massima 45, salvo eccezioni legge. Documenti rito, tassa concorso L. 25,10. Scadenza 31 marzo 1932. Chiarimenti Segreteria comunale.

Il Segretario — *Farri*

Il Podestà — *Morrone*

Comune di Nocera Inferiore — *Guardia municipale* — Concorso per titoli ed esame scadente il 25 aprile 1932 X — Stipendio annuo lordo 4600,00, da ridurre del 12 % — Ritenute di legge — Massa vestiario — Indennità temporanea di caroviveri — Aumenti quadriennali — Età minima anni 21, massima 30, salvo eccezioni di legge — Licenza elementare di grado superiore.

Il Segretario Capo D'Alessandro

Il Podestà Augrisani

Comune di Mercato S. Severino — *Concorso levatrice condotta seconda zona con residenza obbligatoria in Piazza del Galdo e S. Angelo* — Stipendio, lordo di ritenuta R. M. e Monte Pensione, nonché del 12 %₁₀, lire 2500 annue con quattro aumenti quadriennali, compenso lire 2 per ogni povero, qualora la lista dei poveri superi il 20 %₁₀ popolazione del Comune e indennità di caro viveri finchè mantenuta, lorda di ritenute a norma di legge. Documenti di rito. Scadenza concorso 1. aprile 1932 (X). Chiarimenti Ufficio Municipale.

Il Segretario Capo — *Simonetti*

Il Podestà — *Bilotta*

Comune di Montesano sulla Marcellana. — *Messo comunale.* — Concorso per titoli. Salario L. 2640,00 annuo, al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo. Età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 35, salvo eccezioni di legge. Titolo di studio: certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare. — Istanza e documenti di rito e vaglia di L. 25,00 da presentare entro le ore 18 del 10 marzo p. v. — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Montesano, 10 febbraio 1932. X.

Il Segretario S. Palombo

Il Podestà Dott. N. Rivellese



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

41. Efficacia del siero antidifterico. Questionario.
42. Propaganda per la settimana della meccanica agraria.
43. Statuti delle Opere pie.
44. Ruoli dei Segretari Comunali. Notizie.
45. Pubbliche affissioni. Manifesti del Partito.
46. Contributo antitubercolare. Compensazione col provento tabacchi.
47. Diploma di erborista.

Parte II.

Tariffa delle imposte di consumo. Istruzioni per la sua compilazione.

COPERTINA

Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Aste, appalti ecc. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Nel personale della R. Prefettura.

Onorificenza — Con recente provvedimento il Comm. Dott. Vito Fiore, medico provinciale, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Facciamo le più vive congratulazioni all'egregio funzionario e gentiluomo, che con rara competenza attende da diversi anni alle delicate ed importanti funzioni di Capo della Sanità nella nostra Provincia.

Concorsi

R. Prefettura di Salerno. — *Segretario Capo di III.^a classe del comune di Eboli (grado V)* — Concorso per titoli. Possono partecipare i segretari comunali, i funzionari dell'Amm. dell'Interno, i funzionari del Governatorato di Roma, i vice segretari, i capi ripartizioni, che si trovino nelle condizioni stabilite dal R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953 e dalle norme integrative ed esecutive della legge predetta 21 marzo 1929 n. 371. Domanda in bollo da inviarsi Prefettura non oltre ore 18 del 15 maggio 1932 corredata: 1) certificato nascita, 2) cittadinanza, 3) penale generale, 4) buona condotta morale, civile e politica ultimo triennio, 5) sana costituzione fisica, 6) patente abilitazione funzioni di segretario comunale, 7) situazione famiglia. 8) vaglia di lire 30,10, 9) certificato esito di leva, 10) ogni altro titolo, da poter comprovare, nell'interesse del candidato, la capacità ed attitudine a coprire il posto. — I segretari dei ruoli provinciali e i funzionari dell'Amm. dell'Interno sono dispensati dalla produzione dei documenti dai numeri 1 a 6, i primi dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale, rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono; i secondi una attestazione ministeriale, da cui risultino il gruppo e il grado cui appartengono, l'attuale posizione in ruolo, le qualifiche riportate nell'ultimo triennio e lo stipendio annuo goduto. I vice segretari e i capi ripartizione dovranno produrre, in aggiunta a tutti i documenti richiesti, un certificato del Podestà dal quale risulti il loro stato di servizio: per i vice segretari tale certificato deve indicare la espressa attestazione che per disposizione del regolamento organico il candidato sostituisce il Segretario titolare in caso di assenza o di impedimento.

Salerno 31 gennaio 1932-X.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

41. **Efficacia del siero antidifterico. Questionario.** (C. 12 febbraio 1932 N. 5845 agli Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia di Salerno).

In base ad alcune pubblicazioni italiane e straniere, si tende oggi a diffondere anche in Italia un certo scetticismo verso l'impiego della sieroterapia antidifterica, e si giunge in alcuni casi anche a negare l'efficacia del siero contro tale infezione.

La questione appare troppo importante e troppo grave, perchè si possano senza altro accettare teorie negativistiche, che naturalmente destano fra i medici seri dubbi e sul valore del siero e sull'interpretazione dei dati statistici di tutto il mondo.

L'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, allo scopo di poter portare il più rapidamente possibile una parola sicura su di un problema così fondamentale, non solo non ritiene opportuno di rimanere in una tesi passiva, ma anzi, come altre volte fece per argomenti simili, desidera rendersi conto del reale stato della questione, chiedendo il parere dei medici, che della sieroterapia siano a conoscenza dal punto di vista scientifico e dal punto di vista pratico.

L'Opera Nazionale ha all'uopo predisposto il questionario che di sotto si trascrive.

Prego, pertanto, le SS. LL. d'interrogare i medici esercenti nei rispettivi comuni e compilare le risposte con la massima diligenza ad ognuna delle domande contenute nel questionario, che mi dovranno essere trasmesse non oltre il 10 marzo p. v.

Il Medico Provinciale - FIORE

Questionario sul valore della sieroterapia antidifterica.**1.° Dati sperimentali.**

Ha la S. V. condotte esperienze sugli animali circa il valore del siero antidifterico come profilattico e curativo nella difterite?

Potrebbe in base a queste sue esperienze rispondere ai seguenti quesiti?

a) Dalle esperienze sugli animali risulta come l'azione del siero antidifterico a scopo curativo divenga incerta dopo la sesta ora, quasi nulla dopo l'ottava ora, nulla dopo la dodicesima ora dall'avvenuta infezione?

b) Sarebbe il siero antidifterico, anche se somministrato in dosi massime, inefficace a modificare le lesioni locali e la tossiemia della difterite?

c) Sarebbe il siero antidifterico, nella infezione difterica grave, inefficace nell'impedire la progressione della malattia e nello evitare la morte?

2.° Dati statistici.

Dall'esame delle statistiche note e dalle statistiche raccolte personalmente, potrebbe la S. V. dire:

a) Appaiono sensibilmente differenti i risultati che si ottengono tra i malati di difterite curati con il siero e i malati tenuti senza siero, tra i malati curati con siero comune di cavallo e quelli trattati con siero antidifterico?

b) Il fatto del rielevarsi della mortalità in epidemie gravi di difterite, malgrado l'uso del siero, si deve attribuire alla inefficacia del siero stesso o ad altre ragioni?

c) Quali a suo giudizio?

d) Può essere ammesso che la difterite segua un ciclo epidemiologico indipendente da ogni intervento curativo?

3.° Dati clinici.

In base all'esperienza clinica può la S. V. dire:

a) Può formularsi dalle oscillazioni nella mortalità per difterite, l'accusa che oggi, più di qualche anno fa, si ritardi nella diagnosi della malattia per l'attesa dell'esame batteriologico?

b) Quali sarebbero le ragioni per le quali le dosi delle U. I. del siero si sono dovute moltiplicare, senza che si sia d'altra parte potuto ottenere, una diminuzione nella mortalità per difterite?

42. **Propaganda per la settimana della meccanica agraria.** (C. 13 febbraio 1932 n. 384 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel prossimo mese di ottobre, in occasione del X anniversario dell'Era Fascista, si svolgeranno in Roma la settimana della meccanica agraria ed altre manifestazioni agricole, allo scopo di porre in rilievo i progressi compiuti ed i risultati conseguiti con la battaglia del grano. All'uopo sarà effettuata una speciale propaganda a mezzo di manifesti e di cartellini a colori da diffondersi in tutto il Regno. Come per i concorsi nazionali per la Vittoria del grano, tale materiale di propaganda, già predisposto in plichi destinati alle SS. LL. sarà spedito nella seconda quindicina del corr. mese.

Prego pertanto di provvedere a che i manifesti siano affissi gratuitamente nei luoghi maggiormente esposti al pubblico.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

43. **Statuti delle Opere Pie.** (C. 16 febbraio 1932 N. 44131 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. 12 novembre scorso anno, pari numero, inserita a pag. 427 del Bollettino della Prefettura, anno 1931, prego voler sollecitare le Opere Pie esistenti in codesto Comune, a far tenere, qualora non l'abbiano ancora fatto, i relativi statuti, assegnando loro un congruo termine, decorso il quale inutilmente, ne avvertirà senza altro quest'ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

44. **Ruolo dei Segretari Comunali. - Notizie.** (C. 16 febbraio 1932 N. 49630 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la compilazione del ruolo dei Segretari comunali di questa Provincia, prego le SS. VV. d'invitare codesto Segretario a compilare il prospetto conforme a quello sottoindicato e con le notizie riferentisi alla data del 1.º gennaio c. a., trasmettendolo a questa prefettura non più tardi del 25 febbraio p. v.

Raccomando la esatta compilazione e la data di trasmissione del modello.

Di ogni inadempienza è ritenuto responsabile codesto Segretario.

Il Prefetto — SOPRANO

Cognome, nome e paternità.

Comune.

Data di nascita.

Data della prima assunzione in servizio.

Anzianità grado attuale — anni — mesi — giorni.

Abbreviazioni servizi guerra. — anni — mesi.

Retribuzione spettante ridotta del 12 %	} <table> <tr> <td>Stipendio - Indennità servizio attivo -</td> </tr> <tr> <td>Assegno personale da riassorbire -</td> </tr> <tr> <td>Totale.</td> </tr> </table>	Stipendio - Indennità servizio attivo -	Assegno personale da riassorbire -	Totale.
Stipendio - Indennità servizio attivo -				
Assegno personale da riassorbire -				
Totale.				

Assegni valutabili per la quiescenza e per le ritenute Cassa Previdenza.

Annotazioni.

45. **Pubbliche affissioni - Manifesti del Partito.** (C. 6 febbraio 1932 N. 0714 ai Podestà e Commis. Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza, trascrivo la Ministeriale N. 15800-12153539 del 19 gennaio 1932:

In relazione alla richiesta fatta da alcune Prefetture, si comunica che tra i manifesti delle autorità che sono esentati, a norma dell'art. 12 del R. D. 14 giugno 1928 n. 1399, dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni, devono intendersi compresi i manifesti del Partito riguardanti lo svolgimento della sua attività politica.

Devono, invece, essere assoggettate al pagamento della tassa i manifesti riferentisi alle attività accessorie (gare sportive, spet-

tacoli teatrali, ecc.) che il Partito svolge a mezzo dei suoi organi centrali e periferici ».

Il Questore — CIPRIANI

46. **Contributo antitubercolare. Compensazione col provento tabacchi.** (C. 20 febbraio 1932 n. 4021 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Approssimandosi la liquidazione del secondo semestre dei proventi tabacchi l'Intendenza di Finanza attende di conoscere i debiti da compensarsi per contributo antitubercolare e per altro titolo.

Prego V. S. di corrispondere direttamente all'ufficio finanziario e di informarne contemporaneamente questo ufficio.

Frattanto attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

47. **Diploma di erborista.** (C. 19 febb. 1932 n. 3680 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 16 del regolamento in applicazione della legge 6 gennaio 1931 n. 99, sulle piante officinali, si deve provvedere al conferimento del diploma alle persone che possono essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.

Gli interessati, al fine di cui sopra, dovranno presentare domanda, su carta legale da L. 5 a questo Ministero (Direzione Generale dell'Agricoltura) entro il 30 giugno p. v. corredata dei seguenti documenti:

- 1.° Certificato di nascita.
- 2.° Certificato di buona condotta.
- 3.° Certificato penale.
- 4.° Certificato o titoli comprovanti l'istruzione generale del richiedente.
- 5.° Certificati comprovanti l'aver il richiedente esercitato per almeno 5 anni la professione di erborista.

Prego di voler rendere di pubblica ragione la disposizione in oggetto.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.

Tariffa delle imposte di consumo

(Istruzioni per la sua compilazione)

La tariffa tipo dei massimi imponibili delle imposte di consumo, riportata dall'art. 95 del T. U. sui tributi locati, approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175, va completata non solo con riferimento agli art. 96 a 100 del suddetto T. U., ma tenendo presente il Capo III delle norme provvisorie per l'applicazione del cennato T. U., approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 19 settembre 1931, le norme provvisorie aggiunte in materia di imposte di consumo, approvate con l'altro decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 1931 e la circolare 19 gennaio 1932 n. 1368 del Ministero predetto (1).

Dovendo i Comuni, in conformità delle nuove disposizioni, modificare la tariffa delle imposte di consumo, già deliberate in esecuzione dell'art. 95 del citato T. U., si crede opportuno qui di pubblicare un modello di tariffa massima per i comuni delle classi F, G, H e I, alle quali appartengono quasi tutti i comuni della Provincia, nel quale si tiene conto di tutte le modifiche apportate dalle citate disposizioni, basandosi altresì sulla media dei prezzi approvati dal Comitato di Presidenza del Consiglio Prov. dell'Economia di Salerno nell'adunanza del 22 ott. 1931.

Giova premettere le seguenti avvertenze:

1.° La tariffa che qui pubblichiamo riguarda tutte le voci riportate dall'art. 95 del T. U., meno quella dell'imposta sui materiali da costruzione, per la quale sarà pubblicato a parte uno schema di regolamento-tariffa. Nella formazione della tariffa occorre tenere presente l'art. 255 del T. U. lettere *a* e *c* ed escludere, nel caso della lettera *a* le voci raggruppate sotto le categorie: « altri commestibili » e « generi diversi ».

2.° I comuni sono in facoltà di ridurre i limiti massimi della tariffa tipo ed anche di abolire alcune voci, come pure di ridurre

(1) v. B. A. anno corr. pag. 42.

la tassazione dei diritti accessori ed anche di abolirli. E' bene tener presente che nel caso si addivenga ad una riduzione dell'imposta sul vino, va ridotta giusta l'art. 96 del T. U. in proporzione l'imposta sul sidro e le altre bevande ricavate dalle frutta, sul mosto semplice e concentrato, sull'uva fresca, sul vinello, sul mezzo vino, posca ed agresto.

3.° Per le carni la imposizione a capo esclude quella a peso vivo e viceversa. La tariffa a peso vivo può essere applicata nel solo caso che il Comune possa munirsi della bilancia a bilico. (1) Scelto uno dei due sistemi di tassazione occorre sempre far seguire la tariffa per le carni macellate fresche, poichè al trattamento fatto per esse si fa riferimento alle altre carni, di cui alla declaratoria che segue la voce relativa.

4.° Per i maiali ad uso particolare, di cui al primo comma dell'art. 97 del T. U., nella tariffa proposta si riportano speciali tassazioni tanto a peso vivo quanto a capo, riportando a ciò che si è detto al numero 3 della presente avvertenza, perchè scelto il 1.° sistema va senz'altro escluso il secondo.

5.° I Comuni rimasti chiusi fino al 1.° aprile 1930 per riconosciute necessità e con le autorizzazioni di cui all'art. 23 del T. U. possono aumentare le aliquote sulle carni, sul gas luce, sulla energia elettrica per illuminazione nei limiti del detto art.°

6.° Per la riscossione della imposta di consumo sulla energia elettrica per illuminazione e sui materiali da costruzione edilizie occorre formare un apposito regolamento. (2)

(1) Istituita la bilancia a bilico, il comune può rivalersi della spesa col provento del diritto di peso pubblico. Vedi Regolamento a pagina 275 del B. A. anno 1930.

(2) Vedi schema di regolamento per la riscossione dell'imposta sulla energia elettrica per illuminazione in B. A. anno 1929 pag. 379.

Lo schema di regolamento per la riscossione della imposta sui materiali per costruzioni edilizie, già pubblicato nel B. A. del 1930 pag. 255, sarà riprodotto, debitamente modificato, in uno dei prossimi fascicoli del Bollettino.

Tariffa massima delle imposte di consumo.

N. d'ordine	Denominazione dei generi soggetti alle imposte di consumo e declaratorie	Unità di misura	Imposta massi- ma da riscuotere	
			classi F—G	classi H—I
BEVANDE				
1	Vino <i>Declaratoria.</i> — Si comprendono in questa voce tutte le qualità di vino in fusti o in bottiglie, anche se drogate, aromatizzate e contenenti sostanze medicinali, quando non possono essere tassate alla voce n. 8.	El.	29,00	23,00
2	Vini spumanti in bottiglia <i>Declaratoria.</i> —Si intendono lo champagne e tutti i vini spumanti « tipo champagne » contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo « Champe-noise » e chiuse con tappo assicurato con filo metallico.	una	1,00	0,80
3	Mosto	El.	26,10	20,70
4	Mosto concentrato <i>Declaratoria.</i> —A sensi della circolare n. 4197 del 29 marzo 1930 il mosto concentrato è soggetto all'imposta di consumo quando sia destinato alla preparazione di vini speciali, alla rettifica di vini scadenti ed in qualsiasi modo concorre alla vinificazione. Non può quindi essere colpito dall'imposta quando invece sia destinato ad impieghi estranei alla vinificazione, come ad esempio alla confezione dei sciroppi, delle confetture e dei dolciumi in genere.	»	78,30	62,10
5	Uva fresca destinata alla vinificazione. <i>Declaratoria.</i> —Non sono soggette ad imposta le uve da tavola e le uve	Q.le	18,85	14,95

destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori a kg. 10, ovvero ai pubblici venditori al minuto specialmente autorizzati dal Comune.

Per uva da tavola si intende quella delle seguenti specie, esclusa qualsiasi sottospecie e specie assimilata destinata a produrre vino: catalanese, corniola, coglionara, fragola, sanguinella, moscarella, uva pane, rosa, uva insolia, uva del vasto, zibibbo, nocella, marocco e S. Francesco.

6	Vinello, mezzo vino, posca ed agresto .	El.	14,50	11,50
	<i>Declaratoria</i> —Dette bevande sono esenti da imposta quando non superino i due gradi di alcoolicità.			
7	Sidro ed altre bevande fermentate ricavate dalle frutta	El.	17,40	13,80
8	Alcool, acquavite e liquori	Ep.	160,00	120,00

Declaratoria—L'imposta non può in ogni caso essere inferiore a quella applicabile su corrispondenti quantità in volume di vino.

La forza alcoolica del liquido deve essere determinata con l'alcoolometro di Gay Lussac, alla temperatura di 15 gradi.

Avvertenza per le bottiglie — Le bottiglie di capacità da un quinto e mezzo litro sono considerate come mezzo litro, mezza bottiglia; quelle di capacità superiore a mezzo litro e fino ad un litro come un litro o come una bottiglia, quelle di capacità superiore ad un litro e sino a due litri come due litri o due bottiglie, mentre le bottiglie di capacità inferiore ad un quarto di litro o superiore a due litri si calcolano come fusti e in conseguenza la quantità tassabile é quella reale contenuta nei detti recipienti.

CARNI				
1) Bestie a capo.				
1	Buoi e manzi	Capo	80,00	70,00
2	Vacche e tori	»	45,00	35,00
3	Vitelli sopra l'anno	»	45,00	40,00
4	Vitelli sotto l'anno	»	40,00	30,00
5	Cavalli, muli e asini	»	25,00	15,00
Maiali				
6	sino al peso di kg. 30	»	8,00	6,00
7	oltre il peso di kg. 30	»	35,00	30,00
Maiali ad uso particolare, sino al numero di 2 per ogni famiglia e per ogni anno				
8	sino al peso di kg. 30	»	4,00	3,00
9	oltre il peso di kg. 30	»	17,50	15,00
10	Pecore, capre, castrati e montoni	»	1,75	1,50
11	Agnelli e capretti	»	0,80	0,70
1) Bestie a peso vivo.				
1	Vitelli	Q.le	44,00	40,00
2	Altri bovini	»	30,00	24,00
3	Suini	»	40,00	36,00
4	Suini per uso particolare sino al massimo di 2 per ogni famiglia e per ogni anno	»	20,00	18,00
5	Ovini	»	32,00	24,00
6	Equini.	»	9,00	6,00
2) Carne macellata fresca.				
1	di vitello	Q.le	55,00	50,00
2	di altri bovini	»	50,00	40,00
3	suina	»	50,00	45,00
4	ovina	»	40,00	30,00
5	equina.	»	15,00	10,00

Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni o dall'estero, l'imposta è aumentata del 20 %.

Le carni semplicemente cotte sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche: per quelle conservate in scatola l'imposta si applica al 50 % del peso lordo del recipiente immediato.

Per le carni di bassa macelleria e

per quelle congelate non dissossate, l'imposta è ridotta rispettivamente della metà e di un terzo.

6	3) Carni salate, insaccate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate.	Q.le	70,00	55,00
7	Lardo salato e strutto bianco.	»	40,00	30,00

ALTRI COMMESTIBILI

1	Pesce comunque conservato, escluso quello delle voci successive.	»	55,00	45,00
2	Acciughe e sardine sott'olio.	»	25,00	20,00
3	Baccalà, stoccofisso, aringhe, sarde, salacche salate ed altri pesci salati ordinarii.	»	18,00	12,00
	Cioccolato.			
4	a) in polvere o tavolette, bastoni o mattoni, di peso superiore a gram. 25. <i>Declaratoria</i> — Si comprende quello che risulta anche fabbricato con l'aggiunta di altre sostanze, come latte, mandorle, nocciuole ecc., oppure comunque aromatizzato.	»	30,00	20,00
5	b) altro <i>Declaratoria</i> — Si comprende il cioccolato in forme come sopra, ma di peso inferiore od eguale a 25 grammi e quello di forme diverse dalle suaccennate.	»	60,00	40,00
6	Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune. <i>Declaratoria</i> — Si comprendono esclusivamente i biscotti fini di lunga conservazione senza farcitura nè copertura, intendendosi per copertura lo strato esterno di cioccolato, zucchero o altra sostanza di cui a volta sono, in tutto o in parte, ricoperti i biscotti stessi.	»	30,00	20,00
7	Pasticceria fresca e gelati, confetture, dolci e biscotti fini in genere. <i>Declaratoria</i> — Si comprendono tutte le preparazioni commestibili nella cui composizione rientri lo zucchero, il	»	60,00	40,00

miele ed altre sostanze dolcificanti, all'infuori dei biscotti di qualità comune come sopra designati, qualunque sia la loro forma, la composizione e la durata di conservazione, i confetti, le caramelle, la frutta candita, i marrons glacés ecc.

Non sono peraltro tassabili le marmellate, le conserve e gelatine di frutta, le frutta conservate nel proprio sugo, in mostarda, nello sciroppo, nello spirito e nei liquori (salvo per questi due ultimi generi la tassazione dello spirito e dei liquori).

Formaggi e latticini (escluso il burro ed i surrogati di burro, di margarina, cocco, di palme e simili).

(Imposta applicata in ragione del 3 % dei valori medi determinati dal Consiglio Prov. dell'Economia di Salerno).

8 **Cacio bianco detto di Sardegna**, casillo e formaggi margarinati tipici a norma di legge

Declaratoria — Per formaggi margarinati si intendono quelli specificati dalla legge 17 luglio 1910 n. 522, e relativo regolamento approvato con R. Decreto 4 giugno 1911 n. 829, e cioè quelli che corrispondono alle seguenti caratteristiche: essere costituiti da pasta dura, in forme di peso superiore ai 14 chilogr., senza aggiunta di sostanze coloranti in pasta che tendono a farli rassomigliare a speciali tipi di formaggi naturali; essere colorati esternamente rosso con colore di anilina denominato in commercio rosso scarlatto Vittoria, portare impresso a stampa, oltre alla marca di fabbrica, la parola margarinato, con caratteri fortemente impressi ed indelebili, chiaramente leggibili.

Q.le

9,00

9,00

9	Cacio pecorino di Sardegna , di Sicilia, detto incanestrato, di Puglia, di Cotrone, dell'Abruzzo, del Salernitano, Romano, Fior di Sardegna, Moliterno e cacio di latte misto ad imitazione pecorino	Q.le	22,50	22,50
10	Ricotte e ricottelle salate o affumicate.	»	10,50	10,50
11	Mozzarelle, provole asciutte anche se affumicate.	»	22,50	22,50
12	Scamorze o fior di latte.	»	19,50	19,50
13	Caciocavalli e provoloni	»	22,50	22,50
14	Altri formaggi.	»	27,00	27,00

Avvertenza -- Si avverte che sono da escludersi dalla tassazione i sottoprodotti del formaggio, facilmente deperibili, di scarso valore nutritivo, di consumo popolare, a prezzo generalmente poco elevato, la cui produzione si limita ad un ristretto periodo di tempo, come ad es. la ricotta fresca.

COMBUSTIBILI

1	Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	mc.	0,025	0,02
2	Energia elettrica per illuminazione	Ewo.	0,018	0,012

Avvertenza -- Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della detta imposta si rinvia allo speciale regolamento.

1 MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE

L'imposta si riscuote nel modo stabilito nello speciale regolamento approvato con deliberazione del..... secondo le norme dell'art. 39 del T. Unico.

GENERI DIVERSI

Mobili di qualunque natura.

1	a) Mobili comuni.	Q.le	45,00	45,00
---	------------------------------------	------	-------	-------

	<p><i>Declaratoria</i> — Vi si comprendono i mobili di qualunque specie e natura ad eccezione di quelli compresi nelle voci successive.</p>			
2	<p>b) Mobili di ferro, ghisa e acciaio</p> <p><i>Declaratoria</i> — In qualunque modo lavorato, anche con ornamento di altri metalli.</p>	Q.le	30,00	30,00
3	<p>c) Mobili fini</p> <p><i>Declaratoria</i> — Vi si comprendono i mobili di ebano, amaranto, arariba rosa, legno ferro, palisandro, palma, legno santo ed olivo, nonchè quelli fatti con qualsiasi legno, purchè in tutto o in parte dorati od argentati, ovvero intarsiati di avorio, tartaruga o madreperla.</p> <p><i>Avvertenza</i> — Ferma l'esenzione di cui al n. 8 dell'art. 29 del T.U., per i mobili usati, esclusi quelli di pregio, posti in vendita da commercianti muniti della licenza speciale per tale ramo di commercio, le aliquote suddette vengono ridotte del 50 %.</p> <p>Rientrano nella categoria mobili gli specchi, incorniciati o non, le aste per le cornici e le cornici, ne vanno invece esclusi le macchine, gli attrezzi ed utensili industriali e agricoli, gli strumenti musicali, compresi i pianoforti, gli armoniums, le pianole e simili, nonchè i grammofoni, gli apparecchi radio e le altre macchine parlanti.</p> <p>Sono del pari esclusi dalla categoria mobili i bigliardi, i quadri (salvo la tassazione delle cornici), gli orologi di qualsiasi forma, gli attrezzi e gli utensili da mestieri e così anche i sopramobili di qualsiasi specie e materia, le tende, le tendine, gli arazzi e i tappeti che non siano di pelle.</p>	"	140,00	140,00

Profumerie e saponi fini.				
4	Saponi per uso personale (da toilette) o comunque profumato.	Q.le	65,00	65,00
	<i>Declaratoria</i> -- Si comprendono i saponi per uso personale o comunque profumati, in essi compresi i saponi, le creme e polveri per barba. Non possono tassarsi quei saponi ai quali sono state aggiunte sostanze a scopo esclusivo di correzione di cattivi odori delle materie prime e i saponi medicinali.			
5	Profumerie solide o liquide non alcoliche.	»	135,00	135,00
6	Profumerie liquide alcoliche.	»	200,00	200,00
	Pelliccerie confezionate o non			
7	a) di capra o agnello	kg.	2,00	2,00
8	b) di coniglio, lepre, gatto	»	4,00	4,00
9	c) di astrakan	»	40,00	40,00
10	d) di castoro, chinchilla reale, ermellino, zibellino, kolinski, lontra-scalskin (foca), martora del Canada, pekan, volpe argentata naturale, volpe azzurra naturale, visone	»	80,00	80,00
11	e) altre	»	6,00	6,00

DIRITTI ACCESSORI

1. Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti. Per ogni ora e per ogni impiegato e agente L. 2,00

2. Diritto di magazzino:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione, per ogni collo di kg. 100 al giorno » 0,10

I colli inferiori a kg. 100 pagano come se di kg. 100; quelli che superano i kg. 100 si considerano come due quintali e così di seguito;

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà private: per ogni apertura di deposito e per le operazioni di immissione ed estrazione entro la 1^a ora » 1,50

Per le ore successive per ogni ora o frazione di ora L. 1,50

3. Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:

a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità »	0,60
b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana, per accertarne la capacità o la tara . . . »	0,50
c) per la marcazione di ogni animale . . . »	0,30
d) per contrassegni e suggelli a bottiglie e fiaschi, nei casi previsti dal regolamento, ognuno . . . »	0,05
ad altri recipienti o oggetti — ognuno . . . »	0,10

I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta. Per l'applicazione dei suindicati diritti saranno osservate le norme e le limitazioni di cui agli articoli 18 e 210 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n.° 540, sempre quando i suggelli, le marcazioni e i contrassegni siano effettivamente applicati e le operazioni di assistenza non rientrino negli ordinari compiti di vigilanza degli Uffici delle imposte.

In ogni caso i diritti in parola non sono dovuti quando si addivenga alla riscossione dell'imposta sotto forma di abbonamento.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue: **Concorsi**

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Segretario Generale, direttore degli Uffici* — Concorso per titoli. Stipendio lire 20.000 annue, aumentabile al massimo di lire 22700 con tre scatti quadriennali. Supplemento servizio attivo lire 5500. Domanda da presentarsi non oltre ore 15 del 18 aprile 1932 corredata documenti di rito, diploma di laurea in giurisprudenza, certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, patente di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, tassa di concorso lire 50,10, tutti quei titoli e documenti atti a comprovare la capacità del concorrente a coprire il posto e la speciale attitudine a funzioni direttive. Età da 21 a 45 salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria della Amministrazione Prov.

id. — *Ingegnere Capo* — Concorso per titoli. Stipendio lire 17800 annue aumentabile a lire 20500 con due scatti quadriennali. Supplemento servizio attivo lire 5500. Domanda da presentarsi non oltre ore 15 del 18 aprile 1932 corredata documenti di rito, diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o diploma di laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 oppure entro il 30 dicembre 1925 per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 2909, certificato delle classificazioni ottenute nei singoli esami speciali e nell'esame di laurea o di abilitazione, certificato da cui risulti l'esercizio della professione di ingegnere o il disimpegno di funzioni analoghe presso pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a 2 anni, tassa concorso lire 50,10, tutti quei titoli e documenti atti a comprovare la capacità del concorrente a coprire il posto e la speciale attitudine a funzioni direttive. Età da 21 a 45 salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Amm. Prov.

Il Segretario Gen. ff. Tafuri

Il Preside Jannicelli

Comune di Acerno. — *Medico condotto per i poveri.* — Concorso per titoli, stipendio lordo 6700 ridotto 12 %₁₀, oltre quattro aumenti quadriennali di un decimo. Scadenza presentazione documenti 5 aprile 1932. Per chiarimenti rivolgersi questa Segreteria.

Il Podestà - Lupo

Comune di Fisciano. — *Guardia municipale e guardia campestre.* — Concorso per titoli. Salario annuo per il primo lire 3555,20 per il secondo lire 2400, oltre assegno supplementare di lire 585,20 per la guardia municipale finchè mantenuto. Aumenti quadriennali del decimo. Domanda da presentare non oltre 18 marzo 1932 corredata documenti di rito, del certificato di proscioglimento obbligo istruzione elementare per la guardia municipale e della prova di saper leggere e scrivere per la guardia campestre, tassa concorso lire 25,15. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Pansa

Il Podestà Ansalone

Comune di Sanza — *Veterinario consorziale Sanza* — *Buonabitacolo* — *Caselle in Pittari*, con sede a Sanza. Stipendio Lire 5720, indennità cavalcatura lire 2200, indennità residenziale lire 1320. Sullo stipendio e agli altri assegni è stata già apportata la riduzione del 12^o/₁₀.

Istanza e documenti da presentare alla segreteria del Comune di Sanza non oltre le ore 12 del giorno 9 aprile p. v. Per chiarimenti rivolgersi al Segretario del comune di Sanza.

Il Segretario - *Eboli*

Il Podestà - *Radice*

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio bosco Facciomo e Canali*. — Essendo stato aggiudicato in via provvisoria al signor Sica Gerardo il bosco suddetto per il prezzo di lire 16000, si rende noto che possono farsi offerte in aumento del ventesimo di tale prezzo fino alle ore 12 del 5 marzo p. v. Deposito provvisorio lire 1000. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Giungano. — *Vendita taglio 1.^a sezione bosco Tangole*. — Si rende noto che nel giorno 8 marzo p. v., alle ore 10, in quest'ufficio comunale si terrà un 2.^o esperimento d'asta col sistema della candela vergine, per la vendita del legname di elce, esistente nella 1.^a sezione del bosco predetto, di questo Comune. I concorrenti dovranno presentare i soliti documenti di rito, depositare nella cassa comunale lire 2000, per spese d'asta, a liquidarsi, ed il decimo del prezzo di aggiudica. L'asta sarà aperta sul prezzo base di lire 19002,14. Offerte in aumento non inferiori lire 50.

Il Podestà — *Guglielmotti*

Pubblicazioni

Rag. Anselmo Scicchitano. — *La riforma tributaria dei Comuni*. — Como Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — lire 20.

Fra i manuali pubblicati dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della Finanza Locale, quello del Rag. Scicchitano, Segretario del comune di Cernobbio, appare il più organico ed il più completo.

Comprende infatti tutti le entrate comunali, distinte nella 4 grandi categorie di tributi, contributi, corrispettivi e prestazioni d'opere e compartecipazioni. Per ciascuna entrata di dette categorie l'autore ne fa brevemente la storia dalla sua istituzione, accenna ai criteri di imposizione, facendo quindi seguire le disposizioni positive nella materia, con commenti precisi e parsimoniosi.

Il volume, nella simpatica veste delle pubblicazioni della « Biblioteca pratica raccolta Ostinelli » consta di 328 nitide pagine.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

48. Deliberazioni. Esecutorietà immediata.
49. Liquidazione di spese su fondi a calcolo.
50. Irregolare assunzione del personale. Concorsi a posti vacanti.
51. Vaccinazioni antidifteriche.
52. Verbali di chiusura di esercizio 1931. Assestamento bilancio.
53. Trascrizione degli atti di nascita e di morte.
54. Arruolamento volontario nel Corpo Reali Equipaggi.
55. Norme tecniche per l'abbattimento del tufo vulcanico nelle cave della Provincia.

Parte II.

Schema di regolamento-tariffa massima per la riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 53 a 55 — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

53. **Trascrizione degli atti di nascita e di morte.** Art. 379-397 Cod. civ. (C. 23 febbraio 1932 n. 5932 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica con circ. n. 23 del 22 febbraio 1927 richiamava l'attenzione sugli inconvenienti derivanti dal ritardo, con il quale molti Comuni, in contrasto con le disposizioni contenute negli art. 379 e 397 del Codice Civile, trasmettono agli Uffici di Stato Civile interessati le copie degli atti di nascita e di morte, avvenute fuori del Comune di residenza.

Poichè il detto Istituto è venuto a conoscenza che non tutti i Comuni si attengono alle citate disposizioni, sia perchè ritardano la trasmissione delle copie in parola oltre i limiti prescritti dalla legge, sia perchè omettono addirittura la trasmissione stessa, si ritiene opportuno e necessario di rinnovare la speciale raccomandazione di osservare gli articoli precitati.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

54. **Arruolamento volontario nel Corpo Reali Equipaggi.** (C. 16 febb. 1932 n. 5243 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'arruolamento dei volontari a premio nel C. R. E. è prescritto che gli aspiranti devono presentare un certificato medico rilasciato dal medico condotto e dall'ufficiale sanitario, comprovante il possesso dei più importanti requisiti fisici richiesti.

Ora il Ministero della Marina ha potuto rilevare che i certificati medici suddetti non sempre vengono compilati col dovuto rigore, tanto che numerosi giovani si dovettero scartare per deficienze fisiche talmente palesi (deficienza di statura, mancanza di denti, notevoli deficienze visive) che non è ammissibile che possano essere sfuggite all'esame sanitario.

Poichè ciò porta un notevole aggravio di spesa all'Amministrazione della Marina, per il maggior numero dei concorrenti che affluiscono inutilmente alle sedi di arruolamento, prego le SS. LL. di richiamare l'attenzione dei medici condotti e degli ufficiali sanitari all'importanza del certificato medico da loro rilasciato e sulla necessità che esso venga compilato con la maggiore e più coscienziosa diligenza e scrupolosità.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

48. **Deliberazioni — Esecutorietà immediata.** (C. 22 febbraio 1932, n. 2299 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Molto spesso è oggetto di rilievo che alcune deliberazioni siano, nel vigente ordinamento podestarile, dichiarate immediatamente esecutorie: l'autorità di vigilanza, in tal caso, non ha la possibilità di un normale esercizio del controllo di sua competenza, in quanto esso non si esplica più mediante quel visto di mera legittimità stabilito dagli art. 211 a 214 della legge com. e prov. T. U. 4 febbraio 1915, N. 148 per l'esecutorietà delle deliberazioni delle cessate amministrazioni collegiali, ma riguardo alle deliberazioni podestarili della maggior parte dei Comuni (leggi 4 febr. 1926 N. 237 e 3 sett. 1926 N. 1910) (1) consiste, invece, in un esame che non è soltanto estrinseco e formale, ma anche intrinseco e sostanziale e che, conducendo all'approvazione o al diniego di approvazione delle deliberazioni stesse, deve naturalmente precedere non seguirne l'esecuzione. Da tale premessa è ovvio che, nei casi in cui delle deliberazioni podestarili non abbiano riportato l'approvazione, mentre sono state già eseguite, l'autorità di vigilanza debba provocare la pronuncia di responsabilità personale degli amministratori, a norma degli art. 100 e segg. del R. D. 30 dic. 1923, N. 2839, 3 e 4 del R. D. L. 23 ottobre 1925, N. 2289.

Analoga avvertenza vien fatta per quanto concerne le deliberazioni commissariali che, prese in materia di competenza dei cessati consigli comunali, non divengono esecutorie se non abbiano riportato la preventiva ratifica prefettizia.

(1) v. B. A. anno 1926 pagg. 27 e 241.

Su quanto precede richiamo l'attenzione delle SS. LL. e dei segretari comunali, con invito ad astenersi d'ora innanzi dal dichiarare l'immediata esecutorietà di deliberazione alcuna, avvalendosi della facoltà contemplata dall'art. 214 della legge com. e prov. (T. U. citato). Tale facoltà, il cui esercizio era subordinato ad una condizione che poteva sussistere quando la funzione deliberante spettava ad organi collegiali, è ora decaduta, sebbene non espressamente abrogata, perchè incompatibile col cennato più esteso controllo introdotto nell'ordinamento podestarile. Lo stesso ritengasi dell'esecutorietà per decorrenza di termini, di cui all'ultimo comma del citato art. 214.

Il Prefetto — SOPRANO

49. **Liquidazione di spese su fondi a calcolo.** (C. 22 febbraio 1932, n. 7797 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. inserita nel Bollettino di questa Prefettura 30 settembre scorso anno a pag. 357 ed avente per oggetto: liquidazione di spese e fermo restando, in ogni parte, il contenuto della circ. stessa, interesse le SS. LL. a disporre che, d'ora innanzi, le deliberazioni di cui in oggetto sieno comprese in unico atto ed esposte secondo il progressivo ordine numerico degli stanziamenti del bilancio.

Tale liquidazione potrà essere periodicamente deliberata, cioè ogni decade, oppure ogni quindicina e così, abbandonandosi il sistema finora da molti comuni seguito di adottare un'apposita deliberazione per ogni singola epesa — sempre che trattisi, ripetesì, di spese rientranti nella categoria sopraindicata — sarà realizzata per i Comuni una notevole economia di stampati, di tempo e di lavoro.

Il Prefetto — SOPRANO

50. **Irregolare assunzione del personale. Concorsi ai posti vacanti.** (C. 22 febr. 1932 n. 7800 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho dovuto rilevare che dei posti d'impiegato o di salariato,

che si rendono vacanti, non solo le Amministrazioni comunali non danno notizia alla Prefettura, ma non curano di bandire i relativi concorsi per provvedere alla regolare assunzione del personale entro il termine massimo di 6 mesi dalla vacanza determinatasi: termine che l'art. 94, 3° comma, del regolamento 12 febr. 1911 n. 297 per l'esecuzione della legge com. e prov. stabiliva per la nomina del nuovo segretario, ma che, essendo dettato alle medesime finalità, va riferito anche alla nomina degli altri impiegati e dei salariati, quando pure per tali posti debbasi provvedere per concorso.

Accade invece che molto spesso la Prefettura ha notizia della vacanza di posti solo occasionalmente; e cioè o da qualche esposto o doglianza diretta a sollecitare l'apertura dei concorsi o a denunciare che una nomina provvisoria è stata conferita a persona non avente i voluti requisiti, o dalle deliberazioni di conferimento di nomine provvisorie o dalle relative proroghe, nelle quali deliberazioni soltanto si dà atto, per giustificare il provvedimento, che il posto è stabilito in organico ed è vacante da tempo, o infine dalle relazioni del Viceprefetto Ispettore.

Poichè, ciò premesso, intendo che la rilevata illegalità abbia senz'altro a cessare, interesse le SS. LL. e sopra tutto i segretari comunali, che al personale sono preposti, a procedere subito ad un'accurata revisione degli atti di nomina del personale impiegato e salariato e ad indire senz'altro ritardo e ciò anche a sollievo della disoccupazione, il concorso ai posti vacanti, in conformità di quanto dispone il regolamento organico, inviando alla Prefettura una copia del relativo bando. Con l'occasione reputo utile rammentare ai segretari comunali che altra copia di detto bando dev'essere, in pari tempo ed in piego raccomandato, inviata, a pena di nullità del bando stesso, alla Rappresentanza Provinciale invalidi di guerra e che la relativa ricevuta, da sollecitarsi in caso di ritardo e comunque, prima della scadenza del termine del concorso, va conservata negli atti del concorso stesso.

In proposito reputo utile rammentare anche che, qualora tra

i concorrenti vi sia qualche minorato di guerra, della cui attitudine fisica, in relazione all'espletamento delle mansioni inerenti al posto messo a concorso, vi sia motivo di dubitare, sarà necessario, prima della convocazione della commissione giudicatrice del concorso, promuovere gli accertamenti di competenza del collegio medico previsto dalle norme che regolano la materia (legge 21 agosto 1921 n. 1312 e regolamento 29 gennaio 1922 num. 92).

Sull'argomento della presente circolare richiamo la speciale attenzione delle SS. LL., mentre resto in attesa di *apposita* sollecita ricevuta, corredata di copia del bando di concorso ai posti vacanti e di assicurazione dell'invio dell'altra copia di cui innanzi.

Il Prefetto — SOPRANO

51. Vaccinazioni antidifteriche. (C. 26 febb. 1932 n. 7565 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Interessa al Ministero dell'Interno avere notizie sull'adempimento delle vaccinazioni antidifteriche durante il decorso anno 1931.

Pregasi pertanto far conoscere con cortese sollecitudine:

1.° Numero dei bambini vaccinati indicando il metodo adoperato.

2.° Se la vaccinazione antidifterica fu applicata nelle scuole e nelle collettività infantili, indicando queste ultime.

3.° Se furono istituiti posti di vaccinazione pubblica.

4.° Se furono eseguite speciali indagini per controllare lo stato di recittività e di conseguita immunità dei vaccinati, e con quali risultati.

5.° Altre eventuali notizie sullo sviluppo dato alle vaccinazioni antidifteriche, e sulle constatazioni fatte.

Si gradirà ricevere le notizie richieste con tutta sollecitudine e non oltre il 15 marzo p. v.

Il Prefetto — SOPRANO

52. Verbali di chiusura d'esercizio 1931. Assesamento bilancio. (C. 24 febbraio 1932 n. 1248 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circolare pari numero del 12 gennaio u. s. ho ricordato

alle SS. LL. l'obbligo di farmi pervenire entro il 15 febbraio c. a. il verbale di chiusura dell'esercizio 1931 completato con gli elenchi generali dei residui attivi e passivi, riaccertati al 31 gennaio 1932, e ciò in dipendenza della protrazione della chiusura dell'esercizio fino a detta data, ai soli effetti delle riscossioni delle entrate accertate e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre.

Poichè molti Comuni non hanno fatto ancora pervenire tale elaborato contabile, al quale il nuovo T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 attribuisce, giustamente, un'importanza eccezionale per tutto il controllo concernente, che deve essere da me esercitato, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla responsabilità derivante dal ritardo nella ultimazione e comunicazione di tali operazioni di chiusura, delle quali rispondono anche i segretari comunali ed i ragionieri, dove esistono, per richiamo espresso fatto dalla citata legge e dalle relative norme provvisorie.

Avverto che dò senz'altro corso ai provvedimenti di ufficio per i Comuni inadempienti e la relativa spesa sarà posta a totale carico dei Segretari e degli altri funzionari negligenti, salvo ogni maggiore sanzione disciplinare a carico dei medesimi.

Ricordo infine che nel caso in cui i risultati dell'esercizio restè chiuso, in confronto al presunto avanzo o disavanzo d'amministrazione applicato al bilancio 1932, ne alterino il pareggio, le SS. LL. hanno l'obbligo di accompagnare la chiusura di esercizio con una deliberazione di assestamento del bilancio medesimo nei casi in cui si presenti alla chiusura: un minore avanzo di amministrazione in confronto all'avanzo previsto, un maggiore disavanzo di amministrazione in confronto al disavanzo presunto, ed infine un disavanzo di amministrazione in confronto dell'avanzo previsto.

Tanto per norma, con invito ad accusare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II

Schema di regolamento-tariffa massima per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione. (1)

L'anno

(*Omissis*)

Visto il R. D. legge 14 settembre 1931 n. 1175 col quale vengono autorizzati i Comuni a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcoliche, carni, altri commestibili, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie e generi diversi;

visto che nella tariffa generale delle imposte di consumo, stabilita con deliberazione del _____ è stata compresa anche quella riflettente i materiali da costruzione;

visto l'art. 39 del citato decreto, che stabilisce la riscossione dell'imposta sui materiali da costruzioni edilizie in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato;

visto l'art. 344 dello stesso decreto, col quale si richiamano in vigore le disposizioni del regolamento approvato con R. D. 25 febbraio 1924 n. 540;

tenuto presente il R. D. 25 febbraio 1924 n. 540, che approva il regolamento generale per la riscossione dei dazi interni di consumo e la media dei prezzi approvati dal Comitato di Presidenza del Consiglio Prov. dell'Economia di Salerno nella adunanza del 22 ottobre 1931;

(1) Questo schema di regolamento è stato formato su schema proposto dall'Ufficio tecnico di finanza di Salerno, chiamato a dare il suo parere sui regolamenti del genere per l'art. 38 del regolamento generale daziario, tenendo conto della media dei prezzi approvati dal Comitato di presidenza del Consiglio Prov. dell'Economia di Salerno nella adunanza del 22 ottobre 1931. La tariffa è quella massima stabilita dall'art. 95 del R. decreto-legge 14 settembre 1931 n. 1175 e dall'art. 55 del regolamento generale daziario. Ove i Comuni intendono applicare tariffe minori dovranno ridurre in proporzione percentuale l'imposta, che nel presente regolamento è stabilita, come si è detto, nella ragione massima dell'8 %.

considerato che questo Comune ha una popolazione di.....
abitanti

DELIBERA

di approvare, come approva, il seguente

Regolamento per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione

Art. 1.

Istituzione della imposta.

Nel Comune di è istituita, a partire dal
l'imposta di consumo sui materiali, che sono impiegati nella co-
struzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già
esistenti, oppure nelle opere di manutenzione eccedenti quelle
ordinarie previste nell'art. 1604 del codice civile.

Art. 2.

Basi di riscossione.

L'imposta si riscuote in base a computo metrico e mediante
liquidazione da farsi a lavoro ultimato, per gli edifici nuovi e per
i notevoli rifacimenti ed in abbonamento obbligatorio per le opere
di manutenzione come sopra.

Art. 3.

Soggetti dell'imposta.

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'edificio o dai suoi
successori od aventi causa in solido, ovvero, in caso di condo-
minio, da tutti i proprietari del fabbricato in ragione della ri-
spettiva proprietà.

Art. 4.

Tariffa.

La tariffa per l'applicazione dell'imposta è stabilita come segue:

- a) per gli edifici nuovi e per la parte riconoscibile come
nuova dei rifacimenti, degli ampliamenti, sopralzi e ricostruzioni
parziali o totale degli edifici esistenti, tassando l'intera e com-
pleta nuova costruzione in base ad una aliquota fissa per ogni
metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno;
- b) per le costruzioni chiuse da un solo muro perimetrale,

senza muri interni e senza piani superiori, (come tettoie, capannoni, porticati ecc.), tassando in base ad una aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie coperta;

c) per i notevoli rifacimenti di edifici esistenti e per i manufatti e gli impianti di nuova costruzione, che non siano misurabili con il sistema della cubatura vuoto per pieno, tassando con diverse aliquote le varie parti costruttive della fabbrica;

d) per le opere di manutenzione eccedenti quelle previste dall'art. 1604 del C. C. l'imposta sarà soddisfatta in abbonamento mediante il pagamento di un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

Aliquote di tassazione per la lettera a).

- | | |
|---|---------|
| 1. per le costruzioni di lusso, computando vuoto per pieno per ogni mc. | L. 4,50 |
| 2. per le costruzioni di tipo medio » » » | 3,00 |
| 3. per le costruzioni di tipo popolare ed economico » | 2,00 |

N. B. Agli effetti di questa tassazione s'intende per cubatura vuoto per pieno il prodotto dell'area coperta dalla nuova costruzione misurata sul filo esterno dei muri per l'altezza misurata dal piano di campagna o da ove incomincia la sovrapposizione alla linea di gronda.

Le costruzioni fatte al disopra della linea di gronda o al disotto del piano di campagna, quando sieno in condizioni di abitabilità e quindi munite d'imposte, pavimenti, soffitti ecc., si comprendono nella misurazione per le relative superficie occupate e per l'altezza fra il pavimento e l'estradosso del solaio di copertura.

Aliquote di tassazione per la lettera b)

- | | |
|---|---------|
| 1. Per le costruzioni in cemento armato od altro strutture in ferro o strutture miste, per ogni mq. di superficie coperta | L. 2,00 |
| 2. Per le costruzioni in legname, escluse le costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno, per ogni mq. di superficie coperta | L. 1,00 |

Aliquote di tassazione per la lettera c)

TARIFFA A (1)

Murature di pietre naturali od artificiali in lastre od in masselli, decorazioni in pietra, pareti Bruchener, focolai.

1. Muratura di qualsiasi spessore in tufo, calcestruzzo o pietrame, sia calcareo che vesuviano e con malta di qualsiasi specie . mc. 25,00 L. 2,00 (2)
2. Muratura di qualsiasi spessore in mattoni pieni o forati e con malta di qualsiasi specie mc. L. 85,00 L. 6,80
3. Muratura di cemento armato, tutto compreso, il lavoro di fondazione, pilastri travi, solette, ecc. » 140,00 » 11,20
4. Muratura di pietrarsa comunque lavorata, per rivestimento o scopertura di cunette, corsetti e simili in opera con qualsiasi malta mc. 15,00 » 1,20
5. Pietre artificiali in lastra di cemento (anche se armato) e di qualsiasi finitura per soglie, giardini, davanzali, zoccolature e simili messi in opera con qualsiasi malta. mq. 15,00 » 1,20
6. Lastre di pietrarsa lavorata per soglie, giardini, davanzali zoccolature, rivestimenti e simili, messi in opera con qualsiasi malta » 40,00 » 3,20
7. Masselli di pietrarsa per gradini di vivo, sportelli, cordoni, gambe, chiusini e simili di qualsiasi spessore e messi in opera con qualsiasi malta, calcolando per la superficie tassabile il lato maggiore della sezione » 50,00 » 4,00
8. Lastre, come al N. 5, in granito, traverti-

(1) Di questa tariffa e delle successive potranno essere soppresse quelle voci che non trovano applicazione nel Comune.

(2) il primo numero indica il valore accertato dall' Ufficio Prov. dell' Economia, il secondo numero indica l'imposta massima ragguagliata all'8% del valore.

	giata e di luce superiore a metri 1,50 per ogni alzata e compreso come sopra . »	25,00	»	2,00
29.	Tetti con orditura di solo legno o solo ferro, oppure mista di legno e ferro, e con manto di qualsiasi specie, escluso il ferro e il vetro mq	L. 25,00	»	2,00
30.	Tetti con orditura come sopra con manto di lastre e tegole metalliche o di vetro . »	30,00	»	2,40
31.	Pensilina di solo legno o solo ferro e con manto come al N. 29. »	15,00	»	1,20
32.	Pensilina con orditura come sopra, ma con manto come al N. 30. »	20,00	»	1,60
33.	Solo manto di laterizi. »	6,00	»	0,50
34.	» di lastre metalliche . . . »	10,00	»	0,80
35.	» di cartone incatramato o ru- beroid o simili »	2,50	»	0,20
36.	Solo manto di eternit o di vetro . . . »	15,00	»	1,20
37.	Vaschetta di zinco o di ferro zincato di qualsiasi sagoma e diametro, anche se con tenute in verniciature . . . ognuna	10,00	»	0,80
38.	Tubi di gronda o di scarico per pluviali ni lamiera di zinco o di ferro zincato e di qualsiasi diametro, comprese le tenute e le verniciature m.l	5,50	»	0,45
39.	Tubi di ghisa per pluviali o fecali di qualsiasi diametro, comprese le tenute e le verniciature »	14,00	»	1,12

TARIFFA C.

Lastrici, Pavimenti, Rivestimenti interni, Coloriture, Tappezzerie.

- | | | | | |
|-----|--|------|----|------|
| 40. | Lastrici o pavimento di lapillo battuto di
qualsiasi specie e calcestruzzo, anche se
cementizio o graniglio o di asfalto, com-
preso il sottostante messo di concreto mq. | 5,00 | L. | 0,40 |
| 41. | Lastrici o pavimenti di basoli o lastra di | | | |

- pietrarsa, comunque lavorata e messa in opera con qualsiasi malta mq. 30,00 L. 2,40
42. Ciottolato alla romana con quadrucci delle cave di porfiroide, compreso il sottostante piano di posa » 32,00 » 2,55
43. Ciottolato di quadrucci di porfiroide e simili, compresa la formazione comunque composta del sottostante piano di posa, in qualsiasi modo costituito » 60,00 » 4,80
44. Lastrico o pavimento di bitulite e simili, compreso il masso di fondazione comunque costituito » 20,00 » 1,60
45. Pavimenti, nonchè rivestiture di soglie, gradini, pareti o altro con lastre di marmo bianco bardiglio o gialletto-rosso di qualsiasi spessore e poste in opera con qualsiasi malta » 55,00 » 4,40
46. Idem, con lastre di ogni altro marmo ornamentale (Porta-ora, verde Calabria, nero del Belgio, ecc. poste comunque in opera » 200,00 16,00
47. Pavimenti o rivestimenti di mattoni di argilla maiolicati, non patinati, di quadrelli ad esagoni o pietrine o marmette di cemento anche se ad intarsio od a disegno, posti in opera con qualsiasi malta compreso il masso di concreto. » 8,00 » 0,65
48. Pavimento o rivestimento di mattoni, di argilla maiolicati, piastrelle di sassuoli, silipandri, a piani e simili, di Plintos e eternit, posti in opera come al numero precedente » 18,00 L. 1,45
49. Pavimento o zoccolatura di legno di qualunque specie, esclusi i « parquet » anche se inverniciati od a cera » 12,00 » 0,95

	giata e di luce superiore a metri 1,50 per ogni alzata e compreso come sopra .	»	25,00	»	2,00
29.	Tetti con orditura di solo legno o solo ferro, oppure mista di legno e ferro, e con manto di qualsiasi specie, escluso il ferro e il vetro mq	L.	25,00	»	2,00
30.	Tetti con orditura come sopra con manto di lastre e tegole metalliche o di vetro .	»	30,00	»	2,40
31.	Pensilina di solo legno o solo ferro e con manto come al N. 29.	»	15,00	»	1,20
32.	Pensilina con orditura come sopra, ma con manto come al N. 30.	»	20,00	»	1,60
33.	Solo manto di laterizi.	»	6,00	»	0,50
34.	» di lastre metalliche	»	10,00	»	0,80
35.	» di cartone incatramato o ru- beroid o simili	»	2,50	»	0,20
36.	Solo manto di eternit o di vetro	»	15,00	»	1,20
37.	Vaschetta di zinco o di ferro zincato di qualsiasi sagoma e diametro, anche se con tenute in verniciature	ognuna	10,00	»	0,80
38.	Tubi di gronda o di scarico per pluviali ni lamiera di zinco o di ferro zincato e di qualsiasi diametro, comprese le tenute e le verniciature	m.l	5,50	»	0,45
39.	Tubi di ghisa per pluviali o fecali di qualsiasi diametro, comprese le tenute e le verniciature	»	14,00	»	1,12

TARIFFA C.

Lastrici, Pavimenti, Rivestimenti interni, Coloriture, Tappezzerie.

40.	Lastrici o pavimento di lapillo battuto di qualsiasi specie e calcestruzzo, anche se cementizio o graniglio o di asfalto, com- preso il sottostante messo di concreto	mq.	5,00	L.	0,40
41.	Lastrici o pavimenti di basoli o lastra di				

	pietrarsa, comunque lavorata e messa in opera con qualsiasi malta	mq.	30,00	L.	2,40
42.	Ciottolato alla romana con quadrucci delle cave di porfiroide, compreso il sottostante piano di posa	»	32,00	»	2,55
43.	Ciottolato di quadrucci di porfiroide e simili, compresa la formazione comunque composta del sottostante piano di posa, in qualsiasi modo costituito	»	60,00	»	4,80
44.	Lastrico o pavimento di bitulite e simili, compreso il masso di fondazione comunque costituito	»	20,00	»	1,60
45.	Pavimenti, nonchè rivestiture di soglie, gradini, pareti o altro con lastre di marmo bianco bardiglio o gialletto-rosso di qualsiasi spessore e poste in opera con qualsiasi malta	»	55,00	»	4,40
46.	Idem, con lastre di ogni altro marmo ornamentale (Porta-ora, verde Calabria, nero del Belgio, ecc. poste comunque in opera	»	200,00		16,00
47.	Pavimenti o rivestimenti di mattoni di argilla maiolicati, non patinati, di quadrelli ad esagoni o pietrine o marmette di cemento anche se ad intarsio od a disegno, posti in opera con qualsiasi malta compreso il masso di concreto.	»	8,00	»	0,65
48.	Pavimento o rivestimento di mattoni, di argilla maiolicati, piastrelle di sassuoli, silipandri, a piani e simili, di Plintos e eternit, posti in opera come al numero precedente	»	18,00	L.	1,45
49.	Pavimento o zoccolatura di legno di qualunque specie, esclusi i « parquet » anche se inverniciati od a cera	»	12,00	»	0,95

50. Pavimenti di legno « a parquet » a spina di pesce mq. 15,00 L. 1,20
51. Pavimenti o rivestimenti di linoleum, lin-crusta e simili » 12,00 » 0,95
52. Coloritura a base di calce o di colla anche se a più piani e con sottocarta e compreso l'apparecchio » 0,35 » 0,03
53. Coloritura ad olio od a vernice anche se a più mani e compreso l'apparecchio » 1,25 » 0,10
54. Idem a smalto anche a più mani e compreso l'apparecchio » 2,00 » 0,15
55. Carte da parati di qualità mediocre e corrispondente lambry in opera e compresa anche la sottocarta » 1,00 » 0,08
56. Carta da parato di qualità comune e corrispondente lambry in opera e compresa la sottocarta » 1,75 » 0,15
57. Idem di qualità superiore e corrispondente lambry in opera e compresa la sottocarta » 3,00 » 0,24

TARIFFA D.

Infissi, Cancelli, Ringhiere, Catene di ferro.

58. Telai di qualsiasi legno e tipo per finestre, balconi, invetriate senza scuretti, compresi ferramenti e la verniciatura ed estendendo la misura delle superfici delle mostre di fronte ai succieli:
- a) con semplice retina mq. L. 25,00 L. 2,00
- b) con vetri semplici » 30,00 » 2,40
- c) con vetri di altra superficie, compresi i semiglaces » 40,00 » 3,20
59. Telai come al N. 58, compresi i ferramenti e la verniciatura ed estendendo la misura della superficie delle mostre al fronte ed ai succieli con scuri alla romana:

- | | | |
|--|-----------|---------|
| a) con semplice retina | mq. 40,00 | L. 3,20 |
| b) con vetri semplici | » 45,00 | » 3,60 |
| c) con vetri di altra specie compresi i semiglaces | » 60,00 | » 4,80 |
60. Mostre, pilastri e tabelle per negozio, in qualsiasi legno, escluso il mogano e il palisandro comprese le tenute in opera e la pulitura » 30,00 » 2,40
61. Idem di mogano o palisandro compreso la tenuta in opera e la pulitura . . . » 50,00 » 4,00
62. Idem con telaio di qualsiasi legno di ferro ed a fondo di vetro doppio o di semiglaces comprese le tenute e la verniciatura o pulitura » 65,00 » 5,20
63. Vettrine o vetrinoni di negozio in telaio di qualsiasi legno (escluso il mogano e il palissandro, la noce nostrana e il satin) calcolando la superficie di tutte le facciate a vetri e per tutta l'altezza, escludendo soltanto dalla misura la parte rivestita di marmo ove esista e per la quale si rinvia alle voci speciali della tariffa:
- | | | |
|---|---------|--------|
| a) con vetri semplici smerigliati | » 40,00 | » 3,20 |
| b) con cristalli o semiglaces | » 75,00 | » 6,00 |
- N. B. — 1° Qualora la vetrina abbia il fondo rivestito di vetro o specchi di qualsiasi specie, questi verranno calcolati a parte in base alle voci speciali della presente tariffa.
- 2° Qualora la vetrina abbia delle faccie con cristalli ricurvi, la superficie complessiva della vetrina verrà aumentata agli effetti della imposta di quella degli interi cristalli ricurvi e non della sola parte ricurva.
64. Vettrine o vetrinoni di negozio in telaio

di mogano, palissandro, noce nostrana o satin, o ferro, calcolando la superficie di tutte le facce a vetri e per tutta l'altezza, escludendo dalla misura la sola parte rivestita di marmo, per la quale si rimanda alle voci speciali della tariffa:

- a) con vetri semplici smerigliati o stampati mq. 65,00 L. 5,20
 b) con cristalli o seniglaces » 100,00 » 8,00

N. B. — Qualora la vetrina abbia il fondo rivestito di vetri o specchi di qualsiasi specie, questi verranno calcolati a parte in base alle voci speciali della presente tariffa.

2° Qualora la vetrina abbia delle faccie con cristalli ricurvi, la superficie complessiva della vetrina verrà aumentata agli effetti della imposta di quella degli interi cristalli ricurvi e non della sola parte ricurva.

65. Ferramenti interni di qualsiasi legno e tipo (anche se in parte con spicchiature a vetri) completi in opera e compresi i ferramenti e la verniciatura, calcolando nella misura mostre, fronti e succieli . . . » 40,00 » 3,20
66. Ferramenti per portoni o porte d'ingresso di qualsiasi legno o tipo compresi ferramenti o verniciatura e computando nella misura mostre, fronti e succieli come sopra » 75,00 » 6,00
67. Persiane e chiusure avvolgibili in legno di qualsiasi specie, compresi i ferramenti e le verniciature. » 60,00 » 4,80
68. Cancelli fissi od apritoi, cancellate, balaustre o ringhiere di qualsiasi legno e tipo anche se con ferramenti e verniciature . . » 30,00 L. 2,40

69. Cancelli od apriroi, cancellate, balaustre e ringhiere di ferro in bastoni e disegni semplici anche se con ferramenti e verniciature	mq.	50,00	L.	4,00
70. Cancelli fissi od apritoi, cancellate balaustre e ringhiere a disegni complessi, anche se con ferramenti e verniciature	»	75,00	»	6,00
71. Telai di ferro e vetri per porte, finestre, balconi o invetriate di qualsiasi forma, compresi i ferramenti e le verniciature, ma esclusi i vetri	»	40,00	»	3,20
72. Telai di ferro per lanternini compreso la verniciatura, ma esclusi i vetri	»	15,00	»	1,20
73. Porte di ferro di qualsiasi forma, ma non avvolgibili, compresi i ferramenti e le verniciature.	»	40,00	»	3,20
74. Porte di ferro avvolgibili con ondulazione regolare, complete di armaggio, anche se verniciate	»	40,00	»	3,20
75. Porte di ferro avvolgibili a cancello anche se verniciate	»	65,00	»	5,20
76. Porte di ferro ondulate a sagoma, avvolgibili anche se verniciate	»	60,00	»	4,80
77. Porte di ferro a cancello riducibile	»	65,00	»	5,20
78. Catene di ferro tondo e relative piastre, traversoni e dadi	q.le	100,00	»	8,00

TARIFFA E.

Ascensori completi di accessori compreso cabina ed impianto completo elettrico od idraulico.

79. Ascensori				
a) con cabina di superficie base non superiore a un metro quadrato ognuno	L.	7500,00	L.	520,00
b) con cabina di superficie base super. ad uno e fino a due m. quad.	»	»	10000,00	» 800,00

c) con cabina di superficie base
oltre i due metri quadrati . . . ognuno 12000,00 L. 960,00

N. B. — Le misure per il calcolo della superficie di base vengono sul perimetro esterno delle pareti.

80. Solo cabina di superficie non superiore al mq. calcolata come sopra	» »	1200,00	»	96,00
81. Sola cabina di superficie superiore a 1 metro e fino a 2, calcolata come sopra	» »	1600,00	»	128,00
82. Solo cabina di superf. d'oltre 2 mq. calcolata come sopra	» »	2000,00	»	160,00
83. Montacarichi, comprese cabine ed impianto completo elettr.-idraulico:				
a) con cabina di superficie base non superiore al mq.	» »	5000,00	»	400,00
b) con cabina di superficie base superiore al metro e fino ai due mq.	» »	6500,00	»	520,00
c) con cabina di superficie base di oltre 2 mq.	» »	8000,00	»	640,00
N. B. — Per la misura è applicabile la nota di cui alla voce N. 79.				
84. Sola cabina per montacarichi, di superficie base non superiore al mq., calcolata come sopra	» »	400,00	»	32,00
85. Idem di superficie base da 1 fino a 2 mq., calcolata come sopra	» »	600,00	»	48,00
86. Idem di oltre 2 mq. calcolata come sopra.	» »	750,00	»	60,00
87. Impianti completi di riscaldamento eseguiti con radiatori per ogni stufa, di qualunque dimensione e destinata al riscaldamento di un ambiente	» »	250,00	»	20,00

88. Sola caldaia per riscaldamento:			
a) fino a 5 mq. di superf. utile	ognuno	1200,00 »	96,00
b) oltre i 5 mq. di superf. utile			
fino a 10	» »	2000,00 »	160,00
c) per ogni 10 mq. o frazione			
in più	» »	1600,00 »	128,00
89. Sola istallazione di radiatore per			
ogni elemento	» »	50,00 »	4,00

TARIFFA F.

Materiali ed oggetti diversi.

90. Arena, sabbia e lapilli, di qualsiasi			
specie	mc. L.	15,00 L.	1,20
91. Ghiaia e ghiaietta silicia e calcarea	» »	25,00 »	2,00
92. Detriti (tagliene) di qualsiasi specie	» »	8,00 »	0,65
93. Pietre di tufo comune	» »	14,00 »	1,12
94. Idem a blocchi spaccatoi:			
a) di misura m. 1 x 0,30 x 0,30 .	ognuno L.	2,50 L.	0,20
b) di misura m. 0,60x0,23x0,23	» »	1,00 »	0,08
95. Scheggioni di pietra vulcanica,			
scorie, ferrugine e pietrame in ge-			
nere	mc. L.	15,00 L.	1,20
96. Lastre grezze di pietrarsa di qua-			
lunque specie	mq. »	15,00 »	1,20
97. Lastre lavorate di marmo bianco,			
bardiglio o gialletto rosso			
a) di spessore fino a cm. 3	» »	50,00 »	4,00
b) superiore a cm. 3	» »	30,00 »	2,40
98. Lastre lavorate di marmo ornamen-			
tale porta-oro di qualsiasi spessore	» »	100,00 »	8,00
99. Lastre lavorate di marmo ornamen-			
tale verde calabria	» »	200,00 »	16,00
100. Lastre lavorate di marmo ornamen-			
tale nero del Belgio o Savarezza			
e simili	» »	300,00 »	24,00

101. Mattoni pieni e forati, per ogni 100 mq.	L.	15,00	L.	1,20
102. Idem maiolicati » » » » »		65,00	»	5,20
103. Tavelloni di argilla di qualsiasi spessore e lunghezza. » »		7,50	»	0,90
104. Abete in:				
a) tavole mc.		190,00	»	15,20
b) murali »		230,00	»	18,40
c) bordonali o traversine . . . »		200,00	»	16,00
105. Pioppo in tronchi »		80,00	»	6,40
106. Pioppo in tavole »		200,00	»	16,00
107. Piche-pine in:				
a) bordonali. »		400,00	»	32,00
b) tavole »		500,00	»	40,00
108. Castagno in:				
a) travi. ml.		3,00	»	0,24
b) ginelle di accetta »		1,00	»	0,08
c) bolde »		1,00	»	0,08
d) panconcelli »		5,00	»	0,40
e) tavole di qualsiasi spessore . »		25,00	»	2,00
109. Traverse di ferro a doppio T o di altro qualsiasi profilo commerciale	Q.le	» 65,00	»	5,20
110. Lamiere di ferro piano »		110,00	»	8,80
111. » » » ondulato zincato »		140,00	»	11,20
112. Ferri per armaggi e sostegno di tetti e tettoie, armaggi con quadrelli e piastre, mensole per balconi in ghisa »		80,00	»	6,40
113. Casse serbatoi, portellini e tubi da fumo in ferro »		160,00	»	12,80
114. Vasche per acqua e acquai, mangiatoio, scosta carri, fornacette e colonne di ghisa »		80,00	»	6,40
115. Tipi di ferro ed acciaio per acqua o gas, anche se zincati, asfaltati, iutati, piombati »		170,00	»	13,60

116.	Corde metalliche	Q.le L.	160,00	»	12,00
117.	Piombo in tubi e lamine	»	»	150,00	» 12,00
118.	Rame ed ottone in tubi, lastre e barre	»	»	500,00	» 40,00
119.	Zinco in fogli	»	»	200,00	» 16,00
120.	Rete di filo di ferro galvanizzato di qualsiasi pressatura con maglia:				
	a) di lato fino a m ^m 12	»	»	4,00	» 0,32
	b) di lato superiore a 30 fino a 40 m ^m	»	»	2,50	» 0,20
	c) di lato superiore a 12 fino a 30 m ^m	»	»	2,25	» 0,18
	d) di lato superiore a 40 fino a 80 m ^m	»	»	1,75	» 0,14
	Camera canna per soffitti retinati .	»	»	1,00	» 0,08
121.	Cristalli comuni	mq.	»	105,00	» 8,40
122.	Idem semiglaces.	»	»	50,00	» 4,00
123.	Idem curvi di qualsiasi misura. .	»	»	250,00	» 20,00
124.	Vetri nazionali semplici.	»	»	12,00	» 0,96
125.	Vetri doppii	»	»	25,00	» 2,00
126.	Vetri rigati	»	»	20,00	» 1,50
127.	Vetri stampati.	»	»	22,00	» 1,76
128.	Canali semicilindrici di argilla pati- nata di qualsiasi diametro anche se in curva od a gomito	ml.	»	2,50	» 0,20
129.	Tubi di argilla patinata di qualsiasi diametro, anche se in curva od a gomito	»	»	5,00	» 0,40
130.	Tubi di gres nazionali o di eternit, anche se in curva od a gomito:				
	a) fino a diametro di cm. 12	»	»	10,00	» 0,80
	b) di diametro superiore ai 12 cm. fino a 18	»	»	15,00	» 1,40
	c) di diametro oltre i 18 cm.	»	»	25,00	» 2,00

131. Tubi di argilla imitazione gres, di qualsiasi diametro	ml.	»	5,00	L.	0,40
132. Vasche di argilla cm. 13x35	una	»	2,50	»	0,02
133. Vasche di cemento per acqua	»	»	15,00	»	1,20
134. Cesso Napoletano	uno	»	15,00	»	1,20
135. Water closset	»	»	40,00	»	3,20
136. Latrine alla turca di gres	»	»	100,00	»	8,00
137. Latrina di ghisa porcellanata.	ognuna	»	75,00	»	6,00
138. Orinatoio ad angolo e parete	»	»	25,00	»	2,00
139. Lavabo rettangolare	»	»	50,00	»	4,00
140. Bidet semplice	»	»	80,00	»	6,40
141. » completo con batteria a doccia.	»	»	105,00	»	8,40
142. Cassetta di scarico di qualsiasi materiale e tipo	»	»	20,00	»	1,60
143. Scalbabagni a pressione pel funzionamento a gas.	»	»	320,00	»	25,60
144. Scaldabagni a legna e carbone	»	»	40,00	»	3,20
145. Vasca da bagno in cemento	»	»	65,00	»	5,20
146. Vasca da bagno in ghisa o acciaio porcellanato	»	»	200,00	»	16,00
147. Gruppi per bagno con dicitura in ottone	»	»	30,00	»	2,40
148. Gruppi completo di canna per soffione per doccia	»	»	130,00	»	10,40
149. Rubinetti sempl., erogatori d'arresto	»	»	1,75	»	0,14
150. » a snodo	»	»	10,00	»	0,80

Aliquota per la lettera d)

Per le opere di manutenzione ordinaria l'aliquota è di L. 0,03 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato. La imposta sarà riscossa secondo le norme dell'art. 57 del regolamento generale 25 febbraio 1924 n. 540.

Art. 5.

Riduzioni.

Le precedenti aliquote saranno ridotte alla metà per i materiali impiegati nelle frazioni del Comune.

Art. 6.

Carattere dei 3 tipi di costruzioni.

Agli effetti dell'applicazione delle aliquote di tassazione per la lettera a) si stabilisce quanto segue:

1. Sono costruzioni di lusso quelle che, per la particolare loro destinazione, possono considerarsi tali, come teatri e sale cinematografiche in muratura, locali adibiti per divertimenti sngnorili od annessi ai campi sportivi, le ville e villini con uno o più appartamenti di oltre dieci vani qualunque siano i materiali impiegati, oppure quelle che si possono ritenere di lusso per lo impiego fatto dei materiali di pregio e per la ricchezza architettonica delle decorazioni interne ed esterne.

2. Sono costruzioni di tipo medio quelle destinate a scopo di commercio come botteghe, negozi uffici, alberghi, ecc.; quelle nelle quali si siano adoperati materiali più economici localmente in uso ed abbiano decorazioni ed opere di finimento semplici, come quelle delle case di abitazioni civili esistenti nel Comune, ed infine tutte quelle, che non potendosi classificare come costruzioni di lusso, non presentano le caratteristiche di quelle di tipo economico e popolare.

3. Sono costruzioni di tipo popolare ed economico quelle aventi le caratteristiche stabilite dal Decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919 n. 1857.

Art. 7.

Esenzioni.

Sono esenti dall'imposta di consumo:

1. i materiali impiegati nella costruzione di edifici di proprietà ed in uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa;

2. i materiali impiegati nella costruzione di opere per conto del Comune;

3. i materiali ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

4. i materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5. i materiali impiegati nella manutenzione dei fabbricati nei cinque anni successivi a quelli della dichiarazione di abitabilità o del rilascio di licenza equivalente;

6. i materiali adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Cod. Civile;

7. i materiali impiegati nelle costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari.

Son però soggetti ad imposte i materiali adoperati nella costruzione di opifici industriali o case rustiche o di parte di essi, allorquando questi ricevono una diversa destinazione. In tal caso, prima che ne sia variata la destinazione, si deve presentare all'Ufficio delle imposte di consumo la prescritta denuncia.

Art. 8.

Disposizioni varie.

Per quanto non indicato nei precedenti articoli saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale 25 febb. 1924 n. 540 e precisamente si applicheranno i seguenti articoli:

Art. 59. Definizione degli opifici industriali agli effetti dell'esenzione della imposta.

Art. 60. Definizione delle case rustiche agli effetti dell'esenzione dell'imposta.

Art. 61. Definizione delle costruzioni provvisorie e limiti di tassabilità per le costruzioni provvisorie di durata superiore ad un anno.

Art. 62. Obbligatorietà della denuncia da parte di chiunque intende eseguire costruzioni edilizie e modalità per la redazione della denuncia.

Art. 63. Norma transitoria per la presentazione della denuncia all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 64. Obbligo del versamento di un terzo della presunta imposta sulla base della denuncia fatta, prima di iniziare i lavori.

Art. 65. Accertamento, liquidazione, e riscossione della imposta.

Art. 66. Norme da applicarsi in caso che le opere progettate vengano interrotte in corso di costruzione.

Art. 67. Facoltà dei delegati incaricati dell'accertamento per la esplicazione del servizio di vigilanza.

Art. 68. Norme speciali nel caso di cambio di destinazione di un edificio.

Art. 9.

Contravvenzioni.

Per l'accertamento, penalità e definizione delle contravvenzioni saranno applicate le norme stabilite dal R. D. Legge 14 settembre 1931 n. 1175.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

55. Norme tecniche per l'abbattimento del tufo vulcanico nelle cave della Provincia. (Decreto prefettizio 18 febbraio 1932 n. 2837).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la nota 21 dicembre 1931 n. 1920 dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Napoli, con la quale prospetta la necessità di emanare opportune norme tecniche per l'abbattimento del tufo vulcanico nelle cave della Provincia;

Vista la legge 30 marzo 1893, n. 184 sulla polizia delle miniere, cave e torbiere, ed il regolamento 10 gennaio 1907 n. 152 per l'applicazione di detta legge.

DECRETA

Art. 1° Nelle cave di tufo vulcanico esistenti nella Provincia ogni sistema di coltivazione nel quale l'abbattimento si realizzi mediante azione concomitante di scalzamento eseguito a piede fronte, sia questo ingrottato o verticale, e spezzatura del massivo mediante cunei o zeppe, disposti in superficie a tergo del ciglio di taglio, è proibito.

Art. 2° Nelle cave di tufo a cielo aperto il fronte dovrà essere tagliato verticalmente, procedendo dall'alto in basso, e per quelle in sotterraneo il massivo tufaceo sovrastante alla galleria dovrà avere uno spessore in chiave non inferiore a metri due e cinquanta.

Art. 3° Nelle cave a cielo aperto il terreno di ricoprimento incoerente dovrà essere tagliato con una scarpata avente una pendenza minima di uno di base per tre di altezza. Fra il piede di detta scarpata ed il ciglio del tufo sottostante dovrà essere lasciato un gradino di almeno m. 0,50 di larghezza.

Art. 4° Copia del presente decreto sarà inviato all'Ufficio delle Miniere di Napoli, nonchè ai Podestà della Provincia, i quali sono incaricati della affissione e diffusione.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelcivita. — *Vendita taglio 6996 piante delle sezioni 4.^a e 5.^a del bosco di alto fusto Montagna.* — Si rende noto che nel giorno 21 marzo 1932, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un primo esperimento di asta per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 508,200. Offerte in aumento non inferiori a lire 200. Deposito provvisorio lire 50820, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate, giusta art. 12 del capitolato e deliberazione 1° dicembre 1931. Termine taglio e sgombro mesi 36.

Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Oliveto Citra. — *Ampliamento cimitero.* — Si rende noto che alle ore 10 del 24 marzo p. v. nella sede comunale avrà luogo un unico e definitivo incanto, anche con un solo offerente, col sistema della scheda segreta l'appalto suddetto in diminuzione percentuale del prezzo di base di lire 50721,91 come da progetto di stralcio dell'Ing.re Cerino e deliberazione podestarile 24 ottobre 1931. Cauzione provvisoria lire 1000 se trattasi di impresa e società commerciale, lire 300 se di cooperativa o consorzi di cooperative. Cauzione definitiva ventesimo prezzo aggiudicato, cinque per cento sulla rata di acconto se trattasi di cooperativa o di consorzio. Deposito spese contrattuali lire 700. Tempo utile compimento lavori mesi 3.

Il Segretario Com. De Giacomo

Il Comm. Pref. Lanza

Concorsi

Comune di Battipaglia. — *Applicato Contabile.* — Concorso per titoli. — Stipendio annuo lire 6.600,00 al lordo delle ritenute di legge e con la decurtazione del 12 %₁₀. — Cinque aumenti quadriennali del decimo. — Documenti di rito e licenza di scuola media inferiore. Scadenza ore 12 del 20 marzo 1932. Assunzione entro 15 giorni. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Jannuzzi

Il Podestà D'Elia

Comune di Castel S. Lorenzo. — *Guardia municipale.* — Concorso per titoli, salario annuo lire 1760, elevabile 4 aumenti quadriennali del decimo, al lordo di ritenute e tributi; metà obiazioni versate dai contravventori, e indennità di carovita nella misura annualmente stabilita in conformità di legge.

Domanda corredata documenti rito entro 31 marzo 1932 -X.
Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Podestà Avv. Giovanni Pepe



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

56. Assistenza sanitaria agli iscritti all'Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza Impiegati Enti locali (C. 1.° febb. 1932 N. 19 ai Capi di Amm. di Enti Locali).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

57. Nuova disciplina giuridica delle Confraternite.
58. Verifiche di cassa.
59. Tassa esercizi e rivendite.
60. Barche a motore. Imposte.
61. Esercenti macellai.
62. Difterite dei polli.
63. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.
64. Controllo locali di pubblico spettacolo.
65. Macellazione da parte dei privati. Diritto di visita.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 63 a 65 — Aste, appalti ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

63. **Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.** (C. 29 febbraio 1932, N. 7566 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle varie circolari Prefettizie relative all'oggetto controdistinto, pubblicate nei B. A. dello scorso anno e precedenti, prego la S. V. d'affrettare durante i mesi di marzo e aprile la pratica dei trattamenti immunizzanti contro il carbonchio ematico degli animali esposti al pericolo del contagio e specialmente di quelli esistenti o destinati ad essere immessi nelle zone dove durante gli scorsi anni si verificarono casi di detta malattia, nonché di quelli destinati ad essere alimentati con foraggi provenienti da zone infette, facendomi all'occorrenza opportune proposte per la emanazione del decreto Prefettizio di obbligatorietà di detti trattamenti, a senso degli art. 78 e 79 del regolamento di polizia sanitaria.

Per facilitare tale pratica, a cura di quest'ufficio, sarà provveduto alla concessione di somme a favore dei comuni, nei quali il provvedimento delle vaccinazioni anticarbonchiose si ritiene indispensabile, entro i limiti dell'anticipazione di lire quattromila cinquecento, messa dal Ministero dell'Interno per l'oggetto a disposizione di questa Prefettura per l'esercizio finanziario in corso.

Attendo conoscere se e quando sarà iniziata costà la pratica suindicata.

Il Prefetto — SOPRANO

64. **Controllo locali di pubblico spettacolo.** (C. 25 febb. 1932 n. 3442, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Anche per quest'anno delego le SS. LL. per il controllo ai locali di pubblico spettacolo della propria giurisdizione, ai sensi dell'art. 157, ultimo capoverso, del regolamento di P. S.

Le SS. LL. quindi provvederanno a convocare la Commissione locale di vigilanza per esercitare il controllo di cui sopra ed accertare, particolarmente, se i locali stessi offrono tuttora le dovute garanzie per la incolumità e sicurezza degli spettatori, se rispondano alle esigenze della igiene, e, se da parte dei titolari delle licenze, vengono rigorosamente osservate tutte le prescrizioni di cui alla licenza di esercizio ed ai verbali della Commissione tecnica provinciale, inviati a V. S. nonchè tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia di teatri e cinematografi.

Di ogni visita eseguita prego trasmettere copia del relativo verbale alla locale R. Questura, all'Arma locale e dove esiste Ufficio di P. S., anche al titolare di detto Ufficio.

Prego assicurare adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

56. Assistenza sanitaria agli iscritti all'Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza Impiegati Enti locali. (C. 1^o febb. 1932 n. 19 ai Capi di Amministrazioni degli Enti locali).

Tra le varie forme di assistenza, affidate con l'art. 20 della legge 2 giugno 1930 N. 733 a questo Istituto, vi è quella relativa alla concessione di sussidi a titolo di concorso nella spesa per *gravi infermità* o *gravi operazioni chirurgiche*, che dovesse sostenere l'impiegato bisognoso in attività di servizio o in regolare aspettativa per motivi di salute.

Nell'attuazione pratica di tale forma di assistenza si è dovuto rilevare come frequentemente ricorra il caso che le domande degli interessati non sono regolarmente documentate, il che pone spesso questa amministrazione nella impossibilità di poter venire prontamente in aiuto di coloro che invocano l'assistenza stessa.

E' necessario pertanto, nel precipuo interesse degli assistibili e perchè la pratica abbia rapido corso, che gli interessati e le amministrazioni degli Enti Locali si attengano scrupolosamente alle seguenti norme:

1) *Note dei medicinali*. — Le note dei medicinali occorsi per le infermità subite debbono essere *dettagliate e non riassuntive* e dovranno inoltre recare le date delle singole somministrazioni.

Esse dovranno *sempre essere accompagnate* dalle ricette del medico che le ha prescritte.

A tal fine gli interessati avranno cura di conservare le ricette, a mano a mano che vengono redatte dal medico, per po-

terle al momento opportuno esibire a questo Istituto a corredo della relativa domanda.

2) *Referto medico.* — Il referto del medico dovrà indicare la malattia sofferta, la data cui essa risale, la cura prescritta e la durata.

3) *Nota degli onorari dovuti al medico per la cura a domicilio.* — Nella nota quietanzata degli onorari per le prestazioni sanitarie dovute al medico dovrà essere specificata la data cronologica delle visite fatte ed il relativo onorario.

4) *Ricovero in clinica o in ospedale.* — Nel caso di ricovero in clinica o in ospedale si dovrà produrre la nota quietanzata indicante la data di ingresso e quella di dimissione, il numero dei giorni di degenza, la retta giornaliera, e gli onorari percepiti dal medico o dal chirurgo, oltre alle eventuali spese per medicinali, ecc. ecc.

Le note di cui ai nn. 3 e 4 dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del Capo dell'Amministrazione da cui dipende l'impiegato, dalla quale risulti che l'Amministrazione stessa non ha contribuito nelle spese anzidette, specificandone nell'affermativa l'importo.

Il richiedente, oltre ai suddetti documenti, dovrà esibire:

a) Un attestato del Capo dell'Amministrazione indicante la durata del congedo accordato all'impiegato per malattia;

b) La situazione di famiglia;

c) I documenti anzicennati dovranno essere visti dal Capo dell'Amministrazione da cui dipende l'impiegato, quello riguardante i medicinali dovrà essere visto dal medico, quelli riguardanti degenze in cliniche ed ospedali dovranno essere visti dal Direttore.

Con l'occasione è d'uopo avvertire che ove trattisi di malattia di notevole durata, di cui possono malauguratamente essere colpiti gli iscritti a questo Istituto, l'amministrazione si riserva, vagliandole caso per caso, di concedere ai richiedenti un sussidio a titolo di acconto, proporzionato all'importo della spesa

per la cura, sia pure non ancora pagata, che risulti da attestazioni mediche nel caso di cura a domicilio, o da attestazione del direttore della clinica o dell'ospedale in caso di cura ospedaliera.

E' necessario altresì far presente che, essendo annualmente allocato in bilancio un fondo per far fronte alla erogazione dei sussidi per malattia, variabile in relazione alle disponibilità dell'Ente, le domande per assistenza sanitaria *non possono essere accettate decorso l'anno in cui si è verificata la malattia*, ad eccezione di quelle riferentisi all'ultimo bimestre dell'anno, che, pur non producendosi entro il 31 dicembre dell'anno stesso, potranno essere prese in considerazione nel primo bimestre dell'anno successivo.

Occorre infine avvertire che possono beneficiare dell'assistenza sanitaria *solo gli impiegati regolarmente iscritti a questo Istituto e non i membri delle loro famiglie*, come è bene tener presente che, giusta la dizione della legge 2 giugno 1930 sopra richiamata, l'intervento dell'Istituto nelle spese occorse per assistenza sanitaria è riferibile alle *gravi malattie o alle operazioni chirurgiche di notevole importanza* e non alle lievi infermità. Non sono rimborsabili le spese riguardanti le cure climatiche, le cure e protesi dentaria e quelle per alimentazione speciale, nonchè quelle per i viaggi e spese di soggiorno.



Si rivolge vivissima preghiera ai capi di amministrazione perchè vogliano compiacersi di render noto le suddette norme agli impiegati dipendenti, mettendo in rilievo la necessità che essi si attengano scrupolosamente alle norme stesse, onde porre questo Istituto nella condizione di dare pronto esito alle domande di sussidio.

Il Presidente — ALDO LUSIGNOLI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

57. **Nuova disciplina giuridica delle Confraternite.** (C. 28 febb. 1932 N. 8316 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia degli enti interessati, si comunica a V. S. il R. Decreto in data 28 gennaio c. a., relativo alla dichiarazione formale dei fini di 83 Confraternite esistenti in questa Provincia.

Con l'occasione, prego di avvertire gli enti predetti che gli atti concernenti le Confraternite menzionate nel R. Decreto medesimo e conservati nell'archivio di questa Prefettura, non potranno essere consegnati all'autorità ecclesiastica nè ad altri enti interessati, fino a che non verranno all'uopo impartite istruzioni da parte del Ministero dell'Interno, di concerto con quello della Giustizia e degli Affari e Culto.

Il Prefetto — SOPRANO

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'articolo 77, primo comma, del regolamento approvato con il Regio Decreto 2 dicembre 1929, N. 2262, in relazione allo articolo 29, lettera c), del Concordato con la Santa Sede ed all'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, N. 848;

Ritenuto che, ai termini dei citati articoli, le Confraternite aventi scopo esclusivo e prevalente di culto debbono passare alla dipendenza dell'Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione;

Ritenuto che, nei confronti delle Confraternite infraindicate, è rimasto accertato lo scopo di cui sopra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Le seguenti Confraternite della Provincia di Salerno passano alla dipendenza dell'Autorità Ecclesiastica, per quanto riguarda

il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera C) del Concordato con la Santa Sede :

1. Acerno — Arcicongrega della Morte ed Orazione;
2. id. — Congrega dell'Addolorata.
3. Angri — Confraternita di S. Maria del Carmine;
4. id. — Congrega di S. Margherita.
5. Aquara — Confr. Monte dei Morti e S. Maria delle Grazie.
6. Baronissi — Confraternita del SS. Corpo di Cristo;
7. id. — Confraternita di Maria SS. Assunta e Spirito Santo di Saragnano.
8. Calvanico — Confraternita dei SS. Angeli Custodi;
9. id. — Confraternita del SS. Rosario.
10. Campagna — Confraternita Monte dei Morti;
11. id. — Confraternita del SS. Nome di Dio;
12. id. — Confraternita S. Maria del Soccorso;
13. id. — Confraternita S. Giovanni Battista;
14. id. — Confraternita di S. Maria della Neve;
15. id. — Confraternita 3^o Ordine di S. Franc. di Assisi;
16. id. — Confraternita del SS. Rosario.
17. Casalvelino — Pio Monte dei Morti;
18. id. — Confraternita S. M. di Loreto.
19. Castel S. Giorgio — Confraternita S. M. di Loreto.
20. Eboli — R. Arciconfraternita della SS. Immacolata Concez.;
21. id. — Congrega S. Giuseppe.
22. Giffoni Valle Piana — Congrega SS. Rosario;
23. id. — Oratorio della SS. Annunziata e Monte dei Morti.
24. id. — Confraternita SS. Rosario, S. Domenico, S. Michele Arcangelo;
25. id. — Oratorio dell'Immacolata Concezione.
26. Laureana Cilento — Congrega del Purgatorio.
27. Montecorvino Rovella — Confraternita SS. Sacramento, SS. Rosario e S. Sofia di Gauro;

28. Montecorvino Rovella — Congrega SS. Rosario e S. Rocco.
29. Nocera Inferiore — Arciconfraternita SS. Concezione.
30. Nocera Superiore — Congrega di S. Lucia in Malloni.
31. Olevano sul Tusciano — Confraternita del SS. Sacramento;
32. id. — Congr. S. Regina e Pio Monte Ferrante;
33. id. — Confraternita del SS. Sacramento in
S. Maria del Soccorso.
34. Ogliastro Cilento — Confraternita di Maria SS. dell'Immacolata.
35. Pellezzano — Congrega del SS. Crocifisso e Rosario.
36. Praiano — Congrega del SS. Sacramento;
37. id. — Congrega SS. Rosario di Vettica Maggiore;
38. id. — Congrega SS. Rosario in Vettica;
39. id. — Congrega del SS. Rosario.
40. Ravello — Arciconfraternita SS. Nome di Gesù;
41. id. — Confraternita SS. Nome di Gesù;
42. id. — Congrega S. Maria del Carmine;
43. id. — Confraternita SS. Rosario di Scala;
44. id. — Confraternita di S. Giuseppe.
45. Ricigliano — Confraternita delle Anime del Purgatorio.
46. Sarno — Congrega del Monte dei Morti;
47. id. — Congrega di S. Sebastiano Martire;
48. id. — Confraternita del SS. Sacramento in S. Matteo;
49. id. — Congrega SS. Sacramento del Vescovado.
50. Scafati — Arciconfraternita S. Maria delle Vergini.
51. Sessa Cilento — Congrega SS. Rosario;
52. id. — Congrega Pio Monte dei Morti.
53. Sicignano degli Alburni — Confraternita del SS. Corpo di Cristo.
54. San Valentino Torio — Congregazione del SS. Rosario.
55. Acerno — Congrega del SS. Sacramento.
56. Baronissi — Confraternita Maria SS. delle Grazie in Antessano;
57. id. — Confraternita Maria SS. del Rosario di Sava.
58. Cetara — Confraternita S. Francesco d'Assisi.
59. Minori — Arciconfraternita SS. Rosario in Villamena;
60. id. — Arciconfraternita del SS. Sacramento.

61. Montecorice — Confraternita di Maria SS. del Rosario.
 62. Morigerati — Confraternita del SS. Rosario.
 63. Nocera Inferiore — Congrega del Monte dei Morti;
 64. id. — Congrega di S. Maria a Monte di Casolla;
 65. id. — Congrega di S. Pietro Apostolo.
 66. Pisciotta — Congregazione di Maria SS. dell'Assunta;
 67. id. — Confraternita Maria SS. del Carmine.
 68. Pagani — Confraternita della SS. Addolorata.
 69. Pollica — Confraternita S. Maria delle Grazie e Monte dei Morti.
 70. Sarno — Congregazione di S. Maria Maddalena;
 71. id. — Congrega 3° Ordine di S. Francesco.
 72. S. Cipriano Picentino — Confraternita del SS. Sacramento;
 73. id. — Confraternita B. V. del Rosario.
 74. Sarno — Confraternita dell'Immacolata Concezione.
 75. S. Mauro Cilento — Congrega S. Maria delle Grazie.
 76. Sicignano degli Alburni — Confraternita del SS. Rosario di Galdo;
 77. id. — Confraternita SS. Annunziata di Castelluccio-Cosentino.
 78. Tramonti — Confraternita del 3° Ordine di S. Francesco;
 79. id. — Confraternita del SS. Nome di Dio.
 80. Vietri sul Mare — Confraternita di S. Croce, S. Giuseppe e S. Francesco di Paolo in Benincasa;
 81. id. — Confraternita dello Spirito Santo in Dragonea;
 82. id. — Confrat. S. Francesco di Paola in Albori;
 83. id. — Arciconfraternita SS. Annunziata e SS. Rosario.
- Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

Rocco

58. **Verifiche di cassa.** (C. 3 marzo 1932 N. 9392 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Malgrado le tassative disposizioni dell'art. 166 del Regolamento alla Legge C. e P. e le istruzioni più volte impartite, il

servizio delle verifiche bimestrali delle casse comunali e consorziali non procede regolarmente.

In non pochi comuni le verifiche non vengano eseguite, in altri sono trascurati i controlli prescritti, dando luogo a non lievi deficienze ed irregolarità, le quali lasciano ritenere che all'operazione vi si proceda senza la necessaria diligenza, come ad un adempimento periodico di scarsa importanza.

Nel richiamare pertanto la personale attenzione delle SS. LL. sul servizio in parola, reputo opportuno ricordare, quì di seguito, le norme da osservare, che, per quanto ovvie, sono spesso dimenticate:

1° Occorre anzitutto procedere alla verifica di fatto, constatando la consistenza effettiva del numerario e dei valori, che si trovano presso il tesoriere o esattore-tesoriere. Tali numerario e valori vanno dettagliatamente descritti, ove occorra, anche con elenchi, distinguendo, giusto il prescritto modello:

- a) i fondi a disposizione del Comune per la gestione del bilancio;
- b) i valori fuori bilancio;
- c) i valori dei terzi;
- d) il conto dei depositi.

2° Procedere quindi alla verifica di diritto, la quale, perchè possa dare le necessarie garanzie, dovrà prendere come punto di partenza un risultato certo, quale è quello dell'ultimo conto approvato e definito e non accontentarsi di partire da precedenti verifiche, che spesso non corrispondono alla reale situazione della cassa comunale.

E' opportuno avvertire che, qualora nelle successive verifiche si parta da precedenti verbali, il fondo o la deficienza di cassa da segnare in principio deve sempre essere epurato dalle carte contabili eventualmente ammesse a discarico nella precedente verifica.

3° In quanto al carico, occorre distinguere le partite a semplice scosso da quelle per le quali l'esattore-tesoriere è tenuto

del non scosso per riscosso, constatando, per ciascun ruolo, le liste di carico consegnategli, se si sia dato carico delle rate scadute, ed in caso negativo addebitargliele senz'altro, ordinando nel verbale stesso il distacco delle bollette mancati.

4° Per il discarico, indicare e distinguere i mandati di pagamento totalmente o parzialmente estinti, nonchè le eventuali carte contabili, delle quali viene elevato il discarico, e per le quali è indispensabile produrre dettagliato elenco.

Al riguardo ricordo che, salvo i casi tassativamente previsti dai capitolati normali (stipendi ai dipendenti comunali, imposte, sovrimeposte e tasse a carico dei Comuni, delegazioni sulle imposte fondiari e di consumo e mandati di ufficio), lo scarico non potrà essere effettuato se non in base a mandati regolarmente emessi e quietanzati. Nè mai dovranno essere ammessi buoni provvisori, vietati espressamente dall'art. 208 T. U. legge C. e P. 4 febbraio 1915 n. 148.

5° Qualora il contabile non si fosse dato carico di partite scadute o delle quali risponde del non scosso per riscosso, o comunque avesse dato luogo ad osservazioni relative alla gestione, l'amministrazione dovrà farlo emergere nel verbale stesso con le controdeduzioni che vi abbia date il contabile medesimo.

6° Disporre l'immediato versamento alla Cassa Postale di Risparmio del fondo di cassa esuberante ai bisogni ed in ogni caso della parte eccedente la misura della cauzione prestata per il servizio di tesoreria, il cui ammontare dovrà essere messo in evidenza in calce ad ogni verbale di verifica.

7° Dell'avvenuta verifica dovrà prendersene nota sui giornali di cassa del tesoriere e del comune, che dovranno, in quella data, essere chiusi e firmati dagl'intervenuti e quindi riaperti con il riporto delle somme.

La verifica per gli esattori-tesorieri o tesorieri consorziati dovrà essere estesa alle gestioni di tutti i comuni consorziati, i quali dovranno far pervenire tempestivamente gli elementi indispensabili, al Podestà dei Comuni capoluoghi dei consorzi, obbligati per legge ad eseguire tale operazione.

Dopo tali chiarimenti dispongo che le verifiche di cassa *siano regolarmente eseguite ogni bimestre* avvertendo che, non pervenendo a quest'ufficio i verbali *entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ogni bimestre*, sarà, senza ulteriore avviso, inviato apposito commissario a carico del segretario del comune e del ragioniere, ove esista, i quali risponderanno altresì dell'esattezza dei dati risultanti dai suaccennati verbali e dai relativi allegati, salvo l'applicazione dei provvedimenti disciplinari come per legge.

Della presente circolare attendo, a giro di posta, un cenno di ricevuta e di assicurazione per l'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

59. **Tassa esercizi e rivendite.** (C. 2 marzo 1932 n. 6402 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 335 del Testo Unico sulla finanza locale stabilisce che i Comuni, che non ostante l'applicazione delle imposte fino al 2° limite e dei tributi previsti dall'art. 255 lettera c) non siano in grado di raggiungere il pareggio, possono essere autorizzati a mantenere in vigore la tassa sugli esercizi e sulle rivendite; e che l'autorizzazione è data dal Ministero delle Finanze in base a deliberazione approvata dalla G. P. A., udita la Commissione Centrale sulle finanze locali.

Tali disposizioni segnalo alle SS. LL. pel caso possano ed intendano avvalersene.

Il Prefetto — SOPRANO

60. **Barche a motore. Imposta.** (C. 2 marzo 1932 n. 6197 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno in data 3 febbraio pp. comunica:

« A termini dell'art. 148 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931. n. 1175, le barche a motore sono equiparate, agli effetti delle imposte, alle vetture pubbliche e private. Tenuto conto, peraltro, che nella specie si tratta di un tributo di gettito assai limitato, sembra opportuno che le Amministrazioni comunali si astengano dall'applicarlo, dato lo

scarso sollievo che ne risentirebbe la finanza degli enti e l'ostacolo che ne potrebbe derivare allo sviluppo della motonautica ».

Prego pertanto le SS. LL. di astenersi dall'applicazione dell'imposta sulle barche a motore.

Il Prefetto — SOPRANO

61. **Esercenti macellai.** (C. 23 febb. 1932 n. 7889 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 29 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco degli spacci di carne fresca esistenti in codesto comune, con le seguenti indicazioni:

1. generalità dell'esercente autorizzato;
2. data dell'autorizzazione rilasciata dalla S. V.;
3. ubicazione dello spaccio;
4. quantitativo approssimativo in quintali (per ciascuna specie di animali) delle carni macellate fresche vendute in ciascun spaccio per ogni settimana.

Il Prefetto — SOPRANO

62. **Difterite dei polli.** (C. 8 marzo 1932, n. 9354, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalata a quest'ufficio rilevante mortalità di polli in alcuni Comuni della Provincia. Il veterinario provinciale ha avuto occasione di visitare il giorno 8 corr. nel Comune di Nocera Inf. due galline ammalate riscontrando le produzioni pseudomembranose che caratterizzano la difterite dei polli.

In attesa di ulteriori esami che potranno essere fatti per accertare la eventuale coesistenza di altre malattie e specialmente quella descritta in altre Provincie sotto la denominazione di tifo delle galline, si ritiene necessaria l'adozione nei Comuni dei seguenti provvedimenti:

1. Richiamare l'attenzione dei proprietari sull'obbligo che essi hanno di denunciare i casi di malattie o di morte di polli, come di altri animali;

2. Ordinare a ciascun proprietario di tenere sotto sequestro i polli ammalati, i quali saranno lasciati nel luogo infetto, mentre i sani verranno ricoverati in altri locali vicini;

3. Qualora l'epizoozia non sia ancora diffusa nel Comune è bene provvedere alla sollecita soppressione dei primi focolai mercè la immediata uccisione dei malati;

4. Proibire rigorosamente il commercio dei soggetti malati nonchè la messa in vendita ed il trasporto dei polli sospetti fuori della località colpita dalla malattia;

5. Disporre la distruzione, mercè interrimento, dei corpi dei polli morti;

6. Non appena cessata l'epizoozia provvedere alla disinfezione dei pollai, dopo di aver vuotato gli ambienti di ogni animale. Per la pratica delle disinfezioni si osserveranno le seguenti norme: il pavimento, i muri, gli abbeveratoi e tutti gli oggetti in legno, che furono in contatto coi malati, verranno ripetutamente lavati con acqua bollente per togliere le sozzure ecc.; poscia si praticheranno altre lavande con liscivia bollente e con soluzione di acidofenico.

Nel caso poi che le ulteriori indagini mettessero in evidenza la coesistenza di altre infezioni dei polli occorre consigliare i mezzi di profilassi immunitaria già altrove sperimentati contro la infezione stessa.

Per l'attuazione delle provvidenze suindicate, prego intensificare i servizi di vigilanza zoiatrica specialmente sulle fiere e sui mercati e dovunque si fa commercio di pollame.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

65. **Macellazione da parte dei privati. Diritto di visita.** (C. 2 marzo 1932 n. 4816 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« In base alle norme vigenti spetta, come è noto, speciale compenso ai veterinari comunali, quale diritto di visita, per gli animali macellati dai privati fuori del pubblico macello. Le tariffe all'uopo stabilite sono di regola mantenute in limiti equi. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà economiche del momento e particolarmente del basso prezzo raggiunto dagli animali da macello, ritieni conveniente che le dette tariffe vengano riesaminate per apportarvi, ove del caso, una equa riduzione, in modo da contemperare gli interessi dei privati con quelli dei veterinari comunali.

Attendesi un cenno di assicurazione ».

Con riferimento alla mia circ. n. 42232 del 20 ottobre 1931, pubb. a pag. 411 del B. A. del 1931, prego la S. V. di significarmi la misura del compenso al veterinario fissata costà per la visita degli animali macellati dai privati fuori del macello pubblico curando, fino a nuova disposizione, che tale compenso a carico di privati sia ragguagliato nella misura massima di L. 5 per ciascuna visita di animali suini od ovini e di L. 10 per ciascuna visita di animali bovini macellati da privati fuori del pubblico macello. Nessun altro aggravio di spese dovrà essere imposto ai privati per mezzi di trasporto, dovendo a tanto provvedere il comune, assegnando speciale indennità al veterinario qualora non gli corrisponda la indennità di cavalcatura con l'obbligo di tenere un cavallo destinato a facilitargli il servizio.

Soltanto in casi eccezionali e propriamente quando trattasi di visitare uno o due animali in località molto distanti dall'abitato, la S. V. potrà consentire con speciale autorizzazione che il veterinario sia provvisto del mezzo di trasporto a carico del proprietario. Attendo riscontro con l'assicurazione che vengano costà osservate le disposizioni contenute nelle circ. prefettizie n. 50665 del 22 dicembre 1929 e n. 42232 del 20 ottobre 1931 circa la riscossione di compensi dovuti ai sanitari.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio 1^a Sezione ceduo bosco Monna Foresta* — Essendo stato in tempo utile offerto aumento di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che nel giorno 22 corr., alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un esperimento definitivo di asta per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 16800. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 4 rate. Termine taglio e sgombro mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Auletta — *Medico condotto* — E' aperto il concorso al posto di Medico condotto con lo stipendio di L. 7000 oltre l'eventuale assegno di L. 500 quale Ufficiale Sanitario e con quattro aumenti quadriennali del decimo Documenti di rito. Scadenza 15 aprile 1932. Tassa di concorso L. 50. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — *G. B. Savino*

Comune di Amalfi. — *Proroga chiusura concorso posto di terza guardia municipale*. E' prorogato fino al 31 marzo 1932 la chiusura del concorso al posto di terza guardia municipale con il salario di lire 3,600 lordo di ritenute. Documenti di rito e licenza elementare; pagamento tassa di lire 25. Per migliori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Amalfi 1.^o marzo 1932 - X.

Il Podestà - *Avvocato Gargano*

Pubblicazioni

D.r Emilio Remogna — *Le stazioni di cura, soggiorno e turismo.* — Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — L. 6,50.

Il D.r Remogna, segretario capo del Comune di Torre Pellice, espone in questo volumetto, di modesta mole, che fa parte della benemerita « Raccolta Ostinelli » con pratico intendimento, quanto dalla legislazione italiana si riferisce alle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nella particolare figura giuridico ammin.va

Il libro è utile agli amm. dei Comuni e delle Aziende Autonome delle predette stazioni, come esposizione di leggi, di regolamenti e norme effettuate con criterio di razionale coordinamento.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40 Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

66. Imposta di famiglia. Nuova tabella per la graduazione dei redditi e delle aliquote per l'anno 1932.
67. Piani regolatori paesistici.
68. Carta d'identità.
69. Imposta sul valore locativo. Denuncia dei contratti di affitto all'Ufficio Comunale.
70. Vigilanza igienica sulla produzione e vendita della birra.
71. Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassose.
72. Importazioni dall'estero di carni macellate. Applicazione R. D. L. 2 febbraio 1932 N. 30.
73. Giornata del fiore e della doppia croce.
74. Opere pie. Beneficenza dotazione e generica.
75. Targa per la tara e portata degli autoveicoli adibiti a trasporto merci.
76. Elenchi personale stipendiato.
77. Differite dei polli.
78. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 2.^o semestre 1931, da accettarsi in cauzione per il 1.^o semestre 1932.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 74 a 78 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

74. **Opere pie. Beneficenza dotaiizia e generica.** (C. 8 marzo 1932 n. 2732 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Prego le SS. LL. di accertare, nel modo più preciso e rigoroso e per ogni pubblica istituzione di beneficenza e per ogni confraternita esistente nell'ambito di cotesto Comune, a quanto ammontano globalmente, nei rispettivi bilanci, le previsioni per assegni dotalizzati, nonché le previsioni per la beneficenza generica, cioè senza un fine specificatamente determinato dai testatori o dagli oblatori, come ad esempio: elemosine, distribuzione di vitto e di indumenti, somministrazione di medicinali, sussidi locativi ecc. Dette notizie dovranno essere comunicate con ogni sollecitudine e non più tardi del 31 corr.

Il Prefetto — SOPRANO

75. **Targa per la tara e portata degli autoveicoli adibiti a trasporto merci.** (C. 14 marzo 1932 n. 9757 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad evitare difformi e non esatte interpretazioni delle disposizioni, di cui all'art. 40 del R. D. 2 dicembre 1928, n.° 3179, circa le targhe da applicarsi sui veicoli destinati al trasporto merci, il Ministero delle Comunicazioni reputa opportuno precisare, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, che gli *autoveicoli* adibiti a tali trasporti debbono essere forniti, oltre della targa di riconoscimento, anche di quella recante i dati relativi al peso al vuoto (tara) e alla portata, dati che devono corrispondere a quelli risultanti dalle rispettive licenze di circolazione, fissati all'atto delle visite e prove degli autoveicoli, dai RR. Circoli Ferroviari d'ispezione, ai quali sono devoluti, dalle vigenti disposizioni, tali accertamenti ed ogni altro di carattere tecnico sugli autoveicoli stessi.

Dato ciò, la verifica da parte dei Comuni, di cui al comma 4.° del ricordato art. 40 del R. D. L. 2 dicembre 1928, n. 3179, non può in alcun modo riferirsi agli autoveicoli destinati al trasporto merci. Ciò tuttavia non esclude che da parte degli agenti, cui è domandato il controllo dei veicoli, possano controllarsi, oltrechè l'esistenza della targa contenente l'indicazione dei dati sulla loro tara e portata, anche la rispondenza dei dati stessi con quelli indicati nelle relative licenze di circolazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

66. **Imposta di famiglia** — Nuova tabella per la graduazione dei redditi e delle aliquote per l'anno 1932. (C. 9 marzo 1932 N. 8712, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La G. P. A., nella seduta del 4 corr. mese, con la decisione che qui di seguito trascrivo, per i motivi in essa decisione indicati, ha, in esecuzione dell'art. 118 del T. U. sulla finanza locale, deliberata una nuova tabella per la graduazione dei redditi e delle aliquote dell'imposta di famiglia in sostituzione della tabella per tale graduazione, già deliberata nella seduta del 7 ottobre 1931 e riportata alle pagine 378-380 del Bollettino Amm. del 1931.

Occorre perciò che i Comuni, che abbiano istituito per l'anno 1932 la imposta di famiglia, a termine dell'art. 273 del T. U. suddetto, tenendo presente la menzionata nuova tabella, deliberino in conformità di essa la nuova tariffa da applicarsi per l'anno corrente in ordine alla detta imposta, in sostituzione della tariffa che per essa abbiano già deliberato e che avesse riportata l'approvazione della G. P. A.

Attendo quindi tale deliberazione; ed avverto che i ruoli 1932 dell'imposta famiglia, la cui compilazione, secondo la graduazione dei redditi e delle aliquote, di cui alla tabella deliberata dalla Giunta nella seduta del 7 ottobre 1931 venne sospesa con provvedimento di questa Prefettura, dovranno compilarli con la graduazione dei redditi e con le aliquote che i Comuni andranno a deliberare nei limiti e secondo la nuova anzidetta tabella stabilita dalla G. P. A. nella seduta del 4 c. m.

Il Prefetto — SOPRANO

Adunanza 4 marzo 1932.

La Giunta Provinciale Amministrativa

Veduta la nota con la quale il Ministero delle Finanze comunica ai Prefetti del Regno una nuova tabella predisposta dalla Commissione Centrale per la finanza locale, per la graduazione dei redditi e delle aliquote della imposta di famiglia da consigliare alle G. P. A. nel fine rivedano la tabella già da esse deliberata per l'art. 118 del T. U. sulla finanza locale in ordine a tale graduazione, onde ottenere una maggiore perequazione del carico tributario tra i contribuenti colpiti da detta imposta di consumo e quelli assoggettati alla imposta sul valore locativo;

Veduto che, giusta detta nota, a seguito dell'accennata nuova tabella, viene revocata dal Ministero delle Finanze, di concerto col Ministero dell'Interno, l'approvazione della precedente tabella per detta imposta di famiglia deliberata da questa G. P. A. nella seduta dei sette ottobre 1931;

Ritenuto conveniente adottare per questa Provincia la nuova menzionata tabella predisposta e consigliata dalla Commissione Centrale per la finanza locale, la quale tabella fissa una aliquota massima del tre per cento, che è raggiunta per i Comuni della classe I per i redditi di L. 100.000, al fine di non invogliare, con un trattamento fiscale troppo differente tra imposta di famiglia ed imposta sul valore locativo, i maggiori contribuenti all'imposta complementare a trasferire la loro residenza nei Comuni che applicano l'imposta sul valore locativo;

Poichè detta tabella ha altresì il merito di essere congegnata in modo che la differenza di aliquota tra due classi di comuni per i redditi dello stesso scaglione, non è superiore al tre per cento, ed attua una ripartizione per scaglione molto dettagliata, per modo che passando da una ad altra aliquota gli scarti dell'imposta vengono contenuti entro limiti modesti.

D E C I D E

Alla tabella deliberata da questa G. P. A. nella tornata del 7 ottobre 1931, in esecuzione del disposto dell'art. 118 del T. U.,

sulla Finanza locale per l'applicazione dell'imposta di famiglia, a cominciare dall'esercizio 1932, è sostituita quella come innanzi consigliata dalla Commissione Centrale per la Finanza locale e che è la seguente:

Tabella per la graduazione dei redditi e delle aliquote dell'imposta di famiglia.

REDDITI				COMUNI DELLE CLASSI			
				F	G	H	I
				‰	‰	‰	‰
da	1200	fino a	1300	—	—	—	0,50
»	1301	»	1400	—	—	—	0,54
»	1401	»	1500	—	—	—	0,58
»	1501	»	1600	—	—	0,60	0,62
»	1601	»	1700	—	—	0,63	0,66
»	1701	»	1800	—	—	0,66	0,70
»	1801	»	1900	—	0,67	0,69	0,74
»	1901	»	2000	—	0,70	0,72	0,77
»	2001	»	2100	0,73	0,73	0,75	0,80
»	2101	»	2200	0,75	0,76	0,78	0,83
»	2201	»	2300	0,77	0,79	0,81	0,84
»	2301	»	2400	0,79	0,82	0,84	0,89
»	2401	»	2500	0,82	0,85	0,87	0,92
»	2501	»	2600	0,85	0,88	0,90	0,95
»	2601	»	2700	0,88	0,91	0,93	0,98
»	2701	»	2800	0,91	0,94	0,96	1,01
»	2801	»	2900	0,94	0,97	0,99	1,04
»	2901	»	3000	0,97	1,—	1,03	1,07
»	3001	»	3200	1,01	1,04	1,08	1,12
»	3201	»	3400	1,05	1,09	1,13	1,17
»	3401	»	3600	1,10	1,14	1,18	1,22
»	3601	»	3800	1,15	1,19	1,23	1,27
»	3801	»	4000	1,20	1,24	1,28	1,32
»	4001	»	4250	1,24	1,28	1,32	1,36
»	4251	»	4500	1,28	1,32	1,36	1,40
»	4501	»	4750	1,32	1,36	1,40	1,44
»	4751	»	5000	1,36	1,40	1,44	1,48
»	5001	»	5500	1,41	1,45	1,49	1,54
»	5501	»	6000	1,46	1,50	1,54	1,60
»	6001	»	6500	1,51	1,55	1,59	1,65
»	6501	»	7000	1,56	1,60	1,64	1,70
»	7001	»	7500	1,61	1,65	1,69	1,75

REDDITI				COMUNI DELLE CLASSI			
				F	G	H	I
				°/o	°/o	°/o	°/o
da	7501	fino a	8000	1,66	1,70	1,74	1,80
»	8001	»	8500	1,70	1,75	1,79	1,85
»	8501	»	9000	1,74	1,80	1,84	1,90
»	9001	»	9500	1,78	1,84	1,89	1,95
»	9501	»	10.000	1,82	1,88	1,94	2,—
»	10.001	»	11.000	1,87	1,93	1,99	2,05
»	11.001	»	12.000	1,92	1,98	2,04	2,10
»	12.001	»	13.000	1,97	2,03	2,09	2,15
»	13.001	»	14.000	2,02	2,08	2,14	2,20
»	14.001	»	15.000	2,06	2,13	2,19	2,25
»	15.001	»	16.000	2,10	2,18	2,24	2,30
»	16.001	»	17.000	2,14	2,23	2,29	2,35
»	17.001	»	18.000	2,18	2,28	2,34	2,40
»	18.001	»	19.000	2,22	2,32	2,39	2,45
»	19.001	»	20.000	2,26	2,36	2,43	2,50
»	20.001	»	25.000	2,30	2,38	2,46	2,54
»	25.001	»	30.000	2,31	2,40	2,49	2,58
»	30.001	»	35.000	2,34	2,43	2,52	2,61
»	35.001	»	40.000	2,37	2,46	2,55	2,64
»	40.001	»	45.000	2,40	2,49	2,58	2,67
»	45.001	»	50.000	2,43	2,52	2,61	2,70
»	50.001	»	55.000	2,46	2,55	2,64	2,73
»	55.001	»	60.000	2,49	2,58	2,67	2,76
»	60.001	»	65.000	2,52	2,61	2,70	2,79
»	65.001	»	70.000	2,55	2,64	2,73	2,82
»	70.001	»	75.000	2,58	2,67	2,76	2,85
»	75.001	»	80.000	2,61	2,70	2,79	2,88
»	80.001	»	85.000	2,64	2,73	2,82	2,91
»	85.001	»	90.000	2,67	2,76	2,85	2,94
»	90.001	»	95.000	2,70	2,79	2,88	2,97
»	95.001	»	100.000	2,73	2,82	2,91	3,—
»	100.001	»	105.000	2,76	2,85	2,94	3,—
»	105.001	»	110.000	2,79	2,88	2,97	3,—
»	110.001	»	115.000	2,82	2,91	3,—	3,—
»	115.001	»	120.000	2,85	2,94	3,—	3,—
»	120.001	»	125.000	2,88	2,97	3,—	3,—
»	125.001	»	130.000	2,91	3,—	3,—	3,—
»	130.001	»	135.000	2,94	3,—	3,—	3,—
»	135.001	»	140.000	2,97	3,—	3,—	3,—
	oltre	140.000		3,—	3,—	3,—	3,—

Il Prefetto Presidente — SOPRANO

Il Relatore — INCORONATO

Il Segretario — D'ELIA

67. **Piani regolatori paesistici.** (C. 8 marzo 1932 n. 6132 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti, nella sua adunanza del 1° dicembre s. a., ha espresso il voto « affinché in tutte le regioni, in cui sono intense ed urgenti le esigenze della tutela panoramica, siano redatti, come provvidamente la Direzione Gen. per le Antichità e Belle Arti ha fatto per la Riviera Ligure, piani regolatori paesistici di massima: tali che, col difendere le visuali da punti o da vie di belvedere, col graduare il tipo fabbricativo delle singole zone, col determinare misure e norme relative alla costruzione di edifici, alla conservazione di ville e di boschi e simili, prevenga e guidi le iniziative dei privati, dando forma concreta ai vincoli posti in base alla legge del 1922 sulle bellezze naturali ».

Il Ministero della Educazione Nazionale ha fatto suo il detto voto e mi ha incaricato di informare di quanto sopra, per opportuna conoscenza e norma, i Comuni compresi nella giurisdizione di questa Provincia.

Il Prefetto — SOPRANO

68. **Carta d'identità.** (C. 3 marzo 1932 n. 1352 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho dovuto rilevare che, nonostante le tassative e chiare disposizioni di cui alla circ. 13 dicembre 1929 n. 7938, relativa alle carte d'identità, pubb. nel Bollettino Amm. delle Prefettura n. 35 dell'anno 1929, alcuni Comuni omettono di inviare a questo Ufficio il duplicato del cartellino, che si deve redigere contemporaneamente al rilascio della carta d'identità, a meno che non trattasi di regolare rinnovazione della carta scaduta, nel quale caso, di regola e quando non vi siano sensibili variazioni nei connotati della persona, basta inviare un esemplare della nuova fotografia esibita dal richiedente, con a tergo gli estremi della rinnovazione.

Ho dovuto pure rilevare che altri Comuni inviano, in luogo del prescritto cartellino, un esemplare della carta d'identità.

Simili manchevolezze dimostrano come, in alcuni Comuni, il delicato ed importante servizio del rilascio delle carte d'identità non viene disimpegnato con tutta la cura, che lo speciale servizio e le ripetute istruzioni Ministeriali esigono, epperò invito le SS. LL. ad esercitare una particolare sorveglianza, richiamando il personale addetto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia e di cui fanno parte quelle contenute nella succitata circ. 13 dicembre 1929.

Ricordo che quei comuni, che fossero sprovvisti di moduli per carte di identità e cartellini, possono richiederli al Provveditorato Generale dello Stato in Roma, che li fornisce a prezzi convenienti.

Attendo sollecito cenno di ricezione e di adempimento della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

69. Imposta sul valore locativo. Denuncia dei contratti d'affitto all'Ufficio comunale. (C. 8 marzo 1932 n. 7986 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Federazione Naz. Fascista della proprietà edilizia ha segnalato al Ministero delle Finanze che alcuni Comuni vorrebbero interpretare il 3° comma dell'art. 102 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza locale, nel senso che essi possano fare obbligo ai proprietari di fabbricati di denunciare al Comune i contratti di affitto relativi ai fabbricati di loro proprietà, non solo per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1932, dalla quale data è entrato in vigore il T. U., ma anche per tutti i contratti precedentemente stipulati e attualmente in corso.

Al riguardo il predetto Ministero fa osservare che il citato 3° comma dell'art. 102 del T. U. dispone testualmente: « Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto il proprietario deve farne denuncia all'Ufficio comunale quando l'importo della pigione annua non sia inferiore al limite di esenzione vigente nel Comune ».

Da questa testuale disposizione chiaro appare che l'obbligo

dei proprietari di fare denuncia all'Ufficio comunale dei contratti di affitto, si riferisce ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del T. U. e cioè dopo il 1° gennaio 1932 e non già ai contratti stipulati in precedenza.

Si porta ciò a conoscenza di V. S. per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

70. **Vigilanza igienica sulla produzione e vendita della birra.** (C. 6 marzo 1932 n. 8710, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e per l'osservanza delle norme impartite, comunico integralmente la circ. del Ministero dell'Interno 19 febbraio p. p. N. 20900,32 Div. VI, relativa all'oggetto indicato a margine.

« I molteplici procedimenti adoperati nella fabbricazione della birra ed il consumo sempre più esteso di tale bevanda, richiedono che da parte delle EE. LL., degli Ufficiali Sanitari e dei Laboratori Prov. di igiene e di profilassi sia intensificata la vigilanza, per assicurare che essa risponda alle disposizioni di legge, ed in particolar modo ai requisiti prescritti dall'art. 121 del Regolamento gen. sanitario 3 febb. 1901, N. 45.

Occorre però chiarire la portata delle prescrizioni fatte nei riguardi della materia prima impiegata nella fabbricazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni è consentito lo smercio della birra ottenuta con la fermentazione alcoolica di mosti composti di malto d'orzo o di altri cereali, di luppolo ed acqua.

E' chiaro che non può vietarsi lo smercio di birra, ottenuta con l'aggiunta o sostituzione di altri cereali, quali il riso, il frumento, il mais, al malto d'orzo. Ma poichè detta birra viene a possedere requisiti differenti da quella tipica prodotta con malto d'orzo, ritensi opportuno, per la doverosa tutela dell'industria e del consumatore, stabilire, ai sensi del concordato disposto dell'articolo 121 con l'articolo 108 del citato regolamento generale sanitario, che le birre prodotte con l'impiego di cereali diversi

dall'orzo, debbano essere poste in vendita con l'indicazione *specifica del cereale adoperato (birra di riso e simili)*.

Si pregano le EE. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati e provvedere per l'osservanza delle norme impartite ».

Il Prefetto — SOPRANO

71. R. D. 29 ottobre 1931 n. 1601 — Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassose. (C. 23 febbraio 1932 n. 6684 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 13 corr. mese, n. 8, ha pubblicato il R. D. 29 ottobre 1931 X n. 1601, che approva il regolamento per la produzione delle acque gassose, il quale, pertanto, sostituisce le disposizioni sulla materia, già contenute negli art. 161, 162 e 163 del regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti, approvato con R. D. 3 agosto 1890 n. 7045, e nell'art. 124 del regol. 3 febbraio 1901 n. 45.

Le nuove norme danno una disciplina igienica maggiore e più severa della produzione di queste bevande di largo e popolare consumo, senza costituire intralci all'onesta industria, alla quale ne viene anzi a ricevere una efficace tutela.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sui punti più importanti del detto regolamento.

Titolo 1.º — Gli art. da 1 a 6, definiti i prodotti ai quali si applicano le disposizioni del regolamento in esame, ne fissano i requisiti.

Hanno quivi particolare rilievo:

a) la determinazione del residuo secco, che viene stabilito ad un minimo dell'8 ‰, assicurandosi così l'impiego di un minimo di zucchero naturale nella edulcorazione delle acque gassose;

b) la facoltà dell'uso del glucosio, in sostituzione del saccarosio, prescrivendo però l'obbligo di mettere in vendita le gassose così confezionate col nome di « *Gassose al glucosio* ».

c) il divieto, quando non si adoperino sciroppi naturali, di

potere denominare le gassose con il nome del frutto, e l'obbligo di usare la dizione aromatizzata a.....

Il titolo 2.° si occupa delle bottiglie e degli apparecchi per la produzione delle acque gassose.

E' stato sancito (art. 8) il divieto di adoperare il così detto tipo di bottiglie a pallottola, nella considerazione che esse mal si prestano ad un accurato lavaggio, assegnandosi peraltro un termine di tolleranza di tre anni, in modo da consentire lo smaltimento delle scorte esistenti, e di dare conveniente tempo alle vetrerie per indirizzare la produzione verso altri tipi di bottiglie più idonee.

Così pure è stabilito un periodo di tolleranza di un anno per la prescrizione fatta dall'art. 7 di imprimere in modo indelebile sulle bottiglie a sifone, oppure sulle chiusure, il nome del fabbricante, per dare modo di identificare il produttore delle acque che venissero eventualmente poste in commercio senza i voluti requisiti.

Per quanto concerne la disposizione dell'art. 13, che permette l'uso dei così detti *apparecchi da banco* nei bars, caffè etc. sarà bene tener presente che tali apparecchi debbono esclusivamente servire alla preparazione *estemporanea* delle acque citate.

Ne consegue che è vietata ogni attività a funzione di tali apparecchi diversa da quella di miscita al banco, come sarebbe, ad esempio, la produzione e l'imbottigliamento di gassose, da esportare e da vendere nell'esercizio e fuori, perchè in tal caso si vorrebbero a compiere operazioni che richiedono particolari cautele, da farsi soltanto nelle fabbriche, e l'esercizio pubblico assumerebbe la fisionomia di fabbrica di acque gassose, senza sottostare alla disciplina considerata per queste. Che questo sia il concetto voluto dal regolamento, risulta evidente dal confronto con la disposizione dell'art. 12, che tassativamente prescrive le modalità come, nelle fabbriche, debba effettuarsi il riempimento delle bottiglie e dei sifoni.

Su questo punto richiamo l'attenzione delle SS. LL. perchè

sia rigorosamente osservato quanto prescrive l'art. 13, non essendo computata ogni interpretazione estensiva. A tal uopo vorranno le SS. LL. dare chiare, precise disposizioni, sia all'ufficiale sanitario, sia agli agenti comunali, perchè siano rigorosi nella vigilanza.

I titoli III e IV considerano i requisiti igienici delle fabbriche e le cautele da adoperare per il personale addetto, in modo da avere così garanzie che l'industria si svolga in buone condizioni igieniche.

Importanti sono le disposizioni del titolo V, secondo le quali per l'esercizio delle fabbriche di acque gassose deve ottenersi speciale licenza dell'autorità comunale, previ gli accertamenti del caso, sul parere dell'ufficiale sanitario; provvedimento questo che è obbligatorio non solo per le fabbriche di nuova istituzione, *ma anche per quelle attualmente esistenti, che dovranno munirsi nello spazio di sei mesi.*

Per la sola prima visita delle fabbriche e per le sole prime visite degli operai spetta all'ufficiale sanitario il compenso stabilito con i decreti prefettizi 11 gennaio 1929 n. 23344, pubblicato nel bollettino amministrativo del 1929 e 27 dicembre 1930 n. 3629, da riscuotersi osservando le modalità stabilite nei decreti succitati.

Sono sicuro che le SS. LL. e gli Ufficiali sanitari, nell'applicazione delle norme stabilite dal regolamento in esame, daranno opera oculata e previdente per attuare l'assetto igienico di una industria sanitariamente importante.

Prego per intanto le SS. LL. d'inviarmi un elenco delle fabbriche esistenti nei rispettivi comuni, ed entro il 30 giugno l'elenco delle licenze concesse e dei rilievi fatti sul funzionamento di esse.

Il Prefetto — SOPRANO

72. Importazione dall'estero di carni macellate. — Applicazione del R. D. L. 2 febbraio 1932 N. 30. (C. 5 marzo 1932 n. 7570 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste comunica quanto appresso:

« E' stato sollevato il quesito se la facoltà di utilizzare la carne macellata importata, fresca e refrigerata, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del R. D. L. 2 corr. n. 30, debba essere subordinata, *in ogni caso*, alla effettuata mattazione del numero minimo di capi bovini di provenienza nazionale, che consenta di fruire della concorrente quota di bestiame estero.

E più particolarmente si è chiesto se, per poter utilizzare la carne importata nei piccoli centri, dove, come è noto, è ben difficile che si raggiunga il contingente minimo di bestiame nazionale, che renda possibile la utilizzazione, per la mattazione anche di un solo bovino vivo di provenienza estera, sia consentito di seguire un più largo criterio applicativo, computando, cioè, tanto la quota di bestiame bovino nazionale quanto la concorrente quota di bestiame estero, in « mezzena » o « quarti » anziché in capi, si da rendere possibile la utilizzazione di quote di carni estere inferiori anche ad un capo,

In proposito, il Ministero non può che richiamarsi alla chiara e tassativa dizione dell'art. 1 del R. D. L. 2 febbraio n. 30, la quale indica i « quarti » e le « mezzene » come mezzo pratico di conteggio, da usare *esclusivamente* per il conguaglio delle carni macellate importate con i capi vivi.

La suddivisione di cui sopra non può quindi applicarsi anche ai bovini nazionali, ed essere presa come unità di misura, al fine di rendere utilizzabili carni importate per quantità, che non raggiungano i quattro quarti corrispondenti ad un capo.

La norma legislativa, del resto, risponde al concetto restrittivo di tutto il complesso delle disposizioni adottate, e dirette a difendere il mercato interno dalla svalutazione di prezzi conseguenti ad un'eccessiva importazione, sia essa di bestiame vivo, che di carni macellate.

E a tale spirito sarebbe nettamente in contrasto una interpretazione della legge che, oltre a diminuire notevolmente la efficacia dei provvedimenti adottati a tutela del bestiame nazionale, finirebbe col diffondere l'uso della carne macellata estera in tutti

più piccoli centri italiani, usi, invece, a consumare esclusivamente carne nazionale ».

All'occorrenza prego le SS. LL. di uniformarsi ai criteri suindicati.

Il Prefetto — SOPRANO

73. **Giornata del fiore e della doppia croce.** (C. 11 marzo 1932, n. 10742 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno dispone che, anche in quest'anno, sia celebrata *la giornata del fiore* e della *doppia croce* con la seconda campagna del bollo chiudilettera.

La data di apertura per entrambe le manifestazioni resta fissata, come lo scorso anno, il 27 marzo, ricorrenza della Pasqua, mentre la campagna per il bollo chiudi-lettera sarà proseguita fino al giorno dell'Assunzione 15 maggio.

L'organizzazione è affidata al Consorzio Prov. Antitubercolare, il quale diramerà tempestivamente alle SS. LL. le opportune istruzioni, e invierà il materiale di propaganda preparato dalla benemerita Federazione Italiana Naz. Fascista per la lotta contro la tubercolosi.

Le somme raccolte saranno interamente destinate per l'assistenza dei tubercolosi poveri.

Ricordo che il Consorzio Prov. Antitubercolare spese nel 1931 oltre lire 700.000 per il ricovero di ammalati di tubercolosi polmonare in Sanatori ed Ospedali e che presentemente ne sono ricoverati circa 200.

Data la importanza della manifestazione e la nobiltà dello scopo, nutro fiducia che le SS. LL. nelle qualità di Presidenti dei comitati cittadini, spiegheranno opera alacre, importante e fattiva, perchè la raccolta sia proporzionata alla grandiosità del fine.

Per facilitare la pubblicazione dei manifesti, a scopo di propaganda, è necessario che l'affissione di essi si esegua fuori quadro e con esenzione della tassa comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

76. **Elenchi personale stipendiato.** (C. 8 marzo 1932 n. 50723 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Malgrado l'invito fatto con circ. 2 gennaio c. a. n. 50723 (Boll. Amm. n. 1 anno corr.) non tutti i Comuni hanno provveduto all'invio degli elenchi del personale (impiegati, sanitari, salariati) con l'indicazione degli stipendi al lordo riduzione 12 %.

Quei Capi di Amministrazione Comunale, che non vi avessero provveduto, sono invitati a non frapporre ulteriori indugi.

Si avverte che i dati riguardanti le Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza dovranno essere raccolti dalle Amm. Comunali, che ne cureranno l'invio, con sollecitudine, a questa Prefettura.

Il Prefetto — SOPRANO

77. **Difterite dei polli.** (C. 18 marzo 1932 n. 11686 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 59 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dicembre 1928 n. 3298, prego la S. V. di significarmi come viene provveduto costà alla vigilanza sanitaria sul pollame, sui conigli e sulla selvaggina.

Con riferimento alla mia circ. n. 9354 dell'8 corr. pubb. a pag. 103 del Boll. Amm. 1932, prego intensificare detta vigilanza, specialmente nei riguardi del pollame, assicurandomene.

Il Prefetto — SOPRANO

78. **Riscossione. — Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 2° semestre 1931, da accettarsi in cauzione per il 1° semest. 1932.** (C. Ministero Finanze 22 febbraio 1932 n. 1582 ai Prefetti).

Si comunica che i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione, nel 1° semestre del 1932, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° luglio-31 dicembre 1931) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO.

a) Consolidati.	Lire
1. Rendita 3,50 % (netto) 1906	65,83
2. Rendita 3,50 % (netto) 1902	61,24
3. Rendita 3 % (lordo)	59,47
4. Consolidato 5 %	73,84
c) Buoni.	
5. Novennali — scadenza 15 novembre 1932 — 4,75 %	92,15
6. » » 15 maggio 1934 — 5 %	91,18
7. » » 15 novembre 1940 — 5 %	9,606

pel Ministro — NICCOLI

Concorsi

Comune di Scafati — *Copista dattilografo.* — Concorso per titoli e per esami. Stipendio lire 4500 al lordo delle ritenute di legge aumentabile di un ventesimo tutte le volte, data l'assunzione con contratto a termine, che viene confermato in servizio. Età dai 18 a 45 anni. Domanda da presentarsi non oltre 12 aprile p. v. insieme documenti di rito, licenza tecnica o ginnasiale o titoli equipollenti, altri titoli dimostrativi della capacità ed attitudine a ricoprire il posto messo a concorso, tassa concorso lire 25. Esame consisterà in esperimento pratico di rapida e corretta scritturazione a macchina sotto dettato e di esercizio sotto dettatura di scrittura a mano da valere anche come prova calligrafica. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comune di Scafati.

Il Segretario Capo — Pisacane

Il Podestà — Vitjello

Comune di Serre. — *Applicato di segreteria.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 3400, al lordo delle ritenute di legge, suscettibile dell'aumento quadriennale nella misura del decimo dello stipendio. Età da 18 a 45 salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre 15 aprile prossimo, corredata documenti di rito, diploma licenza ginnasiale, tecnica o complementare, vaglia lire 25.10, altri titoli dimostrativi idoneità del candidato al posto cui aspira. Il candidato proveniente da altre amministrazioni, con conseguito biennio di prova, qualora risultasse eletto, godrà speciali benefici circa anzianità e ricostruzione carriera ed avrà una indennità di attività di lire 900. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà Sessa

Schema di regolamento-tariffa per la riscossione della Imposta di consumo sui materiali da costruzione.

In vista delle richieste pervenute, la Direzione del Bollettino Amm. provvederà alla stampa del regolamento-tariffa per la riscossione della imposta di consumo sui materiale da costruzione riportato nel fascicolo 6° di quest'anno, preceduto dal modello di deliberazione podestarile che l'approva, in modo che, a risparmio di tempo e di gravoso lavoro di copiatura, possa essere adottato da ciascun comune secondo le sue speciali esigenze, sempre quando le richieste di copie possano coprire le spese relative.

Le richieste di prenotazione di non meno di 5 esemplari, dovranno essere dirette alla Amministrazione del Bollettino Amministrativo presso la R. Prefettura di Salerno.

Si avverte che ciascun esemplare sarà messo in vendita al prezzo di lire 2.50.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

79. Riscossione. Cauzioni esattoriali decennio 1933-1942.
80. Notifica delle persone alloggiate.
81. Riposo festivo.
82. Tassa di bollo. Licenza di pubblico spettacolo.
83. Miscele di farina di riso nella fabbricazione di paste alimentari.
84. Consumo del riso.
85. Pubblicità dei prezzi degli alberghi.
86. Certificati medici per l'esonero dalla frequenza dei corsi premilitari.
87. Libretto colonico.

Parte II.

Schema di regolamento tariffa massima per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione. — Rettifiche

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura n. 87 — Personale dei Segretari Comunali — Appalti aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

87. **Libretto colonico.** (Decreto Prefettizio 14 marzo 1932 num. 10430 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

IL PREFETTO ecc.

Visto il « Patto provinciale per la conduzione dei fondi a colonia » stipulato tra le Federazione Prov. Fascista degli Agricoltori e l'Unione Prov. dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura il 18 maggio 1930 e pubblicato nel supplemento del Foglio Anunzi Legali n. 25 del 24 settembre 1930 VIII;

Considerato che l'art. 8 di detto Patto rende obbligatoria la tenuta del libretto, nel quale dovranno essere riportate le condizioni di colonia e tutti i conteggi;

Ritenuto che la regolare tenuta di detto libretto è necessario per la compilazione dei conti colonici, agli effetti dell'art. 1662 del Cod. Civ. e per agevolare il controllo sull'osservanza dei patti ed evitare tra conduttori e coloni controversie che potrebbero avere ripercussioni sull'ordine pubblico;

Visti gli art. 3 della legge com. e prov. e 1° del regolamento relativo

DECRETA

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun conduttore di fondi a colonia e ogni colono, mezzadro, partecipante ecc. dovrà essere fornito del proprio libretto colonico.

Entro il 15 novembre successivo sui libretti stessi, a cura del conduttore, dovranno essere riportate le operazioni contabili iniziali, i risultati della consegna delle stime e la scrittura individuale.

2. I coloni sprovvisti di libretto colonico dovranno richiederlo ai locali rappresentanti dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura oppure all'Unione Provinciale dei Sindacati stessi, sedenti in Salerno, Corso Garibaldi, Palazzo Natella, mentre i conduttori dovranno farne richiesta alla Federazione Fascista degli Agricoltori, oppure ai Fiduciari comunali o Segretari di zona di questa.

3. Entro il 30 agosto dell'anno successivo i rispettivi libretti del conduttore e del colono debbono risultare debitamente aggiornati e essi dovranno riportare la contabilità analitica di tutta l'annata agraria.

Le trascrizioni dovranno essere fatte dai conduttori sia sul libretto proprio che su quello del colono.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termine di legge.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

79. Riscossione — Cauzioni esattoriali decennio 1933-1942. (C. 22 marzo 1932, n. 11217 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si comunica qui di seguito il prospetto delle cauzioni da prestarsi dagli esattori delle imposte dirette delle varie esattorie della Provincia per il decennio 1933-1942, facendo presente che dette cauzioni sono a garanzia dei seguenti cespiti:

a) Imposte erariali sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile, celibi, complementare, redditi agrari, patrimonio, bonifiche, riserve di caccia;

b) Contributi vari sulle imposte erariali;

c) Sovrimposte provinciali e comunali;

d) Tasse comunali;

e) Contributi enti varii e tassa camerale.

Per gli esattori, che avranno in carico il servizio di tesoreria del Comune o di altri enti, alle cauzioni indicate nel prospetto dovrà aggiungersi la tangente relativa a detti servizi. In conseguenza di ciò si resta in attesa delle relative deliberazioni, avvertendo, per quel che si riferisce alla cauzione da prestarsi per il servizio di tesoreria comunale, che la stessa deve essere commisurata alla 6ª parte delle entrate effettive desunte dal bilancio comunale dell'esercizio corr., fatta deduzione dei cespiti di cui sopra si è detto alle lettere c) e d), già tenuti in conto nello stabilire la cauzione dell'esattore.

Per gli esattori, che hanno ottenuto la conferma per il decennio 1933-1942, ai sensi del R. D. L. 16 febbraio 1931,

n. 210, (1) i signori Podestà faranno invito all'esattore confermato di prestare la cauzione prescritta a garanzia della nuova gestione, assegnando allo stesso il termine di un mese per provvedervi e richiamando all'uopo le disposizioni degli art. 16, 17 e 18 del T. U. 17 ottobre 1922 n. 1401 e gli art. 32 a 39 del relativo regolamento.

Avverto che alla cauzione da prestare per l'esattoria, e che risulta dal prospetto, dovrà essere aggiunta quella per il servizio di tesoreria del comune e degli altri enti, determinata come già si è detto.

La cauzione come sopra prestata dovrà essere accettata da V. S. ai sensi dell'art. 19 del T. U. predetto e dell'art. 38 del regolamento. Nel caso di esattoria consorziale l'accettazione va fatta dalla Rappresentanza del Consorzio.

Accettata così la cauzione, tutti gli atti dovranno essere trasmessi a questa Prefettura, debitamente ordinati a fascicolo, con relativo foliaro, per il riconoscimento della sua idoneità da parte del Prefetto.

Per le esattorie, i cui titolari non abbiano ottenuto la conferma, i comuni dovranno provvedere agli adempimenti di cui alla circ. 7 febbraio u. s., n. 3515, pubbl. nel Bollettino Amm. di quest'anno a pag. 45, ed alla determinazione della cauzione per il servizio di tesoreria comunale o di altri enti nel modo come sopra indicato.

Ecco il prospetto delle cauzioni da prestarsi da tutti i titolari delle esattorie della Provincia :

1. Acerno	19.900
2. Agropoli	44.000
3. Albanella	32.700
4. Altavilla Silentina	37.400
5. Amalfi (Consorzio con Conca dei Marini)	106.700
6. Angri	245.600
7. Aquara	28.900

(1) v. B. A. anno 1931, pag. 113.

8. Ascea	29.900
9. Atena Lucana	21.100
10. Auletta (Consorzio con Pertosa)	40.500
11. Baronissi	106.900
12. Battipaglia	248.900
13. Bellosguardo	22.300
14. Bracigliano	29.200
15. Buccino	71.200
16. Buonabitacolo	20.100
17. Caggiano	25.900
18. Calvanico	18.100
19. Camerota	42.600
20. Campagna	124.500
21. Campora	8.700
22. Capaccio	136.900
23. Casalbuono	17.700
24. Casaletto Spartano	33.300
25. Casalvelino	29.800
26. Caselle in Pittari	16.800
27. Castelcivita	23.500
28. Castellabate	38.800
29. Castelnuovo Cilento	17.700
30. Castelnuovo di Conza	13.000
31. Castel S. Giorgio	71.000
32. Castel S. Lorenzo	28.900
33. Cava dei Tirreni	444.100
34. Celle Bulgheria	16.600
35. Centola	33.600
36. Ceraso	25.800
37. Cetara	31.300
38. Cicerale	19.400
39. Colliano	31.400
40. Controne	16.000
41. Contursi	38.000

42. Corbara	23.500
43. Corleto Monforte	13.600
44. Cuccaro Vetere	7.000
45. Eboli.	276.800
46. Felitto	27.700
47. Fisciano	108.500
48. Futani	8.700
49. Giffoni Valle Piana	91.400
50. Gioi Cilento	20.900
51. Giungano	14.800
52. Laureana Cilento	17.800
53. Laurino	23.900
54. Laurito (Consorzio con Alfano)	15.700
55. Laviano	24.100
56. Lustra	10.500
57. Magliano Vetere	8.700
58. Maiori	76.700
59. Mercato S. Severino	189.600
60. Minori	41.600
61. Montano Antilia	18.100
62. Montecorice	17.800
63. Montecorvino Pugliano	34.300
64. Montecorvino Rovella	90.300
65. Monteforte Cilento	7.600
66. Monte S. Giacomo	14.500
67. Montesano sulla Marcellana	53.600
68. Morigerati	10.400
69. Nocera Inferiore	137.100
70. Nocera Superiore	109.100
71. Ogliastro Cilento	25.800
72. Olevano sul Tusciano	42.200
73. Oliveto Citra	36.300
74. Omignano.	10.600
75. Orria.	14.000

76. Ottati	20.300
77. Padula	52.800
78. Pagani	258.200
79. Palomonte	22.200
80. Pellezzano	45.300
81. Perdifumo	16.400
82. Perito	13.700
83. Petina	16.200
84. Piaggine Soprane	30.000
85. Pisciotta	33.000
86. Policastro del Golfo.	26.600
87. Polla (Consorzio con S. Arsenio e S. Pietro al Tanagro)	115.700
88. Pollica	25.600
89. Pontecagnano Faiano	149.200
90. Positano	17.700
91. Postiglione	25.400
92. Praiano	10.100
93. Ravello	35.200
94. Ricigliano	15.900
95. Roccadaspide	85.200
96. Roccagloriosa	30.800
97. Roccapiemonte.	47.500
98. Rofrano	18.600
99. Romagnano	7.700
100. Roscigno	16.200
101. Rutino	15.300
102. Sacco	13.400
103. Sala Consilina	120.100
104. Salento	13.700
105. Salerno	1.508.800
106. Salvitelle	10.200
107. S. Cipriano Picentino	128.900
108. S. Giovanni a Piro	25.300

109.	S. Gregorio Magno.	25.000
110.	S. Mango Piemonte.	15.400
111.	S. Marzano sul Sarno	64.000
112.	S. Mauro Cilento	11.800
113.	S. Mauro La Bruca.	12.600
114.	S. Rufo	19.900
115.	S. Angelo Fasanelle	18.600
116.	Santomenna	10.000
117.	S. Valentino Torio	97.900
118.	Sanza	22.600
119.	Sapri.	49.400
120.	Sarno	341.300
121.	Sassano	38.900
122.	Scafati	246.200
123.	Serramezzana	5.400
124.	Serre.	48.700
125.	Sessa Cilento	23.100
126.	Siano	42.000
127.	Sicignano degli Alburni	38.600
128.	Stella Cilento	14.100
129.	Stio	13.600
130.	Teggiano	68.400
131.	Torchiaro	27.900
132.	Torraca	13.700
133.	Torre Orsaia	22.000
134.	Tortorella.	8.900
135.	Tramonti	66.800
136.	Trentinara	12.100
137.	Vallo della Lucania.	100.600
138.	Valva	28.600
139.	Vibonati	31.000
140.	Vietri sul Mare	111.300

Attendo ricevuta delle presente.

Il Prefetto — SOPRANO

80. **Notifica delle persone alloggiate.** (C. 22 marzo 1932 n. 1600 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. per l'osservanza delle disposizioni in vigore circa la notificazione delle persone alloggiate negli alberghi, locande ecc., venne prescritto, fra l'altro, l'uso di modelli A. B. C., relativi rispettivamente, al registro da tenersi da detti esercenti, all'elenco delle persone arrivate, alle notificazioni delle persone alloggiate.

Con successiva disposizione venne modificato il mod. B, per la notificazione delle persone alloggiate, prescrivendone anche le dimensioni (cm. 9,5 di larghezza e cm. 9 di altezza). (1) Senonchè l'esperienza quotidiana ha reso necessario completare i dati in un nuovo modulo, con altre indicazioni, ritenute indispensabili per una più sollecita e più esatta identificazione delle persone alloggiate, e, quindi, per il miglior raggiungimento dei fini per cui è istituito il servizio stesso.

Il nuovo modulo, pertanto, pur conservando le stesse dimensioni della scheda che sostituisce (cm. 9,5 di larghezza e cm. 9 di altezza) viene completato, tra l'altro, con le indicazioni della maternità, del luogo e della data di nascita (vedi all. N. 1). Conseguentemente, il modulo di registro deve contenere le medesime indicazioni della scheda di notificazione e, perciò viene anch'esso opportunamente modificato (vedi all. N. 2) e prescritto nelle dimensioni di cm. 48 di larghezza e cm. 32 e mezzo di altezza. I nuovi moduli, giusta disposizione del Ministero, dovranno entrare in vigore col 16 aprile 1932, epperò le SS. LL. dovranno subito provvedere a renderne edotti tutti gli esercenti l'industria degli alberghi, delle locande etc., diffidandoli alla scrupolosa osservanza delle nuove disposizioni e mostrando loro le alligate diciture dei nuovi stampati, che dovranno essere tassativamente nelle misure sopracitate.

Avverto che in linea del tutto eccezionale e solamente fino ad estinzione delle scorte, è consentito l'uso dei moduli disponibili del registro e delle schede di notificazioni, a condizione che i datori di alloggio aggiungano a mano le maggiori indicazioni e, specialmente, quelle relative alla maternità, luogo e data di nascita.

Si gradirà urgente assicurazione.

Il Questore — CIPRIANI

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 469.

(Parte anteriore)

All. N. 1

Scheda di Notificazione

Cognome
nome de famille

Nome
prenome

Paternità
paternité

Maternità
maternité

Luogo di nascita
lieu de naissance

Data di nascita
date de naissance

Nazionalità
nationalité

Professione

Domicilio
demeure habituelle

Luogo di provenienza

Giorno mese anno dell'arrivo.
jour mois année de l'arrive

(retro)

All. N. 1

Documenti di identificazione
documentes de identité

Autorità che li ha rilasciati

Luogo del rilascio

Data e numero del rilascio

DENOMINAZIONE DELL'ALBERGO — LOCANDA E SIMILI

COGNOME E NOME DEL CONDUTTORE

VIA N. P.

GIORNO DELLA CONSEGNA ALL'UFFICIO DI P. S.

BOLLO
 UFFICIO P. S.

Firma del
 Funzionario di P. S.

altezza cm. 32 112

All. N. 2

larghezza cm. 48

N. progressivo	
Cognome e Nome	
Paternità	
Maternità	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Nazionalità	
Professione	
Luogo di domicilio o di abituale dimora	
Luogo di provenienza	
Documenti di identifi- cazione	
Luogo del rilascio ed autorità che li ha rilasciati	
Data e numero del rilascio	
DATA	dell'arrivo
	della partenza
Località ove è diretto	
Annotazioni	

81. **Riposo festivo.** (C. 16 marzo 1932 N. 5233 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Parecchi Comuni della Provincia si sono rivolti a quest'Ufficio per ottenere l'autorizzazione alla deroga delle disposizioni contenute nella legge del 7 luglio 1907, N. 489 sul riposo festivo domenicale.

Porto a conoscenza delle SS. LL., con espresso invito di renderne edotti gl'interessati, che nessuna deroga è consentita alla legge predetta ed al mio telegramma 27 gennaio scorso N. 0623.

Tuttavia si attendono dal Ministero disposizioni al riguardo, giusta quanto è stato annunziato dai giornali, avvertendo che è stata intanto interessata l'Arma a tollerare la protrazione di orario sino a nuove disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

82. **Tassa di bollo. — Licenza di pubblico spettacolo.** (C. 15 marzo 1932 n. 01547 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma e conoscenza, comunico la seguente circ. pervenutami dall'On. Ministero dell'Interno:

« Il Ministero delle Finanze, a seguito di segnalazioni ricevute dal Comando Generale della R. Guardia di Finanza, informa che alcuni Uffici di P. S. esigono una sola volta la tassa di bollo, prescritta dall'art. 105 della tariffa A, annessa alla legge tributaria 30 dicembre 1923 N. 3268, all'atto della concessione di autorizzazioni riferentisi a pubblici spettacoli (cinematografici, teatrali ecc.), indipendentemente dal numero delle licenze che rilasciano.

Il Ministero sudetto ha pertanto richiamato l'attenzione dello scrivente sui seguenti punti:

1.º) Considerato che la tassa di bollo è tassa di atto, essa va percetta tante volte quante sono le autorizzazioni o licenze concesse dall'Autorità di P. S., anche se le diverse autorizzazioni si riferiscano ad un unico spettacolo.

2.^o) La norma enunciata al N. 1 vale anche quando si tratti di autorizzazioni ad esporre avvisi al pubblico riferentisi a spettacoli cinematografici o teatrali e ciò sempre per il principio che, essendo la tassa di bollo una tassa di atto, ciascuna autorizzazione comporta il pagamento di una separata tassa di bollo.

3.^o) La tassa in questione va percetta per ciascuno dei fogli che compongono l'atto di concessione od autorizzazione, e nella misura di L. 5, a termini del citato art. 105 della tariffa del bollo, modificato, quanto alla aliquota, dal R. D. Legge 17 marzo 1930 N. 142.

Il Questore — CIPRIANO

83. **Miscela di farina di riso nella fabbricazione di paste alimentari.**
(C 19 marzo 1932 N. 11064 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi viene autorevolmente assicurato che in molti pastifici si fabbricano paste alimentari con miscela di farina di riso e di grano.

Poichè, secondo le vigenti norme, le paste alimentari devono essere confezionate adoperando soltanto farina di grano, i pastifici che contravvengono a tali norme commettono una frode in commercio e una dannosa e illecita concorrenza.

Pertanto occorre che sia esercitato un attivo e rapido controllo, e dispongo che gli ufficiali sanitari e il personale di vigilanza igienica ispezionino frequentemente o all'occorrenza nelle ore notturne tutti i pastifici esistenti nei rispettivi territori, e prelevino campioni delle farine preparate per la fabbrica della pasta e campioni di pasta, che saranno trasmessi al Laboratorio Provinciale di vigilanza igienica insieme alla copia del verbale di prelevamento.

Dispongo inoltre che nei pastifici non debba essere custodita alcuna quantità di riso.

Prego le SS. LL. voler provvedere perchè le mie disposizioni siano osservate, e resto in attesa di un periodico rapporto.

Il Prefetto — SOPRANO

84. **Consumo del riso.** (C. 16 marzo 1932 N. 11541 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono certamente note alle SS. LL. le ragioni di interesse nazionale per le quali S. E. il Capo del Governo ha costituito l'Ente Nazionale Risi. Lo scarso consumo del riso in Italia, ove la media annua per abitante è una delle più basse del mondo, non raggiungendo i 6 Kg., dato che nel Mezzogiorno tale media non è neppure di 3 Kg. ed in molte zone il riso è ancora sconosciuto, ha determinato una grave crisi agraria, e l'economia nazionale subisce il duplice danno di dover sottostare alle condizioni dei mercati esteri in crescente disagio economico e finanziario, per collocare quasi metà della produzione, e di dovere importare notevoli quantità di grani duri esteri per la preparazione delle paste alimentari.

Nè minore dovrebbero considerare il danno che gli italiani inconsciamente e volontariamente subiscono alimentandosi irrazionalmente con la quasi esclusione del riso dalle loro nutrizione. Indagini chimiche e fisiologiche, la stessa esperienza che da secoli si compie su quasi metà del genere umano, che si nutre prevalentemente con questo prodotto, hanno dimostrato come il riso sia alimento completo, di alto potere calorifico (3700 circa calorie secondo il Prof. Senatore Novelli) di grande assimilabilità per l'organismo umano (valutata dal Prof. Centanni all'88 % contro 39 % circa della farina di grano) e di grande digeribilità, nonchè ricco di vitamine, di fitine e di fosforo totale. Il contributo dato dai medici alla valorizzazione del riso presso il nostro popolo prescrivendolo agli uricemici, ai deboli di stomaco ed ai bambini, è già notevole, ma il Duce nel suo discorso della inaugurazione del Congresso Nazionale del Sindacato Medici Fascisti in Campidoglio, nell'esaltare la missione del medico moderno, ha voluto mettere in rilievo il grande contributo che essi possono portare anche nel campo economico.

« Può sembrare incredibile, diceva il Capo del Governo, ma sta di fatto che da quando io ho invitato i medici italiani a sol-

lecitare gli italiani stessi a consumare l'uva, il consumo dell'uva da tavola si è quasi quintuplicato.

Se domani i medici dicessero che il riso non è poi quell'alimento disprezzabile che taluni pensano, soprattutto gli ex combattenti per via che in trincea lo davano troppo spesso e non sempre adeguato nella cottura, se tutto ciò conducesse a consumare *un solo chilogramma di riso in più pro capite*, durante l'anno, non ci sarebbe più la crisi del riso ».

Con circ. 47579 del 17 dicembre 1929, pubb. sul Bollettino Amm. del detto anno, pag. 461, questa Prefettura faceva nota la utilità, sotto ogni riguardo, e la grande convenienza di utilizzare il riso per uso alimentare, e invitava le autorità e i medici in ispecie di svolgere attivissima opera di propaganda fra la popolazione, rendendola consapevole dei notevoli vantaggi che il consumo del riso arreca al benessere delle persone e alla economia nazionale.

Con la presente rinnovo alle SS. VV. la viva raccomandazione di invitare gli ufficiali sanitari e i medici tutti a fare attiva e continuata propàganda, nella sicurezza che la loro parola, effettivamente spesa, arrecherà vantaggio ad una coltura particolarmente benemerita, che interessa 135000 ettari di territorio di 27 provincie, e che assicura pane e lavoro a 500000 lavoratori, a decine migliaia di produttori, a commercianti ed industriali.

Il Prefetto — SOPRANO

85. **Pubblicità dei prezzi degli alberghi.** (C. 18 marzo 1932 n. 6641 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come le SS. LL. avranno appreso dal comunicato ufficiale, nella recente sessione del Consiglio dei Ministri è stato approvato un provvedimento riguardante la pubblicità dei prezzi degli alberghi. Tale provvedimento costituirà la legge 3 aprile 1926 n. 643 e conterrà le seguenti nuove principali disposizioni:

A) Si fa obbligo da parte dei conduttori di alberghi, locande e pensioni, di denunziare al Commissariato pel Turismo ed al Prefetto, entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto

sulla Gazz. Uff., i prezzi minimi e massimi delle camere, della pensione con camera, i prezzi dei pasti e i dati sulla attrezzatura dell'esercizio relativi ai suoi principali servizi.

B) La denuncia dovrà essere fatta in modo che fra il prezzo minimo e massimo delle camere non vi sia uno scarto superiore al 100 °/o e che fra il prezzo minimo e massimo di pensione non vi sia uno scarto superiore al 70 °/o.

C) Tale denuncia dovrà essere fatta, per tramite dei gruppi provinciali della Federazione Naz. Fascista Alberghi e Turismo su apposito modulo predisposto dal Commissariato pel Turismo.

D) I prezzi e le altre notizie comunicate al Commissariato per il Turismo serviranno per la compilazione degli annuari « Gli Alberghi d'Italia » del l'E. U. F. T.

E) I prezzi denunciati dovranno essere rispettati per tutto il 1932.

Il decreto relativo alle anzidette nuove norme porta la data del 21 febbraio 1932 ed il n. 154 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1932 n. 63. Le SS. LL. potranno, quindi, consultarlo e prendere cognizione di tutte le disposizioni in esso contenute fra cui importantissima quella di cui all'art. 3, che prescrive l'obbligo ai conduttori di alberghi pensioni e locande di tenere esposto in luogo visibile l'elenco completo delle camere di cui dispone l'esercizio con l'indicazione per ciascuna di esse del numero dei letti e del prezzo, che dovrà essere compreso entro i limiti di quelli risultanti dalla denuncia fatta.

L'E. N. I. T. ha già provveduto alla stampa dei prescritti moduli di denuncia e alla loro distribuzione ai gruppi Prov. della Fed. Nazionale Fascista Alberghi e turismo.

I Gruppi Prov. hanno avuto precise disposizioni circa la più larga diffusione di tali moduli fra gli aventi obbligo alla denuncia.

Le SS. LL. provvederanno ad informare subito i conduttori di alberghi, pensioni e locande e ad invitarli ad effettuare la prescritta denuncia entro il termine di cui alla lettera A) della presente circ., ricorrendo ai Gruppi Prov. della Federazione Naz. Fascista Alberghi e Turismo per ottenere i moduli di cui fossero eventualmente ancora sprovvisti.

Il Prefetto — SOPRANO

86. **Certificati medici per l'esonero dalla frequenza dei corsi premilitari.**
(C. 22 marzo 1932 n.º 11616 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, è stata resa obbligatoria l'istruzione premilitare per tutti i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ad eccezione di quelli affetti dalle imperfezioni contemplate dall'art. 73 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito e di quelli che sono inabili a compiere gli esercizi fisici dell'addestramento premilitare.

Giusta le norme esecutive per l'applicazione della legge sopraindicata, contenute nel parag. 19 della circ. del Ministero della Guerra n. 333 del 3 luglio 1931, la prova della inabilità può essere fornita, per i primi, dal capo dell'Amministrazione comunale, mediante certificati, rilasciati in base al rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR. attestante l'imperfezione dalla quale essi sono affetti, e per i secondi, dagli Ufficiali Sanitari e dai medici condotti mediante certificati debitamente vistati dall'Autorità comunale.

Ora è accaduto che in alcuni comuni gli Ufficiali Sanitari ed i medici condotti si sono rifiutati di rilasciare *gratuitamente* ai giovani, che si trovavano nelle condizioni previste dalla circ. sopraricordata, i certificati richiesti per ottenere l'esonero dall'obbligo di frequentare i corsi premilitari, e ciò nella errata supposizione che i certificati di che trattasi debbano essere considerati come richiesti nell'interesse privato.

Si fa presente, in proposito, che l'istruzione premilitare non è rivolta al soddisfacimento di un bisogno particolare di chi la compie, ma essa persegue alte finalità di carattere nazionale per una migliore e più efficace preparazione militare del Paese, e che, pertanto, il carattere complementare che essa riveste, in relazione all'addestramento militare propriamente detto, impone che ad essa si estendano tutte le norme che hanno attinenza col servizio militare.

Ne deriva, quindi, come logica conseguenza, che anche i certificati richiesti per ottenere l'esonero dall'obbligo di frequentare i corsi premilitari, alla pari dei certificati in genere per uso militare, siano da considerarsi come richiesti nel pubblico interesse e rilasciati, perciò, gratuitamente.

Per le ragioni suesposte, si pregano le SS. LL. d'invitare gli Ufficiali Sanitari e i medici condotti di *rilasciare sempre gratuitamente i certificati richiesti per l'esonero della frequenza dei corsi premilitari*, a chiunque li richiede, e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

cont. Atti Ufficiali a pag. 2 copertina)

Parte II.

Schema di regolamento-tariffa massima per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione. (1)

Allo schema di regolamento suddetto, pubblicato a pagine 74 e seguenti del Bollettino Amm. del corr. anno. vanno apportate le rettifiche che seguono:

Pag.	n.°	dove è detto	mc.	correggi	mq.
»	78 —	»	lire 25 e lire 2	»	17.00 e 1.35
»	79 —	»	2,50	»	2.55.
»	85 »	»	520	»	600
»	88 »	»	0.90	»	0.60
»	89 »	»	12 00	»	12.80
»	89 »	»	Q.	»	mq.
»	89 »	»	1,50	»	1.60
»	89 »	»	1 40	»	1.20
»	90 »	»	0.02	»	0.20

» 90 Art. 5 ecc. — L'art. 5 è annullato, perchè a seguito del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 non può farsi più alcuna distinzione fra materiali da costruzione impiegati nelle frazioni e materiali impiegati nel capoluogo del comune, (Nota 22 aprile 1931 n. 6095 del Ministero delle Finanze, diretta all'Ufficio tecnico di Finanza di Salerno).

(1) *In virtù delle richieste pervenute, la Direzione del Bollettino Amm. provvederà alla stampa del suddetto Regolamento-tariffa, riportato nel fascicolo 6 di quest'anno, preceduto dal modello di deliberazione podestarile che l'approva, in modo che, a risparmio di tempo e di gravoso lavoro di copiatura, possa essere adottato da ciascun comune secondo le sue speciali esigenze, quando le richieste di copie possono coprire le spese relative.*

Le richieste di prenotazione di non meno di 5 esemplari dovranno essere dirette subito all'Amm. del Bollettino Amministrativo presso la R. Prefettura di Salerno.

Si avverte che ciascun esemplare sarà messo in vendita al prezzo di lire 2,50.

Personale dei Segretari Comunali.

Incarichi provvisori.

Di Stasio Gennaro da Balvano — incaricato di reggere provv. l'Ufficio Comunale di Sacco.

D'Amore Nicola — id. id. Serramezzana.

Moscari Raffaele — id. id. S. Mauro La Bruca.

Palatiello Rag. Vincenzo — id. id. Petina.

Reggenze.

Volpe Michele — Segretario comune di Agropoli, incaricato di reggere provv. la Segreteria di Giungano.

D'Ippolito Ippolito — Segr. Comunale di Capaccio, incaricato di reggere provv. la Segreteria di Magliano Vetere.

Trasferimenti.

Aulio Francesco — Segretario Comunale di Giungano — trasferito a S. Mauro Cilento.

Lebano Emilio — Segretario Comunale di Petina — trasferito a Omignano.

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelcivita. — *Vendita taglio 6996 piante delle sezioni 4.^a e 5.^a del bosco di alto fusto Montagna.* — Essendo riuscito deserto il 1.^o incanto, si rende noto che nel giorno 20 aprile 1932, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un secondo esperimento di asta per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 508.200. Offerte in aumento non inferiori a lire 200. Deposito provvisorio lire 50820, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate, giusta art. 12 del capitolato e deliberazione 1.^o dicembre 1931. Termine taglio e sgombrò mesi 36. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Agropoli — *Appalto cilindatura, manutenzione ed innaffiamento strade interne.* — Si rende noto che alle ore 10 dell'8 aprile c. a. si terrà presso il Comune un primo incanto per l'appalto dei lavori di cilindatura, manutenzione ed innaffiamento delle strade, piazzali e traverse del centro abitato, col sistema della candela vergine, pel canone annuo di L. 16 mila, salvo il ribasso della licitazione. Copia integrale dell'avviso d'asta è stata inserita nel foglio degli Annunzi Legali.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario M. VOLPE

Il Podestà dott. cav. G. BARLOTTI

Concorsi

Comune di Camerota — *Guardia campestre* — Concorso per titoli — Scadenza 31 Maggio 1932 — Salario lordo L. 2000 — Indennità vestiario L. 200 — Età 21-30 s. e. l. — Cinque aumenti quadriennali. — Tassa ammissione L. 25 — Certificato proscioglimento istruzione elementare ed altri documenti — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Commissario Pref. — *N. Bortone* Il Segretario — *G. Mele*

Comune di Nocera Superiore — *Vice Segretario* — Concorso per titoli — Stipendio lire 5520 al netto della ritenuta del 12% ed al lordo delle altre ritenute, oltre indennità caro viveri come per gli altri impiegati del Comune — Lo stipendio è suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo — Età da 21 a 40, salvo eccezioni di legge — Domanda da presentarsi entro 30 aprile p. v. insieme con documenti di rito, diploma abilitazione funzioni di segretario comunale e titoli di studio, di cultura e di servizio che si crederà di esibire nel proprio interesse. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio di Segreteria del Comune.

Il Segretario — *Zito* Il Podestà — *Salvi*

Comune di Perito — Concorso per titoli ed eventualmente per esami al posto di Messo-Guardia Municipale — Salario annuo L. 2000 — Età minima anni 21 massima 35 — Scadenza 30 aprile p. v.

Il Podestà — *Del Baglivo*

Comune di S. Mauro Cilento — *Applicato* — Concorso per titoli — Stipendio L. 2500 ridotto delle ritenute di legge — Documenti di rito e licenza ginnasiale o tecnica o altro titolo equipollente — Scadenza presentazione domanda e titoli 25 aprile prossimo.

Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Per Il Podestà — *Aulizio*

Comune di Sapri — *Secondo applicato di segreteria e guardia urbana e campestre*. E' aperto il concorso per i posti di secondo applicato, con lo stipendio lordo di L. 3400,00 e di guardia urbana e campestre col salario di L. 3300,00 e con cinque aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito, licenza ginnasiale o tecnica per l'applicato e certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare per la guardia. Scadenza 30 aprile 1932. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario — *De Feo*

Il Podestà — *Gaetani*

Comune di Torchiara. — E' aperto il concorso al posto di *inser-viente comunale-custode dei cimiteri e delle fontane*, a cui è annesso il salario lordo di lire 1200 annue, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito. Scadenza del concorso alle ore 12 del 1° maggio p. v.

Torchiara, 25 marzo 1932 A. X.

Il Podestà — *G. Torre*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

88. T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 per la Finanza locale. Esenzioni tributarie in relazione al Trattato ed al Concordato con la S. Sede.
89. Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.
90. Ammissione gratuita per la cura nel R. Stabilimento termale Carlo Alberto di Acqui. Stagione termale 1932.
91. Locali adibiti per la macellazioni degli animali destinati all'alimentazione.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R.^a Prefettura da n. 90 a n. 91 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

90. Ammissione gratuita per la cura del R. stabilimento termale " Carlo Alberto " di acqui-stagione termale 1932. (C. 8 aprile 1932 n. 13734 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Avvicinandosi l'epoca di apertura della stagione balneare 1932, nello stabilimento termale « Carlo Alberto » di Acqui, l'On. Ministero dà le seguenti disposizioni per quanto riguarda l'accettazione delle istanze degli infermi per l'ammissione come « interni » ai singoli turni di cura, sia a titolo completamente gratuito, che mediante contributo di cura.

Per le ammissioni, a titolo completamente gratuito, gli interessati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia in cui risiedono:

a) *domanda di ammissione* contenente notizie indicate nella circ. 18 febb. 1931 n. 5304 pubb. a pag. 95 del Bollettino Amm. anno 1931. Si fa presente che i turni di cura sono 10, hanno la durata di 14 giorni ciascuno ed avranno rispettivamente inizio alle date seguenti; 1.° il 5 maggio, 2.° 21 maggio; 3.° 6 giugno; 4.° 22 giugno; 5.° 8 luglio; 6.° 24 luglio; 7.° 9 agosto; 8.° 25 agosto; 9.° 10 settembre; 10.° 26 settembre.

b) *certificato medico* - contenente le indicazioni precise dell'infermità e delle eventuali contro indicazioni della cura termale, principalmente rappresentate dalle seguenti malattie: Emottisi, apoplezia, fratture di recente data, epilessia, cardiopatie scompensate e gravi, gravidanza, osteiti e periosteiti in periodo acuto o con carie e seni fistolosi, artrosinoviti specifiche in stadio acuto, processi morbosi cerebro-spinali, malattie della pelle, scrofolosi.

c) *Certificato di povertà* - rilasciato dal Podestà da cui risulti che il richiedente è iscritto nell'elenco comunale dei poveri, ammessi alla completa assistenza sanitaria gratuita.

A corredo di tale affermazione è necessario sia dichiarato che il richiedente non possiede beni di fortuna e non è iscritto nel ruolo dei contribuenti delle tasse comunali.

Per le ammissioni mediante contributo di cura gli interessati oltre alla domanda redatta come sopra ed al certificato medico devono produrre:

a) certificato del Podestà da cui risulti che l'istante, pur non essendo iscritto nell'elenco degli ammessi alla cura sanitaria gratuita, trovasi in condizioni di *indigenza*.

b) dichiarazione con la quale l'istante assume l'obbligo di versare un contributo di cura, che, per l'anno in corso, si stabilisce in L. 203.

Questa dichiarazione può essere contenuta pure nel corpo della domanda.

Il termine utile per la presentazione delle istanze a questa Prefettura scade il 20 aprile c. a.

Prego V. S. di accusare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

ref. 280

RISCOSSIONE IMPOSTE DI CONSUMO
sui materiali per costruzioni edilizie

Deliberazione podestarile, regolamento e tariffa, compilate tenendo conto di tutte le disposizioni in materia ed adattabile alle esigenze di ciascun Comune, con risparmio di tempo e di gravoso lavoro di copiatura.

PREZZO DI CIASCUN ESEMPLARE L. 2,50

Dirigere le richieste, accompagnate dal relativo importo, con vaglia cartolina alla

Amministr. del Bollettino Ammin. presso la R. Prefettura di Salerno

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

88. T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale. — Esenzioni tributarie in relazione al Trattato ed al Concordato con la S. Sede. (C. 21 Marzo 1932, n. 7987, ai Podestà, e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'art. 29, lettera h), del concordato tra la S. Sede e l'Italia, approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810 dispone che, ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

Pertanto nella applicazione dei tributi previsti dal T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, occorre che le Amm. Prov. e Com. tengano presente tale disposizione di carattere generale, allo scopo di estendere le esenzioni stabilite nel T. U. stesso per le istituzioni che abbiano fini di beneficenza o di istruzione, anche a quelle aventi fine di culto o di religione, semprechè sussistano i motivi sui quali si fondano le esenzioni stesse.

A questo riguardo si ravvisa opportuno qualche chiarimento per i seguenti tributi:

Imposte di consumo. — La disposizione dell'art. 29, n. 6 del T. U. per la finanza locale, concernente la esenzione dall'imposta di consumo per le bevande acquistate in economia dagli Enti ed Istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati, è conforme a quella contenuta nell'art. 16 (sub. 15, n. 6) del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141.

Com'è stato precedentemente riconosciuto, essendo a tutti gli effetti tributari equiparato il fine di culto o di religione ai fini di beneficenza e di istruzione, a tutti gli Enti con finalità di culto o di religione deve farsi lo stesso trattamento previsto per gli Enti ed Istituti di carità e di beneficenza.

Imposta di famiglia. — L'art. 114 del T. U. assoggetta all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini di istruzione, di educazione o di culto, e il successivo art. 121 esenta dalla imposta stessa le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali; ne consegue che l'esenzione medesima va estesa anche alle aggregazioni di individui riconosciute a' sensi dell'art. 29, lettera b), del Concordato, che si propongano fini del culto cattolico.

E' appena necessario avvertire, poichè è stato proposto quesito al riguardo, che l'esenzione in parola non è applicabile agli investiti di benefici ecclesiastici, per la rendita che essi traggano dal beneficio, ed in confronto di essi l'imposta va applicata nei modi ordinari come per gli altri contribuenti.

Imposta sulle vetture e sui domestici. — L'art. 137 del T. U. esclude dalla imposta le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa e delle Associazioni private, attrezzate per il trasporto degli infermi, delle vetture che servono cioè all'esplicazione delle finalità delle istituzioni di assistenza e beneficenza.

Ne consegue che, analogamente, dovranno andare esenti le vetture che servano all'esplicazione delle finalità di culto e di religione.

Imposta sui domestici. — Giusta l'art. 150, n. 4, del T. U. non sono compresi tra i domestici gli inservienti e custodi al servizio di Istituti di educazione, istruzione, assistenza e beneficenza, perciò debbono pure escludersi dal novero dei domestici gli inservienti e custodi addetti ad istituzioni od enti aventi fini di culto o di religione.

Imposta sui pianoforti. -- L'esenzione dalla imposta, limitata-

mente ad un pianoforte, prevista dall'art. 160, lettera b), va estesa anche alle istituzioni ed enti di culto e di religione.

Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi. — L'art. 220, lettera c), del T. U. esenta dalla tassa di circolazione i veicoli di proprietà delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa, nonchè quelle delle associazioni private, attrezzate per il trasporto d'infermi; perciò, come si è già avvertito per la imposta sulle vetture, l'esenzione va estesa ai veicoli appartenenti ad istituzioni od enti aventi fini di culto o religione e che, ben s'intende, servano per la esplicazione dei fini stessi.

Contributo di miglioria e contributo di fognatura. — Negli articoli 237, lettera a), e 252 sono già richiamate le disposizioni degli art. 15 e 16 del Trattato con la S. Sede che sanciscono l'esenzione da ogni tributo, e quindi anche dai tributi com. e prov., per gli immobili menzionati negli art. stessi. Poichè però negli art. 237 e 252 è stabilita l'esenzione dal contributo di miglioria e dal contributo di fognatura anche per i beni appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, s'intende che l'esenzione va estesa agli immobili appartenenti alle istituzioni ed enti di culto e religione.

*
**

Per ciò che riflette l'imposta sul valore locativo relativamente agli immobili indicati negli art. 13 a 16 del Trattato, anche dopo l'emanazione del T. U. per la finanza locale, non si hanno che a richiamare le istruzioni già impartite al riguardo con la circ. 22 aprile 1930, n. 4570. Pertanto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore locativo a carico di quanti dimorino negli immobili suddetti giova distinguere, seguendo l'art. 15 del Trattato, fra quelli che godono delle immunità, riconosciute dal diritto internazionale alle sedi di agenti diplomatici di Stati esteri, e quelli in semplice proprietà della S. Sede.

Agli abitanti degli immobili godenti di extraterritorialità, infatti, non può applicarsi l'imposta sul valore locativo; agli abi-

tanti dei palazzi in proprietà potrebbe invece applicarsi, salvo che motivi di altro genere, inerenti alla persona, non ne consiglino l'applicazione.

Lo stesso dicasi per altri tributi locali connessi con l'occupazione di tali immobili (imposta sui domestici, sui pianoforti, ecc.).

*
**

Negli art. 162 e 168 sono richiamate le disposizioni dell'art. 29, lettera h), del concordato, in forza delle quali i Ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale sono esenti dall'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dalla imposta di patente. La stessa esenzione delle dette imposte va pure riconosciuta per le retribuzioni di qualsiasi natura dovute a dignitari, impiegati e salariati dalla S. Sede, dagli altri Enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli Enti gestiti direttamente dalla S. Sede anche fuori di Roma, a norma dell'art. 17 del Trattato.

Prego le LL. SS. di darmi un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

89. Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.
(C. 10 marzo 1932 n. 7567 al Rettore della Provincia, ai Podestà e Commissari Prefettizi, alle Amministrazioni degli Ospedali e dei Manicomi.

Nel Bollettino di questa Prefettura n.° 2 del 20 gennaio u. s. a pag. 13 è stata riportata la legge 3 dicembre 1931 n.° 1580, con la quale vengono stabilite le nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.

Il Ministero dell'Interno, con circ. n.° 25200, del 29 gennaio u. s., della Direz. Gen. Amm. Civile Div. 3.^a Sez. 3.^a, che qui comunico integralmente, ha ritenuto opportuno di illustrare e chiarire alcuni punti della Legge:

« La Gazz. Uff. dell'8 corr. ha pubb. la legge 3 dicembre 1931, n.° 1580, con la quale vengono stabilite nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali. Alle LL. EE.

non è indubbiamente sfuggita l'importanza del provvedimento promosso dal Governo e diretto ad assicurare ai comuni ed alle amministrazioni degli ospedali e dei manicomi, con una rapida ed efficace procedura, la pronta riscossione, verso i privati, dei crediti per spedalità, che spesso raggiungono un ammontare considerevole.

Si ritiene, ad ogni modo, opportuno di illustrare e chiarire alcuni punti della legge.

Sono note le non lievi difficoltà che frequentemente incontrano le amm. degli enti interessati per potersi rivalere, verso i ricoverati ed i loro congiunti che non si trovino in condizioni di povertà, delle spese di spedalità che le amm. stesse sono obbligate ad anticipare per i ricoverati d'urgenza. Tali difficoltà derivano principalmente dal fatto che, mentre per i rimborsi da parte dei comuni agli ospedali delle spese da questi ultimi anticipate per gli infermi ricoverati d'urgenza sono stabilite nell'art. 35 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 speciali norme procedurali, per la rivalsa, invece, delle medesime spese verso i ricoverati ed i loro congiunti non poveri, le amm. dei comuni e degli istituti non possono avvalersi che dell'ordinaria procedura dinanzi all'autorità giudiziaria, procedura che, per molteplici considerazioni, non si è dimostrata la più adatta allo scopo. Di qui la necessità di integrare le norme del R. D. 30 dic. 1923, n. 2841, concernenti la materia della spedalità; ed a ciò ha provveduto la legge di cui ora si tratta, con la quale viene data alle amm. interessate la possibilità di esperire una speciale procedura nei confronti dei privati e, cioè, non soltanto verso, i ricoverati, di cui è cenno nel citato art. 34 sub 78 d del R. D. 30 dicembre 1923, ma anche verso i loro eredi e congiunti non poveri. Per evidente analogia di materia, la facoltà di avvalersi del detto procedimento è stata estesa anche alle amm. dei manicomi pubblici per la rivalsa delle spese di assistenza degli alienati.

Circa i singoli art. della legge è da tener presente quanto segue:

Art. 1.^o Come in modo chiaro ed esplicito si desume dai lavori preparatori della legge, non può esservi dubbio che la facoltà di esperire la procedura privilegiata per la rivalsa delle spese di assistenza degli alienati, è conferita non soltanto alle amm. degli istituti pubblici di beneficenza manicomiale, ma, altresì, alle provincie obbligate per legge all'assistenza manicomiale, anche quando siano sprovviste di manicomi propri. Nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati è detto, infatti, esplicitamente che, con la nuova legge, « la facoltà di avvalersi della speciale procedura viene estesa alle amm. provinciali per la rivalsa delle spese di assistenza degli alienati ».

E così pure nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato si fa, a questo proposito, osservare:

« Occorre appena avvertire che l'azione compete alle provincie, anche quando si avvalgano, *eventualmente di un manicomio privato* ».

Il criterio per determinare il concetto di povertà agli effetti della ripetibilità o meno delle spese di spedalità, deve essere quello dello stato di povertà relativa nel senso che tale stato sia sufficiente ad escludere il rimborso della spesa.

Come si osserva nella citata relazione dell'Ufficio centrale del Senato, detto criterio è quello finora seguito dalla costante giurisprudenza nei rapporti del ricovero matrimoniale. Esso, inoltre, è in perfetta rispondenza ai criteri informativi del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, in base a cui, come è noto, povero deve essere considerato non soltanto chi manchi assolutamente di tutto, e, cioè, l'indigente o il necessitoso, ma chi non abbia in misura sufficiente quanto gli occorre per poter sussistere convenientemente, secondo la sua condizione individuale e sociale e debba procacciarsi il necessario con industria e fatica, pur non avendo bisogno di ricorrere all'altrui compassione. Ammesso l'accennato concetto della povertà relativa, l'azione per la rivalsa deve, nel silenzio dell'art., ritenersi esperibile tanto se la condizione di povertà non esisteva al momento del ricovero, quanto

se sia venuta a mancare durante la degenza o anche dopo che questa abbia avuto termine. E' ovvio che l'azione non è esperibile, quando la condizione di povertà, pur non esistendo al momento del ricovero, sia successivamente sopravvenuta e, comunque, sussista, nel tempo in cui s' intenderebbe di sperimentare l'azione.

Con l'art. in esame, oltre agli eredi del ricoverato, vengono assoggettati all'azione di rivalsa i congiunti tenuti per legge agli alimenti, nell'ordine stabilito dall'art. 142 del Cod. Civ.: ciò analogamente a quanto è previsto nell'art. 73 del regol. 16 agosto 1909, n. 615, sui manicomi e sugli alienati.

L'azione verso i congiunti è subordinata alle due seguenti condizioni: che essi avessero l'obbligo di corrispondere gli alimenti durante il periodo del ricovero e che abbiano la possibilità di sostenere, in tutto o in parte l'onere della degenza allorchè si sperimenta l'azione. L'estensione ai congiunti (con la quale viene completata la norma dell'art. 34 sub 78 d del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 che, come sopra si è detto, nei riguardi dell'assistenza ospedaliera faceva salva l'azione di rivalsa soltanto verso i ricoverati) risponde non solamente alla doverosa tutela del patrimonio degli enti, ma, altresì, all'alta finalità, eminentemente fascista, di tener salda la compagine familiare. In proposito, nella più volte citata relazione dell'Ufficio centrale del Senato, è stato osservato che il disposto della legge in esame trova efficace complemento nell'art. 570 del nuovo Cod. pen., che, ispirandosi allo stesso fine, commina la reclusione sino ad un anno e la multa da lire mille a lire diecimila contro chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, agli ascendenti e al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Detto disposto, è, inoltre, rigorosamente basato sul principio giuridico costantemente affermato che l'ente, il quale era tenuto per legge, sia, pure in via sussidiaria, a somministrare in via d'urgenza gli alimenti, rimane surrogato alla persona mantenuta e curata, verso i congiunti di quest'ultima, e ben può far valere le ragioni di un credito alimentare. Sempre nei riguardi

dell'art. 1, occorre, infine, rilevare che, con l'ultimo comma di esso, viene mantenuta ferma la norma dell'art. 34 sub. 78 d del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e che, cioè, le amm. ospedaliere possono avvalersi della procedura stabilita dalla nuova legge solo quando non abbiano potuto ottenere dai comuni, ai quali gli assistiti appartengono per domicilio di soccorso, la rivalsa delle spese sostenute. E' chiaro che tale norma è stata determinata dall'intento di evitare duplicità o interferenze di procedimenti coattivi verso i medesimi obbligati mentre, d'altra parte, gli ospedali hanno i loro immediati debitori nei comuni verso i quali l'art. 35 dello stesso R. D. 30 dicembre 1923 ha già stabilito una rapida ed efficace procedura.

A questo riguardo, si presenta la questione se la spesa di ricovero sia ripetibile anche quando l'infermo aveva titolo all'assistenza gratuita in base alle norme statutarie dell'ospedale, e questo non possa, quindi, salvo il caso di deficienza di fondi, domandarne il rimborso al comune di appartenenza. A tale quesito, come si osserva nella suddetta relazione dell'Ufficio Centrale, deve essere data risposta affermativa, dovendo essere tenuto, al riguardo, presente il principio che l'assistenza gratuita è dovuta esclusivamente al povero e che, venendo a cessare tale condizione, sorge il diritto alla rivalsa.

Nell'art. 2 sono indicati gli atti preparatori della speciale procedura: comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte delle amministrazioni creditrici ai singoli obbligati dell'importo delle somme da rimborsare, del motivo per cui viene chiesto il rimborso e delle modalità di pagamento; successiva formazione, decorsi 15 giorni dalla ricevuta e tenuto conto delle opposizioni pervenute, di un elenco contenente tutte le necessarie indicazioni circa le persone dei debitori, l'importo del debito e il motivo per cui si chiede il rimborso; provvedimento del Prefetto che, esaminate le eventuali opposizioni e fatte le opportune correzioni, rende esecutivo l'elenco. Tali adempimenti sono analoghi a quelli prescritti dal R. D. 30

dicembre 1923 per il rimborso delle spedalità a carico dei comuni.

Per ovvie considerazioni, è però opportuno che le amm. dei comuni (cui gli ospedali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 34 sub 78 b del R. D. 30 dicembre 1923, sono tenuti a notificare l'eventuale ricovero) avvertano, a loro volta, appena sia possibile, i congiunti dei ricoverati, e ciò anche allo scopo di metterli in grado di provvedere, eventualmente, in altro modo all'assistenza dei loro congiunti.

Si richiama su questo punto la particolare attenzione delle LL. EE., con preghiera di curare che a tale adempimento sia provveduto da parte delle amministrazioni dei comuni.

L'ultimo comma dell'art. 2 stabilisce che il provvedimento del Prefetto non è soggetto ad alcun gravame in via amministrativa.

Davanti all'autorità giudiziaria esso, invece, fa stato unicamente per quanto concerne il numero delle giornate di degenza e la misura della retta, che sono i due elementi che concorrono a formare la somma complessivamente dovuta; e ciò perchè questi sono accertamenti di mero fatto, che possono in via amministrativa essere, con la maggiore esattezza, compiuti dalle LL. EE. con i mezzi d'indagine dei quali dispongono, tenuto anche conto che la diaria deve essere già stata approvata dalle stesse LL. EE. a norma dell'art. 34 sub 78 c del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

Nell'art. 3 sono stabilite le modalità per la notifica dell'elenco alle persone obbligate, con l'ingiunzione di versare entro trenta giorni, sotto comminatoria di atti esecutivi, la somma dovuta. Tale notificazione dà inizio alla procedura eccezionale, che oltre ai pregi dell'economia di spese e della rapidità, ha precipuamente quello di porre gli enti creditori nel giudizio di rivalsa, nella posizione di *convenuti*, ovviando, così al pericolo che, per riguardi personali od altre cause, non vengano intestate le azioni di rivalsa verso i privati

In base all' art. 4 i debitori, nei trenta giorni della notificazione, possono produrre opposizione all' autorità giudiziaria, competente per valore, del luogo, ove ha sede l' amministrazione dell' ente creditore. Ben s' intende che all' infuori di quelle concernenti il numero delle giornate di degenza e la misura della retta, dinanzi alla detta autorità possono essere proposte tutte le altre contestazioni come, ad es. quelle relative ai rapporti successori, ai vincoli di parentela, agli obblighi alimentari e simili.

Gli art. 5 e 6 poi disciplinano la prosecuzione degli atti esecutivi nonostante appello e salvo il caso di sospensione ordinata dal Magistrato, in base a norme che sono analoghe a quelle stabilite dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, (1) che è espressamente richiamata e deve applicarsi in quanto non sia espressamente stabilito nella legge 3 dicembre 1931, n.° 1580. Ritenuto poi, che si tratta di un procedimento eccezionale e che è perciò opportuno limitarne l' applicazione nel tempo, la legge commina la decadenza dal procedimento stesso, ove questo non venga iniziato nel termine di cinque anni dalla effettiva cessazione del ricovero, il che non esclude che, per il periodo successivo e fino al compimento della prescrizione trentennale, gli enti possano realizzare i loro crediti nelle forme ordinarie. Per i crediti sorti prima dall' entrata in vigore della legge, la procedura deve iniziarsi entro cinque anni da tale data, ovvero in quel minor termine che ancora manchi al compimento della prescrizione trentennale (art. 3 - 2° e 3° comma).

Come si vede, la nuova legge, mentre ha conferito alle amm. degli enti interessati il mezzo di realizzare rapidamente la riscossione di crediti rilevanti, dando così un efficace e pronto sollievo alla finanza degli enti stessi, ha nel contempo garantiti i diritti dei privati tenuti al rimborso delle spese riconoscendo loro idonei mezzi di opposizione sia avanti l' autorità amm., sia avanti l' autorità giudiziaria.

(1) v. B. A. anno 1913 pagg. 203 e 214.

Tali sono i criteri generali a cui è ispirata la legge e che le EE. LL. vorranno tenere presenti nell'applicazione che sono chiamati a farne ».

*
* *

Appare quindi ben chiaro che il diritto di rivalsa di tutte o di parte delle spese di spedalità verso i ricoverati, gli eredi ed i congiunti, può essere esperito dagli ospedali, dai manicomi, dai comuni e dall'amministrazione provinciale.

Gli ospedali però possono avvalersi della procedura stabilita dalla nuova legge solo quando non abbiano potuto ottenere dai comuni, ai quali gli assistiti appartengono per domicilio di soccorso, la rivalsa delle spese sostenute.

Con le precitate disposizioni viene così ribadito il principio dell'obbligo da parte dei comuni del rimborso agli ospedali delle spese da questi anticipate *per gl'infermi ricoverati di urgenza* (art. 78 b e 35 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841) salvo rivalsa.

Devo pertanto richiamare l'attenzione dei Signori Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni:

1.) Sui criteri per la determinazione del concetto di povertà, per cui povero dev' essere considerato non soltanto chi manchi assolutamente di tutto, e cioè l'indigente o il necessitoso, ma chi non abbia in misura sufficiente quanto gli occorre per poter sussistere convenientemente, secondo la sua condizione individuale e sociale e debba procacciarsi il necessario con industria e fatica, pur non avendo bisogno di ricorrere all'altrui compassione.

2.) Sull'obbligo, da parte degl'istituti di cura, agli effetti del rimborso della relativa spesa, di notificare il ricovero d'urgenza entro cinque giorni dalla data di ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

3.) Sulla necessità e l'opportunità, da parte delle amministrazioni comunali di avvertire, alla loro volta, appena sia pos-

sibile, i congiunti del ricoverato per metterli in grado di provvedere eventualmente, in altro modo all'assistenza dell'ammalato.

A tal fine, sotto la personale responsabilità del segretario, prescrivo che in ogni comune sia istituito un apposito registro nel quale dovranno annotarsi, per ordine cronologico, gli estremi delle notifiche dei ricoveri, le generalità complete dell'infermo, le condizioni economiche del ricoverato e dei congiunti, le generalità degli obbligati al rimborso della spesa, ai quali è stato comunicato, in modo valido, l'avvenuto ricovero, nonchè, l'impegno della spesa e a suo tempo, la data di dimissione dal luogo di cura e l'importo della spesa.

Nel caso in cui il ricoverato ed i congiunti siano riconosciuti poveri *occorre far risultare tale qualità da un apposito deliberato* a mezzo del quale si deve provvedere anche a riconoscere o contestare il domicilio di soccorso e ad assumere l'impegno della spesa presunta in base al periodo approssimativo di degenza, da fissarsi d'accordo con l'Ente Ospedaliero.

In tale deliberazione dovranno essere indicati i mezzi con i quali si fa fronte alla spesa, salvo, ben inteso, liquidarla con separato provvedimento non appena in possesso dell'estratto conto.

4.) Infine è opportuno ricordare che, in base al disposto dell'art. 6 del T. U. approvato con R. D. 14 settembre 1931 a. IX n. 1175, il termine per l'acquisto del domicilio di soccorso è ridotto da 5 a 3 anni di dimora in un medesimo comune senza notevole interruzione. Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma per quanto riguarda il termine richiesto per l'acquisto del domicilio di soccorso nella città di Roma.

Per l'esecuzione della presente circolare attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

91. **Locali adibiti per le macellazioni degli animali destinati all'alimentazione.** (C. 17 marzo 1932 n. 11687 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per le provvidenze di competenza di quest'ufficio, a senso degli art. 1 e seguenti del regolamento sulle carni del 20 dicembre 1928 n. 3298, prego la S. V. di trasmettermi particolareggiato rapporto del veterinario locale o, in mancanza, dell'ufficiale sanitario di codesto comune, circa il funzionamento costà del locale adibito alla macellazione degli animali. In detto rapporto sarà specificato:

1. se il comune sia provvisto di adatto locale;
2. se tale locale corrisponda alle esigenze igienico-sanitarie e del servizio;
3. se e quali inconvenienti si verificano nei riguardi del funzionamento di detto locale;
4. se e come possa provvedersi per eliminare detti inconvenienti.

Attendo detto rapporto,

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Altavilla Silentina. — *Vendita materiale legnoso.* — Si rende noto che alle ore 10 del 18 aprile corrente, si terrà presso il Comune il primo esperimento d'asta, col metodo di estinzione di candela vergine, per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco ceduo misto denominato « Chianca ». Prezzo d'asta lire 36.250. Deposito provvisorio lire 3.600. Pagamento del prezzo in due rate: metà alla stipula del contratto e metà entro quattro mesi dalla data della consegna del bosco. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale
Canfora rag. Ferdinando

Il Podestà
Cav. Mottola Not. Francesco

Concorsi

Comune di Roccagloriosa. — *Concorso per titoli al posto di Messo Comunale guardia municipale e campestre*, cumulativamente. Scadenza 20 maggio 1932. Salario L. 2200,00, oltre assegno complementare di L. 315,00 sino a conservazione. Età 21 a 45 s. e. l. Cinque aumenti quadriennali. Tassa ammissione L. 25. Certificato proscioglimento elementare ed altri documenti. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Segretario Mazzotta

Il Podestà Filizola Rag. Luigi

segue: **Concorsi**

Ministero dell'Interno. — *Concorso per l'ammissione di 131 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.*

Con decreto min. in data 18 febb. u. s., pubb. nella Gazz. uff. del 15 marzo 1932, n. 62, è stato indetto un bando di concorso per l'assunzione di 131 volontari nella carriera degli Ufficiali di P. S.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere redatte, dai concorrenti, in carta da bollo da L. 5,00 e presentate a questa Prefettura *non oltre il 15 maggio p. v.*

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte successive, in precedenti concorsi per la medesima carriera, non conseguirono l'idoneità.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1.° Copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30, alla data del decreto succitato. Per gli ex combattenti il limite è elevato di anni 5 e per gli invalidi di guerra e decorati al valore militare, di cui all'art. 17 del R. D. 3 gennaio 1926, n. 48, il limite predetto è elevato al 39° anno di età.

2.° Certificato di cittadinanza italiana.

3.° Certificato di regolare condotta, rilasciato dal Podestà, debitamente legalizzato. Ove il candidato abbia dimorato in più Comuni, nell'ultimo biennio, dovranno essere prodotti altrettanti distinti certificati dei rispettivi Podestà.

4.° Certificato penale.

5.° Certificato medico, rilasciato da un medico militare in S. P. E., all'uopo richiesto da questa Prefettura, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a m. 1,64.

6.° Foglio di congedo illimitato e copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

7.° Diploma di Laurea in Giurisprudenza o titolo corrispondente, a termine di quanto dispone il bando di concorso, in originale od in copia autentica.

8.° Tessera d'iscrizione al Partito Naz. Fascista, per quelli che ne sono in possesso.

Gli aspiranti che sono già in una delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda, indirizzata all'On. Ministero dell'Interno Direzione Generale della P. S., l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina a volontario, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore sulle pensioni.

Tutti i documenti da presentare dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

92. Norme provvisorie aggiunte di applicazione al T. U. per la Finanza locale. (Decreto MM. Finanze e Interno 29 febbraio 1932).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

93. T. U. per le Finanze locali. Applicazione alle Aziende alberghiere.
94. Venditori ambulanti. Tassa di posteggio.
95. Vigilanza sulle paste alimentari.
96. Accensione di fuochi artificiali nella Provincia.
97. Certificati di buona condotta mod. 23. Vidimazione.
98. Invalidi di guerra. Restituzione deposito cauzionale.
99. Contingentamento bovini da macello.
100. Certificato di iscrizione alle Associazioni sindacali.
101. Passaporti agli impiegati dello Stato.
102. Libretto di lavoro per le operaie.
103. Macellazione. Contagiamiento bovini esteri.
104. Difterite batterica dei polli.
105. Diffusione di precetti igienici contro la tubercolosi. Divieto di sputare.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R.^a Prefettura da n. 104 a n. 105 — Appalti aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

104. **Difterite batterica dei polli.** (C. 15 aprile 1932, n. 15013 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle mie circ. N. 9354 e 11686 dell'8 e 18 marzo u. s. pubb. rispettivamente a pag. 103 e copertina fascicolo 8 del B. A. anno corr. prego intensificare i servizi di vigilanza per scoprire focolai infettivi del pollame, ricordando che casi riferibili alla malattia in oggetto furono già accertati dal veterinario provinciale nel comune di Nocera Inferiore e che detti casi sono stati poi riscontrati dai veterinari dei comuni di Mercato S. Severino, Cava dei Tirreni, Siano, Salerno e Vietri sul Mare, nonché dal Prof. Casella, Direttore del Laboratorio prov. d'igiene e profilassi di questa Città, che confermarono la diagnosi.

Qualora nel Comune di propria giurisdizione sia tuttora in atto la moria dei polli, prego darne comunicazione con telegramma a quest'ufficio ed alla Stazione veterinaria di Portici, affidando intanto al veterinario locale o ad un veterinario residente nei comuni limitrofi l'incarico d'accertare se tra i polli morti od ammalati esistano soggetti con manifestazioni pseudomembranose sulle mucose apparenti.

Prego inoltre dare rigorose disposizioni affinché, a cura del veterinario locale, i polli morti, con localizzazioni nel cavo boccale o faringeo, siano subito condizionati per la spedizione ed inviati alla Stazione Veterinaria di Portici con l'osservanza delle cautele (come per la spedizione di pezzi d'organi) prescritte dal paragrafo X delle istruzioni per la polizia veterinaria approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 Giugno 1914.

Trattandosi di provvedimento richiesto e sollecitato dal Ministero dell'Interno, *per provvedere* al preciso accertamento diagnostico della forma infettiva e per avvisare poi ai possibili interventi immunizzanti, son sicuro dell'efficace cooperazione delle SS. LL. ed attendo intanto assicurazione che le spese pel sollecito invio alla Stazione sperimentale di Portici del materiale patologico saranno anticipate dal comune.

Attendo inoltre assicurazione dell'avvenuta notificazione di quanto sopra al veterinario locale.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

92. Norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in materia d'imposta di famiglia. (Decreto MM. Finanze e Interno 29 febbraio 1932).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO.

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931 - IX, n. 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale;

Ritenuta la necessità di alcune nuove norme provvisorie per l'applicazione della imposta di famiglia secondo le disposizioni del predetto testo unico;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale

Decretano

Sono approvate le seguenti norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico della finanza locale per quanto riflette la imposta di famiglia.

Il Ministro per le finanze

MOSCONI

p. Il Ministro per l'interno

ARPINATI

Norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in materia d'imposta di famiglia.

A completamento delle istruzioni dettate per l'applicazione del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, con il decreto Ministeriale 19 settembre 1931 - IX, si ravvisa necessario impartire alcune nuove disposizioni in seguito a taluni quesiti proposti circa la applicazione della imposta di famiglia.

*
* *

In relazione al disposto dell'art. 119 del testo unico, che stabilisce le modalità di applicazione della imposta di famiglia nei riguardi dei contribuenti assoggettati alla imposta complementare di Stato, venne posto il quesito se anche per i redditi degli impiegati dello Stato o di altri Enti pubblici, classificati in categoria D agli effetti della imposta di ricchezza mobile e che sono assoggettati alla imposta complementare, a' sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, in ragione di centesimi cinquanta per cento, con la sola detrazione della ritenuta per pensione e per opera di previdenza, debbano essere ammesse le detrazioni consentite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, per i contribuenti accertati per l'imposta complementare nei modi ordinari.

Al proposito si dichiara che le accennate detrazioni vanno ammesse anche per i contribuenti alla imposta complementare secondo le speciali disposizioni del ricordato R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, e perciò da tali redditi, classificati in cat. D, va detratta, in analogia a ciò che è stabilito coi numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 del citato decreto 30 dicembre 1923:

- 1) l'imposta di ricchezza mobile;
- 2) i premi di assicurazione sulla vita, i contributi eventuali a casse di previdenza e di soccorso, gli interessi (annualità passive) sui debiti contratti;
- 3) i carichi di famiglia, a' sensi dell'art. 11 del decreto stesso.

*
* *

E' stato inoltre chiesto se nella determinazione dei redditi imponibili, agli effetti dell'imposta di famiglia, debbano essere escluse le pensioni di guerra, in analogia a quanto è disposto per la determinazione dei redditi imponibili ai fini dell'imposta complementare.

Al riguardo si osserva che l'art. 11, terzo comma, del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, stabilisce che le pensioni

di guerra e gli assegni per medaglie al valore non sono assoggettabili alla imposta complementare, nè concorrono, nei casi in cui il percipiente di essi posseggia redditi di altra natura, alla determinazione del reddito complessivo.

Secondo l'art. 119 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia sono applicate agli immobili, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, che servono di base alla determinazione della complementare, senza che occorran ulteriori accertamenti da parte del Comune.

Ne consegue che le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore non sono compresi nell'imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia, allorchè questa viene commisurata sullo stesso imponibile dell'imposta complementare.

E poichè non sarebbe ammissibile un diverso trattamento in confronto di coloro che percepiscono tali pensioni e assegni e sono soggetti all'imposta complementare soltanto per redditi tassati mediante ritenuta diretta, o ne sono esenti, in ogni caso, le pensioni e gli assegni di cui trattasi non possono essere compresi nella determinazione dell'imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

93. **Testo Unico per le Finanze locali — Applicazioni alle Aziende alberghiere.** (C. 14 aprile 1932 N. 12513 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia, al Preside Amministrazione Provinciale).

Il Ministro delle Finanze, all'uopo interpellato dal Commissario pel turismo, ha partecipato quanto segue circa l'applicazione alle aziende alberghiere di alcuni tributi previsti dal nuovo Testo Unico sulle finanze locali.

Imposta di licenza. — Con le norme provvisorie aggiunte per l'applicazione del T. U. approvate con Decreto Ministeriale

25 novembre 1931 - X, si è ammesso che nel caso in cui lo smercio delle bevande alcoliche o vinose sia fatto promiscuamente con altri generi negli stessi locali, il valore locativo sul quale va stabilita l'imposta di licenza deve calcolarsi in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento di quello complessivamente attribuito ai detti locali ove normalmente si vendano bevande alcoliche o vinose commiste ad altri generi.

Il Ministero delle Finanze ha partecipato a quel Commissariato che l'esposto criterio di discriminazione va applicato anche sul valore locativo attribuito a norma dell'art. 186 del T. U. agli ambienti degli alberghi, ove normalmente si consumano alimenti e bevande alcoliche o vinose (ristorante e bar).

I Comuni, quindi, per stabilire agli effetti dell'applicazione dell'imposta di licenza il valore locativo dei predetti ambienti degli alberghi, debbono applicare successivamente due criteri di discriminazione e cioè prima quello previsto dall'art. 186 del T. U. e poi quello sopra menzionato previsto dal Decreto ministeriale 25 novembre 1931 - X.

Il Ministero delle Finanze ha inoltre partecipato al Commissario pel turismo che sulla parte di valore locativo dei detti ambienti non soggetta alla imposta di licenza nella misura stabilita dall'art. 185 del T. U., nonchè sul valore locativo dei restanti ambienti degli alberghi, ove non si effettua vendita di bevande alcoliche o vinose, e cioè sui locali destinati a stanze da letto, ai servizi e ad altri usi, deve essere corrisposta la tassazione del 6 % per la concessione della licenza, nel primo anno, all'atto dell'apertura dell'esercizio e del 0,60 per cento per la successiva annuale rinnovazione della licenza, già applicata in base alle disposizioni vigenti prima del nuovo Testo Unico sulle finanze locali, che nulla ha innovato al riguardo.

Il Ministero delle Finanze ha anche chiarito che detta imposta del 0,60 per cento deve seguitare, come per il passato, ad essere applicata sul valore locativo di tutti i locali degli alberghi che forniscono il solo alloggio e che non vendono bevande alcoliche e vinose (i cosiddetti hotels meublés).

Contributo integrativo di utenza stradale. — Il Ministero delle Finanze ha partecipato che il contributo integrativo di utenza stradale non deve essere considerato a priori applicabile alle aziende alberghiere, ma le competenti autorità locali debbono esaminare caso per caso se vi siano aziende alberghiere che si trovino eventualmente nelle condizioni previste dal T. U. per l'imposizione del detto contributo.

Il Prefetto — SOPRANO

94. **Venditori ambulanti — Tassa di posteggio.** (C. 14 aprile 1932 n. 12161, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero dell'Interno che presso molte amministrazioni comunali si andrebbe generalizzando la tendenza ad elevare fortemente la tassa di posteggio a carico degli esercenti il commercio ambulante.

In taluni capoluoghi di provincia gli aumenti avrebbero raggiunto il 30, il 50, il 70 e persino il 100 per cento delle tariffe in vigore nello scorso esercizio.

Per i generi di prima necessità e specialmente per le verdure e le frutta l'eccessivo aggravio della tassa in parola, oltre a danneggiare il consumatore, danneggia anche il venditore ambulante, il quale risente già gli effetti della situazione di privilegio creata dalle Autorità municipali a favore degli orticoltori e produttori diretti.

Per i generi non alimentari (mercerie, chincaglierie, giocattoli, cartoline, oggetti vari e simili) l'inasprimento del posteggio ha conseguenze più gravi in quanto queste categorie di venditori, attualmente assai numerose, traggono oggi dall'esercizio della loro attività un modestissimo guadagno, sia per la generale contrazione del consumo, sia per il limitato margine di utile e sia, infine, per il succedersi delle liquidazioni fallimentari di aziende che vendono direttamente sotto costo i fondi di magazzino.

Spesso, per una troppo rigida applicazione dell'art. 198 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, il venditore ambulante non

viene assoggettato a pagare soltanto l'area effettivamente occupata, ma anche quella cui si estende la proiezione delle tende che, durante l'estate o nei giorni di pioggia, proteggono le merci.

Ad evitare che gli eccessivi aumenti della tassa di posteggio inducano i venditori ambulanti a disertare tradizionali e già fiorenti mercati o comunque determinino un incremento nella crisi che tale genere di commercio attualmente attraversa, si richiama al riguardo l'attenzione delle SS. LL. affinchè le tariffe vigenti siano opportunamente rivedute e, ove del caso, contenute nei limiti di una giusta moderazione.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione per l'esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

95. **Vigilanza sulle paste alimentari.** (C. 13 aprile 1932, n. 15589, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Le disposizioni date da questa Prefettura con la circ. n. 11064 del 19 marzo pp. pubbl. a pag. 127 del Bollettino Amm. concernono le paste alimentari, che sono messe in commercio senza alcuna indicazione e, come tali, devono essere confezionate esclusivamente con i prodotti del grano.

Si possono però confezionare anche paste con miscela di farina di riso e di grano. In tal caso le fabbriche che le producono devono, a termine dell'art. 108 del Reg. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, portare scritto in modo evidente a caratteri cubitali stampati l'indicazione della modificazione subita.

A tal uopo dispongo che ogni fabbrica, che intende produrre paste con farina miscelata, deve tenere, sia all'esterno che all'interno di essa, la seguente iscrizione fissa a stampa con caratteri di almeno centimetri 10: « *Pasta alimentare fabbricata con miscela di farina di riso al per cento* », indicando la percentuale di riso adoperato.

Tale iscrizione deve essere messa a tutti gli scaffali contenenti la pasta speciale, e *in ogni foglio di carta in cui si tiene avvolto detto commestibile.*

In mancanza di tale iscrizione, le paste devono essere ritenute fabbricate soltanto con frumento; e se riconosciute, dietro l'analisi, fabbricate con farina miscelata, saranno considerate adulterate.

Tali disposizioni sono estese anche ai rivenditori fissi ed ambulanti, sia anche provenienti da altra provincia.

I fabbricanti e i rivenditori di paste alimentari, che contravvengano alle disposizioni di cui sopra, commettono una palese violazione all'art. 108 del regolamento suddetto, e saranno deferiti all'Autorità giudiziaria per l'applicazione della pena comminata dall'art. 114 del T. U. delle leggi sanitarie, e la merce sarà sottoposta a sequestro, in attesa della condanna di confisca.

Prego le SS. LL. di volere rendere consapevoli i fabbricanti, i rivenditori e la popolazione tutta di quanto sopra, invitando l'Ufficiale sanitario, i vigili sanitari e gli agenti municipali di vigilare la osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Prefetto — SOPRANO

96. **Accensione di fuochi artificiali nella Provincia.** (C. 9 aprile 1932, n. 02126 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Richiamando le mie precedenti circ., da ultimo quella in data 26 marzo 1931 numero 01901, pubb. in copertina del fascicolo 10 anno 1931 del Bollettino Amm. di questa R. Prefettura, relativa all'oggetto, prego le SS. LL. segnalare, anche pel corr. anno, a questa Questura, almeno 10 giorni prima, qualunque festività a carattere religioso o patriottico, indetta nella propria giurisdizione e nel cui programma vi sia lo sparo di fuochi artificiali. Raccomando di attenersi strettamente a tale norma ripetutamente impartita, non consentendo alcuna accensione di fuochi che non fossero stati preventivamente verificati dalla Commissione.

E poichè anche quest'anno la Commissione Tecnica Provinciale si limiterà soltanto alla verifica dei fuochi da incendiare, senza però assistere alla relativa accensione, prego disporre che

i dipendenti Agenti coadiuvino i Comandanti di Stazione dell'Arma nel prendere in consegna i fuochi verificati ed autorizzati dalla Commissione, allo scopo di impedire eventuali sostituzioni, mentre dovrà essere cura delle SS. LL. di controllare che nelle accensioni di detti fuochi vengano rigorosamente osservate le norme di cui all'ordinanza di S. E. il Prefetto 10 maggio 1928, procedendo a termine di legge a carico dei trasgressori.

Ricordo che solamente per i quantitativi di fuochi superiori a Kg. 25 lordi occorrerà la licenza di trasporto, ai sensi dell'art. 98 del regolamento di P. S. ed alligato C. al regolamento stesso.

Raccomando poi, in modo assoluto, ed a scanso di responsabilità, che siano rispettate tutte le norme e adottate tutte le necessarie precauzioni nell'interesse della pubblica incolumità e privata e per evitare incendi, nonchè siano vietati rigorosamente i fuochi proibiti, quali ad esempio: bombe, botte a muro, colpi oscuri, maschi ecc. In caso di trasgressione occorre provvedere con ogni severità.

Il Questore — CIPRIANO

97. **Certificati di buona condotta, mod. 23. Vidimazione.** (C. 7 aprile 1932, n. 12563, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per rendere più spedita la vidimazione da parte di questa Prefettura dei certificati Mod. 23 rilasciati per arruolamento, prego le SS. LL. di inviare i certificati stessi con a tergo le informazioni del Sig. Comandante la Stazione dei CC. RR. nella cui circoscrizione trovasi il comune.

Il Prefetto — SOPRANO

98. **Invalidi di guerra. Restituzione del deposito cauzionale.** (C. 8 aprile 1932 n. 7849 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad integrazione della circ. N. 27721 del 29 luglio 1931 (1) si porta a conoscenza delle SS. LL. che, al fine di evitare di-

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 292.

sparità di trattamento fra gli appartenenti alla stessa categoria, il beneficio largito con la sopracitata circ. ai mutilati ed invalidi di guerra, che vogliono dedicarsi al commercio ambulante, deve intendersi esteso a quei minorati di guerra che, per disposizioni in vigore, ebbero ad effettuare il deposito cauzionale previsto dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (1) e che si trovino nelle stesse condizioni di indigenza previste dalla circ. sopra citata.

A questo proposito si avverte che il rimborso della cauzione potrà essere disposto esclusivamente a favore di quei venditori ambulanti, che sono sprovvisti di mezzi propri di trasporto, sia a trazione animale che meccanica, e che nell'esercizio del loro commercio impieghino capitali minimi.

Prego le SS. LL., quali Presidenti delle Commissioni Comunali per la disciplina del commercio, di prendere nota di quanto sopra, con la raccomandazione di accertarsi, caso per caso, che ricorrano le condizioni richieste.

Il Prefetto — SOPRANO

99. **Contingentamento bovini da macello.** (C. 8 aprile 1932 n. 13536 ai podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 4 del D. M. 20 dicembre 1931 (2) sul contingentamento del bestiame bovino da macello, stabilisce l'obbligo, per il veterinario direttore di pubblico macello, di istituire e di tenere costantemente aggiornato un registro nel quale debbono essere annotati, *separatamente per ciascuna settimana* i nomi di coloro per conto dei quali ha luogo la mattazione, con la indicazione del numero, della categoria e della provenienza (nazionalità) dei capi mattati.

Stante l'importanza che la regolare tenuta di detto registro riveste anche agli effetti del controllo dell'avvenuto contingentamento, prego le SS. LL. curare che:

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 27.

1.° nel comune di propria giurisdizione siano esattamente osservate le disposizioni suindicate riguardanti l'impianto del registro e la regolare tenuta di esso, anche nel caso che d'ordinario non vengano praticate nel comune macellazioni di bovini.

2.° Alla fine di ciascuna settimana sia trasmesso a questo ufficio apposito prospetto con l'indicazione del numero dei bovini mattati nella settimana, nonchè della provenienza (nazionalità) dei bovini stessi.

Per assicurare ovunque nella provincia l'esatta osservanza delle disposizioni suindicate ho affidato al veterinario provinciale l'incarico di assidua vigilanza.

Attendo intanto dalle SS. LL. un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

100. **Certificati di iscrizione alle Associazioni sindacali.** (C. 30 marzo 1932 N. 11104 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nonostante le opportune istruzioni diramate con circ. del 9 settembre 1930 N. 33564, inserita nel Bollettino Amm. di questa Prefettura N. 25 del 1930, pag. 334, spesso le Amministrazioni Comunali, nel bandire le aste per gare di appalti, (per opere pubbliche, tagli di boschi, forniture ecc.), o non richiedono alle imprese concorrenti il certificato di iscrizione alla associazione sindacale di categoria (generalmente Unione Industriale Fascista della Provincia di Salerno) e non lo richiedono come obbligatorio.

Tale situazione, mentre stabilisce un ingiusto disconoscimento del senso politico e sindacale dimostrato dalle Ditte, che hanno prestato la loro adesione all'organizzazione sindacale, contraendone gli obblighi statutari, danneggia non poco il prestigio morale dell'Associazione, la quale, d'altra parte, dalla iscrizione delle ditte trae il più sicuro modo di completare i suoi quadri, col vantaggio non solo della sua efficienza organizzativa e della conseguente ottemperanza degli obblighi che l'ordinamento sindacale impone alle ditte, tra i quali quello dei pagamento dei contributi,

cui sono interessati, oltre che le associazioni, lo Stato e gli enti assistenziali, ma altresì dell'attuazione dei fini del regime corporativo, che presuppone quello sindacale.

Pertanto prego la S. V. di disporre che le direttive di cui alla circolare su indicata siano nei bandi di appalti osservate.

Il Prefetto — SOPRANO

101. **Passaporti agli impiegati dello Stato.** (C. 3 aprile 1932, n. 01886 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nello intento di stabilire uniformità di indirizzo, l'On. Ministero prescrive che i passaporti richiesti da impiegati civili e militari dello Stato in licenza possono essere rilasciati, previo il prescritto nulla osta dell'Amministrazione Centrale, dalla quale gli impiegati stessi dipendono, pel tempo indicato dall'interessato, indipendentemente dalla durata della licenza.

A tale norma di massima, naturalmente, fanno eccezione i casi in cui le circostanze o la espressa richiesta dell'Amministrazione rendano necessario limitare la validità del passaporto.

Il Questore — CIPRIANI

102. **Libretto di lavoro per le Operaie.** (C. 13 aprile 1932 n. 10092 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla assicurazione obbligatoria di maternità, l'apposizione delle marche relative veniva effettuata sugli appositi foglietti contenuti nei libretti di ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.

Poichè ora le nuove disposizioni prescrivono che il pagamento dei contributi di assicurazione maternità sia fatto mediante apposizione delle marche sulle tessere per le assicurazioni sociali, ad evitare inconvenienti, l'On. Ministero delle Corporazioni ritiene opportuno che tutti i libretti di lavoro contenenti la parte relativa all'assicurazione maternità vengano consegnati alla Cassa Nazionale di Maternità mano a mano che le titolari abbiano compiuto il 21° anno di età.

Detto Ministero comunica poi che seguita a distribuire ai

Comuni i libretti di lavoro, ma soltanto agli effetti della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; perciò i libretti per donne (Mod. B nuovo tipo) non contengono più la parte relativa all'assicurazione maternità, e sono obbligatori solo per le operaie dai 12 anni ai 21 compiuti. Quando le titolari saranno divenute maggiorenni, i libretti di lavoro (mod. B nuovo tipo) dovranno essere restituiti al Comune nel cui territorio trovasi il posto di lavoro dell'operaia.

Prego attenersi alle suddette istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

103. **Macellazioni — Contagiamento bovini esteri.** (C. 14 aprile 1932, N. 16290, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per assicurare l'esatta applicazione nei comuni della provincia delle disposizioni in vigore riguardanti il contagiamento dei bovini da macello, prego, indipendentemente da ogni altra prescrizione, di richiamare l'attenzione del direttore del macello o del sanitario, cui generalmente è affidata nel comune la sorveglianza sanitaria delle macellazioni, sulla necessità di:

a) non consentire la macellazione di bovini che, pur non essendo marcati con la lettera E, possano comunque ritenersi di provenienza estera;

b) curare che detti bovini, qualora venissero presentati per la macellazione, siano trattenuti sotto la sorveglianza delle guardie municipali fino alle disposizioni che saranno poi, caso per caso, impartite da quest'Ufficio;

c) denunciare subito al Podestà l'eventuale presentazione per le macellazioni di bovini comunque sospetti di provenienza estera.

Prego inoltre darmi subito comunicazione con telegramma urgente di ogni denuncia dei sanitari, affidando alle guardie municipali l'incarico di impedire l'allontanamento dei bovini presentati per le macellazioni, che non abbiano i caratteri di quelli nazionali.

Attendo assicurazione dell'avvenuta notificazione di quanto sopra al veterinario comunale ed all'ufficiale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

105. **Diffusione di precetti igienici contro la tubercolosi. Divieto di sputare.** (C. 11 aprile 1932 n.º 13787 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero degli Interni con circ. n. 20300.20-833 del 31 marzo 1932 comunica che la Federazione Nazionale Italiana per la lotta contro la tubercolosi ha fatto eseguire una targa metallica, da esporsi al pubblico, intesa a richiamare ogni cittadino al dovere civile di astenersi dallo sputare.

Per intensificare questa forza di propaganda antitubercolare, invito le LL. SS. a provvedere allo acquisto di un congruo numero di dette targhe, in maniera che la buona norma possa essere largamente ricordata al pubblico.

Per l'acquisto di esse le LL. SS. possono rivolgersi o direttamente alla Federazione Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi, Via Palestro 35, Roma, oppure all'Associazione Nazionale Combattenti, Palazzo Venezia, Roma, e sua rappresentanza in Salerno.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Albanella — *Appalto riscossione imposte di consumo* — Dalla data di approvazione del contratto al 31 dicembre dell'anno quinto di gestione — Primo esperimento per ore 10 giorno ventisei aprile 1932, nella casa comunale, col sistema candela vergine — Base d'asta lire 20,000 — Offerte in aumento lire cinquanta — Documenti da esibire: certificato moralità, generale del casellario, idoneità, bolletta del tesoriere di lire 1000 titolo cauzione provvisoria — Cauzione definitiva tre rate mensili canone deliberato — Rivolgersi per altri chiarimenti segreteria comunale.
Il Segretario — *Inglese* Il Commissario Pref. - - *Notar Mottola*

Comune di Acerno — *Appalto lavori distribuzione acqua potabile nel centro abitato* — Il 30 aprile 1932, dalle ore 10 alle 11, nella segreteria comunale di Acerno, si terrà il detto appalto, col sistema della scheda segreta, in diminuzione percentuale sul prezzo base d'asta di lire 188059,60 — Cauzione provvisoria lire 7000, cauzione definitiva uguale al 5 per cento dell'importo netto di appalto — Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Podestà — *Lupo*

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Inferiore — *Vendita legname 1^a sezione bosco Montalbino.* — Sabato, 30 aprile c. m. alle ore 11, avranno luogo, innanzi al Podestà, i pubblici incanti per la vendita del legname predetto, di proprietà comunale, sulla base del prezzo di stima di lire 63000. Deposito provvisorio lire 16.000. Cauzione definitiva il decimo del prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in tre rate. Termine pel taglio e sgombrò del bosco un anno.

Nocera Inferiore 11 aprile 1932-X.

Il Podestà — Carlo Angrisani Armenio

Concorsi

R. Prefettura di Salerno — *Ufficiali sanitari* — Concorso per titoli ed esami. Stipendio, oltre quattro aumenti quadriennali del decimo, come segue: Comune di S. Marzano sul Sarno lire 4000; Comune di Agropoli lire 6000; Comune di Cava dei Tirreni lire 7000, oltre lire 1500 indennità di cavalcatura; Comune di Piaggine lire 5000; Consorzio comuni di Maiori e Minori lire 6000 oltre lire 3000 indennità cavalcatura; Consorzio comuni Laviano, Castelnuovo di Conza, Santomenna e Valva lire 7000 oltre lire 3000 indennità cavalcatura. Età non superiore anni 45 salvo eccezioni di legge — Domanda, documenti di rito, diploma di abilitazione professione medico-chirurgica o laurea in medicina e chirurgia per i laureati prima del 1924, da presentarsi alla R. Prefettura (Ufficio del Medico Provinciale) non oltre ore 12 del 15 giugno p. v.

Comune di Sarno — *Vice Segretario Capo* — Concorso per titoli ed esami, scadente 31 maggio 1932 - X — Stipendio annuo lordo L. 12.000 — Indennità caroviveri come per gli altri impiegati — Cinque aumenti quadriennali del decimo.

Sono ammessi al concorso i segretari, vice segretari e capi reparto che, a norma del R. D. 21 marzo 1929, n. 371, possono partecipare a concorsi di segretari comunali di grado V^o.

Domanda e chiarimenti alla segreteria comunale.

Il Segretario Capo — *Giacobelli*

Il Podestà — *Napoli*

Comune di Controne — *Applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 2500 al lordo delle ritenute di legge, ridotto del 12 %₁₀. Cinque aumenti quadriennali. Età anni 18-40 salvo eccezioni di legge. Scadenza ore 12 del 20 maggio. Assunzione entro 15 giorni nomina. Chiarimenti Segreteria Com.

Il Podestà — Cav. Conti Girolamo



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

106. Disposizioni circa la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (R. D. L. 21 febbraio 1932 n. 154).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

107. Nuova determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti della imposta comunale.

108. Atti di stato civile di stranieri.

109. Vaccinazioni Jenneriane

110. Opere Pie. Beneficenza dotazione e generica.

111. Imposta di famiglia. Deliberazione adottata dalla G. P. A. ai sensi dello art. 118 del T. U. 14 settembre 1931.

112. Riappalto delle esattorie per il decennio 1933-42.

113. Emigrazione. Riscossione della tassa di cui al R. D. L. 26 febbraio 1932 n. 300.

114. Servizio demografico. Ordinanza Prefetto di Venezia del 25 marzo 1932.

115. Vigilanza sulle conserve alimentari e sulla marmellata.

116. Deposito dei ruoli resi esecutivi.

117. Pesca e commercio della trota iridea. Sorveglianza.

118. Indicatore delle leggi e dei decreti del Regno.

segue

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R.^o Prefettura da n. 116 a n. 118 — Nel personale della R. Prefettura — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

116. **Deposito dei ruoli resi esecutivi.** (C. 26 aprile 1932 n. 17534 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè si è avuto a rilevare che alcuni Comuni, trasmettono ancora il certificato di pubblicazione dei ruoli resi esecutivi, si ritiene opportuno di richiamare la precisa osservanza della disposizione di cui all'art. 286, secondo comma, del nuovo testo unico sulla finanza locale.

Si raccomanda pertanto di redigere per ogni imposta il certificato di depositare per 8 giorni consecutivi, in luogo di quello di pubblicazione fin qui trasmesso e che rimane tuttora in vigore per i ruoli degli anni 1931 e retro.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

106. **Pesca e commercio della trota iridea. Sorveglianza.** (C. 17 aprile 1932 n.° 13977 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Gli art. 13 e 16 del regolamento 22 novembre 1914 sulla pesca nello stabilire determinati divieti di pesca e di commercio per talune specie di pesci, comprendono fra le medesime la trota di lago e di fiume.

Tali disposizioni non si riferiscono però alla trota iridea, varietà introdotta nel Regno posteriormente alla emanazione del regolamento accennato, che si differisce dalla trota nostrana per il colore.

Alla trota iridea male si applicherebbero le norme del regolamento stabilite per la trota indigena, non ricorrendo alcuna corrispondenza nelle rispettive vicende bio-fisiologiche.

Pertanto, in base alla vigente legislazione, la cattura ed il commercio della trota iridea non sono soggetti a limitazioni.

Poichè talora hanno luogo, in base alle citate disposizioni del regolamento del 1914, erronei sequestri di trote iridee, cui fanno seguito giudizi e condanne, si prega di volere cortesemente impartire le disposizioni necessarie affinchè l'inconveniente abbia a cessare.

Per chiarimenti e istruzioni di indole tecnica si potrà ricorrere ai R. Stabilimenti Ittiogenici di Brescia e di Roma.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

106. Disposizioni circa la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (1) (R. D. L. 21 febbraio 1932 G. 154 pubb. Gazz. Uff. 16 marzo 1932 n. 163).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo e il decreto del Capo del Governo 20 aprile 1931, contenente le relative norme di attuazione;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 613;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di denunciare al Prefetto della provincia e al Commissario per il turismo, entro il 15 ottobre di ogni anno, ed a valere dal successivo 1° gennaio:

a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a un letto senza bagno o con bagno privato;

b) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a due letti senza bagno o con bagno privato;

(1) Vedasi la circolare pubb. a pag. 129 del B. A. anno corrente.

c) i prezzi, minimo e massimo, della pensione completa per persona, con la stanza senza bagno o con la stanza con bagno privato;

d) i prezzi dei pasti (prima colazione, colazione e pranzo);

e) i dati fatti sull'attrezzatura dell'esercizio relativi ai suoi principali servizi.

Art. 2. — I conduttori dei predetti esercizi possono denunciare due serie di prezzi da applicarsi in due determinati periodi stagionali dell'anno. Essi non potranno esigere per la durata dell'anno prezzi superiori a quelli denunciati, salvo nuova denuncia da farsi entro il 30 marzo, con effetto dal 1° giugno successivo.

Tra i prezzi minimo e massimo indicati alle lettere *a)* e *b)* e denunciati per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 100 %.

Tra i prezzi, minimo e massimo, di cui alla lettera *c)* non potrà esservi uno scarto superiore al 70 % sempre per uno stesso periodo.

Art. 3. — E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di tenere esposto in luogo visibile, nell'ufficio di ricevimento dei viaggiatori o dove si paga il conto, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone coll'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo, che dovrà esser compreso entro i limiti di quelli risultanti dalla denuncia fatta a norma degli articoli precedenti.

Nel caso che il conduttore avesse denunciate due serie di prezzi, dovrà esporre due elenchi distinti con l'indicazione dei rispettivi periodi di applicazione dei prezzi stessi.

Art. 4. — E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino contenente:

a) il nome dell'albergo;

b) il numero della camera assegnata;

c) il prezzo giornaliero della camera o della pensione comprensivo di tutte le prestazioni abituali;

d) l'indicazione che il viaggiatore sarà tenuto a pagare, oltre al prezzo sopra esposto, il diritto fisso per il servizio e, qualora sia applicata nel Comune, l'imposta di cura o di soggiorno;

e) l'avvertenza che il diritto fisso per il servizio sostituisce, in ogni caso, la mancia.

Art. 5. — Il Commissariato per il turismo provvederà, a mezzo dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, alla compilazione e pubblicazione di un annuario ufficiale degli alberghi, nel quale saranno pubblicati i prezzi denunciati a norma del presente decreto per gli esercizi ritenuti di interesse turistico.

E' fatto obbligo ai conduttori degli esercizi indicati nell'annuario di tenere esposta, in modo che possa essere facilmente consultata dai viaggiatori, una copia della più recente edizione dell'annuario predetto.

Gli enti, gli albergatori o i privati, che intendessero pubblicare o autorizzare pubblicazioni contenenti prezzi di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi, dovranno uniformarsi ai prezzi denunciati a sensi del presente decreto con le indicazioni del periodo cui i prezzi stessi si riferiscono.

Art. 6. — I contravventori agli obblighi stabiliti agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Ferma la disposizione del comma precedente, il Prefetto può disporre contro i contravventori alle norme dell'art. 5 il sequestro delle pubblicazioni.

I contravventori all'obbligo di cui all'art. 2, di non esigere prezzi superiori a quelli denunciati, sono puniti con l'ammenda da L. 500 e L. 5000, oltre il rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori.

In caso di recidiva potrà inoltre essere disposta dal Prefetto la sospensione della licenza di esercizio da 15 a 90 giorni.

Per le contravvenzioni prevedute da questo articolo è ammessa la oblazione mediante pagamento di una somma da deter-

minarsi dal Prefetto con suo decreto, entro i limiti minimi e massimi dell'ammenda stabiliti dalla legge.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione nel termine all'uopo fissato nel decreto del Prefetto, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 7. — La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, e dal Commissariato per il turismo a mezzo di funzionari a ciò espressamente delegati.

I predetti funzionari nell'esercizio delle loro funzioni possono procedere all'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 6.

Art. 8. — Agli effetti del presente decreto sono considerati alberghi e pensioni quegli esercizi che dispongono di un numero di camere per alloggio dei viaggiatori, non inferiori a nove. Sono considerate locande gli esercizi che, pur fornendo alloggio, non abbiano tale requisito, semprechè siano in possesso della licenza di locanda dell'autorità di pubblica sicurezza.

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana e sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 9. — La prima denuncia a' sensi del presente decreto sarà fatta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Le norme relative alle denunce, alla pubblicazione dei prezzi ed agli accertamenti delle infrazioni di cui al presente decreto, e tutte le altre occorrenti per l'attuazione del decreto stesso, saranno emanate con decreto Reale, a' termini della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 10. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle

del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

107. Nuova determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti della imposta comunale. (C. 23 aprile 1932 n.° 13257 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come dal provvedimento che si riporta dopo la presente circ., la Giunta P. A., nella seduta del 15 c. m., ha determinato, a termini dell'art. 126 del T. U. sulla Finanza locale, il valore medio del bestiame, attribuendo tal valore ad ogni categoria di animale compreso in ciascuna specie di bestiame passibile dell'imposta comunale, revocando così la propria determinazione adottata nella seduta del 9 ottobre 1931 e riportata a pagina 381 del Bollettino Amministrativo 1931, che attribuiva il valore medio soltanto a ciascuna specie di bestiame.

Pertanto i Comuni, per la formazione del ruolo dell'imposta bestiame 1932, dovranno applicare al valore medio come innanzi stabilito dall'Autorità tutoria nella detta seduta del 15 c. m., le aliquote deliberate o che andranno a deliberare per tale imposta nei limiti e nelle proporzioni di che al citato articolo 126 e rettificare, ove del caso, il ruolo imposta bestiame 1932, che avessero già compilato in base ai valori medi stabiliti con la su menzionata determinazione tutoria del 9 ottobre 1931.

Il Prefetto — SOPRANO

Giunta Provinciale Amministrativa

Seduta del 15 aprile 1932

Oggetto: Imposta bestiame. Determinazione per l'anno 1932 del valore medio del bestiame.

LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 126 del T. U. sulla Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre n. 1175 che attribuisce alla G. P. A. la determinazione del valore medio di ciascuna specie di bestiame onde i Comuni possano ragguagliarvi l'imposta.

Veduto che la determinazione che di tal valore medio ebbe a fare questa Giunta P. A. nella seduta del 9 ottobre 1932, ha bisogno di essere variata con attribuire il valore medio ad ogni categoria di animali compresa in ciascuna specie;

Sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

In revoca del valore medio del bestiame determinato nella anzidetta seduta del 9 ottobre 1931

DETERMINA

Come segue esso valore:

1. Cavallo L. 1200 — 2. Cavalla L. 1100 — 3. Puledro L. 1000
4. Puledra L. 950 — Mulo L. 800 — 6. Mula L. 700 — 7. Muletto L. 700 — 8. Muletta L. 600 — 9. Asino L. 250 — 10. Asina L. 250 — 11. Asinetto L. 150 — 12. Asinetta L. 100 — 13. Bufalo L. 1000 — 14. Bufola L. 1200 — 15. Bufalotto L. 500 — 16. Bufalotta 900 — 17. Bue L. 1000 — 18. Toro L. 1000 — 19. Vacca L. 900 — 20. Vitello L. 900 — 21. Becco L. 50 — 22. Capra L. 50 — 23. Montone L. 40 — 24. Pecora L. 40 — 25. Verro L. 100 — 26. Maiale L. 100.

Il Relatore — *Incoronato* Il Pres. — *Soprano* Il Segr. — *d'Elia*

108. **Atti di stato civile di stranieri.** (C. 23 aprile 1932 n. 15012 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato rivolto quesito al Ministero dell'Interno per conoscere se i Podestà possano corrispondere direttamente alle richieste che, talvolta, loro pervengono da Consoli di Stati stranieri, diretti ad ottenere il rilascio, in carta libera, per uso del loro archivio, di atti di stato civile concernenti i rispettivi connazionali; e se tale rilascio possa effettuarsi anche dietro richiesta

di quei Consoli, che rappresentano Nazioni con cui non esistono speciali convenzioni per il rilascio reciproco degli atti in questione.

Su conforme avviso del Ministero degli Affari Esteri, il predetto Ministero fa presente che il rilascio degli atti di cui sopra è cenno può essere consentito, avvertendo, però, che delle singole richieste dovrà essere data preventiva notizia a questa Prefettura, che a sua volta ne informerà il Dicastero degli Affari Esteri, perchè possa trarne argomento per richiedere, in via di reciprocità, uguale trattamento di quegli Stati rispetto ai quali il rilascio degli atti suddetti sarà accordato.

Si pregano le SS. LL. di impartire disposizioni in tali sensi assicurandone.

Il Prefetto — SOPRANO

109. **Vaccinazioni Jenneriane.** (C. 22 aprile 1932 n. 15181 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Essendo iniziata la sessione primaverile delle vaccinazioni e rivaccinazioni Jenneriane, come per gli anni precedenti, credo opportuno richiamare la loro attenzione sull'organizzazione e sull'andamento del servizio relativo.

Speciale vigilanza dovrà essere esercitata dalle SS. LL. sul tempestivo e sufficiente rifornimento del vaccino occorrente, sul controllo delle operazioni vacciniche, che dovranno esser fatte con quelle norme già altra volta dettate, sull'osservanza dell'obbligo della vaccinazione e rivaccinazione, specialmente nei riguardi delle collettività infantili, sulla regolare tenuta dei registri Mod. n.º 17 e 18, e a che, a fine di sessione, sia inviato all'ufficio del Medico Provinciale il Mod. n.º 19, regolarmente riempito in ogni sua parte.

Rendo responsabile il Segretario comunale e l'Ufficio sanitario dell'esatto adempimento di quanto è prescritto nella presente circolare.

Il Prefetto — SOPRANO

110. **Opere Pie. Beneficenza dotazione e generica.** (C. 22 aprile 1932 n. 2732 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Si fa invito ai numerosi Comuni ritardatari di voler senz'altro fornire le notizie richieste con circ. 8 marzo u. s. n. 2732, inserita in copertina del Bollettino Amministrativo n. 8 del corr. anno.

Il Prefetto — SOPRANO

111. **Imposta di famiglia. Deliberazione adottata della G. P. A. ai sensi dell'art. 118 del T. U. 14-9-1931 n. 1175.** (C. 26 aprile 1932 n. 16358 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno, in data 28 marzo 1932 e previo parere favorevole espresso in adunanza del 16 marzo 1932 dalla Commissione Centrale per la Finanza locale, è stata approvata la deliberazione che questa Giunta Prov. Amm. ha adottata in seduta 4 maggio 1932 (1) ai fini della applicazione della imposta di famiglia, secondo il disposto dell'art. 118 del T. U. di legge per la Finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175.

Si partecipa quanto sopra alle SS. LL. in relazione al disposto nell'art. 118 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175.

Il Prefetto — SOPRANO

112. **Riappalto delle esattorie per il decennio 1933-42.** (C. 26 aprile 1932 n. 17536 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Scadendo col 30 corr. il termine assegnato con la circ. del 7 febbraio u. s. N. 3585, inserita a pag. 45 del Bollettino Amm. del corr. anno, si pregano i Podestà dei Comuni, nei quali non è stata ottenuta la conferma dell'esattore delle imposte dirette per il decennio 1933-42, di provvedere SUBITO all'invio degli adempimenti indicati nella suddetta circolare.

Nel caso che il servizio di esattoria delle imposte dirette è abbinato con quello della Tesoreria comunale, occorrerà deter-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 105.

minare la tangente di cauzione da prestarsi per il servizio della tesoreria comunale nel modo indicato nell'altra circ. del 22 marzo u. s. N. 11217, pubb. a pag. 117 del Bollettino Amm. anno corr.

Il Prefetto — SOPRANO

113. **Emigrazione — Riscossione della tassa di cui al R. D. L. 26 febb. 1931 n. 300.** (C. 22 aprile 1932 n. 02355 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Informo le SS. LL. che con recentissima disposizione dello On. Ministero degli Affari Esteri, a partire dal 1° Maggio p. v. la speciale tassa di L. 100 *a persona* istituita col R. D. L. 26 febbraio 1932 n. 300 ed a cui sono soggetti tutti gli espatri per paesi transoceanici, che avvengono a seguito di atti di chiamata o per rilevamento da parte di congiunti rimpatriati temporaneamente, non sarà più riscossa da questo Ufficio, ma sarà invece pagata presso i RR. Ispettorati dell'Emigrazione sui porti d'imbarco all'atto della partenza.

Prego pertanto disporre in conformità, avvertendo di volta in volta gli espatriandi di presentarsi all'imbarco muniti delle necessarie somme per pagamento di detta tassa.

Il Questore — CIPRIANO

114. **Servizio demografico (Ordinanza Prefetto di Venezia del 25 marzo 1932).**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il precedente decreto in data 20 marzo 1930 - VIII;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere le disposizioni del detto decreto, limitate al territorio della Città di Venezia, del Lido e di Muranò a tutto indistintamente il territorio del Comune;

Vista la legge 24 dicembre 1928 N. 2961;

Sentito il parere del Consiglio Provinciale di Venezia:

ORDINA

1. Chiunque si trasferisce in Comune di Venezia, comprese tutte le frazioni lagunari e di terraferma per ragioni di impiego o di lavoro, presso Ditte, Enti pubblici o privati, deve presentarsi entro cinque giorni dall'arrivo alla R. Questura (Ufficio

Demografico), la quale rilascerà una dichiarazione dell'avvenuta presentazione.

Si eccettuano gli immigrati a Mestre, Marghera, Favaro, Chirignano, i quali dovranno presentarsi all'Ufficio di P. S. di Mestre, il quale rilascerà la dichiarazione, di cui sopra, per delegazione della Questura.

Se l'immigrante all'atto della denuncia fornirà la prova (mediante un contratto d'impiego o di lavoro, dichiarazione dell'Ente e della Ditta assuntrice, libretto paga ecc.) di avere già un'occupazione dalla quale possa essere tratto un compenso sufficiente a vivere, la questura o l'Ufficio di P. S. di Mestre gli rilascerà una **dichiarazione di residenza**. In caso contrario, entro 15 giorni dall'arrivo, dovrà presentarsi ai predetti uffici per fornire le prove di avere trovato lavoro od impiego duraturo e gli uffici stessi rilasceranno la dichiarazione di cui al comma precedente.

2. Gli affittacamere, i proprietari di case ed inquilini del Comune di Venezia, prima di affittare, subaffittare o comunque concedere locali ad uso di abitazione a persone o famiglie provenienti da altri Comuni, che si recano in quello di Venezia per ragioni di lavoro presso Ditte od Enti pubblici o privati, dovranno chiedere od ottenere di volta in volta il nulla osta della R. Questura o dell'Ufficio di P. S. di Mestre;

3. L'immigrato, entro 15 giorni dall'arrivo in Comune di Venezia, dovrà presentare alla R. Questura od all'Ufficio di P. S. di Mestre, un certificato del Comune attestante di essere in possesso di alloggio in buone condizioni di abitabilità.

4. I datori di lavoro non potranno assumere impiegati od operai che non dimostrino, con certificato anagrafico, di avere la residenza in Comune di Venezia o che non siano in possesso della dichiarazione di cui all'art. 1, documenti che saranno, da parte dei datori di lavoro, tenuti a disposizione della Questura e dell'Ufficio di P. S. di Mestre ed esibiti ad ogni richiesta;

I datori di lavoro dovranno denunciare alla R. Questura ed allo Ufficio di P. S. di Mestre i licenziamenti relativi al personale immigrato successivamente alla presente ordinanza;

5. Gli Istituti, le Cooperative e gli Enti parastatali e di Beneficenza non potranno cedere locazioni agli impiegati privati od operai che non dimostrino di avere residenza nel Comune di Venezia da non meno di tre anni;

6. Sarà rimpatriato al luogo di origine, di domicilio o precedente residenza con diffida a non fare ritorno:

a) chiunque, immigrato da meno di 5 anni risulti abitualmente disoccupato ovvero pericoloso per l'ordine pubblico e per la morale, ovvero, privo di risorse, viva di espedienti illeciti.

b) chiunque non possa provare di avere un'occupazione remunerativa ed un alloggio o che, nel periodo del primo semestre dalla data di immigrazione, rimanga per oltre un mese consecutivo di disoccupazione e senza alloggio.

c) chiunque proviene dal centro rurale, trovasi da tempo disoccupato ed alloggiato in locali concessi dal Comune o da Istituti perchè sfrattato.

d) chiunque, avendo cessato dai servizi statali od impiego presso ditte od Enti pubblici o privati, rimanga nel Comune di Venezia senza autorizzazione della Questura o dell'Ufficio di P. S. di Mestre per cercare altro lavoro od abbia assunto altra occupazione con retribuzione insufficiente ai suoi bisogni.

7. Saranno diffidati a fare ritorno entro pochi giorni nelle residenze rurali da cui provengono coloro che senza occupazioni o sufficienti risorse economiche siansi trasferiti nel Comune di Venezia per divertimento o vivano nell'ozio. In caso di inosservanza saranno rimpatriati coattivamente e con diffida a non ritornare;

8. Gli uffici anagrafici del Comune di Venezia non potranno trascrivere sui registri il cambio di residenza o domicilio dei suindicati immigrati a scopo di lavoro o per motivi di cui sopra senza il preventivo assenso della Questura o dell'Ufficio di P. S. di Mestre.

9. La inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con l'arresto sino a 3 mesi e con l'ammenda sino a lire 2000 a termini della Legge di P. S. Art. 16.

Il R. Questore di Venezia è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, che avrà effetto dal giorno 1. aprile p. v.

Venezia, 25 marzo 1932 - Anno X.

Il Prefetto — *Bianchetti*

Si comunica ai Signori Podestà per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

115. **Vigilanza sulle conserve alimentari e sulla marmellata.** (C. 23 aprile 1932 n. 15564 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato che sarebbero state messe in vendita nel Regno conserve di pomodoro colorate artificialmente, e perciò incommerciabili, ai sensi dell'art. 39 del R. D. L. 15 ottobre 1925 n. 2033, modificato con R. D. 12 agosto 1927 n. 1773. Come pure è segnalata la esistenza sul mercato italiano di marmellate a basso prezzo, che non rispondono alle prescrizioni degli art. 37 e 38 del citato D. L. n. 2033.

Pregò disporre che siano eseguiti accertamenti da parte dell'Ufficiale sanitario e dei vigili comunali a tutte le fabbriche di conserve e di marmellata e a tutti gli spacci esistenti nel territorio del comune, di prelevare campioni e inviarli al Laboratorio provinciale di vigilanza igienica per l'analisi, sottoponendo a sequestro preventivo i prodotti sospetti, ai sensi dell'art. 103 del reg. 1° luglio 1926 n.° 1361 per la esecuzione del detto D. L. salvo a promuovere, dopo l'analisi chimica, il sequestro giudiziario, a norma dell'art. 44 del succennato R. D. L. n.° 2033 e dell'art. 116 del relativo regolamento.

Desidero avere comunicato l'esito delle indagini compiute.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

118. **Indicatore delle leggi e dei decreti del Regno.** (C. 18 aprile 1932 n. 911 Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con richiamo alla circ. in data 25 febbraio u. s. pari numero, prego comunicare se codesto Comune ha acquistato copia dell'Indicatore delle leggi e dei decreti del Regno.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura.

Onorificenza — Con Decreto Sovrano del 18 corr. il Prof. Luigi Ferrara, del Gabinetto di S. E. il Prefetto, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Congratulazioni vivissime.

Personale dei Segretari Comunali.

Trasferimenti — Con decorrenza dal 1° maggio p. v. sono stati trasferiti i seguenti segretari:

Manzella Giovanni — da Roccagloriosa ad Albanella.

Inglese Francesco — da Albanella a Roccagloriosa.

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Inferiore — *Lavori di costruzione dei nuovi locali per gli Uffici municipali.* — Martedì, 10 maggio prossimo, innanzi al Podestà avranno luogo i pubblici incanti per l'appalto dei lavori suddetti. Importo preventivo dei lavori lire 51300. La gara avrà luogo a schede segrete e ad unico definitivo incanto. Deposito cauzionale provvisorio lire 2850, per le spese lire 2000. Pagamenti dei lavori cinque annualità con l'interesse a scalare del 6 %.

Nocera Inferiore li 22 aprile 1932 (X)

Il Segretario Capo — D'Alessandro Il Podestà — Angrisani

Comune di Corbara — *Lavori di costruzione di un serbatoio e due fontanine, a completamento dell'acquedotto comunale.* -- Si rende noto che alle ore 11 del 12 maggio p. v. nella sede comunale si terrà un pubblico incanto, a candela vergine, per l'appalto dei lavori predetti, in diminuzione del prezzo di lire 52849. Offerte non inferiori uno per cento. Cauzione provvisoria lire 1500, definitiva ventesimo importo netto lavori. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. — Lombardi Il Podestà — De Vito

segue **Appalti, aste ecc.**

Comune di Albanella — *Appalto riscossione imposte di consumo.* —

Si rende noto che essendosi aggiudicato provvisoriamente in data 26 aprile 1932 l'appalto predetto per la somma di lire 26000 (ventiseimila), il tempo utile (fatali) per la offerta di aumento del ventesimo scade alle ore dieci del nove maggio 1932.

Il Segretario — Inglese Il Comm. Pref. — Notar Mottola

Comune di Cava dei Tirreni — *Vendita taglio 1^a sezione Ciminiera del bosco S. Angelo* — Si rende noto che il giorno 16 maggio p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un 1° incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 14000. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 1400, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in due rate. Termine taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Cava dei Tirreni — *Concorso al posto d'Insegnante di Francese nel Ginnasio Comunale Pareggiato* — Stipendio Lire 7000. Cinque aumenti quadriennali del decimo fino a raggiungere il 50%. Scadenza 20 luglio prossimo. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo — Pintozzi Il Podestà — Della Monica

R. Prefettura di Salerno — *Concorso per 134 posti di alunni d'ordine di P. S.* — Titolo di studio di scuola secondaria specificato nel bando. Età da 18 a 30 elevato a 35 per gli ex combattenti e a 39 per gli invalidi e mutilati di guerra. Termine utile per la presentazione domanda e documenti 6 giugno 1932. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Gabinetto R. Questura di Salerno.

Schema di regolamento-tariffa per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

Sono pregati i Comuni, che hanno chiesto copie del detto regolamento, di affrettare l'invio del relativo importo, dirigendo il vaglia-cartolina alla

Amm. del Bollettino Amm. R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

119. Disciplina dei tipi di farina e di pane. (L. 17 marzo 1932 n. 318).
120. Risultati definitivi del VII censimento generale della popolazione del Regno (R. D. 16 aprile 1932 n. 324).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

121. Igiene del suolo e dell'abitato — Profilassi della febbre tifoide.
122. Azione zootecnica.
123. Autoveicoli. Sostituzione gomme piene.
124. Giornata della Croce Rossa.
125. Concorso Ufficiale di P. S.
126. Posti di usciere di Questura.
127. Associazioni sindacali.
128. Caccia alle quaglie.
129. Notifica delle persone alloggiate.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R.^a Prefettura da n. 127 a n. 129 — Nel personale della R. Prefettura — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

127. **Associazioni sindacali.** (C. 2 maggio 1932, N. 2927, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Da qualche organizzazione sindacale mi è giunta l'eco di una limitata collaborazione spiegata dalle SS. LL. in tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi sindacali, sia per l'inquadramento che per la esatta applicazione dei contributi obbligatori.

Mi è stato inoltre comunicato che in alcuni Comuni non è stato possibile trovare un cittadino per ogni categoria, che abbia rappresentato le diverse organizzazioni.

Richiamo su quanto innanzi la particolare attenzione delle SS. LL. ricordando che è dovere di amministratore e di fascista di collaborare con le organizzazioni sindacali per tutelare gli interessi dei propri amministrati.

Ricordo, poi, che la materia sindacale dev'essere a perfetta conoscenza del Segretario Comunale, che è obbligato di dare le istruzioni ai cittadini che ne abbiano bisogno. Esigo quindi che le SS. LL. siano continuamente a contatto con le organizzazioni della Provincia e riferiscano ogni divergenza degna di nota, al fine di poter intervenire per la eventuale risoluzione di controversie di natura sindacale.

Il Prefetto — SOPRANO

128. **Caccia alle quaglie.** (C. 28 aprile 1932 n. 17036 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si pregano le SS. LL. di voler impartire le disposizioni del caso affinchè l'esercizio della caccia alle quaglie consentito col decreto 8 corr., pubbl. nella Gazz. Uff. n. 87 del 14 aprile 1932, si effettui entro i termini permessi e senza che debba deplorarsi alcun abuso, specie nei riguardi della selvaggina nobile stanziale. Saranno corrisposti premi agli agenti accertatori di contravvenzioni, che vengono segnalate al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste — Direzione Gen. dell'Agricoltura. Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

119. **Disciplinamento dei tipi di farina e di pane.** (Legge 17 marzo 1932, n. 368, pubbl. Gazz. Uff. 27 aprile 1932, n. 97).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Farina.*

Art. 1. — Per « farina di frumento » o semplicemente « farina » deve intendersi il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità.

Art. 2. — La farina può essere:

- a) a resa integrale;
- b) abburattata.

La farina a resa integrale è il prodotto totale della macinazione del frumento pulito, con esclusione di qualsiasi setacciatura dello sfarinato.

La farina abburattata è una parte del prodotto della macinazione del frumento pulito ottenuto per setacciatura dello sfarinato.

Art. 3. — Le farine che vengono poste in commercio debbono avere le seguenti denominazioni e rispondere ai seguenti requisiti:

Denominazione	Umidità % massimo	Valori riferiti a sostanza secca		
		Ceneri % massimo	Cellulosa % massimo	Glutine secco % minimo
Tipo 00	14	0.45	—	7
Id. 0	14	0.60	0.15	9
Id. 1	14	(1) 0.80	0.30	10
Id. 2	14	(1) 0.95	0.50	10

Art. 4. — E' vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di esse, o, comunque, alternarne o variarne la composizione naturale.

Art. 5. — Le farine debbono, all'uscita dal molino e sino al momento del loro impiego, essere contenute in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino che indichi il nome della ditta molitoria e il tipo della farina.

CAPO II. — *Pane.*

Art. 6. — Per pane deve intendersi il prodotto che si ottiene dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con farina di frumento, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).

Art. 7. — Le farine impiegate per la fabbricazione del pane destinato alla vendita al pubblico, debbono corrispondere alle denominazioni ed alle caratteristiche indicate nel precedente art. 3.

Art. 8. — Nei riguardi analitici il contenuto in ceneri (detratto il cloruro sodico) e il contenuto in cellulosa dei diversi tipi di pane debbono corrispondere a quelli fissati per i tipi di farina corrispondenti.

Il contenuto di umidità del pane, destinato alla vendita al pubblico, viene stabilito come appresso:

(1) Le ceneri non dovranno contenere più del 0,3% di parte insolubile in acido cloridico.

forme fino a 60 grammi — umidità non più del 26 °/o
forme da 100 a 250 grammi — umidità non più del 28 °/o
forme da 300 a 500 grammi — umidità non più del 32 °/o
forme da 600 a 1000 grammi — umidità non più del 35 °/o
forme da 1500 grammi in poi — umidità non più del 40 °/o

Art. 9. — Analogamente a quanto è stabilito per le farine, è vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate nelle disposizioni da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

Art. 10 — Il pane confezionato esclusivamente con farine dei tipi 00 ovvero 0 è nominato « pane di lusso ».

Il pane confezionato con farine del tipo n. 1 è denominato « pane di prima qualità ».

Il pane confezionato con farina del tipo n. 2 è denominato « pane comune ».

Art. 11. — Il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso, può essere venduto a pezzi.

Il pane di prima qualità e quello comune, in forme superiori ai 60 grammi, deve essere venduto a peso.

Il pane di prima qualità confezionato in forme inferiori ai 60 grammi può essere venduto a pezzi anzicchè a peso.

Art. 12. — E' fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualità.

Qualora il venditore sia sprovvisto del pane comune, è tenuto a cedere al consumatore che lo richieda il pane di prima qualità e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane comune.

Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualità dovrà cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso.

CAPO III. — *Prelevamento dei campioni e controlli.*

Art. 13. — Le modalità per il prelevamento dei campioni di

farina e di pane per gli accertamenti che potranno essere disposti dalle competenti autorità saranno indicate nelle norme da emanarsi in dipendenza del successivo art. 20.

E' fatto obbligo ai molini di tenere un campione di un chilogramma di ogni partita di frumento trasformato in farina.

Art. 14. — I campioni prelevati dovranno immediatamente essere inviati ai Laboratori chimici di vigilanza igienica provinciale o comunale ovvero ad una Regia stazione chimico-agraria sperimentale per le analisi i cui risultati dovranno essere comunicati entro 20 giorni da quello dell'arrivo dei campioni medesimi.

Art. 15. — Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono in tutto o in parte alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà un rapporto circostanziato al Prefetto della provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e contemporaneamente comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione.

All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione.

Art. 16. — Nei casi in cui sorgano, comunque, contestazioni circa il risultato delle analisi dei campioni, si farà luogo ad una revisione delle analisi stesse che sarà eseguita dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno — Direzione generale della sanità pubblica — il quale all'uopo procederà anche a tutti gli accertamenti necessari.

Art. 17. — I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito un apposito Comitato costituito presso il Ministero delle corporazioni.

Detto Comitato sarà composto di due membri designati dal

Ministero delle corporazioni e di altri nove designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, da quello dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, dall'Ente nazionale della cooperazione, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati del commercio.

La nomina del Comitato sarà fatta dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

CAPO IV. — Sanzioni penali.

Art. 18. — I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 10.000 e nei casi più gravi potrà essere disposta anche la chiusura dell'esercizio.

I contravventori alle norme che saranno emanate per l'applicazione della presente legge saranno puniti con l'ammenda sino a L. 5000.

CAPO V. — Disposizioni varie.

Art. 19. — La spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, compresa quella che dovrà essere corrisposta al Ministero dell'interno a titolo di rimborso per le spese delle analisi di cui al precedente articolo 16, farà carico al capitolo 50 del bilancio di previsione per l'esercizio 1931-32 del Ministero delle corporazioni ed a quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 20. — Il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la finanze e per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 21. — Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

Art. 22. La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. (1)

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOITAI — ACERBO —
MOSCONI — ROCCO

(1) Cioè il 27 giugno 1932.

120. Risultati definitivi del VII. Censimento generale della Popolazione del Regno svoltosi il 21 aprile 1931. (R. D. 16 aprile 1932 X n. 324 pubb. Gazz. Uff. 20 aprile 1932 N. 92). (1)

COMUNI	TOTALE popolazione residente (legale)	TOTALE popolazione presente (di fatto)
1 Acerno	2753	2408
2 Agropoli	5300	5335
3 Albanella	4038	4018
4 Alfano	735	743
5 Altavilla Silentina	4228	4222
6 Amalfi	7953	7598
7 Angri	18018	18113
8 Aquara	2638	2611
9 Ascea	3008	2975
10 Atena	2128	2035
11 Auletta	2650	2632
12 Baronissi	7092	7028
13 Battipaglia	7997	8168
14 Bellosguardo	1901	1866
15 Bracigliano	3360	3323
16 Buccino	6519	6408
17 Buonabitacolo	2424	2330
18 Caggiano	3519	3412
19 Calvanico	1223	1213
20 Camerota	5169	4820
21 Campagna	10335	10095
22 Campora	1071	1218
23 Capaccio	4632	4562
24 Casalbuono	2092	2175
25 Casaletto Spartano	2699	2692
26 Casalvelino	2938	2927
27 Caselle in Pittari	1591	1698
28 Castelcivita	2780	2729
29 Castellabate	5608	5589
30 Castelnuovo Cilento	964	1002

(1) Si pubblica il solo estratto che riguarda la nostra Provincia.

COMUNI	TOTALE popolazione residente (legale)	TOTALE popolazione presente (di fatto)
31 Castelnuovo di Conza	1480	1356
32 Castel S. Giorgio	6103	5877
33 Castel S. Lorenzo	4229	4158
34 Cava dei Tirreni	30085	30508
35 Celle Bulgheria	1834	1701
36 Centola	3505	3464
37 Ceraso	2817	2816
38 Cetara	2552	2196
39 Cicerale	2416	2352
40 Colliano	3606	3592
41 Conca dei Marini	1270	1218
42 Controne	1254	1225
43 Contursi	2926	2889
44 Corbara	1531	1503
45 Corleto Monforte	1398	1404
46 Cuccaro Vetere	814	766
47 Eboli	12908	13271
48 Felitto	1995	1921
49 Fisciano	7580	7545
50 Futani	1347	1329
51 Giffoni Valle Piana	6484	6324
52 Gioi	2039	1993
53 Giungano	1058	1043
54 Laureana Cilento	1800	1788
55 Laurino	3301	3345
56 Laurito	1558	1404
57 Laviano	1909	2142
58 Lustra	1629	1556
59 Magliano Vetere	1317	1356
60 Maiori	4997	4799
61 Mercato S. Severino	12506	12365
62 Minori	2836	2697
63 Montano Antilia	2488	2408
64 Montecorice	2450	2405
65 Montecorvino Pugliano	2758	2736
66 Montecorvino Rovella	7931	7966
67 Monteforte Cilento	931	929
68 Monte S. Giacomo	2210	2055
69 Montesano sulla Marcellana	6079	5943
70 Morigerati	1116	1073

COMUNI	TOTALE popolazione residente (legale)	TOTALE popolazione presente (di fatto)
71 Nocera Inferiore	26523	26596
72 Nocera Superiore	10528	10519
73 Ogliastro Cilento	2617	2611
74 Olevano sul Tusciano	3490	3506
75 Oliveto Citra	3840	3780
76 Omignano	1064	1054
77 Orria	1793	1781
78 Ottati	1351	1336
79 Padula	5253	5123
80 Pagani	19015	19032
81 Palomonte	2927	2894
82 Pellezzano	5306	5215
83 Perdifumo	2538	2513
84 Perito	1772	1741
85 Pertosa	910	901
86 Petina	1328	1442
87 Piaggine	3638	3515
88 Pisciotta	3673	3513
89 PolICASTRO del Golfo	2887	2891
90 Polla	5094	5039
91 Pollica	2971	2776
92 Pontecagnano-Faiano	7781	7768
93 Positano	1744	1765
94 Postiglione	2483	2489
95 Praiano	1522	1413
96 Ravello	2907	2905
97 Ricigliano	1259	1256
98 Roccadaspide	8051	7986
99 Roccagloriosa	2166	2123
100 Roccapiemonte	5020	4776
101 Rofrano	2131	2090
102 Romagnano al Monte	667	715
103 Roscigno	1437	1414
104 Rutino	1558	1518
105 Sacco	1703	1534
106 Sala Consilina	8943	8271
107 Salento	1202	1221
108 Salerno	60969	63084
109 Salvitelle	1510	1475
110 S. Cipriano Picentino	8976	8839

COMUNI	TOTALE popolazione residente (legale)	TOTALE popolazione presente (di fatto)
111 S. Giovanni a Piro	2996	2890
112 S. Gregorio Magno	4726	4663
113 S. Mango Piemonte	1190	1168
114 S. Marzano sul Sarno	5574	5470
115 S. Mauro Cilento	1148	1116
116 S. Mauro la Bruca	916	882
117 S. Pietro al Tanagro	1659	1637
118 S. Rufo	2042	2043
119 S. Angelo Fasanella	1601	1601
120 S. Arsenio	3343	3311
121 Santomenna	1288	1221
122 S. Valentino Torio	4809	4842
123 Sanza	2439	2689
124 Sapri	4505	4469
125 Sarno	20989	20829
126 Sassano	5104	5027
127 Scafati	15105	15138
128 Serramezzana	586	574
129 Serre	3078	3644
130 Sessa Cilento	2408	2353
131 Siano	5073	5035
132 Sicignano degli Alburni	3930	3878
133 Stella Cilento	1580	1558
134 Stio	1664	1576
135 Tegiano	7943	7753
136 Torchiara	2828	2773
137 Torraca	1238	1207
138 Torreorsaia	2559	2480
139 Tortorella	888	838
140 Tramonti	5445	5388
141 Trentinara	1570	1589
142 Vallo della Lucania	10035	10206
143 Valva	1851	1879
144 Vibonati	3053	2923
145 Vietri sul Mare	9597	9540

b) **Popolazione della Provincia di Salerno** — La nostra Provincia, che per popolazione occupa il 14° posto delle Provincie del Regno, ha una popolazione presente (di fatto) di abitanti 657.973
 id, residente (legale) id, 661.717

In rispetto al censimento del 1921, per il quale fu accertato per la provincia una popolazione di fatto di 584.313 abitanti ed una popolazione legale di 617.909 abitanti, si ha un aumento di popolazione di fatto di 73660 ab. e di popolaz. legale di 63.818 ab. L'aumento percentuale viene ad essere così dell'11 per cento per la popolazione di fatto e del 10 per cento per la popolazione legale.

Col censimento del 1911 fu accertata l'esistenza nella provincia di una popolazione di fatto di 558.282 ab. e di una popolazione legale di 588.489 ab. Nel ventennio 1911-1931 si è quindi avuto un incremento complessivo nella popolazione di fatto di 99.691 ab. e nella popolazione legale di 103.228 abitanti.

Mentre quindi col censimento del 1921 si ebbe un aumento rispetto al censimento precedente nella popolazione di fatto di 26031 ab. e nella popolazione legale di 29427 ab., nel 1931, giusta le cifre esposte sopra, si ha un incremento di poco più del doppio rispetto al censimento del 1921.

La popolazione legale dei 145 comuni della Provincia è risultata in aumento per 109 comuni ed in diminuzione per 36 comuni.

c) **Popolazione del Regno** — Ecco la popolazione legale del Regno nei vari censimenti eseguiti dal 1871 in poi:

Censimento	1871	—	abitanti	26.801.154
»	1881	—	»	28.953.980
»	1901	—	»	32.964.607
»	1911	—	»	35.845.048
»	1921	—	»	39.943.528

Nel censimento svoltosi il 21 aprile dello scorso anno sono stati resi noti i seguenti risultati globali per la popolazione del Regno:

Comuni	n. 7310
Popolazione legale	41.709.581 abitanti
» presente	41.230.047 »

Aumento in rapporto al censimento precedente 6,1 ‰.

Con la cifra raggiunta nel censimento del 21 aprile scorso l'Italia occupa il 3° posto nel continente Europeo per numero di popolazione ed il secondo posto per densità di popolazione (abitanti 136 per Km²).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

121. Igiene del suolo e dell'abitato. Profilassi della febbre tifoide.
(C. 26 aprile 1932, n. 16751, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prima dell'inizio della stagione calda si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di intensificare i servizi di vigilanza igienica e particolarmente quelli per l'igiene del suolo dell'abitato, soprattutto in rapporto della profilassi della febbre tifoide e delle altre infezioni intestinali.

All'uopo si ricordano le precedenti circ. 20 aprile 1931 N. 13080, pubbl. a pag. 167 del Bollettino Amm. (provvedimenti per la nettezza urbana e per la lotta contro le mosche) e 28 agosto 1926 N. 24675 (profilassi della febbre tifoide) e si fanno nuovamente presenti i punti fondamentali sui quali maggiormente occorre richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità sanitarie.

1) mettere in piena efficienza i servizi di nettezza del suolo e dello abitato nei luoghi pubblici e privati, con la razionale raccolta e smaltimento delle immondezze sia stradali che domestiche, e provvedere alla esecuzione di eventuali lavori diretti al risanamento del suolo negli aggregati urbani e rurali, impedendo lo spandimento delle acque domestiche e di rifiuto, e vigilando sullo stato di manutenzione dei canali di fognatura e dei pozzi neri.

2) Intensificare l'applicazione dei vari sistemi di difesa contro le mosche, sia mediante opportuno trattamento con mezzi di demuscazione delle immondezze stesse, sia con la sistematica nettezza e la razionale difesa dalle mosche degli ambienti di produzione e di smercio dei generi alimentari, dei generi stessi

esposti per la vendita, e dei luoghi di ricovero di malati di forme infettive;

3) Intensificare la vigilanza annonaria, con speciale riguardo agli alimenti che si consumano crudi, alle bibite, gelati, ghiaccio e *soprattutto, al latte.*

4) Intensificare la sorveglianza sanitaria sugli impianti di approvvigionamento idrico (opere di prese, condutture, reti di distribuzione), e particolarmente su quelli dei minori aggregati rurali (piccole sorgenti, pozzi, cisterne) ed eliminarne le eventuali cause d'insalubrità.

5) Individuare i focolai nei quali la febbre tifoide è endemica e presenta ricorrenze epidemiche periodiche, e curare di accertare le cause che mantengono il contagio o ne agevolano la diffusione, sia in rapporto dell'eventuale inquinamento del suolo e delle acque, sia in dipendenza di speciali condizioni di ambienti.

6) Curare il pronto accertamento diagnostico dei casi sospetti e, quando sia possibile, la ricerca dei portatori fra i famigliari dei malati, valendosi dell'opera del Laboratorio Provinciale d'igiene e profilassi.

7) Favorire il più largamente possibile l'ospedalizzazione dei colpiti per diminuire le sorgenti d'infezione;

8) Curare la sistematica disinfezione al letto degli ammalati (biancheria, stoviglie, deiezioni) e quella degli ambienti e delle latrine, e la igienica manutenzione dei lavori pubblici e privati.

9) Esigere l'applicazione di norme di profilassi individuale nei famigliari dei malati.

10) Dare larga applicazione alla vaccinazione antitifica, specialmente negli abitati sede di periodiche riaccensioni epidemiche.

11) Richiamare l'osservanza dell'obbligo della denuncia dei casi anche sospetti d'infezione tifica e paratifica.

Questa Prefettura confida nell'alacre interessamento delle SS. LL. e degli Ufficiali sanitari per la diligente attuazione di quanto sopra, con particolare riguardo ai comuni sede di stazioni climatiche o luoghi di cura, e attende speciale segnalazione delle

eventuali manifestazioni di febbre tifoide e dei provvedimenti profilattici adottati.

Si gradirà frattanto un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

122. **Azione zootecnica.** (C. 26 aprile 1932 n. 6258 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero Agricoltura e Foreste comunica quanto appresso:

« L'art. 3 della legge 29 giugno 1929 N. 1366, prescrive che il programma zootecnico, formulato dalle singole Cattedre Ambulanti di Agricoltura e deliberato in apposita adunanza delle Sezioni agricole-forestali dei Consigli provinciali dell'Economia Corporativa, debba essere corredato con la indicazione dell'ammontare dei contributi dei Consigli stessi e di quelli degli altri enti locali interessati.

Per una più efficace applicazione del citato articolo, ho già richiamato l'attenzione degli enti interessati sulla opportunità del coordinamento dei programmi in parola ed impartite disposizioni perchè le forze operanti nel campo zootecnico siano raggruppate in un armonico insieme che dia vita ad un'azione organica, e metodica, attraverso la quale soltanto è dato conseguire lo sviluppo della industria zootecnica.

Ho dovuto rilevare, però, che da parte di enti ed Associazioni vengono tuttora sussidiate iniziative che non sono comprese fra quelle preventivamente concordate nelle adunanze regionali e deliberate dai Consigli Prov. dell'Economia Corporativa.

Premesso che non sempre tali iniziative rispondono a sentiti bisogni dell'industria zootecnica locale e si svolgono con le dovute garanzie tecniche, non può non apparire irrazionale ed antieconomico e perciò stesso dannoso, che, dopo stabilita per ogni Provincia la unicità del programma zootecnico, si seguitino a finanziare iniziative che sono fuori di tali programmi e che possono eventualmente intralciare lo svolgimento.

Ad evitare, pertanto, che sfugga alle direttive generali della

politica agraria del Governo una parte dell'attività zootecnica e si verificchino deprecabili dispersioni di mezzi, si dispone, d'intesa con i Ministeri dell'Interni e delle Corporazioni, che d'ora innanzi, ogni contributo per iniziative da attuarsi in tale campo, debba essere versato ai Consigli Prov. dell'Economia Corporativa ed erogato esclusivamente per i programmi di cui all'art. 3 della citata Legge, in modo che alla realizzata unità di indirizzo tecnico corrisponda la necessaria fusione dei mezzi finanziari offerti dagli enti locali e dalle associazioni di qualsiasi genere.

Per quanto particolarmente si riferisce ai contributi dei comuni e delle Provincie si richiamano le disposizioni contenute nel T. U. della Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 in materia di spese di carattere facoltativo (art. 305, 307 e 339, ed è necessario che le amministrazioni com. e prov. comunicino alla Presidenza dei Consigli Provinciali dell'Economia le deliberazioni, debitamente approvate, di concessione dei contributi medesimi.

Resta inteso che il Consiglio dell'Economia non farà luogo ad alcun pagamento relativo ad iniziative zootecniche se la documentazione, ove occorra, o la semplice richiesta da parte di enti e privati, non sia corredata del necessario nulla osta dell'Ispettore agrario regionale.

L'opera che, nel campo zootecnico, si accinge a spiegare il Governo nazionale, non potrà non dare i migliori risultati se ad essa non mancherà, secondo lo stile fascista, la cooperazione delle Autorità locali e degli altri enti interessati, i quali, peraltro, sentono vivo il desiderio che si accresca la ricchezza del patrimonio zootecnico nazionale.

Confido che le Autorità e gli enti, ai quali è diretta la presente circolare, compresi della importanza della cosa, vorranno attenersi scrupolosamente a quanto sopra è disposto, dandomi un cortese cenno di ricezione della presente e di assicurazione —
Il Ministro f.to Acerbo.

Comunico quanto sopra alla S. V. con preghiera di provve-

dere affinchè ogni eventuale contributo del Comune, per iniziative da attuarsi nel campo zootecnico, sia sempre versato al Consiglio Provinciale dell'Economia corporativa, dando inoltre subito comunicazione alla Presidenza di detto Consiglio delle deliberazioni, debitamente approvate, relative alla concessione dei contributi del genere.

Il Prefetto — SOPRANO

123. **Autoveicoli. Sostituzione gomme piene.** (C. 30 aprile 1932 n.º 17776 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico qui di seguito la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni - Azienda Autonoma Statale della Strada - circa l'oggetto:

« Ho dovuto constatare che continuano a circolare autoveicoli e rimorchi di autoveicoli con i cerchi delle ruote rivestite di gomme piene.

E' noto alle EE. LL. che in base alle disposizioni contenute nel R. D. 9 luglio 1931 n. 993 e nella circ. telegrafica del Ministero delle Finanze in data 8 gennaio 1932, n. 60174, inserita nel Bollettino Amm. della Prefettura anno corr. n. 3 l'uso delle gomme piene è stato tollerato fino al 31 marzo u. s. e poichè gli utenti hanno avuto tutto il tempo occorrente per provvedere alla sostituzione degli anelli di gomma, non può ora ammettersi alcuna eccezione alle norme del citato decreto, ispirate alla necessità della conservazione delle pavimentazioni stradali.

Per mio conto ho già dato disposizioni alla Milizia della Strada perchè persegua decisamente i contravventori, ma gradirei che le EE. LL. invitassero i podestà dei Comuni della Provincia a dare anch'essi istruzioni agli agenti dipendenti, perchè, nell'ambito delle strade sottoposte alla loro vigilanza, fiancheggiino l'opera di repressione e colpiscano gli abusi ormai intollerabili ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

124. **Giornata della croce rossa.** (C. 29 aprile 1932 n. 16640 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Anche quest'anno sarà celebrata, il 12 giugno p. v., in tutto

il Regno la *giornata della croce rossa che, come è noto*, ha per iscopo di raccogliere mezzi finanziari da destinare allo sviluppo della benemerita Associazione.

Per assicurare il successo della manifestazione occorre che in ogni comune si costituisca uno speciale comitato per organizzare la vendita dei distintivi e di altro materiale di propaganda.

Richiamando la circ. 23 maggio 1931 n. 1981, prego le SS. LL. di provvedere alla formazione dei predetti comitati, presieduti dalle SS. LL. di cui dovranno far parte il Segretario Politico del P. N. F., il rappresentante della *Croce Rossa italiana*, la Delegata dei fasci femminili, l'ufficiale sanitario e il parroco.

Le SS. LL. potranno attuare tutte le iniziative che si riteranno più idonee per il conseguimento delle alte finalità che la manifestazione si propone.

Attendo un cenno di risposta con l'assicurazione di aver nominato il Comitato.

Il Prefetto — SOPRANO

125. **Concorso Ufficiale P. S.** (C. 29 aprile 1932 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamandosi l'annunzio, riportato nel Bollettino Amm. n. 10, in data 10 aprile corr., relativo concorso per volontari nella carriera degli ufficiali di P. S., avvertesi che il termine utile per la presentazione delle relative domande scadrà al 14 maggio p. v. e non al 15 detto, come erroneamente fu pubblicato.

I Signori Podestà sono pregati di far pubblicare apposito avviso all'Albo Pretorio.

Il Prefetto — SOPRANO

126. **Posti di usciere di questura.** (C. 28 aprile 1932 n. 2504 Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha constatato che continuano a pervenirgli numerose istanze di aspiranti ad usciere di Questura, mentre al presente è ben limitato il numero dei posti disponibili.

Per evitare inutili carteggi e speranze infondate da parte d'interessati, che vengono indotti a sostenere rilevanti spese di documentazione per chiedere tale nomina si fa noto che l'invio di nuove istanze al riguardo non potrebbe avere esito alcuno.

Il Questore — CIPRIANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

129. **Notizia delle persone alloggiare.** (C. 3 maggio 1932 n. 379 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Seguito circ. 22 marzo u. s. u. 01600, pubblicata a pag. 123 del Boll. Amm. anno corr., avvertesi che d'ora in avanti nelle schedine di notifica delle persone alloggiare, quando si tratti di stranieri, gli esercenti dovranno essere tenuti scrivere soltanto dati che si desumono dai passaporti, restando facoltativi gli altri contemplati dal modulo in vigore.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura.

Onorificenza — Con decreto Sovrano del 18 corr. il Sig. Lanzara Agnello, Primo Archivistà della nostra Prefettura, è stato insignito della Onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Congratulazioni vivissime.

Personale dei Segretari Comunali.

Onorificenza — Avv. Vincenzo d'Amato, Segretario comunale di S. Cipriano Picentino, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Vivissime congratulazioni.

Trasferimenti — *Rettifica* — Nel precedente Bollettino fu annunciato il trasferimento ad Albanella del Sig. Manzella Giovanni, segretario com. di Roccagloriosa. Deve leggersi invece Mazzotta Giovanni.

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Superiore — *Vendita legname proveniente dal taglio della 2^a sezione (già 15^a) del bosco Montalbino.* — Si rende noto che nel giorno 28 maggio corrente, alle ore 11, nella casa comunale, avrà luogo, a termini abbreviati di giorni dieci, un primo esperimento di asta per la vendita del materiale legnoso prodotto, col metodo della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 91.097,08. Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a lire 100 e non si procederà all'aggiudica se non vi saranno almeno due concorrenti. Deposito provvisorio lire 10mila, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Pagamento del prezzo in tre rate uguali, la prima all'atto della stipula del contratto, la seconda dopo 6 mesi e la terza appena completato il taglio. Termine per il taglio e sgombero stagione silvana 1932-33 e 1933-34 a decorrere dal giorno della consegna o dal rilascio della licenza di taglio.

Nocera Superiore, 9 maggio 1932-X.

Il Segretario — Lupis

Il Podestà — Salvi

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Vallo della Lucania — *Costruzione di edificio scolastico.* — Si rende noto che il giorno 18 giugno p. v., alle ore 11, nella sede del Comune si procederà all'appalto dei lavori predetti, ad asta pubblica, col sistema della scheda segreta, in diminuzione percentuale della base d'asta di lire 474.204,90. Aggiudica definitiva anche con un solo concorrente. Data compimento dei lavori mesi 18 dalla consegna. Deposito provvisorio a garanzia offerte lire 10 mila, cauzione definitiva pari ad un ventesimo del prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti e visione di atti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario — Maiurano

Il Podestà — Scarpa de Masellis

Concorsi

Comune di Bracigliano — *Messo comunale* — Concorso per titoli — Stipendio lire 2000 soggetto a 4 aumenti quadriennali del decimo Età da 21 a 35 salvo eccezioni di legge — Domanda da presentarsi entro 25 giugno 1932, corredata documenti di rito, certificato studi 5^a classe elementare, tassa di concorso lire 25,10 e ogni altro titolo comprovante attitudine posto.

Il Segretario — *D'Aprile*

Il Podestà — *Proto*

Comune di Nocera Superiore. — *Vice Segretario.* — La scadenza del concorso al posto suddetto, il cui bando venne inserito nel n. 9 del presente Bollettino, è stata prorogata a tutto il giorno 31 maggio 1932.

Restano invariate le norme contenute nel precedente avviso.

Il Segretario Lupis

Il Podestà Salvi

Comune di Salento — *Messo Guardia* — E' aperto fino al 30 maggio il concorso per il posto di messo-guardia municipale campestre con l'annuo stipendio di L. 2650, aumentabile di un decimo per ogni sessennio di effettivo servizio e per tre sessenni consecutivi.

Per schiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario — *B. Forestieri*

Il Podestà — *Guido Scarpa de Masellis*

Comune di Sapri — Si rende noto che il concorso per il posto di *guardia municipale e campestre* di questo Comune è stato prorogato al 31 maggio 1932, alle medesime condizioni stabilite nel bando in data 14 marzo 1932.

Sapri li 28 aprile 1932.

Il Segretario — *De Feo*

Il Podestà — *Gactani*

Comune di Sarno — *Applicato di segreteria di 2^a classe* — Concorso per titoli ed esmia scadente il 15 giugno 1932. Stipendio annuo lordo lire 5600. Indennità caroviveri come per gli altri impiegati. Cinque aumenti quadriennali del decimo. Titolo di studio: diploma di licenza ginnasiale, tecnica o complementare.

Il Segretario Capo — Giacobelli

Il Podestà — Napoli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

130. Imposta di consumo. Nuovo censimento della popolazione, autorizzazioni varie concesse ai Comuni. (C. M. F. 4 maggio 1932 n. 11201).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

131. Censimento grano trebbiato a macchina, anno 1932.

132. Distintivi recanti effigie Garibaldi.

133. Imposta sulle barche a vela.

134. Contingentamento bovini da macello.

135. Materiale statistico del mese di marzo 1932.

136. Attribuzioni e competenze del Distretto Militare di Roma II (91).

137. Parchi della rimembranza.

138. Colonie marine e montane 1932.

139. Vendita della manna e della mannite.

140. Rabbia canina. Profilassi.

Parte II.

A proposito delle definitività dei provvedimenti podestarili. — G. Giacobelli

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R.^a Prefettura da n. 138 a n. 140 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

138. **Colonie Marine e Montane 1932.** (C. 17 maggio 1932 n. 20020 ai Podestà dei Comuni, al Sig. Preside della Provincia ed ai Capi di Amministrazione delle OO. PP.).

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di assistenza e previdenza in favore degli impiegati degli Enti locali fa vive premure a che sia data la massima pubblicità alla circ. N. 20 riguardante l'oggetto e che risulta trasmessa alle SS. LL. il 25 aprile u. s. con il n. 23128.

Si ricorda intanto che col 31 maggio p. scade il tempo utile per la presentazione delle domande degli aspiranti e che queste debbono essere trasmesse per il tramite della Federazione Prov. Fascista (Associazione prov. del pubblico impiego).

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

139. **Vendita della « Manna », e della « Mannite »,** (C. 17 maggio 1932 n. 19963 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica alle SS. LL. per conoscenza e per la esecuzione quanto segue:

1° con decreto 5 corr. di S. E. il Capo del Governo è stata modificata la tabella VI della vigente farmacopea ufficiale del Regno, V. edizione, nel senso che è stata inclusa la « Manna » nell'elenco dei prodotti di libera vendita;

2° con altro decreto di pari data sono stati così modificati i prezzi di vendita al pubblico della « Manna » ad uso medicinale e della « Mannite » fissati nelle vigenti tariffe ufficiali dei medicinali:

Manna cannellata L. 5,00 ogni 100 grammi.

Manna in sorte (comune) L. 3,50 ogni 100 grammi.

Mannite L. 10,00 ogni 100 grammi.

E' bene avvertire che la vendita della mannite rimane riservata ai farmacisti. I detti decreti entreranno in vigore a datare dal 16 corr.

Si compiacciano le SS. LL. di comunicare con ogni sollecitudine quanto sopra agli interessati.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

130. **Imposte di consumo — Nuovo censimento della popolazione — Autorizzazioni varie concesse ai Comuni.** (C. 4 maggio 1932 n. 11201 del Ministero delle Finanze (Direz. Gen. Dogane e Imposte Indirette) ai Prefetti).

Come è noto, con R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, è stato pubblicato il censimento della popolazione del Regno al 21 aprile 1931. (1)

In base a questa pubblicazione molti Comuni, compresi quelli ex chiusi, che avevano ottenuto l'autorizzazione ad aumentare le aliquote normali delle imposte di consumo, nei sensi previsti dagli articoli 10 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141 (2) e 4 del R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, (3) nonchè dagli articoli 23 e 24 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, si trovano ora, per effetto dell'aumento di popolazione, nella possibilità di applicare le imposte di consumo con la tariffa superiore.

In questo stato di cose è ovvio che, venendo i Comuni medesimi ad usufruire di una più ampia possibilità di tassazione, deve intendersi decaduto il parziale beneficio loro accordato con le cennate autorizzazioni, nell'intesa che ove i Comuni, nonostante tale cambiamento di tariffa, avessero ancora bisogno di aumentare le aliquote normali sulle carni, sul gas luce e sull'energia elettrica, dovrebbero presentare domanda all'Autorità competente per ottenere una nuova autorizzazione.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 174.

(2) « « » » » 116, 129, 145 e 157,

(3) » » » » » 170.

Nei riguardi poi dei Comuni che, già autorizzati quali capoluoghi di provincia, ovvero quali stazioni di cura, soggiorno e turismo, ad applicare la tariffa della classe superiore, risultano ora in effetti, per l'accertato aumento della loro popolazione, assegnati di diritto a detta classe superiore, è del pari ovvio che l'autorizzazione già concessa deve considerarsi assorbita e priva di effetti, salvo, ove del caso, anche per tali Comuni di presentare domanda a questo Ministero per ottenere una nuova autorizzazione.

Poichè, per effetto della conseguita nuova classificazione, la situazione dei Comuni di cui trattasi resta migliorata, rispetto a quella persistente alla data di pubblicazione del censimento, o quanto meno equivalente, è intendimento di questo Ministero che tali nuove domande siano limitate a casi eccezionali e che sulle domande medesime le Prefetture portino tutta la loro particolare attenzione a fine di accertare che, nonostante la più oculata amministrazione e riduzione delle spese stanziare, sussista tuttavia l'imprescindibile necessità di far luogo ad un maggiore aggravio dei tributi.

Quanto ai Comuni che, per effetto del nuovo censimento, rimangono assegnati a classi portanti una tariffa inferiore a quella in precedenza applicata, dovrà osservarsi, all'occorrenza, la disposizione dell'art. 26 del ripetuto Testo Unico.

A maggior chiarimento di quanto innanzi esposto, è da avvertire che nei confronti dei Comuni per i quali nessuna variazione di classe si è verificata a seguito del nuovo censimento, rimangono tuttora valide le autorizzazioni in precedenza accordate, giusta quanto fu dichiarato con la circolare Ministeriale n. 14743 del 12 dicembre 1931.

Equalmente restano tuttavia valide le autorizzazioni già concesse ai Comuni a mantenere la tariffa della classe alla quale in precedenza appartenevano, sempre che, per effetto del nuovo censimento, non risultino ora ascritti alla classe medesima, nel qual caso la precedente autorizzazione resterebbe assorbita.

Pregasi di portare subito la presente circolare a conoscenza dei Comuni interessati e di segnare ricevuta.

Il Sottosegretario di Stato — CASALINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

131. **Censimento grano trebbiato a macchina anno 1932 - X.** (C. 10 maggio 1932 n. 18937, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Decreto Ministeriale 7 giugno 1927 - V (pubbl. nella Gazz. Uff. del Regno n. 133 del 9 giugno 1927 - V) stabilisce (art. 2) che la denuncia del grano trebbiato a macchina indirizzata alla Cattedra Ambulante di Agricoltura della circoscrizione, può pure essere presentata all'Ufficio del Comune nel quale avviene la trebbiatura o all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza o al locale Comando di Stazione dei RR. CC., e (art. 3) che gli Uffici riceventi le denunce debbono trasmetterle *settimanalmente* alla Cattedra Ambulante di Agricoltura della circoscrizione.

In conformità a quanto precede si richiama la particolare attenzione di V. S. sulla necessità che le denunce ricevute siano *puntualmente* rimesse alle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, affinché queste ultime possano procedere tempestivamente a tutti i controlli e rettifiche del caso e trasmettere allo Istituto Centrale di Statistica, entro i prescritti termini, i prospetti riepilogativi.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

132. **Distintivi recanti effigie Garibaldi.** (C. 8 maggio 1932, n. 2971, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma comunico seguente telegramma del Superiore Ministero:

« Ditta Giulio Negrini da Salico Terme, Provincia Pavia, ha chiesto autorizzazione vendita ambulante distintivi recanti effigie Giuseppe Garibaldi da essa fabbricati per devolvere parte ricavato favore opere assistenziali Federazione Naz. volontari garibaldini.

Nulla osta in massima tale vendita ambulante, avverto però che iniziativa stessa non deve essere comunque appoggiata da Autorità, ma anzi opportunamente vigilata per impedire siano

fatte pressioni per indurre acquisto e non sia richiesto sopra prezzo, dovendo somme erogate favore opere assistenziali gari baldini incidere profitto fabbricanti ».

Il Questore — CIPRIANO

135. **Imposta sulle barche a vela.** (C. 5 maggio 1932 n. 14089 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni Marittimi della Provincia).

A termini dell'articolo 148 del T. U. per la Finanza locale approvato con R. D. 14 sett. 1931, n. 1175, le gondole, le barche a remi, a vela ed a motore sono equiparate, agli effetti dell'imposta di cui alla Sezione 1.^a del Capo VII^o del Titolo III^o del testo medesimo, alle vetture pubbliche e private.

Si prega la S. V. di farmi subito conoscere se codesto Comune abbia istituita l'imposta in parola sulle *barche a vela*, comunicando la relativa tariffa ed indicando il provento che si propone di ritrarre.

Il Prefetto — SOPRANO

134. **Contingentamento bovini da macello.** (C. 6 maggio 1932 n. 18463, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza, ed in relazione al decreto che segue, si trascrive qui appresso la lettera del Ministero dell'Interno n. 24810 del 16 aprile 1932:

« Come è noto alle EE. LL. l'art. 2 della ordinanza Ministeriale 6 maggio 1931, pubbl. nella Gazz. Uff. n. 110, del 13 detto mese ed anno, stabilisce fra l'altro che il bestiame bovino d'importazione debba essere sottoposto a controllo veterinario anche alla stazione di destinazione, all'atto dello scarico, il quale non deve essere consentito dall'Amministrazione Ferroviaria senza la presenza del veterinario del comune.

Il detto articolo stabilisce altresì l'obbligo, per gli importatori, di preavvertire in tempo utile il veterinario, per il necessario sopraluogo.

Tale disposizione, oltre a soddisfare interessi di carattere sanitario, giova anche a perfezionare la vigilanza da esercitarsi per l'applicazione delle norme in vigore sul contingentamento del bestiame bovino da macello.

E perciò indispensabile che, su di essa, le EE. LL. richiamino l'attenzione dei veterinari comunali, avvertendo che è stato interessato anche il Ministero delle Comunicazioni, per la rigorosa applicazione da parte delle dipendenti autorità Ferroviarie.

Sarà opportuno disporre acchè i veterinari comunali, non appena effettuato lo scarico ferroviario, notificchino alla Prefettura l'origine degli animali, il numero e la destinazione di essi, per gli eventuali controlli da parte del Veterinario Provinciale.

Per evitare poi che, attraverso i successivi spostamenti, gli animali possano sfuggire alla vigilanza, le EE. LL. disporranno, con apposito decreto, che gli importatori impiantino e tengano esattamente aggiornato apposito registro, nel quale i bovini importati dovranno essere regolarmente annotati il giorno stesso dell'arrivo.

Di ogni successivo spostamento degli animali dovrà dall'importatore essere data immediata telegrafica comunicazione alla Prefettura (Ufficio Veterinario Provinciale), con la indicazione del numero degli animali dell'acquirente o destinatario, e del luogo di destinazione.

Tali indicazioni dovranno anche figurare, a scarico, nel registro.

Il decreto stabilirà inoltre che i susseguenti passaggi di proprietà degli animali dovranno, dai venditori, essere denunziati al Podestà del Comune in cui la vendita ha luogo.

Attendesi un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista l'ordinanza Ministeriale 6 maggio 1931, pubbl. nella Gazz. Uff. n. 110 del 13 detto mese ed anno, che disciplina le modalità pel controllo veterinario sugli animali importati;

Vista la lettera del Ministero dell' Interno n. 24810 del 16 aprile 1932;

Riconosciuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nella suindicata ordinanza con altre intese ad assicurare e facilitare l'applicazione delle norme in vigore sul contingentamento del bestiame bovino da macello.

DECRETA:

1. E fatto obbligo agli importatori di animali bovini: a) di impiantare e di tenere esattamente aggiornato l'apposito registrino nel quale i bovini importati dovranno essere regolarmente annotati il giorno stesso dell'arrivo; b) di dare immediata telegrafica comunicazione alla Prefettura (Ufficio veterinario provinciale) di ogni successivo spostamento degli animali, con la indicazione del numero e del luogo di destinazione degli animali, nonchè delle generalità dell'acquirente o del destinatario; c) di trascrivere subito nel registro prescritto dal presente decreto le indicazioni di cui alla suindicata lettera b);

2. E' imposto l'obbligo a tutti coloro che vendono animali bovini pervenuti dall' Estero di farne immediata denuncia al Podestà del Comune in cui la vendita ha luogo.

I contravventori saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Salerno 6 maggio 1932 - X.

Il Prefetto — SOPRANO

135. **Materiale statistico del mese di marzo 1932.** (C. 14 maggio 1932 n. 19538, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Risulta a quest'ufficio che parecchi Comuni hanno inviato il materiale del mese di marzo u. s. tra il 1° ed il 4 del mese di aprile.

Questa Prefettura, con circ. del 1.° febbraio u. s. N. 2671, pubbl. a pag. 52 del Bollettino Amm., ebbe occasione di richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle stesse manchevolezze riscontrate nell'invio del materiale relativo al mese di novembre 1931.

Prego pertanto nuovamente le SS. LL. di volere richiamare

il personale preposto al servizio all'osservanza dei termini prescritti per l'invio del materiale statistico al n. 75 della circ. n. 160 del 16 dicembre 1931, a fine di evitare gl'inconvenienti già lamentati nella richiamata circ. del 1° febbraio u. s. N. 2671.

Prego assicurarmi dello esatto adempimento di quanto sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

136. **Attribuzioni e competenze del Distretto Militare di Roma II° (91)**
Indirizzo di corrispondenza. (C. 4 maggio 1932, n. 984, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il recente sdoppiamento del Distretto Militare di Roma, in Distretto Militare Roma I° (36) e Distretto Militare Roma II° (91) ha determinato disguidi della corrispondenza dovuti a ciascuno dei suddetti nuovi Distretti.

Il Ministero della Guerra, pertanto, con suo foglio n. 4172 in data 24 maggio 1932, ha disposto che i Distretti stessi provvedano a fare a tutti gli Enti Militari e Civili, con i quali ordinariamente corrispondono, le seguenti comunicazioni:

a) il Distretto Militare Roma I° (36), situato in Via Sforza 17, è incaricato delle operazioni di reclutamento, della chiamata alle armi per servizio di leva, e dello Stato, disciplina, avanzamento, matricola degli Ufficiali Inferiori, Sott'Ufficiali e militari di truppa in congedo delle 15 classi più giovani.

b) Il Distretto Militare di Roma II° (91) situato in Via Garibaldi 3, ha attribuzioni analoghe a quelle affidate al Distretto Militare Roma I° (36) per quanto concerne gli Ufficiali inferiori, i sott'ufficiali e i militari di truppa appartenenti alle classi più anziane, a partire dalla **sedicesima** (compresa).

Per maggiore intelligenza di quanto precede, si comunica che il Distretto, durante, l'anno corr., tratterà tutte le pratiche che si riferiscono a ufficiali inferiori, sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1894 (comprese le più anziane, mentre quelle dal 1895 (compresa) e più giovani appartengono alla competenza del Distretto Militare Roma I° (36).

Con il nuovo anno solare 1933 al Distretto suddetto passerà

la classe 1895, e così via, annualmente, passeranno le classi 1896-1897 ecc. ecc.

Le operazioni di chiamata e di reclutamento per servizio di leva, sono tutte devolute alla competenza del Distretto Militare Roma I° (36).

Nei riguardi della Amministrazione, il Distretto Militare Roma II° (91) indipendentemente dalle classi di leva, provvede a tutte le pratiche amministrative (assegni, pensioni ecc.) degli ufficiali superiori e inferiori della riserva riassunti in servizio sedentario presso il Tribunale supremo militare, il Tribunale territoriale, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, il Comando Militare Stazione Termini;

Marescialli che prestano servizi presso i suddetti enti e presso il Comando di Corpo d'Armata, Divisione Militare Roma, Ufficio Provinciale di leva;

Ufficiali Generali nella Riserva;

Ufficiali (Generali, Superiori, Inferiori) della Posizione Ausiliaria;

Ufficiali del Ruolo speciale richiamati temporaneamente in servizio;

Ufficiali di tutti i gradi in congedo provvisorio.

Per eventuali comunicazioni da fare ai predetti Distretti militari, prego le SS. LL. di tener presente le indicazioni soprascripte.

Il Prefetto — SOPRANO

137. **Parchi della rimembranza.** (C. 14 maggio 1932 n. 1188 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che, in molti Comuni, i Parchi della Rimembranza vengono lasciati nel più deplorabile abbandono.

Non essendo tollerabile siffatto stato di cose, prego le SS. LL. di curare che i parchi medesimi siano tenuti col dovuto decoro.

Attendo subito comunicazione dell'attuale stato dei parchi della rimembranza e del tempo necessario occorrente per sistemarli convenientemente.

Il Prefetto — SOPRANO

cont. Atti Ufficiali a pag. 2 copertina)

Parte II.

A proposito della definitività dei provvedimenti podestarili (1)

I. È principio generale del nostro diritto che contro gli atti di autorità autarchiche non è ammesso ricorso gerarchico, il quale presuppone una dipendenza gerarchica, e che, ove questa non esiste, non vale a costituirla la vigilanza governativa a cui determinati atti degli enti predetti sono per legge sottoposti.

I provvedimenti podestarili, in particolare, sono perciò, di regola, da considerarsi definitivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 e 16, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato (T. U.) 26.6.1924 n. 1054. E diciamo di regola perchè, eccezionalmente, la legge può ammettere il ricorso gerarchico (c. d. improprio) contro taluni atti degli enti autarchici.

In questi casi, il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato sarà dato contro il provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Ciò premesso, conviene esaminare il carattere dei provvedimenti podestarili, in relazione all'esercizio del controllo di vigilanza e di tutela attribuito agli organi dell'amministrazione diretta dello Stato. Esso, come è noto, può essere di sola legittimità od anche di legittimità e di merito ad un tempo, e viene esercitato dal Prefetto e dalla G. P. A.

II. Col controllo di pura legittimità, l'organo che ne è rivestito, previa constatazione della legalità, conferisce all'atto l'esecutorietà, mediante apposizione del « visto, » ed importa, altresì, la facoltà di *annullamento* dell'atto, quand'esso sia ritenuto illegittimo.

Escluso che l'atto di controllo costituisca condizione dell'esistenza o di validità dell'atto, il « visto » (e così pure l'approvazione), non contribuendo a costituire un atto complesso, per

(1) Le brevi considerazioni contenute nel testo ci sono state suggerite dalla lettura dell'articolo di o. c., pubblicato a pag. 253 della Rassegna di legislazione per i comuni, n. 6 del corr. anno.

la diversa natura e funzione dell'atto di controllo e dell'atto controllato, ha carattere dichiarativo.

Trattasi, quindi, di una condizione sospensiva e più propriamente di una « *condictio iuris* », per cui la sua efficacia retroagisce al momento dell'emanazione dell'atto al quale si riferisce.

Tale essendo in particolare il carattere del controllo di legittimità, è chiaro che *il provvedimento podestarile munito del « visto » conserva i propri caratteri originali*, e in conformità al principio generale di sopra ricordato, ha carattere di provvedimento definitivo.

L'autore dell'articolo ricordato nella nota innanzi, pone la questione nei seguenti termini: « può il provvedimento prefettizio che *approvi o neghi il visto di esecutorietà* ad una deliberazione podestarile, considerarsi come provvedimento definitivo? ».

L'articolista appare animato dall'intento di vedere risolta « una vexata questio ». come è fatto anche palese dal titolo dato alla nota medesima.

Ma, in verità, a noi sembra che, così come sono state impostate le questioni, si voglia portare piuttosto dell'ombra su alcuni principi ormai definitivi.

Anzitutto, è da por mente, che il visto di esecutorietà apposto dal prefetto ad una deliberazione non costituisce un provvedimento a sè stante, ma rappresenta la rinuncia ad annullare un atto, che è stato ritenuto legittimo e perfetto, e contro la concessione del visto non è ammissibile ricorso, perchè questo non può non risolversi in un ricorso contro la deliberazione divenuta esecutoria, che ha carattere definitivo.

In tema di controllo di pura legittimità, il Prefetto « *vista* » o annulla, ed è per lo meno inesatto adoperare i termini « *approvazione o diniego di visto di esecutorietà* », che sono propri dello esercizio del controllo di merito.

Si può quindi affermare che i provvedimenti podestari, muniti del visto di legittimità del Prefetto, costituiscono provvedimenti definitivi impugnabili direttamente con ricorso al Con-

siglio di Stato e non ci risulta che tale principio sia stato oggetto del menomo dissenso, nè in dottrina, nè in giurisprudenza.

L'altra facoltà inerente al controllo di pura legittimità, si concretizza nell'« annullamento » dell'atto, e non già nel « diniego del visto ».

Con l'annullamento, il provvedimento podestarile rimane improduttivo di effetti giuridici, ond'è che agli effetti del sindacato quel che viene in rilievo è l'atto prefettizio. E' appunto per ciò che la legge, in questo caso, trattandosi di un provvedimento emanante da un'organo inquadrato nell'ordinamento gerarchico dell'amministrazione diretta dello Stato ed avente individualità giuridica propria, ha espressamente ammesso il ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno (art. 215, legge 4.2.1915 N. 148 e 62, R. D. 30. XII. 1923 n. 2839).

III. Passando agli atti podestarili sottoposti all'approvazione della G. P. A., va subito notato che tali provvedimenti non hanno carattere definitivo per espressa disposizione della legge. L'art. 68 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2839, ammette, contro gli atti dell'autorità tutoria, il ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno.

E poichè l'impugnativa del provvedimento dell'autorità di tutela si risolve indirettamente in una impugnativa del provvedimento podestarile, ne risulta che in definitiva unica è l'impugnativa cui può dare luogo il provvedimento podestarile e quello di diniego o di concessione dell'approvazione tutoria. Perciò stesso, il provvedimento podestarile non ha mai carattere definitivo, essendo suscettibile di revisione in via gerarchica attraverso il ricorso al Ministero ammesso contro il provvedimento tutorio.

IV. A qualche dissenso, subito però eliminato, hanno, invece, dato luogo le recenti leggi sull'ordinamento podestarile.

Come è noto, la legge 4.2.1926 n. 237 nell'art. 13, dopo avere indicate le deliberazioni soggette all'approvazione della G. P. A. al secondo comma statuisce: « Tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte all'approvazione del Prefetto ». Il R. D. L.

3, 9, 1926 N. 1910, che ha esteso l'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno, ha tenuto ferma la norma testè trascritta, per i Comuni con popolazione fino a 20,000 abitanti; per i comuni con popolazione superiore ai ventimila, ma non ai centomila abitanti, ha sottoposto all'approvazione prefettizia tutte le deliberazioni, che non siano soggette all'approvazione della G. P. A. « quando, a termini delle leggi fino allora in vigore, sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale »; per tutti i comuni, infine, anche se di popolazione eccedente i centomila abitanti, ha richiesto l'*approvazione* del Prefetto, quando la deliberazione del Podestà non sia conforme al parere della consulta (art. II, comma I, e 9, comma 2°).

Sorse, perciò, il dubbio se l'*approvazione prefettizia*, che, a differenza del visto, importa un sindacato di merito sull'atto podestarile, avesse portata analoga all'approvazione tutoria e come tale suscettibile di ricorso gerarchico al Ministero.

Il dubbio però non aveva consistenza alcuna, perchè mentre contro i provvedimenti tutori della G. P. A. il ricorso gerarchico al Ministero competente era previsto da un'espressa disposizione di legge, ciò non fu stabilito, come sarebbe stato necessario, per i provvedimenti prefettizi di approvazione o di diniego di approvazione delle deliberazioni podestarili. E la giurisprudenza, rilevando nell'*approvazione prefettizia* i caratteri di un controllo istituzionale di merito, non contrastante, ma inerente all'istituto dell'autarchia, dotato di individualità giuridica propria con contenuto discrezionale e funzione di requisito di efficacia delle deliberazioni podestarili ad essa soggette, ha escluso ogni identità di carattere con l'approvazione della G. P. A., riconoscendo, altresì, nella facoltà conferita al Prefetto, l'esercizio di una sua competenza esclusiva sottratta al rimedio del ricorso gerarchico.

Onde, con massima costante, è stato deciso che i provvedimenti dei Prefetti, sia positivi che negativi, emessi ai termini degli art. 13, ultimo comma, della legge 4-2-1926, N. 237, 9, secondo comma, ed II, primo comma, del R. D. L. 3-9-1926, N. 1910, siano definitivi in ogni caso e ad ogni effetto di legge.

Ora — riferendoci a quanto vien rilevato nella nota pubblicata dalla Rassegna — a noi non pare che su tutto quanto si è veruto esponendo, vi siano stati dubbi, dissensi o interpretazioni contraddicentisi.

Il parere del C. di S. in adunanza generale del 9 luglio 1929 e il decreto Ministeriale 2 luglio 1930 ricordati nella nota ora indicata, non dicono « che il provvedimento prefettizio che *approvi o neghi il visto* (!) di esecutorietà degli atti podestarili costituisce un provvedimento definitivo », ma affermano, bensì, il principio che « *l'approvazione o il diniego di approvazione* costituisce provvedimento definitivo ». Nè è da riscontrare alcun contrasto tra le decisioni indicate e l'altra richiamata del 14-XI-1930, perchè, quest'ultima non riguarda punto le questione della definitività dei provvedimenti di approvazione o di diniego di approvazione da parte del Prefetto, ma bensì il provvedimento di annullamento di una deliberazione podestarile, emesso nell'esercizio del sindacato di pura legittimità, onde bene fu deciso essere tale provvedimento suscettibile del ricorso gerarchico espressamente ammesso dalla legge (v. sub. n. 2).

Convieni concludere che l'autore della nota di cui si discorre mettendo in non cale le salienti differenze che intercedono fra i vari istituti di vigilanza giuridica e di tutela predisposti dalla legge per gli atti degli enti autarchici, ravvisa un contrasto di opinioni ed un indirizzo vacillante della giurisprudenza che noi veramente non scorgiamo.

V. — E non basta, perchè l'accennata confusione di concetti sulla natura e i caratteri propri di ciascuna forma di sindacato istituzionale sugli atti podestarili è cagione di più forti dubbi, non meno però inconsistenti dei primi, che conviene dissipare, se davvero si voglia conseguire una soluzione netta e precisa della questione.

Nella relazione della Commissione parlamentare incaricata dell'esame del disegno di legge per il conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emanazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, è posto il quesito se non

convenga abbandonare la distinzione fra *visto d'approvazione* e visto di legittimità (entrambi di competenza prefettizia) e stabilire che tutte le deliberazioni non soggette, per legge, all'approvazione della G. P. A., siano sottoposte ad unico visto di esecutorietà da parte del Prefetto, il quale possa ricusarlo per motivi di merito. Questa fusione dei due visti — ivi si legge — mentre eliminerebbe la difficoltà di determinare quali siano veramente i caratteri del visto di approvazione ed in che si distingua da quello di legittimità, *non toglierebbe, in conformità alla giurisprudenza costante, il carattere di atti definitivi alle deliberazioni degli enti locali.*

Passando poi ad esaminare il carattere che assumono le deliberazioni degli enti locali dopo che ebbero, secondo i casi, il visto o l'approvazione del Prefetto e l'approvazione della G. P. A., la Commissione ha rilevato l'opportunità che sia chiarito che le deliberazioni podestarili abbiano carattere definitivo in tutti i casi, e ciò in relazione all'altra proposta secondo la quale verrebbe concesso al Prefetto un esame di merito su tutte le deliberazioni.

Abolita ogni diversità di regime delle due forme di controllo (legittimità e merito), se anche la competenza per ragione di materia sia ripartita fra il Prefetto e la G. P. A., è naturale che venga a mancare il fondamento da cui si desume il diverso carattere attribuito agli atti, per riguardo alla diversa indole, natura ed estensione del sindacato cui gli atti risultano sottoposti.

La proposta della Commissione sembra perciò perfettamente aderente alle linee del vigente sistema dei controlli, e tutto si riduce ad una valutazione dell'opportunità o meno di sopprimere quel supremo controllo di merito sull'atto, che col ricorso gerarchico si ripropone alla suprema autorità governativa.

Inoltre, la Commissione ha rilevata l'opportunità di conservare il ricorso gerarchico contro il diniego d'approvazione della autorità tutoria, il quale rappresenta una manifestazione di volontà contraria a quella dell'ente locale, giacchè nel contrasto fra le due volontà è opportuno che la suprema autorità amministrativa sia chiamata a decidere,

Anche questa proposta non può non meritare approvazione, in armonia ai criteri cui essa si ispira.

In definitiva, secondo le proposte della Commissione parlamentare, risulterebbe attuato il seguente sistema di controlli sulle deliberazioni podestarili:

a) - abolizione del sindacato di pura legittimità attualmente attribuito al Prefetto.

b) — Attribuzione al Prefetto di un sindacato esteso al merito su tutti gli atti non sottoposti all'approvazione della G.P.A.

E quanto ai ricorsi:

a) — Tutti i provvedimenti podestarili muniti dell'approvazione del prefetto, o dell'approvazione della G. P. A. avrebbero carattere di atti definitivi impugnabili direttamente con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

b) — Ammissibilità del ricorso gerarchico al Ministero contro il provvedimento di diniego di approvazione della G. P. A., salvo l'ulteriore ricorso contenzioso avanti il Consiglio di Stato.

Dell'impugnativa in via gerarchica del provvedimento prefettizio di diniego di approvazione della deliberazione podestarile, la Commissione non si è espressamente occupata, ma noi riteniamo che tale forma di ricorso sarà espressamente contemplata dal nuovo testo unico, in relazione al manifestato proposito di sopprimere ogni diversità di regime fra il controllo di merito attribuito al Prefetto e quello attribuito alla G. P. A.

D'altra parte, l'ammissibilità del ricorso gerarchico anche avverso il provvedimento di diniego di approvazione del progetto, non appare come una modificazione sostanziale delle norme in vigore, ma sibbene come la conseguenza necessaria della proposta abolizione di ogni diversità di regime fra il controllo della G. P. A. e quello del Prefetto esteso in ogni caso al merito.

Tratterebbesi in sostanza di applicare al caso del diniego di approvazione prefettizia la norma ora in vigore che ammette il ricorso gerarchico contro il decreto di annullamento per motivi di legittimità, prevista dall'art. 215 del T. U. 4 febb. 1915, modificato dall'art. 62 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2839.

VI. — Se queste sono veramente le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare, i dubbi e le incertezze rilevate al riguardo non hanno alcuna ragione di essere.

Le conclusioni cui perviene l'annotatore della Rassegna ci sembrano perciò destituite di ogni fondamento, perchè l'aver la Commissione parlamentare rilevata l'opportunità di conservare il ricorso gerarchico contro il diniego di approvazione dell'autorità tutoria (e non già, come si crede, contro il provvedimento di annullamento della G. P. A.), non significa che dello stesso ricorso si siano ritenuti insuscettibili i provvedimenti di analoga natura emessi dal Prefetto, anche perchè la Commissione con termini generali ha inteso riferirsi al diniego d'approvazione dell'*autorità tutoria*, con evidente intenzione di comprendere tanto il diniego proveniente dalla G. P. A. quanto quello del Prefetto.

Ciò è confermato dal fatto che la prefata Commissione ha adoperata la stessa espressione « autorità tutoria » quando ha rilevato l'opportunità di concedere un esame di merito in tutti i casi, e non può cader dubbio che con tale espressione abbia voluto indicare l'autorità prefettizia, perchè a chi, se non a questa soltanto, manca l'esame di merito su tutti i provvedimenti?

Nè vale il dire che la legge del 1926 non ha espressamente prevista la possibilità del ricorso gerarchico; perchè questo era già ammesso e regolato dalla vecchia legge comunale e provinciale (art. 215), modificata dal R. D. 30 dic. 1923 n. 2839 (art. 62)

VII — A conclusione di queste brevi note possiamo affermare:

che l'elaborazione giurisprudenziale delle norme di legge ora in vigore non dà luogo a dubbi e perplessità di interpretazione nella questione del carattere definitivo o non delle deliberazioni podestarili, avendo contribuito efficacemente alla determinazione di sicuri criteri direttivi di innegabile importanza;

Che le proposte riforme sono dirette più che altro ad adeguare ai principi informativi della legislazione fascista i rapporti e le relazioni che si manifestano in virtù del potere di vigilanza giuridica e di tutela riservato allo Stato su gli atti degli enti autarchici;

Che non possono dissimularsi le non poche difficoltà che presenta la ricerca del carattere di definitività o non in tutta un'altra vasta serie di provvedimenti che il Podestà emette nell'esercizio delle molteplici funzioni della vita municipale.

Tali difficoltà sarà opportuno eliminare nella formulazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale e all'oggetto noi tenteremo di ritornare sull'argomento.

G. GIACOBELLI

Segretario Capo della Città di Sarno

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

140. **Rabbia canina. Profilassi.** (C. 16 maggio 1932 n. 21139 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Cominciano a verificarsi con frequenza nella provincia casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti rabidi, con gravi preoccupazioni nelle famiglie e conseguenti rilevanti spese a carico dei bilanci comunali per la cura delle persone morsicate.

Nel richiamare l'attenzione sulle varie mie circ. emesse al riguardo e specialmente quella N. 30828 del 6 agosto 1930 (1) e N. 30631 del 3 giugno 1931, (2) prego le SS. LL. intensificare i servizi di profilassi contro la rabbia canina, dando rigorose disposizioni affinché sia provveduto con carattere di continuità all'accalappiamento, ed all'uccisione, in adatti locali, dei cani che si rinvergono nelle vie ed in qualunque luogo aperto al pubblico, sprovvisti di museruola e di collare.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 310.

(2) » » 1931 copertina fascicolo 16.

Nel personale della R. Prefettura.

Onorificenza — Il Rag. Giuseppe Martaño, Primo Ragioniere di Prefettura, è stato con recente disposizione insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Al distinto funzionario e gentiluomo il nostro compiacimento.

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.* — Concorso per titoli ed esami. Stipendio L. 9500, aumentabile al massimo a lire 11.600,00; supplemento di servizio attivo L. 2100; aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per gli impiegati stabili, il tutto al netto delle ritenute di legge.

Titolo di studio: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

Età massima: anni 35, salvo il disposto dell'articolo 42 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290.

Termine utile per la presentazione delle istanze e documenti prescritti dal R. D. 16 gennaio 1927, n. 155: 8 luglio 1932.

Programmi e norme di esami giusta R. D. 9 maggio 1927.

Salerno, 10 maggio 1932 - X

Il Segretario Capo — L. Tafuri

Il Preside — M. Jannicelli

segue: **Concorsi**

Amministrazione Provinciale di Salerno. — 2 posti di *vigile sanitario provinciale*. — E' aperto il concorso per titoli ed esami a due posti di *vigile sanitario provinciale*. — Stipendio annuo L. 5600 aumentabile al massimo di L. 7000,00; supplemento di servizio attivo annuo L. 1400,00; aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per gli impiegati statali: il tutto al lordo del 12% e delle altre ritenute prescritte. — Età: dai 21 ai 32 anni, salvo eccezioni di legge — Termine utile per la presentazione delle istanze e documenti: 15 luglio 1932. — Per le norme di esami e per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

Salerno, 13 maggio 1932 - X.

Il Segretario Capo ff. L. Tafuri

Il Preside M. Jannicelli

Comune di Montecorvino Rovella — *Applicato di Segreteria*. — A tutto il 10 giugno p. v. è bandito il concorso pel posto di *Applicato di Segreteria*. Stipendio lordo L. 3586. Età anni 21 compiuti e non oltre i 35, salvo che il concorrente non si trovi in pianta con nomina regolare, presso altre Amministrazioni comunali. Documenti di rito. Titolo di studio: Licenza Ginnasiale, Tecnica o Normale. Tassa concorso L. 50.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla Segreteria Comunale. Montecorvino Rovella, li 10 maggio 1932-X.

Il Segretario — Lamberti

Il Podestà — Meo

Comune di Morigerati — *Medico-chirurgo condotto*. — Fino al 31 luglio è aperto il concorso per la condotta medico-chirurgica con lo stipendio di L. 7000,00, con l'indennità di cavalcatura di lire 2000,00 e con l'eventuale incarico di ufficiale sanitario per lire 500,00. Il tutto al lordo di ritenute del 12%, di RR. MM. e Previdenza.

Per richiesta di manifesti e di chiarimenti rivolgersi al segretario.

Il Podestà — Viscidi

Comune di Roccagloriosa — *Messo guardia municipale*. — Si rende noto che il concorso di messo-guardia municipale-campestre è stato prorogato al 30 giugno 1932, alle stesse condizioni stabilite nel bando del 20 marzo 1931.

Il Segretario — Inglese

Il Podestà — Rag. Filizola

Comune di Sapri. — *Amanuense e messo comunale*. — E' aperto il concorso per titoli ed esami ai posti di *amanuense* con lo stipendio di L. 2000,00 a lordo delle ritenute di legge e di messo comunale col salario di L. 2500,00 a lordo delle ritenute di legge, suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo. — Documenti di rito, certificato proscioglimento scuole elementari obbligatorie. — Scadenza 20 giugno 1932-X, ore quattordici. — Per chiarimenti rivolgersi questo ufficio di segreteria.

Il Segretario De Feo

Il Podestà Gaetani



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

141. Assunzione del personale. Concorsi ai posti vacanti.
142. Incarichi provvisori di segretari comunali.
143. Classificazione segretari comunali a seguite risultati ultimo censimento.
144. Lotta contro la malaria pel 1932.
145. Esattorie confermate pel decennio 1933-42. Cauzioni.

Parte II.

La sovrimposta fondiaria determinata dal T. U. in relazione alla sottostante economia nazionale. — *Rag. M. Belmonte.*

COPERTINA

Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Elenco dei candidati agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale della sede di Salerno risultati idonei.

Nel personale della R. Prefettura.

Missione. — Con recente decreto il Vice Prefetto Vicario, Comm. D.r Francesco Falcetti, è stato nominato Commissario straordinario dell'Amministrazione Provinciale di Salerno.

Al degno funzionario e gentiluomo, che tante benemerenze ha raccolto nella sua carriera, e che con tanta competenza coadiuva S. E. Soprano nella direzione dell'importante ufficio amministrativo della Prefettura, vadano le nostre congratulazioni per il nuovo importante incarico affidatogli.

LA DIREZIONE

Appalti, aste ecc.

Comune Cava dei Tirreni — *Vendita taglio 1^a sezione Ciminiera del bosco S. Angelo* — Essendo andato deserto il 1^o incanto, si rende noto che il giorno 6 giugno 1932, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 14000. Offerte in aumento non inferiori L. 50. Deposito provvisorio lire 400, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 2 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Nocera Superiore — *2.^o avviso d'asta a termini abbreviati, per la vendita del legname proveniente dal taglio della 2.^a sezione (già 15^o) del bosco « Montalbino »* — Si rende noto che in seguito a diserzione del 1.^o esperimento di asta, di cui al bando in data 9 maggio 1932, per la vendita del legname proveniente dal taglio della 2.^a sezione (già 15^o) del bosco « Montalbino » nel giorno 22 giugno p. v. alle ore 11, in apposita sala di questo Ufficio Comunale, davanti al sottoscritto od a chi per esso, si addiverrà ad un secondo esperimento per la aggiudicazione dell'appalto stesso, osservate le norme, le condizioni tutte e la procedura di cui al menzionato bando.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta ad offerte di miglioramento in grado di ventesimo: il termine utile per la presentazione di tali offerte, verrà indicato con altro avviso.

Dalla residenza municipale, 29 maggio 1932 - X.

Il Segretario - *Lupis*

Il Podestà - *Salvi*

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

141. **Concorsi ai posti vacanti.** (C. 26 maggio 1932 n. 7800 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento all'ultima parte della cir. N. 50-7800 concernente l'oggetto ed inserita nel Bollettino Amm. della Prefettura del 29 febb. scorso, rammento che, a norma dell'art. 90 del regolamento 13 novembre 1930 N. 1642 per l'esecuzione della legge 26 luglio 1919 N. 1397 istitutiva dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, una copia del bando di concorso ai posti vacanti d'impiegato o di salariato dev'essere tempestivamente inviata anche al Comitato Provinciale degli orfani di guerra, chiedendone ricevuta da allegarsi agli atti del concorso, insieme all'analoga ricevuta del bando stesso inviato alla Rappresentanza Provinciale degli invalidi di guerra.

Resto in attesa di apposita ricevuta ed assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

142. **Incarichi provvisori di segretario comunale** (C. 28 maggio 1932 n. 23182 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dovendo provvedersi al conferimento di incarichi provvisori di segretario in alcuni Comuni di questa Provincia, prego la S. V. di comunicare ai candidati appartenenti a cotesto Comune risultati idonei nell'ultima sessione di esame di abilitazione alle funzioni di segretario comunale che, ove intendano essere tenuti presenti per ottenere l'incarico predetto, dovranno farne domanda a questa Prefettura su carta bollata da lire 3.

Il Prefetto — SOPRANO

143. **Classificazione Segretari Comunali a seguito risultati ultimo censimento.** (C. 28 maggio 1932 n. 22052 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma di cotesto segretario, trascrivo qui appresso il seguente telegramma del Ministero dell'Interno:

« In relazione quesiti su proposte pervenute devesi far presente che nessuna variazione può essere apportata classificazione segretari comunali a seguito risultati censimento 21 aprile 1931 se prima non intervenga provvedimento di cui terzo comma art. 1 legge 27 giugno 1929 N. 1140 ».

Il provvedimento cui si accenna nel telegramma suddetto è quello dei criteri, che devono servire di base alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali, da determinarsi dal Governo del Re, udito l'Istituto Centrale di Statistica, per tutto ciò che nella determinazione di tali criteri ha riferimento a dati statistici.

Il Prefetto — SOPRANO

144. **Lotta contro la malaria pel 1932.** (C. 10 maggio 1932 n. 19842 ai Podestà, Commissari Pref. e Ufficiali Sanitari dei Comuni malarici della Provincia).

L'Amm. Prov. sta provvedendo all'invio del chinino per la lotta contro la malaria secondo la richiesta di codesto ufficio sanitario, riveduta dal Medico Prov., e segnata in calce della presente circolare (*omissis*).

La malaria in questi ultimi anni è andata scemando d'intensità anche nelle zone dove, per lo passato, assumeva forma pandemica, con gravissimi ed incalcolabili danni fisici ed economici dei cittadini.

Tale miglioramento è dovuto ai lavori di grande e piccola bonifica, al miglioramento economico e quindi al tenore di vita delle popolazioni rurali, alla più larga ed organica distribuzione del chinino dello Stato, per cura e profilassi.

Occorre persistere con tenacia e diligenza nella lotta per la completa distruzione dei focolai endemici.

Perciò raccomando alle SS. LL., ai sanitari e al personale incaricato della lotta, di svolgere un'azione tenace e metodica, attenendosi alle seguenti direttive:

1. — Occorre *intensificare la bonifica organica dei malarici cronici*, suscettibili di recidive primaverili. E' risaputo infatti che tali infermi rappresentano l'anello di congiunzione tra l'epidemia di un anno e quella dell'anno successivo, perchè da essi s'infettano le anofele nuove nate. Pertanto è necessario che tali infermi siano rintracciati e curati con la massima energia, usando dosi sufficienti di chinino, e continuando la somministrazione per lungo periodo di tempo, anche dopo la scomparsa degli accessi febbrili.

2. — Nei riguardi della profilassi chininica *i medici incaricati debbono curare la esatta e tempestiva distribuzione del chinino* ed accertarsi che il farmaco venga effettivamente utilizzato.

3. — Gli elenchi di distribuzione del chinino debbono essere firmati da chi si occupa della distribuzione, e, controfirmati dall'ufficiale sanitario, conservati nell'archivio comunale.

4. — Gli ambulatori antimalarici debbono funzionare con maggiore interessamento da parte dei medici dirigenti, ai quali raccomando *una più accurata tenuta dei registri, da cui devono risultare, per ogni infermo, le principali note della malattia* (terzana, quartana, estivo-autunnale), *la sua gravità, l'indice splenico, la sua durata, il chinino somministrato ecc.*

5. — Le amministrazioni comunali provvederanno ai lavori di piccola bonifica entro il raggio di chilometri tre dai centri abitati, e specialmente al diserbo dei piccoli canali, a colmare i piccoli ristagni d'acqua, alla disanofelizzazione a mezzo di verde di Parigi.

Soprattutto occorre intensificare, con mezzi opportuni, la propaganda fra gli agricoltori, affinché costoro sappiano il modo come si contrae l'infezione malarica e i mezzi necessari per premunirsene.

Richiamo la precedente circ. del 22 marzo 1931 N. 10127, nonchè le successive 26 giugno 1931 N. 23276 e 16 luglio suc-

cessivo N. 27216, pubbl. rispettivamente a pag. 244 e 275 del Bollettino Amm. del 1931, perchè le disposizioni in esse contenute siano osservate.

Si tenga bene presente la necessità di una completa e rigorosa organizzazione di servizi assistenziali e profilattici per la difesa antimalarica dei lavoratori, degli operai e della popolazione residente in comprensori soggetti a lavori di bonifica e di trasformazione agraria.

In queste località il pericolo di avere una larga e grave diffusione della malaria è più imminente che in altre parti, a causa dell'afflusso e dell'addensamento di mano d'opera, sia stabile che avventizia, e della maggiore imponenza del fenomeno delle migrazioni interne.

I lavoratori avventizi e nomadi, che durante l'epoca di alcuni lavori si spostano frequentemente di località a località, devono essere particolarmente vigilati e assistiti nei luoghi di concentramento, seguendoli negli spostamenti per i luoghi di lavoro.

Questi servizi, attuati sia direttamente dai Consorzi di bonifica, dai concessionari e dagli appaltatori di lavoro, sia da parte di Enti e di associazioni, devono assicurare:

a) *l'assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione di chinino a tutti gli operai;*

b) la protezione meccanica dei ricoveri dalla penetrazione di anofele;

c) un posto di pronto soccorso;

d) lo impianto di una infermeria quando i lavoratori sono numerosi, e il lavoro si esegue lontano da centri con ospedali.

A tale scopo le SS. LL. dovranno invigilare che gli operai addetti a pubblici lavori abbiano assicurato le provvidenze sanitarie e profilattiche di cui sopra, *denunziando alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria gli appaltatori o gli Enti responsabili.*

Ricordo infine agli ufficiali sanitari di non omettere, in niun caso, la spedizione tempestiva del prospetto mensile secondo il modello segnato nella suddetta circ. 22 marzo 1931 N. 10127, ancorchè negativo, con una brevissima relazione sull'andamento dell'epidemia.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

145. **Esattorie confermate pel decennio 1933-42. Cauzioni.** (C. 27 maggio 1932, n. 20001, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con richiamo alle disposizioni impartite con la circ. 22 marzo u. s. N. 11217, pubbl. a pag. 117 del Bollettino Amm anno corr., si invitano i signori Podestà dei Comuni, nei quali l'esattore delle imposte dirette ha ottenuta la conferma per il decennio 1933-1942, di far conoscere se ed in quale data è stato fatto l'invito all'esattore della prestazione della cauzione.

Avverto che, ove l'assuntore abbia anche la gestione della tesoreria comunale, dovrà prestare la cauzione anche per tale gestione nello ammontare che V. S. avrà determinato con deliberazione, tenendo presenti le direttive di cui alla citata circolare.

La cauzione prestata per il decennio in corso potrà valere per il successivo, sempre quando l'esattore ne faccia domanda e presenti i certificati indicati nell'art. 35 del regolamento di riscossione.

Si avverte inoltre che:

a) per le cauzioni mediante ipoteca su beni immobili occorrerà produrre « ex novo » la perizia del valore degli immobili, insieme con i certificati suppletivi ipotecari di iscrizione e trascrizione dalla data della presa iscrizione a prò dello Stato e degli altri enti interessati.

b) per le cauzioni mediante deposito di titoli del Debito Pubblico occorrerà valutare i titoli al corso indicato nella circ. 22 febbraio 1932 N. 1582 del Ministero delle Finanze, pubbl. in co-pertina del fascicolo 8° del Bollettino Amm. di quest'anno.

I supplementi di cauzione, fino alla metà della somma all'uopo fissata, potranno essere dati anche con polizza fideiussoria dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Ove sia decorso il termine di un mese fissato da V. S. all'Esattore per la prestazione della cauzione ed a tanto non sia stato adempiuto, la S. V. vorrà assegnare allo stesso un secondo termine di 20 giorni, elasso il quale infruttuosamente vorrà riferire a questo Ufficio per gli eventuali provvedimenti di decadenza a carico dell'esattore.

Attendò ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.

La sovrimposta fondiaria determinata dal T. U. in relazione alla sottostante economia nazionale.

Prima della riforma finanziaria degli enti locali, la sovrimposta fondiaria, come è riconosciuto nella relazione di S. E. il Capo del Governo al decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rappresentava un fenomeno di dannosa intolleranza venuto ad inserirsi di fatto nel sistema tributario italiano. In pratica si determinò una forte sperequazione contributiva e l'armonia del rapporto di proporzionalità pre-bellico, esistente tra sovrimposta sui fabbricati e sovrimposta sui terreni, venne così senz'altro a scomparire.

Senza entrare in merito agli eccessivi aumenti al limite legale, ammissibili in parte per le maggiori e temporanee esigenze finanziarie, è bene rilevare come notevoli danni furono arrecati alla economia privata. La legge del valore corrente della ricchezza immobiliare fu seriamente turbata, qualcosa di nuovo e di artificiale urtò contro la economia del reddito, un equilibrio generale del valore dei beni fondiari non si potette ottenere; e la finanza pubblica non si preoccupò di quello stridio nato in seno alla Nazione per l'evidente contrasto creato da una disarmonica applicazione di aliquote di sovrimposizioni ai tributi diretti. Il perchè non si impose nell'immediato dopo guerra lo assillante bisogno di un riordinamento alla materia tributaria, deve anche ricercarsi nell'esistenza di una prosperità economica non duratura, che minava la nostra produzione fondiaria, e che, attraverso il conseguente sbocco della crisi, doveva mostrare nell'attuale periodo di tempo come il male fosse originato da radici remote. I primi sintomi di malessere furono avvertiti da quel sapiente osservatore di fenomeni economici, che è il nostro governo nazionale, e che col provvedimento 18 febbraio 1923, n. 419 relativo al blocco delle facoltà di sovrimposizioni raggiunte nel 22, intese la necessità di stabilire un primo assestamento nel campo

tributario. Il predetto decreto mirava in sostanza ad arginare la pessima tendenza del graduale aumento delle sovrimposte in relazione ad ogni nuovo o maggiore fabbisogno finanziario degli Enti Locali. Un tale atto legislativo merita di essere seriamente ricordato, perchè segna l'inizio della politica tributaria del Governo fascista attraverso l'indirizzo di un preciso obiettivo, che si concretizza nell'attuazione della formola più idonea per il raggiungimento di un sistema contributivo a base di perequazione e che oggi assicura il massimo potenziamento ad ogni attività produttiva nazionale. Se non si ottennero benefici immediati, non bisogna criticare l'indole e lo scopo del provvedimento, perchè non era possibile attuare la stabilita riduzione progressiva delle aliquote della sovrimposta, senza privare gli enti locali di entrata di Bilancio diventata ordinaria e ricorrente e come tale necessaria allo svolgimento di una regolare attività amministrativa.

Lo stesso decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613 non potette risolvere il complesso problema della finanza locale. Per la definizione radicale occorreva assicurare agli enti locali e alle provincie altre fonti di entrata, che compensassero almeno in parte il minor gettito finanziario derivante dalla progettata riduzione del limite delle sovrimposizioni. In realtà anche un complesso di forze economiche coalizzate e cristallizzate tendevano ad ostacolare il riassetto del nostro regime tributario, chè, senza un serio ed oculato studio alle fonti di ogni nostra produzione, non si poteva ottenere una riforma con buoni riflessi nella vita pratica. Grande merito del Fascismo è quello di aver perseverato per un decennio, con pertinacia mai rallentata, nella ricerca della migliore soluzione del problema, e col decreto del settembre « *ha inteso di aver assestato per un lungo periodo di tempo lo assillante problema dei tributi locali e di aver fornito nuovi elementi di stabilità e di progresso alla economia della nazione* ». Il testo unico rappresenta quindi il risultato di uno studio elaborativo decennale, teso principalmente ad alleggerire il pesante carico tributario, che da

tempo mal sopportava l'agricoltura italiana. La finanza locale, per semplicità di metodo, facilità di riscossione e comodità di prelevamento, preferiva attingere di preferenza dalle sovrimposte, che venivano considerate quasi come l'unica fonte di gettito finanziario. Le altre imposizioni erano trascurate o applicate in modo da creare evidenti disparità di trattamento. Delle classi produttive sfuggivano in tutto o in parte alla quota di compartecipazione alla spesa pubblica, mentre altre dovevano concorrervi per la quasi totalità.

Si può quindi affermare che quasi tutti i Bilanci comunali riposavano nella comoda situazione di un pareggio economico creato dalle sovrimposte.

Il testo unico invece ha modificato il regime delle sovrimposte riportando l'armonia di rapporto tra la sovrimposizione sui fabbricati e quella sui terreni. Ha imposto l'applicazione di determinati tributi senza i quali non si può applicare la sovrimposta, subordinando ogni elevazione di aliquota all'accensione di altri nuovi cespiti. Maggiori e migliori garanzie non poteva avere l'agricoltura italiana, che dev'essere riconoscente al Governo Nazionale per aver raggiunto l'obiettivo di una perfetta perequazione mediante proporzionalità di sacrificio contributivo.

RAG. M. BELMONTE

Segretario Comunale

R. Prefettura di Salerno

Risultato esami per Segretario Comunale. — Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, tenutisi presso la R. Prefettura nei giorni 28 dicembre 1931 e seguenti.

	Voti riportati	
	prove orali su 30	prove scritte su 250
1 * Alessandro Michele di Emiliano	24	175
2 Alifano Giuseppe di Angelo	21	178
3 * Alois Michele di Ciro	24	179
4 * Amendola Vincenzo di Giuseppe	22	175
5 Anzilotta Giuseppe di Giovanni	24	175
6 * Apicella Antonio fu Gerardo	21	175
7 Arbia Giovanni Battista di Vincenzo	23	175
8 Barbati Stefano fu Salvatore	21	175
9 * Barone Giuseppe di Germano	21	176
10 Bavaresco Pietro di Bartolo	21	175
11 Belmonte Orazio fu Angelo	26	185
12 * Benincasa Luigi di Guglielmo	27	175
13 Boaretto Francesco di Giovanni	24	175
14 * Boccia Daniele di Angelo	22	175
15 Bonetto Virginio fu Marco	21	185
16 * Bruno Ernesto di Vincenzo	24	175
17 * Buoninconti Aniello di Alfonso	21	175
18 Buono Raffaele fu Antonio	22	175
19 Cappellini Natale di Alessio	23	175
20 Cecere Domenico fu Crispino	21	175
21 * Cerruti Carlo di Emmanuele	23	175
22 Chinaglia Linneo di Luigi	28	175
23 Ciampa Raffaele di Gennaro	24	176
24 * Ciani Giuseppe fu Eustacchio	23	175
25 Conte Egidio di Giuseppe	24	176
26 * Cubiccioiti Pasquale di Ermenegildo	22	178
27 D'Alessandro Vinc. Gaetano di Vittorino	24	181
28 * De Augustinis Giovanni di Luigi	23	176
29 * Del Bagno Vincenzo di Carmine	21	175
30 * Del Galdo Felice di Michele	21	175
31 * Del Gizzo Mario di Ernesto	21	175
32 * Del Mastro Guido di Giacinto	21	175
33 * De Masi Pasquale di Franc. Saverio	21	175
34 De Salvo Raffaele di Domenico	21	175
35 * Dini-Ciacci Manfredi di Ercole	28	175
36 Di Stasio Enrico di Ludovico	21	177
37 Di Stasio Antonio di Gennaro	23	175
38 Di Tizio Marino di Vincenzo	22	175

I candidati, il cui cognome è preceduto dall'asterisco, appartengono alla Provincia di Salerno.

39	Faccini Pietro fu Vittorio	24	178
40	* Ferrara Luigi di Vincenzo	25	175
41	* Fiorentino Mario di Vincenzo	23	175
42	* Focarile Aristide di Michele	21	175
43	Forcellati Corradino di Giuseppe	23	175
44	Fragetti Gabriele fu Antonio	21	177
45	Fusco Pasquale di Donato	21	175
46	Giannitti Angelo di Agostino	24	180
47	* Giocoli Giuseppe di Gennaro	24	175
48	Graziano Venanzio fu Gerardo	21	175
49	* Iorio Adolfo di Giuseppe	26	179
50	La Via Giuseppe fu Giuseppe	22	179
51	* Lia Giovanni di Nicassio	26	175
52	* Lillo Angelo fu Raffaele	22	175
53	* Liotti Giuseppe di Cataldo	21	175
54	Malvasi Michele di Francesco	24	175
55	Manzi Nicola di Antonio	24	175
56	* Messano Basilio di Raffaele	21	175
57	* Messina Francesco di Nicola	23	175
58	Minervini Antonio di Gennaro	22	175
59	* Muccioli Vittorio fu Andrea	23	175
60	Munari Antonio fu Paolo	22	175
61	* Napoli Mario di Raffaele	27	176
62	Nicolais Giovanni di Luigi	27	178
63	* Padula Aldo di Riccardo	24	176
64	Panciera Gustavo di Giuseppe	23	179
65	* Parisi Nicola di Francesco	21	175
66	* Pecoraro Romolo di Vito	21	175
67	Petilli Alessandro di Donato	21	175
68	* Rescigno Felice di Enrico	24	176
69	* Rocco Amelia di Alessandro	26	175
70	* Romano Mario fu Agnello	22	175
71	* Rossi Nicola di Angelo	22	175
72	Rufino Carlo fu Gennaro	22	175
73	* Ruggiero Rodolfo di Leopoldo	23	175
74	* Salvati Arnaldo di Michele	27	175
75	Salviato Gino di Enrico	22	175
76	Salzarulo Antonio di Giovanni	24	175
77	Spada Antonio di Giuseppe	23	175
78	Spina Antonio fu Francesco	23	181
79	* Spolidoro Leonardo di Francesco	22	175
80	Stanco Luigi fu Costantino	23	175
81	* Tomao Ernesto di Carlo	23	175
82	* Tortora Carlo fu Francesco	22	175
83	Tranfaglia Andrea di Nicola	24	175
84	Vetrano Serafino fu Antonio	21	175
85	* Vinci Luigi fu Ernesto	24	184
86	Zannier Luigi di Giovanni Maria	24	175
87	Zemella Marino di Domenico	24	175



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

146. Modificazioni alle leggi sul reclutamento del R. Esercito (Legge 19 maggio 1932 n. 510).
147. Percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegarsi nella macinazione (D. M. A. 19 maggio 1932).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

148. Prelevamento ed invio di materiale patologico.
149. Manifesti per la IV giornata della Croce Rossa.
150. Censimento grano trebbiato a macchina.
151. Obbligo della consegna ai viaggiatori che scendono negli alberghi del bollettino contenente le condizioni di alloggio.
152. Regolamenti comunali di polizia locale.
153. Orfani di guerra. Colonie balneari marine.
154. Elenco dei Comuni del Regno e popolazione al 21 aprile 1931.
155. Somme che possono essere convertite in buoni novennali del Tesoro.
156. Esonero dei mutilati ed invalidi di guerra dal pagamento della tassa di circolazione. *(segue)*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

157. Applicazione delle disposizioni della Carta del lavoro ai prestatori di opera in servizio presso gli Enti pubblici.
158. Botteghe artigiane.
159. Venditori ambulanti nelle fiere patronali.
160. Proroga alla validità delle concessioni per collocamento di apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 159 a 160 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

159. Venditori ambulanti nelle fiere patronali. (C. 7 giugno 1932 n. 23139 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Dal Ministero delle Corporazioni perviene la seguente lettera, che qui integralmente trascrivo per l'esatta osservanza:

« Dalla locale Unione Prov. dei Sindacati Fascisti del Commercio è stato segnalato che in tutti i Comuni di codesta Provincia, specie nei più importanti, i Comitati per le Feste Patronali ed in genere per tutte le Feste Religiose, ricevono dai rispettivi Podestà, per una vecchia consuetudine, la cessione di tutti i suoli disponibili, con facoltà di imporre le tasse di posteggio a proprio arbitrio, senza che l'Autorità Comunale intervenga per fissarne il limite massimo.

Su tale incasso, che spesso raggiunge somme rilevanti, i suddetti Comitati basano quasi esclusivamente il preventivo dei propri bilanci.

A prescindere dalla considerazione che tali generi di tassazioni, com'è noto, possono aver luogo in base a norme regolamentari ed a tariffe, debitamente approvate dalle Autorità competenti, occorre tener presente che il sistema anzi accennato danneggia fortemente i venditori ambulanti, i quali nell'attuale momento non hanno grandi possibilità di guadagno, e talvolta vedono quasi totalmente assorbita dalla tassa di posteggio la modesta somma ricavata in più giorni di lavoro.

Aderendo pertanto alle premure in proposito rivolte a questo Ministero dalla Confederazione Naz. Sindacati Fascisti del Commercio, si prega la E. V. di volersi interessare affinché per l'avvenire siano eliminati gli abusi lamentati ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

146. Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio Esercito.

(Legge 19 maggio 1932 n. 510, pubb. nella Gazzetta Uff. 24 maggio 1932, n. 119).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — All'art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:

« Il Ministro per la guerra ha facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.

« Il Ministro per la guerra ha altresì la facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pure essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'articolo 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto Ministeriale ».

Art. 2 — All'art. 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, è sostituito il seguente:

« Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

« 1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una

delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riasoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

« 4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva ».

Il n. 15° dell'art. 5 della citata legge è abrogato.

Art. 3. — La presente legge è applicabile ai militari arruolati con le classi 1912 e successive.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI

147. **Perceentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare nella macinazione.** (D. Ministero Agricoltura e Foreste del 19 maggio 1932).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA e PER le FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale

nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari; (1)

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n.° 1265, che reca disposizioni complementari al regio decreto-legge predetto; (2)

Visto il D. M. 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 359, e pubb. nella *Gazz. Uff.* del 24 ottobre 1931, n. 247, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265; (3)

Visto il D. M. 9 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 detto, registro n.° 6 Ministero agricoltura e foreste, foglio n.° 341, e pubb. nella *Gazz. Uff.* del 15 aprile 1932, n.° 88, che fissa la percentuale di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari; (4)

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 23 maggio 1932 la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931 n.° 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n.° 1265, è stabilita, per i grani teneri, nella misura del 25 per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente al 22 maggio 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia Settentrionale e Centrale (Lazio escluso) e del 5 per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 221.

(2) » » » » 410.

(3) » » » » 427.

(4) Oltre al presente decreto ed a quello del 9 aprile 1932, stabiliscono le percentuali di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione e nella produzione di farine e semolini per usi alimentari i decreti ministeriali 16 gennaio 1932 (*Gazz. Uff.* 20 gennaio 1932 n. 15) e 9 marzo 1932 (*Gazz. Uff.* 17 marzo 1932).

alla stessa data, per i molini situati nelle provincie del Lazio e dell'Italia Meridionale.

Per i grani duri, la percentuale obbligatoria di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, è stabilita, a partire dal 23 maggio 1932, nella misura del *5 per cento* della quantità complessiva di grani duri macinati posteriormente al 22 maggio 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia Settentrionale e Centrale (Lazio escluso), del *10 per cento*, della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente alla stessa data, per i molini situati nelle provincie del Lazio, dell'Italia Meridionale e della Sardegna, e del *15 per cento* della quantità complessiva di grani duri macinata pure posteriormente alla data medesima, per i molini situati nelle provincie della Sicilia.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto, i molini situati nelle provincie della Sicilia e della Sardegna sono temporaneamente esentati dall'obbligo di impiegare grani teneri nazionali, nella macinazione di grani teneri per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro — ACERBO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

148. **Prelevamento ed invio di materiale patologico.** (C. 28 maggio 1932, n. 2228, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Direttore del Laboratorio Micrografico di questa Provincia ha segnalato a quest'ufficio che, nonostante i rilievi e le istruzioni di cui alle mie circ. N. 11621 del 24 marzo 1930, N. 210 del 17 luglio 1930, (1) N. 34146 del 17 settembre 1930, (2), N. 34446

(1) v. B. A. anno 1930 Copertina fascicolo 21.

(2) » » » pag. 351.

(3) » » » 1931 pag. 326.

del 3 settembre 1931, perdurano tuttora inconvenienti derivanti da inosservanza delle norme che disciplinano le modalità della raccolta e dell'invio del materiale patologico. Per impedire che gli inconvenienti suindicati possano comunque ripetersi per l'avvenire, prego la S. V. di richiamare l'attenzione dei sanitari dipendenti (ufficiale sanitario e veterinario) sulle circolari suindicate, ricordando che:

1. Per l'invio del materiale patologico prelevato da animali, debbono essere sempre osservate le norme di cui al parag. 10 delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914;

2. Ciascuna spedizione deve essere sempre accompagnata da particolareggiato rapporto del veterinario, che provvede al prelevamento del materiale;

3. Il materiale trasmesso a mezzo di persone, come quello spedito per posta, deve essere sempre contenuto in recipienti di vetro a tappo smerigliato. Detti recipienti dovranno essere chiusi in cassette di legno confezionate per la bisogna, in modo da eliminare ogni pericolo di dispersione del materiale;

4. L'esame, da parte del Laboratorio, del materiale spedito, è gratuito soltanto nel caso che esso sia richiesto con apposita lettera firmata da V. S., nello interesse generale.

In tutti gli altri casi e specialmente quando l'esame sia richiesto nell'interesse di privati, in occasione di macellazione di urgenza di animali, occorre provvedere al deposito presso l'Amministrazione del Laboratorio della somma occorrente per tassa di analisi, giusta tariffa approvata dal Consiglio Prov.le Sanitario.

Attendo assicurazione dell'avvenuta notificazione di quanto sopra ai sanitari dipendenti, avvertendo che ogni eventuale inosservanza alle norme suindicate darà luogo a sanzioni disciplinari verso i sanitari inadempienti.

Il Prefetto — SOPRANO

149. **Manifesti per la IV Giornata della Croce Rossa.** (C. 23 maggio 1932, n. 20304 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il 12 giugno p. v. si celebrerà in tutto il Regno la « IV Giornata della Croce Rossa » per la raccolta dei mezzi finanziari occorrenti al necessario sviluppo delle attività della Croce Rossa Italiana.

Per l'affissione dei manifesti relativi a tale nobile iniziativa, si pregano le SS. LL. di concedere lo sconto del 50 % sulla tariffa, consentita dall'art. 14 del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399.

Nei comuni nei quali il servizio è gestito in economia, dovranno anche esaminare la possibilità di provvedere gratuitamente a dette affissioni, in vista del fine altamente Nazionale e umanitario della manifestazione.

Il Prefetto — SOPRANO

150. **Censimento grano trebbiato a macchina.** (C. 3 giugno 1932 n. 23023 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Com'è noto, con il decreto Ministeriale 7 giugno 1927 - V (Gazz. Uff. del Regno n. 133 del 9 giugno 1927-V) è prescritto (art. 3) che la denuncia del grano trebbiato a macchina, indirizzata alla Cattedra Ambulante di Agricoltura della circoscrizione, può essere anche presentata all'Ufficio del Comune, in cui avviene la trebbiatura, o all'Ufficio locale di P. S. o al locale Comando di Stazione dei CC. RR., e che (art. 3) detti Uffici debbono trasmettere le denunce ricevute *settimanalmente* alla competente Cattedra Ambulante di Agricoltura.

Ciò premesso e con richiamo alla circ. a stampa 10 maggio u. s. n. 18937, pubb. a pag. 137 del Bollettino Amm., si pregano le SS. LL. perchè le denunce pervenute siano rimesse, con la massima puntualità, alle Cattedre Ambulanti, in modo che queste possano, da parte loro, fare pervenire, entro i termini prescritti, all'Istituto Centrale di Statistica, i prospetti riepilogativi delle denunce ricevute, dopo averle sottoposte ai controlli ed alle rettifiche del caso.

Si gradirà sollecita assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

151. **Obbligo della consegna ai viaggiatori che scendono negli alberghi, del bollettino contenente le condizioni di alloggio.** (C. 1.º giugno 1932 n. 5143 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

In relazione a quanto dispone l'art. 4 del R. Decreto Legge 21 febbraio 1932 n. 154 e l'art. 4 del R. Decreto 25 aprile 1932 n.º 406, la Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo provvederà a distribuire, non oltre il 30 giugno p. v. il bollettino contenente le indicazioni di alloggio che gli albergatori dovranno consegnare, debitamente compilato, ai viaggiatori all'atto del loro arrivo.

Prego le SS. LL. di voler prendere nota ed avvertire in conformità gli esercenti che l'obbligatorietà della consegna del bollettino in oggetto da parte degli esercenti stessi avrà pieno vigore a partire dal 1º luglio corr. anno e che pertanto i datori di alloggio, che dopo tale data non ottempereranno alla disposizione richiamata, saranno passibili delle sanzioni previste dal 1º comma dell'art. 6 del citato R. D. L. 21 febbraio 1932.

Il Questore - CIPRIANO

152. **Regolamenti comunali di polizia locale.** (C. 4 giugno 1932 n.º 21387 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Dalle relazioni sul servizio ispettivo quest'ufficio ha avuto occasione di rilevare che molti comuni, nonostante le disposizioni impartite con la circ. 12 settembre 1930 n.º 34986, pubb. a pagina 346 anno 1930 del Bollettino della Prefettura, hanno tuttora regolamenti di polizia locale antiquati e non più rispondenti alle odierne esigenze dei servizi.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente, rinnovo alle SS. LL. l'invito di rivedere al *più presto* i rispettivi regolamenti e prescrivo all'uopo il perentorio di mesi due entro cui dovranno pervenire a quest'ufficio le deliberazioni con cui si adottano i nuovi regolamenti, corredati di quelli esistenti.

Avverto, con l'occasione, che nei regolamenti, di cui trattasi, i richiami alle disposizioni del codice penale, di procedura penale

e delle leggi di P. S. debbono essere fatti in base agli articoli dei nuovi testi in vigore dal 1° luglio 1931.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione, mediante separata lettera ed avverto che, in caso d'inadempimento, provvederò a mezzo di apposito Commissario.

Il Prefetto — SOPRANO

153. **Orfani di guerra — Colonia balneare marina.** (C. 21 maggio 1932 N. 157 del Comitato Prov. di Salerno degli Orfani di guerra ai signori Podestà - Presidente delle Commissioni di Vigilanza dei Comuni della Provincia).

In conformità di quanto venne stabilito con la circ. dell'8 maggio 1931, N. 322 (1) riferibile al funzionamento delle colonie balneari marine per gli orfani di guerra, devo confermare che la scelta e l'assegnazione per la prossima stagione estiva devono essere fatte attraverso gli accertamenti dell'ufficiale sanitario, accordando la preferenza agli orfani che, per le loro condizioni di salute, sono stati soccorsi da questo Comitato Provinciale durante l'anno.

Convieni di tener presente che l'assistenza delle colonie estive *deve aver carattere assoluto di completamento di cura* e non deve costituire una generica forma assistenziale.

Mi occorre pertanto pregare le SS. LL. di voler far procedere alle necessarie visite sanitarie degli orfani di guerra residenti nei rispettivi Comuni, quindi, in base alle proposte dell'Ufficiale sanitario, di disporre la compilazione di due appositi elenchi dei prescelti, uno pei maschi e l'altro per le femmine, con la indicazione delle loro generalità.

Tali elenchi, confermati dal sanitario, si compiaceranno di farmeli tenere non oltre il giorno 20. del prossimo mese di giugno.

A risparmio di corrispondenza è opportuno, prima di trasmettere gli elenchi, di assicurarsi se gli orfani proposti siano in grado,

(1) v. B. A. anno 1931 Pag. 204.

per ragioni di salute o di famiglia, di recarsi in questa Città per usufruire della cura balneare.

Giova avvertire infine che la pratica riferibile alla cura balneare degli orfani di guerra deve svolgersi indipendentemente da qualsiasi altra assistenza del genere, che viene esplicata da altri Enti, tenendo presente che funzioneranno speciali colonie estive per gli orfani di guerra a cura diretta di questo Comitato Provinciale.

Nel raccomandare speciale premura nel disbrigo di siffatti incumbenti, resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Presidente — FARIRA

154. Elenco dei comuni del Regno e popolazione al 21 aprile 1931 - IX.
(C. 27 maggio 1932 n. 19957 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si informa la S. V. che l'Istituto Centrale di Statistica ha pubblicato in questi giorni l'elenco dei comuni del Regno, nel quale per ciascun comune sono indicati la popolazione residente al 21 aprile 1931 - IX.

La nuova pubblicazione, in formato piccolo e maneggevole sarà di indubbia utilità a tutti gli Uffici comunali, che non possano fare a meno di possedere un elenco Ufficiale dei comuni del Regno, coi dati relativi alla popolazione censita al 21 aprile 1931 - IX.

Il prezzo di ogni volume è di L. 2,50.

Le richieste di copie debbono essere inviate all'ISTAT (Ufficio vendita pubblicazioni) Roma, Via Balbo, accompagnate dal relativo importo.

Il Prefetto — SOPRANO

155. Somme che possono essere investite in buoni novennali del Tesoro.
(C. 28 maggio 1932 n. 14558 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e al Sig. Commissario Straord. Amministrazione Provinciale).

Il Ministero dell'Interno — Direzione Generale dell'Amm.

Civile — ha riscontrato su alcuni bilanci di Comuni e di Province pel corrente esercizio, dei rimborsi a favore dei tesorieri di tali Enti per saldo di anticipazioni concesse per acquisto del prestito del Littorio.

Poichè gli stanziamenti relativi a tali rimborsi gravano, per i Comuni, sui cespiti tributari, e, per le Province, sui contributi statali a pareggio del bilancio, risolvendosi nel primo caso in un ingiustificato aggravio dei contribuenti e nel secondo caso in un'assurda decurtazione della disponibilità del fondo da ripartire per detti contributi, così fo' presente alle Amministrazioni dipendenti da questa Prefettura che per le operazioni del genere di quella per l'acquisto di buoni del tesoro novennali al corso di emissione, od al corso di borsa, potranno essere destinate soltanto le somme da investirsi a norma dell'art. 16 del T. U. sulla Finanza locale.

Il Prefetto — SOPRANO

156. T. U. 14 settembre 1931 N. 1175. Esonero dei mutilati ed invalidi di guerra dal pagamento della tassa di circolazione. (C. 28 maggio 1932 n. 20305 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell' Interno ha segnalato che taluni enti locali intenderebbero di limitare l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione ai soli mutilati ed invalidi, che sono costretti a fare uso dei velocipedi in conseguenza delle particolari caratteristiche della propria mutilazione.

Ai fini di una retta ed uniforme applicazione dell'art. 220 lettera e) del T. U. 14 settembre 1931 N. 1175, si comunica che l'esenzione ivi prevista è indipendente dalla natura della mutilazione o dal grado dell'invalidità; sono pertanto esenti dal tributo tutti i velocipedi ed apparecchi ad essi assimilabili usati personalmente dai mutilati ed invalidi.

L'esenzione dovrà risultare da apposito certificato da rilasciarsi dal Podestà e da esibirsi dagli interessati agli agenti che, a norma del successivo articolo 222 del Testo Unico, sono autorizzati ad elevare le contravvenzioni.

Si pregano le SS. LL. di assicurare questa Prefettura dell'adempimento delle presenti istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

157. **Applicazione delle disposizioni della Carta del lavoro ai prestatori di opera in servizio presso gli Enti pubblici.** (C. 20 maggio 1932 n. 4306 al Sig. Preside Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

È stato studiato, sotto particolari aspetti, il problema relativo al trattamento spettante al personale assunto dalle Amministrazioni podestarili e non disciplinato dagli ordinamenti organici degli Enti predetti e si è rilevato che alcune Amministrazioni adottano un sistema di trattamento economico ai propri lavoratori dipendenti, non conforme alle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563 che stabilisce le norme per l'attuazione della « Carta del Lavoro ».

Poichè le dichiarazioni contenute nella « Carta del Lavoro » (1) sono ormai divenute saldo patrimonio della coscienza Italiana, richiamo l'attenzione delle SS. LL. e del Presidente delle Congreghe di Carità affinchè, nei casi non previsti da appositi regolamenti interni, vengano, con opportuni adattamenti, riconosciute le garanzie minime della « Carta del Lavoro » garanzie basate su criteri di equità morale e sociale.

Fido sulla consapevolezza e spirito fascista delle SS. LL. e sono sicuro che per l'avvenire le classi operaie saranno maggiormente tutelate e saranno corrisposti a queste i salari non inferiori a quelli stabiliti dai regolari contratti collettivi di lavoro e saranno concesse le garanzie disciplinate nei contratti stessi.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. § A. anno 1927 pag. 197.

158. **Botteghe artigiane.** (C. 3 giugno 1932 n. 18451 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di dare un unico indirizzo a tutte le botteghe artigiane della Provincia, reputo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto segue:

1.º E' necessario disciplinare, come vien fatto per gli esercizi commerciali, anche l'apertura e l'esercizio delle botteghe artigiane, che in molti Comuni della Provincia si vanno moltiplicando, con evidente danno della produzione e del collocamento dei loro prodotti. Quindi è opportuno che, prima di autorizzare l'apertura di nuove botteghe del genere, sia sentito il parere della Federazione Autonoma degli Artigiani di Salerno.

2.º In occasione di forniture di lavori per conto di Enti pubblici, interesse le SS. LL. a volerli commissionare, a preferenza, ad artigiani regolarmente iscritti alla Federazione suddetta e ciò allo scopo, più di tutto, di evitare la eventuale sostituzione, nei lavori artigiani, di personale estraneo al mestiere, il quale, il più delle volte, prestando la sua opera a più bassa mercede, produce un evidente danno nella esecuzione e perfezione dei lavori stessi ed ancora perchè non è giusto che colui, che assolve i suoi doveri tributari verso lo Stato, si vegga sottratto il lavoro.

3.º Raccomando, infine, che da parte delle SS. LL. sia fiancheggiata l'opera che svolgono nei singoli comuni i Fiduciari dell'Artigianato, specialmente per quanto riguarda accertamenti di fatto necessari all'inquadramento e raccolta di dati statistici.

Attendo assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

160. **Proroga alla validità delle concessioni per collocamento di apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti accordate ai sensi del R. D. L. 26 agosto 1927, n. 1774.** (C. 9 giugno 1933 n. 24606 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma comunico la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni :

« Le concessioni per collocamento di apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti, rilasciate dalle LL. EE. in virtù della facoltà delegata ai Prefetti dal Ministro per l'Economia Nazionale con decreto 18 ottobre 1927, hanno, quasi tutte, la validità di cinque anni.

Poichè, attualmente, molte di tali concessioni stanno per scadere, questo Ministero, allo scopo di renderne possibile la sollecita rinnovazione evitando un ingente lavoro all'Amministrazione Centrale ed a quelle Provinciali, è venuto nella determinazione di prorogare « sine die » la validità di tutte le concessioni fino ad ora accordate e che prossimamente vengono a scadere, senza far d'uopo a presentazione di domande di proroga da parte delle ditte concessionarie, nè ad emissione di ulteriori decreti prefettizi.

In conformità a tale determinazione, nelle concessioni che d'ora innanzi verranno dalle LL. EE. accordate, non dovrà essere fissato alcun limite di tempo e soltanto sarà mantenuta l'imposizione della clausola in virtù della quale l'Autorità concedente si riserva la piena facoltà di revocare la concessione stessa in qualunque tempo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alla materia di che trattasi.

Prego le LL. EE. di voler disporre in conseguenza e di portare quanto sopra a conoscenza delle ditte interessate ».

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Inferiore. -- *Lavori di costruzione di nuovi locali per gli Uffici municipali.* — Sabato 18 corr. alle ore 11. innanzi al Podestà avranno luogo i pubblici incanti per l'appalto dei lavori suddetti. Importo preventivo dei lavori lire 51300. La gara avrà luogo a schede segrete e ad unico definitivo incanto. Deposito cauzionale provvisorio lire 2850, per le spese lire 2000. Pagamenti dei lavori cinque annualità con l'interesse a scalare del 6°/10.

Nocera Inferiore li 6 giugno 1932 (X).

Il Segretario Capo — D'Alessandro Il Podestà — Angrisani

Comune di Roccagloriosa. -- *Taglio bosco* — Il giorno quattro del mese di luglio 1932, alle ore 10, presso la casa comunale, si terrà primo incanto col metodo candele vergini per vendita bosco « Carpineta », e bassa macchia « Boccaladrone » sul prezzo base rispettivamente di lire 6670 e lire 1215. Documenti di rito. Deposito provvisorio lire 1200 e cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Fideiussore ed approbatore solidale.

Il Segretario — Inglese Il Podestà — Rag. Filizola

Concorsi

Comune di Amalfi — *Applicato di 2°* — E aperto fino al giorno 25 giugno p. v. il concorso al posto di applicato di seconda con lo stipendio netto del 12°/10 di lire 3796,00 lordo di R. M. aumentabile del decimo per cinque quadrienni. Età fino ad anni 35, salvo le eccezioni di legge ed aumentabili di cinque anni per gli ex combattenti e per gli invalidi di guerra. Licenza di ginnasio inferiore od equipollente, oltre documenti di rito. Pagamento tassa di lire 25,10. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria. Amalfi, li 26 maggio 1932 - X.

Il Podestà — *Avv. Gargano*

Comune di Gioi Cilento — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli — Stipendio L. 2000. Quattro aumenti quadriennali del decimo — Documenti di rito — Scadenza del 29 giugno prossimo — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale — *La Sala* Il Podestà — *Salati*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

IL NOSTRO PREFETTO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

161. Conferimento esattoria-tesoreria. Contratti. Indicazioni.
162. Tenuta del registro di popolazione.
163. Disoccupazione. Notizie.
164. Carro Tespi.
165. Segretari comunali. Note informative 1931.
166. Circolazione abusiva. Targhe provvisorie.
167. Disciplina dell'industria molitoria. Competenza dell'Ispettorato corporativo.
168. Colonie estive.
169. Propaganda Dalmatica.
170. Esonero e restituzione del deposito cauzionale, vedove e orfani di guerra.
171. Esenzione dalla legalizzazione di alcuni atti e documenti redatti nei paesi successori dell'Austria-Ungheria.
172. Disinfettanti.

Parte II.

La provincia di Salerno in relazione all'incremento demografico regionale dell'ultimo biennio 1931-1932. — *Rag. M. Belmonte.* *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

171. **Esenzione della legalizzazione di alcuni atti e documenti redatti nei paesi sucesori dell'Austria-Ungheria.** (C. 19 giugno 1932 n.° 26581 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero degli Affari Esteri informa che le convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, il Regno Serbo-Croato-Sloveno (oggi Jugoslavia) e la Cecoslovacchia, rese esecutive nel Regno con i Regi Decreti 13 dicembre 1923, n.° 3179, 3181 e 3182 e 19 luglio 1924, n.° 155, dispongono che gli atti pubblici redatti nel territorio di una delle parti contraenti dalla competente autorità pubblica e provvisti del sigillo d'ufficio e gli atti privati, ivi autenticati dalla competente autorità o da un notaio pubblico, *non hanno necessità di essere legalizzati dalla autorità diplomatica consolare dell'altro paese.*

Malgrado che dette disposizioni siano state portate a conoscenza del pubblico e delle autorità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (n. 38 del 19 settembre 1931), avviene sovente che di esse non si tenga conto da parte, specialmente, dei Comuni, i quali continuano ad inviare al Ministero degli Affari Esteri e spesso anche ai R.R. Consolati, gli atti e i documenti di cui sopra è cenno per essere legalizzati.

Poichè ciò reca intralcio al regolare funzionamento del servizio, che con le convenzioni suaccennate si è voluto semplificare e rendere più spedito, si pregano le SS. LL. di richiamare al riguardo l'attenzione dei funzionari dipendenti perchè d'ora in poi si attengano scrupolosamente alle norme di cui avanti è cenno.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Il nostro Prefetto

Con decreto del 3 corr., su proposta di S. E. il Capo del Governo, il Sr. Alf. Dr. Domenico Soprano, nostro Prefetto, è stato insignito della onorificenza di Ufficiale dell'Ordine Mauriziano.

Certa di interpretare i sentimenti dei Capi delle Pubbliche Amministrazioni e di ogni ordine di cittadini della nostra Provincia, la Direzione del Bollettino esprime il proprio compiacimento a S. E. Soprano per la nuova distinzione conferitagli, che il Degno Uomo ha giustamente meritata per le Sue alte qualità e per la costante e ferma politica perseguita di rivalutazione della nostra terra, in perfetta armonia con le direttive del Governo Nazionale.

È facciamo altresì voto che S. E. Soprano, che regge da circa due anni le sorti di questa terra, sia lasciato ancora a lungo fra noi, perchè sotto la Sua direttiva la Provincia di Salerno possa — come Egli disse l'11 Agosto 1930 nell'assumerne il governo — mantenersi all'avanguardia nella tenace e fervida battaglia, che il Mezzogiorno d'Italia combatte per conquistare il suo fulgido posto nella nuova storia della nostra Nazione.

La Direzione

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

161. **Conferimento esattoria - tesoreria - Contratti - Indicazioni.** (C. 15 giugno 1932, N. 26049 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Riconosciuta idonea, ai sensi dell'art. 19 del T. U. delle leggi di riscossione e dell'art. 38 del regolamento relativo, la cauzione prestata dall'esattore, (1) i signori Podestà dovranno provvedere alla stipula del contratto con l'esattore, che è stato confermato, o al quale in altro modo è stata conferita l'esattoria - tesoreria.

Il contratto dovrà essere stipulato dal segretario comunale ed è esente da tassa di bollo. Non dovrà procedersi alla formalità della registrazione fiscale se non dopo intervenuta l'approvazione prefettizia.

Nel contratto, come precisa l'art. 38 del T. U., dovrà essere indicato la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e la consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. Deve anche farsi espresso riferimento alle leggi di riscossione (T. U. 17 ottobre 1922 N. 1401 e R. D. L. 6 novembre 1930 N. 1465); al regolamento di esecuzione delle leggi predette (R. D. 15 settembre 1923 N. 2030); ai capitoli normali approvati con Decreto del Ministero delle Finanze del 18 settembre 1923; a tutte le leggi e regolamenti relativi ad imposte dirette o indirette, che eventualmente sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori, nonchè ai capitoli speciali formati con delibe-

(1) v. circolare 22 marzo e 27 maggio 1932 n. 11217 e 20001 pubbl. a pagg. 117 e 205 del Boll. Amm. anno corr.

razione podestarile, che devono essere alligati come parte integrante del contratto.

Dovranno essere costituiti nel contratto da una parte il Podestà per il Comune e dall'altra l'esattore-tesoriere. Qualora la cauzione sia data da persona diversa dall'esattore, per conto di costui, il datore della cauzione dovrà intervenire nel contratto per prestare il suo esplicito consenso, sempre che questo non sia stato dato con atto a parte. In tal caso occorre fare espressa menzione nel contratto degli estremi dell'atto di fideiussione.

Oltre all'aggio, dovrà essere indicato nel contratto lo speciale compenso, ove sia stato determinato, per le altre gestioni affidate all'esattore (tesoreria comunale, della Congrega di Carità o di altre opere pie), facendo richiamo agli atti con i quali tali emolumenti furono deliberati.

Quanto alla cauzione, si dovrà nel contratto indicare l'ammontare complessivo e specificare quanta parte della cauzione è stabilita a garanzia degli altri servizi. Per la cauzione prestata in beni immobili occorre indicare specificatamente i fondi con i loro confini ed i dati catastali; per quella in titoli bisognerà far menzione di ogni estremo (numero, data, specie del titolo, valore capitale, tasso di interesse, rendita ecc.); per la parte data con polizza fideiussoria si dovranno indicare tutti gli estremi della stessa.

Si avverte ancora che ogni contratto riferentesi ad una data gestione esattoriale deve stare a sè e quindi non possono essere consentiti nel nuovo contratto esattoriale richiami ad altro contratto precedente, specie per ciò che si riferisce alla cauzione. Il contratto dovrà essere trasmesso a questa Prefettura, in originale e copia conforme, corredato di tutti i documenti originali riguardanti la cauzione, per l'approvazione, a sensi dell'art. 20 del richiamato T. U.

Prego segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

162. **Tenuta del registro di popolazione.** (C. 15 giugno 1932 n. 26048 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Faccio riferimento a precedenti mie circ. ed in specie a quella del 27 ottobre 1931 N. 42286, pubbl. in cop. del fasc. 30 del Bollettino Amm. del 1931, con cui si richiamava la necessità della integrale ed esatta applicazione delle disposizioni dettate dal regolamento 2 dicembre 1929 N. 2132 per la regolare tenuta del registro di popolazione. (1)

Da indagini che si vanno eseguendo presso i comuni della Provincia risulterebbe che mentre i comuni curano di apportare al registro le variazioni dipendenti dagli atti di stato civile (nascite, morti, matrimoni), tralasciano quelle riferentisi al cambio delle abitazioni ed ai movimenti migratori e immigratori.

Si adduce a causa di tale inosservanza che i cittadini raramente fanno al riguardo la regolare denuncia all'Ufficio di anagrafe e che gli Uffici quindi non possono, in assenza di notizie dirette, eseguire tali variazioni.

Ripeto che, per la buona tenuta del registro, e perchè non vada perduto tutto il lavoro finora fatto con grave dispendio economico, ciò non deve avvenire.

Il Regolamento infatti del 2 dicembre 1929 N. 2132 disciplina questa materia (art. 30) disponendo anzitutto che, ogni qualvolta un cittadino chiede il rilascio di un certificato, l'Ufficio municipale ha il dovere di accertare se egli si trovi in regola con l'anagrafe, elevando, qualora ciò non risulti, contravvenzione.

Dispone ancora il detto regolamento che l'Ufficio municipale deve accertarsi, anche con tutti i mezzi propri, di tali variazioni ed apportarle nel proprio registro.

Sono disposizioni che debbono essere osservate alla lettera e con tenacia, perchè ogni rilasciatezza renderebbe, come ho detto, nullo il lavoro già fatto e necessario un maggior dispendio economico per mettere a posto il registro.

Si è avuto ancora occasione di rilevare che i modelli adottati

(1) v. B. A. anno 1930 pagine 17, 33, 49.

(fogli di famiglia e schede individuali) non sempre sono conformi ai modelli annessi al predetto regolamento del 2 dicembre 1929 e che le schede personali non sono assicurate in maniera che non possano disperdersi, in difformità di quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 7 del cennato regolamento.

Richiamo pertanto la sua particolare attenzione su quanto innanzi, perchè sieno date disposizioni per ovviare ad ogni manchevolezza e per dare esecuzione a quanto è stato prescritto dal funzionario, che ha eseguito o eseguirà la ispezione al registro stesso.

Attendo assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

163. **Disoccupazione.** (C. 16 giugno 1932 n. 1124 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Necessita a questa Prefettura di avere mensilmente notizie precisissime sulla disoccupazione.

Prego le SS. LL. di farmi pervenire, entro la fine di ogni mese, la comunicazione relativa al numero dei disoccupati nel mese, avvertendo che, in caso di inadempimento dopo il giorno cinque del mese successivo, invierò senz'altro preavviso un Commissario a spese del Segretario Comunale.

Il servizio, di cui è responsabile il Segretario, sarà verificato in occasione della visita del Vice Prefetto Ispettore.

Il Prefetto — SOPRANO

164. **Carro Tespi.** (C. 16 giugno 1932 n. 1125 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, nei giorni 28 e 29 corr., il « Carro di Tespi lirico » dell'Opera Naz. Dopolavoro darà due spettacoli in questo capoluogo ed il « Carro di Tespi drammatico » riprenderà il suo giro di propaganda educativa e politica con rappresentazioni in altri Comuni della Provincia.

Tenuto conto delle finalità della iniziativa, prego agevolare l'organizzazione dei predetti spettacoli, appoggiando l'opera di

propaganda dei fiduciari dell'O. N. D. per il maggior concorso possibile di spettacoli, e di favorirne, nel miglior modo, il successo, sempre che non derivino oneri finanziari ai Comuni.

Prego poi l'On. Podestà di Salerno ed i Sigg. Podestà di Sarno, Eboli e Sala Consilina di concedere, per l'impianto del teatro, tutte le possibili facilitazioni richieste o che richiederà il Dopolavoro Provinciale di Salerno.

Gradirò notizie in proposito.

Il Prefetto — SOPRANO

165. **Segretari Comunali. Note informative 1931.** (C. 10 giugno 1932 N. 1502 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di trasmettere subito a questa Prefettura le note informative pel Segretario Comunale relative all'anno 1931, qualora non sia stato già fatto.

Avverto all'uopo che le note stesse vanno compilate sui modelli 2 e 3 e quest'ultimo deve essere firmato dall'interessato.

Gli stampati si acquistano in tipografia.

Il Prefetto — SOPRANO

166. **Circolazione abusiva. Targhe provvisorie.** (C. 14 giugno 1932 N. 24774 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Per l'esatta osservanza, comunico alla S. V. la seguente circ. dell'On. Ministero delle Comunicazioni di cui all'oggetto:

« Si è avuto occasione di rilevare come gli autoveicoli circolanti con la targa provvisoria, prevista dall'art. 74 del R. D. L. 2 dicembre 1928, N. 3179, appaiano spesso più numerosi degli speciali permessi, concessi al riguardo dai Circoli ferroviari d'Ispezione.

Da accertamenti eseguiti, si è constatato che si tratta sovente di circolazione abusiva; e cioè con fogli di via di cui è scaduta la validità, o con autoveicoli diversi da quelli pei quali fu rilasciata la targa provvisoria.

Tutto ciò, oltre ad eludere le disposizioni legislative sulla

circolazione stradale degli autoveicoli, specie per quanto si riferisce alla loro identificazione, costituisce una vera e propria frode all'Erario per mancato pagamento della tassa di circolazione.

Richiamo, pertanto, su tale abuso l'attenzione delle SS. LL. perchè invitino gli agenti preposti alla sorveglianza della circolazione stradale ad esercitare, anche nell'interno degli abitati, una più attenta vigilanza sugli autoveicoli recanti targhe provvisorie di cartone, provvedendo con maggiore rigore a constatare la legittimità della circolazione ed elevando, nei casi di accertata trasgressione, contravvenzione a carico del proprietario dell'autoveicolo, ai sensi dello art. 20 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 3283, e art. 74, terzo ultimo comma, del sopracitato R. D. L. 2 dicembre 1928, N. 3179.

Il Prefetto — SOPRANO

167. Disciplina della industria molitoria. R. D. L. 12 agosto 1927, n. 1580. Competenza dell'Ispettorato Corporativo. (C. 16 giugno 1932 N. 25063 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica per norma delle SS. LL. che, in seguito alla soppressione dell'Associazione Nazionale per la Prevenzione Infortuni, avvenuta a decorrere dal 22 aprile u. s. per effetto del R. D. L. 28 dicembre 1931, n. 1684, le attribuzioni già deferite alla Associazione stessa in materia di disciplina dell'industria molitoria, sono passate all'Ispettorato Corporativo. Le SS. LL. vorranno pertanto rivolgere le richieste di accertamenti e di parere, di cui al R. D. L. 12 agosto 1927, n. 1580, ai competenti uffici dello Ispettorato predetto.

Il Prefetto — SOPRANO

168. Colonie estive. (C. 13 giugno 1932 N. 22285 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A cura del Partito Nazionale Fascista funzioneranno, come negli scorsi anni, colonie estive per i bambini fisicamente deficienti.

Il Segretario Federale ha diramato una circ. ai Segretari Politici per la designazione dei bisognosi di cure.

Debbo ritenere che i comitati comunali, costituiti come nello scorso anno, abbiano compilati gli elenchi con assoluta obbiettività, in modo da includere esclusivamente i più bisognosi, tenendo presente lo stato di povertà e i precedenti familiari.

Ai fini della profilassi delle malattie infettive, è di particolare interesse la visita medica da eseguirsi prima della partenza per le colonie.

Detta visita sarà fatta dall'ufficiale sanitario, coadiuvato dai medici condotti, ed ha per scopo la esclusione dei bambini che, per il loro stato di salute, non possono ritenersi in condizione di viaggiare e di quelli che presentano sintomi, anche sospetti, di malattie contagiose o parassitarie (tracoma, tricofizie, scabbia, pediculosi ecc.).

Dovrà altresì esser tenuto conto di eventuali episodi epidemici esistenti nel comune, con *speciale riguardo alle malattie diffuse che si fossero verificate nella famiglia del bambino nelle ultime sei settimane.*

I bambini, che si trovano nelle condizioni cennate, o che risultano non essere stati sottoposti ai trattamenti immunitari prescritti, comprese quelli della vaccinazione antivaaiolosa, non dovranno essere compresi nell'elenco.

Il Prefetto — SOPRANO

169. **Propaganda dalmatica.** (C. 10 giugno 1932 N. 1372 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In questi ultimi tempi sono state segnalate all'Associazione Nazionale dei Volontari di Guerra, dalle dipendenti Sezioni e Gruppi, numerose iniziative librarie ed editoriali, che, pure facendo capo a privati, vengono fatte apparire come emanazioni del Comitato d'Azione Dalmatica, e per le quali si vanno raccogliendo adesioni e sottoscrizioni.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su tali iniziative, che celano, per lo più, una speculazione od eccessivo lucro, si comunica che, a cura del Comitato anzidetto, vengono pubblicate « I Grandi Italiani della Dalmazia » e la rubrica « Informazioni

bibliografiche sulla Dalmazia » riportata sul periodico « Volontà d' Italia ».

All'infuori delle predette pubblicazioni, qualsiasi altra manifestazione libraria od editoriale di propaganda dalmatica deve ritenersi dovuta all'iniziativa privata.

Il Prefetto — SOPRANO

170. **Esonero e restituzione del deposito cauzionale vedove e orfani di guerra.** (C. 9 giugno 1932 N. 23906 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di assicurare unicità di trattamento per tutte le categorie di persone, che dalla guerra furono maggiormente colpite, il Ministero delle Corporazioni ha stabilito di estendere alle vedove ed agli orfani di guerra le disposizioni contenute nelle Circ. n. 27721 e 7849, rispettivamente del 29 luglio 1931 e 4 febbraio 1932, inserite nel Bollettino della Prefettura. (1)

Tali persone, pertanto, ove risultino trovarsi nelle condizioni di indigenza di cui alla citate circolari, dovranno essere trattate alla stessa stregua dei mutilati e degli invalidi di guerra, per quanto concerne l'esonero dal versamento del deposito cauzionale, previsto dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (2) e la restituzione del deposito stesso.

Il Prefetto — SOPRANO

cont. Atti Ufficiali a pag. 2 copertina)

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 292.

(2) v. B. A. » 1929 » 3.

Parte II.

La Provincia di Salerno in relazione all'incremento demografico regionale dell'ultimo biennio (1931-1932). (1)

Con il decreto 16 aprile 1932, n. 324, sono stati pubblicati i risultati del censimento generale della popolazione del Regno, con riferimento alle circoscrizioni territoriali esistenti al 21 aprile 1931. Il lodevole ed oculato lavoro, celere e preciso, svolto dall'Istituto centrale di statistica, ci ha permesso rilevare come la nostra provincia presenti una popolazione residente o legale di 661.717 abitanti in confronto a quella di 617.909 esistente nel 1921. Il contributo demografico dato dalla nostra provincia nel decennio 1921-31, resta dunque stabilito in 43.808 abitanti. Detto questo, mi sembra utile l'esposizione di taluni dati, che direttamente influiscono sullo sviluppo della popolazione, e che, con riferimento al fenomeno regionale delle nascite, delle morti e dei matrimoni, ci danno un'idea esatta della nostra posizione demografica in confronto a quella delle altre provincie della Campania.

L'esposizione dei dati resta però necessariamente limitata all'ultimo biennio, non essendo possibile, per la veste del nostro *Bollettino*, pubblicare uno studio riflettente, sia pur sinteticamente, tutto il periodo di tempo intercorrente tra due censimenti.

La provincia di Avellino nel 1930 ha avuto 16.180 nascite, con una media del 3,75 ‰ in rapporto alla sua popolazione, mentre la provincia di Benevento, con 11.740 nascite, ha ottenuto una media lievemente superiore; e che, espressa nella misura del 3,79 ‰, rappresenta l'indice più elevato di natività regionale dell'annata. Infatti la provincia di Napoli con i suoi 69.242 nati, raggiunge appena una media del 3,32 ‰; mentre in

(1) Dati rilevati dalle tabelle dell'Istituto centrale di statistica. Nelle nascite sono computati i partoriti morti.

compenso la nostra provincia, terza nella scala della natività regionale, presenta ben 24.601 nati con una media del 3,72 ‰.

Nel 1931 il fenomeno della natività nella Campania è caratterizzato da un sensibile movimento di depressione generale e da una evidente variazione nelle medie delle singole provincie. La provincia di Avellino si inserisce al primo posto con una media di natività del 3,50 ‰ e la provincia di Salerno la segue con una media del 3,41 ‰, mentre quella di Benevento passa al terzo posto, con una media del 3,25 ‰. La posizione della capitale della Campania resta invariata all'ultimo posto, perchè non può vantare che una media del 3,16 ‰. In totale nel biennio 1930-31 la nostra regione ha dato ben 236.373 nati, distinti in 121.763 nel 1930, e 114.610 nel 1931. Senza tener conto del rapporto di proporzionalità, il maggior contributo assoluto di natività regionale è stato dato dalla provincia di Napoli con 69.242 nati nel 1930 e 66.002 nel 1931. Segue in ordine la provincia di Salerno con 24.601 e 22.606, di Avellino con 16.180 e 15.077, ed infine la provincia di Benevento con 11.740 e 10.925.

Uguale esposizione di dati vien fatta per la mortalità:

Nel 1930 la provincia di Avellino registra 7.925 morti con una media in rapporto alla sua popolazione dell'1,84 ‰, mentre nel successivo anno 1931 presenta una media di 1,69 ‰ con 7.294 morti. La provincia di Benevento conserva nel 1930 una percentuale di mortalità intermedia nei confronti regionali, con 5.037 morti e con una media di 1,50 ‰. Nel 1931 tale media aumenta sensibilmente fino ad uguagliare quella dello stesso anno data dalla provincia di Avellino e cioè dell'1,69 ‰ con 5.685 morti. In provincia di Napoli il coefficiente di mortalità biennale si mantiene basso ed i 33.417 morti nel 1930, con i 35.022 del 1931, danno rispettivamente le medie dell'1,60 e dell'1,67. La provincia che può vantare però la migliore media è quella di Salerno. Nel 1930 si hanno 10.455 morti con una media dell'1,58 ‰ e benchè nel 1931 il numero dei morti raggiunga i 10.724 la media della mortalità annua non supera l'1,62 ‰.

Nel 1930 si ebbero in Campania 56.834 morti e nel 1931 ben 58.725.

L'eccedenza delle nascite sulle morti è stata rispettivamente nel 1930 di 64.929 e nel 1931 di 55.885. In totale nel biennio il numero delle nascite (compresi i nati morti) ha superato il numero delle morti per una cifra complessiva di 110.814.

Passiamo intanto ai matrimoni:

In Provincia di Avellino nel 1930 si sono celebrati 3.387 matrimoni e nel 1931 2.978. In quella di Benevento il numero dei matrimoni è stato nel 1930 di 2.663 e nel 1931 di 2.275. La provincia di Napoli relativamente presenta una media bassa di matrimoni. Nel primo anno del biennio si registrano appena 12.464 matrimoni e nel 1931 tale cifra si riduce a 12.341. La provincia di Salerno si mantiene allo stesso livello medio delle consorelle di Avellino e Benevento con un numero di matrimonio rispettivamente distinti di 4.647 nel 1930 e 4.128 nel 1931. Il numero complessivo dei matrimoni celebrati in Campania nel biennio 1930-31 è il seguente: nel 1930: 23.343, e nel 1931: 21.722. In totale: 45.065.

Dalle cifre esposte si rileva che, a dispetto delle teorie Maltusiane, la nostra popolazione aumenta con un ritmo di proporzionalità migliore di quello delle altre nazioni, e che il rapporto di interdipendenza con la produzione, è in armonia con lo sviluppo della popolazione.

Il coefficiente di natività si mantiene elevatissimo, ottenendosi, dalla comparazione tra nascite e morti, una cifra differenziale, che assicura il nostro sempre maggiore potenziamento demografico.

RAG. M. BELMONTE

Segretario Comunale

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

172. **Disinfettanti.** (C. 18 giugno 1932 n. 26796 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Vengono frequentemente acquistati dai Comuni e da altri Enti pubblici disinfettanti e deodoranti con nomi di specialità e che interessati commessi viaggiatori delle case produttrici curano di collocare elogiando il prodotto.

Poichè alle volte i disinfettanti specialità non danno soddisfacenti risultati, prego le SS. LL. di volere, d'ora innanzi, prima di acquistare un disinfettante del genere, di sentire il preventivo parere dell'Ufficiale sanitario, che dovrà essere trasmesso alla Prefettura insieme alla relativa deliberazione di acquisto. E soltanto dopo che la deliberazione avrà riportata l'approvazione superiore, previo parere favorevole del Medico Provinciale, si potrà procedere allo acquisto.

Pertanto gli acquisti fatti di disinfettanti specialità senza la preventiva approvazione della Prefettura non saranno riconosciuti, e le spese saranno a carico degli amministratori responsabili.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Camerota — *Appalto riscossione imposte di consumo quinquennio 1° luglio 1932-30 giugno 1936* — Giovedì, 30 giugno c. a., avrà luogo un primo esperimento d'asta a candela vergine per l'appalto suddetto — Canone annuo minimo garantito L. 28mila. Aggio base sul minimo garantito L. 18 %₁₀. Sulle eventuali eccedenze: sulle prime Lire 2mila aggio 20 %₁₀, sulle successive Lire 5mila aggio 25 %₁₀, su qualsiasi altra successiva somma aggio 30 %₁₀. Offerte miglioramento del ventesimo entro il 12 luglio p. v. Deposito cauzionale provvisorio Lire 7 mila, per le spese L. 3 mila. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — *R. Calato*

Il Segretario Com. — *G. Mele*

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Oliveto Citra — *Appalto lavori di cilindrazione delle fognature* -- Si rende noto che il giorno 25 corrente, alle ore 10 nella sede del Comune, avrà luogo un unico e definitivo incanto anche con un solo concorrente, col sistema della scheda segreta, per l'appalto dei lavori predetti. L'importo dei lavori soggetto a ribasso è di lire 74315.19. Cauzione definitiva pari al 20 per cento dell'importo dei lavori di appalto da prestarsi prima della stipula del contratto. Deposito provvisorio lire 900. Per quanto non è esplicitamente detto nel presente avviso, si fa riferimento ai Capitolati generali e speciali visibili nella Segreteria Comunale nelle ore di ufficio.

Il Segretario Com.le — *Placido*

Il Commiss. Pref. *Lanza*

Concorsi

Comune di Ascea — *Levatrice condotta* — Stipendio annuo L. 2000, oltre 800 per indennità di alloggio e cavalcatura, il tutto al lordo delle ritenute di legge e della riduzione del 12^o/₁₀. Documenti di rito. Scadenza ore 12 del 10 agosto 1932 - X. Chiarimenti Segreteria Comunale.

Il Segr. Com.le - *Rag. Napolitano*

Il Podestà - *Cav. D.r Correale*

Comune di Celle Bulgheria — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli — Stipendio lire 2500, non soggetto alla trattenuta del 12^o/₁₀, ma soltanto a quello di R. M. e Cassa di Previdenza, suscettibile di 5 aumenti quadriennali di un decimo sullo stipendio base. Licenza ginnasiale o titolo equipollente. Età non superiore 35 salvo eccezioni di legge. Termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti di rito: ore 12 del 15 luglio 1932. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com.le - *Cilento*

Il Podestà - *D.r Caputo*

Comune di Sarno. — *Proroga del concorso per conferimento del posto di Vice Segretario Capo del Comune.* — In esecuzione della deliberazione podestarile 28 giugno 1932 N. 182, approvata dalla G. Prov. Amm. nella seduta del 10 giugno 1932 al N. 24322, Div. 211, si notifica che il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso per il conferimento del posto di Vice-Segretario del Comune, indetto con pubblico avviso del 15 aprile, è prorogato al 31 luglio p. v. ore 15. Il concorso avrà luogo per soli titoli. Restano ferme tutte le altre condizioni e norme contenute nel precedente bando.

Sarno, li 20 giugno 1932 X.

Il Segretario Capo — *Giacobelli*

Il Podestà — *Napoli*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 173. Norme relative alla disciplina delle mattazioni del bestiame bovino (D. M. A. 4 giugno 1932).
- 174. Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi e della denuncia dei casi di lesioni, che abbiano prodotto o possono produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente (L. 16 maggio 1932 n. 575).
- 175. Imposte di consumo. Quesiti vari (C. M. F. 10 giugno 1932 n. 13454).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 176. Imposta di R. M. ed altri tributi erariali. Ricorsi.
- 177. Conti comunali 1931 e retro.
- 178. Prestazioni d'opera per l'articolo 10 n. 7 del T. U. Finanza locale.
- 179. Contributo a carico di professionisti ed artisti.
- 180. Stabilimento degli stranieri al Perù.

Parte II.

Noterelle a margine del T. U. della Finanza locale — G. Greco.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 177 a 180. — Commissione Provin. Imposte dirette di Salerno — Appalti, aste ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

177. **Conti Comunali 1931 e retro.** (C. 29 giugno 1932 N. 24060 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' mio fermo intendimento che sia provveduto entro breve termine alla sistemazione definitiva delle contabilità arretrate dei Comuni e perciò prego le SS. LL. di affrettare la trasmissione dei conti 1931 e retro, regolarmente compilati e documentati, per evitare spiacevoli provvedimenti di ufficio a carico di chi risulterà responsabile dell'inadempimento.

Prego, intanto, di comunicarmi a vista le seguenti notizie:

1.° Conto ultimo approvato dalla Prefettura (procedura ordinaria od abbreviata);

2.° Conti trasmessi in Prefettura e non ancora restituiti ai Comuni;

3.° Conti deliberati dalle Amministrazioni Comunali e non ancora trasmessi alla Prefettura;

4.° Conti resi dai Tesorieri, ma non ancora deliberati dalle Amministrazioni;

5.° Conti non ancora resi dai contabili.

Per le notizie di cui ai numeri 3, 4 e 5 occorrerà dar ragione delle cause del ritardo, specificando i provvedimenti adottati sia dai Comuni, che dalla Prefettura, ed indicando a che punto trovasi il relativo lavoro.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL., sicuro che, mercè la loro premurosa cooperazione, si addiverrà finalmente alla sistemazione di tale importante ramo di servizio.

Il Prefetto — SOPRANO

178. **Prestazioni d'opera per l'art. 10 n. 7 del Testo Unico Finanza locale.** (C. 21 giugno 1932 n. 26031 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per opportuna norma delle SS. LL., il seguente telegramma 11 c. m. n. 6583 relativo all'oggetto, diramato dal Ministero delle Finanze alle Prefetture del Regno:

« Viene segnalato che non pochi Comuni, agli effetti determinazione prestazioni d'opera, di cui art. 10 n. 7 testo unico finanza locale, seguono criteri non conformi a legge nel computo animali appartenenti aziende agricole. Al riguardo dichiarasi che, in relazione disposizioni art. 5 regolamento 16 aprile 1874 n. 1906, le vacche debbono sempre escludersi dal novero degli animali imponibili.

Inoltre si prescrive che regolamento e tariffe relative dette prestazioni debbono essere trasmesse questo Ministero, a termini art. 273 testo unico stesso ».

Il Prefetto -- SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

173. Norme relative alla disciplina delle mattazioni del bestiame bovino. (D. M. A. 4 giug. 1932, pubb. Gazz. Uff. n. 138, del 16 giug. 1932).

Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste

di concerto con

I Ministri per l'Interno, per la Giustizia

e gli Affari di Culto, per le Finanze e per le Corporazioni

Visti gli articoli 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 1 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1931 pubb. nella *Gazz. Uff.* del 23 dicembre 1931-X, n. 295; (1)

Ritenuta la necessità, ai fini di una più efficace applicazione delle disposizioni relative alla ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino nei vari Comuni del Regno, di procedere ad una nuova classificazione del bestiame stesso, che meglio risponda alle effettive esigenze dei mercati;

DECRETA:

Art. 1. — Agli effetti dell'applicazione dei Regi decreti-legge 19 dicembre 1931-X, n. 1551, e 2 febbraio 1932-X, n. 30, e delle relative norme di esecuzione emanate coi decreti Ministeriali 20 dicembre 1931, 28 gennaio e 3 febbraio 1932, pubblicati rispettivamente nella *Gazz. Uff.* del 23 dicembre 1931, n. 295, 1° febbraio 1932, n.° 25, e 9 stesso mese ed anno, n.° 32, il bestiame bovino mattato nel Regno è distinto nelle seguenti categorie:

a) soggetti con tutti i denti incisivi da latte e di peso vivo fino ai 150 kg. compresi;

(1) v. B. A. anno corr. pag. 26.

b) soggetti con tutti i denti incisivi da latte e di peso vivo superiore ai 150 kg.;

c) soggetti con uno o più denti incisivi da adulto, di qualsiasi peso.

Sono in conseguenza modificate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1931 ed 1 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1932, innanzi citati, per quanto si riferisce alla ripartizione in categorie del bestiame bovino utilizzabile per la mattazione.

Art. 2. — L'obbligo di istituire e di tenere aggiornato lo speciale registro di cui agli articoli 4 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1931 e 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1932, è esteso a tutti i veterinari comunque preposti alla vigilanza sulle mattazioni e sulla ammissione al consumo della carne macellata.

In detto registro il veterinario dovrà, oltre alle indicazioni previste negli articoli citati nel primo comma del presente articolo, annotare anche quelle relative al peso vivo di ciascuno dei capi bovini da ammettersi alla mattazione, separatamente per ciascuna delle tre categorie previste nell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3. — Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni dei citati decreti Ministeriali 20 dic. 1931, e 3 febbraio 1932, in quanto non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il 1.º luglio 1932-X.

Roma, addì 8 giugno 1932 - Anno X.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO

p. Il Ministro dell'interno: ARPINATI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAL.

174. **Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformati e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente.** (Legge 16 maggio 1932, n. 575 pubbl. G. U. 11 giugno 1932 n. 134).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' fatto obbligo agli esercenti la professione di medico-chirurgo e alle levatrici, che abbiano prestato assistenza durante il parto, di denunciare al Podestà ed all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

I medici chirurghi, inoltre, hanno l'obbligo di denunciare alle autorità indicate nel comma precedente i casi di lesioni, da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

175. **Imposte di consumo. - Quesiti varii.** (C. 10 giugno 1932, n. 13454 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

Ad opportuna norma delle RR. Prefetture e dei Comuni, i quali a loro volta ne daranno comunicazione alle locali Aziende delle imposte di consumo, si portano a conoscenza le seguenti risoluzioni che questo Ministero ha adottate in seguito a quesiti relativi all'applicazione del T. U. per la Finanza locale, per quanto particolarmente si attiene alle imposte medesime:

1. — **Carni.** — Relativamente al trattamento degli estratti di carne, è stato rilevato che la nuova voce per la tassazione, agli effetti delle imposte di consumo, delle carni salate, insaccate e affumicate, di cui all'art. 95 del T. U., è stata integrata in con-

fronto di quella compresa nella tariffa massima annessa al R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, (1) con l'aggiunta delle parole « ed in qualsiasi modo preparate ».

E ciò allo scopo di complendere altresì in detta voce tutte quelle carni di largo consumo, che vengono diversamente preparate anche con aggiunta di altre sostanze, nella intesa però che debba trattarsi nella specie di preparati la cui essenza o parte preponderante sia rappresentata da carne vera e propria, con tutte le sue caratteristiche ed elementi fibrosi costitutivi.

Si è dovuto pertanto escludere che nella succitata voce possano comprendersi i brodi, le gelatine e gli estratti di carne in genere, i quali, per non essere specificatamente nominati in alcuna altra voce della predetta tariffa, non sono assoggettabili ad imposta di consumo.

2. — **Pesce conservato.** — Tenuto presente che il regime doganale delle sardine sott'olio si applica alle sardine (*clupea pilchardus*), agli spratti (*clupea sprattus*) ed alle sardine norvegesi (*clupea harengus*) in quanto siano preparate e conservate in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine, è stato riconosciuto che, in analogia al detto trattamento doganale, i pesci delle summenzionate specie, *conservati sott'olio*, sono da sottoporsi alla stessa tariffa applicabile alle acciughe e sardine sott'olio, agli effetti della imposta di consumo.

3. — **Dolciumi.** — E' stato chiarito che le caratteristiche fissate al paragrafo V delle norme aggiunte del 21 dicembre 1931, ai fini della distinzione dei biscotti di qualità comune da quelli di qualità fine, debbono ritenersi vevoli anche per quanto concerne gli *altri prodotti similari*, tenuta presente la voce della tariffa tipo di cui all'art. 95 T. U., e che inoltre coerentemente alle avvertenze contenute al penultimo comma del succitato paragrafo, non può considerarsi compreso nella voce « pasticceria fresca e gelati, confetture, dolciumi e biscotti fini in genere » il cacao *non* zuccherato.

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 116, 129, 145 e 157.

Stante l'obbligatorietà dell'abbonamento nei confronti degli esercenti la vendita di dolci, è stato poi escluso che agli esercenti stessi possa imporsi la tenuta del registro di carico e scarico, confermandosi ancora che pel movimento dei dolci non occorrono bollette di accompagnamento.

Si è pure avuto occasione di chiarire che mentre nessun limite di quantità è ammissibile per le vendite di dolci fatte da fabbricanti e commercianti all'ingrosso ad esercenti abbonati, non sono assoggettabili ad imposta i campionari di dolci che i viaggiatori e piazzisti portano con sé per svolgere la loro attività, sempre quando detti campionari non siano venduti a privati.

Considerato poi che il pagamento dell'imposta trae origine dal fatto della vendita o cessione dei generi tassati, nei sensi ed agli effetti previsti nelle disposizioni richiamate nell'art. 40 del T. U., è stato dichiarato che non sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo gli esercenti fornai o panettieri che, sia pure abitualmente e mediante compenso, provvedono soltanto alla cottura, nei propri forni, di dolci preparati da privati.

4. — **Formaggi e latticini.** — In relazione alla proposta fatta da talune parti di parificare, nell'applicazione dell'imposta di consumo, i produttori di formaggi e latticini ai produttori delle bevande vinose, si è dovuto rilevare che l'art. 32, n. 1, del T. U. esplicitamente statuisce che deve intendersi per produttore, agli effetti della detta imposta, *soltanto* il produttore delle bevande vinose ricavate dalle uve dei fondi propri o da essi coltivati in qualità di affittuari, oppure di mezzadro, colono od altro partecipante al prodotto dei fondi medesimi, e che correlativamente a tale disposizione stanno quelle dei numeri 2 e 3 dello stesso art. 32, nonchè quella dell'art. 40, secondo le quali l'imposta di consumo sugli altri generi (e quindi anche l'imposta sui formaggi e latticini) si riscuote alla vendita o cessione a qualsiasi titolo dei generi stessi fatta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, ai consumatori od ai commercianti al minuto dello stesso Comune,

nonchè al consumo del commerciante all'ingrosso e della propria famiglia.

Peraltro è stato osservato che in base alle soprarichiamate disposizioni il pagamento dell'imposta da parte del produttore di formaggi e latticini, anche pei quantitativi direttamente fabbricati e destinati al consumo familiare, può essere richiesto in quanto essi abbiano a rivestire la qualità di commercianti all'ingrosso, col conseguente obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Ed appunto con le norme provvisorie aggiunte del 21 dicembre 1931 è stato precisato, per quanto concerne i formaggi ed i latticini, che l'obbligo della tenuta del detto registro va limitato in confronto dei veri e propri grossisti, di coloro cioè che acquistano i formaggi già pronti pel consumo per rifornire di regola i commercianti al minuto od anche per farne abituale vendita a privati consumatori, restando quindi in genere esclusi i produttori, i salatori e gli stagionatori ancorchè essi compiano qualche sporadica vendita o cessione a commercianti al minuto o a consumatori diretti, salvo in tal caso a corrispondere volta per volta la relativa imposta, su obbligatoria denuncia degli interessati.

Gli stessi criteri vanno poi tenuti presenti, in via di massima, anche per quanto concerne le Latterie Sociali e quelle cosiddette « Turnarie » dato che normalmente i prodotti venduti o ceduti dalle prime non vanno direttamente al consumo, ma subiscono vari trapassi prima di giungere al consumatore, mentre i prodotti fabbricati dalle Latterie Turnarie vengono restituiti ai singoli soci, i quali non ricevono la merce in qualità di consumatori, ma bensì di produttori.

E' stato infine chiarito che nessuna imposta rendesi esigibile sui quantitativi di prodotto ritirati direttamente dai Soci dei Caseifici Sociali (Latterie Sociali e Turnarie) in misura però comunque non eccedente la quota corrispondente ai quantitativi di latte da ogni singolo socio conferiti al Caseificio.

5. — **Mobili.** — In relazione a quanto disposto all'ultimo comma del paragrafo IX delle norme aggiunte 21 dicembre 1931, si è dichiarato che sono da assoggettarsi all'imposta ridotta del 50 °/o anche i mobili usati (esclusi quelli di pregio), venduti pel tramite di imprese munite di licenza speciale per l'esercizio di vendita all'asta per conto di terzi, potendo tale licenza considerarsi non diversamente da quella di cui sono forniti i commercianti di mobili usati in genere, e che invece non sono assoggettabili ad imposta di sorta i mobili usati venduti da privati, nonchè quelli venduti all'asta pubblica in seguito a procedimento giudiziario, non sussistendo per siffatte vendite la condizione prevista nelle dette norme, circa la qualità di commerciante da parte del venditore.

Con richiamo al paragrafo III della circolare 19 gennaio 1932, n. 1368, (1) è stato ancora precisato che i lampadari in genere ed i lumi portatili (esclusi quelli da tavolo, ed escluse in ogni caso le tazzine e le lampadine elettriche) debbono considerarsi compresi nella categoria dei mobili.

6. — **Saponi fini e profumerie.** — Si è dichiarato che debbono ritenersi compresi fra le profumerie tassabili anche i *dentifrici* di qualsiasi specie, tenuto presente che gli stessi, sia per le loro specifiche caratteristiche, sia pel sistema di vendita, non possono considerarsi quali medicinali, com'era stato sostenuto da taluni, venendo generalmente usati per il completamento della toletta personale.

Non pochi dubbi si sono presentati poi circa l'imposizione dell'abbonamento obbligatorio nei confronti dei barbieri e parucchieri.

Al proposito, tenuto presente che in forza del decreto Ministeriale 21 dicembre 1931, n. 17427, di cui è cenno nelle norme provvisorie aggiunte, approvate con decreto Ministeriale dello stesso giorno, l'imposta sul consumo dei saponi fini e delle profumerie è riscossa col sistema dell'abbonamento obbligatorio, è

(1) v. B. A. anno corr. pag. 42.

richiamato il paragrafo XII di dette norme, laddove è chiarito che tale abbonamento trova applicazione tanto nei confronti degli esercenti al minuto, quanto dei commercianti all'ingrosso, limitatamente però per questi ultimi alle quantità che vengono direttamente vendute o cedute ai privati consumatori, si è dichiarato che l'abbonamento obbligatorio sia da imporsi non a tutti i barbieri e parrucchieri che, impiegando per l'esercizio della propria arte saponi e profumerie, non possono essere considerati altrimenti che alla stessa stregua dei consumatori, ma soltanto a quelli che di detti generi effettuano anche la vendita, in base ad apposita licenza di cui debbono essere provvisti per questa particolare attività.

Rimane peraltro inteso che nel caso in cui i parrucchieri ed i barbieri sono da considerarsi quali consumatori, pel fatto di non esercitare la vendita di saponi e profumerie, essi debbono sottostare al pagamento dell'imposta a regime di tariffa sui quantitativi di tali prodotti che loro pervengano direttamente da altri Comuni, anche se adoperati soltanto per l'esercizio della propria arte, e ciò non diversamente da quanto è disposto pei consumatori.

7. — **Pelliccerie.** Relativamente all'applicazione dell'imposta di consumo sulle pelliccerie nei confronti dei sarti artigiani, è stato escluso che gli stessi — ancorchè si limitino a confezionare capi di abbigliamento con pelliccerie che di regola comprano da veri e propri pellicciai e commercianti — possono considerarsi come consumatori delle pelliccerie e come tali essere quindi esonerati dall'abbonamento obbligatorio, tenuto presente il comma secondo del paragrafo XI delle norme aggiunte 21 dicembre 1931, secondo cui sono soggetti a detto abbonamento tutti coloro che comunque vendono pelliccerie al privato consumatore, compresi gli industriali, *artigiani* e commercianti di oggetti di abbigliamento confezionati con pelliccerie.

Nè pel fatto che i sarti artigiani acquistano di regola dai veri e propri pellicciai le pelliccerie occorrenti, può dedursi che vengano a porsi in essere situazioni contrarie al principio che l'imposta va pagata una sola volta.

Al proposito non si è mancato infatti dal porre in rilievo che l'esonerare i sarti artigiani dall'abbonamento equivarrebbe invece a far rimanere esenti da tributo tutte le pelliccerie da essi vendute ai propri clienti, dato che appunto in forza della surriferita disposizione, confermata ancora al successivo paragrafo XII, relativo all'abbonamento obbligatorio in genere, il canone nei confronti degli industriali e commercianti va determinato tenuto conto solo dei presunti quantitativi venduti ai *privati consumatori*, con esclusione quindi di quegli altri presunti quantitativi acquistati dagli artigiani, essendo anche questi ultimi, come i primi, soggetti all'abbonamento pel tassativo disposto delle citate norme.

Sempre a proposito delle pelliccerie, e particolarmente per quanto concerne la relativa voce di tariffa riguardante le pelliccerie confezionate o *non*, è stato infine fatto presente che per pelliccerie *non* confezionate sono da intendersi quelle conciate col pelo.

Pregansi le RR. Prefetture di voler fornire un cenno di ricevuta della presente, della quale si trasmette un congruo numero di esemplari che le Prefetture stesse vorranno compiacersi di inoltrare a tutti i Comuni della Provincia.

Il Sottosegretario di Stato — CASALINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

176. **Imposta di R. Mobile ed altri tributi erariali. Ricorsi.** (C. 24 giugno 1932 n. 27920 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione della S. V. sull'art. 49 del R. Decreto 24 agosto 1877 n. 4021, che approva il T. Unico di legge per l'imposta di R. Mobile. Tale articolo prescrive che i contribuenti devono *sempre inoltrare* i ricorsi alla Commissione Provinciale d'Appello Imposte Dirette per mezzo del Procuratore delle Imposte della propria circoscrizione, il quale provvederà all'ulteriore invio alla Commissione stessa, con le sue controdeduzioni.

Quando sopra voglia rendere noto agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

cont. Atti Ufficiali a pag. 2 copertina)

Parte II.

Noterelle a margine del T. U. della Finanza Locale.

Con quella prontezza che, nella legislazione fascista, è una caratteristica essenziale, si è provveduto a regolare, con le norme provvisorie, l'attuazione della Riforma della finanza, locale la quale — nella sua pratica applicazione — aveva dato luogo a qualche rilievo.

Alcuni inconvenienti, però, ancora non sufficientemente rilevati, meritano di essere esaminati obbiettivamente, affinché altre norme siano emanate per rendere veramente perfetto questo che giustamente è stato chiamato il codice dei tributi locali.

Focatico. — Il Capo IV delle Norme provvisorie tassativamente stabilisce che, per i contribuenti assoggettati alla complementare di Stato, i Comuni devono applicare ai redditi imponibili netti, le aliquote corrispondenti, *senza alcuna detrazione*.

E' noto che, con la vecchia legislazione, tali contribuenti erano esenti dal focatico in quei Comuni che applicavano una sovrimposta alla complementare. E poichè l'aggravio che ne risultava era presso a poco insignificante, si considerava non a torto una condizione di privilegio quella dei contribuenti soggetti alla complementare (ed alla relativa sovrimposta a favore del Comune in sostituzione del focatico) in quei Comuni che, per far fronte alle proprie esigenze, erano costretti a mantenere il focatico in limiti sensibilmente elevati.

Con le nuove disposizioni, invece, spostando la base dell'imposizione, dall'imposta al reddito netto della complementare, si è verificato l'eccesso opposto. I Comuni, cioè, che possono contenere l'imposta di famiglia in limiti ristretti e sufficienti alle proprie esigenze, sono costretti ad applicarla — nei riguardi dei contribuenti della complementare — mediante aliquote e su redditi già determinati ed irriducibili. Ne deriva conseguentemente un aggravio eccessivo ed una inopportuna sperequazione giacchè nessun Podestà, senza necessità, ma semplicemente per

eliminare tale sperequazione, penserebbe di elevare l'imposta di famiglia ai contribuenti non soggetti alla complementare (e sono i più ed i meno abbienti).

A rendere poi più gravosa l'imposizione concorrono altre cause sebbene di secondaria importanza ma meritevoli sempre di speciale considerazione.

Dovendosi tassativamente (art. 119 T. U.) applicare il focatico sui redditi netti della complementare, da richiedersi agli uffici distrettuali delle imposte, è vietato ai Comuni di *eseguire ulteriori accertamenti*.

Questo divieto, in taluni casi, si risolve, oltre che in una indebita tassazione, in una vera e propria denegata giustizia. Infatti non pochi contribuenti, in considerazione della aliquota assai bassa della complementare, non si sono mai curati di chiedere le rettifiche dei redditi accertati all'epoca dell'istituzione dell'imposta. I redditi, per esempio, derivanti da stipendi figurano non pochi ancora senza la riduzione del 12 % disposta per legge; altre cause, debitamente comprovabili, e non soltanto per morte, potrebbero far diminuire sensibilmente il reddito della complementare. I contribuenti non potevano, tenuto presente che il T. U. è entrato in vigore col 1° gennaio corr. a., presentare tempestivamente le schede di rettifiche e dovrebbero ora — con grave perturbamento delle finanze locali — chiedere il rimborso appena ottenuto lo sgravio degli uffici distrettuali.

Le Commissioni di prima istanza per l'applicazione dei tributi locali, malgrado il divieto di eseguire ulteriori accertamenti contenuto nell'art. 119 del T. U., potrebbero prendere in debita considerazione, per ragioni di equità, i reclami del caso, debitamente documentati, temperando così il rigore delle disposizioni ed attenuando l'aggravio assai sensibile, che viene a sopportarsi su di uno stesso reddito per effetto della complementare e dell'imposta di famiglia.

Non è fuor di luogo accennare che tale rigore si ripercuote maggiormente a danno della benemerita classe impiegatizia che, in gran parte, è colpita dalla complementare.

E, non per spezzare una lancia a favore di tale classe, dura-

mente provata per prima con la riduzione degli stipendi, ma per un imperioso senso di giustizia, è doveroso constatare che la complementare incide massimamente sugli stipendi accertabili fino al centesimo, mentre gli altri redditi, facilmente frazionabili, e per molteplici e complesse altre cause, possono sottrarsi alla complementare.

Non sarebbe giusto quindi, per i redditi costituiti esclusivamente dagli stipendi, agli effetti della complementare, colpirli — agli effetti dell'imposta di famiglia — con una aliquota più mite, analogamente a quanto si pratica per la stessa complementare e per l'imposta di R. M. e con la quale ha in comune si può dire le stesse caratteristiche?

Tassa di patente. — Nel mentre la imposta sulle industrie, commerci arti e professioni, per i redditi di R. M. di categoria B può essere applicata con aliquota che può giungere fino al limite del 3 ‰ (art. 162 T. U.) quella di patente, invece, deve essere applicata (art. 166 T. U.) con tariffa non suscettibile di variazione nè in aumento nè in diminuzione.

I Comuni, che non eccedono il limite normale della sovrimposta sui terreni e fabbricati, possono — per esempio — ridurre l'aliquota dell'imposta sulle industrie a metà e cioè all'1,50 ‰ e conseguentemente si verifica che un contribuente iscritto nei ruoli di R. M. di categ. B per un reddito supponiamo di L. 3000 dovrebbe corrispondere L. 45, mentre il reddito massimo ma inferiore di L. 2000, accertabile agli effetti della tassa di patente, dovrebbe essere colpito con L. 60, ossia con una retribuzione superiore.

Trattandosi della stessa materia di imposizione, la sperequazione che ne deriva raggiunge l'assurdo e si risolve a danno dei contribuenti meno abbienti, i quali, pur compresi nell'ultima categoria, non potrebbero giammai usufruire di eventuali riduzioni, ammissibili invece per quelli iscritti con un reddito maggiore.

Per ovviare a tale inconveniente i Comuni sono costretti a contenere i redditi solamente nelle quattro ultime categorie ed a dichiarare intassabili (malgrado non sia consentita alcuna esenzione) i contribuenti che pur potrebbero concorrere, col proprio sia pur modestissimo reddito, alle esigenze della civica azienda.

GESÙ GRECO

Segretario Comunale di Roccasapide

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

179. **Contributi a carico dei professionisti ed artisti.** (C. 24 giugno 1932 n.º 253 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di diffidare gli esattori sottoindicati a versare entro la rata di giugno i contributi ancora dovuti alla Confederazione Professionisti ed Artisti a tutto il 31 dic. 1931.

In caso di inadempienza sarà provveduto per la vendita della cauzione:

Contributi 1929-1930 e 1931 — Acerno lire 120, Felitto 180, Laureana Cilento 210, Laurito 780, Lustra 540, Roccapiemonte 163.

Contributi 1930-1931 — Altavilla Silentina lire 410, Ascea 486, Bucino 560,50, Buonabitacolo 310, Camerota 462, id. per Licusati 180, Casalbuono 120, Casaletto Spartano 120, Casalvelino 150, Caselle in Pittari 92, Castellabate 346,50, Castelnuovo Cilento 652, Castel S. Lorenzo 545, Celle Bulgheria 245, Centola 240, Ceraso 300, Contursi 555, Corleto Monforte 60, Cuccaro Vetere 90, Giffoni Valle Piana 620, Gioi Cilento 415, Laurino 603, Montesano 631, Ogliastro Cilento 360, Olevano sul Tusciano 180, Oliveto Citra 420, Ottati 240, Palomonte 120, Pollica 282, Postiglione 643, Rutino 800, Sala Consilina 1551,05, Salento 240, Sanza 360, Sapri 693, Scafati 2627, Serre 90, Sessa Cilento 210, S. Cipriano Picentino 430, S. Giovanni a Piro 1013, S. Mauro la Bruca 290, S. Valentino Torio 779, Stella Cilento 180, Tegiano 930, Padula 1674, Torre Orsaia 736, Valva 233, Vietri sul Mare 1828.

Contributi 1931: Campora lire 120, Corbara 72, Montano Antilia 220, Nocera Inferiore 120, Perito 60, Romagnano al Monte 30, Roccagloriosa 60, Salvitelle 30, S. Arsenio 240, S. Rufo 70.

Il Prefetto — SOPRANO

180. **Stabilimento degli strauleri al Perù.** (C. 26 giugno 1932 n. 5954 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e per norma di coloro che possano avervi interesse, si comunica che, per un recentissimo decreto del Governo del Perù, a datare del 1.º corr., gli stranieri che intendono stabilirsi in quella Repubblica, dovranno dimostrare di possedere il minimo di 2000 soles (pari a circa lire italiane 11.000.

Il Questore — CIPRIANI

Commissione provinciale per le Imposte Dirette di Salerno

Con Decreto Prefettizio in data 24 giugno 1932 il signor Cav. Uff. Scarpelli Alessandro, Ispettore delle II. DD. a riposo, è stato nominato V. Presidente della Commissione Provinciale d'Appello per le Imposte Dirette di Salerno.

Appalti, aste ecc.

Comune di Cava dei Tirreni. — *Appalto servizio di tesoreria comunale decennio 1933-42.* — Asta 20 luglio prossimo, ore 11, ad offerte segrete, ad unico e definitivo incanto, anche con un solo concorrente, in diminuzione dell'annuo assegno di lire 12000. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva lire 6000. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo Pintozzi

Il Podestà Della Monica

Concorsi

Comune di Piaggine. — *Guardia municipale capo.* — Concorso per titoli. Salario L. 2000. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito, certificato proscioglimento scuole elementari obbligatorie. Scadenza 31 luglio ore 12. Chiarimenti segreteria comunale.

Il Segretario — Petraglia

Il Podestà — Tommasini

Pubblicazioni

Schema di contratto per conferimento di esattoria-tesoreria comunale per il decennio 1933 1942, con note esplicative a parte per la compilazione.

Gli uffici di segreteria comunale, adottando il suddetto schema, che è stato redatto con ogni competenza ed accuratezza, avranno agevolata l'opera loro, perchè dovranno provvedere soltanto a poche aggiunte per la specialità dei casi, mentre lo schema prevede ed elimina la possibilità di errori e contestazioni.

Non si darà corso a richieste di un numero minore di 8 esemplari (con relativo foglio di istruzioni) quanti cioè ne occorrono per il contratto originale, la copia conforme per l'approvazione, la copia per l'Ufficio del Registro, le 4 copie da inviare agli enti interessati alla riscossione e la copia per l'esattore-tesoriere.

Prezzo degli 8 esemplari lire 15. Le richieste, accompagnate dal relativo importo in vaglia-cartolina, dovranno essere dirette alla *Amm. del Bollettino Ammin. presso la R. Prefettura di Salerno.*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

181. Percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare sulla macinazione (D. M. A. 9 giugno 1932).
182. Disposizioni complementari al R. Decreto legge 10 giugno 1931 n. 723 contenente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per uso alimentare (R. D. L. 24 settembre 1931 n. 1265).
183. Disposizioni per la eliminazione dei disavanzi dei bilanci della Provincia dell'anno 1932. Proroga termini per nuovi modelli di bilanci e conti per i Comuni, per il regolamento generale delle imposte di consumo ecc. (R. D. L. 26 maggio 1932 n. 610).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

184. Servizio di riscossione delle entrate.
185. Contabilità rimpatrio indigenti e trasporto prostitute infette.
186. Enti e società di concerto.
187. Esattorie-tesorerie conferite per appalto. Provvedimenti.
188. Esercizio del mestiere di barbiere.
189. Distanza delle concimaie dalle case di abitazione.
190. Napoli — Corso di Tisiologia per medici condotti.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

191. Cacciatori di mestiere. Tassa di concessione governativa.
 192. Incendi boschi. Misure preventive.
 193. Toponomastica stradale.
 194. Mal rossino.
 195. Prescrizione delle monete di nichelio da cent. 50 a contorno liscio.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 191 a 195. — Appalti, aste ecc. -- Concorsi. — Pubblicazioni

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

191. **Cacciatori di mestiere** — Tassa di concessione governativa. (C. 4 luglio 1932 n. 06198 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, comunico la seguente nota dell'On. Ministero dell'Interno:

« Da alcune Prefetture è stato chiesto se, con l'entrata in esecuzione del T. U. delle Leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. D. 15 gennaio 1931 n. 117, la categoria dei cacciatori di mestiere debba ritenersi abrogata.

Il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, al cui esame la questione è stata sottoposta, ha testè fatto conoscere che, non facendo il T. U. su detto alcuna menzione di tale categoria di cacciatori, nè nell'art. 85, nè in altra disposizione, in esso contenuta, le nuove licenze per il porto di fucile debbono ritenersi gravate della tassa di concessione governativa in uguale misura per tutti i cacciatori ».

Il Questore — CIPRIANI

192. **Incendi boschi - misure preventive.** (C. 30 giugno 1932 n. 2763 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nell'approssimarsi della stagione estiva ed al fine di continuare l'azione di prevenzione degli incendi, che tanto danno arrecano al patrimonio boschivo, richiamo per l'esatto adempimento di tutte le istruzioni in essa contenute, la mia circ. del 9 agosto 1931, N. 04626, (1) e dispongo che a partire dal 15 luglio e presumibilmente fino a tutto il mese di agosto p. v., venga ripetuto lo speciale servizio straordinario di vigilanza nei boschi con rinforzo di militi della M. V. S. N., la cui spesa, da considerarsi a tutti gli effetti obbligatoria, sarà a carico dei Comuni interessati.

A tal'uopo, prego i Comandi di Legione della Milizia di Salerno e di Sala Consilina di prendere accordi, come nell'anno decorso, con il locale Comando di Coorte della Milizia Forestale perchè dai singoli dipendenti reparti di ciascun Comune, nel pomeriggio del 14 luglio p. v., venga fatto affluire alla sede del Comando di Stazione forestale il numero di militi ordinari chiamati a concorrere nello speciale servizio, secondo le indicazioni dello stesso prospetto alligato alla circolare surrichiamata.

Prego assicurare.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) V. B. A. anno 1931 pag. 293.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

181. Percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare nella macinazione. (D. M. A. 9 giugno 1932 pubbl. G. U. 16 giugno 1932 n. 138)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, (1) che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semoline per usi alimentari.

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, (2) che reca disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 24 ottobre 1931, n. 247, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1932, (3) registrato alla Corte dei conti il 21 detto, registro n. 9 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 31, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1932, n. 117, che fissa la percentuale di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 221.

(2) " " " " 410. Il R. D. L. 24 settembre 1931 n. 1265, si riporta, per utilità di riscontri, allegato in fine al presente.

(3) v. B. A. anno corr. pag. 210.

Decreta:

Articolo unico.

La percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è stabilita, per i grani teneri, a datare dal 27 giugno 1932, nella misura del novantacinque per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente al 26 giugno 1932, per i molini situati nelle provincie della Sardegna, e nella misura del settanta per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata, pure posteriormente al 26 giugno 1932, per i molini situati nelle provincie della Sicilia; a datare dal 7 luglio 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia meridionale e del Lazio, e, a datare dal 15 luglio 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia centrale (escluso il Lazio) e dell'Italia settentrionale, nella misura del novantacinque per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata, rispettivamente, dopo il 6 luglio 1932 e dopo il 14 luglio 1932.

Per i grani duri la percentuale obbligatoria di frumento nazionale, da impiegarsi nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, è stabilita, a partire dal 7 luglio 1932, nella misura del novantacinque per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente al 6 luglio 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia insulare, dell'Italia meridionale e del Lazio; a partire dal 15 luglio 1932, nella misura del settanta per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente al 14 luglio 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia centrale (escluso il Lazio) e dell'Italia settentrionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro — ACERBO

Allegato

182. Disposizioni complementari al R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per uso alimentare. (R. D. L. 24 settembre 1931, n. 1265, pubbl. Gazz. Uff. 21 ottobre 1931, n. 244).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme complementari a quelle contenute nel R. decreto legge 10 giugno 1931, n. 723; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Chiunque detenga frumento di provenienza estera ha l'obbligo di denunciare, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al prefetto della provincia nella quale trovasi il frumento oggetto della denuncia, la quantità del detto frumento della quale è possessore alla data della denuncia medesima.

Successivamente, chiunque importi o comunque venga in possesso di frumento di provenienza estera dovrà denunciare al prefetto, il 1° ed il 16 di ciascun mese, le quantità di frumento importate od acquistate e quelle vendute nella precedente quindicina.

Le denunce dovranno essere firmate dal titolare della ditta o dal suo rappresentante legale e portare esplicita dichiarazione che le quantità indicate rispondono a verità.

Art. 2. — I molini che macinano grano estero, temporaneamente importato per la fabbricazione di prodotti destinati alla esportazione, hanno l'obbligo, qualora intendano macinare detto frumento in quantità superiore a quella corrispondente alla per-

centuale massima consentita, di comunicare al prefetto della Provincia nella quale trovasi il molino e al Comando della Regia guardia di finanza avente giurisdizione nella località in cui si trova il molino stesso, tempestivamente, e, in ogni caso, almeno con tre giorni di preavviso, i quantitativi di grano estero che saranno passati alla macinazione per destinarne i prodotti alla esportazione, indicando, altresì, l'ora in cui sarà eseguito il passaggio di detti quantitativi di grano estero dai locali di deposito al reparto di lavorazione.

Art. 3. — Per il controllo sui dati denunciati a norma dei precedenti articoli e per tutti gli altri accertamenti necessari, per i quali valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, i prefetti si avvarranno del personale della Regia guardia di finanza.

Art. 4. — I molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, hanno l'obbligo di custodire il frumento di provenienza estera in appositi locali, separati da quelli nei quali è collocato il frumento di produzione nazionale.

Art. 5. — Al primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, sono sostituiti i seguenti:

« I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso saranno puniti con l'ammenda da un minimo di lire 1000 fino ad un massimo pari al valore commerciale, fissato in base alla quotazione ufficiale della Borsa di Milano per la giornata in cui viene elevata la contravvenzione, del frumento denunciato in più o in meno o del grano estero molito in più della quantità consentita. Nei casi più gravi l'ammenda non potrà essere inferiore a lire 5000 e potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio.

« Saranno confiscati i quantitativi di frumento estero non denunciati e le farine e i semolini prodotti col grano estero macinato in eccedenza alla percentuale consentita.

« Il prefetto, all'atto della denuncia della contravvenzione, ha facoltà di disporre, in via amministrativa, che il denunciato

versi all'Erario, a titolo di garanzia per il pagamento dell'ammenda a cui potrà essere condannato dalla competente autorità giudiziaria, una somma proporzionale all'entità di frumento oggetto della contravvenzione e in ogni caso non superiore alla metà del massimo dell'ammenda. In tal caso l'autorità giudiziaria nel pronunciare sulla contravvenzione, ordina, secondo che occorra, la restituzione totale o parziale della somma depositata o la devoluzione di essa per il pagamento dell'ammenda irrogata ».

Art. 6. — I prefetti hanno facoltà di preporre, ai singoli molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del presente decreto, speciali controllori, incaricati del controllo permanente ai fini dell'applicazione dei decreti stessi.

E' pure in facoltà dei prefetti di disporre, ove particolari circostanze lo richiedano, che i locali nei quali trovasi depositato il frumento di provenienza estera siano muniti, previ opportuni adattamenti, di chiusura a doppia chiave, una delle quali sarà consegnata al Comando della Regia guardia di finanza nella cui circoscrizione trovasi il molino, in modo che l'apertura dei locali non possa farsi senza l'intervento della Regia guardia di finanza.

L'emolumento del controllore, la cui misura sarà stabilita insindacabilmente dal prefetto, nonchè le spese per il controllo e quelle per l'applicazione del comma precedente, sono a carico del molino interessato.

Art. 7. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare con proprio decreto, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8. — I contravventori alle disposizioni del presente decreto ed a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso sono puniti con le penalità previste dall'art. 8 del R. decreto 10 giugno 1931, n. 723, modificato con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 9. E' abrogato l'art. 6 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI
— ROCCO — BOITAI

183. Disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle provincie dell'anno 1932. Proroga termini per nuovi modelli di bilanci e conti per i Comuni, per il regolamento generale delle imposte di consumo ecc. (R. D. L. 26 maggio 1932 n. 610, pubbl. Gazz. Uff. 17 giugno 1932, n. 139).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico di legge sulla finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 e per la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del predetto testo unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le Finanze, su conforme proposta della Commissione centrale per la finanza locale, potrà disporre, entro il limite di 60 milioni, a favore di Provincie per le quali la Commissione suddetta abbia accertato dall'esame dei bilanci dell'anno

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

1932 la esistenza di disavanzi o di spese residue iscritte a carico del bilancio stesso, anticipazioni, per far fronte al disavanzo od alle spese residue, sul fondo ancora disponibile presso la Cassa depositi e prestiti e relativo alla gestione dell'addizionale sulle bevande vinose ed alcoliche di cui all'art. 3 del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141. (1)

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti in base alla determinazione ministeriale di cui all'art. 1 somministrerà alle Provincie, a favore delle quali è stata concessa l'anticipazione, le somme assegnate dalla determinazione ministeriale stessa.

Art. 3.

Le Provincie debbono rimborsare la somma anticipata con gli interessi nella misura del 2,50 % in 10 annualità con pagamento al 31 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 1933.

Sulle somme che la cassa corrisponderà nel 1932 saranno trattenuti gl'interessi 2,50 per cento all'anno, dalla data del mandato al 31 dicembre 1932.

Art. 4.

Qualora alle Provincie a cui è stata concessa l'anticipazione venga assegnata una quota di integrazione sul fondo di cui allo art. 325 del testo unico di leggi sulla finanza locale, la Cassa depositi e prestiti dovrà trattenere la quota stessa fino alla concorrenza dell'annualità di ammortamento con i relativi interessi.

Art. 5.

La Commissione centrale per la finanza locale, nel proporre al Ministro delle finanze la concessione dell'anticipazione, disporrà che nel bilancio della Provincia, a cui l'anticipazione stessa è concessa, sia iscritto per ciascuno degli anni dal 1933 al 1942 la annualità di ammortamento con i relativi interessi.

Ove la Provincia non eseguisse tale iscrizione, vi provvederà d'ufficio il Prefetto.

Prima del 31 dicembre di ciascun anno, la Provincia dovrà

(1) v. B. A. anno 1930, pag. 116, 129, 145 e 157.

versare alla Cassa depositi e prestiti la somma che risulterà dovuta in dipendenza dell'annualità di ammortamento con i relativi interessi di cui all'art. 3 sotto deduzione delle somme trattenute ai sensi dell'art. 4.

Ove per il 20 dicembre di ogni anno tale versamento non risultasse eseguito, il prefetto emetterà mandato d'ufficio sul tesoriere della Provincia.

Art. 6.

La Cassa Depositi e Prestiti, entro il 15 gennaio di ciascun anno, a cominciare dal 1934, verserà al Tesoro dello Stato le somme riscosse per ammortamento di capitale ed interessi in dipendenza delle anticipazioni concesse;

La Cassa depositi e prestiti verserà al Tesoro dello Stato la differenza residuata sul conto corrente di cui all'art. 1, oltre la somma destinata alle anticipazioni previste dal presente decreto.

Art. 7.

I termini di cui agli articoli 319 e 344 del testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati fino al 30 giugno 1933. (1)

Per il solo anno 1932 i termini di cui agli articoli 217 e 221 del predetto testo unico sono prorogati di quattro mesi e la riduzione a metà della tassa di cui all'art. 219 è limitata ai veicoli messi in circolazione nell'ultimo trimestre.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno detterà le norme per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(1) si tratta dei termini fissati per il nuovo quadro di classificazione delle entrate e delle spese comunali e provinciali e dei nuovi modelli per la compilazione dei bilanci e dei conti. Fino al 30 giugno 1933 restano in vigore, per le imposte di consumo, in quanto non siano contrarie e incompatibili con quelle del T. U. 14 settembre 1931 le disposizioni del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

184. **Servizio di riscossione delle entrate.** (C. 7 luglio 1932 n. 29076 ai Presidenti delle Congreghe di Carità e delle Istituzioni di beneficenza e assistenza pubblica della Provincia).

Dall'esame dei conti finanziari delle Istituzioni di beneficenza e assistenza pubblica è risultato che non sempre le rendite e le entrate patrimoniali sono riscosse per intero e che spesse volte mancano i titoli di carico costituiti da ruoli, prontuari ed ordini di riscossioni.

Tanto, oltre a nuocere economicamente alle istituzioni, pregiudica anche quell'opera di controllo amministrativa, che è costituito dalla dichiarazione di responsabilità.

Pertanto si ritiene opportuno di richiamare l'adempimento delle disposizioni di che agli articoli 47 e 50 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 n. 99 e specialmente l'obbligo che incombe ai tesoriери di rendere conti a brevi periodi di tempo dello stato ed andamento delle riscossioni, in modo che tempestivamente possano iniziarsi gli atti coattivi contro i morosi.

Tali termini, dovrebbero essere indicati nei regolamenti di amministrazione; ma qualora non lo siano dovrà frattanto provvedersi con apposita deliberazione, che sarà pubblicata e sottoposta ai provvedimenti della G. P. A., salvo la revisione dei regolamenti nei modi dalla legge prescritti; diffidando, anche mediante semplice lettera, i tesoriери ed i riscuotitori speciali ad ottemperare al disposto dell'articolo 50 denunziando cioè alla fine di ogni bimestre, ad esempio, lo stato della riscossione.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

185. **Contabilità rimpatrio indigenti e trasporto prostitute infette, esercizio 1931-32.** (C. 6 luglio 1932 n. 29612 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si invitano le SS. LL. a presentare, non oltre il 15 del prossimo mese di luglio, le contabilità relative alle spese di rimpatrio indigenti e di trasporto prostitute infette dell'eser. 1931 e 32.

Si avverte che le contabilità presentate a questa Prefettura oltre il suddetto termine non potranno essere ammesse a rimborso.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

186. **Enti e società di concerto.** (C. 22 giugno 1932 n.° 1597 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per lo studio e la risoluzione dei particolari problemi che interessano l'attività spiegata da enti ed associazioni di concerti interessa alla Corporazione dello spettacolo conoscere preliminarmente alcuni dati di fatto indispensabili. All'uopo, prego comunicare, con ogni possibile sollecitudine, se e quali società od enti svolgono in codesto Comune attività concertistica, ed in particolare:

- 1.° la denominazione dell'ente o società;
- 2.° la sede e l'indirizzo;
- 3.° se appartengono all'Opera Nazionale Dopolavoro come parte della sua diretta attività, ovvero se siano ad essa semplicemente « aderenti »;
- 4.° il tipo di concerti che si eseguono (orchestrali, di musica da camera, bandistici, corali);
- 5.° il numero degli esecutori, nel caso che si tratti di concerti orchestrali, bandistici o corali;
- 6.° la località dove si svolgono i concerti;
- 7.° il numero medio dei concerti eseguiti anno per anno;
- 8.° alcuni esempi dei programmi musicali eseguiti;
- 9.° a chi fa capo l'organizzazione amministrativa ed a chi quella artistica;

10.° le risorse finanziarie di cui si dispone;

11.° la spesa annua occorsa;

12.° le possibilità o meno di un maggiore sviluppo.

Prego rispondere partitamente a ciascuno dei quesiti sopra formulati.

Il Prefetto — SOPRANO

187. **Esattorie tesorerie conferite per appalto per il decennio 1933-42** — **Provvedimenti.** (C. 8 luglio 1932 n. 30017 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, dalla Intendenza di Finanza, con pubblico manifesto, sono stati fissati gl'incanti per il conferimento delle esattorie non confermate per il decennio 1933-1942.

Ove tali aste vadano deserte, si dovrà, a termine dell'art. 12 della legge di riscossione delle Imposte Dirette e dell'art. 19 del relativo regolamento, provvedere all'esperimento della seconda asta, sempre quando i Comuni non abbiano fatto conoscere, con regolare deliberazione, a questa Prefettura e all'Intendenza di Finanza di voler provvedere alla nomina per terna, ai sensi dell'art. 19 sopra citato.

Nel caso quindi che la S. V. deciderà per il sistema della terna, dovrà far tenere la deliberazione come sopra entro giorni 10 da quello di deserzione di asta, prevenendone questa Prefettura con telegramma.

Prego di segnare ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

188. **Esercizio dei mestiere di barbiere.** (C. 4 luglio 1932 n. 33 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che per disciplinare l'apertura di botteghe di barbiere e parrucchiere, questa Prefettura, d'accordo con la Federazione Artigiani, ha compilato uno schema di regolamento che, opportunamente adattato, potrà servire di base alle SS. LL. per l'adozione del regolamento comunale per l'apertura degli esercizi suddetti.

Il regolamento tipo sarà inviato alle SS. LL. a cura della Federazione Artigiani.

Il Prefetto — SOPRANO

189. **Distanza delle concimaie dalle case di abitazione.** (C. 6 luglio 1932 n.º 28050 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento ai miei decreti n.º 33818 e 57960 del 1931, pubb. rispettivamente a pag. 337 e 383 del B. A. del 1931, si trascrive qui appresso la circ. del Ministero dell'Agricoltura del 20 giugno c. a. n. 22047.

« Ai fini dell'applicazione della legge 25 giugno 1931 n. 925, sulla obbligatorietà delle concimaie, comunico che, con decreto del Ministero delle Corporazioni in data 31 maggio u. s., pubb. nella Gazz. Uff. n. 137 del 15 corr., la distanza delle concimaie dalle case di abitazione, stabilita dall'art. 45, comma V, del Regolamento Generale per l'Igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530, è definitivamente ridotta da 25 a 10 metri, qualora le stalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame, ovvero formino un sol corpo con le case stesse, fermo restando il limite prescritto per i dormitori, i depositi e le condutture di acque potabili.

Con altro decreto, nella stessa data 31 maggio, è prorogata fino al 25 giugno 1935 la sospensione del disposto relativo alla distanza dell'apertura delle stalle dalle finestre delle case di abitazione, di cui all'art. 45, comma IV, del succitato regolamento, limitatamente ai fabbricati nei quali la stalla abbia una capacità non superiore a 20 capi grossi ».

Il Prefetto — SOPRANO

190. **Napoli—Corso di Tisiologia per medici condotti.** (C. 5 luglio 1932 n. 28739 ai Podestà e Commirsari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell'Interno comunica che il gruppo Medici condotti di Napoli, di accordo con il Sindacato provinciale fascista dei medici e col rappresentante provinciale dell'Associazione del Pubblico impiego, ha stabilito di organizzare un corso di Tisiologia pei medici condotti, che si svolgerà nel settembre prossimo a Napoli.

Dato lo scopo che la iniziativa si propone, si prega le SS. LL. di facilitarne la frequenza, concedendo la licenza ai Medici condotti e agli Ufficiali sanitari dipendenti, che intendessero frequentare detto corso.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

193. **Toponomastica stradale.** (C. 2 luglio 1932 n. 663 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da notizie pervenute al Ministero dell'Interno è risultato che non pochi Comuni intenderebbero procedere a modificazioni della toponomastica stradale, specie per il ripristino di antiche denominazioni tradizionali.

Si avverte, per norma, che S. E. il Capo del Governo ha disposto che i nomi delle strade debbono rimanere invariati, salvo casi specialissimi per i quali rimangono ferme le disposizioni a suo tempo impartite.

Il Prefetto — SOPRANO

194. **Mal rossino.** (C. 30 giugno 1932 n. 28305 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stata accertata la ricomparsa del mal rossino nella Provincia e propriamente nel comune di Scafati.

Con riferimento alla mia circ. N. 43744 del 9 novembre 1931, pubblicata nel B. A. del 30 novembre detto anno (copertina), prego le SS. LL. intensificare i servizi di profilassi contro detta malattia e specialmente quelli di vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati e quelli intesi a scoprire eventuali infrazioni al divieto d'abbandonare alla superficie del terreno e nei corsi d'acqua corpi di animali morti.

Prego inoltre di facilitare ed incoraggiare la pratica dei trattamenti immunizzanti contro detta malattia.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

195. **Prescrizione delle monete di nichelio da cent. 50 a contorno liscio.** (C. 30 giugno 1932 n.º 2606 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con legge in corso di pubblicazione, il termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio viene eccezionalmente prorogato di un anno e portato al 30 giugno 1933, onde consentire al pubblico di liberarsi di tali monete che, nonostante la cessazione del corso legale, verificatesi al 31 dicembre 1931, circolano ancora in quantità rilevante e di evitare la conseguente perdita del valore.

Prego le SS. LL. di presentare subito al cambio le monete suaccennate, le quali sono accettate, senza limitazione di somma, da tutte le Sezioni di R. Tesoreria, dagli Uffici postali e dalle altre casse dello Stato.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Camerota — *Appalto riscossione imposte consumo quinquennio 1.º luglio 1932 - 30 giugno 1937.* — Riuscito deserto il 1.º incanto, si rende noto che nel giorno 18 c. m., alle ore 11, nella Segreteria Comunale, sarà tenuto un secondo esperimento d'asta per l'appalto sovraindicato, con la procedura ed alle condizioni tutte stabilite col precedente avviso dell'11 giugno p. p. — Canone minimo garantito L. 28,000. - Aggio 18 ‰; sulle successive L. 2,000 — 5,000 — ed altre eventuali eccedenze, rispettivamente, l'aggio del 20 ‰, 25 ‰ e 30 ‰. I fatali per miglioramento ventesimo scadranno al sedicesimo giorno del deliberamento provvisorio. — Camerota, 1.º luglio 1932 X.

Il Podestà - *R. Galato*

Il Segretario - *G. Mele*

Concorsi

Comune di S. Mauro Cilento. — *Guardia campestre.* — Concorso per titoli, salario annuo di L. 600. — Domanda al Podestà, corredata soliti documenti di rito e certificato proscioglimento istruzione elementare o titolo equipollente — Scadenza il 1.º agosto 1932-X Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

S. Mauro Cilento, 2 luglio 1932 a. X.

Il Podestà — *G. Mazziotti*

Pubblicazioni

Schema di contratto per conferimento di esattoria-tesoreria comunale per il decennio 1933-1942, con note esplicative a parte per la compilazione.

Gli uffici di segreteria comunale, adottando il suddetto schema, che è stato redatto con ogni competenza ed accuratezza, avranno agevolata l'opera loro, perchè dovranno provvedere soltanto a poche aggiunte per la specialità dei casi, mentre lo schema prevede ed elimina la possibilità di errori e contestazioni.

Non si darà corso a richieste di un numero minore di 8 esemplari (con relativo foglio di istruzioni) quanti cioè ne occorrono per il contratto originale, la copia conforme per l'approvazione, la copia per l'Ufficio del Registro, le 4 copie da inviare agli enti interessati alla riscossione e la copia per l'esattore-tesoriere.

Prezzo degli 8 esemplari lire 15. Le richieste, accompagnate dal relativo importo in vaglia cartolina, dovranno essere dirette alla *Ammin. del Bollettino Ammin. presso la R.ª Prefettura di Salerno.*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

196. Opere Pie. Bilancio di previsione.
197. Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1912.
198. Rattizzi dotali ora devoluti agli orfani di guerra e contributi maternità ed infanzia.
199. Tesseramento dei piccoli proprietari coltivatori diretti.
200. Profilassi delle malattie sociali nelle collettività giovanili.
201. Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali della Provincia al 1° gen. 1932.
202. Iscrizione alle organizzazioni sindacali per concorrere ad appalti.
203. Premio ai produttori di bozzoli.
204. Associazione nazionale dell'Arma del Genio « La Santa Barbara ».
205. Autoveicoli trattori.
206. Assicurazione sugli infortuni degli operai.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 203 a 206. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

203. **Premio ai produttori di bozzoli.** (C. 15 luglio 1932 n. 29715 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con R. D. L. in corso di pubblicazione viene istituito, per la campagna bacologica di quest'anno, un premio a favore dei produttori di bozzoli in ragione di una lira per ogni chilogrammo di bozzoli freschi mercantili prodotti nel Regno.

L'art. 4, ultimo comma, del suddetto Decreto stabilisce che gli elenchi dei produttori di bozzoli, compilati dalle Organizzazioni sindacali agricole, dovranno essere vistati dai Podestà, i quali devono attestare di averli riscontrati conformi al vero. L'esattezza di tali elenchi, contenenti i dati di produzione, è essenziale, poichè in base ad essi si provvederà al pagamento del premio.

Ciò stante, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla disposizione sopracitata e sulla importanza di essa.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

204. **Associazione Nazionale dell'Arma del Genio « La Santa Barbara ».** (C. 4 luglio 1932 n. 326 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Nazionale dell'Arma del Genio « Santa Barbara », nel far presente le difficoltà di potere ottenere, specialmente nei capoluoghi di Provincia, dei locali, in uso gratuito, da destinare a sede delle Sezioni Provinciali, locali che non potrebbero essere presi in affitto dal libero mercato per le modeste disponibilità finanziarie dell'Associazione stessa, ha sollecitato l'interessamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in proposito.

L'on. Presidenza, aderendo volentieri alle premure dell'Associazione, la quale, costituitasi nello scorso anno, ha raggiunto già un notevole sviluppo, desidera, per quanto possibile, che sia assecondata la cennata richiesta, ove le SS. LL. siano al riguardo interessate dalla locale Sezione dell'Associazione di cui trattasi.

Si gradirà, in proposito, un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

196. Opere Pie. Bilancio di previsione. (C. 14 luglio 1932 n. 2906 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Le seguenti Opere Pie, nonostante ripetute sollecitazioni, non hanno ancora provveduto per la compilazione dei rispettivi bilanci successivi all'ultimo triennio od esercizio per ognuna di esse già scaduto, cosicchè per l'anno in corso la gestione dei fondi, sia nei riguardi dei tesorieri che delle Amministrazioni, deve ritenersi illegale.

Di conseguenza si pregano i Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi di invitare gli Enti ritardatari a mettersi in regola non più tardi del 31 luglio p. v., non senza prevenire a mio nome gli Enti medesimi che scaduto infruttuosamente anche tale perentorio, si procederà senz'altro alla compilazione di ufficio dei bilanci a spese dei responsabili.

Il Prefetto — SOPRANO

ELENCO OPERE PIE

a) *Congregazioni di Carità* — Albanella, Alfano, Altavilla, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Casaletto Spartano, Capaccio, Castelnuovo di Conza, Castelruggero, Castellabate, Castel S. Giorgio, Centola, Celle Bulgheria, Cicerale, Conca Marini, Corbara, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Montesano, Morigerati, Nocera Inferiore, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Petina, Perdifumo, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Positano, Postiglione, Ravello, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sala Consilina, S. Gio.

vanni a Piro, S. Gregorio Magno, S. Mauro Cilento, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Angelo Fasanello, S. Arsenio, Santomenna, Sanza, Sarno, Sassano, Serramezzana, Stella Cilento, Stio, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valva.

b) *Asili Infantili* — Nocera Superiore, Pagani, Vallo Lucania.

c) *Asili di Mendicizia* — Cava dei Tirreni.

d) *Ospedali* — Cava dei Tirreni, Nocera Superiore, Pagani, Sala Consilina.

e) *Monti dei pegni* — Auletta, Eboli, S. Marzano.

f) *Monti pecuniari* — Caggiano, Casaletto Spartano, S. Giovanni a Piro, S. Rufo.

g) *Monti frumentari* — Buonabitacolo, Campagna, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Policastro, Sanza, San Giovanni a Piro, S. Rufo, Sicignano, Vallo Lucania.

h) *Casse di prestanze agrarie* — Atena, Auletta, Castelnuovo Cilento, Eboli, Laurino, Salento, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, Sassano.

i) *Enti diversi* — Amalfi (Cappelle Riunite); Cava dei Tirreni (Eredità Manzo, Legato Pellegrino); Laurino (Legato Vairo); Montesano (O. P. elemosiniera); Pellezzano (Legati Concentrati); Positano (Legato Tutino); Sala Consilina (Monte dei Morti, Monte Marco di Francesco); Sanza (Cassa Prestiti); Sarno (Enti amministrati Cong. di Carità).

197. **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1912**, (C. 15 luglio 1932 n. 3138 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Con recente circ. inviata a tutti i Comuni del Regno, il Ministero della Guerra ha impartito disposizioni in ordine al controllo che i commissari di leva e gli ufficiali delegati dovranno espletare durante il giro delle Commissioni mobili di leva nei singoli mandamenti, per verificare se i comuni ottemperino regolarmente e puntualmente alle vigenti norme sancite nel testo unico sul reclutamento del R. Esercito.

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. circa l'e-

satto adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui alla surriferita circ. del Ministero della Guerra, con invito altresì ad agevolare, per quanto possibile, l'opera dei suddetti commissari di leva e degli ufficiali delegati, in vista della importante e delicata funzione ai medesimi affidata.

Si gradirà assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

198. **Ratizzi dotali ora devoluti agli orfani di guerra e contributi maternità ed infanzia.** (C. 14 luglio 1932 n. 4732 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. N. 4732 dell'8 marzo c. a. (1) chiedo alle SS. LL. per ogni istituzione di beneficenza e per ogni confraternita esistente nell'ambito di cotesto Comune, la indicazione precisa degli assegni dotalizi, ora devoluti a favore del Comitato Prov. per gli orfani di guerra in virtù dell'art. 49 del R. D. 26 luglio 1929 N. 1317.

Con la stessa circ. chiedo le somme stanziare nei bilanci delle predette istituzioni per beneficenza generica, ai fini della determinazione della quota dovuta alla maternità ed infanzia per effetto della legge 10 dicembre 1925 n. 2277.

Poichè le notizie finora pervenute sono inesatte, mentre prego le SS. LL. di comunicarmi nuovamente i dati già richiesti, avverto che della esattezza di essi riterrò personalmente responsabile il Segretario Comunale, a carico del quale invierò un Commissario, senza altro preavviso, se entro il 30 corr. non saranno pervenute le notizie che devono essere così rilevate:

1) **Redditi dotalizi:**

Questi redditi devono desumersi dagli stanziamenti passivi del preventivo dell'anno 1913 ed in mancanza, dal preventivo dell'anno successivo.

2) Per ogni assegno dotalizio bisogna indicare la provenienza e cioè se di pertinenza della istituzione di beneficenza o proveniente da legato.

(1) v. B. A. anno corr. cop. fasc. 8.

3) Accertare fino a quale anno detti redditi siano stati versati al Comitato Prov. per gli Orfani di guerra.

II) *Beneficenza generica:*

La beneficenza generica va rilevata con le stesse norme dettate con la precedente circolare, ma con maggiore esattezza.

Il Prefetto — SOPRANO

199. **Tesseramento dei piccoli proprietari coltivatori diretti.** (C. 2 luglio 1932 n. 662 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL., per norma, che il Ministero delle Corporazioni ritiene che non sia contrario alla legge che i piccoli proprietari coltivatori diretti se, ed in quanto occupati come lavoratori agricoli presso aziende agricole di terzi, possano essere tesserati dai Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

Tale possibilità trova base nell'art. 7 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, che dispone che « chi è al tempo stesso, in diversi campi di attività, in modo stabile e continuativo, datore di lavoro e lavoratore, può far parte contemporaneamente di associazioni di datori di lavoro e di associazioni di lavoratori ».

Ricordo pure alle SS. LL. che il tesseramento deve essere assolutamente libero e spontaneo, e deve essere vietato qualsiasi tentativo di coazione, anche indiretta.

Il Prefetto — SOPRANO

200. **Profilassi delle malattie sociali nelle collettività giovanili.** (C. 13 luglio 1932 n. 6852 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le attuali conoscenze sulla evoluzione dei processi morbosi in genere, specialmente di quelli che con maggiore frequenza si manifestano nella età infantile, come i rilevamenti accurati eseguiti nelle cliniche e negli istituti assistenziali e profilattici nei riguardi della medicina costituzionale, hanno messo sempre più in evidenza la grande importanza che deve darsi all'esame della costituzione individuale, non solo ai fini della cura, ma anche a quelli della prevenzione di molte affezioni.

Su questo punto si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. e degli Ufficiali sanitari in relazione a quanto si è espresso con le circ. 12 maggio 1926 N. 20300-2-A. G. del Ministero dell'Interno per la lotta contro le malattie sociali nelle collettività giovanili, comunicata integralmente ai Comuni l'8 giugno 1927 n. 12783, pubb. nel Bollettino Amm. del 1927 pag. 179 per la lotta contro l'adenoidismo; 26 aprile 1928 n. 11443, pubb. nel Bollettino Amm. del 1928 n. 13 per la diffusione del tracoma, affinchè venga indirizzata in tale senso l'opera dei sanitari preposti al servizio medico scolastico, ai servizi medici dell'O. N. B. alla ricerca e cura dei casi di adenoidismo, ai servizi antitracomatosi all'assistenza specializzata per i figli di tubercolotici e in genere alla vigilanza sanitaria sulle collettività di fanciulli ed adolescenti.

In tali istituzioni non dovrà mai trascurarsi l'esame del tipo costituzionale insieme agli altri rilevamenti somatici e sanitari, affinchè possano adottarsi nei confronti dei visitati le provvidenze assistenziali ed i trattamenti più confacenti.

Più particolarmente nei servizi contro l'adenoidismo il dirigente potrà avvalersi del concorso di specialisti in otorinolaringoiatria, per procedere, ove del caso, all'esame del rinolaringe e dell'orecchio, per l'eventuale rilevamento di manifestazioni adenoidiche e di forme iperplastiche delle mucose relative.

Delle forme di linfatisimo, e soprattutto di quelle a tipo costituzionale congenito, specie se accompagnate a stimate neuropatiche e somatiche degenerative, dovrà farsi speciale registrazione curando che i malati vengano sottoposti agli opportuni trattamenti.

Rendesì pertanto necessario procedere al coordinamento dei servizi relativi mercè una razionale organizzazione di segnalazioni e di rapporti fra i servizi predetti.

Poichè in nessun comune di questa Provincia esistono regolari servizi di vigilanza scolastica, occorre che gli ufficiali sanitari si facciano centri di coordinamento dei dati relativi e delle conseguenti provvidenze.

Si prega di dare un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione, con riserva di far conoscere di seguito i provvedimenti attuati per la migliore organizzazione dei servizi.

Il Pretetto — SOPRANO

R. PREFETTURA

201. RUOLO DI ANZIANITÀ dei Segretari Comunali della Provincia

N.º d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	COMUNE	DATA di Nascita	DATA della prima assun- zione in servizio
	<i>Segretari Generali - 2ª classe (Grado 2º)</i>			
1	Sciarauffa Comm. Filippo	Salerno	15-2-74	15-5-90
	<i>Segretari Capi di 1ª Classe (Grado 3º)</i>			
1	Pintozzi Cav. Uff. Vinc.	Cava	15-12-70	5-10-90
	<i>Segretari Capi di 2ª classe (Grado 4º)</i>			
1	D'Alessandro Cav. Dr. L. zo	Nocera Inferiore	13-3-67	20-1-94
2	Giacobelli Rag. Giacomo	Sarno	13-3-90	11-10-924
	<i>Segretari Capi di 3ª classe (Grado 5º)</i>			
1	Pisacane Enrico	Scafati	1-12-76	30-9-921
2	Giordano Pietro	Amalfi	30-10-72	28-9-909
3	Dini Ciacci Avv. Ercole	Pagani	16-8-73	16-5-905
4	Simonetti Cav. Rag. G.	Mercato S. Severino	8-12-80	1-8-929
5	Di Mauro Dr. Alfonso	Angri	20-11-87	1-1-915
6	vacante	Eboli	—	—
	<i>Segretari di 1ª classe (Grado 6º)</i>			
1	Antico Gerardo	Castellabate	10-5-62	28-2-888
2	Pansa Saverio	Fisciano	28-11-58	3-12-888
3	Lamberti Cav. Raffaele	Montecorvino Rovella	20-2-72	8-5-893
4	Maiurano Panfilo	Vallo della Lucania	25-12-76	1-9-914
5	Amabile Pasquale	Castel. S. Giorgio	9-7-67	5-2-915
6	Ansanelli Matteo	Tegiano	21-11-94	10-1-921
7	Duccilli Carminant.	Giffoni Valle Piana	4-1-68	12-3-923

DI SALERNO

al 1. Gennaio 1932 - Anno X. (Art. 27 R. D. 21-3-1929, N. 371).

Anzianità grado attuale			abbreviazione serv guerra		Retribuzione spettante ridotta del 12 ^o lo				Assegni valutabili per la quiescenza e per le ritenute Cassa Previdenza	<i>Annotazioni</i>
anni	mesi	giorni	anni	mesi	Stipendio	Indennità servizio attivo	assegno personale da riassorbire	TOTALE		
2	3	—	—	—	15664	4840	6820	27324	27.000	
—	11	15	—	—	14080	3696	—	17776	16.000	
37	11	10	—	—	14080	3080	—	17160	16.000	Ha diritti accessori per Lire 1760.
3	7	—	—	—	12056	3080	—	15136	13.700	
9	3	—	—	—	11352	2464	—	13816	14.300	
6	7	11	—	—	10208	2464	—	12672	11.600	
3	8	—	—	—	10208	2464	—	12672	11.600	
2	5	—	—	—	10208	2464	—	12672	11.600	
—	10	—	—	—	10208	2464	—	12672	11.600	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	10	1	—	—	10208	1848	—	12056	—	Non è iscritto al M. P.
43	—	27	—	—	10208	1848	—	12056	11.600	
28	5	10	—	—	11440	1848	—	13288	13.000	
17	5	26	—	—	10208	1848	—	12056	11.600	
15	10	23	—	—	10208	1848	—	12056	11.600	
9	11	6	3	11	10208	1848	—	12056	11.600	
8	9	21	—	—	9504	1848	—	11352	12.450	

N.º d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	COMUNE	DATA di Nascita	DATA della prima assun- zione in servizio
8	Rocco Rag. Angelo	Campagna	16.7.893	16.8.920
9	Palumbo Silvio	Montesano	27.5.898	19.4.928
10	Zito Rag. Ludovico	Nocera Superiore	1.9.894	31.8.922
11	Lupis Rag. Pietro	Vietri sul Mare	17.3.896	27.7.928
12	Langella Luigi	S. Marzano sul Sarno	30.5.876	1.2.909
13	D'Amato Dr. Vincenzo	S. Cipriano Picentino	21.3.888	1.3.929
14	Genovese Gioacchino	Pontecagnano	16.6.891	1.4.914
15	Caputo Dr. Luigi	Tramonti	3.7.891	3.3.921
16	D'Antonio Dr. Giuseppe	Baronissi	13.2.883	1.1.921
17	Iannuzzi Dr. Cosimo	Battipaglia	7.1.898	15.1.922
18	Rispoli Alfredo	Sala Consilina	16.4.879	1.1.908
19	D'Ippolito Ippolito	Pellezzano	2.9.869	15.2.902
20	Meccariello Giambattista	Buccino	19.11.871	1.1.897
21	Sarno Dr. Aurelio	Capaccio	31.8.885	1.1.921
22	Greco Gesù	Roccadaspide	13.7.899	3.5.922
	<i>Segretari di 2ª classe (Grado 7º)</i>			
1	Marchione Ernesto	Aquara	10.10.855	1.1.879
2	Pipino Nicodemo	Postiglione	25.1.859	1.1.881
3	Speranza Giuseppe	Centola	1.5.869	1.1.893
4	Cilento Alberto	Celle Bulgheria	16.4.870	1.2.898
5	Pandolfo Nicola	S. Arsenio	4.10.865	1.1.900
6	Amoresano Francesco	Perdifumo	22.4.870	27.9.901
7	Nicodemo Vincenzo	Monte S. Giacomo	2.9.881	20.9.902
8	Alfano Antonio	Siano	5.10.879	1.5.904
9	Salvati Michele	Policastro	9.11.871	1.1.905
10	Altavilla Raffaele	Cetara	7.2.866	8.5.907
11	Galietti Sebastiano	Laurino	1.9.875	1.1.908
12	Melchionda Giuseppe	Serre	23.8.865	21.12.908
13	Farri Alessandro	Bellosguardo	12.6.890	11.6.914
14	Calabria Michele	Casalbuono	15.9.889	1.7.914
15	Luisi Pierludovico	Contursi	11.10.899	1.9.914
16	Del Plato Antonio	S. Gregorio Magno	20.10.887	11.10.914
17	Petrosino Spirito Pasq.	Casaletto Spartano	13.9.887	2.11.914
18	Pepe Raffaele	Pollica	1.2.873	16.3.919
19	Meo Colombo Rag. Carlo	Colliano	29.5.876	1.7.919

Anzianità grado attuale			abbreviazione servizio guerra		Retribuzione spettante ridotta del 12 %				Assegni valutabili per la quiescenza e per le ritenute Cassa Previdenza	Annotazioni
anni	mesi	giorni	anni	mesi	Stipendio	Indennità servizio attivo	assegno personale da riassorbire	TOTALE		
4	8	8	2	10	9504	1848	—	11352	10.800	Ha diritti accessori per Lire 1232.
3	8	11	—	—	8360	1848	—	10208	9.500	
3	8	—	4	—	9804	1848	—	11652	10.800	
3	5	5	—	—	8888	1848	—	10736	9.500	
3	—	—	—	—	10208	1848	—	12056	12.740	
2	10	—	—	—	8360	1848	—	10208	9500	
2	2	21	2	—	8360	1848	—	10208	9500	
2	2	20	4	5	8360	1848	—	10208	9500	
2	2	20	—	—	8360	1848	—	10208	9500	
2	2	8	1	—	8888	1848	—	10736	9500	
2	2	1	—	—	8360	1848	—	10208	9500	
1	1	—	—	—	8360	1848	—	10208	9500	
—	10	—	—	—	8360	1848	—	10208	9500	
—	10	—	—	—	8360	1848	—	10208	9500	
—	8	—	—	—	8360	1848	—	10208	9500	
52	—	—	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
50	—	—	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
39	—	—	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
32	8	—	—	—	8360	1496	—	9856	1) 9500	
31	—	—	—	—	8360	1496	—	9856	2) 9500	
30	3	4	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
29	3	11	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
27	8	—	—	—	8360	1496	—	9856	3) 9500	
27	—	—	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
24	6	22	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
24	—	—	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
23	—	11	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
17	6	20	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
17	6	—	3	10	8360	1496	—	9856	9500	
17	3	30	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
17	2	19	—	—	8360	1496	—	9856	9500	
17	1	28	—	—	6160	1496	2200	9856	—	
12	9	15	—	—	7744	1496	—	9240	—	
12	6	—	—	—	8360	1496	—	9856	—	

1) Diritti accessori per L. 1055
 2) " " "
 3) " " "

N.º d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	COMUNE	DATA di Nascita	DATA della prima assunzione in servizio
20	Rossini Luigi	Maiori	14.1.887	20.1.920
21	Lombardi Luigi	Buonabitacolo	30.11.880	11.7.922
22	Palazzo Ferdinando	S. Giovanni a Piro	3.5.889	3.10.922
23	Raeli Beniamino	Padula	6.8.878	1.1.923
24	Giacchetta Domenico	Auletta	2.4.886	11.2.923
25	De Giacomo Placido	Oliveto Citra	19.1.973	6.7.898
26	Crivelli Emiddio	Rofrano	6.3.898	14.6.923
27	Eboli Carlo	Sanza	13.5.898	1.12.923
28	Parisi Vito	Palomonte	31.1.894	2.8.925
29	Mansi Pasquale	Minori	29.12.897	8.2.926
30	Ferri Arcangelo	Sassano	28.9.897	9.6.926
31	Salvatore Pasquale	Acerno	10.4.898	8.4.926
32	Landolfi Luigi	Sessa Cilento	7.5.892	1.12.929
33	Lanzara Andrea	Pisciotta	19.6.905	24.9.927
34	Di Cunzolo Carmine	Olevano	12.2.880	11.10.917
35	Del Giudice Biagio	Montecorvino Pugliano	22.6.901	12.7.918
36	Polito Carlo	Vibonati	5.2.889	31.7.928
37	Rossi Luigi	Montecorice	28.4.904	7.8.928
38	Volpe Michele	Agropoli	31.10.897	14.8.918
39	Policastro Paolo	Sicignano	15.10.904	13.10.928
40	De Feo Fortunato	Sapri	24.1.898	15.2.929
41	Capobianco Antonio	Torre Orsaia	5.7.895	28.3.929
42	Nese Antonio	Torchiara	27.5.888	1.7.929
43	Chiorazzi Ernesto	Castel S. Lorenzo	19.8.893	1.12.929
44	Petraglia Olimpio	Piaggine	27.12.904	1.12.929
45	Carfora Ferdinando	Altavilla	30.1.905	1.12.929
46	Inglese Francesco	Albanella	21.1.903	1.12.929
47	Biondi Icilio	Ravello	8.8.890	16.10.929
48	Mazzotta Giovanni	Roccagloriosa	19.3.902	1.12.929
49	Lerro Silvino	Ceraso	2.2.891	1.12.929
50	Barbato Giuseppe	Morigerati	13.1.894	1.12.929
51	Russo D.r Giovanni	S. Valentino	2.12.897	1.12.929
52	Scarpa Andrea	Montano Antilia	1.12.899	1.12.929
53	La Sala Luigi	Gioi Cilento	8.3.899	1.12.929
54	Lebano Amilcare	Ogliastro Cilento	27.1.893	1.12.929
55	Mele Gregorio	Camerota	12.3.906	1.12.929
56	Russo D.r Maurizio	Polla	26.1.902	1.12.929

N.º d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	COMUNE	DATA di Nascita	DATA della prima assunzione in servizio
57	D'Aprile Francesco	Bracigliano	26.7.907	1.12.929
58	Turco Biagio	Castelcivita	3.2.899	1.12.929
59	Scorzelli Giovanni	Cicerale Cilento	30.12.900	1.12.929
60	Ruggi d'Aragona Rag. Guido	Casalvelino	8.5.909	15.11.931
61	Napolitano Sebastiano	Ascea	22.11.898	25.3.927
62	Marra Antonio	Caggiano	8.7.899	15.5.930
63	Vigorito Francesco	Roccapiemonte	5.12.899	1.6.930
64	Siani Salvatore	Sacco	5.7.901	15.11.931
<i>Segretari di 3ª classe (grado VIII)</i>				
1	Cerulli Michele	Monteforte Cilento	9.3.867	1.1.891
2	Bonelli Gaetano	Rutino	18.3.873	3.8.902
3	Aulisio Francesco	Giungano	28.2.868	1.1.903
4	Lebano Emilio	Lustra	26.11.869	1.1.903
5	Lombardi Camillo	Corbara	8.9.871	1.12.903
6	Costantino Giuseppe	Stio	14.11.877	1.7.907
7	D'Angola Gaetano	Conca Marini	23.7.868	27.9.908
8	Gaetani Francesco	Torraca	24.8.869	20.5.920
9	Pica Nicola	S. Pietro al Tanagro	22.1.878	5.9.920
10	Ciaro Andrea	Campora	23.9.897	1.7.921
11	De Vita Nicola	S. Rufo	8.7.896	1.9.922
12	Segreto Aniello	Laureana	6.1.874	1.1.922
13	Cozzi Angelo	Santomenna	1.8.891	1.3.924
14	Lancellotti Erminio	Orria	23.12.867	22.6.924
15	Passarelli Giovanni	Alfano	22.12.871	1.6.931
16	Visconti Carmine	Calvanico	26.7.886	1.1.925
17	Giachetti G. Battista	Atena Lucana	5.11.902	14.8.928
18	Marcelli Giuseppe	Valva	6.11.884	1.12.928
19	Russo Manlio	Stella Cilento	27.4.901	26.11.929
20	Guida Felice	Ricigliano	4.7.897	1.12.929
21	Palladino Luigi	S. Angelo Fasanello	3.8.904	1.12.929
22	Trotta Angelo	Perito	11.11.899	1.12.920
23	Capone Fioravante	S. Mango Piemonte	28.4.902	1.12.928
24	Del Pizzo Silvio	Pertosa	3.10.903	1.12.929
25	Sarno Luigi	Praiano	28.12.928	1.12.929
26	Battagliese Biagio	Castelnuovo Cilento	24.1.905	1.12.929

Anzianità grado attuale			abbreviazione servizio guerra		Retribuzione spettante ridotta del 12 %				Assegni valutabili per la quiescenza e per le ritenute Cassa Previdenza	Annotazioni
anni	mesi	giorni	anni	mesi	Stipendio	Indennità servizio attivo	assegno personale da riassorbire	TOTALM		
2	1	—	—	—	6160	1496	—	7656	7000	
2	1	—	—	—	6160	1496	—	7656	7000	
2	1	—	—	—	6160	1496	—	7656	7000	
—	1	15	—	—	6160	1496	—	7656	7000	
1	9	—	—	—	6160	1496	—	7656	7000	
1	7	16	—	8	6160	1496	—	7656	7000	
1	7	—	—	1	6160	1496	—	7656	7000	
—	1	15	—	—	6160	1496	—	7656	7000	
40	—	—	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
29	4	28	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
29	—	—	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
29	—	—	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
28	1	—	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
24	6	—	—	—	6160	1232	1008	8400	7000	
23	3	4	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
11	7	11	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
11	3	25	1	4	6160	1232	—	7392	7000	
10	6	—	—	—	6160	1232	1029	842	7000	
9	4	—	—	—	5808	1232	—	7040	6660	
9	—	—	—	—	6160	1232	1571.23	8963.23	7000	
7	10	—	—	—	5808	1232	—	7040	6660	
7	6	9	—	—	5192	1232	—	6424	—	Non ha diritto a pens.
7	—	—	—	—	4928	1232	—	6160	—	Idem
7	—	—	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
3	4	18	—	—	5192	1232	—	6424	5900	
3	1	—	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
2	1	5	—	—	6160	1232	—	7392	7000	
2	1	—	3	—	4928	1232	—	6160	5600	
2	1	—	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
2	1	—	1	11	4928	1232	—	6160	5600	
2	1	—	—	—	5192	1232	—	6424	5900	
2	1	—	—	—	5192	1232	—	6424	5900	
2	1	—	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
2	1	—	—	—	4928	1232	—	6160	5600	

N.º d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITA	COMUNE	DATA di Nascita	DATA della prima assunzione in servizio
27	Mastrodomenico Luigi	Castelnuovo di Conza	19.3.882	1.12.929
28	Caruso Daniele	Laviano	3.7.905	1.12.929
29	Mordente Benedetto	Corleto Monforte	3.12.909	1.8.930
30	Poti Gabriele	Controne	7.5.887	12.9.930
31	Filizola Luigi	Tortorella	24.8.869	15.1.931
32	D'Auria Raimondo	Salvitelle	26.4.903	15.11.931
33	Forestieri Biagio	Salento	8.8.909	15.11.931
34	Perillo Francesco	Felitto	20.10.898	15.11.931
35	Comoli Paolo	Roscigno	17.10.903	15.11.931
36	Falco Domenico	Futani	10.3.903	15.11.931
37	Belmonte Michele	Caselle in Pittari	11.5.908	15.11.931
38	Lauriello Vincenzo	Trentinara	5.8.907	15.11.931
39	Civale Taddeo	Romagnano al Monte	17.1.906	15.11.931
40	Lebano Emilio	Petina	4.1.903	5.12.931
41	vacante	S. Mauro Cilento		
42	»	Magliano Vetere		
43	»	Ottati		
44	»	Serramezzana		
45	»	Cuccaro Vetere		
46	»	Positano		
47	»	Laurito		
48	»	Omignano		
49	»	S. Mauro la Bruca		

Salerno li 30 Marzo 1932. Anno X.

Anzianità grado attuale			abbreviazione servizio guerra		Retribuzione spettante ridotta del 12°/100				Assegni valutabili per la quiescenza e per le ritenute Cassa Previdenza	Annotazioni
anni	mesi	giorni	anni	mesi	Stipendio	Indennità servizio attivo	assegno personale da riassorbire	TOTALE		
2	1	—	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
2	1	—	—	—	5192	1232	—	6424		
1	4	—	—	—	4928	1232	—	6160		
1	3	18	—	—	4928	1232	2808.75	9068.75		
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160		
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
—	1	16	—	—	4928	1232	—	6160	5600	
—	—	27	—	—	4928	1232	—	6160	5600	

Il Prefetto — SOPRANO

202. **Inscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.** (C. 8 luglio 1932 n. 27099 ai Podestà e Commissari Prefettivi dei Comuni della Provincia).

Si comunica, per opportuna conoscenza, la seguente circ. n. 107582, in data 10 corr., del Ministero delle Finanze, riflettente la presentazione del certificato di iscrizione alle Associazioni sindacali che li rappresentano, da parte dei vetturini e barocciari e degli esattori e ricevitori delle imposte, concorrenti ai pubblici appalti:

« In seguito alle disposizioni emanate con la circ. 6 agosto 1928, n. 112798, qualche amministrazione ha ritenuto di escludere dalle aste per fornitura di ghiaia, sabbia o trasporti di terra alcuni concorrenti iscritti al Sindacato regionale vetturini e barocciari, perchè non appartenenti ad una Associazione di datori di lavoro.

« Il Ministero delle Corporazioni osserva che la cennata limitazione contrasta con l'attuale inquadramento sindacale della categoria, in quanto l'art. 9 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, pubb. nella Gazz. Uff. n.º 23 del 29 gennaio 1931, ha attribuito alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna la rappresentanza giuridica dei barocciari e vetturini « anche nella ipotesi in cui esplicino la loro attività nella escavazione per conto proprio della sabbia e dei ciottoli dai greti dei fiumi e dalle spiagge del mare e nel successivo trasporto ai cantieri per la vendita ». Trattasi quindi di esercenti un'attività di modesta importanza economica, i quali, pur essendo stati inquadrati, per ragioni di tecnica organizzativa, nelle Associazioni dei lavoratori, sono tuttavia da considerarsi alla stregua dei datori di lavoro (piccoli imprenditori). Ad essi pertanto non può essere preclusa la partecipazione agli incanti per il solo motivo che non possono esibire il certificato d'iscrizione ad una Associazione sindacale di datori di lavoro. « A modificazione, poi, delle disposizioni contenute nell'ultima parte della citata circ. 6 agosto 1928, si comunica inoltre che, in seguito al riconoscimento giuridico dell'Associazione Nazionale Fascista degli Esattori e Ricevitori delle imposte, accordato con R. D. 18 giugno 1931, n. 1096, gli appartenenti all'Associazione stessa sono tenuti alla presentazione del relativo certificato di iscrizione. Potrà però a questo riguardo consentirsi qualche deroga a favore di coloro che, non avendo ancora i requisiti richiesti per poter fare parte dell'Associazione sindacale, non sono in grado di produrre il prescritto certificato ».

Si prega di accusare ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

205. **Autoveicoli trattori.** (C. 14 luglio 1932 n. 30737 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Comunicazioni telegrafa quanto segue:

« Per favorire campagna granaria consento via eccezionale e limitatamente periodo attuale campagna stessa che autoveicolo trattore montato solo dal conducente possa rimorchiare due macchine agricole non sviluppanti velocità superiori a 15 chilometri orari e possano ugualmente circolare anche se munite gomme piene limitatamente periodo anzidetto ».

Prego le SS. LL. renderne edotti gli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

206. **Assicurazioni sugli infortuni degli operai.** (C. 18 luglio 1932 n. 30695 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per l'esatta osservanza, si comunica la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero dei Lavori Pubblici informa che alcune Imprese assuntrici di lavori da eseguirsi per conto di Province e Comuni, col contributo dello Stato, non potendo riscuotere tale contributo per avere tralasciato per parecchio tempo di versare la prescritta quota di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, riescono ad ovviare all'inconveniente rivolgendosi a Società d'Assicurazione dalle quali ottengono il rilascio tardivo della polizza assicurativa.

Con tale sistema, del tutto irregolare e per ovvii motivi censurabili, le Società di Assicurazione vengono a percepire premi senza incorrere in alcun rischio, mentre viene frustrato lo scopo dell'assicurazione obbligatoria, consistente nella protezione preventiva degli operai che affrontano i rischi del lavoro.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, mentre ha segnalato quanto sopra al Ministero delle Corporazioni per la necessaria vigilanza da parte dei competenti organi sindacali sulle imprese surriferite e per accertare ulteriori eventuali inadempienze alla legge sull'assicurazione obbligatoria degli operai, ha rivolto premure a questo Ministero perchè siano invitati le Province ed i Comuni ad esercitare ogni possibile vigilanza sulle Imprese assuntrici di lavori per loro conto, onde evitare il ripetersi delle irregolarità di cui è avanti cenno ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

207. Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi. (C. M. F. 14 giugno 1932 n. 6031).
208. Tassa di bollo sugli atti di contabilità tecnica. (C. M. dei Lavori Pubblici 29 febb. 1932 n. 3989-90).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

209. Imposta sulle imbarcazioni sportive.
210. Mostra del fascismo.
211. Movimento turistico.
212. Monografie popolari: Carlo Alberto del Prof. Colombo.
213. Sostituzione gomme piene agli autocarri.
214. Festa dell'uva.
215. Telegrammi all'estero.
215. Orfani di guerra. Borse di studio per l'anno scolastico 1932-33.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 214 a 216. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

214. **Festa dell'Uva.** (C. 25 luglio 1932 n. 3842 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per disposizione di S. E. il Capo del Governo, la Festa Nazionale dell'uva sarà quest'anno celebrata il 18 settembre nelle provincie insulari, meridionali e centrali e il 25 settembre nelle altre provincie.

Come nei decorsi anni, il Ministero delle Finanze desidera che le su accennate manifestazioni non siano intralciate da richieste di formalità, per quanto concerne la materia delle imposte di consumo, e pertanto ha confermate, in ogni loro parte, le istruzioni e le disposizioni comunicate con circ. in data 13 agosto 1931 n. 3014. (1)

Per quanto più particolarmente riguarda i trasporti delle uve destinate alle dette manifestazioni, è da osservare che le agevolazioni consentite in passato circa il movimento delle uve e la non obbligatorietà della bolletta di accompagnamento, debbono ritenersi tuttavia valide durante il periodo della organizzazione e della celebrazione della Festa dell'Uva.

Invero per le disposizioni del Testo Unico per la Finanza locale, entrato in vigore nel frattempo, l'obbligo della bolletta è previsto in via generale per i generi soggetti ad imposta e quindi non è richiesto per i trasporti delle uve di cui si tratta, le quali, stante la accennata specifica loro destinazione, non sono soggette ad alcuna applicazione di imposta.

Comunico alle SS. LL. le presenti disposizioni con preghiera di portarle a conoscenza degli uffici delle Imposte di consumo e di curarne la esatta osservanza, affinchè la manifestazione abbia ovunque la migliore riuscita, in armonia ai precisi intendimenti del Governo.

Gradirò sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 318.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

207. Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza locale. Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, (C. 14 giugno 1932 n. 6931 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

A questo Ministero sono stati proposti diversi quesiti concernenti l'applicazione della tassa sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, stabilita dall'art. 214 del T. U. 14 sett. 1931, n. 1175, per la Finanza locale.

Per la uniforme applicazione di detto tributo si ravvisa opportuno far conoscere le risoluzioni che si ritiene debbano essere adottate sulle varie questioni proposte e si impartiscono, inoltre, alcune istruzioni che all'uopo si rendono necessarie.

a) **Esenzione a favore dei mutilati ed invalidi.** E' stato proposto il quesito:

1° Se la esenzione di cui all'art. 220, lettera e), del T. U. è limitata ai soli *mutilati od invalidi di guerra* o se alla stessa hanno diritto anche i mutilati ed invalidi civili.

2° Se la esenzione è di diritto solo per i veicoli speciali che i mutilati o invalidi usano come conseguenza della loro mutilazione od invalidità, o per qualunque veicolo sia dagli stessi impiegato; ed in particolare modo se è esente dalla tassa di circolazione il velocipede usato da qualunque mutilato od invalido, anche se la minorazione della persona non rifletta gli arti locomotori.

Al riguardo il Ministero osserva che l'art. 220, lettera e), del T. U., 14 settembre 1931, n. 1175, sancisce che sono esenti

dalla tassa di circolazione i velocipedi ed apparecchi ad essi assimilati, usati personalmente da mutilati ed invalidi. Tale disposizione non fa distinzione tra i mutilati ed invalidi civili o quelli di guerra, nè subordina l'esenzione all'uso di speciali velocipedi o alla condizione che la minorazione fisica si riferisca agli arti locomotori.

Pertanto è da ritenere che tutti i mutilati od invalidi, purchè riconosciuti tali dalle competenti Autorità sanitarie, civili o militari, abbiano diritto all'esenzione dalla tassa predetta per i velocipedi in genere, o apparecchi assimilabili, che essi usano personalmente, ma non per altri veicoli.

Dette persone, per comprovare la loro minorazione fisica, dovranno esibire un certificato rilasciato dalle suddette Autorità sanitarie.

b) Veicoli addetti ai servizi pubblici, concessi od autorizzati. Si è chiesto se a' sensi dell'art. 220, lettera *f*), del T. U., che esenta dalla tassa di circolazione i veicoli addetti ai servizi pubblici concessi o autorizzati, sono da considerarsi esenti da detta tassa:

1° i veicoli e velocipedi usati dalle ditte appaltatrici del servizio di riscossione delle imposte di consumo, sebbene non siano di proprietà comunale;

2° i velocipedi usati dai fattorini porta telegrammi, i quali dipendono da una ditta, che ha in appalto il servizio del recapito a domicilio dei telegrammi stessi;

3° i carri pel servizio di trasporti funebri di proprietà del concessionario;

4° i veicoli addetti a servizi per i quali i proprietari dei veicoli stessi ebbero una concessione od una autorizzazione dal Comune, ad esempio le vetture da piazza, i carri addetti al trasporto dei rifiuti domestici, la cui circolazione deve essere autorizzata dal Comune, previo accertamento, che rispondono a determinate prescrizioni igieniche;

5° i veicoli delle Agenzie di città per i trasporti a domicilio, autorizzati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il Ministero ritiene che tutti i quesiti precedenti debbano essere risolti in senso contrario alla concessione della esenzione, giacchè la franchigia prevista nell'art. 220, lettera *f*), del T. U., è da intendersi riguardi soltanto i servizi pubblici di trasporto di viaggiatori concessi o autorizzati dallo Stato.

c) Biciclette in servizio della Milizia nazionale forestale. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha fatto presente che per disimpegnare le mansioni d' istituto gli Agenti della Milizia Nazionale Forestale vengono nominativamente autorizzati a servirsi di biciclette di proprietà, ricevendo sul bilancio dello Stato un contributo fisso per il mantenimento delle biciclette stesse.

Questo Ministero osserva che non può sorgere dubbio che tali veicoli vanno esentati dalla tassa di circolazione a' sensi dell'art. 220, lettera *d*), del T. U., in quanto vengono usati per l'esplicazione dei servizi affidati dallo Stato ai suddetti agenti.

d) Tassa di circolazione sui carri agricoli. E' stato chiesto:

1.° se l'esenzione stabilita dall'art. 220 lettera *g*), del T. U., per i carri e le macchine di pertinenza delle aziende agricole, che circolano nel fondo, ovvero percorrono le strade pubbliche per recarsi, per la via più breve, ad un altro fondo della stessa azienda, possa essere estesa ai carri e macchine che vengono adibiti al trasporto, dalla casa del proprietario dell'azienda, ma situata nei centri abitati, alla campagna, di attrezzi, sementi, fertilizzanti, operai, ecc., e dalla campagna alla casa predetta, posta nel centro abitato, delle derrate ed altri prodotti nei periodi della loro raccolta o trasformazione;

2.° se detta esenzione sia da applicarsi anche a favore di quei proprietari di carri che se ne servono per trasporto dei prodotti dei propri fondi soggetti ad immediata trasformazione (olive, uva, ecc.), in stabilimenti appartenenti ad altre ditte, per conservarli, in seguito, nella propria casa o magazzino per il consumo od a scopo di vendita;

3.° se sia ammissibile l'esenzione completa dalla tassa di circolazione per i carri agricoli che eccezionalmente, e quindi

poche volte all'anno, debbano percorrere brevi tratti di strade, dal fondo al più vicino mercato, o alla città, per la vendita dei prodotti agricoli, o per portare la granaglie ai mulini, o per altri servizi saltuari, come pure per trasportare concimi od altro dalle stazioni ferroviarie al fondo;

4.° se i carri agricoli adibiti a trasporti per conto di terzi e non attinenti all'agricoltura, (ghiaia e sabbia per conto degli appaltatori delle strade, mattoni dalle fornaci, merci dalle stazioni, ecc.), debbano essere assoggettati alla tassa di circolazione nella misura intera stabilita dall'art. 214, del T. U., oppure ridotta del 50 °/o.

E' bene ricordare anzitutto che, secondo la definizione data dall'art. 40 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione, per carri agricoli debbono intendersi quelli impiegati per i trasporti ad uso esclusivo delle colonie ed aziende agricole e che abitualmente circolano nel fondo al cui servizio sono destinati.

Circa il primo quesito questo Ministero ritiene che se i trasporti vengono effettuati dal proprietario o agricoltore dalla sua casa posta nell'abitato, ai fondi diversi esistenti nella campagna, e viceversa, sia ammissibile per i carri e le macchine agricole abibite ai trasporti stessi l'esenzione stabilita dall'art. 220, lettera g), del T. U., purchè i percorsi sulle strade pubbliche vengano fatti per la via più breve.

Agli effetti dell'esenzione, è necessario che le abitazioni dalle quali si effettuano i trasporti ai fondi abbiano le caratteristiche delle costruzioni rurali, stabilite dalla legge dell'imposta sui fabbricati, e cioè abbiano già ottenuta la esenzione dalla imposta fabbricati per ruralità e ciò dovrà essere provato con una attestazione dell'Ufficio delle imposte dirette.

Al riguardo si prescrive che i detti carri debbano portare una targa delle dimensioni di cm. 20 x 10 con la scritta in lettere nere su fondo bianco *carro agricolo*, da fissare presso la targa prescritta dall'art. 40 del citato R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179.

La targa potrà essere fatta dallo stesso interessato. Il conducente del carro dovrà essere munito di un certificato dell'Autorità comunale indicante il domicilio del proprietario del carro, i fondi dove può recarsi e la via più breve da percorrere a norma dell'art. 220, lettera g), del T. U.

Ben s' intende che ove il carro sia trovato fuori dell'itinerario autorizzato, il conducente ed il proprietario del veicolo sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 221 del T. U.

L'esenzione dalla tassa di circolazione, invece, non si ritiene applicabile nei casi configurati nel secondo e terzo quesito, e in tali casi i carri e le macchine agricole potranno essere assoggettate alla tassa stessa nella misura prevista dall'art. 214, del T. U., ridotta del 50 °/o.

Nel caso prospettato nel quarto quesito, relativo a trasporti effettuati per conto di terzi e non attinenti all'agricoltura, questo Ministero è d'avviso che la tassa di circolazione debba essere corrisposta nella misura stabilita dal predetto art. 214, senza riduzione del 50 °/o.

e) Veicoli che circolano sulle strade statali. Secondo l'art. 214, del T. U., sono soggetti alla tassa i veicoli che circolano *sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito*. E' da ritenere quindi che i veicoli stessi debbano essere muniti del prescritto contrassegno anche quando percorrono le strade statali.

f) Veicoli tenuti in deposito a scopo di vendita. Dato che il T. U. prescrive che tutti i veicoli che circolano sulle strade pubbliche debbono essere muniti del contrassegno, ne segue che a tale obbligo debbono sottostare anche i veicoli acquistati presso i magazzini di vendita, che effettuano percorsi dai magazzini stessi al luogo di uso.

g) Possessori di più carri usati saltuariamente. Da qualche Amministrazione provinciale è stato prospettato il quesito se un proprietario di un'unica bestia da tiro, con diversi carri che usa saltuariamente, abbia l'obbligo di denunciarli tutti pagando per tutti la relativa tassa o se invece, pur denunciandoli, dato che

non ne può usare che uno per volta, basti il pagamento della tassa più elevata e venne proposto il temperamento di colpire il carro che ha maggior portata esonerando gli altri.

Si è pure fatto presente il caso di imprese di trasporto che chiedono che per l'applicazione della tassa di circolazione sia concesso di pagare il contributo non a seconda del numero dei carri, bensì in base al numero delle pariglie di cavalli esonerando in tal modo i « carri morti ».

Questo Ministero premette che, secondo le norme del T. U. che regolano l'applicazione della tassa di circolazione mediante contrassegno, non vi è obbligo di denuncia dei veicoli, a differenza di quanto era prescritto per l'applicazione del cessato contributo di manutenzione stradale, giusta il R. decreto 18 novem. 1923, n. 2338, (1) la cui riscossione poteva avvenire per ruoli.

È chiaro quindi che le suaccennate richieste non hanno alcun fondamento nella legge e, pertanto, tutti i veicoli che circolano, anche soltanto saltuariamente sulle pubbliche strade, debbono essere muniti del prescritto contrassegno.

h) **Famiglie numerose.** Sul quesito proposto da varie Amministrazioni provinciali, se le famiglie numerose hanno diritto di usufruire della esenzione dalla tassa di circolazione, si rileva che la legge 14 giugno 1928, n. 1812, (2) che si riferisce alla esenzione a favore delle famiglie numerose, indica singolarmente i tributi, dai quali possono essere esentate le famiglie stesse.

Tra tali tributi non era compreso il cessato contributo di manutenzione stradale, di cui al R. decreto 18 novembre 1928, n. 2538, ora sostituito dalla tassa di circolazione stradale.

Poichè l'art. 842, n. 1, del T. U. per la Finanza locale, dichiara che nulla è innovato alle disposizioni della predetta legge sulle famiglie numerose, è da concludersi che, in base alle vigenti norme, l'esenzione della tassa di circolazione non può essere concessa.

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 73.

(2) » » 1928 » 265.

i) Conciliazione amministrativa delle contravvenzioni. Secondo gli articoli 2 e 3, del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867, (1) richiamato nell'art. 222, del T. U. 11 settembre 1931, n. 1175, la conciliazione amministrativa delle contravvenzioni può ottenersi da parte del contravventore, mediante pagamento di una somma fissa in mano dell'agente o del funzionario che abbia accertato la contravvenzione, oppure innanzi al Podestà o ad un suo delegato, con le modalità previste dall'art. 228, del T. U. della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 72, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il terzo comma dell'art. 222, del T. U. per la finanza locale, stabilisce che nessuna conciliazione in via amministrativa è ammessa se non sia accompagnata dal pagamento della tassa o della differenza della tassa stessa.

Ora, per poter addivenire alla conciliazione della contravvenzione mediante pagamento di una somma fissa in mano dell'agente verbalizzante, occorrerebbe munire gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè i cantonieri stradali, di una dotazione di contrassegni, cosa che non sarebbe praticamente attuabile, anche perchè i contrassegni stessi, secondo l'art. 216 del T. U., sono dati in carico agli esattori comunali.

Ritiene pertanto questo Ministero che, per le contravvenzioni previste dall'art. 222 del T. U. per la Finanza locale, agli effetti della tassa di circolazione, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè i cantonieri stradali regolarmente nominati, dovranno limitarsi ad elevare il verbale di contravvenzione mentre la conciliazione amministrativa potrà essere tentata davanti al Podestà, col contemporaneo pagamento della tassa dovuta e con la consegna del contrassegno;

Si pregano le LL. EE. i Prefetti di comunicare copia della presente all'Amministrazione provinciale ed ai Comuni della provincia e sarà gradito un cenno di ricevuta.

Il Ministro — MOSCONI

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 121.

208. **Tassa di bollo sugli atti di contabilità tecnica.** (C. M. dei Lavori Pubblici (Direz. Gen. Affari generali) n. 3989190 del 29 febbraio 1932).

Il Ministero delle Finanze (Dir. Gen. Tasse sugli affari) in ordine al quesito rivolto dalla Ragioneria Centrale presso questo Ministero sulla applicazione delle tasse di bollo sugli atti di contabilità tecnica, con nota del 28 dicembre 1931, n. 630009, ha comunicato quanto segue:

Si osserva, innanzi tutto, che la tassa di bollo è tassa eminentemente di atto e, quindi, agli effetti della sua applicazione, ciascun documento va classificato secondo la sua forma apparente, senza badare alla categoria della tariffa (civile, commerciale, amministrativa) nella quale trovansi inserite le singole tasse da applicare.

Così pure devesi dichiarare che, anche nei riguardi degli Uffici del Genio Civile e di quelli delle nuove costruzioni ferroviarie, deve valere il principio dell'art. 13 della tariffa alleg. A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, N. 3268, e cioè del pagamento della tassa maggiore per gli atti che dovrebbero essere fatti su carta bollata e per i quali invece è stato autorizzato l'uso di moduli già predisposti a stampa.

In base a tali principii si dichiara:

1° *il libretto di misura dei lavori e delle provviste* è esente da tassa di bollo, salvo il caso d'uso a norma dell'art. 2 della legge sul bollo 30 dic. 1923, n. 3268, trattandosi di registri di amministrazione interna destinati al doppio scopo di preparare le situazioni per i pagamenti in conto e per compilare il conto di liquidazione finale. Esso rimane esente anche se è firmato dall'appaltatore.

2° *Il registro di contabilità* è soggetto alla tassa di cent. 10 a oglio, di che all'art. 76 della tariffa di bollo, essendosi considerato, tra l'altro, che gli stessi registri equivalgono in sostanza a quelli tenuti dagli appaltatori ed impresari, quantunque, per particolari ragioni di indole amministrativa, ne sia prescritta la conservazione presso gli uffici governativi del Genio Civile.

3° *Il sommario del registro di contabilità* è esente da bollo come atto di amministrazione interna.

4° *Lo stato di avanzamento dei lavori* in quanto non venga firmato nè dall'ingegnere dirigente i lavori, nè dall'impresa, è esente da tassa di bollo, non rivestendo il carattere di estratto dei registri di contabilità. Qualora invece venga firmato dall'ingegnere dirigente i lavori e dall'impresa, il medesimo assume il carattere di estratto formale del registro di contabilità ed è soggetto alla tassa di cent. 20 di cui all'art. 62 della tariffa A allegata alla legge di bollo, modificato dall'art. 3 del R. D. L. 5 marzo 1925, n. 258.

5° *Il certificato per pagamento di acconti*, rilasciato dal direttore dei lavori, non avendo carattere tecnico, si deve redigere sulla carta bollata da lire 3, a norma dell'art. 111 della tariffa di bollo e dell'art. 3 del R. D. L. 17 marzo 1930 n. 142, ovvero da lire 5, giusta l'art. 19 n. 3 della legge di bollo dall'art. 1 del citato R. D. L. 17 marzo 1930, quando è redatto su moduli a stampa. In tale caso la marca deve essere annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del Registro.

6° *Lo stato finale*, essendo firmato dal direttore dei lavori e dall'impresa, deve scontare la tassa di L. 5 come atto di natura contrattuale, a norma dell'art. 6 della tariffa di bollo e del citato R. D. L. Qualora invece fosse firmato dal solo ingegnere incaricato della liquidazione, dovrebbe scontare la tassa di bollo di L. 3, a norma dell'art. 27 della tariffa di bollo modificata dall'art. 1 del R. D. L. 17 marzo 1930, N. 142.

7° *I verbali di consegna, di sospensione di lavori, di ripresa di lavori e di ultimazione di lavori*, essendo firmati dall'ingegnere direttore e dall'Impresa, rientrano tra gli atti contrattuali soggetti a tassa di bollo di L. 5 ai sensi dell'art. 6 della tariffa di bollo modificata dai R. D. L. 17 marzo 1930, N. 142.

8° *I verbali di collaudo* e quelli di *regolare esecuzione*, se sono firmati dal solo perito o liquidatore, sono soggetti per ciascun foglio alla tassa di bollo in ragione della dimensione della carta

ai termini dell'art. 27 della tariffa di bollo. Qualora invece siano firmati dal direttore dei lavori e dalla impresa, rientrano tra gli atti di natura contrattuale e devono scontare la tassa di bollo di L. 5, a norma dell'art. 6 della tariffa modificato col R. D. L. 17 marzo 1930, N. 142.

9° *L'avviso ad opponendum* rientra nell'art. 111 della tariffa allegata A alla legge del bollo e deve scontare la tassa di L. 3 mediante carta bollata.

10° *La perizia estimativa* è esente come atto di amministrazione interna.

11° *Liste settimanali*: sono soggette a tasse di bollo le quietanze degli interessati.

12° Si conviene infine, che la *situazione provvisoria dei lavori* deve scontare la tassa di bollo di L. 3 su ciascuno esemplare, a norma dell'art. 27 della tariffa allegata A alla legge di bollo modificata dal R. D. L. 17 marzo 1930, N. 142, e *quella definitiva* firmata dall'ingegnere e dall'appaltatore la tassa di L. 5 a norma dell'art. 6 della stessa tariffa.

Da ultimo si dichiara che, nei casi in cui la tassa è pagata mediante marche, si deve fare uso di marche da bollo a tassa fissa e non di quelle per concessioni governative, che sono preordinate per la riscossione di tributi tutto affatto diversi.

Il Ministro — DI CROLLALANZA

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

209. **Imposta sulle imbarcazioni sportive.** (C. 26 luglio 1932 n. 29864 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma dell'art. 148 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, le gondole, le barche a remi, a vela od a motore, agli effetti dell'applicazione della imposta di cui agli art. 141 e 144 della citata legge, sono equiparati alle vetture pubbliche o private.

Con precedente circ. 2 marzo 1932, n. 6197, di questa Pre-

fettura (1) su conforme richiesta dal ministero dell'Interno, venivano pregate le SS. LL. ad astenersi dall'applicare tale tributo alle barche a motore.

A parziale modifica ed integrazione di tale circ., prego le SS. LL. per incarico del predetto Ministero astenersi, in ogni caso, dall'applicare l'imposta di che trattasi alle barche a motore (racer e fuori bordo da corsa), alle barche a vela (cutter) ed alle barche a remi con carrello scorrevole (skiff-double-scutt, outrigger, jole, venete) appartenenti a società sportive e, quando sia chiaramente provato che esse rappresentano il mezzo tecnico indispensabile per l'allenamento negli sport nautici, anche ai soci di società sportive.

Il Prefetto — SOPRANO

210. **Mostra del Fascismo.** (C. 20 luglio 1932 n. 1898 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., il Partito ha indetto una Mostra del Fascismo da inaugurarsi a Roma nel Primo decennale della Rivoluzione Fascista.

La Mostra, che dovrà essere una rassegna completa di tutte le realizzazioni effettuate dal Fascismo, per le sue finalità, comporta, fra l'altro, compiti di pubblicità che si esplicheranno principalmente mediante l'affissione di manifesti murali in tutti i Comuni del Regno.

Ciò stante e, poichè è evidente che l'iniziativa costituisce una manifestazione dell'attività politica del Partito, avverto che, a termini dell'art. 12 del Regolamento per il servizio comunale delle pubbliche affissioni, approvato con R. D. 14 giugno 1928, n. 1399, (2) e della circolare interpretativa in data 19 gennaio u. s., n. 15800 - 12153539, (3) i manifesti di cui sopra vanno esenti dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Prego le SS. LL. di dare subito conformi disposizioni al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 102.

(2) v. B. A. anno 1928 pagg. 281 e 297.

(3) " " corr. 56.

211. **Movimento turistico.** (C. 20 luglio 1932 n. 1459 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di dare assicurazione di ricevuta e di adempimento alla circolare 8 giugno N. 1459 relativa all'oggetto.

Il Prefetto — SOPRANO

212. **Monografia popolare Carlo Alberto del Prof. Colombo.** (C. 20 luglio 1932 n. 1892 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, comunico alla SS. LL. che S. E. il Capo del Governo ha autorizzato la Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano a distribuire, previo rimborso delle spese di stampa e di posta, in circa L. 5, ai Comuni del Regno, una copia della monografia popolare « Carlo Alberto » del Prof. A. Colombo.

Il Prefetto — SOPRANO

213. **Sostituzione gomme piene negli autocarri.** (C. 21 luglio 1932 n. 31839 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. a decorrere dal 10 aprile c. a. le disposizioni del R. D. L. 9 luglio 1931, n. 993, che vietano l'uso delle gomme piene, debbono avere avuto completa applicazione. Si è invece constatato che tuttora le predette disposizioni vengono apertamente violate, essendo in circolazione numerosi autoveicoli muniti di gomme piene.

Poichè il divieto deve essere *rigorosamente* osservato per salvare il patrimonio stradale, richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni del citato Decreto Legge, con invito ad impartire immediatamente le necessarie istruzioni ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sulla circolazione stradale, *per la rigida osservanza della legge e severe applicazioni delle sanzioni comminate contro i contravventori.*

Attendo esplicita assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

215. **Telegrammi all'estero.** (C. 20 luglio 1932 n. 32396 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza, si comunica la seguente circ. in data 10 corr., N. 5050113-1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

E' stato rilevato che nei telegrammi inviati dalle Amministrazioni ai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero viene fatto, per quanto riguarda le firme, uno spreco inutile di parole. Ciò aumenta notevolmente le spese dei telegrammi stessi, data la elevatezza delle tariffe per i telegrammi diretti all'estero.

Si prega, pertanto, le SS. LL. di voler impartire disposizioni agli uffici e alle amministrazioni dipendenti, perchè venga soppresso l'uso della qualifica nella firma dei telegrammi diretti all'estero, quando questi portano la firma di alte cariche dello Stato, il cui nome è certamente noto alle autorità diplomatiche e consolari, ed a sintetizzare, in tutti gli altri casi, le qualifiche dei firmatari dei telegrammi anzidetti, tenuto conto che, in genere, la qualifica si desume anche dal testo e dalla provenienza del telegramma.

Il Prefetto — SOPRANO

216. **Orfani di Guerra. Borse di studio per l'anno scolastico 1932-933.** (C. 9 luglio 1932 del Presid. del Comitato Prov. di Salerno dell'O. N. Orfani di guerra ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Invio alle SS. LL. un esemplare dello avviso di concorso pel conferimento di borse di studio agli orfani di guerra per l'anno scolastico 1932-933, con prechiera di dargli la maggiore pubblicità, affinchè di tale concessione possano usufruire tutti gli orfani forniti dei prescritti requisiti,

Sarà opportuno, ove le SS. LL. lo stimano, di rivolgere dirette premure ai rappresentanti di detti orfani perchè non frappongano indugio a raccogliere i necessari documenti e presentarli in tempo debito a corredo della istanza, la quale deve qui pervenire entro il 15 agosto prossimo.

Agli uffici municipali rivolgo poi speciale raccomandazione di corrispondere con benevola sollecitudine alle richieste di atti che verranno avanzate per lo scopo di cui trattasi.

Come rilevasi dal bando di concorso, le borse di studio sono a beneficio soltanto degli orfani di guerra iscritti alle scuole medie od agli istituti d'istruzione superiore.

Il Presidente — SENATORE MATTIA FARINA

Appalti, aste ecc.

Comune di Petina — *Vendita del materiale legnoso ritraibile dai boschi cedui « Diestro e Moserra »* — Si rende noto che il giorno 20 agosto prossimo, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo un primo esperimento d'asta, a termini abbreviati di giorni 10, col metodo della candela vergine per l'aggiudica dell'anzidetto materiale legnoso, in aumento del prezzo di L. 68,598 e con offerta non inferiore a L. 100.

Si farà luogo all'aggiudica con almeno due offerenti, Deposito provvisorio L. 6859, deposito definitivo L. 6859, nonchè fideiussore ed approbatore solidale, Pagamento in tre rate uguali, la prima all'atto della stipula del contratto, la seconda a 2 mesi dalla consegna e la terza a 2 mesi dalla seconda.

Termine del taglio e sgombro del prodotto mesi 24 dalla data della consegna.

Capitolato d'oneri visibile in Segreteria nelle ore d'Ufficio.
Il Segretario: Enzo Palatiello Il Podestà: Giuseppe Monaci

Concorsi

Comune di Pagani — *Concorsi a posti vari* — Concorsi con scadenza 7 settembre 1932, ore 14,30 — 2° *Applicato dello Stato Civile* (Stipendio annuo lordo L. 5000) *Vigile urbano* (assegno annuo lordo L. 5000 e indennità vestiario 10^o/₁₀), *Fontaniere* (assegno L. 3600), *Bidella scuole Femminili* (assegno L. 2400), *Custode Municipio* (assegno L. 3600) *Giardiniere del Cimitero* (assegno L. 1500). Quattro aumenti quadriennali del 10%. Indennità caroviveri nella misura corrisposta agli altri dipendenti. Età maggiore per tutti e non superiore al 32° per i posti di Applicato e Vigile e al 40° per gli altri posti, salvo le eccezioni di legge. Titoli ed esame scritto ed orale per i posti di Applicato, Vigile e Fontaniere; soli titoli per gli altri posti. Licenza Tecnica, Complementare e Ginnasiale o di Scuola di Commercio Inferiore per il posto di Applicato; licenza Elementare Superiore per gli altri posti. Documenti indicati dalla lettera A ad I (L. 25.10). I documenti di che alle lettere B ad F di data non anteriore a tre mesi a quella dello avviso. Assunzione entro 15 giorni dalla partecipazione ufficiale della nomina, sotto pena di decadenza. Periodo di prova anni due. Preferenze di legge. Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Pagani il 22 luglio 1932 - X.

Il Segretario

Avv. Ercole Dini Ciacci

Il Podestà

Avv. Cav. Alfonso Zito

Comune di Sapri — *Guardia campestre* — E' aperto il concorso per il posto di guardia campestre col salario di L. 2500,00 e con cinque aumenti quadriennali del decimo — Documenti di rito, certificato di proscioglimento dall'obbligo elementare — Scadenza 30 agosto 1932 — Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale.

Il Segretario Com. — *De Feo*

Il Podestà — *comm. avv. Gaetani*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

216. Tasse di registro. Tassa complementare sugli importi definitivi dei contratti di appalto. (C. M. F. 30 marzo 1932 a. 81651).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

217. Terza festa nazionale dell'uva.

218. Incendi.

219. Pagamento canoni telefonici.

220. Propaganda pro Battaglia del Grano.

221. Rivista amministrativa del Regno.

222. Copie bilancio 1932.

223. Concimaie. Prescrizioni igieniche in materia di stalle.

224. Censimento distributori di benzina.

225. Veicoli rimorchiati da autotrattrici.

226. Imposte di consumo. Esenzione per i materiali impiegati nella costruzione e riparazione di edifici colonici.

Parte II.

Della facoltà del Governo di emanare decreti-legge. *Rag. M. Belmonte.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 222 a 226. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

222. **Copie bilancio 1932.** (C. 28 luglio 1932 n. 23456 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Diversi Comuni, malgrado gli affretti loro rivolti, non hanno ancora inviato a questa Prefettura la copia del bilancio 1932, già da tempo reso esecutorio.

Rivolgo perciò invito ai Comuni ancora inadempienti per la trasmissione di tale copia e li preavviso che in caso di ulteriore inadempienza invierò un Commissario per il ritiro del documento.

Alla trasmissione della copia sono anche tenuti quei Comuni il cui bilancio 1932 non è stato ancora reso esecutorio, perchè in esame presso la Commissione Centrale per la Finanza Locale, per i provvedimenti eccezionali di pareggio.

Di tale speciale condizione dovrà però essere fatta menzione nella nota di trasmissione.

Il Prefetto — SOPRANO

223. **Concimaie. Prescrizioni igieniche in materia di stalle.** (C. 5 agosto 1932 n. 34099 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla mia circ. n. 2805 del 6 luglio u. s. (1), comunico alle SS. LL. la seguente lettera del Ministero dell'Interno del 16 luglio c. a.:

« Si richiama l'attenzione delle EE. LL. sulla circ. 20 giugno u. s. n. 22047[19-10 del Ministero dell'Agricoltura, relativa alla riduzione della distanza delle concimaie dalle case di abitazione e alla sospensione, fino al 1935, del disposto sulla distanza dell'apertura delle stalle dalle finestre delle abitazioni.

E, poichè consta a questo Ufficio che, da parte delle Autorità locali, vengono di frequente emesse ordinanze per il richiamo della osservanza delle prescrizioni igieniche in materia di stalle, si pregano le EE. LL. di volere raccomandare la massima discrezione nell'imporre lavori e conseguenti oneri di spese, che le condizioni, quanto mai difficili dell'agricoltura, non potrebbero al momento consentire ».

Son sicuro che le SS. LL. corrisponderanno alle direttive del Ministero.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 256

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

216. **Tassa di Registro - Tassa complementare sugli importi definitivi dei contratti di appalto.** (C. M. F. Direz. Gen. Tasse sugli Affari Div. 3^a del 30 marzo 1932 n. 81654).

Sotto l'impero della legge di registro, approvata con R. D. 20 maggio 1897, n. 247, in base all'interpretazione analogica dell'art. 23, gli appalti a corrispettivo variabile venivano tassati immediatamente, sul valore dichiarato dai contraenti, in via presuntiva, salvo liquidazione finale al termine del contratto, allorché venivano denunciati agli Uffici del Registro gli importi definitivi.

Nessuna sanzione però era prevista per la mancata denuncia di tali importi, e di ciò profittavano i contraenti per procrastinare il pagamento della tassa complementare di registro.

Sopraggiunto il nuovo testo della legge di registro, approvato con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, col quale in base all'art. 32 si estende agli appalti a corrispettivo variabile il sistema della tassazione provvisoria e definitiva, si colmò la lacuna disponendosi con l'art. 102 l'applicazione della sopratassa nella misura di 6 decimi della tassa, quando non venisse presentata dalle parti contraenti la denuncia dell'ammontare definitivo dei prezzi e corrispettivi degli appalti nella forma prescritta dall'art. 79, e nel termine di cui all'art. 83, ossia di 20 giorni da quello dell'accertamento definitivo di detto prezzo o corrispettivo, per poter poi far luogo al pagamento della tassa complementare entro due mesi successivi alla denuncia, secondo stabilisce l'art. 91.

E' necessario qui avvertire che, dato il vincolo della solidarietà dominante nella legge di registro, l'obbligo del pagamento

così delle tasse come delle sopratasse investe tutte le parti contraenti e quindi in genere anche la pubblica amministrazione appaltante.

Appare perciò evidente ch'è interesse delle Amministrazioni pubbliche contraenti di farsi, a mezzo dei loro rappresentanti, parti diligenti nel soddisfare al precetto della legge tributaria, sia con denunciare nel termine stabilito l'importo definitivo degli appalti, per non essere esposte al pericolo di dover sottostare al pagamento di tasse ed onerose sopratasse, sia col far eseguire alla scadenza il puntuale pagamento della tassa complementare. Il che per le amministrazioni pubbliche appaltanti deve costituire una norma sicura e costante da non mai trascurare, quando si consideri che, essendo le tasse d'ordinario poste per patto contrattuale a carico del privato appaltatore, l'adempimento in oggetto si riduce per esse all'osservanza di un semplice precetto formale, che mentre lo preserva dalle accennate responsabilità concorre ad assicurare allo Stato la riscossione delle somme dovutegli.

A questo riguardo si richiama l'attenzione delle pubbliche amministrazioni avvertendole che, per esimersi da responsabilità, nel caso di mancato pagamento delle tasse e sopratasse di registro da parte degli appaltatori, sui maggiori prezzi risultanti dagli appalti dovranno astenersi dal pagare i saldi o di procedere allo svincolo delle cauzioni dei contratti di appalto, ove non venga prima data la prova che la tassa di registro sui maggiori corrispettivi è stata pagata dalle parti, con l'esibizione di apposita bolletta mod. 72 A, rilasciata dal competente Ufficio del Registro.

Si è reputato opportuno fissare questi brevi richiami perchè tutti i Ministeri ed altre Ammin. centrali, e specialmente quello per l'Interno, per quanto si riferisce agli enti locali, compresi della necessità di assicurare l'osservanza della legge e con essa la riscossione dei tributi, rendano edotti i dipendenti uffici, che hanno occasione di ricorrere a contrattazioni del genere, delle

norme sopra richiamate, curando perciò la massima diffusione della presente, anche per non mettere l'Amm. Finanziaria nella incresciosa necessità di dover applicare sanzioni di legge non condonabili in via amministrativa.

Le Intendenze di Finanza, cui la presente circ. viene spedita in un congruo numero di esemplari, provvederanno per la immediata diramazione agli Uffici del registro, agli Ispettori del Demanio e delle Tasse, ai signori Podestà ed ai Rettorati delle Provincie, ritirandone ricevuta.

Il Ministro — MOSCONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

217. **Terza festa nazionale dell'uva.** (C. 1° agosto 1932 n. 3842 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Faccio seguito alla circ. in data 25 luglio u. s. pari numero, (1) relativa alla terza Festa nazionale dell'uva, per confermare le istruzioni impartite nel 1930 e 1931 sulla organizzazione e sullo svolgimento della stessa manifestazione e per richiamare su di esse l'attenzione delle SS. LL., ai fini della più attiva ed efficace cooperazione per il completo successo della iniziativa.

Coll'occasione, ricordo la necessità di provvedere subito alla costituzione degli appositi Comitati, secondo le indicazioni già date, e la opportunità di avvalersi della esperienza degli anni decorsi per una perfetta organizzazione della manifestazione.

Avverto poi che, verificandosi in casi eccezionali la necessità di spostamento nella data del 18 settembre, le SS. LL. dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'autorizzazione per il tramite di questa Prefettura.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

218. **Incendi.** (C. 28 luglio 1932 n. 02763 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno, con circ. in data 14 corr., ha

(1) v. B. A. anno corr. copertina fasc. 21, e B. A. anno 1931 pag. 318.

ancora una volta richiamato, per la rigorosa osservanza, tutte le istruzioni vigenti in materia di incendi ed ha fatto presente, per quanto riguarda gli incendi di cereali, che assottigliano le risorse non certo esuberanti ai bisogni della Nazione, la necessità che venga messa una cura addirittura meticolosa nelle investigazioni dirette ad accertare non soltanto la causale del sinistro ma anche le responsabilità penali previste agli art. 423, 424, 427 e 449 C. P., nonché dalle leggi speciali, fra cui il R. D. L. 10 giugno 1931, N. 723.

L'attività repressiva non deve essere disgiunta dalla adozione di opportune misure preventive, non soltanto da parte dei privati, ma in particolare modo dalle amministrazioni pubbliche, che debbono esigere dal personale addetto alla vigilanza delle proprietà patrimoniali o demaniali, specie boschive, il più scrupoloso adempimento dei doveri, non tralasciando le precauzioni opportune per eliminare ogni pericolo di incendio.

Inoltre, a complemento di quanto è stato già prescritto con mia circ. del 9 agosto 1931, (1) relativa agli incendi boschivi, le SS. LL. in mancanza di norme nei regolamenti di polizia rurale o a complemento di esso, stabiliranno od eventualmente imporranno misure precauzionali atte ad evitare gli incendi colposi, e disciplineranno il funzionamento dei servizi per l'isolamento e l'estinzione degli incendi.

Le SS. LL. vorranno, infine, seguire con particolare cura l'azione dei dipendenti organi e mi daranno notizia delle misure adottate, inviandomi copia di eventuali manifesti affissi al pubblico, in conformità anche di quanto venne prescritto al numero 3 della citata mia circ. 11 agosto 1931.

Il Prefetto — SOPRANO

219. **Pagamento canoni telefonici.** (C. 6 agosto 1932 n. 53939 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla circ. 22 luglio u. s., di pari oggetto della presente, della Società Esercizi Telefo-

(1) v. B. A. anno 1932 cop. fascicolo 19 e anno 1931 pag: 293.

nici e di dare le occorrenti disposizioni per il puntuale pagamento del canone dovuto alla detta Società, per evitare spiacevoli interruzioni del servizio telefonico,

Il Prefetto — SOPRANO

220. **Propaganda pro Battaglia del Grano.** (C. 29 luglio 1932 n. 4049 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel prossimo mese di ottobre, in occasione del decennale dell'Era Fascista, si svolgeranno in Roma, sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, la II^a Mostra Nazionale del Grano e la I^a Mostra Nazionale delle bonifiche e delle Migrazioni Interne, allo scopo di porre in rilievo i progressi compiuti ed i risultati conseguiti con la Battaglia del Grano e con la Bonifica Integrale.

A tale scopo, sarà effettuata una speciale propaganda a mezzo di manifesti e di cartellini a colori da diffondersi in tutto il Regno.

Pertanto, mentre avverto che, in plico a parte, sarà inviato alle SS. LL. il materiale di propaganda, prego disporre che i manifesti siano affissi gratuitamente nei luoghi maggiormente esposti al pubblico.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

221. **Rivista amministrativa del Regno. Commento alla legge 13 dicembre 1928 n. 2944.** (C. 27 luglio 1932 n. 31259 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene riferito al Ministero dell'Interno che parecchi comuni associati alla Rivista amministrativa del Regno (Torino, Via Assarotti 9) ai quali, a cura della direzione della rivista stessa, era stato inviato per l'eventuale acquisto il volume contenente il « Commento sistematico alla legge 13 dicembre 1928 n. 2944, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali » avrebbero da tempo trattenuta la pubblicazione in parola, non curandosi di provvedere al pagamento del relativo prezzo fissato in L. 40 per ciascuna copia.

Data la necessità della regolarizzazione delle partite di dare ed avere esistenti tra la Rivista e la sua tipografia, anche per riflesso degli impegni finanziari assunti da quest'ultima, il Ministero ritiene che le SS. LL. possano o provvedere perchè in un congruo improrogabile termine sia effettuato il pagamento della somma dovuta per tale acquisto alla Rivista, oppure a curare che il volume venga restituito a quella Direzione, purchè esso sia rimasto intonso ed in tali condizioni da poter essere rimesso in vendita.

Si gradirà al riguardo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.

Della facoltà del Governo di emanare decreti legge.

Bibliografia: Saltelli, « Potere esecutivo e norme giuridiche », Mantellate 1926; — Rocco, discorso — atti parlamentari, legis'atura XXVII, tornata 20 giugno 1926; — Codacci Pisanelli, Scritti di diritto pubblico, Città di Castello 1900; — Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze 1914; — Rossi, Il decreto legge in *Temi Veneta*; — Santi Romano, Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione, Milano 1898; — Tommasone. — In tema di decreti legge, rivista economica, Roma 1922.

Prima di trattare della facoltà del governo di emanare norme giuridiche, torna indispensabile far breve cenno della teoria della divisione dei poteri. Senza tale premessa riesce difficile comprendere lo spirito della legge 31 gennaio 1926, n.º 100, che ha inteso di sistemare definitivamente il campo delle attribuzioni costituzionali devolute ai diversi poteri che realizzano la volontà dello Stato.

Lo Stato, come ogni essere organico, ha una propria evoluzione, e nello svolgimento della sua attività, rivolta al conseguimento delle sue elevate finalità, studia il mezzo per ottenere una migliore e più perfetta struttura. Ed il principio della divisione dei poteri trae appunto la sua origine da quello della divisione del lavoro, che deriva da necessità pratiche di politica. Così abbiamo che in ogni Stato moderno, chiamato per natura a svolgere una attività vasta, il lavoro si ripartisce nell'esercizio della funzione legislativa e nell'azione svolta dagli altri poteri: esecutivo e giudiziario.

Le predette funzioni sono soltanto nominativamente distinte, chè restano tra di loro legate da uno stretto rapporto di dipendenza, perchè intimamente connesse, virtualmente fuse nell'organicità di azione e praticamente unite per la realizzazione del perfezionamento dello Stato.

Mentre la ragion d'essere della funzione legislativa va ricercata nella necessità di imporre alla collettività organizzata norme generali ed obbligatorie, l'essenza della funzione giudiziaria riposa nel principio di applicazione ai casi concreti degli atti emanati dal potere legislativo. La terza funzione, cioè quella esecutiva o di governo, nella vecchia concezione dello Stato, era ritenuta a

torto come forma di attività operante in rapporto di assoluta dipendenza al potere legislativo. Oggi invece l'azione del governo ha trovato la sua esatta valutazione giuridica nella legge Rocco del 31 gennaio 1926, n. 100, la quale in sostanza non ha inteso che riconoscere al potere esecutivo l'importanza della sua funzione permanente e continua e che racchiude in sè l'essenza e la vita dello Stato.

Sostanzialmente poi la facoltà del governo di emanare norme giuridiche è stata in pratica riconosciuta come esercizio normale di diritto, anche prima della legge 31 gennaio 1926. Come ebbe a rilevare l'on. Scialoja, in sede di discussione dello schema di legge, i decreti legge ebbero sempre immediata applicazione fino alla loro conversione in legge vera e propria, e che, nei rari casi di modifiche apportate agli stessi, il testo modificato non ebbe effetto retroattivo. Il decreto legge perciò, quale atto legislativo del governo, ha avuto anche per il passato la sua reale efficacia esecutoria nel tempo.

Circa l'invasione pratica del potere esecutivo, nel campo delle attribuzioni costituzionali devolute al potere legislativo, è da notare che le opposizioni si limitarono a criticare il contenuto del decreto legge, ma non la forma.

In ciò sta, secondo lo Schanzer, il convalidamento di una delega tacita conferita dal potere legislativo a quello esecutivo. Pertanto il decreto legge è stato sempre riconosciuto dalla nostra corte di cassazione come fonte di diritto positivo, non soggetto al controllo ed al sindacato del potere giudiziario, anche se il provvedimento fu emanato in circostanze non aventi carattere di contingenza assoluta. La stessa pratica costituzionale, già in atto circa le attribuzioni legislative del governo, conferma ch'è la legge Rocco ha soltanto sistemato un fenomeno già esistente.

Il nostro ministro guardasigilli, Alfredo Rocco, così si esprime sulla necessità di rivestire legalmente un'illegalità che era da tempo in atto:

« La consuetudine dell' illegalità, specialmente quando essa viene da chi avrebbe l'obbligo di più stretta osservanza, costi-

tuisce un esempio pericolosissimo e non può, senza grave danno per il prestigio dello Stato e per la disciplina dei cittadini, essere prolungata indefinitivamente. E' perciò necessario far cessare lo stato di disagio esistente diffuso nell'ordine giudiziario rispetto al problema di legalità dei decreti legge ».

Parole dette dal più eminente giureconsulto italiano vivente e che determinarono quella che fu denominata la riforma costituzionale.

A sviluppare il senso della legalità del decreto legge, molto hanno contribuito anche le idee di autorevoli cultori di diritto amministrativo e costituzionale. Fra i molti, per il loro prezioso contributo, meritano di essere ricordati Codacci Pisanelli, Canepa, Vaccaro, Santi Romano, Orlando, Rovelli, Ranelletti, Mortara, Brunelli, V. Scialoja, Tommasone, Schanzer, Sabini, Ugenti, Longhi ed Appiani.

Le ragioni base, che professano i predetti illustri autori, si possono riassumere nelle tesi seguenti: Necessità, legittima difesa, utilità, necessità oggettiva, anticipazione legislativa, delega legislativa, speciale competenza del potere esecutivo, opportunità politica e consuetudine costituzionale.

Il recente mutamento avvenuto nel nostro clima storico, sociale, politico ed economico, il susseguirsi di profonde e gravi crisi non ancora arrivate alla loro fase risolutiva ed il pericolo della diffusione di idee politiche lesive per la vita dello Stato, hanno reso necessario il riconoscimento al potere esecutivo di realizzare « come organo permanente, attraverso un'attività multiforme, i fini immanenti dello Stato ».

La migliore conferma poi della necessità della legge Rocco è nella presente visione del nostro governo, diventato strumento elastico e potente del perfezionamento della vita dello Stato italiano.

Rag. MICHELL BELMONTE
(Segretario Comunale)

224. **Censimento distributori di benzina.** (C. 24 luglio 1932 numero 32316 ai Podestà e Commissari Pref. dai Comuni della Provincia).

Interessa conoscere all'On. Ministero delle Corporazioni il numero completo dei distributori automatici di carburanti esistenti al 30 giugno 1932, e pertanto prego le SS. LL. di farmi conoscere, non oltre *il 10 agosto prossimo*:

1.º Numero impianti fissi.

7.º Numero distributori montati su carrelli.

3.º Numero impianti non completati al 30 giugno 1932, ma per i quali fu emesso entro la stessa data il decreto di concessione.

Fra i distributori di cui al n. 1 dev'essere conteggiato anche quelli attualmente non in esercizio, per qualsiasi ragione, distinguendo gli uni dagli altri.

Occorre ancora che i dati siano forniti separatamente per la Società Nafta, per l'Azienda Generale Italiana Petroli e per la Società Italo Americana del Petrolio.

Raccomando la massima esattezza e precisione.

Il Prefetto — SOPRANO

225. **Veicoli rimorchiati da autotrattrici** (C. 25 luglio 1932 n. 31258 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ritenuto che treni automobili costituiti da macchina trattrice non suscettibile portare carico utile e due rimorchi equivalgono, agli effetti delle usura stradale e delle disposizioni del R. D. 9 luglio 1931 n. 992, a treni automobili costituiti da autocarro suscettibile di trasporto di carico utile e di rimorchio, dispongo che predette macchine trattrici, aventi cerchioni ruote rivestite di gomme pneumatiche e semipneumatiche e non sviluppanti una velocità superiore a 10 km. orario, possono circolare con due rimorchi.

Il Prefetto — SOPRANO

226. **Imposte di consumo. Esenzione per i materiali impiegati nella costruzione e riparazione di edifici colonici.** (nota 9 agosto 1932 n. 33932 al Sig. Podestà di Valva e per comunicazione ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministro delle Finanze scrive:

« Il Podestà di Valva ha posto direttamente a questo Ministero i seguenti quesiti:

a) Sono case coloniche, agli effetti dell'art. 30 n. 6 del R. D. 14 settembre 1931 n. 1175, quelle esistenti nell'abitato agglomerato del Comune e destinate alla vinificazione delle uve raccolte nei propri fondi e conservazione di prodotti in generale?

b) Sono case rustiche, e quindi esenti da imposta di consumo per i materiali da costruzione, quelle destinate all'alloggio dei lavoratori dei propri campi, quando esse case sono site nell'abitato del Comune e cioè fuori e lontano dai fondi?

c) Sono infine case rustiche, e quindi esenti come sopra, quelle site nel fondo del proprietario e lavoratore insieme, quando le case stesse sono nell'abitato del Comune e cioè nella popolazione agglomerata.

Al riguardo è da far presente che i detti quesiti trovano soluzione nella dichiarazione di massima, di cui alla circolare del Ministero predetto del 23 luglio 1930 n. 13562. Ecco la massima:

Edifici colonici Agli effetti dell'esecuzione delle imposte di consumo previste nell'art. 16 (sub. 16 n. 6) del R. D. L. 20 marzo 1930 n. 141 (ora art. 30 n. 6 del R. D. L. 14 settembre 1931 n. 1175) nella espressione: **edifici colonici** devono comprendersi tutti i fabbricati che, ovunque si trovino, risultino destinati esclusivamente: a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro unicamente alla coltivazione della terra; b) al ricovero del bestiame; c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Comune di Piaggine — *Levatrice seconda condotta.* — Stipendio annuo L. 2000, suscettibile cinque aumenti quadriennali del decimo, oltre indennità di alloggio di lire duecento ed una indennità di lire ottocento annue, il tutto al lordo delle ritenute di legge. Documenti di rito. Scadenza ore 12 del 15 settembre 1932. Chiarimenti Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale: Petraglia Il Podestà: Tommasini

Visto, il Medico Provinciale: Fiore



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

227. Regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932 n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane. (R. D. 29 giugno 1932 n. 904).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

228. Conferimento esattorie. Cauzione e contratto.

229. Rabbia canine: profilassi.

230. Notifica all'ufficio di collocamento dei lavori pubblici da eseguirsi.

231. Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale.

232. Profilassi della tubercolosi. Sputacchiere igieniche.

233. Passaporti: iscrizioni di famiglia.

234. Disciplina del commercio ambulante.

235. Carni macellate destinate in Sardegna.

236. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 1° semestre 1932, da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1932.

237. Legge 6 gennaio 1931 n. 99 sulle piante officinali. Nomina dell'esperto.

238. Tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 227 a 238. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

237. Legge 6 gennaio 1931, N. 99 sulle piante officinali. — Nomina dell'esperto. (C. 18 agosto 1932 n. 33574 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In applicazione dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1931, n. 99 sulle piante officinali, deve compilare l'elenco degli esperti per gli accertamenti stabiliti dall'art. 3 della legge stessa.

I detti esperti sostituiscono, nelle mansioni specificate dall'art. 3 su ricordato, e per il periodo di un triennio, i diplomati in erboristeria, salvo, da parte della Commissione consultiva per le piante officinali, di deliberare quali degli esperti possono essere dichiarati diplomati.

Per opportuna norma trascrivo integralmente l'art. 3 della legge:

« La carta di autorizzazione, oltrechè dal Podestà, deve essere firmata dal rappresentante dell'associazione indicata nel precedente art. e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesima secondo quanto verrà disposto con decreto reale su proposta del Ministero per l'Agricoltura e Foreste, udita la Commissione consultiva, di cui all'art. 10. La conformità delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione, a quanto è stabilito dal competente Ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria, che abbia a ciò avuto la delega della Commissione anzidetta ».

Per questa Provincia la Commissione Consultiva ha proposto, ed il Ministero dell'Agricoltura ha approvato, la nomina ad esperto dal sig. Dott. Gustavo Marano, residente in Nocera Inf.

Il Prefetto — SOPRANO

238. Tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino. Obblighi dei Comuni e degli appaltatori della riscossione della imposta di consumo (art. 72 R. D. L. 28-7-1930 N. 1011). (C. 18 agosto 1932 n. 35154 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla circ. della Intendenza di Finanza N. 18046 del 20 giugno 1932, per l'oggetto a margine indicato, con preghiera di richiamare gli uffici delle imposte di consumo dipendenti sulla rigorosa osservanza delle disposizioni in detta circ. contenute.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

227. Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane. (R. D. 23 giugno 1932 n. 904 pubb. G. U. 8 agosto 1932 n. 182).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane; (1)

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

E' approvato l'annesso regolamento contenente le norme per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

Ordiniamo ecc.

MUSSOLINI — BOITAI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 169.

Regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane.

Capo I.

Farina

Art. 1. — Sotto la denominazione di « farina di frumento » o semplicemente « farina » può esser messo in commercio soltanto il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento, liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità.

E' vietata agli stessi mugnai, salvo quanto dispone l'art. 5, qualsiasi forma di commercio delle farine a « resa integrale » la cui produzione è consentita soltanto per i consumatori diretti.

Art. 3. — E' vietato il commercio di farine di frumento che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge, salvo le eccezioni consentite dal successivo art. 5.

Da tale divieto sono esenti le farine di grano destinate all'esportazione, le quali dovranno essere contenute in sacchi piombati e recanti, sul tessuto, la dicitura « farina per esportazione ».

Art. 4. — Le farine di provenienza estera non possono essere poste in commercio nel Regno, qualora non siano rispondenti a tutti i requisiti prescritti dalla legge.

Art. 5. — Ai sensi e nelle forme di cui all'art. 17 della legge, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, può autorizzare, su proposta del prefetto Presidente del Consiglio Provinciale della economia corporativa, la vendita della farina e del pane a « resa integrale », nonchè la vendita di « farinette di grano duro » per essere impiegate come tali nella fabbricazione del pane, quando ciò risponda ad antica consuetudine locale. Tali prodotti della macinazione debbono, rispettivamente, essere contraddistinti con la denominazione di « farina integrale » o « farinette di grano duro » ed essere posti in commercio a prezzo inferiore di quello più basso praticato sul mercato per i quattro tipi fissati dalla legge.

Art. 6 — I cartellini di cui debbono essere provvisti i sacchi di farina, giusta la disposizione dell'art. 5, della legge deb-

bono recare, oltre al nome della ditta molitoria produttrice, la leggenda:

farina	Tipo	oo
»	»	0
»	»	1
»	»	2

a seconda della qualità del prodotto contenuto nei sacchi.

I piombi o i sigilli applicati per garantire l'integrità della chiusura dei sacchi medesimi debbono portare impresso, e in modo decifrabile, il nome della ditta molitoria.

Tali disposizioni valgono anche per le « farine integrali » e per le « farinette di grano duro » di cui al precedente articolo, che dovranno pertanto essere contenute in sacchi piombati e provvisti di cartellino recante, a seconda del contenuto, la leggenda « farina a resa integrale » o « farinette di grano duro ».

Art. 7 -- I cartellini e i sistemi di chiusura applicati ai sacchi contenenti farine debbono essere conservati integri, anche se i sacchi medesimi siano collocati e depositati nei locali di lavorazione annessi ai forni, e tali debbono restare fino a che si proceda alla lavorazione delle farine.

Capo II.

Pane

Art. 8 — Il pane confezionato con « farine a resa integrale » o con « farinette di grano duro » deve essere venduto sotto la denominazione di « pane integrale » o di « pane di farinetta » e deve inoltre essere ceduto al consumatore a prezzo inferiore a quello praticato sul mercato per il corrispondente tipo di pane comune, di cui all'art. 10 della legge.

Art. 9 — Le rivendite di pane non annesse ai forni sono tenute a farsi rilasciare dai produttori, per ogni quantitativo di pane che venga ad esse consegnato per la vendita al pubblico, una distinta in cui deve essere indicato l'indirizzo della ditta fornitrice, la data di consegna, la qualità e quantità di pane consegnato.

Tali distinte debbono essere conservate presso le rivendite suddette, per essere esibite a qualunque richiesta delle persone incaricate della sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme e di quelle della legge.

Art. 10 — I lieviti da adoperarsi nella panificazione potranno essere « naturali » o « selezionati ».

Art. 11 — E' permesso ai fornai di aggiungere alla farina, oltre al lievito ed al sale:

a) — farine provenienti da cereali maltati, che abbiano un potere diastatico, determinato secondo il metodo di Pollack, non inferiore a 6500 unità su sostanza secca;

b) — estratti di malto, che abbiano un potere diastatico, determinato secondo il metodo di Pollack, non inferiore a 4500 unità.

Gli involucri ed i recipienti nei quali sono messi in commercio i lieviti selezionati ed i prodotti di cui al presente articolo, debbono portare impresso il nome, cognome e indirizzo della ditta produttrice.

Gli stabilimenti in cui i prodotti sono fabbricati ed i prodotti stessi sono soggetti a vigilanza da parte della Direzione generale della sanità pubblica, la quale, pertanto, procederà ad accertamenti periodici per garentirsi della bontà dei prodotti.

L'apertura degli stabilimenti suddetti deve essere preventivamente denunciata al prefetto della Provincia.

I fornai debbono fornire i prodotti stessi agli agenti incaricati alla vigilanza.

Art. 12 — Nella confezione del pane possono anche essere adoperate sostanze grasse (burro, olio d'oliva e strutto), latte e polvere di latte, mosto di uva, come pure zibibbo ed altre uve passe, fichi, anice, sesamo e zucchero.

Il pane confezionato con l'aggiunta di tali sostanze deve, nei locali di vendita, essere tenuto in scansie separate e fornite di cartelli con l'indicazione delle aggiunte fatte.

Art. 13 — E' consentita la fabbricazione di pane per speciali regimi dietetici.

Tali qualità di pane dovranno essere messe in vendita con l'indicazione dell'uso a cui sono destinate.

Art. 14 — Il pane fabbricato con farine di frumento miscelate, in qualsiasi proporzione, con farine di segale, di granoturco, ecc., deve essere posto in commercio sotto la denominazione di « pane di segale », « pane di granoturco » ecc.; cioè del cereale da cui proviene la farina mescolata a quella di frumento.

Capo III.

Prelevamento dei campioni e controlli.

Art. 15 — La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme e di quelle contenute nella legge è affidata ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, i quali possono avvalersi dell'opera degli agenti comunali incaricati alla vigilanza annonaria, degli Ufficiali ed agenti della Regia Guardia di Finanza e della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, nonchè degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

I funzionari ed agenti suddetti hanno facoltà di accesso in tutti i locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine, del pane e dei lieviti e possono procedere, in qualsiasi momento, al prelevamento dei campioni ed alle indagini che ritengano necessarie o che vengano ordinate dalle competenti Autorità.

Art. 16 — Agli effetti della vigilanza di cui al precedente articolo, i podestà, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, ogni volta vengano a conoscere od a sospettare inadempienze od irregolarità nell'applicazione delle presenti norme e di quelle della legge, debbono ordinare, promuovèrè od eseguire le indagini del caso ed il prelevamento dei campioni.

Il prelevamento dei campioni può essere direttamente ordinato dei prefetti.

Art. 17 — Per le farine chiuse in sacchi, il campione si

forma prelevando la farina sia dalle parti periferiche, sia dalle parti centrali di diversi sacchi e mescolando poi intimamente le varie porzioni.

Per le farine raccolte in casse, o altrimenti amucchiate, debbono prelevarsi in punti diversi dei campioni, che poi si riuniscono e si mescolano intimamente.

Dalla miscela così ottenutasi si prelevano tre campioni di grammi 300 ciascuno.

I campioni, chiusi in sacchetti di tela o di carta resistente, vengono suggellati e firmati dal detentore delle farine o da chi lo rappresenta e da chi esegue il prelevamento; due di essi vengono spediti, per le analisi, ad uno dei laboratori di cui all'articolo 14 della legge ed il terzo viene lasciato al detentore della farina od a chi lo rappresenta.

Dei due campioni rimessi al laboratorio uno servirà per l'analisi e l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo non superiore a due mesi dalla data di arrivo al laboratorio stesso.

Di ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una deve essere inviata al laboratorio che seguirà le analisi e l'altra è rilasciata all'interessato.

In ogni verbale di prelevamento deve essere indicato il motivo che l'ha provocato e debbono essere inserite le eventuali osservazioni del detentore delle farine o di chi lo rappresenta.

L'analisi dei campioni deve essere eseguita entro 20 giorni dalla data dell'arrivo dei campioni al laboratorio incaricato di eseguirlo.

Entro il suddetto periodo di 20 giorni deve altresì essere ottemperato a quanto prescrive il primo comma dell'art. 15 della legge.

Art. 19 — Il Prefetto della Provincia, appena trascorso il periodo di tempo fissato dall'art. 15 della legge senza che gli interessati abbiano impugnato nei modi prescritti i risultati e le conclusioni delle analisi, provvede senz'altro alla denuncia dei contravventori alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 20 — Alle denunce di contravvenzione da farsi all'Autorità Giudiziaria, sono unite le specifiche delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni e per le conseguenti analisi.

L'importo di dette specifiche, in caso di condanna, viene, dall'Autorità investita del procedimento contravvenzionale, posto a carico dei contravventori, iscritto nel campione penale tra le competenze dei terzi, riscosso, nei modi di regola, dall'Ufficio del registro contemporaneamente alle pene pecuniarie e rimborsato dall'Ufficio stesso all'ente od ufficio che lo ha anticipato.

Art. 21 — I ricorsi, di cui all'art. 16 della legge, contro il risultato delle analisi, redatti su carta da bollo, debbono essere presentati al prefetto della Provincia corredati della ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione.

Il Prefetto, appena ricevuto tale ricorso, provvede ad inoltrare subito tutti gli atti e il secondo campione, depositato presso il laboratorio, che eseguì l'analisi di prima istanza, al laboratorio chimico del Ministero dell'Interno (Direzione generale della sanità pubblica), il quale procede anche a tutti gli accertamenti ed alle pratiche necessarie.

Qualora dalle analisi di revisione non risulti alcuna infrazione alle presenti norme od a quelle della legge, è disposto il rimborso della somma di L. 100 versata per la revisione delle analisi medesime.

Art. 22 -- La Direzione generale della sanità pubblica riferisce al prefetto competente sulle risultanze delle analisi dei campioni e, quando tali risultanze siano in tutto o in parte non rispondenti alle condizioni o ai requisiti prescritti, il prefetto medesimo presenterà denuncia circostanziata alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 23 -- Il campione di grano di cui all'art. 13 della legge deve essere conservato presso i molini per la durata di tre mesi decorrenti dal giorno in cui le farine prodotte con la corrispondente qualità di grano vengano posto in commercio.

Art. 24 — Per il pane debbono prelevarsi tre campioni di pani interi ed il prelievo deve essere fatto tra i quantitativi posti nei locali della vendita al pubblico.

I campioni debbono essere scelti avendo riguardo alla media delle caratteristiche che sono attribuite al quantitativo di pane posto nel locale di vendita al pubblico.

La quantità di pane non dovrà in nessun caso essere inferiore a grammi 200 per ciascun campione.

I campioni debbono involgersi in carta permeabile; per tutte le altre formalità si osservano le disposizioni stabilite per le farine.

Art. 25 — I Prefetti del Regno daranno comunicazione al Ministero delle corporazioni delle violazioni accertate nei riguardi delle ditte produttrici e venditrici di farina e di pane.

Art. 26 — La Direzione generale della sanità pubblica istituirà, presso il dipendente laboratorio chimico, un apposito servizio per l'esecuzione delle analisi di controllo e degli accertamenti di cui all'art. 16 della legge, nonchè degli studi che vengono ritenuti necessari per l'applicazione della legge e delle presenti norme.

Al predetto servizio sarà preposto un funzionario del ruolo del personale del laboratorio di chimica, che avrà anche, nella speciale materia, funzioni ispettive.

Capo IV.

Disposizioni varie

Art. 27 — Nel decreto di nomina del Comitato, di cui all'articolo 17 della legge, le funzioni di presidente saranno attribuite ad uno dei membri designati dal Ministero delle corporazioni, in conformità alla proposta che verrà all'uopo fatta dal Ministero stesso. In caso di assenza del presidente, questi è sostituito dall'altro dei due membri designato dal Ministero delle corporazioni.

Le funzioni di segretario di detto Comitato saranno affidate

ad un funzionario di grado non inferiore al 9° appartenente al Ministero stesso.

Art. 28 — Ai membri del Comitato, di cui al precedente articolo, sarà corrisposta, per ogni giornata di sedute, la medaglia di presenza di L. 25.

A quelli che non risiedono in Roma, saranno, inoltre, corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore per le missioni, se impiegati dello Stato; ed agli estranei alla Amministrazione sarà corrisposta l'indennità di L. 70 giornaliera, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il doppio decimo calcolato sul costo del biglietto a tariffa C.

Al segretario potranno essere soltanto corrisposti premi di operosità e rendimento in misura, comunque, non superiore alla somma che gli sarebbe spettata sulla base del gettone di presenza.

La misura dei compensi e indennità suindicati, escluso il rimborso delle spese di viaggio, è soggetta alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del R. decreto legge 20 novembre 1930, N. 1491.

Art. 29 — Le somme di L. 100 per campione, versate ai sensi dell'art. 15 della legge, da coloro che impugnano i risultati e le conclusioni delle analisi, affluiscono ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il versamento può essere eseguito dagli interessati presso gli uffici postali del Regno al conto corrente postale aperto alla Regia Tesoreria della circoscrizione, ai sensi del R. decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

La ricevuta del versamento così effettuato tiene luogo della quietanza della Regia tesoreria.

Art. 30 — Per le spese delle analisi da effettuare dal Ministero dell'interno, di cui all'art. 19 della legge, può essere concessa una congrua apertura di credito, di cui verrà reso conto nei modi consueti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

228. **Conferimento esattorie — Cauzione e contratto.** (C. 17 agosto 1932 n. 36787 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Prego la S. V. di attenersi strettamente alle disposizioni che seguono per il conferimento di codesta esattoria delle imposte dirette e tesoreria comunale.

a) **Esattorie confermate.** — Gli esattori, che hanno ottenuta la conferma, ai sensi dell'art. 1° del R. D. 16 febbraio 1931 n. 210, (1) avrebbero dovuto già costituire la cauzione, nei termini e con le modalità loro assegnate con le circolari 22 marzo u. s. n.° 11217 (2) e 27 maggio 1932 n. 20001. (3)

Mentre molti esattori hanno già regolarmente costituita la cauzione e provveduto alla stipula del contratto, alcuni di essi sono ancora inadempienti. Prego pertanto la S. V. di rivedere la posizione di codesto esattore, e ove esso, già debitamente confermato, non abbia ancora depositato presso codesta Segreteria tutti i documenti riguardanti la cauzione, vorrà assegnargli, a mio nome, un ultimo termine di giorni 20 per tale necessario adempimento.

Resto in attesa della relata di codesto messo comunale della diffida fatta come sopra ed a suo tempo di conoscere se l'esattore abbia o meno adempiuto alla prestazione della cauzione per l'applicazione, senz'altro, nella negativa, dei provvedimenti dell'art. 18 del T. U. delle leggi di riscossione.

Nel caso che la cauzione sia stata costituita ed approvata con decreto prefettizio, si dovrà subito provvedere alla stipula del contratto, tenendo presente le disposizioni della circolare 15 giugno 1932 n. 26049. (4)

(1) v B. A. anno 1931 pag. 113.

(2) » » 1932 » 117.

(3) » » 1932 » 205.

(4) » » 1932 » 222.

Si raccomanda di servirsi dei modelli preordinati dalla Direzione del Bollettino Amm. per la stipula dei contratti, prevedendo essi ed eliminando la possibilità di errori e di contestazioni. Per lo acquisto rivolgersi esclusivamente alla Amm. del Bollettino Amm. presso la R. Prefettura di Salerno.

b) **Esattorie conferite per appalto.** Avvenuta l'aggiudica in 1.° o 2.° incanto o compiute le formalità della terna, occorrerà provvedere subito all'invio a questa Prefettura dei verbali e degli altri atti relativi, insieme ad un certificato, in carta libera, attestante che l'aggiudicatario o il prescelto per terna è esente dalle incompatibilità di cui agli articoli 14 e 15 del T. U. sopra ricordato.

Ottenuto il decreto di approvazione degli atti di cui sopra, occorrerà provvedere subito alla sua notifica all'interessato, attenendosi, quanto agli ulteriori adempimenti della prestazione della cauzione e del contratto, alle prescrizioni sopra richiamate per le esattorie confermate.

Attendo ricevuta della presente, con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

229. **Rabbia canina. Profilassi.** (C. 17 agosto 1932 n.° 35421 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In parecchi Comuni della Provincia durante gli scorsi mesi sono stati denunciati casi di morsicature inferte a persone da cani dichiarati sospetti rabidi, i quali, sottoposti poi a regolare osservazione per il periodo di 20 giorni, sono stati infine riconosciuti sani.

Gli accertamenti suindicati mettono sempre più in evidenza la necessità, in occasione di casi di morsicature inferte a persone, indipendentemente dalla pratica dell'immediata causticazione, di provvedere ove sia possibile al mantenimento in osservazione dell'animale morsicatore in adatto locale.

Epperò, con riferimento alle varie mie circ. relative all'oggetto, pubblicate nei B. A. del corr. anno e precedenti (1) con le quali più volte è stata sollecitata l'intensificazione con carat-

(1) Circ. N. 3465 del 27 gennaio 1927, riportata a pag. 316 del B. A. 1928, circ. N. 30828 del 6 agosto 1930 a pag. 310 B. A. 1930; circ. N. 30631 del 3 giugno 1931 cop. N. 16 B. A. 1931; N. 21139 del 16 maggio c. a. pubblicata nel fascicolo 14 cop. del corr. anno.

tere di continuità dei servizi di profilassi della rabbia canina, prego le SS. LL. di ricordare al pubblico che i cani ed i gatti, che hanno morsicato persone, ogni qualvolta sia possibile catturarli senza pericolo, dovranno essere mantenuti in osservazione, in adatto locale, per la durata di tempo occorrente per dar modo al veterinario di accertare se essi siano o no affetti da rabbia.

In proposito quest'ufficio rileva che la rabbia nei cani, (quando s'è manifestata) ha decorso rapido, per cui gli animali che ne sono colpiti muoiono dopo pochi giorni, e che pertanto dopo poco tempo, e dentro il termine massimo di giorni 20, i cani che non abbiano presentato nuove manifestazioni debbono ritenersi immuni.

Per evitare il pericolo che i cani in osservazione possano riuscire a fuggire, occorre che essi siano tenuti con tutte le necessarie cautele, in adatto locale, nel canile municipale, ricordando che la eventuale fuga dei cani in osservazione potrebbe essere causa di gravi danni e conseguenti responsabilità.

Cio premesso, prego le SS. LL. di fornire a questo ufficio precise assicurazioni:

a) circa il modo come procede nel comune il servizio d'accalappiamento dei cani, che nelle vie od in qualunque luogo aperto al pubblico siano trovati sprovvisti di adatta museruola e di collare;

b) circa il trattamento cui vengono sottoposti i cani accalappiati a norma dell'ordinanza Prefettizia N. 3465 del 27 genn. 1927 tuttora in vigore;

c) circa l'esistenza nel comune del canile municipale occorrente specialmente pel mantenimento in osservazione dei cani, che hanno morsicato persone;

d) circa la precisa osservanza nel comune delle disposizioni contenute nell'art. 131 della legge sui tributi locali del 14 settembre 1931 n. 1175, riguardanti la misura della tassa sui cani.

Attendo esauriente riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

230. **Notifica all'Ufficio di collocamento dei lavori pubblici da eseguirsi.** (C. 10 agosto 1932 n. 33940, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

A richiesta della Unione Prov. dei Sindacati Fascisti dell'Industria, prego la S. V. di voler notificare di volta in volta, all'Ufficio Prov. di collocamento, i lavori pubblici in corso di appalto, specificandone l'importanza, la durata ed il numero presunto degli operai da potervisi occupare.

Quanto sopra, nel mentre varrà a consentire, con la più esatta conoscenza della possibilità di assorbimento della mano d'opera disoccupata, una maggiore facilitazione del servizio di vigilanza per il rispetto delle norme disciplinanti la domanda e l'offerta del lavoro, varrà a perfezionare altresì le funzioni dell'Ufficio di collocamento, che sarà messo in grado di operare una accurata selezione tra i disoccupati, avviando al lavoro i più tecnicamente preparati ed i più bisognosi.

Gradirò assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

231. **Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale.** (C. 9 agosto 1932 n. 33499 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Con circ., pari numero ed oggetto, del 20 luglio 1929, (1) veniva richiamata l'attenzione delle LL. EE. sulle norme contenute nei RR. DD. legge 7 gennaio 1926 n. 216 e 20 marzo 1927 n. 527, concernenti la preferenza da darsi ai prodotti dell'industria nazionale.

Poichè risulta che alcune Amministrazioni degli Enti locali non si sono del tutto attenute alle norme suddette, che trovano la loro necessità e ragione nella tutela degli interessi dell'economia nazionale, si prega le LL. EE. di impartire in proposito

(1) v. B. A. anno 1929, copertina fasc. 23.

precise disposizioni per la scrupolosa applicazione delle norme stesse, adottando, in caso di trasgressione, i conseguenti provvedimenti, per assicurare il rispetto della legge, e promuovendo inoltre, a carico degli Amministratori responsabili, le sanzioni previste dall'art. 2 del su citato R. D. Legge 7 gennaio 1926.

Si gradirà assicurazione ».

Prego darne notizia anche ai presidenti delle opere pie locali.

Il Prefetto — SOPRANO

232. **Profilassi della tubercolosi - Sputacchiere igieniche.** (C. 8 agosto 1932 n. 33796. ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Federazione Italiana Naz. Fascista per la lotta contro la tubercolosi, raccomanda la diffusione delle sputacchiere igieniche nazionali brevettate della società « La Sanitaria » con sede in Roma, Via Nazionale 5.

Tali sputacchiere, sollevate da terra e chiuse automaticamente da un coverchio con movimento a pedale, per la loro struttura meccanica, si prestano ad essere agevolmente disinfettate.

Si richiama, pertanto, su di esse l'attenzione delle SS. LL. con preghiera di darne notizia ai Sigg. Ufficiali Sanitari e Capi degli Uffici Pubblici, Capi degli Istituti di ricovero e di educazione, Direttori d'Ospedali ecc. anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 161 del vigente regolamento generale sanitario, che fa obbligo di tenere recipienti speciali per raccogliere gli sputi nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nelle scuole, negli esercizi aperti al pubblico ecc.

Il Pretetto — SOPRANO

233. **Passaporti. Iscrizioni di Famiglia.** (C. 7 agosto 1932 n. 06969, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia)

Viene segnalato dagli Uffici di Polizia di confine che si verificano con frequenza casi di persone, che si presentano al valico per espatriare, provviste di un passaporto sul quale figurano iscritte persone come famigliari del titolare del documento, ma non sono da esso accompagnate.

In tali casi, gli organi di polizia di frontiera, a norma delle disposizioni loro impartite dal Ministero, vietano l'espatrio di tali persone.

Allo scopo di vietare tali inconvenienti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. perchè sia reso noto agli interessati, che le persone prive del passaporto individuale non possono espatriare se non in compagnia del titolare del passaporto sul quale esse figurano iscritte.

Il Questore — CIPRIANO

234. **Disciplina del commercio ambulante.** (C. 7 agosto 1932 n. 05408 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' in corso di studio presso il Ministero delle Corporazioni uno schema di provvedimento diretto a regolare, in modo uniforme, il commercio ambulante nel Regno.

Il provvedimento si propone principalmente di eliminare gli inconvenienti derivanti dal fatto che oggi la vendita ambulante è disciplinata coi criteri più disparati, a seconda dei vari centri, e che in alcuni Comuni sono in vigore disposizioni eccessivamente rigorose nei riguardi di tale categoria di commercianti.

Nell'attesa che tali studi siano condotti a termine, si ritiene opportuno, d'accordo col Ministero delle corporazioni, che i Podestà si astengano dall'emettere nuove ordinanze in materia e, possibilmente attenuino, nella pratica applicazione, i provvedimenti già presi al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

235. **Carni macellate destinate in Sardegna.** (C. 13 agosto 1932 n. 35122 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appresso:

« Come è noto alle EE. LL., allo scopo di preservare la Sardegna dal contagio dell'afta epizootica, con l'ordinanza di polizia veterinaria n.° 3, del 16 novembre 1926, fu vietato l'inoltro in detta Isola delle carni fresche bovine, ovine, caprine e suine da qualsiasi provenienza.

Fu fatta eccezione soltanto, con la successiva Ordinanza n.°

4, del 22 novembre 1926, pubbl. nella Gazzetta Uff. del Regno n.° 273, di detto anno, per le carni bovine e suine provenienti da animali macellati nel pubblico mattatoio di Civitavecchia, subordinando però il permesso di importazione di tali carni alla preventiva autorizzazione dei Prefetti di Cagliari e di Sassari.

Avendo il Ministero delle Comunicazioni (Direzione Gen. Ferrovie dello Stato), segnalato che, alcune volte, vengono effettuate spedizioni di carni dal continente in Sardegna, non consentibili in base alle norme ricordate, pregansi le LL. EE., di voler impartire tassative disposizioni, affinché, da parte dei veterinari comunali, non siano rilasciati certificati di scorta per carni destinate a comuni di detta Isola ».

Prego comunicare quanto sopra al veterinario comunale, invitandolo ad uniformarvisi.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

236. Riscossione, Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 1° semestre 1932, da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1932. (C. M. F. 25 luglio 1932 n. 8113, ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione, nel 2° semestre del 1932, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno 1932) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

a) CONSOLIDATI.	Lire
1. Rendita 3,50 % (netto) 1906	65,67
2. Rendita 3,50 % (netto) 1902	62,53
3. Rendita 3 % (lordo)	41,66
4. Consolidato 5 %	74,07
b) BUONI.	
5. Novennali — scadenza 15 novembre 1940 — 5 % . . .	92,20
6. » » » » 1932 — 4,75 % . . .	92,62
7. » » » 15 maggio 1934 — 5 % . . .	92,67

Per il Ministro — NICCOLI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste ecc.

Comune di Auletta — *Vendita legname 1^a Sezione Bosco Costamanca*

— Il 1° settembre corr. alle ore 11, avrà luogo nella Casa Comunale la vendita del legname suddetto, col sistema della candela vergine sulla base del prezzo stabilito di lire 14058. Deposito provvisorio lire 1405. Pagamento del prezzo al 31 dicembre 1932 e 31 marzo 1933, in due rate uguali. Si farà l'aggiudicazione provvisoria se vi saranno almeno due concorrenti. Documenti di rito da esibirsi dai concorrenti.

Termine pel taglio e sgombro del bosco un anno.

Il Segretario — P. Cubicciotti

Il Podestà — G. B. Savino

Comune di Oliveto Citra — *Vendita di materiale legnoso della zona*

cedua castagnale e mista bosco Frittiliardi. — Si rende noto che il giorno 5 prossimo settembre, alle ore 10, sarà tenuto presso questo Ufficio Comunale un primo incanto, per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento al prezzo di L. 29100. Offerte in aumento L. 50. Deposito provvisorio L. 2000, oltre deposito L. 2000 per spese di asta ed altro Cauzione definitiva pari decimo prezzo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in due rate. Termine sgombro sei mesi. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

id.

id.

— *Vendita di materiale legnoso di 1064 piante nel bosco Fagoscuo.* — Si rende noto che il giorno 5 prossimo settembre, alle ore 11, sarà tenuto, presso questo Ufficio comunale, un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento al prezzo di lire 25883,39. Offerte in aumento L. 50. Deposito provvisorio lire 3000, oltre deposito lire 2500 per spese di asta ed altro. Cauzione definitiva pari decimo prezzo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in due rate. Termine e sgombro mesi diciotto. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Segretario: P. De Giacomo

Il Podestà: Prof. F. Nicastro

segue **Appalti, aste ecc.**

Comune di Fisciano. — *Vendita legname nona sezione Sordina.* — Si rende noto che alle ore 10 del 10 corr. si terrà nella Casa Comunale un primo incanto, col sistema delle candele vergini, per la vendita del taglio di legname predetto, in aumento del prezzo di L. 19950. Offerte di miglioramento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio L. 1000. Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore. Pagamento in due rate eguali. Termine taglio una stagione silvana. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Pansa

Il Podestà Avv. F. Ansalone

Comune di S. Angelo Fasanello — *Vendita di 1955 piante di faggio di alto fusto in località Porcili* — Si rende noto che il 1° settembre prossimo, alle ore 11, nella Casa comunale, avrà luogo l'unico esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, per l'aggiudica delle anzidette 1955 piante in aumento del prezzo di Lire 61.119 e con offerta non inferiore a L. 100. Si procederà all'aggiudica con almeno due offerenti. Deposito provvisorio L. 6.111,90 nonchè fideiussore ed approbatore. Pagamento in due rate. Termine del taglio mesi 24 e sgombro mesi 30. Capitolato d'oneri visibile in Segreteria.

Il Segretario — Palladino

Il Podestà — Tanga Clavelli

Concorsi

Comune di Camerota — *Guardia campestre* — Concorso per titoli. Scadenza 15 settembre 1932. Salario lordo L. 2000. Indennità vestiario L. 200. Età 21-35 s. e. l. Cinque aumenti quadriennali. Tassa ammissione L. 25. Certificato promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare ed altri documenti. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — R. Galato

Il Segretario — G. Mele

Comune di Piaggine — *Proroga chiusura concorso posto di Guardia Municipale Capo* — F' prorogato, fino al 31 agosto 1932, la chiusura del concorso al posto di Guardia Municipale Capo, con il salario di L. 2000 lordo di ritenute. Documenti di rito, certificato proscioglimento scuole elementari obbligatorie. Chiarimenti segreteria comunale.

Il Segretario — Petraglia

Il Podestà — Tommasini



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 239. Riposo settimanale e festivo del commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita (legge 16 giugno 1932 n. 973).
- 240. Passaggio dalla ferma minore di 3° grado da parte del militari assegnato alla ferma minore di 2° grado e dispensa dal compiere la ferma ai militari assegnati e trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità (D. M. G. 17 luglio 1932 n. 378).
- 241. Fillossera. Divieto di esportazione delle materie atte a diffonderla. (D. M. A. 18 luglio 1932 n. 33942).
- 242. Compilazione della statistica della imposta di consumo.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 243. Scarti degli atti di ufficio.
- 244. Incremento del consumo del pesce
- 245. Opere pie. Beneficenza dotazione e generica.
- 246. Repressione dell'esercizio abusivo della farmacia.
- 247. Gestione speciale viveri « La Provvida ». Tessera mod. D. V. 3.
- 248. Disposizioni del Governo Argentino ai fini della profilassi del tracoma.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

249. Carbonchio ematico. Profilassi.
250. Notificazione e variazioni di operai assunti al lavoro.
251. Immigrazione nell'isola di Maurizio.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 249 a. 251 — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

249. **Carbonchio ematico. Profilassi.** (Telegramma 23 agosto 1932 n. 37437 ai Podestà, e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Sono stati segnalati frequenza in parecchi Comuni casi morte animali accertati riferibili carbonchio ematico.

Prego intensificare misure polizia veterinaria, norma mia circ. n. 25262 del 19 luglio 1930, pubb. pag. 286 B. A. detto anno, sollecitando pratica profilassi immunitaria et richiamando attenzione sanitario incaricato vigilanza sulle macellazioni.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

250. **Notificazione e variazioni di operai assunti al lavoro.** (C. 25 agosto 1932, n. 02965 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ad onta delle ripetute istruzioni e raccomandazioni, mi consta che in alcuni Comuni della Provincia il servizio in oggetto non procederebbe regolarmente, mancando presso qualche Municipio il prescritto schedario e gli elenchi degli operai della giurisdizione e non curandosi le Ditte o gli impresari interessati di denunziare l'assunzione e le variazioni degli operai alla loro dipendenza.

Ad evitare quindi gravissimi inconvenienti e non meno gravi responsabilità, richiamo ancora una volta l'attenzione delle LL. SS. sulle disposizioni già impartite al riguardo con precedenti circ. di questo Ufficio; rinnovando la raccomandazione ai sigg. Funzionari distaccati di P. S. ed ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni, di sistemare nei rispettivi Uffici, ove non lo fosse, la tenuta dello schedario e degli elenchi operai e curare che vengano regolarmente fatte le relative denunzie, ed ai Comandi di Compagnia dell'Arma di interessare i dipendenti Comandi di Stazione per la sollecita richiesta delle necessarie informazioni degli operai e per la segnalazione a questo Ufficio di quelli che risultassero *sospetti o pericolosi in linea politica* oppure *temibili pregiudicati*.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Questore — CIPRIANI

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

239. Riposo settimanale e festivo del commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita. (Legge 16 giugno 1932, n. 973).

VITTORIO EMANUELE III° ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le deroghe di cui agli art. 7 e 8 della legge 7 luglio 1907, N. 498, (1) concernente il riposo sia festivo che settimanale, sono concesse con decreto del prefetto, sentito il podestà e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 2. — Salvo quanto dispongano altre leggi, il prefetto potrà determinare con suo decreto, su concorde richiesta dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori interessate e sentito il Podestà, per singole località e categorie:

(1) Art. 7 legge 7 luglio 1907 n. 489 — La disposizione di cui all'articolo precedente (che cioè il riposo comincerà alle 12 della domenica e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane per non più di 5 ore per i negozi di generi alimentari e combustibili, per gli istituti di previdenza, di assicurazione, le agenzie di emigrazione, di collocamento, di pubblicità, di pegni e simili e per i laboratori di parrucchieri) potrà pure applicarsi a tutti i negozi ed a rami speciali di commercio nei Comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.

L'autorizzazione relativa sarà data con decreto prefettizio, sentito il Podestà competente.

Art. 8 *id.* — Le disposizioni del riposo domenicale potranno con decreto prefettizio essere sospese in determinate località per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità.

a) il giorno di riposo compensativo, quando sia consentito il lavoro nel giorno della domenica permanentemente (per i casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 489) o, temporaneamente (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge 7 luglio 1907, N. 489);

b) i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche;

c) l'orario di apertura e chiusura in tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, nonché nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano ammessi eventualmente prolungamenti di orari;

d) l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali.

Art. 3. — In caso di trasgressione alle norme contenute nei decreti prefettizi di cui sopra, saranno applicate le sanzioni stabilite per le trasgressioni alla legge 7 luglio 1907, N. 489, sul riposo settimanale e festivo.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI

240. **Passaggio alla ferma minore di 3° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità - Norme esecutive.** (Decreto M. Guerra 17 luglio 1932 n. 378).

Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra

In virtù della facoltà conferita dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 (1) e dall'art. 108 del testo unico delle leggi

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 57.

sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437,

Decreta:

Art. 1 — I militari arruolati con la classe 1911 o precedenti i quali siano stati o vengano assegnati a ferma minore di 2° grado, prima del completo congedamento della classe 1911, per uno dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 5 della legge succitata, sono trasferiti alla ferma minore di 3° grado.

Art. 2. — Sono dispensati dal compiere la ferma:

a) i militari arruolati con la classe 1911 o precedenti i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 3° grado o vi vengano trasferiti in applicazione dell'articolo 1 del presente decreto;

b) i militari arruolati con la classe 1911 riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvato con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401 (idonei ai soli servizi sedentari).

Il Ministro — P. GAZZERA

241. **Fillossera. Divieto di esportazione della materia atta a diffonderla.**
(D. M. Agricoltura 18 luglio 1932 n. 33942).

Il Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste.

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931 n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e suoi relativi servizi;

Visto il R. D. 14 novembre 1920 n. 1971, contenente norme per la circolazione delle piante e dei semi nell'interno del Regno;

Ritenuto che nel territorio del Comune di Valva, in provincia di Salerno, è stata accertata la presenza della fillossera;

DECRETA

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931 n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle del R. D. 14 novembre 1920 n. 1971, per la circolazione delle piante e dei semi nell'interno del Regno, sono estese al territorio del Comune di Valva in provincia di Salerno.

Il Prefetto della Provincia di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e nel Bollettino degli atti Ufficiali della Prefettura.

Roma, li 18 luglio 1932 - X.

Il Ministro — ACERBO

242. **Compilazione della statistica delle imposte di consumo.** (C. M. F. (Ufficio Centrale per la Finanza locale) 12 agosto 1932 n. 8106 ai Podestà.

Con circ. n. 33 dell'11 aprile 1931, diretta a tutti i Comuni del Regno, prescrivevasi in relazione al tuttora vigente disposto dell'art. 293 del regolamento gen. 25 febb. 1924, n. 540, che la statistica delle imposte di consumo fosse compilata *mensilmente* dai Comuni già chiusi e dai Capoluoghi di Provincia già aperti, *trimestralmente* da tutti gli altri Comuni e *annualmente* da tutti indistintamente i Comuni del Regno.

A parziale modificazione della circ. anzidetta si dispone con la presente che, d'ora in avanti, fermo restando, pei Comuni già chiusi e pei Capoluoghi di Provincia già aperti, l'obbligo della compilazione della statistica mensile, conformemente a quanto fu disposto con la circ. n. 56 del 30 giugno 1930, *tutti indistintamente i Comuni del Regno* procedano alla compilazione di un riassunto statistico semestrale per il periodo 1° gennaio - 30 giugno e del riassunto statistico annuale riferentesi all'intero anno solare, rimanendo con ciò soppressa la trasmissione dei riassunti trimestrali.

Insieme col riassunto annuale si dovrà però trasmettere anche un riassunto a parte per i dati del 2° semestre dell'anno stesso.

Per quanto concerne il decorso semestre 1° gennaio - 30 giugno corr. anno, i Comuni riceveranno dalle Intendenze di Finanza due esemplari del nuovo stampato modello L 15; dei quali uno servirà per minuta e rimarrà al Comune e l'altro sarà dai Comuni medesimi trasmesso direttamente a questo Ministero (Ufficio Centrale per la Finanza locale - Div. III) non oltre il 30 settembre p. v.

Per la esatta compilazione dei riassunti statistici in parola, questo Ministero non avrebbe che a riportarsi, come si riporta, alle norme già dettate con la predetta circ. n. 33 dell'11 aprile 1931, e, in quanto applicabili alle imposte di consumo, a quelle

delle precedenti circ. n. 115 del 20 luglio 1926 e 119 del 24 luglio 1927, riguardanti la statistica degli aboliti dazi di consumo, nonchè alla precisa osservanza delle avvertenze e delle note inserite nello stampato in distribuzione.

Essendosi però riscontrate in passato nei prospetti statistici di un considerevole numero di Comuni, segnatamente di quelli a gestione appaltata, non poche e non lievi inesattezze riguardanti tanto la esposizione dei dati nelle singole voci, quanto la essenza stessa delle cifre indicate, conviene avvertire che è fermo intendimento di questo Ministero che le riscontrate irregolarità non abbiano più a ripetersi per l'avvenire.

E ciò non soltanto in ossequio al principio generale della necessaria scrupolosa osservanza da parte di tutti gli organi amministrativi e contabili delle disposizioni legislative e regolamentari, ma anche perchè, nel caso specifico, le accennate inesattezze mentre possono frustare lo scopo che si prefigge l'Amministrazione Centrale mercè la precisa conoscenza della effettiva consistenza dei tributi locali, in ordine specialmente ad un sempre più razionale assetto dei tributi stessi, riescono altresì di evidente danno ai Comuni interessati, ai quali vengono in tal modo a mancare i necessari elementi positivi per una adeguata valutazione del provento delle imposte di consumo.

A tal fine, a parte l'azione che sarà svolta dalle RR. Prefetture, a' sensi degli art. 75, 84, 85 e 91 del Testo Unico per la finanza locale, questo Ministero si riserva di disporre frequenti ispezioni e procederà, nei casi di constatate inesattezze, alla rigorosa applicazione, in confronto dei funzionari o appaltatori responsabili, delle sanzioni stabilite dai citati art. 75 e 84.

Ma per il raggiungimento del fine propostosi, questo Ministero confida più che altro nel concorso e nel personale interessamento dei signori Podestà, ai quali rivolge preghiera di impartire ai dipendenti funzionari incaricati della compilazione dei riassunti statistici, precise e rigorose istruzioni nel senso richiesto.

Quando le imposte di consumo siano riscosse in appalto ed

i dati statistici vengano forniti al Comune dall'appaltatore, quest'ultimo dovrà assicurare l'esattezza dei dati stessi *mediante attestazione da apporsi in calce* agli estratti statistici, dichiarando *che le cifre esposte nel prospetto medesimo rispondono in modo assoluto, così per le quantità come per gli introiti, alla effettiva entità dei generi assoggettati al tributo.*

Al riguardo, richiamate anche le tassative e tuttora vigenti disposizioni degli art. 221, 293, 337 (3° e 4° comma) 339, 340, 354 (ultimo comma) e 355 (lett. e) del citato regolamento gen. 25 febbraio 1924, n. 540, si ritiene opportuno di avvertire ancora, con invito ai Comuni di curarne la precisa osservanza, quanto segue:

1° I riassunti statistici devono sempre, e quindi anche nei casi di gestione appaltata, essere compilati dall'Ufficio comunale in base agli estratti statistici, *previamente e rigorosamente controllati*, che i contabili delle riscossioni o gli appaltatori hanno l'obbligo di produrre mensilmente.

2° La distinta indicazione voce per voce delle quantità e degli introiti è richiesta tanto per le riscossioni a tariffa quanto per quelle effettuate mediante convenzioni di abbonamento, nell'intesa che per queste ultime la relativa discriminazione deve effettuarsi in base ai presunti quantitativi di consumo che servono per la determinazione della parte di canone riferibile a ciascuno dei generi considerati dalla convenzione.

In nessun caso è quindi ammissibile la indicazione nel prospetto di cifre globali riferentisi a più voci.

3° Nei casi di gestione appaltata il riassunto deve comprendere così i dati delle imposte di consumo rimosse dall'appaltatore come quelli delle imposte eventualmente escluse dal contratto d'appalto e rimosse direttamente dal Comune (gas-luce, energia elettrica, materiali da costruzione).

4° I dati di consumo (quantità e redditi) devono risultare nel prospetto, voce per voce, al netto dei rimborsi effettuati per esportazioni dal Comune.

5° Quando il canone d'appalto comprenda anche il corrispet-

tivo della riscossione di altre tasse (diritti di pesatura, posteggio, mattazione per l'uso del pubblico macello, ecc.) deve indicarsi nel frontespizio del prospetto soltanto la parte del canone afferente alla imposta di consumo, facendo constare con apposita nota la effettuata detrazione.

Disponesi infine, in relazione anche agli accertamenti che questo Ministero si riserva di eseguire direttamente, a mezzo delle ispezioni suaccennate, che a margine del prospetto sia specificato il numero complessivo delle bollette dalle quali sono stati desunti i dati statistici nonchè il numero dei bollettari relativi, con attestazione anche nei casi di gestione appaltata, che le singole bollette poste in uso erano state previamente contrassegnate con lo speciale bollo di riscontro del Comune.

Si rimane in attesa di un sollecito cenno di ricevuta e di assicurazione.

Per il Ministro — BOTTARO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

243. **Scarti degli atti di Ufficio.** (C. 26 agosto 1932 n. 36322 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per effetto dei due R. D. L. 10 agosto 1918 n. 2034 e 12 febbraio 1930 n. 84, la Croce Rossa Italiana è divenuta concessionaria anche degli atti inutili di archivio, delle pubblicazioni e stampati fuori uso.

Tale disposizione è stata resa nota alle SS. LL. da parte della Presidenza Gen. della C. R. I. con due distinte circ. di poco posteriori alle date suddette, nelle quali, oltre ad invitare ad adempiere a tale doverosa collaborazione, sancita dal Governo Nazionale, per dare un maggiore contributo all'Associazione in aggiunta alle cessioni statali, trasmetteva le disposizioni di scarto concretate in un titolare approvato dal Ministero dell'Interno, suggerendo istruzioni, stabilendo compensi materiali e morali, onde incoraggiare il laborioso lavoro di eliminazione.

Mentre che molti comuni della Provincia si sono attenuti alle predette disposizioni, inviando tutto ciò che era cedibile.

altri hanno date vevoli promesse, mentre quelli di: Acerno, Altavilla, Amalfi, Angri, Aquara, Ascea, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Casalbuono, Casaletto, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Cava, dei Tirreni, Celle Bulgheria, Ceraso, Cetara, Cicerale, Controne, Contursi, Corbara, Corleto, Felitto, Giungano, Laurena, Laurino, Laurito, Lustra, Maiori, Montano, Montecorvino Rovella, Monte S. Giacomo, Montesano, Nocera Superiore, Ogliastro, Oliveto, Omignano, Pagani, Perdifumo, Petina, Pontecagnano, Positano, Postiglione, Praiano, Ricigliano, Roccadaspide, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salvitelle, S. Cipriano, S. Gregorio, S. Marzano, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, S. Pietro, S. Rufo, S. Angelo Fasanello, S. Arsenio, S. Valentino, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Serramezzana, Serre, Siano, Stella, Torraca, Torreorsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Vibonati, non hanno nemmeno segnato ricevuta delle circolari soprarichiamate o l'assicurazione di un prossimo e completo adempimento del lavoro richiesto, nè sono giovate all'uopo le premure, che anche da questo Comitato Nazionale sono state rivolte.

Non potendo tollerare più oltre che i capi delle Amministrazioni di cui innanzi restino completamente assenti all'assetto di sì nobile istituzione, quale è la C. R. I., li invito a predisporre senz'altro il lavoro necessario per la cessione di che trattasi, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, avvertendo che il Comitato Centrale è a disposizione dei comuni per tornare ad inviare istruzioni, norme, stampati e quant'altro fosse necessario.

Nel segnarmi ricevuta della presente attendo esplicita assicurazione dell'adempimento, avvertendo che la pratica sarà tenuta in speciale evidenza.

Il Prefetto — SOPRANO

244. **Incremento del consumo del pesce.** (C. 26 agosto 1932 n. 37283, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'attività della pesca nazionale nell'Oceano Atlantico, la quale, come è noto, si propone di portare sui mercati italiani

quantitativi di pesce fresco e congelato a basso prezzo e precipuamente destinato al consumo popolare, avrà quanto prima nuovo incremento. Alla Ditta Capaccioli, contimatrice della I. P. E. S., con base a Civitavecchia, si aggiungerà nei prossimi mesi la Società Industria Italiana Pesca Atlantica, con base a Livorno.

Considerato che il prodotto di tale genere di pesca ha la possibilità di contrapporsi al consumo del pesce secco e conservato (baccalà, stoccofisso, salmone ecc.), e che d'altra parte il consumo medio del pesce fresco per abitante è ancora in media assai basso, si manifesta l'opportunità di agevolare il collocamento del prodotto oceanico in ogni utile forma, non escluso quanto riguarda la migliore organizzazione della vendita al dettaglio.

Nel comunicare quanto sopra alle SS. LL. prego volere agevolare le iniziative di cui si tratta.

Il Prefetto — SOPRANO

245. Opere Pie. Beneficenza dotalizia e generica. (C. 24 agosto 1932 n. 4732 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Si fa invito ai numerosi Comuni ritardatari di voler senza altro fornire le notizie per l'oggetto richieste con circ. 14 luglio 1932 n. 4732, inserita a pagina 259 del Bollettino Amm. 20 luglio 1932 n. 20.

Il Prefetto — SOPRANO

246. Repressione dell'esercizio abusivo della farmacia. (C. 22 agosto 1932 n. 36374 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato dal Ministero dell'Interno il ripetersi di manifestazioni di abusivismo nell'esercizio della professione farmaceutica.

Tale illecite attività, per la repressione delle quali questa Prefettura non ha mancato, in varie occasioni, di richiamare le SS. LL. sull'applicazione delle severe sanzioni punitive commi-

nate dalla legislazione vigente in materia, vengono più specialmente svolte da ditte commerciali che, nonostante siano autorizzate alla vendita di medicinali soltanto all'ingrosso, effettuano, anche mediante personale non abilitato all'esercizio della professione di farmacista, la vendita al pubblico di medicinali al minuto e, cioè, in dose e in forma di medicamento.

Ora è evidente come tali ditte esercenti, svolgendo nei modi accennati la loro attività, incorrano in una duplice violazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, N. 468, in quanto che, com'è noto, ai sensi del citato articolo, la vendita al pubblico dei medicinali a dose e forme di medicamento non è permessa che ai farmacisti, e deve effettuarsi esclusivamente nella farmacia, sotto la responsabilità del titolare della medesima.

Prego le SS. LL. volere disporre che sia esercitata da parte degli ufficiali sanitari e dei vigili una assidua e diligente vigilanza sulla vendita all'ingrosso e sulle drogherie in conformità dei fini voluti dalla legge 6 maggio 1928, N. 1074 sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

E' bene che i depositi all'ingrosso e le drogherie siano formalmente diffidate a rispettare le disposizioni vigenti, avvertendole che, in caso di contravvenzione, oltre la denuncia all'Autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo, si disporrà la chiusura dell'esercizio.

Resto in attesa di un cenno di risposta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

247. **Gestione speciale viveri " La Provvida „** Tesserà Mod. D V. 3. (C. 20 agosto 1932 n. 35436 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dall'Ufficio Centrale della Gestione speciale viveri « La Provvida », dipendente dal Ministero delle Comunicazioni, viene segnalato che in vari Distributori si presentano persone che, pur avendo titolo a prelevare i generi per la loro qualità di impiegati, ex combattenti, dopolavoristi, ecc., sono sprovvisti della

prescritta tessera Mod. DV. 3, di cui è cenno nella precedente circ. 25 gennaio 1931 n. 179 pubb. a pag. 23 del Boll. Amm. nno 1931, per cui non riesce possibile aderire alle loro richieste di acquisto.

A detta degli interessati, la mancanza di tale documento sarebbe imputabile ad inerzia ed a difficoltà di vario genere, che Uffici, Enti ed Istituti dipendenti dimostrerebbero ed opporrebbero nello evadere le domande per il rilascio del suddetto documento.

Mentre prego V. S. di fare esperire indagini ed, al caso, provvedere in merito a quanto è stato segnalato, al fine di evitare eventuali dispiacevoli discussioni, che possono sorgere fra gli acquirenti ed il personale della « Provvida », rivolgo viva preghiera di interpellare tutti gli Organi ed Enti interessati per sapere se abbiano eventualmente necessità di essere riforniti di tessere giacchè, in caso affermativo, sarà provveduto senz' altro, a cura di questa Prefettura, ad evadere sollecitamente le relative richieste.

Con l'occasione comunico che, oltre agli Enti di cui all'elenco trasmesso con la circ. surrichiamata, sono stati ammessi al prelevamento dei generi anche gli iscritti all'Opera ed all'Associazione Nazionale Combattenti, nonchè tutti i Dopolavoristi.

Il Prefetto — SOPRANO

248. **Disposizioni del Governo Argentino ai fini della profilassi del tracoma.** (C. 26 agosto 1932 n. 37974 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si trascrive l'unita traduzione di un decreto del Governo Argentino in data 10 maggio u. s. che stabilisce l'obbligo, per coloro che si recano nel territorio della Repubblica, di munirsi di uno speciale certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del luogo di residenza (debitamente legalizzato e da vistsarsi gratuitamente dai Consolati Argentini) attestante che il passeggero è immune da tracoma.

Si gradirà un cortese cenno di intesa.

Il Prefetto — SOPRANO

Decreto emesso dal potere esecutivo in data 10 maggio 1932 expr. 4355-1932.

Il Presidente della Nazione Argentina decreta:

Art. 1.° Le persone che giungono nel Paese con provenienza dall'Estero dovranno essere munite, oltre al certificato generale di salute, di altro certificato emesso dall'autorità medica del luogo, debitamente legalizzato, che comprovi in forma speciale che l'interessato non è affetto nè ha sofferto di tracoma.

Art. 2.° Il dipartimento degli affari Esteri e Culto darà istruzioni ai nostri rappresentanti all'Estero, informandoli che in nessun caso potranno vistare la documentazione delle persone che vengono nel paese, quando non presenteranno il certificato di cui all'art. 1 delegando a detti funzionari in ogni caso la sua accettazione, tenendo conto dell'Autorità che li ha emessi, o respingendo quelli che a giudizio degli stessi non fossero accettabili.

Art. 3.° L'esigere il predetto certificato non esimerà le compagnie di Navigazione dal controllare lo stato sanitario del passeggero, nè dalle multe stabilite dalle disposizioni in vigore per il caso di non aver realizzato con efficienza questo controllo.

Art. 4.° Il presente decreto entrerà in vigore nei rispettivi consolati nella data che essi ne verranno a conoscenza autorizzandoli senza altro a non esigere il certificato di cui all'art. 1° per un termine di 15 giorni nei casi in cui essi così ritengano per speciali ragioni che dovranno espressamente risultare nella rispettiva documentazione.

Per il visto del certificato speciale citato nell'art. 1 non si esigerà il pagamento di altri diritti essendo compresi in quel certificato che è richiesto sulla salute delle persone.

Art. 5.° Comunicato, pubblicato e dato al Registro Nazionale.

Firmato *Justo Antonio De Tomaso, Leopoldo Melo,*
C. Saavebra Lamas

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

251. **Immigrazione nell' Isola di Maurizio.** (C. 18 agosto 1932 n.º 7255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia e per norma degli eventuali interessati, trascrivo il seguente rapporto pervenuto al R. Ministero degli Affari Esteri dalla R. Ambasciata in Londra, relativo ad una ordinanza sulla immigrazione nell' Isola di Maurizio:

« Il R. Console nell' Isola di Maurizio comunica, in data 31 maggio, quanto segue:

Ho l'onore d'informare che le disposizioni dell'ordinanza del 1932 (Destitute and Criminal Immigrants Regulation (Amendment) Ordinance) sono adesso in vigore e che nel caso di immigranti stranieri indigenti saranno rigorosamente osservate le seguenti norme:

1.) Una cauzionale di Rupie 500, sarà richiesta a ciascun immigrante maschio, il quale si proponga di stabilire la sua residenza permanente nella Colonia.

2.) Una cauzione per una somma uguale può essere richiesta a donne e a ragazzi immigranti.

3.) L'impronta del pollice destro di ciascun immigrante di cui sopra sarà impressa sui documenti autorizzanti la sua ammissione nella Colonia ».

Il Questore — CIPRIANI.

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Superiore — *Vendita taglio legname 2ª sezione (già 15ª) del bosco Montalbino.* — Si rende noto che alle ore 11 del giorno 14 settembre 1932, nella sede del comune, avrà luogo un primo esperimento di asta per la vendita del taglio di legname predetto, col sistema della candela vergine in aumento del prezzo di lire 72.877.68. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire diecimila, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento prezzo in 3 rate uguali. Termine taglio e sgombrò mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio comunale.

Il Segretario — Lupis

Il Podestà — Salvi

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Petina — *Vendita taglio boschi Diestro e Moserra* — 2° *Avviso d'asta* — Si rende noto che il giorno tre settembre 1932, alle ore 10, in una sala di questo Comune si addiverrà al 2° esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi cedui « Diestro e Moserra » di proprietà di questo Comune.

La vendita si farà nei modi ed alle condizioni stabilite con il primo avviso d'asta.

Il Segretario — *Enzo Palatiello* Il Podestà — *Giuseppe Monaci*

Concorsi

Comune di Eboli — *Applicato contabile e applicato di seconda classe*.
Concorsi per titoli ad un posto di applicato contabile e ad un posto di applicato di seconda classe — Stipendio annuo rispettivo lire 7200 e 5600, soggetto alla riduzione del 12 per cento, oltre indennità caroviveri, al lordo delle ritenute di legge — Lo stipendio è aumentabile di un decimo per quadriennio e per 5 quadrienni. — Domanda da inviarsi entro 31 agosto 1932 corredata documenti di rito, diploma di ragioniere per il posto di applicato contabile e licenza ginnasiale o tecnica per quello di applicato di 2ª classe e titoli. Età da 18 a 45, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo — *L. Rossini* Il Commiss. Pref. — *A. Menna*

Comune di Casaleto Spartano — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli — Stipendio lire 2500 annue, lordo delle ritenute di legge — Domanda da inviarsi non oltre 30 novembre p. v. corredata documenti di rito, licenza ginnasiale o tecnica e titoli. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — *Gallotti*

Comune di Centola — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli, stipendio lire 2000 al lordo R. M. e C. P. Indennità annua calcolatura lire 1000. Età massima 45 anni, salvo eccezioni legge. Domanda da presentarsi non oltre 30 settembre prossimo, corredata documenti di rito, diploma abilitazione professionale, titoli e tassa concorso lire 50. Per ogni altro chiarimento rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — *Notaio F. De Luca*

Visto: il Medico Prov. — *Fiore*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40 Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 252. Contravvenzioni alle leggi sanitarie.
- 253. Lavori pubblici nei Comuni.
- 254. Diniego di registrazione di specialità.
- 255. Mostra del Fascismo.
- 256. Reclami avverso tributi locali.
- 257. Mal rossino dei suini.
- 258. Prezzi delle camere di albergo.
- 259. Commercio del pezzame.
- 260. Elenco dei proprietari di vacche e di capre produttrici del latte destinato al consumo diretto.
- 261. Sospensione applicazione disposizioni circa disciplina mattazione.
- 262. Contingentamento bovini da macello.
- 263. Consorzio antitubercolare. Aumento del contributo consortile.

Parte II.

Carattere ed effetti del termine per il ricorso gerarchico — G. Giacobelli.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 260 a. 263 — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

260. **Elenco dei proprietari di vacche o di capre produttrici del latte destinato al consumo diretto.** (C. 8 settembre 1932 n.º 40256 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Agli effetti del Reg. sulla vigilanza igienica del latte, approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco dei proprietari autorizzati nel Comune a detenere vacche e capre produttrici del latte destinato al consumo diretto, con le seguenti indicazioni:

- a) generalità di ciascun proprietario;
- b) ubicazione della vaccheria o del ricovero delle capre;
- c) numero delle vacche o delle capre esistenti in ciascun locale di ricovero;
- d) descrizione del marchio con cui fu contrassegnata ciascuna vacca, a norma dell'art. 6 del Regolamento;
- e) descrizione del marchio con cui fu contrassegnata ciascuna capra, a norma dell'art. 39 del Regolamento;
- f) data dell'autorizzazione concessa dalla S. V. a senso degli art. 1 e 36 del suindicato Regolamento.

Attendo al più presto l'elenco richiesto per disporre le opportune misure di vigilanza e di controllo.

Il Prefetto — SOPRANO

261. **Sospensione applicazione disposizioni circa disciplina mattazione.** (C. 8 settembre 1932 n. 39887 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

S. E. il Ministro Agricoltura e Foreste telegrafa:

Informo V. E. che avvalendomi facoltà consentita R. D. L. 21850 agosto, ho con mio decreto 30 stesso mese, che sarà pubblicato Gazzetta sabato 3 corr., entrando in vigore subito, sospeso, fino a tempo indeterminato, applicazione disposizioni tutte relative disciplina mattazione bestiame bovino e ammissione consumo carni macellate importate ai fini contingentamento. Provvedimento è in relazione odierna entrata in vigore nuove tariffe doganali intese maggiore protezione bestiame e prodotti macellati. Prego V. E. disporre provvedimenti conseguenziali presso veterinari governativi consorziali e comunali assicurando adempimento.

Prego informarne il direttore del macello ed altri interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

262. **Contingentamento bovini da macello.** (C. 8 settembre 1932 n. 40246 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell'Interno telegrafami « A seguito provvedimento ministero agricoltura sospensione applicazione norme relative contingentamento bovini macello et carni estere disposizioni in materia emanate questo ministero non trovano « più applicazione ».

Prego informarne subito il veterinario incaricato della vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

252. **Contravvenzioni alle leggi sanitarie.** (C. 30 agosto 1932 n. 38449 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Viene portato a conoscenza del Ministero dell'Interno che i contravventori alle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, le quali colpiscono i trasgressori con speciali penalità, sfuggono agli effetti della contravvenzione pel fatto che, in luogo di essere denunciati al magistrato, sono dalle autorità comunali ammessi, in base a disposizioni di regolamenti locali d'igiene, alla conciliazione mediante oblazione.

Ciò costituisce una aperta violazione di legge, in quanto che la definizione in via amministrativa è consentita unicamente, a norma dell'art. 199, del T. U. delle leggi sanitarie, per le contravvenzioni ai regolamenti locali, per le quali non siano prevedute dalle leggi particolari sanzioni penali.

Il suddetto Ministero pertanto dispone che, in tutti i casi in cui queste sono comminate, *deve avere sempre corso il deferimento del contravventore all'autorità giudiziaria.* E tale norma deve seguirsi anche per le contravvenzioni al R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033 sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio di prodotti agrari, tra cui sono considerati il vino, l'olio, i grassi, per le quali frodi sono comminate speciali penalità.

Su questo inconveniente si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. per la esatta e rigorosa applicazione delle disposizioni delle vigenti leggi sanitarie.

Il Prefetto — SOPRANO

253. **Lavori pubblici dei Comuni.** (C. 4 settembre 1932, n. 38321, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Consta a questo ufficio che parecchi Comuni della Provincia, i quali eseguono lavori comunque mutuati o sussidiati dallo Stato, esorbitano dalle previsioni di progetto in corso di esecuzione senza che le varianti e soprattutto le aggiunte ai progetti stessi abbiano ricevuta preventiva approvazione da parte dei superiori organi tecnici ed amministrativi, in modo che spesso l'Ufficio del Genio Civile si vede costretto ad ammettere il fatto compiuto in linea di sanatoria.

Ad evitare quanto sopra dovranno per l'avvenire evitarsi, in linea di massima, modifiche ai progetti che importano eccedenze sulle previsioni di progetto (dipendenti generalmente da compilazioni affrettate dei progetti base). Ad ogni modo, presentandosi la necessità di tali modifiche, esse dovranno essere segnalate preventivamente, mediante appositi progetti suppletivi, da sottoporsi alla superiore approvazione.

Non attenendosi a tali disposizioni, le opere eseguite in difformità dei progetti non saranno ammesse ai benefici di legge (mutuo o sussidio) e rimarranno a totale carico dei Comuni stessi.

Il Prefetto — SOPRANO

254. **Diniego di registrazione di specialità.** (C. 22 agosto 1932 n. 36749 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali 31 luglio pp. in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione, agli effetti del R. D. Legge 7 agosto 1925 N. 1732 e del relativo regolamento 3 marzo 1927 N. 478 delle seguenti specialità medicinali:

1 — *Afeleas* della Ditta Giovanni Peter di Roma, perchè, per la sua composizione qualitativa e per le dichiarazioni contenute negli stampati illustrativi, è stata ritenuta non possedere le virtù e gli effetti terapeutici alla stessa attribuiti.

2 — Capsule gelatinose di Apiolo, della Ditta Carlo Erba di Milano.

3 — Perle gelatinose di Apiolo della Ditta Lodoga (reparto Lepetit-Farmaceutici) di Milano, perchè ritenute atte a turbare il corso fisiologico della gestazione.

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. perchè ne informino i depositi e le vendite all'ingrosso di medicinali, nonchè i farmacisti esercenti nei rispettivi comuni, richiamando il disposto dell'art. 9 del citato R. D. L. 7 agosto 1925 n. 1732, il quale commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.

Si prega darne integrale comunicazione all'Ufficiale sanitario e si resta in attesa di un cenno di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

255. **Mostra del Fascismo.** (C. 5 settembre 1932 n. 1898 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito della circ. 23 luglio u. s., pari numero, si informa che il Comitato di organizzazione della Mostra del Fascismo sta per spedire alle SS. LL. il materiale di propaganda (cartelloni murali, cartelli di vari formati, ecc.) perchè ne sia curata l'affissione.

Con la ciscostanza, si prega di impartire istruzioni perchè la pubblicità venga fatta con ogni cura, affiggendo i manifesti anche nei più piccoli centri abitati e distribuendo il materiale perchè venga esposto in tutti i negozi, in modo che, nella ricorrenza del Decennale, vengano fatte conoscere, in ogni più remoto angolo d'Italia, le grandi realizzazioni della rivoluzione fascista.

Il Prefetto — SOPRANO

256. **Reclami avverso tributi locali.** (C. 6 settembre 1932 n. 39977 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Da parte di molti Comuni vengono trasmessi -- talvolta con semplici elenchi -- i reclami che i contribuenti producono in grado di appello agli Uffici comunali, avverso la decisione delle Commissioni locali, per l'inoltro a questa Giunta Prov. Ammin.

Tali ricorsi, per non essere istruiti, non possono essere esaminati dall'organo competente, e spesso determinano perdita di tempo e carteggio superfluo.

Rammento, pertanto, alle SS. LL. che i ricorsi in parola devono essere sempre corredati dei seguenti atti:

- a) reclamo di prima istanza;
- b) decisione integrale emessa dalla Commissione Comun.;
- c) copia della notifica di detta decisione all'interessato;
- d) copia della tariffa della imposta di cui trattasi;
- e) deduzione dell'Amministrazione.

Raccomando alle SS. LL. la piena osservanza dell'anzidetta disposizione del cui adempimento riterrò, di volta in volta, responsabile il Segretario del Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

257. **Mal rossino dei suini.** (C. 9 settembre 1932 n. 40453 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circolare n. 38305 del 30 giugno c. a. (1) informo che il mal rossino s'è ora manifestato in altri Comuni della Provincia, mettendo sempre più in evidenza la necessità d'intensificare le misure di polizia veterinaria e quelle di profilassi immunitaria.

Con riferimento a detta circolare ed a quella del 9 novem. 1931 n. 43744 (2), prego dare rigorose disposizioni affinché siano sempre curati con esattezza i servizi di vigilanza zoiotrica sulle fiere e sui mercati di bestiame e quelli intesi a scoprire focolai d'infezione non denunciati, per l'applicazione immediata delle misure prescritte dagli art. 6, 7 e 69 del Reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533 e dall'art. 28 del Reg. di polizia sanitaria zoiotrica in vigore nella Provincia riguardante il divieto di abbandonare sui terreni, o gettare nei corsi d'acqua corpi o avanzi di animali morti.

(1) v. B. A. anno 1932 cop. N. 19.

(2) » » 1931 » N. 31.

Per quanto poi si riferisce alla profilassi immunitaria contro detta malattia, il veterinario provinciale ritiene opportuno ricordare che:

1) Giusta le tassative disposizioni degli art. 38 e 69 del Reg. di polizia veterinaria gli animali siero-vaccinati debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e non debbono essere spostati dai porcili dove si trovano, per la durata di 30 giorni, a partire dal giorno in cui saranno completate le operazioni immunizzanti;

2) deve essere eliminato ogni pericolo di dispersione del vaccino, e pertanto, giusta le istruzioni impartite dagli Istituti che lo forniscono, i recipienti che lo contengono, i tappini di gomma e tutti gli oggetti che ebbero contatto con esso debbono sterilizzarsi con l'ebollizione.

Il suindicato funzionario, indipendentemente da ogni altra considerazione circa l'applicazione delle ordinarie norme d'intervento e di tecnica operatoria, già note ai veterinari della Provincia incaricati delle operazioni immunizzanti, prospetta la necessità, nei Comuni già colpiti dalla infezione, di disciplinare l'intervento a scopo curativo e quello a scopo preventivo, come appresso:

a) Per gli animali ammalati: sollecito, ripetuto trattamento col solo siero specifico;

b) Per gli animali sani stabulanti in località da posti infetti: trattamento in primo tempo soltanto col siero specifico e successivamente (dopo 7, 8 o 9 giorni) col siero e primo vaccino. Detto trattamento, conferendo agli animali la immunità per la durata di 5 mesi, si ritiene sufficiente nei riguardi dei suini destinati all'ingrassamento ed alle macellazioni entro i mesi di gennaio e febbraio del venturo anno. Per i suini invece destinati alla riproduzione, occorre rafforzare l'immunità sottoponendoli, dopo 10 giorni dal secondo trattamento, alla vaccinazione col secondo vaccino.

c) Per i suini comunque febricitanti e per quelli anche se

apparentemente sani stabulano nei porcili o nelle vicinanze dei porcili nei quali siano in atto casi della malattia, occorre promuovere l'uso del vaccino.

Per quanto si riferisce alla destinazione delle carni si ricorda che:

1) Può essere consentita la macellazione dei suini infetti (art. 19 del Reg. sulle carni) purchè la macellazione avvenga sul posto e le carni, previa cottura, consumate nella località infetta;

2) I suini infetti e quelli che presentano sintomi sospetti non possono essere spostati dalla località infetta, art. 12 del reg. di polizia veterinaria).

3) Può essere consentita l'ammissione al commercio della carne e del grasso, purchè le carni abbiano in precedenza subita la cottura ed il grasso la fusione.

Potrebbe anche consentirsi l'ammissione al commercio delle carni provenienti da suini affetti dalla malattia e macellati allo inizio dell'infezione, purchè siano state sottoposte alla soluzione per lungo periodo di tempo e siano insaccate e munite di bolli speciali per indicarne la provenienza.

Prego curare l'osservanza delle norme suindicate.

Il Prefetto -- SOPRANO

258. **Prezzi delle camere di albergo.** (C. 7 settembre 1932 n. 5476 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

La Federazione del Commercio invierà quanto prima alle SS. LL. un certo numero di Moduli di denunce di colore bianco e rosa dei prezzi degli alberghi, a norma della legge 16 maggio 1932 n. 551 e del R. D. 25 aprile 1932 n. 406, accompagnati da una circ. spiegativa di come debbono essere compilati tali moduli denunce.

Ad evitare gli inconvenienti verificatisi nelle denunce anno 1931, prego le SS. LL. invitare gli albergatori a compilare i Moduli con la massima precisione ed a restituirli alla Federazione con tutta sollecitudine, avvertendoli che in caso di evidenti inesattezze incorreranno in gravi sanzioni.

Tali Moduli dovranno essere restituiti alla Federazione stessa non più tardi del 15 ottobre p. v.

Il Prefetto — SOPRANO

255. **Commercio del pezzame.** (C. 3 settembre 1932 n. 35240 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il sempre più largo impiego di macchine reclamato dal progresso delle industrie, ha portato ad una diffusa utilizzazione dello straccio a scopo di pulizia, dando luogo allo sviluppo di una vera e propria industria per la raccolta, la cernita, la preparazione e la vendita di *pezzami o strofinacci*, cioè frammenti di indumenti personali o di effetti lettereschi usati (stracci), che sono messi in commercio per adibirli alla pulizia dei macchinari.

Questo materiale, per la sua natura e per la sua origine, può essere veicolo di germi di malattie infettive, quando non venga previamente sottoposto ad opportune operazioni di disinfezione.

I grandi stabilimenti per la produzione del pezzame sottopongono gli stracci ad operazioni (lavatura, lisciviatura, talvolta trattamenti di cloro, essiccamento ecc.) che offrono sufficiente garanzia di renderlo immune.

Minore sicurezza invece risulta per il pezzame messo in commercio dalle piccole industrie e per quello acquistato dai privati utenti di macchinari.

Sembra perciò opportuno, a tutela della pubblica salute, che in occasione della vigilanza esercitata sulle aziende industriali, si porti l'attenzione su questa particolare industria, e si esiga che gli stracci provenienti dalle cernite e destinate a trasformarsi in pezzame, vengano sempre sottoposti almeno a lavatura e a lisciviatura ed essiccati. Per facilitare poi il controllo si raccomanda che il pezzame venga fornito in pacchi piccoli, non superiori in peso ai 5-10 kg., come del resto già praticano alcune fabbriche.

Prego tenere presente le istruzioni date, e si desidera conoscere se esistono fabbriche simili in cotesto territorio.

Il Prefetto — SOPRANO

cont. Atti Ufficiali a pag. 2 copertina)

Parte II.

Carattere ed effetti del termine per il ricorso gerarchico.

I — La opportunità di non lasciare indefinitamente esposti alla impugnativa delle parti interessate i provvedimenti delle autorità amministrative, che, per i fini di pubblico e generale interesse cui si dirigono, reclamano la più sollecita attuazione, suggerì al legislatore la necessità di porre un termine per l'esperimentabilità del ricorso gerarchico, decorso il quale non fosse più consentita la riparazione in via amministrativa.

Perciò ai termini stabiliti per la produzione del ricorso, tanto in sede gerarchica, che in sede giurisdizionale amministrativa, è riconosciuto carattere perentorio, quand'anche la perentorietà non risulti esplicitamente sanzionata dalla legge, e la giurisprudenza (1) in specie ha sempre affermato, che è da riconoscersi natura perentoria ai termini stabiliti per l'esperimento dei ricorsi amministrativi, sebbene non sia espressamente comminata decadenza da disposizioni positive, dalle quali, come è stato pure osservato (2) è dato talvolta argomentare la perentorietà del termine, quando viene adoperata l'espressione « *termine utile* per la presentazione del ricorso » (3) od altre simili.

Decorso il termine l'interessato decade dal diritto di ricorso.

Il termine, come è noto, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento, calcolandosi a giorni interi se è stabilito in un determinato numero di giorni; se stabilito in un mese questo si considera di 30 giorni. Nel termine non si computa il giorno della comunicazione del provvedimento (*dies a quo*), ma si computa quello della presentazione del ricorso (*dies ad quem*).

Ma, oltrechè la decadenza dal diritto di ricorrere in via ge-

(1) Cfr. da ultimo C. S., V Sez., 29.4.1927 n. 208, R. D. P., 1927, 11,322.

(2) Ranelletti, *L'efficacia del termine ecc.*, in Foro it., Vol. LI. Fasc. XIV pag. 6 dell'estratto.

(3) Cfr. art. 113, R. D. 30.XII.1923, n. 2839 e art. 86, R. D. 30.XII.1923, n. 2889.

rarchica (1), col decorso del termine utile dalla legge stabilito per la presentazione del ricorso, sorgono altri effetti consequenziali di non trascurabile importanza.

E' stato scritto (2), che le garanzie offerte al cittadino dall'istituto del ricorso gerarchico sono piuttosto trascurabili, e che in pratica tale mezzo di ricorso si esperisce unicamente per ottenere il provvedimento definitivo necessario per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali. Però, a parte ora ogni disamina circa le garanzie sostanziali, che l'istituto offre per assicurare la difesa del diritto o del privato interesse leso da un atto amministrativo illegittimo, conviene subito rilevare l'importanza che inerisce alla regolare e tempestiva proposizione del ricorso gerarchico, il quale, se non può inquadarsi nel sistema della giustizia amministrativa contenziosa, in quanto l'autorità investita del ricorso non è organo giurisdizionale, nè la decisione emessa su di esso acquista autorità di cosa giudicata, restando sempre un provvedimento amministrativo, è però tale da rilevarsi, per taluni suoi caratteri ed effetti, come un primo grado di giurisdizione, non essendo, d'altra parte, sfornito di qualsiasi garanzia e di effetti giuridicamente rilevanti.

Ed invero dalla mancata proposizione del ricorso nel termine resta pregiudicata la possibilità dell'esercizio dell'ulteriore gravame dinanzi il C. di S. in s. g., o in via straordinaria al Re giacchè non essendo esaurita e non essendo più esauribile la via gerarchica, il provvedimento non acquista quel carattere di definitività, che è il presupposto per l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale.

Infatti è stabilito che, quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alle sezioni giurisdizionali del C. di S. non è

(1) Qui omettiamo di considerare un'altro aspetto dell'efficacia del termine, vogliamo dire degli effetti derivanti dalla presentazione del ricorso ad autorità incompetente per errore scusabile, sul quale argomento potremo intrattenerci in altra occasione.

(2) Cfr. Borsi, Giust. Amm. 1926, 33.

ammesse se non contro il provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica (1), e che il ricorso straordinario al Re è proponibile solo contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite o non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica (2).

Altra considerazione, che riflette l'importanza del carattere e degli effetti del termine per il ricorso gerarchico, discende dal principio rifermato in più rincontri dalla giurisprudenza, secondo il quale decorso il termine non sono ammissibili nuovi motivi e non sono neppure deducibili in sede giurisdizionale motivi di impugnativa non dedotti in termine in sede di ricorso in via gerarchica, sui quali, perciò, non ha potuto pronunciare l'autorità che emise il provvedimento definitivo.

Premesso questo, passiamo ad esaminare quali applicazioni e quali limitazioni abbiano ricevuto siffatti principi in dottrina e in giurisprudenza, ma prima non sarà inutile precisare quale sia il termine per ricorrere in via gerarchica.

II — Per noi — lo diciamo subito — che aderiamo alla tesi che riconosce nella disposizione della legge comunale e provinciale (3) una norma di carattere generale, il termine è di 15 giorni — a meno che non sia stabilito un termine diverso da speciali disposizioni (4) per i ricorsi gerarchici da esse in parti-

(1) Cfr. T. U. 26.6.1924, n. 1051, art. 34, I comma, sostituito dall'art. 1 della legge 8.2.1925, n. 88.

(2) cit. T. U., art. 34, 2° comma.

(3) Art. 328 della legge T. U. 4.2.1915, n. 148, modificato con l'art. 113 del R. D. 30.XII.1923, n. 2839.

(4) Speciali disposizioni stabiliscono infatti un termine diverso: Cfr. ad es. l'art. 6 del T. U. 18.6.1931, n. 773 sulla pubblica sicurezza; l'art. 29 del R. D. L. 28.X.1925, n. 1949 sull'ordinamento del Governatorato di Roma; gli art. 3 e 6 del R. D. 22.5.1910, n. 316 in materia di tasse sugli affari; l'articolo 379 della legge sui LL. PP. 20.3.1865, n. 2248, all. F; l'art. 164 del T. U. sull'istruzione elementare 5.2.1928, n. 577; l'art. 9 del R. D. 30.XII.1923, n. 2960 sullo stato giuridico del personale dello Stato; l'art. 100 del T. U. sulla riscossione delle imposte 17.X.1923, n. 1401 e l'art. 124 del relativo regolamento 15.9.1923, n. 2090; v. De Valles, Per un sistema dei ricorsi gerarchici, in Foro Amm., 1930, IV, 37.

colare disciplinati — e decorre dalla data di intimazione dell'atto che si intende impugnare, fatta in qualunque forma che possa assicurare e comprovare la conoscenza prima e precisa nell'interessato dell'atto che lo riguarda.

Tuttavia — come già si è implicitamente avvertito — questa opinione non è da tutti accolta.

Il Ranelletti (1) ritiene che per il ricorso gerarchico il termine normale, in mancanza di una norma speciale che lo stabilisca, rimanga ancora di 30 giorni, nonostante che nelle ultime leggi esso sia stato ridotto a 15 giorni, ed in proposito richiama gli articoli 68 e 113 del decreto di riforma della legge com. e prov. (30.XII.1923, n. 2839), l'art. 83 del decreto di riforma degli ordinamenti sanitari (30.XII.1923, n. 2889) e gli articoli 23 e 30 del regolamento per l'esecuzione della legge sui rapporti collettivi del lavoro (R. D. 1.7.1926, n. 1130).

Ma, se si riconosceva carattere normale e portata generale al termine di giorni 30 sotto l'impero dell'art. 328 della legge comunale del 1915 (da nessun'altra disposizione potendosi ricavare un altro termine di portata generale), come può sostenersi che il termine normale rimanga ancora di 30 giorni quando questo è stato ridotto a 15 proprio col decreto di riforma della legge com. e prov., seguito poi da altre leggi speciali?

La giurisprudenza, per quanto ci risulta, ebbe sempre ad affermare la generalità di questo termine, « a meno che non sia diversamente stabilito da leggi speciali », come si esprime la stessa disposizione in esame (2).

Recentemente però l'Adunanza Generale del C. di S., con pareri 31.1.1929 (3) e 4.4.1929 (ed in senso conforme la IV Sez. con decisione 26.7.1929 n. 472, in « Il C. di S. nel biennio '29-30, pag. 183, ha ritenuto che il citato art. 113 si riferisce soltanto ai ricorsi previsti nelle leggi concernenti le amministrazioni dei Comuni e delle Provincie, osservando:

(1) Ordinamento della p. a., 1926, 119 e Le garantigie ecc., 1930, 204.

(2) Cfr. Borsi, op. cit., 40.

(3) Foro Amm., 1930, I. 2.119.

1) che il termine per ricorrere di giorni 30, per i casi in cui non è altrimenti disposto, fu desunto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oltre che dall'art. 298 della legge com. e prov. (art. 328 del T. U. 1915), anche da parecchie altre leggi (ad esempio, da quella sui lavori pubblici), ritenendosi che, dall'insieme di queste disposizioni, aventi ciascuna carattere e portata particolari, potesse desumersi un principio d'ordine generale;

2) che tale principio è stato ormai consacrato da una consuetudine interpretativa;

3) che il penultimo comma dell'art. 113 del R. D. 30 dic. 1923, n. 2839, che ha ridotto a giorni 15 il termine per i ricorsi di cui al 1° comma dell'art. 328 T. U. 1915, essendo, come già quest'ultimo, una disposizione particolare, che ha valore solo per i ricorsi attinenti all'amministrazione comunale e provinciale, ha fatto venir meno una delle disposizioni da cui si desumeva il principio generale suddetto, ma ha lasciato sussistere le altre che hanno concorso alla formazione del principio medesimo, che perciò non può ritenersi modificato;

4) che sembra ragionevole, in mancanza di norme che prescrivano tassativamente un termine, che questo termine sia il più largo fra quelli prescritti da altre norme particolari;

5) che non appare fondata l'osservazione che, per tenere fermo l'accennato termine, occorrerebbe appoggiarsi ad una disposizione di legge concreta e precisa, giacchè, anche quando si faceva ricorso all'art. 328 del T. U. 1915, non si faceva appello ad una disposizione che in sè e per sè avesse portata generale: essa, nel modo ampio con cui era formulata, era disposizione meno particolare delle altre, ma sempre particolare, ed il principio generale, di cui è parola, si desumeva come si è detto, non da essa soltanto, ma da essa in concorso con altre disposizioni, che sono ancora in vigore;

6) che è vero che esiste una tendenza nella legislazione più recente a ridurre a 15 giorni il termine per i ricorsi gerarchici, tendenza che si è concretata non solo nel decreto del 1923, sulla riforma della legge com. e prov., ma anche in altre leggi

(per esempio nel decreto legislativo 30 XII.1923 n. 2889, per la riforma degli ordinamenti sanitari, art. 86, e nel decreto 1.7.1926 n. 1130 per l'attuazione della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, art. 23 39); ma è altresì vero che si tratta di una semplice tendenza dalla quale non può trarsi finora un principio generale. Anzi, il fatto stesso che, anche posteriormente al decreto del 1923 sulla riforma della legge com. e prov., si è sentito il bisogno di stabilire espressamente, quando ciò si è voluto, il termine di 15 giorni, dimostra che questo termine ridotto non può argomentarsi direttamente dall'art. 113 del decreto medesimo, che non ha portata generale.

Ma le argomentazioni dell'Alto Consesso ci sembra che non abbiano neppure il confronto della precedente giurisprudenza dello stesso consesso, da cui si sforza di voler trarre elementi decisivi per la risoluzione adottata.

Anzitutto non si dice cosa esatta quando si afferma che il termine di giorni 30 fu desunto da altre disposizioni oltreché dall'art. 328 della legge comunale. Vero è che il termine generale di 30 giorni si ritenne applicabile a tutti i ricorsi gerarchici per i quali non era stabilito un termine speciale (1), ma fu costante insegnamento della giurisprudenza del supremo Collegio, che, in mancanza di norme speciali in proposito, il termine utile, per impugnare in via gerarchica gli atti amministrativi, doveva ritenersi di giorni 30 *quale era indicato dalla legge com. e prov.* (2).

Anche la 1^a Sezione del C. di S., con parere 8-7-1925, per giungere ad affermare la generalità del termine ridotto a 15 giorni dall'art. 113 del R. D. n. 2839 del 1923, osservò che quando la legge non ha stabilito alcun termine deve farsi ri-

(1) Cfr. C. S., IV Sez. 28.6.1912, in M. A., 1913, 20.

(2) Parere C. S., Sez. int. 27-6-1913, M. A., 1913, 320; C. S., IV Sez., 9.XII.1911, M. A., 1912, 214; C. S., Sez. Int. parere 24.5.1912, M. A., 1912, 275; C. S., IV Sez., 17.6.1910, M. A., 1910, 470; C. S., Sez. Int., parere 21.I.1910, M. A., 1910, 88; Id. id., 25.2.1910, M. A., 1910, 162; Id., IV Sez., 4.3.1910, M. A., 1910, 268; Id., Sez. Un., parere 12.3.1909, M. A. 1909, 150; Id., IV sez., 14.2.1908, M. A., 1908, 318; Id. I Sez. 8.7.1925.

corso all'art. 328 della legge com. e prov., considerato in connessione con l'art. 3 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, del quale costituisce un complemento; che l'art. 328 è di portata generale, e si estende a tutti i casi in cui le leggi o i regolamenti non prescrivano un termine per la presentazione del ricorso gerarchico (1).

Conseguentemente, quel principio di carattere generale consacrato — come lo stesso supremo Collegio si esprime — da una consuetudine interpretativa, non può desumersi che dalla disposizione della legge com. e prov., la quale non può perciò ritenersi di carattere e portata particolari, ma bensì generali ed integrativi della disposizione contenuta nell'art. 3 della legge del 1865 sul contenzioso amministrativo.

Inoltre, il parere in esame non sa nascondersi che la disposizione della legge com. e prov., pel modo ampio con cui è formulata, è disposizione meno particolare delle altre. E, a prescindere dal considerare che non soltanto dai termini in cui è concepita la disposizione si desume l'ampiezza della sua portata, ma benanco dal fatto che la disposizione stessa è contenuta nella più organica delle leggi sull'ordinamento delle amministrazioni pubbliche, onde in essa trova la sede più appropriata per assumere valore di principio generale (2) tale riconoscimento sarebbe bastato per portare il supremo Collegio ad opposto avviso.

Di fronte al difetto di una concreta e precisa disposizione di legge (quando questa non la si voglia leggere in quella contenuta nella legge com. e prov.), da cui potere desumere il termine di 30 giorni, il supremo Consesso, per ritenere fermo l'accennato termine, preferisce ricorrere ad altre disposizioni di ca-

(1) Cfr. nel senso che, in mancanza di precise disposizioni, il termine è da ritenersi di 15 giorni, applicando analogicamente l'art. 328 della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 113 del decreto n. 2839 del 1923: Di Pisa « Ricorsi al Governo del Re », in M. A. 1930, 325.

(2) Nella legge comunale è stata infatti compresa la disposizione secondo la quale i ricorsi gerarchici da qualunque legge previsti vanno decisi con provvedimento definitivo del Ministro (art. 113 R. D. n. 2839)

rattere particolare ancora in vigore, sminuendo, rispetto a questo, il valore di principio assunto da quella disposizione (della legge comunale) della quale non ha saputo dissimularsi il carattere e la portata più generali.

Infine, ammesso pure che il principio della generalità del termine di 30 giorni sia stato desunto dall'insieme di diverse disposizioni, quando manifesto e concreto è il proposito del legislatore di stabilire un termine più breve per i ricorsi gerarchici previsti dalle varie leggi e in tal senso espressamente stabilisce in occasione delle singole riforme delle leggi amministrative, mal ci appunterebbe ad una asserita consuetudine interpretativa per ritenere fermo un termine ancora conservato dalla legge sui LL. PP. (art. 379), mentre la tendenza a ridurre a 15 giorni il termine per i ricorsi gerarchici, ha ricevuto largo campo di applicazione nella recente legislazione, da potere sicuramente trarsi un principio generale.

Pertanto, a fondamento delle conclusioni adottate dall'Adunanza generale del C. di S. resta soltanto un argomento di opportunità quando dice che « sembra ragionevole, in mancanza di norme che prescrivano tassativamente un termine, che questo termine sia il più largo tra quelli prescritti dalle altre norme particolari », ma anche tale osservazione apporta un nuovo argomento a sostegno della questione, che non appare coerente ai principi affermati da una costante giurisprudenza, mentre sarebbe facile osservare che neppure il termine di 30 giorni dovrebbe applicarsi se si dovesse ricorrere al termine più largo fra quelli previsti da altre norme particolari. Ond'è che, di fronte alla importanza della questione, non c'è che da augurarsi l'intervento del legislatore, per eliminare ogni dubbio in proposito, in occasione della formulazione del nuovo testo unico della legge com. e prov., specie perchè è assurdo ricorrere all'applicazione di criteri di opportunità in materia di termini, che dev'essere soltanto regolata con criteri strettamente giuridici.

III — Tornando ora al tema degli effetti del termine, una

prima questione si presenta: presentato un ricorso gerarchico nel termine prescritto possono essere addotti altri motivi a sostegno del ricorso stesso, con successive memorie, oltre il termine prescritto dalla legge per la presentazione del ricorso?

Si è detto già che il termine per la proposizione dei ricorsi gerarchici è perentorio. Per rispondere al quesito bisognerà, quindi, stabilire, se la perentorietà del termine si deva ritenere limitata alla presentazione dell'atto di ricorso, agli effetti della impugnativa del provvedimento, e, conseguenzialmente, dell'acquisto del carattere di definitività, oppure considerarsi estesa alla presentazione dei fatti e dei motivi sui quali il ricorso è fondato cioè a dire, di tutti i vizi che affettano il provvedimento, che si assume essere lesivo del diritto o dell'interesse del ricorrente.

Ora, non può contestarsi che l'autorità gerarchica, giudicando sui ricorsi, non abbia l'obbligo di prendere in esame se non i motivi in essi dedotti, esclusi tutti gli altri contenuti in ricorsi o memorie successive presentate fuori termine, in quanto che siffatti motivi costituiscono in effetti una nuova ragione di impugnativa, e quindi, un nuovo ricorso fuori del termine utile prescritto dalla legge.

Senonchè, il C. di S. in adunanza generale, con parere 19.4.1926 (1), ha affermato il principio che nell'esame per la decisione dei ricorsi gerarchici debbano essere tenuti presenti e valutati non solo i motivi addotti nel ricorso proposto in tempo debito, ma anche quelli aggiunti in memorie successive, presentate a sostegno del ricorso oltre i termini stabiliti dalla legge; e ciò sino a che non sia già formato il provvedimento gerarchico, o non siano stati già predisposti gli elementi necessari per la sua emanazione; tanto più quando i motivi aggiunti siano motivi di diritto, e non motivi di fatto.

La tesi sostenuta dal supremo Collegio, poggiata più su con-

(1) In Foro it. 1926, III, 145, in R. D. P. 1926, II, 259 e in M. A. 1926, 243; vedi in senso conforme la decisione della IV Sez. 7.5.1926, in Foro Amministrativo 1926, 287 con nota del Raggi e in M. A. 1927, 58.

siderazioni di opportunità, che su argomenti strettamente giuridici, è denominata dall'intento di concedere all'interessato la possibilità di corroborare il suo ricorso, anche dopo la presentazione, con la esposizione di tutte le ragioni su cui si fonda la richiesta, attesa la assenza nelle norme che disciplinano l'istituto di apposite garanzie procedurali e sostanziali proprie del contenzioso, della cui natura è propria l'esistenza di formalità rigorose.

A sostegno della massima enunciata il C. di S. ha considerato:

1. che per il ricorso gerarchico non esiste una disposizione tassativa simile a quella contenuta nell'art. 6, n. 4 del regolamento di procedura avanti le sezioni giurisdizionali del C. di S., la quale stabilisce che il ricorso deve contenere i motivi sui quali si fonda;

2. che per il ricorso gerarchico, la legge 20.3.1865 (art. 3) non stabilì tassative formalità procedurali, rimettendosi alle singole leggi;

3. che la brevità del termine (giorni 30), recentemente portato a limiti anche più ristretti (giorni 15), fornisce un'altro argomento a favore della tesi più benigna.

A favore della decisione si è pronunciato il Raggi (1) ed in senso contrario il Ranelletti (2). Il Chiaro Maestro ha esattamente osservato « che ammettere il carattere perentorio del termine solo per la presentazione del ricorso e non anche per la presentazione dei motivi di impugnativa del provvedimento, significa negare il carattere perentorio del termine o annullarne l'efficacia. La natura perentoria del termine non permette di dissociare la presentazione del ricorso dalla presentazione dei motivi di impugnativa perchè la legge non fissa termini diversi. Nel suo parere — prosegue il Ranelletti — il C. di S., ha in parte accolto il principio che « trattandosi di motivi, non di fatto, ma di diritto, questi non solo potevano essere prodotti in ogni tempo, ma il Ministro aveva anche il dovere di rilevarli *ex officio*, anche se non

(1) Riv. Enti Locali, 1926, 330.

(2) In Foro it. 1926, Fasc. XIV, III.

fossero stati posti in evidenza dall'interessato. Ma non si deve confondere la materia dei ricorsi amministrativi con quella dell'intervento dell'autorità di ufficio, vuoi di propria iniziativa vuoi su denuncia (1). I ricorsi amministrativi sono guarentigie istituite nell'interesse del singolo, che hanno diritti soggettivi o interessi legittimi da far valere, contro gli atti dell'amministrazione, la quale ha l'obbligo giuridico di prendere in considerazione il ricorso e risolvere la controversia secondo i poteri che la legge le attribuisce. Viceversa l'autorità superiore, come non ha l'obbligo giuridico di ricevere e di prendere in considerazione una denuncia e di provvedere su di essa, così non ha l'obbligo di prendere in considerazione come denuncia un ricorso presentato fuori termine». Il Prof. De Valles (2) in tesi generali si è pronunciato favorevole alla nuova giurisprudenza e con perspicue argomentazioni, non prive di fondamento giuridico, dimostra che il principio affermato dalla giurisprudenza debba ritenersi applicabile limitatamente al caso di ricorso gerarchico proprio, diretto, come si sa, ad autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato il provvedimento.

« Una volta (conciude il De Valles) presentato in tempo utile il ricorso gerarchico, si proponcano o non motivi aggiunti, il riesame dell'atto da parte del superiore deve essere pieno, ed estendersi anche a quei motivi che non sono stati dedotti nel ricorso. Ciò è fuori di dubbio per i motivi contrari (3) al ricorso, che il superiore può eccepire, malgrado l'inferiore non assuma mai la qualità di parte. Ma non v'è alcuna ragione per escludere

(1) V. su ciò: Sez., 30.7.1931, in *Foro it.* 1932, III, 27.

(2) Sui motivi aggiunti dopo il termine al ricorso gerarchico, estratto dal *Foro It.* Vol. 42, Fasc., II.

(3) Cfr. D. M. 21.X.1931, in *M. A.* 380.

quelli favorevoli al ricorrente, se appoggiati ad una norma di legge che si presume coincidente con l'interesse pubblico (1).

Ora, nella massima enunciata dal C. di S. in quanto mira a raggiungere la maggiore giustizia possibile nella decisione amministrativa, e quindi ad opera della stessa amministrazione attiva, dei ricorsi gerarchici, non può non considerarsi, per le evidenti ragioni di opportunità non disgiunte da preminenti motivi di pubblico interesse, i quali, soprattutto, esigono il più ampio riesame dell'atto impugnativo in via amministrativa, prima che su di esso siano chiamati a pronunziarsi gli organi giurisdizionali della giustizia amministrativa. Ma dal punto di vista strettamente giuridico essa è priva di fondamento. A prescindere, infatti, da ogni altro rilievo, basta por mente al contenuto ed ai limiti delle facoltà inerenti al potere di annullamento e di riforma *ex officio* spettante al superiore sugli atti delle autorità dipendenti, per cogliere il punto risolutivo della questione.

Ben è vero, che il superiore gerarchico abbia l'obbligo di annullare o riformare gli atti illeggittimi dell'inferiore indipendentemente da reclami o denunce di interessati; ma tale obbligo discendente dalle norme interne disciplinanti il rapporto di gerarchia, non può fare scaturire un corrispondente diritto nel terzo se ciò non è stabilito dalla legge.

Se è vero (2), come non vi ha dubbio, che l'autorità superiore, pur essendo investita degli stessi poteri di annullamento e riforma *ex officio*, non abbia l'obbligo di prendere in considerazione un ri-

(1) Nel senso che nel sindacato gerarchico non costituisce vizio di illegittimità il fatto che il provvedimento dell'autorità superiore contenga motivi nuovi non considerati nell'atto dell'autorità inferiore, perchè il giudizio di revisione gerarchica si sostanzia nella potestà non soltanto di confermare o revocare l'atto denunciato, ma ancora di modificarlo, emendarlo e di sostituire altra motivazione a quella in esso contenuta: Cfr. C. S., IV Sez., 20.6.1931, n. 204, in Foro Amm. 1931, I, 1, 193 e in R. D. P., 1931, II, 467.

(2) Il ricorso prodotto fuori termine vale come denuncia, ma l'autorità non ha l'obbligo di provvedere in conseguenza. IV Sez. 9. XII. 1911, M. A. 1912, 214.

corso intempestivo, ma bensì la *facoltà* di considerare il ricorso come denuncia, allo stesso modo avrà la *facoltà* di prendere in esame i motivi intempestivamente addotti, ma nessun obbligo può ritenersi esistente, così da fare sorgere un corrispondente diritto alla decisione da parte del ricorrente e da far ritenere affetta da illegittimità la decisione che non abbia eventualmente valutati i motivi addotti intempestivamente.

Dobbiamo perciò concludere, che in linea di stretto diritto ed in tesi generale non sono ammissibili nel ricorso in via gerarchica motivi nuovi oltre il termine stabilito per la presentazione del ricorso (1).

Se l'autorità superiore adita abbia il potere di annullare o riformare d'ufficio il provvedimento impugnato in virtù delle facoltà inerenti al rapporto di supremazia gerarchica, come ha facoltà di considerare il ricorso fuori termine quale denuncia e di provvedere alla riforma o annullamento dell'atto, così ha facoltà (2), di prendere in esame i nuovi motivi addotti oltre il termine per la presentazione del ricorso; ma se, invece, tali poteri di riforma o di annullamento ex officio l'autorità superiore non abbia, come non può provvedere su di un ricorso fuori termine, così non potrà annullare o riformare il provvedimento per motivi non addotti in un ricorso tempestivo.

(continua)

G. GIACOBELLI

(1) V. in senso conforme, per il ricorso straordinario al Re C. S. Ad. Gen. 25.9.1926, M. A. 1927, 205.

(2) L'annullamento (od anche la riforma) di ufficio di un atto amministrativo costituisce una facoltà assolutamente discrezionale dell'autorità amministrativa e il non uso di tale facoltà non è suscettibile di doglianza. Cfr. in proposito C. S. V. sez. 30.7.1931, in Foro It. 1932, III, 27. Nel senso che in sede di ricorso gerarchico è consentito all'autorità superiore di integrare, con nuovi motivi di illegittimità, il provvedimento impugnato: Decreto Min. int. 21.X.1931, in M. A., 1931, 380.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

263. **Consorzio Antitubercolare.** — **Aumento del contributo consortile.**
(C. 5 settembre 1923 n. 39536 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con mio decreto in data 15 giugno corr. anno fu approvata la deliberazione del Consorzio Prov. Antitubercolare di Salerno, che, previa modifica dello statuto, aumenta il contributo consortile a carico dei Comuni da L. 0,50 a L. 0,65 per abitante per il 1932 e a L. 1,00 per abitante per il 1933.

Per quanto riguarda il contributo 1932, essendosi l'aumento apportato ad esercizio inoltrato, si è rimandata la realizzazione dell'aumento stesso all'esercizio 1933; di talchè, nel bilancio di imminente formazione, i Comuni debbono, in base alla popolazione legale censita al 21 aprile 1931 (v. Gazzetta Uff. n. 92 del 20 aprile 1932 -supplemento e Boll. Amm. anno corr. pag. 174), stanziare il proprio contributo non solo in ragione di L. 1,00 per abitante per l'esercizio 1933, ma anche per la differenza di L. 0,15 per abitante per l'esercizio 1932.

Attendo dalle SS. LL. assicurazioni dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Fisciano — *Vendita legnami tenuta comunale Sordina* — Essendo andato deserto il 1° incanto per la vendita del legname predetto, si rende noto che alle ore 10 del giorno 13 corr. sarà tenuto nella Sede Comunale un secondo incanto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 19950. Deposito provvisorio lire 1000. Cauzione definitiva corrispondente ad un decimo del prezzo di aggiudica, oltre ad approbatore e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio com.

Il Segretario: Pansa

Il Podestà: F. Ansalone

Comune di Auletta — *Secondo avviso d'asta per la vendita della 1ª sezione del bosco Costamanca.* — Si rende noto che il giorno 19 settembre 1932, in questo Comune, alle ore 10, si addiverrà al secondo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della 1ª sezione del bosco Costamanca. La vendita si farà nei modi ed alle condizioni stabilite nel primo avviso d'asta.

Il Segretario: Cubicciotti

Il Podestà: Cav. Savino

Concorsi

Comune di Caggiano -- *Veterinario Consorziale* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 1500.00. Indennità di cavalcatura lire 1000.00, ed indennità di alloggio lire 500. Ritenute di legge. Aumenti quadriennali di un decimo. Età massima anni 36, salvo eccezioni di legge. Scadenza 8 ottobre 1932. Assunzione servizio entro 15 giorni dalla accettazione, sotto pena di decadenza.

Per migliori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Caggiano, li 31 agosto 1932 anno X.

Il Podestà — Guido Manisera Il Segretario Com.: A. Marra

Comune di Praiano — *Levatrice condotta* — Stipendio annuo lire 2000 e 5 aumenti quadriennali del decimo al lordo delle ritenute di legge. Documenti di rito, certificato d'iscrizione al Sindacato ostetrico e certificato di almeno un anno di servizio di condotato o interinato. Scadenza ore 12 del 25 ottobre 1932. Chiarimenti Segreteria Comunale.

Il Segretario Com.: L. Sarno Il Podestà: S. Zingone

Visto, il Medico Prov.: Fiore

Comune di Salento — *Proroga chiusura concorso per il posto di messo-guardia municipale.* — E' prorogato fino al 30 settembre 1932 la chiusura del concorso al posto di messo-guardia municipale con il salario di lire 2640 lordo di ritenute. Documenti di rito e prova di saper leggere e scrivere; pagamento tassa di lire 25. Per migliori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Salento 1° settembre 1932-X.

Il Segretario: B. Forestieri Il Podestà: G. Scarpa de Masellis

Comune di Laurino — *Applicato di segreteria* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 3500, al lordo ritenute 12^o/₁₀, ricchezza mobile e monte pensioni, con diritto a 5 aumenti quadriennali di lire 350 ciascuno. Età da 18 a 35 salvo eccezioni di legge. Titolo di studio licenza di istituto secondario inferiore. Domanda da presentarsi non oltre ore 18 del 15 ottobre p. v., corredata documenti di rito, titoli e tassa concorso lire 25.10. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario Com.: Messina Il Podestà: D.r Cav. S. Durante

Comune di S. Gregorio Magno — *Custode del cimitero.* — Concorso per titoli scadente 25 ottobre 1932. Salario lordo annuo 1600, aumentabile di un decimo ogni quadriennio. Età minima 21, massima 50. Documenti di rito. Licenza elementare superiore. Tassa di concorso lire 25.10. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria com.

Il Segretario: A. del Plato

Il Podestà: M. Meccia



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 264. Tassa di posteggio nelle feste Padronali.
- 265. Vendita diretta del vino al minuto da parte dei produttori: art. 206 reg. di P. S.
- 266. Mal rossino.
- 267. Istituto biografico-Italiano. Raccolta fotografica e biografica dei Podestà del Regno.
- 268. Disposizioni del Governo Argentino ai fini della profilassi del tracoma.
- 269. Tessera d'identità rilasciata ai membri del Consiglio Naz. delle Corporazioni
- 270. Classifica e disciplina delle armi.
- 271. Battaglia per la frutta.
- 272. Registro degli stranieri della Repubblica di Cuba.
- 273. Cartelli propagandistici per la lotta contro la tubercolosi.

Parte II.

Carattere ed effetti del termine per il ricorso gerarchico — *G. Giacobelli.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 273. — Aste, appalti, ecc.—
Concorsi ed esami.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

273. **Cartelli propagandistici per la lotta contro la tubercolosi.** (C. 16 settembre 1932 n. 39510 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. della Federazione Italiana Naz. Fascista per la lotta contro la tubercolosi, perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

« Nell'intendimento di intensificare in tutto il Regno l'azione di propaganda antitubercolare e costituire nel popolo una coscienza igienico - sociale atta a salvaguardare la nostra stirpe, questa Federazione, anche in relazione all'art. 161 del regolamento generale sanitario ed all'art. 22 del R. D. 14 aprile 1927 n. 530, ha ritenuto opportuno autorizzare la diffusione di speciali tipi di sputacchiere destinate a sostituire quelle scoperte attualmente in uso, veri centri antigenici ed antiestetici.

Con la speciale benedizione del Santo Padre, sono stati presi accordi con l'Associazione Nazionale Antiblasfema, di cui è Presidente onorario S. M. il Re, il quale, per l'occasione, ha fatto giungere il suo alto compiacimento, perchè unitamente agli apparecchi suddetti siano diffusi anche speciali cartelli in celluloidi, montati su metallo e stampati a colori indelebili, atti a congiungere la nobile propaganda antiblasfema a quella contro la incivile abitudine di sputare in terra.

In relazione anche alla circ. di S. E. il Segretario del P. N. F., di cui si trasmette copia, ci permettiamo fare appello alla consapevole e lungimirante chiaroveggenza della E. V. perchè nel modo che riterrà più idoneo, voglia autorevolmente interessare gli Enti ricordati da S. E. Starace e specialmente i Sigg. Podestà ad acquistare gli apparecchi ed i cartelli propagandistici di cui trattasi, in modo che il vasto problema della tubercolosi sia valutato e compreso in ogni strato sociale e perchè, con l'esempio salutare delle Alte Gerarchie periferiche ed in obbedienza alle vigenti disposizioni di legge, tutto il popolo italiano raggiunga quella educazione sociale ed igienica da lungo tempo auspicata ».

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Salento. — *Vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco Selva dei Santi.* — Si rende noto che il giorno 26 settembre prossimo, alle ore 10, nella casa Comunale, avrà luogo il primo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, per l'aggiudica dell'anzidetto materiale legnoso, in aumento del prezzo di lie 18316 e con offerta non inferiore a lire 100. Deposito di lire 1000 per il pagamento di tutte le spese. Pagamento in due rate uguali, per metà all'atto della stipula del contratto e per l'altra dopo 6 mesi dalla consegna della tagliata.

Capitolato d'oneri visibile in segreteria nelle ore di ufficio.
Il Segret. - B. Forestieri Il Podestà - Guido Scarpa de Masellis

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

264. **Tassa di posteggio nelle feste Patronali.** (C. 10 settembre 1932 n. 37034 ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Prov).

Le SS. LL. non hanno fatto seguito alle Podestarili con le quali assicuravano ricezione ed adempimento della circ. 14 aprile 1932 N. 12161, pubbl. nel Bollettino Amm. n. 11 del 20 aprile c. a. concernente la revisione di tariffe di posteggio a carico di venditori ambulanti.

E' necessario che a quanto è prescritto in essa circ. sia dato sostanziale adempimento e mi attendo pertanto che siano inviati con sollecitudine a questa Prefettura i deliberati con i quali, a fini delle agevolazioni da fare al commercio ambulante, siano apportate convenienti riduzioni alla tassa di posteggio.

Il Prefetto — SOPRANO

265. **Vendita diretta del vino al minuto da parte dei produttori:** art. 206 Reg. di P. S. (C. 6 sett. 1932, n. 7357 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico, per norma, la seguente circ. 7 decorso agosto n. 644-8 del Ministero dell'Interno:

Sono state mosse doglianze a questo Ministero perchè in alcuni Comuni viene fatto obbligo ai proprietari o fittavoli, autorizzati a vendere il vino dei propri fondi, in base all'art. 206 del regolamento di P. S., di ottemperare alle disposizioni del R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174 (1) sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Questo Ministero, esaminata attentamente la questione, anche d'intesa con quello delle Corporazioni, ha dovuto riconoscere che tali doglianze sono pienamente fondate.

Ed, invero, in virtù dell'art. 206 del reg. di P. S. sono esenti dall'obbligo della licenza di polizia i proprietari o fittavoli che vendono il vino ricavato dai propri fondi alle condizioni previste dall'articolo stesso e cioè:

a) si deve trattare esclusivamente dei vini prodotti dai propri fondi;

b) la vendita al minuto deve essere temporanea, e cioè sino ad esaurimento del quantitativo denunciato;

c) la vendita deve effettuarsi in locali dell'abitazione del produttore od annessi ai suoi fondi e nel termine fissato preventivamente dall'Autorità di P. S.

Ora queste stesse limitazioni, come escludono il carattere di esercenti pubblici nei predetti produttori, impediscono altresì che essi possano considerarsi commercianti, ai fini dell'applicazione del citato R. D. L. 16 dic. 1926, n. 2174 ».

Il Prefetto — SOPRANO

266. **Mal rossino.** (C. 14 settembre 1932 n. 40453-B ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A chiarimento di quanto è contenuto nell'ultima parte della circ. Prefettizia di pari numero del 9 corr. pubbl. a pag. 324 del B. A. c. a., si specifica che volendo trattare le carni di suini macellati all'inizio dell'infezione, con la salagione, questa dovrebbe essere abbondante e prolungata per lungo periodo di tempo. Dette carni dovrebbero inoltre essere provviste di bolli speciali atti ad indicarne la provenienza e la qualità; esse dovrebbero in ogni caso rimanere sotto il controllo del veterinario comunale, cui, prima di metterle in commercio, spetta accertare se sia avvenuta la distruzione del bacillo del mal rossino.

Al riguardo si ricorda che nelle carni infette salate ed affumicate con i sistemi ordinari, detti bacilli sono stati trovati in istato di rimarchevole vitalità e virulenza anche dopo parecchie settimane.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al veterinario comunale o ad altro sanitario, cui è affidata nel comune la vigilanza sanitaria sulle macellazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

267. Istituto Biografico Italiano — Raccolta fotografica e biografica dei Podestà del Regno. (C. 9 sett. 1932 n. 2299 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Risulta che l'Istituto Biografico, avente sede in Roma, via IV novembre n. 100, ha inviato alle SS. LL. una circ. a stampa chiedendo notizie biografiche sul conto dei capi delle amministrazioni per la compilazione di una raccolta completa fotografica e biografica di tutti i Podestà del Regno, da presentare a S. M. il Re ed a S. E. il Capo del Governo, nella ricorrenza del Decennale della Marcia su Roma.

Il Ministero dell'Interno nulla ha in contrario a che da parte delle SS. LL. si aderisca, senza impegno di alcun genere, alla richiesta del predetto Istituto, e ciò analogamente a quanto venne stabilito anche nei riguardi dell'Ufficio Editoriale Pubblicità, avente sede in Bologna.

Resta inoltre inteso che, anche per tale pubblicazione, nessuna richiesta di acquisto dovrà essere rivolta ai comuni e che i Podestà, ove vogliano procurarsela, dovranno provvedervi a proprie spese.

Quanto sopra comunico alle SS. LL. per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

268. Disposizioni del Governo Argentino ai fini della profilassi del tracoma. (C. 3 settembre 1932 n. 7501 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia). (1)

Per opportuna conoscenza e norma, informo che il Governo Argentino, ai fini della profilassi del tracoma, ha disposto che gli stranieri, i quali intendono recarsi in quello Stato, debbono esibire ai Consoli competenti, pel visto sui passaporti, oltre al

(1) vedi anche C. 26 agosto 1932 n. 37974, pubb. a pag. 319 del B. A. a. c.

certificato sanitario generale, altro certificato emesso dall' Autorità medica del luogo, debitamente legalizzato, attestante in forma speciale che l'interessato non è affetto nè ha sofferto di tracoma.

Pel visto consolare di tale certificato non sarà riscosso alcun diritto.

Il Questore — CIPRIANI

269. **Tessera d'identità rilasciata ai membri del Consiglio Naz. delle Corporazioni.** (C. 9 settembre 1932 n. 7600 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Il Ministero delle Corporazioni ha chiesto che sia riconosciuto come titolo equipollente alla carta d'identità, agli effetti della legge di P. S., la tessera che il Segretario Gen. del Consiglio Naz. delle Corporazioni rilascia ai componenti del detto Consiglio, dalla quale risulta che il titolare è membro del Consiglio Naz. delle Corporazioni.

Per norma delle SS. LL. si comunica che l'on. Ministero dell'Interno ha ritenuto che, facendo il Consiglio Naz. delle Corporazioni direttamente capo al Ministero delle Corporazioni, possa considerarsi titolo equipollente alla carta d'identità personale, agli effetti della legge di pubblica sicurezza, la tessera personale rilasciata dal Segretario Gen. del Consiglio medesimo ai componenti di esso, e avente le caratteristiche della carta d'identità, per essere munita di fotografia e firma autografa del titolare, nonchè di bollo a secco dell'Ufficio che la rilascia.

Il Questore — CIPRIANO

270. **Classifica e disciplina delle armi.** (C. 3 settembre 1932 n.° 7223 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La classifica, ai fini della disciplina di polizia, delle armi da caccia, di cui alla prec. mia circ. 8 aprile 1931 n. 03291, (1) ha dato luogo a qualche dubbio, perchè alcuni tipi di armi lunghe da fuoco, pur presentando requisiti di forma e di munizionamento, che si avvicinano di molto a quelli delle armi da guerra, non

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 219.

consentono di ottenere i risultati balistici (velocità iniziale, gittata, precisione di tiro alle maggiori distanze) propri delle armi da guerra.

Allo scopo di ovviare a tale dubbio e dare quindi una classificazione meglio definita delle armi da caccia, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero della Guerra, dispone che, a chiarimento di quanto è stato detto al N. 2 della circ. su ricordata, debbono considerarsi armi da caccia, comprese quelle a ripetizione ed automatiche:

a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne rigate, purchè non impieghino cartuccia con pallottola totalmente blindata;

c) i fucili con due o tre canne, misti (una liscia e una rigata, oppure due canne lisce ed una rigata) purchè non impieghino cartucce con pallottola totalmente blindata;

d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur impiegando cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 3.

Sono applicabili a queste armi gli art. 38 e 42 della legge di P. S. Le SS. LL. vorranno anche comunicare quanto sopra ai fabbricanti, commercianti e riparatori di armi delle rispettive giurisdizioni.

Il Questore — CIPRIANI

271. **Battaglia per la frutta.** (C. 13 settembre 1932 n. 2071 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo nuovamente l'attenzione delle SS. LL. sulla mia circ. 6 agosto pp. n. 2071 per la più efficace applicazione delle disposizioni in essa contenute, ai fini di promuovere sollecita ed adeguata azione di moderazione dei prezzi di vendita dei prodotti ortofrutticoli.

Ricordo intanto alle SS. LL. l'obbligo degli esercenti di applicare i cartellini coi prezzi di vendita sulle merci, prezzi che saranno stabiliti d'accordo coi rappresentanti della Federazione dei Commercianti, per cui, con la precisa applicazione di questa

disposizione, si potrà seguire l'andamento del mercato ortofrut-ticolo ed adottare i provvedimenti necessari per la completa vit-toria della battaglia per la frutta.

Attendo dettagliati rapporti sull'azione svolta e sui risultati ottenuti.

Il Prefetto — SOPRANO

272. **Registro degli stranieri nella Repubblica di Cuba.** (C. 11 settembre 1932 n. 7586 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Governo della Repubblica di Cuba, nell'intento di pro-teggere l'ordine sociale da elementi pericolosi, nell'aprile decorso, ha promulgato una legge in base alla quale gli stranieri ivi resi-denti hanno l'obbligo di iscriversi nel così detto « Registro degli Stranieri ».

All'atto della iscrizione lo straniero sarà munito di una tes-sera personale contenente le generalità, le impronte digitali ed una fotografia.

Sono esenti dall'obbligo della iscrizione i rappresentanti delle Nazioni estere e le persone che da loro dipendono in tale qualità, i turisti che rimangono nel territorio della Repubblica meno di 60 giorni ed i giovani che non hanno compiuto il 16° anno di età e che si trovano sotto la protezione dei loro genitori o tutori.

Quanto sopra comunico alle SS. LL. perchè ne diano di volta in volta partecipazione agli espatriati per l'isola di Cuba.

Il Questore — CIPRIANO

Parte II.

Carattere ed effetti del termine per il ricorso gerarchico.

(Cont. vedi pagina 328)

IV — L'inammissibilità in sede contenziosa di nuovi motivi diversi da quelli adottati nel ricorso gerarchico è un altro aspetto che fa riguardare il ricorso gerarchico come un primo grado di giurisdizione (1).

E' costante insegnamento del C. di S. (2), che non possono proporsi in sede contenziosa motivi nuovi non fatti valere col ricorso gerarchico, perchè il giudizio ha per oggetto la decisione emessa dall'amministrazione in rapporto a quel provvedimento contro cui l'interessato insorse, ed è ovvio che, se si ammettessero in sede contenziosa motivi non prodotti in sede gerarchica si avrebbe una impugnativa *ex novo* oltre il termine stabilito. Il principio affermato dalla giurisprudenza riposa appunto su alcune disposizioni del codice di procedura civile (3) e sul principio generale del nostro diritto in virtù del quale la cognizione del

(1) Su i rapporti fra ricorso gerarchico e ricorso contenzioso, si v. le note del Canimeo, in Giur. it., 1894, III, 308 e 319.

(2) Cfr. V Sez., 25.1.1930, R. D. P., 1930, II, 109; IV Sez., 13.7.1929 n. 442, in R. D. P., 1929, II, 503, e in Foro it., 1930, III, 137; IV Sez., 16.3.1929, 139, in R. D. P., 1929, II, 270; 28.12.1926, in R. D. P., 1927, II, 66; IV Sez., 16.7.1926, R. D. P., 1926, II, 274; 11.9.1925, in Foro Amm., 1925, I, I, 398; 23.X.1925, R. D. P., 1925, II, 477; 17.7.1925, Foro Amm., 1925, I, I, 326; 4.XII.1925, M. A., 1926, 119; 13.1.1922, M. A., 1922, 86; 30.5.1919, R. A., 1920, 132; V Sez. 23.7.1908, in Foro it., 1908, III, 321; IV Sez., 7.XII.1906, in Foro it., 1906, Rep. Voce Giust. Amm. n. 92; IV Sez., 29.XII.1906, Voce Giust. Amm., n. 118; Id., 13.3.1903, in Giust. Amm., 1903, I, 179 — E per la dottrina: Ansalone, « Se in sede amministrativa giurisdizionale siano proponibili motivi non proposti nel ric. ger. », in Foro it. 1910, II, 233; Ragnisco, I motivi del ricorso gerarchico nei giudizi avanti le sezioni giurisdizionali del C. di S., in R. D. P., 1910, II, 400. Contro: Zanobini, Motivi nuovi non dedotti nel ricorso in via gerarchica, in Foro Amministrativo, 1926, n. I.

(3) V. art. 490 e 517.

grado superiore non può estendersi oltre gli elementi acquisiti nella cognizione del grado inferiore, nonostante sia stato pure giustamente osservato (1), che tale analogia, se può essere applicata relativamente al ricorso in Consiglio di Stato contro le decisioni delle G.G. PP. AA. (organi entrambi giurisdizionali), non può trovare applicazione al ricorso contenzioso a seguito di ricorso gerarchico, non potendo invocarsi nelle specie le norme che regolano l'appellazione o il ricorso per cassazione, in considerazione del carattere amministrativo, che si riconosce alla decisione emessa dall'amministrazione attiva, su ricorso presentato in via gerarchica (2) Ma il principio testè espresso ha anche trovato a suo favore argomenti di ordine pratico di non dubbio valore, che si ricollegano alla necessità di fare risolvere dalla stessa amministrazione tutte le doglianze dell'interessato ed evitare che in sede di ricorso contenzioso siano fatti valere motivi non apprezzati prima, perchè non dedotti, dall'autorità amministrativa attiva, con la conseguenza, non certa consona agli interessi pubblici, di dovere rimanere senza alcuna limitazione di tempo, sotto la minaccia di ogni possibile attacco e in uno stato di indefinita incertezza, i provvedimenti della pubblica amministrazione. Egli è vero, che quando la legge stabilisce che non è ammesso ricorso al C. di S. in sede giurisdizionale se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica, denota abbastanza chiaramente che la questione prima di passare alla sede contenziosa deve essere esaminata, coll'esaurimento completo della trattazione ordinaria amministrativa, in tutti quegli elementi, cioè che appartengono al suo merito, all'effetto di impedire che davanti le sezioni giurisdizionali del C. di S. si portino materie di

(1) Iaccarino, in Foro it., 1930, III, 140.

(2) Nel senso che il provvedimento amministrativo risolutivo del reclamo gerarchico ha un valore analogo a quello della sentenza del giudice di primo grado rispetto ai poteri del giudice di appello. Cfr. Fagiolari Giuseppe. La giurisdizione di merito del C. di S., in studi in occasione del centenario, Vol. III, n. 78.

contestazione non prospettate ed esaminate in via amministrativa. Onde, come non è consentito di adire la via giurisdizionale fino a tanto che contro il provvedimento è possibile un ricorso in via gerarchica ad autorità superiore, così non è dato di portare all'esame del C. di S. questioni non risolte, perchè non sollevate in sede di ricorso gerarchico, con la decisione definitiva, contro la quale è ammesso dalla legge l'ulteriore sindacato giurisdizionale.

Da qualche autore (1) mentre si aderisce al principio fissato dalla giurisprudenza, in virtù del quale non è data facoltà a chi ricorre in via gerarchica di addurre nuovi motivi nel ricorso giurisdizionale, avverso il provvedimento del superiore gerarchico confermativo del precedente, si trova che il fondamento di esso sia da cercarsi piuttosto nella natura e negli elementi del ricorso.

Infatti, partendo dall'osservazione, che l'inesistenza di una norma, che imponga di inserire nell'unico ricorso tutti i motivi di doglianza, ammette, in ipotesi, la possibilità di tanti ricorsi, prodotti tutti nel termine, quanti siano i motivi, si giunge ad affermare che, se il ricorso con più motivi esteriormente è unico, esso è in sostanza rappresentativo di tanti ricorsi quanti sono i motivi.

E si aggiunge: dal fatto che per norma di legge deve esperirsi il ricorso gerarchico per potere impugnare innanzi alla giurisdizione amministrativa l'atto definitivo così ottenuto (per cui il ricorso gerarchico è presupposto essenziale del ricorso contenzioso) discende che, qualora nel ricorso contenzioso ci sia un motivo non dedotto in quello gerarchico, può ben dirsi che manchi per questo motivo il ricorso gerarchico, che è il presupposto di quello giurisdizionale; epperò, potranno in quel ricorso contenzioso ammettersi solo tutti quei motivi che trovino nel ricorso gerarchico i loro corrispondenti, in quantochè si potrà vedere in ogni motivo un ricorso a sè, che forma il presupposto

(1) Cfr. Iaccarino, nota cit.

dell'altro. Quindi, come nel caso di doglianza per un unico motivo, non si potrebbe produrre un ricorso giurisdizionale a sè per quel solo motivo, dato che non si fosse prodotto il ricorso gerarchico precedente, così non si potrà ammettere, in un ricorso comprensivo di più motivi, per quel motivo che, per non essersi fatto valere nel ricorso gerarchico, non legittimerebbe un ricorso giurisdizionale autonomo ».

Senza dubbio le ragioni che — secondo lo Iaccarino — legittimerebbero l'applicazione del principio in esame posto dalla giurisprudenza, hanno un certo valore, ma esse ricevono maggior fondamento dalla perentorietà del termine assegnato per la proposizione di ogni specie di ricorso, per l'ovvia considerazione che, se non è dato, contro uno stesso provvedimento, decorso il termine utile, di potere presentare un altro ricorso per motivi non dedotti nel primo, non potrà ammettersi *a fortiori* la possibilità di fare valere in sede giurisdizionale quei motivi che non sono stati dedotti nel ricorso gerarchico, sul quale è stato emesso il provvedimento definitivo impugnabile innanzi al Consiglio di Stato; specie poi se si consideri il ricorso giurisdizionale quale impugnativa del decreto dell'autorità che provvede in ultimo grado in via amministrativa, dalla quale considerazione chiaro appare come ogni nuovo motivo dedotto innanzi al C. di S. esorbita dai veri limiti giuridici della controversia.

Non crediamo poi di potere convenire nelle ulteriori conseguenze che si son tratte, nonostante le perspicue argomentazioni addotte.

Si distingue (1) il caso in cui il provvedimento dell'autorità gerarchica superiore sia confermativo del provvedimento impugnato, dal caso in cui tale non lo sia. E, mentre nel primo caso si ritiene, che in fondo è il provvedimento dell'autorità inferiore che a seguito della sua conferma (ottenuta col rigetto del ricorso gerarchico) acquista la definitività, nel secondo caso, invece, cioè quando il provvedimento dell'autorità superiore è modificativo di

(1) Ofr. Iaccarino, nota cit.

quello impugnato, si opina che non si deve, per potere parlare di definitività, rapportarsi all'atto impugnato, e che da esso si può e si deve prescindere (e di conseguenza dal ricorso gerarchico eventualmente fatto in base ad esso), giacchè qualora emesso su ricorso gerarchico sia modificativo dell'atto impugnato, esso è fornito di una definitiva *iure proprio*, per essere un atto nuovo, almeno per quella che è la parte innovativa, da considerarsi come un atto *ex novo* emanato dall'autorità superiore su quel rapporto su cui aveva provveduto già direttamente l'autorità inferiore. Si tratterebbe, cioè, di una forma di surrogazione che dà luogo ad atti *ex novo* propri di quella data autorità, suscettibili di ricorso giurisdizionale, non tanto perchè sono stati emessi su ricorso gerarchico, quanto perchè sono stati emessi da quella data autorità.

Da tutto ciò se ne deduce che potrà ricorrere *qualsiasi interessato*, per quanto di innovativo vi sia nel provvedimento, anche se non abbia prodotto ricorso gerarchico, perchè egli adesso si troverebbe di fronte ad un provvedimento nuovo, che è definitivo *iure proprio*. L'autore della nota ricordata trova la ragione delle sue deduzioni nel principio pel quale si ritengono ammissibili motivi nuovi anche dopo decorsi i termini per la presentazione del ricorso, quando essi risultino da atti e documenti di cui non si era avuta legittimamente conoscenza prima. Tanto più — si aggiunge — che nel caso ipotizzato mancava agli interessati la pratica possibilità di ricorrere avverso lesioni non ancora in atto, in quanto non erasi ancora verificata alcuna lesione del personale interesse, che è presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di ricorso. E poichè la lesione si attua soltanto con la conoscenza del provvedimento definitivo innovativo, contro di esso — si sostiene — ben può ricorrersi, in sede giurisdizionale, per motivi diversi, che si fondino sulle innovazioni arrecate dal provvedimento definitivo al provvedimento impugnato, da parte di qualsiasi interessato, anche se non abbia prodotto ricorso gerarchico.

Le argute argomentazioni, però, non resistono quando si pre-

cisano due punti fondamentali e decisivi della questione. E valga il vero.

Anzitutto il provvedimento definitivo impugnabile in sede giurisdizionale innanzi al C. di S., è sempre ed in ogni caso quello *emesso sul ricorso presentato* in via gerarchica, così si esprime testualmente la legge (1), e nessuna distinzione è lecito ipotizzare di fronte al chiaro disposto della legge. Quindi, è per lo meno inesatto qualificare definitivo il provvedimento dell'autorità inferiore nel caso che esso sia confermato dall'autorità superiore e ritenere poi definitivo *iure proprio* il provvedimento dell'autorità superiore per quanto di innovativo ha opporato al provvedimento impugnato in via gerarchica, allo scopo di abilitare alla proposizione del ricorso contenzioso che non produsse ricorso gerarchico. E' da considerare, che di fronte a colui, il quale non produsse ricorso gerarchico all'autorità superiore, il provvedimento dell'autorità inferiore ha acquistato pel decorso del tempo il carattere di provvedimento definitivo non impugnabile, nè in via gerarchica, nè in via contenziosa. E quanto, poi, al caso in cui al provvedimento modificativo emanato in sede gerarchica possa sorgere una lesione di interesse anche per chi non ebbe a proporre ricorso gerarchico, occorre distinguere. Quando più persone sono *cointeressate* nello stesso provvedimento, la persona che ha un interesse uguale al ricorrente ed omise di ricorrere in via gerarchica, non potrà evidentemente lamentarsi di alcunchè se il provvedimento definitivo dell'autorità superiore sarà modificativo del precedente contro il quale non credette di insorgere, non potendo giovare ad esso l'attività del ricorrente in via gerarchica, se è vero che il ricorrente in via amministrativa non rappresenta tutti gli altri eventuali interessati, ma soltanto il proprio interesse.

Qualora poi si tratti contro-interessati (2), che abbiano un interesse contrario al ricorrente in via gerarchica, i quali, cioè, abbiano interesse alla conservazione del provvedimento emesso dall'autorità amministrativa inferiore, non può neppure sostenersi che la lesione sorga con la emanazione dell'atto definitivo modificativo del precedente emanato all'autorità inferiore, giacchè

(1) Cfr. Art. 34, 1.º comma, legge sul C. S. 26, 6, 1924 N. 1054.

(2) E notisi che a siffatta distinzione lo Iaccarino non ammette alcuna importanza, perchè parla indifferentemente ora di cointeressati ed ora di controinteressati, ciò che non è, come è evidente, la stessa cosa.

costoro ben potevano e dovevano resistere al ricorso per difendere l'atto impugnato, alla cui conservazione avevano interesse, allorchè ebbero comunicazione del ricorso dalla pubblica amministrazione, alla quale come si sa incombe l'obbligo di comunicare il ricorso gerarchico a tutti i controinteressati (1).

(1) Il Supremo Collegio amministrativo ha costantemente dichiarato illegittimo per eccesso di potere il provvedimento amministrativo, che abbia deciso un ricorso gerarchico, quando questo avendo per oggetto di scuotere i rapporti stabiliti con determinate persone (controinteressati) non sia stato a queste comunicato per essere messe in grado di fare valere le loro difese. E' nulla la decisione sopra un ricorso gerarchico qualora non sia stata data d'ufficio alcuna comunicazione del ricorso alla controparte, in modo da potere presentare in tempo utile le sue deduzioni. V Sez. 17.4.1925, in M. A., 1925, 343. Conforme: IV Sez. 21.XII.1906, in Foro it. 1907, III, 42; 16.6.1905, n. 284, in Giust. Amm., 1908, 372; IV Sez. 16.4.909, M. A., 910, 73; IV Sez. 25.8.1909, in Giur. It. 1910, III, 56; IV Sez. 4.5.1908, in Giur. It. 1908 III, 276, con nota del Prof. Cammeo; IV Sez. 25.6.1910, in Giur. It. 1910, III, 308 e in M. A. 1910, 334; IV Sez. 1.8.1910, in Giur. it. 1910, III, 410 e in M. A. 1910, 470; IV Sez. 5.5.911 in Giur. It. 1911, III, 289 e in M. A. 1911, 425; IV Sez. 2.6.1911, in Giur. It. 1911, III, 290 e in M. A. 1911, 425; IV Sez. 7.6.1912, in Giur. It. 1912 Rep., Voce Giust. Amm., 286; IV Sez. I, XII, 1912, M. A. 912, 178, IV Sez. 13.XII.1912, in Giur. it. 1913. Rep. Voce Giust. Amm. n. 14, e in Foro it. 1912, III, 49; V. Sez. 26.5.1914, Giur. Amm. 914, 551; IV Sez. 29.5.1914, in Giur. It. 1914, III, 272 e in M. A. 1914, 318; IV Sez. 17.XI.916, M. A. 917, 313; IV Sez. 28.2.1919, in Giur. It. 1919, III, 131; IV Sez. 8.X.1920, M. A. 1921, 134; IV Sez. 30.5.1919, in M. A. 1920, 104 e in Giur. It. 1919, III, 231, con nota del Prof. Cammeo, IV Sez. 30.3.23, in Giust. Amm. 923, 209; IV Sez. 14.XII.1923, in M. A. 1924, 387, con nota di richiami, e in Giur. it. 1924, III, 115, e da ultimo, IV Sez. 8.5.1931, n.º 155, in R. D. P., 1931, II, 305 e in Foro Amm., 1931, I, I. 94.

Per l'applicazione del principio anche ai ricorsi alla G. P. A. ancorchè non abbiano carattere giurisdizionale: IV Sez. 22.4.1911, in Giur. It. 1911, III, 291, e nell'esplicazione della potestà conferita al Governo del Re di porre nel nulla provvedimenti illegittimi delle autorità inferiori: decisione 29.5.1914, 17, XI, 1916 e 30.5.1919, in M. A. 1914, 318; 1917, 313; 1920. 104; IV Sez. 15.3.1929 in R. D. P. 1929, II, 268.

Cfr. per la dottrina: Orlando, Giust. Amm. nel Trattato da lui diretto, III, 687; Cammeo, Commentario, I, 609, Raggi, Giust. Amm. 305. In senso sostanzialmente difforme V. Ranelletti, Le guarentigie ecc., pag. 212 e nota 4.

Pertanto, l'ipotesi che nel caso di provvedimento definitivo innovativo, manchi a taluni interessati la pratica possibilità di ricorrere avverso lesioni non ancora in atto, che, cioè, per essi non vi era neppure quella lesione di un interesse attuale, diretto e personale, per l'esercizio del diritto del ricorso, non è affatto raffigurabile, e ciò perchè, o si tratta di *coininteressato*, e allora potrà ricorrere in via giurisdizionale solo se avrà sperimentato ricorso in via gerarchica e per i motivi in questo ricorso dedotti, o si tratta di controinteressato, e allora la facoltà di resistere al ricorso e di dedurre tutti i motivi per la conservazione del provvedimento impugnato è correlativo all'obbligo imposto all'amministrazione di comunicare il ricorso gerarchico a tutti i controinteressati. (Che se l'uno e l'altro non avranno rispettivamente prodotto o resistito al ricorso (sempre che in quest'ultimo caso vi sia stata la notifica del ricorso a cura dell'amministrazione), non potranno, neppure per quanto vi è innovativo nel provvedimento definitivo emesso dall'autorità gerarchica superiore, produrre ricorso giurisdizionale.

Riteniamo, perciò, non ammissibili in sede giurisdizionale motivi di ricorso, che non siano stati dedotti in sede di ricorso in via gerarchica e sui quali, perciò, non abbia potuto pronunciare l'autorità che emise il provvedimento impugnato; e che coloro che non avranno presentato, avverso un dato provvedimento, ricorso gerarchico, non potranno produrre ricorso giurisdizionale, neanche per quanto di innovativo vi sia nel provvedimento definitivo non impugnato in via gerarchica. (1)

(1) Cfr. V. Sez. 29.4. 1927, in Foro Amm. 1927, I, II, 211 e cit. dec. IV Sez. 13.7.1929, in Foro It., 1930, III, 137. Poichè solo i provvedimenti definitivi possono essere denunciati innanzi al C. di S. in s. g., oggetto dell'impugnativa è il provvedimento dell'autorità sup. (nella specie dec. minist.), non già il provv. dell'aut. inf. (Consiglio Scol.), il quale viene ad essere censurato soltanto in via indiretta e rimane convalidato o annullato a seconda del giudizio che viene emesso sulla legittimità del provvedimento definitivo, che su di esso ebbe a pronunciarsi. Pertanto il C. S. non potrebbe mai dichiarare illegittimo un provvedimento definitivo sul fondamento di un motivo che alla pronuncia di esso fu assolutamente estraneo e non poté perchè non dedotto dall'interes-

Con ciò non s'intende escludere la possibilità di fare valere nel ricorso giurisdizionale quei motivi di invalidità che ineriscono esclusivamente e direttamente al provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica, perchè i vizi di illegittimità da cui eventualmente può essere affetta la decisione emessa dall'organo gerarchico supremo non hanno alcun rapporto con i motivi di impugnativa del provvedimento emanato dall'autorità inferiore. Essi sono perciò deducibili in sede contenziosa, in quanto ineriscono appunto all'atto col quale l'autorità amministrativa ha provveduto sul ricorso presentato in via gerarchica.

V. — E' stato deciso che se l'autorità gerarchica suprema abbia deciso nel merito un ricorso gerarchico presentato fuori termine, è proponibile l'ulteriore ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato avverso la decisione emessa in sede amministrativa. (1).

La risoluzione adottata non sembra però conforme a diritto.

Più sopra si è detto che dalla mancata proposizione del ricorso nel termine resta pregiudicata la possibilità dell'esercizio dell'ulteriore gravame dinanzi al Consiglio di Stato in s. g., o in via straordinaria al Re, giacchè non essendo esaurita e non essendo più esauribile la via gerarchica, il provvedimento non acquista quel carattere di definitività, che è il presupposto per l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale.

sato, costituire oggetto di alcuna determinazione, onde la giuridica impossibilità per il C. S. in s. g. di fronte al sistema posto dalla legge, di tenere conto di nuovi motivi che contro il provvedimento non sieno stati proposti col ricorso gerarchico. (IV Sez. C. S., 16.7.1926 N. 390).

Per principio costantemente affermato della giurisdizione di questo Consiglio, nei giudizi amministrativi, a differenza dei giudizi ordinari nei quali anche in appello possono dedursi motivi nuovi, purchè non costituiscano nuove domande, le ragioni di impugnativa devono trovarsi, se non svolte, almeno indicate nel ricorso istitutivo del giudizio, senza che sia consentito dedurle per la prima volta in seguito. Unica eccezione è stata ammessa nell'ipotesi che i nuovi motivi siano tratti da elementi e documenti venuti a conoscenza del ricorrente soltanto in seguito al deposito in giudizio degli atti fatto dalla controparte. Per costantissima ed ultratrentennale giur. del C. S. non si possono innanzi alla sezione giurisdizionale proporre questioni non sollevate nei precedenti reclami gerarchici (IV Sez. 28.XII.1926 N. 749, in R. D. P., 1917 II, 66). Un motivo di illegittimità non denunciato col ricorso gerarchico non è ammissibile in sede di ricorso giurisdizionale (IV Sez., 16.3.1929 n. 159).

(1) C. S., IV Sezione, 5 dicembre 1931 N. 429, in Foro it. 1932, III, 108, in Foro Amm., 1932 I. I. 4.

Ora, la mancata presentazione di un regolare ricorso gerarchico equivale, nei suoi effetti, alla presentazione di un ricorso tardivo, onde in entrambi i casi resta pregiudicato l'esercizio del gravame innanzi al Consiglio di Stato in s. g., per difetto del provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa su *regolare e tempestivo* ricorso presentato in via gerarchica (1).

Il fatto che l'autorità gerarchica si sia pronunziata sul merito di un ricorso presentato fuori termine, non può far rivivere un diritto ormai definitivamente perduto, per decorrenza del termine assegnato per la presentazione del ricorso e non può, quindi, rendere proponibile l'ulteriore ricorso giurisdizionale, che è ammesso soltanto contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite le vie gerarchiche (2).

Più conforme ai principi che regolano gli effetti del termine nella preposizione del ricorso gerarchico sembra una precedente decisione della stessa IV Sezione in data 8 maggio 1931 (in M. A. 1932, 104): « Senza una specifica impugnativa dell'interessato, il Consiglio di Stato non può dichiarare irricevibile un ricorso perchè l'autorità amministrativa superiore, esaminando il provvedimento impugnato con ricorso gerarchico, si sia astenuta dal dichiarare irricevibile tale ricorso per tardività ».

L'errore della decisione sta tuttavia nel fatto di avere ritenuto indispensabile che l'eccezione di irricevibilità debba essere espressamente opposta dall'interessato, nel mentre che la definitività del provvedimento amministrativo va riguardato come uno dei più essenziali presupposti processuali, il cui difetto deve essere rilevato d'ufficio dal giudice adito.

G. GIACOBELLI

(1) Cfr. nota alia cit. dec. n. 429 in R. D. P., 1932, 11, 110.

(2) E' pacifico tanto in dottrina che nella giurisprudenza, che per provvedimento definitivo impugnabile innanzi il C. di S., o in via straordinaria al Re, ai sensi dell'art. 34 della legge (T. U.) 26-6-1924, n. 1054, debba intendersi il provvedimento, contro il quale *siano state effettivamente* esperite le vie gerarchiche, o non possano proporsi perchè la legge non rende passibile di ricorso in via gerarchica il provvedimento, considerandolo esplicitamente o implicitamente definitivo.

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Postiglione. — *Vendita legname quinta sezione bosco Selva e Selvecchia.* — Si rende noto che l'otto ottobre prossimo, alle ore undici, nella Casa Comunale, si addiverrà al primo esperimento d'asta a candela vergine per la vendita a corpo del legname ritraibile dal bosco anzidetto, in aumento di lire 28500 e con offerta non inferiore a lire 100.

Si procederà alla aggiudicazione con almeno due offerenti previo esperimento di offerta del ventesimo.

Cauzione provvisoria L. duemila. Deposito spese L. ottocento, pagamento metà alla consegna e metà a quattro mesi. Taglio e sgombro in una stagione silvana. Capitolato visibile in Segreteria. Il Segret. Rag. Biagio Turco Il Podestà Dr. Anselmo Vecchio

Comune di Nocera Superiore — 2.^o *Avviso d'asta, a termini abbreviati, per la vendita del legname proveniente dal taglio della 2.^a Sezione (già 15.^o) del Bosco « Montalbino »* — Si rende noto che in seguito a diserzione del 1.^o esperimento d'asta, di cui al bando in data 29 agosto 1932, per la vendita del legname proveniente dal taglio della 2.^a sezione (già 15.^a) del bosco « Montalbino », nel giorno 1.^o ottobre p. v., alle ore 11, in apposita sala di questo Ufficio Comunale, davanti al sottoscritto od a chi per esso, si addiverrà ad un secondo esperimento per l'aggiudicazione dell'appalto stesso, osservate le norme, le condizioni tutte e la procedura di cui al menzionato bando.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta ad offerte di miglioramento in grado di ventesimo: il termine utile per la presentazione di tali offerte verrà indicato con altro avviso.

Dalla Residenza Municipale, li 14 sett. 1932. X.

Il Segretario — Lupis

Il Podestà — Salvi

Concorsi ed esami

Comune di Angri. — *Ingegnere direttore ufficio tecnico comunale.* -- Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 8000, lordo ritenuta di legge e riduzione 12 per cento, oltre caroviveri come per gli altri impiegati del Comune, indennità annua lire 1500 per trasferta nel territorio comunale e 2 per cento compenso direzione lavori. Età non superiore anni 40 salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 25 ottobre. p. v. insieme documenti di rito, laurea in ingegneria civile e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, quietanza tassa concorso lire 50 ed ogni altro titolo che il concorrente crederà utile di presentare agli effetti della graduatoria. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo — Di Mauro

Il Podestà — L. Perris



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

274. Norme sulla formazione e il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile. (R. D. 25 agosto n. 1101).
275. Modificazioni all'art. 31 della legge 18 giugno 1931 n. 997 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (R. D. L. 23 giugno 1932 n. 987).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

276. Licenza di polizia per l'esercizio del mediatore. Tassa di concessione governativa.
277. Cassa di previdenza sanitari. Notizie.
278. Cartelli propagandistici per la lotta contro la tubercolosi. Sputacchiere igieniche.
279. Assistenza ai lavoratori decorati della « Stella al Merito del Lavoro ».
280. Cave di tufo. Disciplina dell'esercizio ed uso.
281. Carbonchio ematico. Febbre tifoide
282. Rivendita di generi di monopolio. Riposo festivo.
283. Diniego registrazione di specialità.
284. Nuova legge Venezuelana sugli stranieri.
285. Proroga concessioni per collocamento apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 284 e 285. — Aste, appalti. ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

284. Nuova Legge Venezuelana sugli stranieri. (C. 28 settembre 1932 n. 7640 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza alle SS. LL. e degli eventuali interessati, informo che col 1° ottobre p. v. entrerà in vigore in Venezuela la nuova Legge sugli stranieri, di cui è stato pubblicato il testo della *Gaceta Oficial* dell'8 luglio 1932.

Essa modifica la legge del 19 luglio 1928, attualmente in vigore, specialmente nella parte riguardante l'ammissione degli stranieri al Venezuela, che è resa più difficile, pel fatto che si esige fra l'altro dagli stranieri desiderosi di entrarvi un deposito di mille *bolivaros* (Bs. 1000).

« Ogni straniero, dispone l'art. 5, che entri nel territorio del Venezuela, dovrà essere provvisto di un passaporto rilasciato dall'Autorità competente del proprio paese e vistato dal funzionario consolare Venezuelano del porto d'imbarco o della città di frontiera, o da quello della località più vicina ».

Per l'art. 6. « nessun funzionario consolare Venezuelano rilascerà o visterà passaporto se non nel caso che l'interessato presenti una carta di identità che provi: il suo nome e cognome, la sua età, il suo stato civile, la sua nazionalità ed il suo domicilio. Lo straniero dovrà inoltre presentare un attestato di buona condotta ed un certificato di vaccinazione di data non inferiore ai sette anni ».

Per l'art. 10 « ogni straniero che arrivi al Venezuela dovrà depositare nel porto di entrata e dinanzi al funzionario designato dai Regolamenti previsti dall'art. 68 della presente legge, una somma di mille Bolivares (Bs. 1000).

Il deposito dovrà essere fatto in moneta Venezuelana o che abbia corso legale nella Repubblica. Il funzionario summenzionato rilascerà ricevuta ad ogni depositante ». Il deposito sarà restituito allo straniero quanto questi dimostri di volere abbandonare il paese e sempre che la sua partenza avvenga nel termine di un anno dalla data della effettuazione del deposito. Se nel corso dell'anno egli non lascia il paese, può, dentro l'anno seguente, che si inizia al termine del precedente, richiedere la restituzione

(segue pag. 3^a copertina)

Parte I.

Leggi e decreti.

274. Norme sulla formazione e il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile. (R. D. 25 agosto 1932, n.° 1101, pubb. Gazz. Uff. 10 settembre 1932 n. 211).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Ritenuta l'opportunità di dettare norme integrative al R. decreto 11 novembre 1926, n. 1945;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono trascritte le indicazioni contenute nell'atto originale, con l'osservanza, ove l'atto riguardi figli naturali, delle norme stabilite con il R. decreto 11 nov. 1926, n. 1945.

In ogni caso, se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettifiche che modificano o integrino il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettifiche, tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettifiche medesime.

Qualora sorgessero difficoltà circa la formazione dell'estratto, il procuratore del Re, su richiesta dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile, dà le opportune disposizioni.

In tutti i casi in cui sia prescritta o venga richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati in conformità delle disposizioni precedenti.

Il rilascio degli estratti contenenti copia integrale dell'atto viene eseguito dall'ufficiale dello stato civile solo quando gliene sia fatta espressa domanda.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI

275. **Modificazione dell' art. 31 della Legge 18 giugno 1931, n.° 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.** (R. D. L. 23 giugno 1932 n. 987 pubb. Gazz. Uff. 9 agosto 1932 n. 183).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 31 gennaio 1926 n. 100;

Vista la legge 18 giugno 1931 IX n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 31 della legge anzidetta, per meglio disciplinare le modalità di esazione delle contribuzioni consorziali, gli obblighi e le responsabilità degli esattori incaricati della riscossione dei ruoli, nonché quelli dei ricevitori provinciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 31 della legge 18 giugno 1931 IX, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 31. — Per la riscossione delle contribuzioni comunali stabilite dai Consorzi di cui ai precedenti articoli, per il rimborso

delle spese sostenute dai Consorzi stessi per la esecuzione diretta delle operazioni di difesa e degli aggi di riscossione, è data ai medesimi facoltà di avvalersi delle norme della procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della rispettiva provincia e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa, affidandoli agli esattori delle imposte dirette.

« L'ammontare dei ruoli predetti, è dato, altresì, in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi.

« Gli agenti della riscossione sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai Consorzi, sul carico dei rispettivi ruoli, ed a versare l'importo ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

« La prima compilazione degli elenchi per la formazione dei ruoli di contribuzione sarà fatta a cura ed a spese dei Comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio ».

Art. 2.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-ACERBO-MOSCONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

276. Licenza di polizia per l'esercizio del mediatorato — Tassa di concessione governativa. (C. 19 settembre 1932 n. 7601 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico, per l'esatto adempimento, la seguente circ. del Ministero:

« Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse sugli affari, ai fini dell'applicazione della tassa di conces-

sione governativa, ha chiesto se i mediatori, sensali, intromettitori, commissionari e simili, i quali per esercitare il loro mestiere, debbano munirsi, a termine dell'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza, della licenza del Questore, possono attendere alle loro attività anche oltre il territorio del Comune, dove abitualmente risiedono e dove hanno conseguito il titolo di polizia o se invece, debbano, nel caso, munirsi di altrettante licenze della competente autorità di P. S. per quanti siano i comuni, in cui si rechino.

Lo scrivente ha fatto presente al predetto Ministero che il quesito deve ritenersi risolto dall'art. 226 del regolamento esecutivo della legge di P. S. che testualmente detta:

« Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività prescritte dall'art. 116 (art. 115 del nuovo T. U.) della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di P. S. dei Comuni, che percorrono.

L'autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza ed ha facoltà di imporre le limitazioni, che ritenga opportuno nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente ».

Tale disposizione dà alla licenza in parola validità non solo per il Comune di residenza abituale del titolare di essa, ed in quelli della Provincia, ma anche oltre il territorio della Provincia, in cui è stata rilasciata.

Il predetto Ministero ha ora osservato, nei rapporti fiscali, che il N. 29 della tariffa, allegato A, alla legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, N. 2379, stabilisce una tassa in misura diversa, secondo il numero di abitanti dei comuni dove si esplicano le attività del mediatore. Conseguentemente coloro che intendono avvalersi della licenza in qualsiasi comune del Regno debbono *corrispondere il massimo della tassa di lire 300*, prevista per i comuni aventi una popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Nel caso, invece, che non intendano usufruire della licenza

per qualsiasi Comune del Regno, i richiedenti dovranno pagare la tassa in corrispondenza alla popolazione dei Comuni dove si recano per l'esercizio della loro attività, e propriamente: L. 60, L. 120, 240 e 300, rispettivamente per i Comuni aventi una popolazione non superiore ai 20 mila, ai 50 mila, ai 100 mila, o superiore a 10 mila abitanti.

A tale fine è necessario che nella licenza venga determinata la popolazione dei Comuni, per i quali essa è valida, in relazione alla tassa di concessione governativa corrisposta.

Il Questore — CIPRIANI

277 **Cassa. Previdenza Sanitari. Notizie.** (C. 22 settembre 1932 n. 3925 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia al Sig. Commissario Straordinario per l'Amministrazione Prov. ed al Sig. Presidente dell'Ospedale Psichiatrico di Nocera Inf.).

Per la compilazione dell'annuale statistica da inviare alla Direzione gen. degli Istituti di Previdenza, le SS. LL. faranno tenere, per la parte che concerne l'Amministrazione che reggono, le seguenti notizie, entro brevissimo termine, data l'urgenza con la quale il prospetto deve essere inviato alla prefata Direzione generale:

a) Primi ingressi in servizio:

1. Cognome e nome del sanitario o posto eventualmente vacante;
2. paternità;
3. data di nascita;
4. stato civile (celibe, coniugato, vedovo con o senza prole);
5. qualità (medico, ufficiale sanitario, veterinario);
6. data di primo ingresso in servizio.

b) Cambiamenti di comuni:

1. cognome e nome del sanitario;
2. paternità;
3. data di nascita;
4. qualità;
5. comune di provenienza, e data di cessazione di servizio in questo;

6. comune di attuale servizio e data di inizio di servizio in questo.

c) Costituzione nuovi consorzi:

1. comuni facenti parte del consorzio e sede di esso;
2. natura del consorzio (medico, uff. san., veterinario);
3. data del decreto di costituzione del consorzio;
1. data di decorrenza di costituzione del consorzio.

d) Variazioni avvenute nei consorzi esistenti:

1. comuni consorziati;
2. comuni aggiunti al consorzio o separati da esso;
3. natura del consorzio;
4. data del decreto di variazione;
5. data decorrente di variazione;
6. natura del provvedimento (scioglimento, aggiunta di nuovi comuni, separazione di comuni già facenti parte del consorzio.

d) Eliminazioni:

1. cognome e nome del sanitario;
2. paternità;
3. data di nascita;
4. qualità;
5. data di eliminazione;
6. causa eliminazione.

Confido che le SS. LL. useranno la massima cura nel comunicare i dati suindicati e con la massima sollecitudine.

Il Prefetto — SOPRANO

276. Cartelli propagandistici per la lotta contro la tubercolosi. Sputacchiere igieniche. (C 22 settembre 1932 n. 39510 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad integrazione della circ., pubb. sul Bollettino Amm. 20 settembre c. a. N. 26 (copertina), per opportuna conoscenza trascrivo la circ. di S. E. il Segretario del P. N. F.:

« Fra le iniziative che tendono, al tempo stesso, ad arginare il propagarsi della tubercolosi ed a far nascere una coscienza igienica nel nostro popolo per la salvaguardia della stirpe, se-

gnalo a V. S. quelle attuate dalla Società « La Sanitaria » che costruisce tutti i tipi di sputacchiere igieniche ed altri mezzi meccanici igienici e profilattici, curandone la diffusione *a parziale beneficio della Federazione Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi.*

Interesso pertanto la S. V. perchè rivolga particolare cura a far conoscere tali mezzi, specialmente agli opifici, uffici, scuole, laboratori, ecc. là dove la vicinanza e la promiscuità, imposte da ragioni di lavoro, rendono più facile il propagarsi dei germi.

La S. V. dovrà dare speciali direttive in merito all'ufficio assistenza del Dopolavoro Provinciale; a tal riguardo prego volerli far conoscere in un secondo tempo, le provvidenze attuate, le quali debbono basarsi specialmente su conferenze igieniche a tema fondamentale « Tubercolosi e provvidenze atte a combatterla ».

Il Prefetto -- SOPRANO

279. Assistenza ai lavoratori decorati della « Stella al Merito del Lavoro ». (C. 19 settembre 1932 n. 3369 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che fra i lavoratori decorati della « Stella al Merito del Lavoro » ve ne sono taluni, i quali non hanno altro modo di procacciarsi i mezzi di sussistenza, se non facendo appello alla carità pubblica.

E' intendimento del Ministero delle Corporazioni di ovviare a siffatto inconveniente, per cui sono allo studio speciali provvidenze per venire in soccorso di essi.

Per concretare però tali provvidenze, è necessario conoscere preventivamente il numero esatto di coloro ai quali le medesime sono rivolte.

Si pregano pertanto le SS. LL. di voler comunicare, con ogni sollecitudine:

- a) quanti siano i decorati della « Stella al Merito del Lavoro » che risiedono nel rispettivo comune;
- b) se fra essi vi siano, e quanti, bisognosi di assistenza.

non essendo in grado, per invalidità e vecchiaia e per assenza di ogni altro cespite di entrata all'infuori del proprio lavoro, di provvedere al loro mantenimento.

Attendo risposta anche se negativa.

Raccomando l'urgenza.

Il Prefetto — SOPRANO

280. **Cave di tufo. Disciplina dell'esercizio ed uso.** (C. 27 settembre 1932 n. 40975 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la nota 23 dic. 1931 n. 1920 dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Napoli, con la quale prospetta la necessità di emanare opportune norme tecniche per l'abbattimento del tufo vulcanico nelle cave della Provincia.

Vista la legge 30 marzo 1893 n. 184 sulla polizia delle miniere, cave e torbiere, e il Regolamento 10 gennaio 1907 n. 152 per l'applicazione di detta legge:

DECRETA D'URGENZA

Art. 1. — Nelle cave di tufo vulcanico esistente nella Provincia ogni sistema di coltivazione, nel quale l'abbattimento si realizzi mediante azione concomitante di scalzamento eseguito a piede fronte, sia questo ingrottato a verticale, e spezzatura del massimo mediante cunei o zeppe, disposti in superficie a tergo del ciglio di taglio, è proibito.

Art. 2. — Nelle case di tufo a cielo aperto il fronte dovrà essere tagliato verticalmente, procedendo dall'alto in basso, e per quelle in sotterraneo il massimo tufaceo sovrastante alla galleria dovrà avere uno spessore in chiave non inferiore a metri due e cinquanta.

Art. 3. — Nelle cave a cielo aperto il terreno di ricoprimento incoerente dovrà essere tagliato con una scarpata avente una pendenza minima di uno di base per tre di altezza. Fra il piede di detta scarpata ed il ciglio del tufo sottostante dovrà essere lasciato un gradino di almeno m. 0,50 di larghezza.

Art. 4. — Copia del presente decreto sarà inviata all'Ufficio delle Miniere di Napoli, nonchè ai Podestà della Provincia, i quali sono incaricati della affissione e diffusione.

Il Prefetto — SOPRANO

281. **Carbonchio ematico - Febbre Tifoide.** (C. 26 settembre 1932 n. 43051 ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

Essendosi verificato che un caso denunciato per pustola maligna è stato poi dall'Ospedale Cotugno di Napoli accertato riferirsi alla febbre tifoide, prego disporre che in occasione di eventuale denuncia di pustola maligna sia sempre specificato dal medico curante se egli abbia constatata manifestazione di vescicole e di altri caratteri patognomonici, oppure se abbia constatato soltanto infiltrazione sottocutanea.

Poichè la denunciata esistenza di pustola maligna nei Comuni autorizza poi spesso a ritenere riferibili al carbonchio ematico i casi di morte o di malattia degli animali, che potrebbero invece riferirsi a quella forma morbosa descritta in veterinaria sotto la denominazione di affezioni tifoidi: tifo addominale, proteosi, ecc., prego richiamare in proposito l'attenzione dei veterinari e dei sanitari incaricati della vigilanza sulle macellazioni, ricordando che i rilievi clinici ed anatomo-patologici fatti sugli animali non autorizzano a formulare precisa diagnosi di carbonchio ematico, occorrendo la conferma mercè indagini micro-biologiche.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra all'Ufficiale Sanitario ed al Veterinario Comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

282. **Rivendite di generi di monopolio — Riposo festivo.** (C. 26 sett. 1932 n.° 41453 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ricevo dal Ministero dell'Interno la seguente circolare 1.° corr. n. 1510015089.7.

« Le rivendite di generi di monopolio non sono dalla legge

7 luglio 1907, n. 489 contemplate fra gli esercizi soggetti all'obbligo del riposo settimanale. Esse però, nei giorni festivi, possono essere chiuse secondo turni stabiliti dall'Amministrazione dei Monopoli ai sensi dell'articolo 177 del D. M. 5 luglio 1928 n. 140, riguardante l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione stessa.

« Questo particolare trattamento delle rivendite agli effetti del riposo settimanale deriva la sua ragione di essere dal fatto che esse costituiscono esercizi di pubblico interesse, sia per la natura degli articoli che vi si smerciano (generi di monopolio, valori bollati, francobolli), sia perchè rappresentano gli organi terminali dell'organizzazione dei Monopoli di Stato destinati alla realizzazione dell'imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi. E' evidente che ogni arresto del funzionamento di codesti esercizi risolvendosi per i consumatori in un impedimento al rifornirsi con facilità dei generi di monopolio, ha una influenza dannosa sullo smercio e quindi sul gettito del tributo.

E' perciò agevole comprendere come l'Amministrazione, specie in questo momento in cui l'Erario deve poter contare sulla più assoluta efficienza dei suoi cespiti produttivi, esiga con ogni rigidità che le rivendite, salvo nei giorni singolarmente stabiliti per ciascuna di esse come turno di riposo, restino costantemente aperte al pubblico.

« Ora, si è dovuto rilevare che con una certa frequenza autorità locali, sia del comune, sia delle organizzazioni sindacali, non rendendosi certamente conto della pubblica funzione assolta dalle rivendite nell'interesse dell'Erario, ne impongano la completa chiusura nei giorni festivi con minaccia di gravi provvedimenti punitivi; ciò che esorbita evidentemente dai limiti della loro competenza ed è anzi in aperto contrasto con le disposizioni in vigore e delle quali si è fatta più sopra menzione.

« Ad ovviare ad una tale situazione, che intralcia la normale vendita dei generi di monopolio con sacrificio apprezzabile dell'Erario, si pregano le LL. EE. di voler richiamare l'attenzione

delle dipendenti autorità locali sulla funzione di pubblico interesse delle rivendite e sulle disposizioni che ne regolano l'attività nei riguardi dei turni di riposo festivo e di voler vigilare perchè siano eliminati gli inconvenienti lamentati ».

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

283. **Diniego registrazione specialità.** (C. 25 settembre 1932 n. 41509 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali 19 agosto pp. in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Uff. del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione agli effetti del R. D. legge 7 settembre 1925 n. 1732 e del relativo regolamento 3 marzo 1927 n. 478 delle seguenti specialità medicinali:

1. Robion della ditta F. I. D. A. di Fancello Sappia Ida di Ambra (Arezzo), perchè per la sua composizione qualitativa e quantitativa non corrisponde al valore terapeutico denunciato nella domanda, e agli effetti terapeutici attribuiti con l'etichetta e col foglio illustrativo.

2. Apireto -- della ditta Ferraris Salvatore di Alessandria, perchè per la sua composizione qualitativa e quantitativa non corrisponde al valore terapeutico denunciato nella domanda, e agli effetti terapeutici indicati sulla etichetta e sul foglio illustrativo.

3. Pomata Stocca della ditta Conti-Ferruccio di Pisa, perchè per la sua composizione qualitativa e quantitativa non corrisponde al valore terapeutico denunciato nella domanda e agli effetti terapeutici attribuiti con l'etichetta e col foglio illustrativo.

4. — Zoosani Biagi della ditta Ricci Domenico di Bologna, perchè per la sua composizione qualitativa e quantitativa non corrisponde al valore terapeutico denunciato nella domanda e agli effetti terapeutici attribuiti con l'etichetta ed il foglio illustrativo.

5. — Zimantrax Lagan -- della ditta S. A. Oleficio Pavere-Sirio di Milano, perchè non possiede gli effetti terapeutici attribuiti con la etichetta e con i fogli illustrativi.

6. — Iodotiocolarsina per uso ipodermico di 1° 2° 3° grado e per uso orale, della Verde Emilio di Napoli, perchè sono ad essa attribuite virtù terapeutiche assolutamente esagerate in relazione alla sua composizione ed un'azione specifica contro la tisi polmonare, in contrasto con le disposizioni di legge e regolamento.

7. — Antiblastoma a) b) (ipodermico) della ditta Verde Emiliano di Napoli, perchè alla stessa vengono attribuite virtù terapeutiche speciali contro il cancro, in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

8. — Vitergin della ditta Vitale Darwi di Napoli, perchè alla stessa vengono attribuite virtù terapeutiche che non possiede.

9. — Vitabron della ditta Vitale Darwin di Napoli, perchè vengono alla stessa attribuite virtù terapeutiche che non possiede.

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. perchè ne informino i depositi e le vendite all'ingrosso di medicinali, nonchè i farmacisti esercenti nei rispettivi comuni, richiamando il disposto dell'art. 9 del R. D. L. 7 agosto 1925 n. 1723, il quale commina penalità per il farmacista, che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.

Si prega darne comunicazione all'Ufficiale sanitario e si resta in attesa di un cenno di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

del deposito provando di avere acquistato domicilio nella Repubblica. Trascorso il secondo anno senza che il deposito sia stato richiesto in restituzione, resta estinta l'azione per reclamarlo.

Sono, dall'art. 14, esentati dall'obbligo del deposito:

1.° Gli Agenti diplomatici e i Consoli di carriera, accreditati nel Venezuela, le loro famiglie e le persone al loro servizio;

2.° Gli stranieri domiciliati nella Repubblica, qualora danno la debita dimostrazione di tale loro domicilio;

3.° Gli stranieri minori dei 15 anni;

4.° *Gli stranieri che siano muniti di contratto d'immigrazione;*

5.° I Turisti che sbarchino per rimpatriare col vapore col quale siano arrivati;

6.° Gli impiegati d'impresе o compagnie, che abbiano stipulato contratto col Governo o gestiscano aziende concesse dal medesimo;

7.° Le persone contrattate per conto del Governo della Repubblica per incarichi di beneficenza od igiene, d'insegnamento civile o militare, o quali Ingegneri o meccanici per cantieri o per la Marina nazionale;

8.° i lavoratori che siano stati contrattati per lavori agricoli da Venezuelani o stranieri domiciliati nella Repubblica, che diano sufficiente garanzia;

9.° le persone contrattate da Venezuelani o stranieri domiciliati nella Repubblica, di *sufficiente responsabilità*, in qualità di maestri, istitutrici o per servizio domestico.

L'Esecutivo Federale, pel tramite del Ministero degli Affari Esteri, può dispensare dal deposito surricordato quando lo giudichi conveniente.

L'Art. 22 stabilisce che le disposizioni relative all'ammissione degli stranieri si applicheranno senza pregiudizio dei diritti loro concessi dai trattati internazionali in vigore.

Le disposizioni riguardanti i reclami rimangono pressochè invariate.

L'Art. 36 autorizza l'Esecutivo Federale ad emanare regolamenti per la esecuzione della legge.

Il Questore — CIPRIANI

285. Proroga concessioni per collocamento apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. (C. 17 settembre 1932 n. 40342, ai Podestà e Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con richiamo alla circ. 9 giugno 1932, n. 24606, inserita in cop. del fasc. 16 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, anno corr., con la quale l'On. Ministero delle Corporazioni dispose la proroga *sine die* dei decreti di concessione per il collocamento di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, che sarebbero venuti a scadere, prego le SS. LL. che tale proroga sia adottata dalle amministrazioni comunali nelle proprie concessioni, qualora non si appongano particolari esigenze amministrative locali.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Fisciano — *Appalto lavori di una briglia in muratura di consolidamento alla strada nuova (oggi Via Roma).* — Si rende noto che il giorno 8 ottobre p. v. nella sede comunale, alle ore 10, avrà luogo un pubblico incanto, col sistema della candela vergine, per l'appalto predetto, in diminuzione del prezzo base di lire 21306,64. Offerte non inferiori lire 100. Deposito spese lire 700, cauzione provvisoria lire 1000. Cauzione definitiva pari 5%₁₀ importo definitivo lavori. Aggiudicazione definitiva 1° incanto. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario Com. — Pansa Il Podestà — Avv. F. Ansalone

Comune di Maiori — *Appalto lavori costruzione di 42 loculi nel cimitero.* — Si rende noto che alle ore 18 del 5 ottobre p. v. avrà luogo, nella sede comunale, col metodo della candela vergine, l'appalto predetto, in ribasso del prezzo di base lire 14000. Deposito per spese di asta lire 400, deposito cauzionale lire 1400. Gli atti sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Il Segretario: M. Volpe Il Commissario Pref.: C. D'Amato

Concorsi

Comune di Laureana Cilento — *Levatrice conlotta.* — Concorso per titoli, stipendio annuo lordo lire 2000, oltre indennità di alloggio in lire 800. Età massima anni 40, salvo eccezioni di legge. Scadenza 30 ottobre 1932. Per chiarimenti alla Segreteria com.

Il Commissario Prefettizio: Attilio Pecora



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

286. Trasferimento delle attribuzioni relative agli affari di culto al Ministero dell'Interno e cambiamento di denominazione del Ministero della Giustizia (R. D. 20 luglio 1932 n. 884).
287. Norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto del Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno. (R. D. L. 19 agosto 1932 n. 1080).
288. Limitazioni delle concessioni dall'esonero del pagamento delle tasse e soprattasse universitarie in dipendenza della legge 14 giugno 1928 n. 1312 a vantaggio delle famiglie numerose. (R. D. L. 28 agosto 1931 n. 1227, circa disposizioni sull'Istruzione superiore).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

289. Deposito di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa.
290. Esercizi pubblici. Cauzioni.
291. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai passaggi carrabili.
292. Imposta speciale sugli animali caprini. Ruoli 1932 e precedenti.
293. Verifica bimestrale di cassa, cauzioni. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

294. Censimento opere d'arte: rassegna notizie storiche e costumi della Prov.
295. Norme concernenti il trasporto delle ossa fresche per ferrovia o con altri mezzi.
296. Visita medica per il rilascio del libretto di lavoro.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 293 a 296. — Appalti, aste ecc

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

293. **Verifiche bimestrali di cassa. Cauzione.** (C. 3 ottobre 1932 n. 43939 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

Indipendentemente dall'esame sull'opportunità economica di tenere infruttifero il numerario di pertinenza del Comune, occorre, in occasione dell'esame dei verbali di verifica di cassa, assodare se si trovi nelle mani del tesoriere un fondo di cassa superiore ai due terzi della cauzione, per potere opportunamente garantire gl'interessi del Comune.

A tale intento si raccomanda alle Amministrazioni Comunali dipendenti d'indicare, in calce al verbale che si trasmette a questa Prefettura, ai sensi dell'art. 166 del regolamento 12 febb. 1911 n. 297, l'ammontare della cauzione stata prestata per la gestione della Cassa Comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

294. **Censimento opere d'arte, rassegna notizie storiche e costumi della Provincia.** (C. 30 settembre 1932 n. 3741 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con recente circ., il Commissario straordinario presso la Commissione Prov. Archeologica ha chiesto la collaborazione delle SS. LL. per la raccolta di dati e notizie interessanti opere d'arte, costumi e tradizioni dei singoli Comuni.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla citata circ. perchè vogliano dare tutto il loro interessamento a favore della iniziativa presa dalla Commissione Archeologica, per avere un quadro, quanto più approssimativamente preciso, del patrimonio artistico, ed una rassegna di notizie storiche, costumi e tradizioni della Provincia.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti.

286. **Trasferimento delle attribuzioni relative agli affari di culto al Ministero dell'interno e cambiamento di denominazione del Ministero della giustizia.** (R. D. 20 luglio 1932 n. 884 pubb. G. U. 4 agosto 1932 n. 179).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Sono trasferite, dal Ministero della giustizia e degli affari di culto al Ministero dell'interno, tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Direzione generale degli affari di culto ed alla Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.

Art. 2.

Con separati provvedimenti, sarà effettuato il trasporto dei fondi, relativi ai servizi di cui al precedente articolo, dal bilancio del Ministero della giustizia a quello del Ministero dell'interno; e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per il personale e per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

La denominazione di « Ministero della giustizia e degli affari di culto » è modificata in quella di « Ministero di grazia e giustizia ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

287. Norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno. (R. D. L. 19 agosto 1932 n. 1080 pubb. G. U. 8 settembre 1932 n. 208).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1932, n. 884, che trasferisce dal Ministero di grazia e giustizia al Ministero dell'interno tutte le attribuzioni della Direzione generale degli affari di culto e della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicemb e 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1326;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere, rispettivamente, al comando ed al passaggio al Ministero dell'interno del personale attualmente addetto ai servizi sopraindicati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono devoluti rispettivamente al Ministero dell'interno ed alle Regie prefetture i poteri e le facoltà ora spettanti, circa la materia attinente ai culti, al Ministero di grazia e giustizia ed alle Procure generali del Re presso le corti di appello ed agli uffici per gli affari di culto presso le Procure generali stesse, intendendosi sostituiti, espressamente, in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione, il Ministero e il Ministro dell'interno al Ministero e al Ministro di grazia e giustizia, e le Prefetture ed i prefetti alle Procure generali e ai procuratori generali presso le Corti di Appello ed agli uffici per gli affari di culto.

Art. 2.

Il personale dell'Ordine giudiziario addetto, alla data del 4 agosto 1932, alla Direzione generale per gli affari di culto ed alla Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma è, temporaneamente, comandato presso il Ministero dell'interno, conservando, anche in caso di promozioni, il trattamento giuridico ed economico previsto dagli ordinamenti vigenti.

E', altresì, comandato al Ministero dell'interno il restante personale comunque in servizio, alla stessa data, alla Direzione generale per gli affari di culto e alla Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.

Art. 3.

Il personale del ruolo organico della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e quello del ruolo organico degli uffici per gli affari di culto, già alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, passano alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Nulla è innovato per quanto concerne le tabelle organiche e il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al presente articolo.

Art. 4.

La facoltà attribuita dall'articolo 31, comma 3°, della legge 27 maggio 1929, n. 848, al Ministero per la giustizia, di trattenerne al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, è prorogata per un anno ed è devoluta, a decorrere dal 4 agosto 1932, al Ministero per l'interno.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 4 agosto 1932 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG

288. Limitazioni per la concessione dell'esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse universitarie in dipendenza della legge 14 giugno 1928 n. 1312 a vantaggio delle famiglie numerose. (R. D. L. 28 agosto 1931 n. 1227, pubb. G. U. 8 ottobre 1931 n. 233 circa disposizioni sull'istruzione superiore).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduto, ecc. *omissis*.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 49.

L'esenzione totale di cui all'art. 1° lettera c) n. 5 della legge 14 giugno 1928 n. 1312, (1) è, per quanto riguarda le tasse e sopratasse universitarie, subordinata alle seguenti condizioni:

1.° che i beneficiandi contemplati dalla lettera a) e b) della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero 10 o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana;

2.° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami di maturità, ovvero, gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o con numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.

Art. 85.

Agli studenti che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928 n. 1312 senza le limitazioni di cui all'art. 49 del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BALBO — GIULIANO

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 265. Riteniamo opportuno pubblicare il R. D. L. 28 agosto 1931 n. 1227 nella parte che dà norme derogative della legge 14 giugno 1928 n. 1312 sulla concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose, limitatamente alle tasse scolastiche dovuti agli istituti superiori od universitari.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

289. **Articolo 16 T. U. 14 settembre 1931 n. 1175. Deposito di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa.** (C. 6 ottobre 1932 n. 37282 ai Podestà e Commissari Pref. ed al Commissario Straordinario alla Provincia).

Si comunica che è in corso di esame, presso il Ministero dell'Interno e quello delle Finanze, la opportunità di emanare apposita norma integrativa dell'art. 16 del T. U. 14 sett. 1931 n. 1175, che comprenda tra gli Istituti autorizzati a ricevere in deposito le somme eccedenti i bisogni ordinari degli Enti locali sia gli istituti di diritto pubblico, sia talune aziende di credito ordinario.

Delle risoluzioni che al riguardo saranno adottate non si mancherà di informare al più presto le SS. LL. In attesa fa d'uopo evitare che, da parte dei comuni e delle provincie, si provveda al ritiro delle somme depositate presso detti Istituti ed Aziende: un provvedimento del genere potrebbe avere, date le difficoltà del momento, delicate conseguenze.

E' necessario pertanto che le SS. LL. soprassedano a dar corso alle deliberazioni eventualmente adottate al riguardo.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

290. **Esercizi pubblici — Cauzioni.** (C. 6 ottobre 1932 n. 41878 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente circolare 10 sett. 1932 N. 12000 A/10 18030 dell'On. Ministero dell'Interno -- Direzione Gen. P. S.:

« Come è noto, l'art. 172 del regolamento esecutivo della legge di P. S. dichiara che gli esercizi pubblici indicati nell'art. 84 del Testo Unico 6 novembre 1926, n. 1848, sostituito dallo art. 86 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 273, non sono soggetti alla speciale licenza prescritta dall'art. 1 del R. D. Legge

16 dicembre 1926, n. 2174, (1) sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, salvo l'obbligo del versamento della cauzione.

E' stato finora ritenuto che competente a determinare l'ammontare della cauzione stessa sia il Questore, autorità cui spetta la concessione delle licenze indicate dall'art. 86 della legge di p. s. Ma, riesaminata la questione di concerto anche col Ministero delle Corporazioni, si è riconosciuto che la cauzione prescritta dal Decreto legge 16 dicembre 1926 non tende a scopi di polizia, ma a finalità di ordine economico e sindacale, come lo dimostra anche il fatto che gli interessi dei depositi cauzionali versati sono devoluti alla Confederazione Naz. fascista del commercio, a titolo di contributo sindacale.

Ciò stante, è da ritenere che non al Questore compete determinare l'ammontare della cauzione, ma alle Commissioni comunali istituite dal ripetuto Decreto legge 16 dicembre 1926 n. 2174, alle quali, quindi, i Questori dovranno rivolgersi prima di rilasciare le licenze previste dall'art. 86 della legge di p. s.

Non sembra necessario avvertire che l'intervento delle commissioni comunali deve intendersi limitato soltanto alla determinazione della cauzione e che sotto ogni altro aspetto permane integra la competenza che la legge di p. s. riserva alle autorità di polizia ».

Il Prefetto — SOPRANO

291. **Testo Unico 13 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai passi carrabili.** (C. 5 ottobre 1932 n. 27228 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, trascrivo la circolare N. 27229 dell'On. Ministero delle Finanze:

« A questo Ministero sono stati proposti diversi quesiti circa l'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche ai passi carrabili, consentita dall'art. 195, ultimo comma, del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.

Al riguardo si osserva che il citato art. 195, ultimo comma del T. U., dà facoltà ai Comuni e alle Provincie di applicare la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche ai passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con veicoli agli edifici od ai fondi.

In base alla letterale dizione di detto articolo, questo Ministero ritiene che per passi carrabili debbano intendersi quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra, marmo od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o nella strada, per facilitare l'accesso ai fondi o alle case, e che possa applicarsi la tassa stabilita dall'articolo medesimo qualora essi occupino *spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, ecc., nonchè nei tratti di aree private* gravate da servitù di pubblico passaggio. Da ciò deriva che sono assoggettabili alla tassa di cui trattasi anche i passi carrabili costruiti sulle strade vicinali, in quanto queste, sebbene appartengano ai privati, sono sottoposte a detta servitù.

In quanto all'estensione da dare alla parola *fondi*, questo Ministero ritiene che tali debbano intendersi non soltanto i poderi, ma anche qualsiasi appezzamento di terreno a scopi colturali agricoli.

Occorre, però, tener presente che quando si tratta di accesso ai fondi, è da escludere che sia applicabile la tassa quando il passo carrabile sia reso indispensabile per accedere al fondo, data la situazione della strada o spazio pubblico o per passare al di sopra dei fossi stradali.

Si pregano le LL. EE. i Prefetti di comunicare copia della presente all'Amministrazione provinciale ed ai Comuni della Provincia ».

Prego accusare ricezione della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

292. **Imposta speciale sugli animali caprini. Ruoli 1932 e ruoli precedenti.** (C. 3 ottobre 1932 n. 41849 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La locale R. Intendenza di Finanza mi comunica:

« La imposta sugli animali caprini per l' art. 127 del T. U. è obbligatoria per tutti i Comuni, mentre, come si è più volte segnalato, molti Comuni della Provincia non hanno compilato fino al corr. anno i ruoli relativi.

Si prega di compiacersi richiamare i Sigg. Podestà dei Comuni della provincia a non trascurare l'applicazione di tale imposta e compilare nei termini prescritti dalla legge relativa e del nuovo T. U. i ruoli di tale imposta, in modo che questo Ufficio possa disporre la riscossione nelle sei rate prescritte, e controllare i Comuni inadempienti.

Per il passato tali ruoli sono pervenuti a questo Ufficio isolatamente e in tutti i mesi dell'anno; onde n'è derivato un intralcio nella riscossione, e un aggravio sia a questo Ufficio, sia al Ricevitore Provinciale, al quale sono stati dati in carico innumerevoli riassunti contenenti pochissime e talvolta una sola partita.

E' mancato in tal modo anche il controllo sui Comuni, che avrebbero dovuto compilare i ruoli, anche perchè i ruoli stessi si sono accavallati e confusi per i diversi anni.

Recentemente sono pervenuti dei ruoli che non potranno essere resi esecutivi, giacchè mancano fino al 31 dicembre 1932 le tre rate in cui al minimo debbono essere riscosse, nè puossi dare a detti ruoli efficacia oltre l'anno corr., subentrando dal 1° gennaio 1933 nuovi esattori con nuovo aggio di riscossione.

Tali ruoli dovranno essere pertanto restituiti per essere ricompilati con gli aggi nuovi e ritrasmessi con tutti gli altri suppletivi entro il dicembre prossimo per disporre la riscossione nelle sei rate del 1933 ».

Attendo assicurazione che, entro il mese in corso, ai sensi degli art. 273 e seguenti del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175, saranno inviati pel visto il ruolo per l'anno corr. ed i ruoli per gli anni precedenti 1928-1931.

Ricordo che all'accertamento è maggiormente interessato l'Erario dello Stato e prevengo che, in caso di inadempienza, mi vedrò costretto ad adottare misure a carico degli impiegati ai sensi del R. D. 30 dic. 1923 n. 2739.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

295. Norme concernenti il trasporto delle ossa fresche per ferrovia o con altri mezzi. (C. 17 settembre 1932 n. 4074 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per norma, si trascrivono qui appresso le disposizioni contenute nel D. M. 30 settembre 1931, pubbl. nella G. U. del 6 ottobre detto anno, relative all'oggetto controdistinto:

Art. 1. — Il trasporto delle ossa fresche è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

A) Nel periodo dal 1° marzo alla fine di ottobre le dette ossa dovranno essere trasportate in sacchi di tessuto fitto, ben chiusi ed abbondantemente impregnati di soluzione antisettica; il carro sarà poi ricoperto dal normale copertone;

B) Nel periodo dal 1° novembre alla fine di febbraio le dette ossa potranno essere trasportate anche alla rinfusa, alla condizione che il carro risulti totalmente coperto con un telone abbondantemente impregnato con adatta soluzione antisettica, a sua volta ricoperto con normale copertone.

Per i trasporti ferroviari che si eseguiscano in carri coperti, non è necessario il copertone; è però indispensabile che le ossa vengano abbondantemente irrogate di soluzione antisettica e gli sportelli siano regolarmente chiusi.

Art. 2. — Le norme di cui all'art. 1, oltre che per i trasporti ferroviari, si applicano anche per tutti gli altri mezzi con i quali le dette ossa vengono trasportate.

Il copertone esterno in uso nelle ferrovie potrà, in tali casi, essere sostituito con un telone impermeabile.

Art. 3. — Dalla osservanza delle norme precedentemente stabilite sono esclusi i trasporti che si effettuino con carri, carretti, o camions ermeticamente chiusi, nonchè quelli di ossa sgrasate o che risultino in istato di essiccamento tale da non emanare odore alcuno di putrefazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

296. **Visita medica per il rilascio del libretto di lavoro.** (C. 5 ottobre 1932 n. 43828 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli stabilisce che il libretto di lavoro è valido solo per quelle occupazioni, per le quali il titolare risulti fisicamente idoneo, in base a certificato medico scritto sul libretto, e, conseguentemente, l'art. 6 del reg. 6 agosto 1916, N. 1136, fa obbligo ai sanitari comunali di specificare nel certificato medico i lavori ai quali non credano adatta la persona visitata. In proposito l'On. Ministero delle Corporazioni ha dovuto rilevare che, nella generalità dei casi, i sanitari comunali trascurano di esaminare le particolari condizioni fisiche dei richiedenti in relazione alle specie di lavoro cui possono essere addetti, limitandosi soltanto ad accertare se le loro condizioni fisiche generali ne permettano l'occupazione al lavoro. Ne risulta che il titolare del libretto acquista il diritto di essere ammesso in tutti i lavori permessi dalla legge, senza quelle ulteriori particolari limitazioni che invece il sanitario dovrebbe imporre nei casi di speciali condizioni fisiche del richiedente.

In tal modo la visita medica preventiva viene a perdere gran parte della sua efficacia perchè il controllo sanitario non risulta adeguato ai pericoli che può offrire, per gli attuali sviluppi dell'industria, la occupazione al lavoro dei giovani operai.

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. perchè ne informino i sanitari comunali, richiamando l'attenzione d'essi sulla necessità che le visite sanitarie, per il rilascio del libretto di lavoro, vengano eseguite accuratamente e, particolarmente, che i sanitari, quando ne sia il caso, osservino, a norma dell'art. 6, cap. ultimo del reg. 9 agosto 1916 N. 1136, l'obbligo loro imposto dalla legge di porre quelle speciali limitazioni di impiego che le condizioni fisiche dei singoli richiedenti possano consigliare.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Postiglione — *Avviso di II incanto per la vendita della 5ª Sezione del bosco Comunale Selva e Selvecchia* -- Si rende noto che, essendo andato deserto il 1º incanto, il 29 corrente mese, alla stessa ora ed alle medesime condizioni fissate nell'avviso d'asta pubblicato nel bollettino del 20 settembre u. s., si procederà ad un secondo incanto per la vendita del bosco anzidetto in aumento del prezzo di base di lire 28.500,00. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario: R. Biagio Turco Il Podestà: D.r A. Vecchio



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 297. Bilancio comunale 1933.
- 298. Bilanci e conti delle confraternite.
- 299. Ruoli d'imposte comunali. Nuove disposizioni per l'accertamento ed il contenzioso.
- 300. Autorizzazioni agli istituti ecclesiastici ed agli enti di culto per l'acquisto di immobili, per accettare donazioni, eredità, legati.
- 301. Ruoli d'imposta caprini. Ratizzazione delle imposizioni 1927-31.
- 302. Cassa DD. e PP. Debito dei comuni per contributo 1932 e retro.
- 303. Migrazioni irregolari nell'Agro Pontino.
- 304. Cartelli indicatori.
- 305. Nuovi quadri di classificazione delle entrate e delle spese e nuovi modelli di bilanci e di conti.
- 306. Esenzioni dal pagamento della tassa di soggiorno.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 303 a 306. — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

303. **Migrazioni irregolari nell'agro Pontino.** (C. 11 ottobre 1932 n. 3349 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov).

L'on. Ministero dell'Interno comunica:

« Essendosi ormai diffusa ovunque in Italia la notizia delle grandiose opere di bonifica, che il Regime sta svolgendo nell'Agro Pontino, e degli importanti lavori quivi in corso per la costruzione del nuovo Comune di Littoria, si è formata, fra coloro che cercano lavoro, l'opinione che essi possano, recandosi in detta zona, trovarvi un'occupazione, indipendentemente dall'intervento degli uffici di collocamento e del Commissariato per le migrazioni interne.

« Si va così verificando nella zona anzidetta un'affluenza di operai disoccupati, i quali, dopo avere con grave sacrificio sostenuto le spese del viaggio, non trovano poi invece nessun impiego, in quanto, secondo le disposizioni vigenti, il personale addetto alle bonifiche e alle costruzioni viene assunto attraverso gli uffici di collocamento e il Commissariato per le Migrazioni interne; e perciò essi finiscono col dovere ritornare, in peggiorate condizioni, ai paesi di origine.

E' necessario altresì far conoscere agli interessati che questo sistema di cercar lavoro, oltre che contrario alle disposizioni, che regolano l'assunzione e la distribuzione della mano d'opera, costituisce un gravissimo errore, che li espone, prima di tutto, a non trovar lavoro e, in secondo luogo, a non trovar neanche alloggiamenti, e quindi a contrarre facilmente l'infezione malarica, senza poi aver neanche diritto alla assistenza istituita per coloro che sono colpiti dalla malattia mentre attendono ai lavori di bonifica; e, infine, li espone ad essere rimpatriati dall'Autorità di P. S.

E' indispensabile far comprendere che, quantunque la massa di lavoro, che trova impiego nei grandiosi lavori dell'Agro Pontino, sia ingente, tuttavia, dovendo essa reclutarsi con la disciplina voluta dalle norme vigenti, è bene che nessun operaio in cerca di lavoro si rechi nella zona in questione, se non in seguito a regolare invito degli uffici competenti.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

297. **Bilancio comunale 1933.** (C. 1° ottobre 1932 n. 45003 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel ricordare alla S. V. di adempire in modo preciso ed esatto all'obbligo sancito dall'art. 302 del T. U. sulla Finanza locale, di deliberare cioè, entro il 15 corr. ottobre, il bilancio di codesto Comune per il prossimo esercizio 1932, La prego di trasmettere tale bilancio appena compilato e non oltre il 30 corr.

Le comunico che per codesto Comune, per il 1932, l'imposta erariale terreni è di L. (1)

l'imposta erariale fabbricati è di L.

la sovrimposta comunale al 1. limite è di L.

la sovrimposta comunale al 2. limite è di L.

la sovrimposta comunale al 3. limite è di L.

Le comunico altresì che codesto Comune dovrà, nel bilancio 1933, curare tra gli altri stanziamenti passivi i seguenti:

Per delegazione alla Cassa Depositi e Prestiti L.

Per le operazioni di sistemazione demaniale, stanziare la somma occorrente per fare nel 1933 un deposito di L. tenendo presente gli stanziamenti dei bilanci precedenti conservati o che si conserveranno tra i residui passivi.

Il bilancio 1933 dovrà essere ancora compilato sul modello tuttora in vigore, essendo stato prorogato, con l'art. 7 del R. D. L. 26 maggio 1932 n. 610 (pubbl. nella Gazz. Uff. 17 giugno 1932 n. 139) (2) sino al 30 giugno 1933 il termine di cui all'art. 319

(1) Le cifre sono segnate nell'analogo circolare inviata a ciascun Comune,

(2) v. B. A. anno corr. pag. 250.

del T. U. sulla Finanza locale relativo al nuovo quadro di classificazione delle entrate e delle spese com. e prov. ed ai nuovi modelli per la compilazione dei bilanci e dei conti.

Poichè, per l'art. 1 del R. D. L. 17 dicembre 1931 n. 1668, (pubbl. nella Gazz. Uff. del 18 gennaio 1932 n. 13) il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, non che per la somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari venne prorogato al 1° luglio 1933, i Comuni di questa Provincia, che hanno tal servizio, stanzieranno nel bilancio 1933 le relative spese, limitatamente al tempo dal 1.° gennaio al 30 giugno 1933 e le eguali corrispondenti entrate per rimborso che ad essi Comuni farà lo Stato di cotali spese.

E' da tener presente che, giusta la mia circolare del 5 settembre n. 39536, inserita in copertina del n. 25 del Bollettino Amministrativo dell'anno corr., tutti i Comuni, in base alla popolazione legale censita al n. 21 aprile 1931, dovranno stanziare nel bilancio 1933 il proprio contributo pel Consorzio provinciale antitubercolare, non solo su ragione di L. 1 per abitante per l'esercizio 1933, ma anche per la differenza di L. 0,15 per abitante per l'esercizio 1932.

Raccomando vivamente la esatta determinazione ed applicazione al bilancio 1932 dell'avanzo o disavanzo di amministrazione, che spesso è l'unica causa che fa ritardare la definizione dei bilanci.

Al riguardo, dovranno tenersi presente le risultanze della chiusura dell'esercizio 1931, detraendo da esse i residui, che prevedesi non s'introiteranno e non si pagheranno negli esercizi 1932 e 1933 e tener conto dell'avanzo o disavanzo applicato al bilancio 1932 e delle variazioni già accertate o che si presumano in confronto agli stanziamenti pei fondi di competenza 1932, il tutto come dagli appositi quadri A e B in fine del modello ufficiale del bilancio.

Appena la S. V. avrà deliberato il bilancio 1933 mi farà

conoscere con telegramma l'ammontare della sovrimposta fondiaria occorrente al pareggio; è ciò allo scopo che quest'ufficio possa disporre la tempestiva ripartizione sui ruoli principali fondiari.

Il Prefetto — SOPRANO

298. **Bilanci e conti delle Confraternite.** (C. 18 ottobre 1932 n.° 43103 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Con R. D. L. 19 agosto 1932 n. 1080, (1) pubblicato nella Gazz. Uff. del Regno l'8 settembre u. s. n. 208, i poteri e le facoltà ora spettanti circa la materia attinente ai culti al Ministero di Grazia e Giustizia ed alle Procure generali del Re presso le Corti di Appello, sono state trasferite rispettivamente al Ministero dell'Interno ed ai Prefetti.

In esecuzione di tale disposizione le Prefetture, nelle materie attinenti ai culti, si intendono espressamente sostituite alle Procure Gen. presso le Corti di Appello ed agli Uffici di culto già esistenti presso le dette Procure.

Per la gestione contabile delle Confraternite il Ministero si riserva di emanare un apposito regolamento, come è previsto dall'art. 55 del regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929 n. 2262. Intanto tutte le confraternite, fatta eccezione di quelle il cui scopo esclusivo o prevalente di culto sia stato già accertato, a norma dell'art. 77 del testè citato regolamento, hanno l'obbligo di presentare a questa Prefettura i bilanci ed i conti.

Per quelle istituzioni che, pur essendo comprese sotto la denominazione impropria di confraternite, non hanno quegli scopi o caratteri che sono propri di tali sodalizi, ma perseguono unicamente scopi di beneficenza o assistenza pubblica, così che è dubbio se ai sodalizi stessi siano applicabili le norme concordatarie, il Ministero dell'Interno ritiene opportuno che sia conservata la disciplina giuridica cui sono state finora sottoposte, salvo i provvedimenti definitivi che potessero occorrere, dopo sentito il Consiglio di Stato.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 370.

Per ciò che riguarda lo svincolo delle cauzioni dei tesoriери di dette confraternite, si continuerà a provvedere dalle Prefetture, su domanda dei tesoriери interessati ed a seguito della deliberazione di svincolo delle amministrazioni interessate, dopo di avere constatata la regolarità dei rendiconti.

I bilanci preventivi ed i rendiconti arretrati delle confraternite di cui innanzi, i quali per qualsiasi motivo non siano stati finora presentati, dovranno essere inviati, per l'esame ed approvazione, a questa Prefettura, sempre quando tali bilanci o conti non siano già stati approvati dagli Uffici per gli affari di culto.

La S. V. dovrà comunicare copia della presente circolare alle confraternite esistenti in cotesto comune, per la sua osservanza.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

299. Ruoli d'imposte locali. Nuove disposizioni per l'accertamento ed il contenzioso. (C. 17 ottobre 1932 n. 45126 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Benchè più volte avvertiti, molti comuni continuano ad inviare i ruoli delle imposte locali compilati in base alle vecchie disposizioni della legge 4 febbraio 1915 n. 148 e del relativo regolamento 12 febb. 1911; e quelle volte che osservano le nuove disposizioni del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175, lo fanno solo parzialmente.

Si ritiene pertanto opportuno di richiamare tutte le nuove disposizioni dell'accertamento ed il contenzioso, che hanno esecuzione dal 1.º gennaio 1932 e quindi devono rispettarsi indistintamente per tutti i ruoli 1932 e 1933.

Si ricorda che incombe essenzialmente al podestà di pubblicare il 1.º agosto dell'anno precedente quello cui l'imposta si riferisce l'avviso di denuncia delle nuove e diverse tassazioni e che i contribuenti hanno solo cinque giorni di tempo per provvedere, ottenute le medesime, e con le rettificazioni ed iscrizioni d'ufficio, dovrà procedersi alla redazione della deliberazione di

variazione del podestà. La medesima dovrà rimanere in deposito per venti giorni consecutivi insieme con il ruolo precedente, nonchè dovrà pubblicarsi analogo avviso all'albo pretorio.

Quando trattasi di imposte di nuova istituzione, alla deliberazione di variazione dovrà sostituirsi il nuovo ruolo, che rimarrà in deposito per lo stesso periodo di tempo.

Delle nuove e diverse tassazioni, in confronto del ruolo precedente, dovrà sempre farsi la notifica ai contribuenti intesessati, indipendentemente dalla concordanza o meno con le denunce. Devono pure notificarsi le rettificazioni delle denunce. Dette notificazioni devono effettuarsi nel periodo del deposito.

Prima di procedere alla compilazione dei ruoli dovranno decorrere venti giorni dal termine del deposito, per dar modo agli interessati di avanzare ricorsi alla competente commissione comunale istituita dall'articolo 278 del T. U. sulla Finanza locale;

Nei ruoli principali dovranno comprendersi anche le quote contestate per la parte accettata dal ricorrente. Pertanto, nell'avviso di cui all'articolo 276, i Podestà dovranno anche invitare i contribuenti a dichiarare, nel caso di ricorso, la quota che intendono di accettare.

Si ricorda pure che eccezionalmente non vi è obbligo di notificazione per le nuove e diverse imposizioni concernenti l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, ed i ruoli relativi sono compilati sulla scorta delle risultanze poste a base dei ruoli di R. M.

È da rilevare che quasi nessun Comune applica le soprattasse per mancata presentazione di denuncia e per denuncia infedele di cui all'art. 292 del T. U. suddetto, mentre nei certificati che concernono i ruoli si attesta che vi furono iscrizioni di ufficio e rettificazioni alle denunce. Richiamo la osservanza delle disposizioni del citato articolo e raccomando d'includere nello stesso ruolo principale le quote di soprattassa per multe e di applicare, in caso di infrazioni più gravi, la penalità dell'ammenda di cui al successivo articolo 296.

Interessando di definire i ruoli tempestivamente, si avverte

che ogni indugio ed ogni irregolarità saranno attribuite al segretario e seguiti dai provvedimenti disciplinari contemplati dal citato Testo Unico.

Il Prefetto — SOPRANO

300. **Autorizzazione agli istituti ecclesiastici ed agli enti di culto per l'acquisto di immobili e per accettare donazioni, eredità, legati** (C. 17 ottobre 1932 n. 43421 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di richiamare l'attenzione degli Istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nel territorio di cotesto comune su quanto dispongono gli articoli 9 e 10 della legge 27 maggio 1929 n. 848.

Dispone l'articolo 9: « Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare immobili nè accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati.

L'autorizzazione è concessa con R. decreto e, quando si tratti di atto il cui oggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato »

Dispone, poi, l'articolo 10: « Mancando l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse.

Data la cresciuta importanza, che hanno assunto le autorizzazioni anzidette, specie per l'abolito obbligo della conversione degli immobili, le istruttorie saranno condotte con particolare diligenza e dovrà essere imposto che ad ogni domanda sia allegato il riassunto dello stato patrimoniale dell'ente interessato e che sia precisato il valore dell'acquisto o dell'accettazione.

Si gradirà un cenno di assicurazione dell'eseguita comunicazione integrale di quanto sopra agli enti interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

301. Ruoli d'imposta caprini. Ratizzazione delle imposizioni 1927-1932.
(C. 17 ottobre 1932 n. 43402 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti dell'Agricoltura ha rappresentato che, nel corrente anno, in molti comuni, specialmente del Mezzogiorno d'Italia, sono stati messi in riscossione ruoli riguardanti l'imposta sugli animali caprini attinenti agli esercizi 1927 - 1931, ed ha segnalata l'opportunità che il corrispondente importo venga autorizzato.

Il Ministero delle Finanze, all'uopo interessato dallo scrivente, ha fatto conoscere che può consentirsi il riparto in due esercizi del carico relativo.

Nell'interesse di codesta Amministrazione e dell'Erario dello Stato, prego V. S. di portare a conoscenza del pubblico tale agevolazione e di procedere, ove del caso, alla compilazione dei ruoli, la prima rata dei quali dovrà riscuotersi nell'esercizio 1933.

Il Prefetto — SOPRANO

302. Cassa DD. e PP. Debito dei Comuni per contributo 1932 e retro.
(C. 16 ottobre 1932 n. 43053 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza denuncia col seguente elenco quali Comuni siano debitori verso quegli istituti di Previdenza, per i contributi ordinari e straordinari 1932 e retro, per i posti di impiegati, sanitari e salariati.

Amalfi L. 31.396 (chiesta dilazione), Ascea 4.954, Alfano 6.862,83, Buonabitacolo 4.745,51, Camerota 5.671,55, Capaccio 15.853,70 (chiesta dilazione), Casalbuono 3.670, Caselle in Pittari 4.421,80, Castelnuovo di Conza 4.027, Castel S. Lorenzo 5.213,70, Castelnuovo Cilento 278.75, Celle di Bulgheria 3.074, Centola 8.628,60, Cuccaro Vetere 3.415, Felitto 8.133, Futani 6.736,80, Giungano 2.344,50, Giffoni Valle Piana 12.922,50, Gioi Cilento 7.153,85, Laureana 3.466, Laurino 9.062, Laurito 38.234,80,

Lustra 1394, Magliano Vetere 4.013,70, Morigerati 3 893,50, Montesano 3.579,80, Ogliastro Cil. 13.156,33, Ottati 6.961,34, Omignano 1.463, Perdifumo 1.685,40, Palomonte 5.377,70, Pollica 7.079,50, Policastro del Golfo 15.086,86, Roccagloriosa 4.017,40, Roccapiemonte 11.219,30, Rofrano 5.169, Rutino 3.420, Sala Consilina 12.855, Salento 4.121, S. Giovanni a Piro 6.442, S. Marzano sul Sarno 12.160,30, S. Mauro la Bruca 4.070,55, S. Ruto 8.241,50, Sapri 9.915,55, Sarno 37.588 (chiesta dilazione), S. Arsenio 30, S. Valentino Torio 5.739, Stella Cilento 3.596, Sacco 288,95, Tegiano 8.921, Torreorsaia 27.798,62, Trentinara 11.171,15, Torchiara 30, Valva 3515,40, Congr. di Carità di Cava dei Tirreni 3219,20, Asilo infantile di Colliano 323, Cong. di Carità di Eboli 1836,40, Congr. di Carità di S. Marzano 204.

Attesa la stretta interdipendenza fra l'afflusso delle somme dovute alla Cassa alle debite scadenze e l'assoluzione degli impegni della Cassa medesima (opere pubbliche - pensioni), è necessario che i Comuni inadempienti non protraggano oltre la sofferenza delle partite, e dispongano il pagamento di ciò che è dovuto, anche in considerazione della circostanza che parte delle somme non versate dai Comuni è costituita dalle ritenute fatte sugli stipendi degli iscritti alle Casse di Previdenza, per cui si rende vano giustificare il mancato pagamento con la deficienza di fondi in cassa, come qualche Comune fa presente.

Ciò implicherà, all'occorrenza, l'accertamento di responsabilità per la distrazione dei fondi costituiti con tali ritenute.

Attendo assicurazioni circa l'avvenuto pagamento delle partite dovute dai Comuni, di cui allo elenco, non senza ricordare le sanzioni comminate dagli art. 28 del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 679 e 21 e seg. T. U. 4 maggio 1930 n. 2680.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

304. **Cartelli indicatori.** (C. 15 ottobre 1932 n. 2211 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Vengono segnalati al Commissariato per il Turismo continui atti di vandalismo contro i cartelli indicatori posti sulle strade. Anche gli ultimi cartelli muniti di apparecchi riflettenti, il cui collocamento è stato grande merito dell'Azienda autonoma statale della Strada, non sono stati risparmiati e, dopo un solo mese dal loro collocamento, e specialmente di quelli riguardanti i passaggi a livello, si è avuta occasione di constatare l'asportazione degli apparecchi riflettenti.

Prego la S. V. di disporre possibilmente un servizio di vigilanza, al fine di denunciare gli eventuali colpevoli di tale atto vandalico.

Il Prefetto - SOPRANO

305. **Nuovi quadri di classificazione delle entrate e delle spese e nuovi modelli di bilanci e di conti.** (C. 13 ottobre 1932 n. 40590 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In conformità di analoga comunicazione del Ministero dell'Interno, si porta a conoscenza delle dipendenti Amministrazioni che i nuovi quadri di classificazione delle entrate e delle spese comunali ed i nuovi moduli di bilancio e di conti saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 1933.

Il Prefetto — SOPRANO

306. **Esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno.** (C. 18 ott. 1932 n. 39842 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Prov.).

Comunico alle SS. LL. la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« La Segreteria del Partito ha segnalato a questo Ministero che in molti Comuni, particolarmente del Tirreno, *i Podestà richiedono ai conduttori delle Colonie Marine o montane* ove sono ospitati bambini inviati o scopo di cura dalle Federazioni Fasciste, il pagamento della tassa di soggiorno.

Poichè l'art. 182 del T. U. 14 settembre 1931, n.° 1175, dispone che gli appartenenti alle Colonie Marine o Montane organizzate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dall'Opera Nazionale Balilla e dalle Federazioni Provinciali del Partito Nazionale Fascista, sono esenti dalle imposte di soggiorno e di cura, si prega di richiamare l'attenzione dei Podestà sulle esenzioni in parola, avvertendo che, a comprovare il diritto alla esenzione, è da ritenersi sufficiente la dichiarazione dell'Ente pubblico, della Istituzione di pubblica beneficenza, della Federazione provinciale dell'Opera Nazionale Balilla, della Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista, che organizza la Colonia marina o montana ».

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R.^a Prefettura

Sono stati assegnati a questa R.^a Prefettura, in qualità di Vice-Segretari, i sigg. Caporaso D.r Mario e De Fidio D.r Mario, vincitori del recente concorso ai posti di alunno di categoria A del Ministero dell'Interno.

Ai nuovi arrivati il benvenuto.

Appalti, aste ecc.

Comune di Caselle in Pittari — *Vendita di materiale legnoso della V sezione del bosco « Ficarola » e del bosco denominato « Cerritiello ».* — Si rende noto che il giorno 15 novembre prossimo, alle ore 10 e seguenti, nella Casa comunale, avrà luogo il primo esperimento d'asta col metodo della candela vergine, per l'aggiudica dell'anzidetto materiale legnoso, in aumento del prezzo di lire 17.563,80 per la V sezione del bosco « Ficarola », e di lire 18.849,00 per il bosco « Cerritiello », e con offerte di aumento non inferiori a L. 100. Si farà luogo all'aggiudica con almeno due concorrenti. Depositi provvisori L. 1800,00 per la V sezione del bosco « Ficarola » e di L. 1900,00 per il bosco « Cerritiello » Aste distinte. Capitolati d'onori visibili presso la segreteria comunale dalle 7 alle 13 dei giorni feriali.

Il Segr. com.: Rag. M. Belmonte Il Podestà: Prof. M. Spina

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore. — *Levatrice condotta 2^a zona.* — Concorso per titoli. Scadenza 31 gennaio 1933. Età non superiore anni, 35 tranne per coloro che si trovano in servizio effettivo presso altri Comuni. Documenti di rito. Tassa lire 50. Stipendio lire 1350 annue, oltre lire 250 per l'assistenza notturna ai parti. Ritenute di legge.

Il Podestà: Carlo Angrisani Armenio

Il Segretario Capo: Avv. D'Alessandro

Comune di Postiglione. — *Primo Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli — stipendio annuo di L. 2640, decurtato dal 12 % ed al lordo delle altre ritenute di Legge — Cinque aumenti quadriennali del decimo — età minima anni diciotto, massima anni 45, salvo eccezioni di Legge — Scadenza 29 novembre 1932 — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà Dott. Anselmo Vecchio.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

307. Norme da eseguirsi per le operazioni su rendita del Debito Pubblico (C. M. F. 6 ott. 1932 n. 18911).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

308. Moduli per la redazione del bilancio comunale 1933.

309. Lavori agricoli invernali e Commissione di avviamento al lavoro nell'Italia centro-meridionale ed insulare.

310. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni di suini.

311. Carta speciali di identità.

312. Scadenze dei contratti di appalto delle esattorie e svincolo delle cauzioni.

313. Difesa del patrimonio ittico.

314. Disciplina sanitaria dei circoli equestri, e erragli ecc.

315. Sussidi ordinari alle Società di Tiro a Segno Nazionale per l'anno 1933.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 314 a 315. — Nel personale dei Segretari Comunali. — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

314. **Disciplina sanitaria dei circhi equestri, serragli etc.** (C. 13 ottobre 1932 n. 44541 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Varie volte, ed anche di recente, si sono dovuti lamentare inconvenienti igienici in relazione con la ubicazione entro l'abitato o nelle immediate vicinanze di circhi equestri, serragli od altre organizzazioni del genere.

E' infatti sempre da temere che un considerevole raggruppamento di animali, spesso di differenti specie, possa dar luogo ad inconvenienti sanitari di varia natura, dipendenti dalla necessità e dai modi di vita degli animali stessi, dalla precarietà delle installazioni, dalla impossibilità di convenientemente provvedere alla sistemazione della zona cui sorgono i vari impianti.

Le SS. LL. d'ora innanzi non rilasceranno autorizzazioni per l'esercizio dei circhi, serragli, etc. se non sussistano adeguate garanzie nei riguardi igienico-sanitari; in ogni caso poi dovrà esigersi che le organizzazioni di che trattasi sorgano alla periferia dello abitato e a distanza tale che non derivino molestie di cattive esalazioni, raduni di mosche ecc.

Attendesi assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

315. **Sussidi ordinari alle Sezioni Tiro a Segno Nazionale per l'anno 1933.** (C. 27 ottobre 1932 n. 45961 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle disposizioni contenute nei n. 6 e 7 della circ. 368 G. P. 1930, prego le SS. LL. di voler iscrivere nel bilancio 1933 le quote di sussidio ordinario dovute alle rispettive sezioni di tiro a segno nazionale.

Il Prefetto - SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Onorificenza. — Con recentissimo provvedimento il Cav. Uff. Vincenzo Pintozzi, Segretario Capo del Comune di Cava dei Tirreni, è stato insignito dalla Commenda dell'Ordine della Corona d'Italia.

Ci congratuliamo con l'ottimo gentiluomo ed amico di tale nuovo attestato, degno premio al modo encomiabile col quale egli esplica la sua attività, non solo nel disimpegno dell'importante Ufficio cui è preposto, ma anche nell'espletamento di incarichi delicati e di importanza che le Autorità governative e le Gerarchie Fasciste gli hanno affidato.

Parte I.

a) Leggi e decreti.

307. Norme da seguirsi per le operazioni su rendite del Debito Pubblico nell'interesse dei benefici ecclesiastici. (C. M. F. 6 ottobre 1932 num. 18911 ai Prefetti del Regno).

In base alle nuove disposizioni emanate col R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, questa Direzione Gen., d'intesa col Ministro dell'Interno, ritiene opportuno di rinnovare le norme emanate per le operazioni su rendite del Debito Pubblico nell'interesse dei benefici ecclesiastici.

La Legge 27 maggio 1929, n. 848, relativa al concordato stipulato e ratificato tra la S. Sede ed il Regno d'Italia, ha modificato le norme che regolavano gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione degli Enti Ecclesiastici.

Fra questi atti, per il disposto dell'articolo 27 del Regolamento Gen. sul Debito Pubblico, approvato con R. Decreto 19 febr. 1911, n. 298, rientrano alcune operazioni sulle rendite pubbliche in confronto all'Amministrazione Centrale.

Le principali operazioni sulle rendite di Debito Pubblico sono:

- 1.^a — Tramutamento di rendite dal portatore al nome oppure investimento di somme liquide in rendita pubblica.
- 2.^a — Tramutamento di rendite dal nome al portatore o traslazione al nome di altro Ente o di altra persona.
- 3.^a — Cancellazione di vincoli.

**N. — TRAMUTAMENTO DI RENDITE DAL PORTATORE AL NOME
E INVESTIMENTO DI CAPITALI IN RENDITE NOMINATIVE.**

Per ottenere il tramutamento di titoli al portatore in certificati nominativi intestati a Enti Ecclesiastici basta presentare

alla Direzione Gen. del Debito Pubblico, o alle Intendenze di Finanza del Regno, esclusa quella di Roma, una semplice domanda in carta libera, sottoscritta, per cognome, nome e paternità, *dall'esibitore* dei titoli da tramutare, accompagnata dai titoli stessi e nella quale risulti la denominazione precisa dell'Ente a cui favore deve essere fatta la iscrizione.

Il richiedente, quando non riservi a sè stesso la facoltà di ritirare i titoli nominativi derivanti dal tramutamento, dovrà indicare cognome, nome e paternità, e, quando occorra, la qualifica della persona alla quale dovrà farsi la consegna dei titoli stessi.

La domanda sarà sottoposta alla formalità della registrazione quando la rendita da iscrivere debba essere sottoposta a vincolo ipotecario.

Per le operazioni di *investimento, di capitali* in certificati nominativi di Debito Pubblico da intestarsi a Enti Ecclesiastici, gli atti relativi (scheda di richiesta, vaglia del Tesoro oppure vaglia postale ovvero vaglia della Banca d'Italia e gli altri eventuali documenti) saranno trasmessi a questa Direzione Generale a mezzo delle *Curie Diocesane* o anche *dai Notai*, che hanno stipulato gli atti di compravendita da cui provengono le somme da investire.

Le schede di richiesta, da redigersi in carta semplice, saranno compilate di regola in conformità al modulo attualmente in uso e corrispondente all'allegato schema.

Esse dovranno essere munite del nulla osta e del bollo d'ufficio della Curia Diocesana, anche se fatte dai Notai.

Ad evitare ritardi nel compimento delle operazioni di acquisto di rendite, si prega di tenere bene presenti le raccomandazioni che seguono.

Nelle richieste dovranno essere fatte risultare, in modo chiaro, preciso e completo, le indicazioni relative alla denominazione dell'ente, e alla sua sede (provincia, comune, e, se del caso, frazione di comune), e, qualora l'ente intestatario non abbia

amministrazione propria, sarà aggiunta la menzione dell'ente amministratore.

Le iscrizioni nominative debbono essere fatte al nome di un solo ente.

Ove nelle annotazioni di vincolo o di ipoteca e nelle avvertenze di provenienza da apporre sulle rendite si intendesse fare menzione di un determinato atto, occorrerebbe produrlo in copia, desunta dall'originale e non da altre copie, in forma autentica, legalizzata e regolare nei riguardi delle leggi di bollo e registro.

Le richieste di iscrizioni di rendite con annotazione d'ipoteca saranno sottoposte alla formalità della registrazione, a meno che l'avvenuta registrazione non risulti da altro documento allegato.

I versamenti dei capitali da investire in rendite nominative a favore di Enti Ecclesiastici dovranno essere effettuati, di regola, nelle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale, contro ritiro di vaglia del Tesoro intestati al Tesoriere centrale del Regno, commutabili in quietanza, con l'esatta specificazione dell'ente per conto del quale deve provvedersi all'acquisto della rendita, ovvero con vaglia postale o vaglia della Banca d'Italia uniti alla scheda di richiesta o alla domanda ed intestati come sopra.

A operazioni compiute questa Direzione Generale spedisce alle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale, per la consegna alle Curie Diocesane in persona di Cassieri o di chi per essi, i certificati delle rendite iscritte, con i relativi conti di erogazione delle somme e con vaglia del Tesoro cumulativi intestati alle Curie, in rappresentanza delle somme sopravanzate nei diversi acquisti, somme che saranno depositate, a cura delle Curie medesime, in libretti postali intestati ai singoli enti.

Della effettuata spedizione questa Direzione Generale darà avviso alle Curie Diocesane, perchè provvedano al ritiro dei titoli presso le Sezioni di Regia Tesoreria e a quanto altro è di loro competenza.

N. 2 — TRAMUTAMENTO DI RENDITE DAL NOME AL PORTATORE
O TRASLAZIONE AL NOME DI ALTRO ENTE O DI ALTRA PERSONA.

I documenti che normalmente devono essere prodotti alla Direzione Generale del Debito Pubblico, per la provincia di Roma, ed alle Intendenze di Finanza, per le altre provincie, sono:

- 1°) la domanda;
- 2°) il decreto autorizzativo della competente autorità;
- 3°) il consenso;
- 4°) il certificato o i certificati di rendita.

§ 1. — DOMANDA.

La domanda deve essere redatta dal rappresentante dell'Ente titolare della rendita, o da un suo mandatario in forza di atto regolare, ovvero dall'Ordinario Diocesano per i Benefici Vacanti.

Con una stessa domanda non possono chiedersi operazioni su rendite di specie diverse.

Le domande riflettenti la traslazione delle rendite nominative possono essere redatte su carta libera, mentre quelle relative al tramutamento al portatore devono redigersi su carta bollata da L. 3.

Per i Benefici Vacanti l'Ordinario Diocesano potrà servirsi anche di note di ufficio dirette a questa Direzione Generale o all'Intendenza di Finanza.

§ 2. — DECRETO AUTORIZZATIVO.

L'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 848, già ricordata, dispone che i rappresentanti dei Benefici Ecclesiastici contemplati nel secondo capoverso dell'art. 30 del concordato, eccettuati gli Enti delle Diocesi di Roma e suburbicarie, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa.

Le operazioni di tramutamento e quelle di traslazione sono considerate nei loro effetti quali atti di alienazione, e debbono perciò essere autorizzate a norma del citato art. 12.

I decreti di autorizzazione emanati dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture debbono essere prodotti in copia rilasciata su

carta bollata dal funzionario della Prefettura all'uopo delegato e munita del visto (senza apposizione di alcuna marca amministrativa) del Prefetto.

E' bene avvertire che non sono ammesse copie degli atti desunte da altre copie, a meno che non si tratti di copie allegate, in conformità della legge notarile, ed atti di consenso su operazioni di Debito Pubblico.

Non sono ammessi, pertanto, copie dei decreti succitati rilasciate per mano di Notaio, od allegate in copia ad atti che non siano atti di consenso.

§ 3. — CONSENSO.

Il consenso formale per le operazioni di tramutamento e di traslazione è necessario e deve essere prestato nei modi seguenti:

- 1°) con atto pubblico notarile o atto giudiziale;
- 2°) con scrittura privata a firma autenticata da notaio;
- 3°) con dichiarazione fatta presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, per la provincia di Roma, o presso una Intendenza di Finanza per le altre provincie.

Per le rendite intestate agli Enti Ecclesiastici beneficiati il consenso deve essere prestato dal rappresentante dell'Ente titolare o da un suo procuratore, mentre, per quelli di spettanza di Benefici Vacanti, il consenso deve essere dato dall'Ordinario Diocesano.

Nell'atto di consenso, a meno che il dichiarante non intenda di ritirare personalmente i titoli provenienti dall'operazione richiesta, dovrà sempre essere indicata, per nome, cognome e paternità, la persona all'uopo delegata, anche quando questa sia la stessa persona già designata dall'Ordinario Diocesano.

Nel caso in cui il consenso viene prestato da un procuratore del rappresentante dell'Ente titolare, dovrà esibirsi l'atto di procura.

Infine, è bene ricordare che l'atto pubblico e la scrittura privata, che contengono il consenso, vanno soggetti alla formalità della registrazione.

N. 3. — CANCELLAZIONE DI VINCOLI.

In base all'art. 36 paragrafo 4° delle istruzioni della S. Congregazione del Concilio, gli Ordinari Diocesani potranno disporre la restituzione delle cauzioni depositate dei beneficiati a norma di legge.

Molte di queste cauzioni sono prestate con ipoteca iscritta su rendite del Debito Pubblico, e quindi i decreti con i quali l'Ordinario Diocesano dispone la cancellazione del vincolo, oltre alle indicazioni caratteristiche della rendita da svincolare, dovranno portare anche la dichiarazione che è stata sentita la Prefettura, a norma della prescrizione di cui all'art. 36, paragrafo 4° sopracitato.

I decreti in parola debbono essere scritti su carta bollata e sottoposti alla formalità della registrazione.

Per la cancellazione degli altri vincoli costituiti all'atto della iscrizione della rendita o posteriormente alla iscrizione stessa, è necessario chiedere di volta in volta le occorrenti istruzioni alla Direzione del Debito Pubblico o alle Intendenze di Finanza.

INCOMBENZE DELL'ORDINARIO DIOCESANO

Se i decreti autorizzativi, emanati a norma del già citato art. 12 della legge 27 maggio 1929, contengono la clausola che l'esecuzione di essi è affidata alle cure dell'Ordinario Diocesano o la clausola che il decreto sia eseguito sotto determinate condizioni, l'Ordinario Diocesano dovrà intervenire dando il nulla osta all'operazione, che potrà essere apposto anche in calce alla domanda o al decreto autorizzativo.

Il nulla osta deve pure contenere la conferma che l'istante o il mandante, di cui si indicheranno le generalità, « è il rappresentante dell'Ente titolare e che la nomina ha avuto luogo senza opposizione da parte dell'Autorità Civile », nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè le generalità (nome, cognome e paternità) del cassiere della Curia Diocesana o di chi per esso, a cui dovranno essere consegnati i titoli.

Qualora l'Ordinario Diocesano reputi che la consegna debba farsi al solo rappresentante dell'Ente titolare, dovrà esplicitamente dichiararlo nel contesto del suo nulla osta.

Se il decreto autorizzativo non contiene alcuna clausola speciale, nè sottopone l'esecuzione all'Ordinario Diocesano, ma dispone senz'altro la consegna dei titoli al rappresentante dell'Ente titolare, in questo caso l'Ordinario Diocesano dovrà dare il solo nulla osta all'operazione e confermare, indicandone le generalità la qualifica del rappresentante stesso, dichiarando altresì che la nomina ha avuto luogo senza opposizione da parte dell'Autorità Civile.

Ora si tratti di Benefici Vacanti e di Enti per i quali la rappresentanza spetta di pieno diritto all'ordinario Diocesano, non occorre alcuna dichiarazione speciale da parte dell'Ordinario stesso, all'infuori della designazione dell'incaricato al ritiro, cosa che dovrà farsi nell'atto di consenso.

E' bene accennare, fra le altre, ad alcune delle più comuni operazioni di Debito Pubblico, come la riunione delle rendite appartenenti ad uno stesso Ente, lo smarrimento dei certificati di rendita, il trasporto del pagamento d'interessi da una Tesoreria ad un'altra e la rinnovazione dei certificati di rendita a seguito di esaurimento dei compartimenti per il pagamento d'interessi.

Per le prime due operazioni la domanda (che va redatta su carta bollata da L. 3 per le denunce di smarrimento) deve essere compilata dal rappresentante dell'Ente titolare o dall'Ordinario Diocesano, se trattasi di Benefici Vacanti. L'Ordinario Diocesano però, per le domande compilate da rappresentanti di Enti, dovrà apporvi in calce, oltre al nulla osta all'operazione, anche la dichiarazione che l'istante è il rappresentante dell'Ente titolare e che i titoli possono consegnarsi all'istante stesso o a chi per esso e, se trattasi di denuncia di smarrimento, dovrà inoltre dichiarare che all'istante o a chi per esso potranno anche pagarsi le semestralità eventualmente maturate e non riscosse.

Negli altri casi, da parte del rappresentante dell'Ente titolare, sarà sufficiente una domanda in carta libera, vistata dall'Ordinario Diocesano, corredata dal certificato o dai certificati di rendita se trattasi di riunione, inviata direttamente alla Direzione Generale del Debito Pubblico o ad una Intendenza di Finanza.

La firma dell'Ordinario Diocesano, in calce alle dichiarazioni, se e quando richieste, dovrà essere munita del bollo dell'Ufficio.

Gli Ordinari Diocesani ed i rappresentanti di Enti Ecclesiastici per qualsiasi chiarimento od informazione riflettente operazioni di Debito Pubblico, potranno rivolgersi direttamente a questa Direzione Generale del Debito Pubblico, la quale non mancherà di dare a volta a volta tutte le istruzioni necessarie.

Il Direttore Generale — CIARROCCA

Richiesta per l'acquisto di rendita da intestare a favore de **sottoindicat** Ent **moral**.....

Curia Diocesana di

Provincia di

Comune di



N. d'ord.	Denominazione dell'Ente morale	Da chi è amministrato	Specie di rendita da acquistare	Capitale destinato per l'acquisto della rendita	Numero, data, qualità del vaglia ed ufficio o Banca che l'ha emesso	Sezione di R. Tesoreria sulla quale dovrà assegnarsi il pagamento degli interessi	Annotazioni di vincolo od ipoteca ed avvertenze di provenienza da apporre sul titolo nominativo	Osservazioni

Visto: Nulla osta.

Data

Qualifica

Firma



Data

Firma di chi rappresenta l'Ente

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

308. **Moduli per la redazione del bilancio comunale 1933.** (C. 29 ottobre 1932 n. 45003 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Alcuni Comuni di questa Provincia hanno richiesto a questa Prefettura di conoscere se sia stato pubblicato dal R.^o Governo il nuovo modello per la compilazione del bilancio, cui fa cenno l'art. 319 del T. U. sulla Finanza locale, nel fine di poterlo adottare nella redazione del bilancio 1933.

In proposito si dichiara che non ancora è stato pubblicato detto nuovo modello; e che, come ebbesi ad avvertire colla circolare 1.^o ottobre n. 45033 sul bilancio 1933, tal bilancio dovrà essere ancora compilato sul modello in vigore tracciato dalla circolare 24 settembre 1900 n. 15200-10 del Ministero dell'Interno, ben s'intende con le modifiche, quanto alle voci ed agli sviluppi, resesi indispensabili dall'attuazione delle leggi successive, specie di quelle dell'ordinamento fascista sull'istituto podestarile e dalla riforma sulle Finanze locali, così come noti stabilimenti tipografici di questa e di altre città del Regno hanno fatto con edizioni 1932 di moduli aggiornati. (1)

Il Prefetto — SOPRANO

309. **Lavori agricoli invernali. Commissione di avviamento al lavoro nell'Italia centro-meridionale ed insulare.** (C. 21 ottobre 1932 n. 3474 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza alla Federazione e Sindacati Agricoltura di Salerno).

La Confederazione Naz. dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura e la Confederazione Naz. Fascista degli Agricoltori, preoccupate di assicurare nel prossimo inverno la maggiore quantità possibile di lavoro ai prestatori d'opera dell'agricoltura, compatibilmente con le possibilità e convenienza delle singole aziende agricole, hanno stipulato presso il Ministero delle Corporazioni, coll'intervento dei rappresentanti del P. N. F. e del Ministero dell'Agricoltura, un accordo di carattere generale.

(1) In Salerno presso la Tipografia Ditta cav. A. Volpe & figli.

Esso ha contenuto e valore di contratto collettivo di lavoro e pertanto riferendosi a più provincie (Italia centro meridionale ed insulare) è stato depositato al Ministero e pubblicato per estratto nella Gazz. Uff. e per intero nel Bollettino del Ministero delle Corporazioni.

Due condizioni essenziali limitano la sua applicabilità, nei confini territoriali indicati:

1) i lavori agricoli proposti dovranno avere esecuzione soltanto durante il prossimo periodo invernale;

2) là dove i contratti collettivi in vigore prevedono e disciplinano il maggior impiego di mano d'opera a tariffa speciale per lo stesso periodo l'accordo non si applica.

Con l'accordo viene costituito in ciascun Comune di tali zone una Commissione presieduta dal Segretario politico del Fascio locale e composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori agricoli, assistito dal collocatore comunale.

Per esplicare il delicato compito, che le è demandato dall'accordo, la Commissione deve essere posta in grado di conoscere, su denuncia dei singoli datori di lavoro, quei lavori di carattere straordinario e tutti gli altri non strettamente indispensabili ancora da compiere nelle aziende, insieme con l'indicazione della specialità e del numero presumibile dei lavoratori in essi occupabili.

La denuncia di tali opere e la indicazione degli operai occupabili è rimessa alla spontaneità degli agricoltori interessati; non dubito che essi, aderendo pienamente alle direttive che sarà per dare la loro organizzazione, ed ispirandosi al concetto fascista della solidarietà economica nazionale, faciliteranno con denunce precise e circostanziate il compito della Commissione.

Naturalmente nei loro programmi di lavori invernali essi dovranno tener conto della loro convenienza e possibilità, il che si riferisce sia alla potenzialità dell'azienda in genere, sia alle condizioni particolari di favore cui l'impiego della maggior mano d'opera verrebbe concesso.

Conto nondimeno sulla efficace opera delle SS. LL. perchè tanto gli agricoltori quanto le Commissioni stesse siano sorretti, guidati ed agevolati nel loro compito.

Una volta accertato il possibile assorbimento di mano d'opera per questi lavori posti in programma, la Commissione è autorizzata a fissare per la loro esecuzione dei salari inferiori a quelli previsti dai contratti provinciali, in una percentuale variabile da 5 a 10 %.

La misura concreta delle percentuali di riduzioni per tali lavori non può essere rimessa che alle Commissioni stesse, le quali, stando sui luoghi a contatto delle aziende e dei lavoratori, conoscono la possibilità economica di quelle e le esigenze di vita di questi ultimi.

Tuttavia le SS. LL. vorranno seguire molto da vicino l'attività delle Commissioni e intervenire, ove se ne manifestasse il bisogno, riferendocene al più presto.

Resta inteso che nulla è tolto alla normale attività degli Uffici di Collocamento là dove essi sono già istituiti. La presenza del collocatore comunale nella Commissione, che può considerarsi preparatoria di un maggior impiego di mano d'opera, e quella dell'Ufficio di collocamento, che è esecutiva e dà sfogo ad una maggiore richiesta.

Tale punto è bene che sia chiarito dalle SS. LL. a chi di ragione, affinchè la sistemazione auspicata dalle due organizzazioni per questi rapporti tra datori di lavoro e lavoratori agricoli proceda il più speditamente possibile.

Le SS. LL. rileveranno quindi, e su questo punto richiamo tutta la loro attenzione, che non si tratta di una riduzione salariale nè generale nè speciale, nè di una invalidazione dei contratti collettivi vigenti, bensì soltanto di tariffe speciali fissate volta per volta per lavori che altrimenti non sarebbero stati eseguiti nel ciclo della normale attività delle aziende e nelle presenti circostanze economiche.

Non v'è dubbio che l'opera di persuasione del Partito, pre-

sente nelle Commissioni coi suoi Segretari Politici, e quella delle organizzazioni sindacali, riescano a concretare anche nel settore agricolo quella superiore solidarietà di interessi che consenta, con mutue concessioni, ai datori di lavoro di assolvere il loro dovere nazionale di potenziare la produttività delle loro terre, ed ai lavoratori di dare alla terra un lavoro conscio del riconosciuto valore del suo apporto e soddisfatto nelle sue fondamentali esigenze.

Sono certo pertanto che le SS. LL. non mancheranno di chiarire ed illustrare le finalità dell'accordo, curando che esso venga da tutti applicato col medesimo spirito che ha presieduto alla sua formulazione.

Attendo assicurazione dell'adempimento e desidero conoscere la data di costituzione della Commissione ed il programma predisposto.

Il Prefetto — SOPRANO

310. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni di suini per uso privato. (C. 26 ottobre 1932 n. 44536 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per disciplinare con uniformità d'indirizzo nei Comuni della Provincia l'applicazione delle norme relative ai servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato, prego la S. V. di preordinare costì gli atti relativi, tenendo presente che la Giunta Prov. Amm., a parziale modifica di precedenti disposizioni, ha ritenuto non potersi consentire per l'avvenire che sui bilanci comunali gravino, con carattere di continuità, maggiori spese, oltre quelle previste per stipendio ai sanitari.

Ciò posto e, in conformità delle direttive emanate dalla lodata Autorità tutoria, si dispone quanto segue:

1. Nessun compenso dovrà essere corrisposto al sanitario, nè dal Comune nè dai privati per le visite dei suini, quando queste vengono praticate nel pubblico macello o in locale idoneo, ubicato nel centro abitato del Comune e durante l'orario stabilito con apposita ordinanza Podestarile. Al riguardo si ricorda che

la vigilanza sanitaria sulle macellazioni rientra nelle ordinarie incombenze del veterinario comunale ed, in mancanza del veterinario sul posto, dall'ufficiale sanitario, e che lo stipendio costituisce il corrispettivo dei servizi che detti sanitari sono obbligati a compiere nell'interesse generale, e non dei singoli privati;

2. Quando il macello o il locale di cui sopra siano ubicati nelle frazioni o comunque in località distanti oltre 3 km. (tra andata e ritorno) dal centro abitato, sede del sanitario, e le macellazioni avvengano durante l'orario stabilito, nessun compenso dovrà essere corrisposto dai privati al sanitario, essendo obbligato il Comune a corrispondergli l'indennità nella misura prescritta come pei sanitari dipendenti dalla Direz. Gen. della sanità pubblica;

3. Per le macellazioni praticate nei macelli e negli speciali locali suindicati, in ore ed in giorni differenti dall'orario stabilito, spetta al sanitario, oltre l'eventuale indennità chilometrica, l'onorario di L. 10 per la prima ora di servizio straordinario e di L. 5 per ciascun ora o frazione di ora successiva, qualunque sia il numero degli animali macellati. Tale indennità sarà a carico dei privati che chiesero la visita fuori orario.

Qui si ricorda che dove esistono pubblici macelli, è, in linea ordinaria, vietata la macellazione fuori di essi;

4. Per le visite ai suini macellati a domicilio dei privati, spetta al sanitario, che ha praticata la visita, speciale compenso a carico del proprietario. La misura di tale compenso sarà fissata dal Podestà con speciale tariffa, che dovrà essere sottoposta all'approvazione della Prefettura;

5. Giusta le istruzioni impartite dal Ministero dell'Int. riprodotte nella Circolare Prefettizia n. 4816 del 2 marzo 1932, occorre riesaminare le tariffe del compenso spettante ai Veterinari Comunali, quale dritto di visita degli animali macellati fuori del pubblico macello, per apportarvi, se del caso, equa riduzione, in modo da contemperare gli interessi privati con quelli dei veterinari comunali;

6. E' vietato ai sanitari in servizio nei comuni di riscuotere

direttamente dai privati compensi per vigilanza sanitaria sulle macellazioni. Tali compensi, come tutti quelli relativi a servizi di vigilanza sanitaria in genere ed a rilascio di certificati sanitari, debbono sempre essere riscossi per il tramite del Comune con le modalità indicate nella circolare Prefettizia n. 23344 dell' 11 giugno 1929; (1)

7. E' obbligatorio l'impianto in ciascun Comune della Provincia del registro di macellazione dei suini. Tale registro dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità del proprietario di ciascun suino;
- b) denominazione della località (macello, locale speciale, contrada, via e numero civico delle abitazioni private ecc.)
- c) distanza approssimativa intercedente tra l'ufficio municipale e la località indicata nella lettera b);
- d) data della macellazione;
- e) data (giorno ed ora) della visita dell'animale dopo macellato;
- f) esito della visita;
- g) ammontare della somma depositata dal proprietario presso l'Ufficio Comunale;
- h) misura del compenso fissato per ciascuna visita;
- i) se e quale orario di macellazione sia in vigore nel Comune;
- l) firma del sanitario per ciascuna indicazione di visite fatte;
- m) visto per conferma del Podestà.

8. Giusta quanto è ricordato nel numero 6 della presente circolare, le somme depositate dai privati per la visita dei suini non potranno essere corrisposte al sanitario senza che egli abbia avuto cura di riempire ed esibire in precedenza il registro suindicato e senza che il Podestà, con apposita deliberazione, abbia riconosciuta la regolarità del pagamento.

Prego dare comunicazione di quanto sopra ai sanitari comunali, nonchè all'incaricato della riscossione delle somme deposi-

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 225.

tate dai privati presso il Comune per l'oggetto, avvertendo che le eventuali inosservanze delle norme stabilite potrebbero dar luogo a spiacevoli conseguenze.

Prego inoltre di fornirmi subito assicurazioni ed informazioni:

- a) circa l'orario di macellazione disposto da V. S.;
- b) circa la tariffa del compenso fissato per le visite dei suini macellati a domicilio dei privati e le modificazioni apportatevi;
- c) circa l'avvenuto impianto nel Comune del Registro di macellazione dei suini.

Il Prefetto — SOPRANO

311. **Carte speciali di identità.** (C. 15 ottobre 1932 n.° 8184 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si avverte che i Delegati del Comitato Permanente, i Membri delle Assemblee Generali ed i Funzionari di 1.^a e 2.^a categoria dello Istituto Internazionale di Agricoltura, per effetto della legge n.° 1075 del 20 giugno 1930 godono la immunità durante l'esercizio delle loro funzioni. Essi, a cura del Ministero degli Affari Esteri, sono muniti di carte d'identità numerate di colore bianco e verde con fotografia, del tipo di quelle del Corpo diplomatico e, pertanto, detto documento ufficiale di riconoscimento esonera dall'obbligo derivante agli stranieri in dipendenza dell'art. 142 della vigente legge di P. S.

Il Prefetto — SOPRANO

312. **Scadenza dei contratti di appalto delle Esattorie e svincolo delle cauzioni.** (C. 26 ottobre 1932 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma degli interessati, comunico a V. S. la circolare 6 corr. n. 12339120 del Ministero delle Corporazioni:

« Come è noto alle LL. EE., con l'anno in corso hanno termine i contratti di appalto delle Esattorie per il decennio 1923-1932 e conseguentemente sarà richiesto dalle Prefetture del Regno lo svincolo delle cauzioni ».

« Nel richiamare la circolare 3782130 del 29 ottobre 1930,

con la quale si faceva presente la determinazione adottata da questo Ministero, di concerto con quello delle Finanze, che cioè la cauzione esattoriale, in qualunque epoca data, garentisce la riscossione anche dei *contributi sindacali*, si pregano le LL. EE. di impartire disposizioni perchè tutte le *Confederazioni sindacali* che, a mente dell'art. 26 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, hanno potestà di compilare ruoli di contributi sindacali da esigersi dagli esattori con l'obbligo del non riscosso per riscosso, siano richiesti del *nulla osta*, quali Enti interessati, e ciò in conformità dell'art. 130 del R. D. 15 settembre 1923, n. 2090, contenente il regolamento per la esecuzione del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, in modo che le Confederazioni stesse e le Associazioni dipendenti siano garentite e tutelate nella resa finale dei conti per quanto concerne i contributi non regolarmente versati dagli Esattori uscenti ».

Il Prefetto — SOPRANO

313. **Difesa del patrimonio ittico.** (C. 26 ottobre 1932 n.° 45099 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; al Commissario straordinario Amm. Prov. di Salerno).

Il Consorzio Obbligatorio per la tutela della Pesca nell'Italia Meridionale, con sede in Napoli, comunica quanto segue:

« Questo Consorzio si onora portare a conoscenza della E. V. che ha stanziato per il corrente anno un fondo complessivo di lire SETTEMILA, per premi da corrisondersi alle persone considerate nel Testo Unico sulla Pesca, ed agli agenti giurati in genere, che entro il 31 dicembre verranno segnalate dalla E. V. e dalle LL. EE. i Prefetti delle altre Provincie dell'Italia Meridionale, per la maggiore attività disimpegnata per la difesa del patrimonio ittico delle acque interne, attività da valutarsi in base al numero ed alla importanza delle contravvenzioni eseguite durante l'anno ».

Si prega pertanto le SS. LL. di fare a suo tempo le richieste segnalazioni pel conferimento dei premi, e di segnare intanto ricezione della presente.

Con perfetta osservanza.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno. — *Borse di studio.* — E' aperto il concorso per la concessione di 4 borse di studio, di lire 600 ognuna, per l'anno scolastico 1932-33, a favore di studenti poveri di ambo i sessi, che frequentano RR. Università ed Istituti Superiori, Istituti di Belle Arti, Istituti Tecnici e Scuole Normali Superiori.

Il godimento di tali Borse spetta agli studenti, che abbiano legale domicilio nella Provincia di Salerno, restandone attribuita una per ciascuno dei 4 circondari di Salerno, Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 10 novembre corrente anno.

Alle domande, da stendersi su carta bollata da L. 3, devono essere uniti i documenti prescritti dal regolamento, ostensibile presso la Segreteria di quest'Amministrazione Provinciale.

La concessione delle Borse è fatta per un solo anno; possono però i concessionari continuare a goderla negli anni successivi fino al completamento degli studi, purchè dimostrino di aver superati gli esami di promozione e di trovarsi ancora in istato di insufficienza economica.

Salerno, 15 ottobre 1932 X.

Il Commissario Straordinario — FALCETTI

Salerno. — *Ospedali Riuniti* — Concorso per titoli ed esami: Primario dirigente reparto medicina, Primario dirigente reparto maternità, Aiuto medico, Aiuto ostetrico, Aiuto chirurgo.

Scadenza 1.^o febbraio 1933.

Il Commissario Prefettizio — FALCETTI

Comune di Palomonte. — *Levatrice condotta.* — E' bandito concorso per titoli per la nomina della levatrice condotta di questo Comune. Il termine per la presentazione dei documenti di rito, come da relativo bando, scade il 27 dicembre 1932. La tassa di concorso è di lire 25 Lo stipendio lordo è di lire 2000,00 annue. Per altri chiarimenti rivolgersi all'ufficio Comunale.

Il Podestà: Viola

Publicazioni

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dei Comuni, coordinato secondo la legge sulle Finanze locali 14 settembre 1931 n. 1175. **Salerno, Tip. cav. A. Volpe.**

Il Comm. Vincenzo Pintozzi, Segretario Capo del Comune di Cava dei Tirreni, ha curata questa nuova edizione del suo Bilancio di previsione dei Comuni, tenendo conto delle modifiche che la legge sulle Finanze locali ha apportato nella classifica delle entrate e delle spese dei Comuni.

In attesa dei nuovi modelli ufficiali, che saranno pubblicati nel 1933, e che dovranno servire di guida per i bilanci preventivi dell'esercizio 1934, l'adozione del bilancio curato dal Pintozzi rende agevole l'opera dei Segretari com. i quali, nel provvedere alla formazione del bilancio di quest'anno, devono tener conto delle importanti modifiche della legge predetta e rettificare i prospetti ancora in vigore. (vedi circ. a pagina 393).

Facendo tesoro dell'esperienza della sua lunga carriera, il Pintozzi ha aggiunto al suo bilancio, oltre all'importante quadro della sovrimposta sui terreni e fabbricati modificato in conformità delle vigenti disposizioni, i prospetti dei residui attivi e passivi, quello di dimostrazione della esigibilità dei residui attivi, quello delle spese straordinarie alle quali è destinato l'avanzo di amministrazione, quello delle variazioni sugli stanziamenti dell'esercizio in corso, il riassunto generale degli inventari, la tabella dimostrativa degli interessi attivi, il prospetto degli impiegati, agenti e salariati e dei rispettivi assegni con le varie ritenute, il prospetto dei mutui passivi, la dimostrazione delle parti entrate ed uscite e lo schema della deliberazione podestarile approvativa del bilancio.

Il Comm. Pintozzi ha saputo così formare un bilancio preventivo che, pur non discostandosi dai dettami legislativi, riesce di pratica compilazione e dà un quadro compiuto della Finanza comunale.

Lezioni per preparazione agli esami per aspiranti agenti imposte di consumo. — Torino, Tipografia Baravalle e Falconieri. Vie Garibaldi 53 e Cittadella 12.

In questo corso di lezioni la materia della riscossione delle imposte di consumo è elaborata con intendimento teorico-pratico, tenendo presente tutta la recente legislazione sul riguardo e togliendo ogni incertezza circa l'applicazione delle disposizioni ancora in vigore del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540.

All'aspirante ed all'agente della riscossione delle imposte di consumo riesce così facile di rendersi edotto di quanto possa essergli necessario per sostenere l'esame di abilitazione e per il disimpegno delle sue funzioni di agente o di commesso.

Nel libro, che consta di 141 pagine, le lezioni sono completate con esempi pratici di tassazione e con i moduli occorrenti per l'applicazione e riscossione delle imposte e sono espone in modo facile, elementare e sobrio, così da essere accessibili anche a persone di modesta cultura.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 316 Revisione straordinaria delle liste elettorali prevista dall'art. 122 del T. U. 2 settembre 1928 n. 1993 (R. D. 20 ottobre 1932 n. 1370).
317. Revoca di provvedimenti disciplinari inflitti agli impiegati e dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (D. del Capo del Governo 28 ott. 1932).
318. Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione. (R. D. 14 luglio 1931 n. 1185).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

319. Revoca sanzioni disciplinari in ricorrenza del decennale.
320. Locali adibiti a pubblico spettacolo.
321. Formazione di atti di Stato civile da parte di Ufficiali di Stato civile incompetenti a ricevere la relativa dichiarazione.
322. Acquisti di mosti per correggere produzione propria.
323. Tutela degli Istituti Ecclesiastici per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 322 a 323. — Nel personale della R. Prefettura. — Appalti, aste ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

322. **Acquisti di mosti per correggere produzione propria.** (C. 9 nov. 1932, n. 48987 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto emanato di concerto con il Ministero dell'Interno e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il Ministro delle Finanze ha elevato rispettivamente al 20 per cento ed al 18 per cento, secondo che trattasi di acquisto di uve o di mosti, il limite del 10 per cento fissato con la circolare 30 agosto 1930 n. 17074 tuttora in vigore.

Quanto sopra si comunica per opportuna istruzione, con preghiera di immediata comunicazione, per l'esecuzione, agli uffici di riscossione di imposte di consumo dipendenti.

Il Prefetto — SOPRANO

323. **Tutela degli istituti ecclesiastici per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.** (C. 9 nov. 1932, n. 49081, ai Podestà e Commiss. Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma dei titolari degli istituti ecclesiastici residenti in cotesto comune, invio copia integrale della circ. diretta al Sig. Presidente del Consiglio Notarile di Salerno.

« L'On. Ministero dell'Interno ha rilevato che bene spesso i titolari o rappresentanti degli istituti ecclesiastici stipulano atti e contratti senza avere prima riportata all'uopo la preventiva autorizzazione governativa, a tanto incoraggiati dall'acquiescenza di taluni Notai, i quali si prestano a siffatte stipulazioni senza esigere dai rappresentanti predetti la esibizione e consegna dei relativi Decreti autorizzativi.

E' stato rilevato altresì che ben di rado i Signori Notai adempiono all'obbligo di denunziare all'Autorità tutoria le liberalità disposte da pie persone, per atti tra vivi o di ultima volontà, a favore di istituti ecclesiastici i quali, com'è noto, non possono accettarle senza l'autorizzazione preventiva dell'Autorità competente.

Ciò stante, prego le S. V. di compiacersi richiamare i Signori Notai iscritti presso il Consiglio Notarile da Lei presieduto ad ottemperare, d'oggi in avanti, con ogni maggiore esattezza e scrupolosità, alle vigenti disposizioni di legge in materia, anche a scanso di provvedimenti a loro carico.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti.

316. **Revisione straordinaria delle liste elettorali politiche prevista dall'art. 122 del testo unico 2 settembre 1928, n. 1993.** (R. D. 20 ottobre 1932 n. 1370 pubb. G. U. 29 ottobre 1932 n. 251).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 122 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, relativo alle risultanze del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In coincidenza e nei termini della revisione annuale ordinaria delle liste elettorali politiche pel 1933 sarà anche effettuata la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

317. **Revoca di provvedimenti disciplinari inflitti agli impiegati e dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.** (D. del Capo del Governo 28 ottobre 1932).

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263 (1) sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Nella ricorrenza del Primo Decennale della Rivoluzione Fascista

DECRETA:

Art. 1. -- Sono da revocarsi i provvedimenti con cui siano state inflitte agli impiegati e dipendenti di qualunque categoria, compresi quelli non di ruolo, di tutte le Amministrazioni dello Stato, le sanzioni disciplinari:

- a) della censura;
- b) della riduzione dello stipendio; delle ammende pecuniarie e delle penali;
- c) della sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Sono del pari da revocarsi i provvedimenti con cui siano state inflitte ai salariati di tutte le Amministrazioni dello Stato le sanzioni disciplinari:

- a) della multa;
- b) della sospensione dal lavoro con perdita delle competenze;
- c) della sospensione dalle funzioni.

Art. 2. -- Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano alle sanzioni disciplinari per fatti commessi dal 29 ottobre 1927 (VI) a tutto il 28 ottobre 1932 (X) e non comprendono le punizioni inflitte per condanna penale o per procedimento penale in corso.

Art. 3. -- La revoca di cui nell'art. 1 annulla gli effetti amministrativi dei provvedimenti disciplinari revocati, ed ha effica-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 1.

cia, a decorrere dal 29 ottobre 1932 (X) per le conseguenze economiche dei provvedimenti stessi ed ai fini di carriera.

Art. 4. — I singoli Ministri promuoveranno, nei riguardi del personale rispettivo, gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Nondimeno, qualora i fatti che hanno dato luogo alle sanzioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, i Ministri, previo assenso del Capo del Governo, caso per caso, potranno disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Il Capo del Governo — MUSSOLINI

318. **Approvazione del regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione.** (R. D. 14 luglio 1931 n. 1185, pubb. G. U. 28 settembre 1931 n. 224). (1)

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto l'art. 15 della legge 8 gennaio 1931, n. 3;

Visto l'art. 61 della legge sulla leva di mare 23 giugno 1927, n. 1066;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione dei militari in congedo appartenenti al personale delle pubbliche amministrazioni o al personale addetto ai principali pubblici servizi.

Tale regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, sostituisce quello approvato con R. decreto 1911, n. 374, il quale di

(1) Data la sua importanza, crediamo utile di pubblicare, sebbene con ritardo, il R. D.

conseguenza resta abrogato. E altresì abrogata ogni altra disposizione relativa a dispense da richiami alle armi, compresa l'istruzione approvata con R. decreto 27 novembre 1904, per i militari della R. marina.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GAZZERA - SIRIANNI -
BALBO - MOSCONI.

Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

CAPO I.

Contenuto e limiti del regolamento.

Art. 1. Per assicurare, in casi di richiamo alle armi per mobilitazione, il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dei principali pubblici servizi, sono ammesse, pel personale addetti, *dispense* dai richiami e *ritardi* alla presentazione alle armi.

Art. 2. Il presente regolamento è comune al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica e alla Regia guardia di finanza; e la dispensa ed i ritardi ammessi dall'art. 1 riguardano i militari in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento che abbiano già prestato il servizio di prima nomina e gli ufficiali di riserva.

Art. 3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai militari messi a disposizione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, impiegati in detta Associazione nei limiti e nelle condizioni di età e di numero stabiliti dal R. decreto legge 12 febbraio 1930 - Anno VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578.

Norme analoghe sono applicabili anche al personale del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 4. Le dispense ed i ritardi di cui all'art. 1 per militari ascritti alla forza in congedo dei Regi corpi di truppe coloniali o dei presidi delle isole italiane dell'Egeo saranno regolati da disposizioni analoghe a quelle del presente regolamento da emanarsi all'uopo dai locali Governi,

Art. 5. Per le necessità dell'agricoltura, delle industrie e dei servizi pubblici, per i quali non siano ammesse dispense, potranno concedersi *esonerazioni* temporanee dalla prestazione del servizio militare nei modi e pel tempo da stabilirsi con apposito regolamento.

CAPO II.

Condizioni generali ed effetti della dispensa.

Art. 6. Nessuno può essere proposto nè ammesso a dispensa da richiami alle armi per mobilitazione *se non abbia compiuto trentadue anni di età e non sia necessario ed insostituibile nell'impiego o carica che occupa e di cui disimpegni effettivamente le mansioni.*

Art. 7. In nessun caso sono ammessi a dispensa militari che siano incorsi nel reato di diserzione in guerra, di abbandono di posto dinanzi al nemico, di autolesionismo o di simulazione di infermità, anche se amnistiati.

Art. 8. Cessato l'impiego o l'insostituibilità, che hanno dato motivo alla dispensa, cessa la dispensa; e, se richiamato, il militare deve presentarsi alle armi.

Art. 9. E' data facoltà al Governo di revocare o sospendere per imprescindibili esigenze militari le dispense concesse.

Le disposizioni all'uopo occorrenti saranno emanate di volta in volta dal competente Ministro militare.

Art. 10. Il militare dispensato, ai termini del presente regolamento, dai richiami alle armi, rimane nella posizione di congedo.

Art. 11. E' in facoltà del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri competenti, di dispensare dai richiami alle armi per mobilitazione i funzionari ed agenti destinati a prestar servizio come tali nelle unità dell'Esercito operante.

Essi dovranno però essere scelti tra le categorie indicate negli specchi annessi al presente regolamento.

CAPO III.

Proposte di dispensa.

Art. 12. La dispensa da richiami alle armi per mobilitazione dev'essere proposta alla competente autorità militare, di cui al

successivo art. 14, dalle Amministrazioni e dagli Enti pel funzionamento dei quali è ammessa.

Art. 13. Le proposte di dispensa debbono essere fatte dalle autorità designate per i vari casi dalle istruzioni che il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, e per le finanze, emanerà per l'esecuzione del presente regolamento, e debbono esser formulate ed inoltrate nei modi, forme e termini all'uopo prescritti.

L'autorità militare non darà corso a proposte non conformi alle prescrizioni.

Art. 14. Eccezione fatta per i casi espressamente riservati dal presente articolo ai competenti Ministeri, provvedono alla dichiarazione di dispensa, per delega dei Ministeri militari i Comandi sottoindicati:

a) per gli ufficiali generali del Regio esercito, il Ministero della guerra;

b) per gli ufficiali superiori ed inferiori del Regio esercito, i comandi, le direzioni o gli uffici da cui dipendono per ragione di residenza;

c) per i sottufficiali ed i militari di truppa del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, i comandi di distretto militare nella cui circoscrizione territoriale essi risiedono;

d) per gli ufficiali della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza, rispettivamente il Ministero della marina, dell'aeronautica (con eventuale delega ai Comandi di Zona aerea territoriale), delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza), ai quali le relative proposte debbono essere rivolte;

e) per i sottufficiali ed i militari in congedo del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Comando superiore del Corpo stesso per mezzo delle Capitanerie di porto nei cui ruoli i militari in congedo sono iscritti;

f) per i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica, i centri di Zona aerea territoriale.

Le dispense dei militari della Regia aeronautica, appartenenti al personale navigante e specializzato con obbligo di volo non sono ammesse che in casi eccezionali e per determinazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 15. Nel caso in cui il militare sia destinato per mobilitazione a prestar servizio alle dipendenze di un'Amministrazione militare diversa dalla propria, sarà ammesso a dispensa o ritardo da questa ultima, previo parere di quella alla cui dipendenza dovrebbe prestar servizio.

Art. 16. *La proposta di dispensa dev'esser fatta, fin dal tempo di pace, appena il militare venga a trovarsi nelle condizioni all'uopo prescritte.*

Le proposte relative a militari, impiegati in organi costituiti in caso di guerra per la mobilitazione civile, saranno fatte di volta in volta che occorranò al competente Ministero militare, al quale è riservata la concessione.

I competenti comandi ed uffici rilasciano la dichiarazione di dispensa su apposito modulo da rimettersi ai singoli militari a mezzo dell'Amministrazione proponente, e ne tengono nota in apposito registro.

Art. 17. Le pubbliche amministrazioni e gli enti, pel funzionamento dei quali il presente regolamento ammette dispense o ritardi, prepareranno annualmente apposito progetto, giusta l'articolo 7 della legge 8 giugno 1925, n. 969, per dare un conveniente assetto ai propri uffici e servizi in caso di mobilitazione, mediante il più proficuo impiego del personale proprio e di personale provvisorio non soggetto ad obblighi militari, per lasciar disponibile il maggior numero possibile di richiami.

Art. 18. Le pubbliche amministrazioni e gli enti, tenendo presente che non il grado ma soltanto l'impiego e la carica effettivamente occupati possono dar titolo a dispensa a condizione che il titolare sia assolutamente insostituibile, procederanno ogni anno, entro il mese di dicembre, alla revisione delle dispense già ammesse, delle proposte di nuove ammissioni e di cancellazioni e faranno notificare tutte le relative variazioni alle competenti autorità militari,

Art. 19. Ciascun Ministero militare e, per gli uffici esistenti nella propria circoscrizione territoriale, ciascun Comando di corpo d'armata, di dipartimento marittimo o di zona aerea territoriale potrà chiedere visione dei progetti prescritti dal precedente art. 17.

CAPO IV.

Dispense comuni

al personale di tutte le pubbliche amministrazioni.

Art. 20. Sono dispensati di diritto da richiami alle armi per mobilitazione i militari di qualsiasi grado facenti parte del Governo come Ministri o Sottosegretari di Stato.

I competenti Ministri militari provvederanno, in base alle comunicazioni che riceveranno di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio, a fare le occorrenti partecipazioni ai comandi che abbiano in forza i militari predetti per le annotazioni di conseguenza.

Art. 21. Possono esser dispensati dai richiami i funzionari e gli agenti che occupino nelle pubbliche amministrazioni governative, provinciali e comunali, o negli enti od aziende designati *negli allegati al presente regolamento*, impieghi o cariche determinati negli allegati stessi.

Ogni variazione dovrà essere approvata con decreto emanato dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, e registrato alla Corte dei conti.

Art. 22. Il personale assunto dalle Amministrazioni dello Stato con contratto a termine è ammesso a dispensa ed a ritardo alle medesime condizioni del personale di ruolo quando disimpegni le stesse attribuzioni.

CAPO V.

Disposizioni speciali.

Art. 23. E fatto eccezione alla condizione dell'età, stabilita dall'art. 6, per la dispensa:

a) dei personali dipendenti dai Ministeri della guerra, della

marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni designati negli specchi;

b) dei sacerdoti con cura d'anime, a senso dell'art. 3 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia approvato con legge 27 maggio 1929 - Anno VII, n. 810.

Art. 24. Per assicurare anche in caso di guerra il funzionamento delle missioni cattoliche italiane all'estero, possono essere accordate dispense dai richiami alle armi ai membri sacerdoti o laici delle missioni suddette.

Tali dispense saranno accordate per determinazione del Ministro per la guerra su proposta di quello per gli affari esteri, i quali Ministri fisseranno, secondo le circostanze le regioni geografiche o politiche alle quali le dispense debbono essere applicate, le classi di nascita alle quali i missionari dispensandi debbono appartenere e la proporzione nella quale per ogni singola missione le dispense sono concesse.

Art. 25. Sono pure accordate dispense dai richiami alle armi per mobilitazione a coloro che nel territorio del Regno sono preposti alla direzione, amministrazione e sorveglianza delle missioni cattoliche italiane esistenti all'estero, o nelle colonie italiane, o nei territori di diretto dominio.

Tali dispense sono accordate per determinazione del Ministro per la guerra su proposta di quello per gli affari esteri.

Art. 26. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata ai termini dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, possono essere dispensati dai richiami alle armi per mobilitazione su attestazione del procuratore generale del Re della Corte d'appello che l'opera loro è assolutamente indispensabile ed insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Per essi può però essere fatta eccezione alla condizione dell'età stabilita dall'art. 6.

Art. 27. Non è ammessa dispensa da richiami alle armi per militari delle due classi più giovani in congedo, appartenenti

alle varie specialità del genio, alla sanità, alla sussistenza, al servizio chimico, ai trasporti a trazione meccanica ed alla Regia aeronautica; e per militari di classi precedenti fino a quella che nell'anno in cui avviene il richiamo alle armi compie trentadue anni d'età — i quali siano ascritti alla forza in congedo destinata per mobilitazione ai reparti ferroviari, telegrafisti e radioelegrafisti.

Alla presente disposizione fanno eccezione i militari residenti nell'isola di Sardegna iscritti nella forza in congedo del genio ferroviari.

Parimenti non è ammessa dispensa per militari delle due classi più giovani in congedo, appartenenti alle seguenti categorie o specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi:

- a) marinai del Battaglione San Marco;
- b) marinai conducenti;
- c) timonieri;
- d) cannonieri (le sole specialità);
- e) torpedinieri;
- f) radiotelegrafisti;
- g) carpentieri;
- h) meccanici;
- i) fuochisti (le sole specialità);
- l) semaforisti;
- m) infermieri;
- n) furieri sussistenza.

Art. 28. I componenti la Milizia ferroviaria e postale telegrafica sono ammessi a dispensa o ritardo secondo il presente regolamento soltanto per l'impiego o carica di ferroviere o di funzionari od agente postale o telegrafico, che effettivamente occupino e le cui attribuzioni disimpegnino.

Art. 29. Sono esenti da richiami alle armi per mobilitazione nel Regio esercito, nella Regia marina, o nella Regia aeronautica, i militari volontari per la sicurezza nazionale incorporati in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno.

Art. 30. Le disposizioni del presente regolamento non ri-

guardano le Milizie stradale, portuale, forestale, confinaria e D. A. T. per le quali valgono disposizioni speciali.

Art. 31. E' in facoltà del Governo di ammettere, su proposta del Ministro per gli affari esteri, a dispensa o ritardo da richiami alle armi per mobilitazione militari che si trovino all'estero ad esercitare mansioni per le quali nell'interesse dello Stato italiano sia ritenuta necessaria la loro permanenza.

Art. 32. I dubbi e le questioni in merito a dispense sulla effettiva necessità ed insostituibilità del personale sanitario civile non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, saranno decisi dal Ministro militare competente su proposta del prefetto, sentito il parere del medico provinciale.

CAPO VI.

Ritardi.

Art. 33. I ritardi alla presentazione alle armi ammessi dall'art. 1 avranno, secondo gli specchi allegati al presente regolamento, una durata variabile da uno a tre mesi in relazione all'importanza del servizio a cui devesi provvedere ed al tempo presumibilmente occorrente per precettare ed addestrare il personale provvisorio da assumersi in sostituzione dei richiamati.

Nel caso previsto dall'art. 31 il ritardo può avere una durata maggiore.

Art. 34. Il ritardo decorre normalmente dalla data in cui è indetta la mobilitazione.

Qualora il richiamo alle armi avvenga almeno un mese dopo la data sovraccennata, il ritardo, se di tre mesi, verrà ridotto a due, se di due mesi verrà ridotto ad uno.

Art. 35. Qualora per causa di forza maggiore di carattere generale il personale da assumere in luogo di quello richiamato alle armi non possa presentarsi nel giorno designato, l'Amministrazione interessata potrà essere autorizzata dal competente Ministero militare a ritardare la partenza del personale richiamato per il tempo necessario a diramare nuovi precetti di mobilitazione civile per la sostituzione.

Art. 36. Non più di un decimo dei funzionari richiamati alle

armi di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato potrà essere ammesso al ritardo.

Tale percentuale potrà essere modificata per il personale del Ministero degli affari esteri.

Tutti gli altri ritardi previsti negli specchi allegati al regolamento sono distinti per specialità di servizio e potranno anche raggiungere la totalità dei funzionari ed agenti rispettivi, quando non sia diversamente disposto negli specchi stessi.

Art. 37. Le proposte di ritardo saranno nominative, e saranno rinnovate ogni anno in relazione al progetto di mobilitazione di cui all'art. 17.

L'autorità militare non darà corso a proposte fatte dopo il giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Provvederanno al riguardo le autorità civili e militari che sono competenti a provvedere per le dispense a funzionari ed agenti di grado pari a quello dei richiamati.

Art. 38. I competenti Comandi acquisiscono agli atti gli elenchi nominativi dei preposti previa apposizione della relativa determinazione; e rinviano firmati, datati e bollati alle Amministrazioni proponenti gli appositi moduli personali da rimettersi ai singoli ritardatari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

319. **Revoca sanzioni disciplinari in ricorrenza del Decennale.** (C. 7 nov. 1932 n. 48629 al Sig. Commissario Straordinario Amministrazione Provinciale ed ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che nella ricorrenza del Primo Decennale sono state emanate disposizioni di revoca delle seguenti sanzioni disciplinari applicate agl'impiegati ed ai salariati statali e che per analogia le disposizioni stesse vanno estese agli im-

piegati e ai salariati degli Enti Locali (province, comuni, opere pie e consorzi): 1° Impiegati: a) censura; b) riduzione dello stipendio, ammende pecuniarie e penali; c) sospensione dal grado con privazione dello stipendio; 2) Salariati: a) multa; b) sospensione dal lavoro con perdita delle competenze; c) sospensione dalle funzioni. Le disposizioni stesse si riferiscono alle sanzioni disciplinari per fatti commessi dal 29 ottobre 1927 (VI) al 29 ottobre 1932 (X) e non comprendono le punizioni inflitte per condanna penale o per procedimento penale in corso. (1)

Nell'interessare, ciò premesso, le SS. LL. ad adottare prontamente analoghi provvedimenti nei riguardi del dipendente personale, avverto che la revoca annulla gli effetti amministrativi dei provvedimenti disciplinari revocati ed ha efficacia a decorrere dal 29 ottobre 1932 (XI) per le conseguenze economiche dei provvedimenti stessi ed ai fini di carriera ed, inoltre, che se i fatti, che han dato luogo a sanzioni disciplinari, rivestano carattere di speciale gravità, occorre che le SS. LL. ne riferiscano con separato rapporto a quest'ufficio che, caso per caso, esaminerà e deciderà se le punizioni disciplinari debbano, o non, rimanere ferme.

Di quanto precede prego le SS. LL. di dare sollecita comunicazione scritta ai presidenti delle Opere Pie e dei consorzi esistenti nell'ambito territoriale del Comune.

Attendo, a giro di corriere, ricevuta della presente ed assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

320. **Locali adibiti a pubblico spettacolo.** (C. 3 novembre 1932 n. 08555 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia (meno Salerno, Cava Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno).

Comunico alle SS. LL. la seguente ordinanza Prefettizia 19 decorso ottobre, relativa all'oggetto, con preghiera di farla sollecitamente notificare, con distinte copie, ai sensi dell'art. 9 del

(1) vedi innanzi, a pag. 402, il decreto di S. E. il Capo del Governo.

Regolamento di P. S., a ciascuno dei proprietari dei locali di pubblico spettacolo esistenti nelle rispettive giurisdizioni, anche se temporaneamente inattivi, facendomi poi tenere le rispettive copie corredate della relata della eseguita notifica:

IL PREFETTO

della Provincia di Salerno

Visto il voto espresso dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali adibiti a pubblico spettacolo nella seduta del 17 settembre decorso;

Visto il Regolamento pel servizio di ordine e sicurezza nei teatri, cinematografi ed altri edifizi destinati a pubblico trattenimento nella città e Provincia di Salerno, approvato con ordinanza 14 maggio 1927.

Visto l'art. 81 del vigente T. U. delle leggi di P. S.

Ordina

Nei teatri e cinematografi della Provincia, la distanza tra fila e fila dei posti a sedere non potrà essere inferiore ai 35 centimetri, da misurarsi tra le perpendicolari abbassate delle maggiori sporgenze fisse della parte posteriore e anteriore di due file successive. La distanza fra sedia e sedia della medesima fila — da calcolarsi tra gli assi — non potrà essere inferiore a cm. 45.

Nella platea — qualora esistano uscite ai fianchi della sala, dovranno lasciarsi ordinariamente passaggi trasversali, oltre quelli longitudinali.

I corridoi trasversali e longitudinali della platea, i passaggi, le gradinate, che immettono ai posti a sedere, dovranno avere larghezza non inferiore ad un metro, ed essere sempre sgombri da sedili, mobili o fissi, di qualsiasi forma.

I corridoi stessi dovranno mantenersi sgombri da pubblico.

I fori delle cabine cinematografiche, oltre le saracinesche metalliche a chiusura automatica, dovranno essere muniti di cristalli a perfetta tenuta.

Nei circhi equestri, la prima fila degli spettatori dovrà essere distante dalla periferia esterna della pista almeno un metro.

In tutti i locali in questione non sarà consentito l'ingresso di un numero di persone maggiore dei posti a sedere.

I lavori anzidetti dovranno essere eseguiti nel termine di un mese decorribile dalla notifica della presente ordinanza. Tale termine però, è portato a mesi tre, qualora trattasi di sistemazione di anfiteatro o loggione.

A carico dei trasgressori si procederà ai sensi dell'art. 17 del T. U. della Legge di P. S. 18 giugno 1931-IX n. 773.

Salerno 19 ottobre 1932-X. Il Prefetto fir.to *Soprano* ».

Il Questore - CIPRIANO

321. Formazione di atti di Stato Civile da parte di Ufficiali di Stato Civile incompetenti a ricevere le relative dichiarazioni. (C. 6 nov. 1932 n. 47893 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

L'Istituto Centrale di Statistica del Regno ha rilevato che per non pochi Comuni dell'Italia Meridionale e della Sicilia la popolazione, giusta i dati del censimento 1931, ha offerto un quoziente di natalità troppo basso, considerato sia in valore assoluto, sia in rapporto alla media del rispettivo ex circondario, cosicchè è sorto il dubbio che i dati del surriferito censimento siano stati alterati.

Gli accertamenti esperiti hanno permesso di rilevare al riguardo che in parecchi Comuni visitati, specialmente nella Campania, nelle Puglie e nella Sicilia, molti cittadini, dimoranti stabilmente in contrade appartenenti al territorio di un altro Comune, per ragioni di più facile viabilità, le nascite e le morti non all'Ufficiale dello Stato Civile competente per circoscrizione territoriale, bensì all'Ufficiale del viciniore Comune, al quale, come si è detto, è più agevole l'accesso.

Ora, se da una parte tali irregolari denunce recano un perturbamento allo studio dei fenomeni demografici alterando i rapporti di natalità, mortalità e nuzialità di numerosi Comuni, d'altra parte costituiscono una patente violazione dell'art. 350 del C. C. che prescrive che « gli atti di nascita, di matrimonio e di

morte debbono essere formati nel Comune ove tali fatti accadono » e in certo modo rendono irregolare gli atti stessi dal punto di vista formale.

Si fa pertanto alle SS. LL. e ai Segretari comunali espresso divieto, quali Ufficiali di Stato Civile, di ricevere dichiarazioni relative a fatti di stato civile avvenuti in località non comprese nella circoscrizione territoriale del Comune.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R.^a Prefettura

Onorificenza — Il Rag. Arturo Maniscalco, Ragioniere di questa Prefettura, addetto al Gabinetto di S. E. il Prefetto, è stato, con recente provvedimento, insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Al distinto funzionario e gentiluomo vadano i nostri rallegramenti, con gli auguri di sempre migliori ascensi nella carriera.

Appalti, aste ecc.

Comune di Pertosa — *Lavori di sistemazione ed ampliamento casa comunale.* — Si rende noto che alle ore 11 del 3 dicembre p. v. nella sede comunale di Pertosa sarà tenuto un unico e definitivo esperimento di asta, col sistema della scheda segreta, per l'appalto dei lavori predetti. Presentazione domanda e documenti entro 25 novembre 1932. Base d'asta lire 60970. Deposito provvisorio lire 4000, cauzione definitiva cinque per cento importo aggiudicazione. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria com.

Il Segretario Comunale: Del Pizzo

Il Podestà: Coiro

Concorsi

Opera Naz. per gli Orfani di guerra. — **Comitato Provinciale di Salerno.** — *Concorso* — Il Comitato Provinciale per gli orfani di guerra rende noto agli orfani di guerra, i quali possono concorrere, che si è reso vacante il posto di portalettere rurale a Nocera Inferiore (4^a zona) pel quale è assegnata la retribuzione annua lorda di lire 3110, che è soggetta alla eventuale ritenuta di cui l'art. 3 del R. D. Legge n. 1977 del 23 ottobre 1927, limitatamente alle persone non coniugate o vedove senza prole, conviventi ed a carico, di età inferiore ai 18 anni.

Le domande regolarmente documentate devono essere presentate non oltre il 20 dicembre prossimo, ed ove non vengano avanzate domande sarà bandito pubblico concorso.

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Borse di studio* — E' prorogato al 30 novembre c. a, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso bandito con avviso del 15 ottobre u. s., pel conferimento di quattro borse di studio, di lire seicento ciascuna, a favore di studenti poveri di ambo i sessi, che hanno domicilio legale nella Provincia di Salerno.

Salerno. 5 novembre 1932-XI.

Il Commissario Straordinario: Falcetti

segue: **Concorsi**

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Assistente tecnico di 2^a classe e applicato di 2^a classe* — Concorsi per esami e per titoli — Stipendio assistente L. 8000, aumentabile a L. 10.500; supplemento servizio attivo L. 1700, lordi del 12^o/₁₀ e delle altre ritenute di legge — Stipendio applicato L. 6.800,00, aumentabile a lire 8.200,00; supplemento servizio attivo L. 1.400,00, lordi del 12^o/₁₀ e delle altre ritenute di legge — Titolo di studio comune ad entrambi i posti: licenza dal Ginnasio o dalla ex Scuola tecnica o dalla Scuola complementare o da Scuola professionale di 2^o grado, ovvero attestato comprovante l'ammissione al Liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054.

Età minima anni 21, massima anni 32, salvo eccezioni di legge — Tassa di concorso L. 25,10 — Termine utile per la presentazione delle istanze e documenti: 10 febbraio 1933.

Per i programmi di esami e per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

Salerno, 10 novembre 1932 - XI.

Il Commissario Straordinario — F. Falcetti
Il Vice Segretario Generale — L. Tafuri

Publicazioni

Archivio storico per la Provincia di Salerno. — Tip. Ed. F.lli Di Giacomo — Salerno.

A cura del Prof. Carlo Carucci e di Ugo Abundo riprende, con nuovo ritmo di vita, le sue pubblicazioni questa importante rivista, che già per un quinquennio (1922-1927) diede notevole incremento agli studi storici della nostra Provincia.

Nell'articolo di presentazione il chiaro prof. Carucci traccia tutto il programma per una efficace ripresa di studi intesi ad « accrescere il nostro patrimonio artistico e scientifico, incoraggiando la scoperta e lo studio di nuove necropoli, provvedendo all'inventario di quello già venuto a luce, raccogliendo documenti degli archivi nostri e degli stranieri, perchè servano come fonti della nostra storia, concorrere infine, degnamente, alla ricostruzione della storia del nostro passato » e propugna, per raggiungere tali scopi, la costituzione nella nostra Provincia di una Società storica Salernitana fra i soci aderenti alla rivista.

Oltre l'importante presentazione, il 1^o fascicolo contiene articoli di S. E. il Prefetto della Provincia Domenico Soprano, di Romualdo Trifone, di Vincenzo Paesano, di Giovanni Calabritto, oltre a notizie di attuale interesse e di interesse storico della nostra Provincia.

Alla nobile iniziativa del Prof. Carucci, che ha già incontrato autorevoli appoggi presso autorità ed istituzioni salernitane, siamo sicuri che non verrà meno il concorso delle pubbliche Amministrazioni locali e di quanti, naturali di questa nostra terra, tengono alla ricostruzione storica del suo passato.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 324. Elenco dei posti di impiegati e salariati.
- 325. Contributo degli enti locali a favore delle Opere assistenziali.
- 326. Rabbia canina. Profilassi.
- 327. Assunzione degli operai da parte di Amministrazioni Statali.
- 328. Quinto concorso per conferimento di assegni vitalizi.
- 329. Migrazioni irregolari nell'Agro Pontino.
- 330. Categoria dei bovini da macello. Bollatura delle carni.
- 331. Vendita di apparecchi radiofonici. Art. 68 legge P. S.

Parte II.

Anagrafi comunali e registri di popolazione.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 330 a 331. — Appalti, aste ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

330. **Categoria dei bovini da macello. Bollatura delle carni.** (C. 18 nov. 1932 n.º 50484 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo d'applicare con uniformità d'indirizzo la classifica dei bovini da macello nei comuni della Provincia e specialmente in quelli nei quali il dazio sugli animali è riscosso a peso vivo, a cura di quest'ufficio è stato compilato l'unito prospetto, che trasmetto alla S. V. con preghiera di invitare il direttore del macello ad uniformarvisi

Il Prefetto — SOPRANO

PROVINCIA DI SALERNO

Classifica dei bovini da macello agli effetti del R. D. 30 settembre 1930 n. 1458.

Nei comuni, nei quali il dazio è riscosso a peso vivo, sono ammessi nella categoria di:

a) **Vitello** — i bovini senza distinzione di sesso con tutti i denti da latte o che al più abbiano perduto uno o due incisivi da latte, e, se femmine, che non abbiano partorito. Per distinguere le carni macellate fresche provenienti da bovini, che hanno già perduto uno o due incisivi da latte e per quelli del peso vivo superiore a kg. 180, è opportuno aggiungere al bollo: « vitello » la seguente indicazione: « sopr'anno »;

b) **Vitellone** — i bovini m. interi che abbiano perduto 3 e non più di 4 denti incisivi da latte e che non siano stati adibiti alla monta;

c) **Manzo** — i bovini m. castrati a suo tempo e le femmine che non abbiano mai partorito, purchè non abbiano perduto più di 7 incisivi da latte;

d) **Bue** — i bovini m. castrati, che abbiano perduto più di 7 denti incisivi da latte;

e) **Vacca** — le femmine di bovini, che abbiano partorito o che comunque abbiano perduto più di 7 incisivi da latte;

f) **Toro** — i bovini m. interi già adibiti alla monta o che comunque abbiano perduto più di 4 incisivi da latte.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

324. **Elenco dei posti di impiegati e salariati.** (C. 18 novembre 1932 n. 52723 al Commissario Straordinario per l'Amministrazione Provinciale e ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Come di consueto, si rammenta che, a norma del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 679 e T. U. 1° maggio 1930 n. 680, gli Enti soggetti all'iscrizione del dipendente personale alle Casse di Previdenza debbono, entro il 15 gennaio p. v. inviare agli effetti della determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1933, da iscriversi nei ruoli generali, l'elenco dei posti d'impiegati, salariati e sanitari, con l'indicazione degli stipendi, salari ed assegni corrispondenti a ciascun posto.

Tali indicazioni debbono essere inviate anche per i posti vacanti, poichè, come è noto, l'accertamento del contributo ha luogo, in forza dei predetti decreti, anche per i posti non ricoperti, ma compresi nella tabella organica; in tal caso il contributo ordinario, che sarebbe stato a carico dell'impiegato, cade a carico dell'Ente.

Le medesime indicazioni debbono essere fatte per tutte le nomine che i Comuni o l'Amministrazione Provinciale abbiano fatto con regolari atti di nomina a posti compresi o non nelle tabelle organiche.

Le variazioni in confronto degli anni precedenti (vacanze, nomine, riconoscimenti di aumenti periodici ecc.) saranno posti in evidenza nel prospetto medesimo e saranno indicate le date di decorrenza di tali variazioni.

Gli stipendi, salari ed assegni saranno indicati al lordo di tutte le ritenute, nonchè della decurtazione del 12 % di cui al R. D. L. 30 novembre 1930 n. 1491, essendo esteso al personale degli Enti locali il trattamento di quiescenza di cui al R. D. L. 24 novembre 1930 n. 1502.

Ciascun comune in ragione della propria competenza territoriale raccoglierà ed invierà, agli effetti della determinazione del contributo, i suddetti elementi riguardanti le Istituzioni di Beneficenza che, in forza del citato Decreto n. 679 vi siano tenuti, ed i consorzi di bonifica di Paestum, Sele e Vallo di Diana, i quali daranno gli elementi per i soli posti ricoperti di impiegati, che si siano avvalsi delle facoltà di cui agli art. 19 e 62 del R. D. L. 679 suindicati.

Si rammenta infine che, senza alcuna eccezione, si farà luogo a carico degli Enti alle sanzioni prescritte dalle vigenti disposizioni, in caso di inadempimento o di ritardo nell'invio degli elementi suddetti oltre la data del 15 gennaio p. v.

Per le sole variazioni nei posti dei Sanitari (medico condotto ufficiale sanitario e veterinario) in confronto al 1932, saranno altresì comunicate le notizie, di cui alla circolare 22 settembre 1932 n. 3925 (Boll. Amm. pag. 361).

Il Prefetto — SOPRANO

325. **Contributo degli Enti locali a favore delle Opere assistenziali.** (C. 14 novembre 1932 n.° 3792 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza alla G. P. A.).

L'On. Ministero dell'Interno comunica che i contributi deliberati dai Comuni e dalle Provincie a favore delle Opere assistenziali devono considerarsi tra le spese, che hanno per oggetto servizi di utilità pubblica, previste dall'art. 9 del T. U. delle leggi sulla finanza locale, e, quindi, in massima, debbono ritenersi ammissibili.

Tali contributi sono soggetti però alle stesse limitazioni sancite, nei riguardi delle altre spese di carattere facoltativo, dagli art. 305 e 324 del testo medesimo.

Il Prefetto — SOPRANO

326. **Rabbia canina. Profilassi.** (D. 9 nov. 1932 n. 49410 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Vista la propria ordinanza n. 3465 del 27 gennaio 1927, pubblicata a pag. 316 del B. A. del 1928, riguardante profilassi della rabbia canina, con la quale fu, tra l'altro, disposto al n. 3 la immediata uccisione dei cani vaganti ed al n. 4 la immediata uccisione dei cani morsiati;

Considerato che tale provvedimento debba essere modificato, per conciliare le esigenze sanitarie con quelle dei proprietari, nei casi in cui trattasi di cani di razze specializzate e quando non risulta bene accertata l'avvenuta morsicatura;

Ferme restando in ogni altra parte le disposizioni della suindicata ordinanza.

Decreta:

1.° Al numero 3 dell'ordinanza Prefettizia n. 3465 del 27 gennaio 1927 è aggiunto il seguente comma: « Qualora i cani accalappiati fossero subito reclamati, i cani stessi potranno essere restituiti al proprietario, nei riguardi del quale sarà in ogni caso sempre elevato verbale di contravvenzione per mancata custodia;

2.° Alle disposizioni contenute nel n. 4 della suindicata ordinanza sono sostituite le seguenti:

« I cani ed i gatti morsiati da altri animali, anche semplicemente sospetti rabidi, saranno d'ordinario subito uccisi. Soltanto nei casi in cui trattasi di animali di razze specializzate o di gran valore commerciale, i cani morsiati, con provvedimento del Podestà, potranno essere isolati in luogo adatto a spese del proprietario e tenuti in osservazione per la durata minima di sei mesi, sotto la vigilanza del veterinario o dell'ufficiale sanitario. Nei casi in cui sarà possibile accertare l'inesistenza della rabbia nell'animale, che inferse le morsicature, il periodo d'osservazione dei cani morsiati cesserà alla data di tale accertamento.

Durante il periodo d'osservazione i cani non potranno essere

adibiti alla caccia od alla custodia dei greggi e dovranno essere sempre tenuti in modo da evitare pericoli di danni alle persone.

I signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prefetto — SOPRANO

327. **Assunzione degli operai da parte di amministrazioni statali.** (C. 10 nov. 1932 n. 47208 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato che non tutte le amministrazioni si rivolgono agli Uffici di Collocamento per assumere gli operai permanenti o temporanei, necessari per i lavori eseguiti a cura delle Amministrazioni stesse.

Pertanto in conformità a precise disposizioni testè impartite da S. E. il Capo del Governo, si ritiene opportuno a tale riguardo far rilevare che l'art. II, comma 3 del R. D. 29 marzo 1928 n.º 1003, modificato dal R. D. 9 dicembre 1929, n.º 2333, dispone che le norme sull'assunzione dei lavoratori manuali si applicano anche agli enti pubblici, con esclusione però in ogni caso, del personale comunque dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche aventi ordinamento autonomo.

Ma l'eccezione è stata implicitamente abrogata dalla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 6 della legge 9 aprile 1931, n. 358, il quale stabilisce che la mano d'opera occorrente per i lavori di qualsiasi natura, comunque eseguiti a carico o con contributi e sussidi sul bilancio dello Stato, debba essere richiesta agli Uffici di Collocamento, i quali provvederanno dandone immediata comunicazione al Commissario per le Migrazioni.

Poichè i lavori eseguiti a cura dell'Amministrazione dello Stato gravano tutti sul bilancio statale, è evidente che le Amministrazioni suddette non possono esimersi dal dare piena applicazione allo articolo 6 della legge 9 aprile 1931, n. 358, e dal rivolgersi, quindi agli Uffici di Collocamento tutte le volte che,

per la esecuzione di lavori, abbiano bisogno di operai permanenti o temporanei.

Quanto precede si comunica alle SS. LL. per la scrupolosa osservanza della disposizione anzidetta.

Il Prefetto — SOPRANO

328. **Quinto concorso per conferimento di assegni vitalizi.** (C. 9 nov. 1932 n. 47023 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ed al sig. Commissario Straordinario per la Provincia).

L'Istituto Nazionale Impiegati Enti locali ha bandito concorso pel conferimento di 218 assegni vitalizi godimento 1.º gennaio 1933 a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali. L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 parte II del 10 ottobre u. s.

Non sfugge alle SS. LL. l'importanza di tale forma assistenziale, e si confida pertanto che nella compilazione dei documenti, che i partecipanti al concorso dovranno esibire, sia posta la massima cura, precisione e sollecitudine, in modo che le domande possono essere presentate in tempo utile e regolarmente documentate.

I Capi delle Amministrazioni comunali avranno cura di dare comunicazione della presente circolare alle Amministrazioni delle locali Istituzioni di Beneficenza.

Attendo ricezione della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

329. **Migrazioni irregolari nell'Agro Pontino.** (C. 16 nov. 1932 n.º 3349 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la circolare 11 ottobre n. 3349, pubblicata nel Bollettino Amm. n.º 29 del 20 ottobre pp. prego le SS. LL. di non rilasciare autorizzazione di viaggio per l'Agro Pontino, altrimenti le spese relative saranno poste a carico delle SS. LL.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte II.

Anagrafi comunali e registri di popolazione (1)

Utilità sociale e vantaggi individuali — L'opera delle Amministrazioni Comunali e il contributo dei cittadini — Un dovere che è pure un interesse, non ancora compreso da tutti.

Da quando il Governo Fascista ha rimesso in onore la statistica, dando severi ordini per il regolare funzionamento di tutti i servizi ad essa attinenti, e in particolar modo delle « Anagrafi comunali », le Amministrazioni civiche, dei grandi centri soprattutto, hanno provveduto a rinnovare o a migliorare grandemente questo servizio pubblico che, per inveterata trascuratezza, non era riuscito a ricevere, in quasi tutte le città, quella sistemazione ordinata e metodica, che ne costituisce il presupposto logico e pratico.

L'anagrafe — o il servizio comunale del registro di popolazione, come dicesi con termine tecnico molto appropriato — meritava tale cura speciale, e meriterà che tutte le Amministrazioni provvedano in un prossimo avvenire a renderla ordinata e regolare nel suo funzionamento, poichè non solo costituisce per le Amministrazioni dei Comuni la base per una somma di attività importanti e delicatissime, ma offre ai cittadini un ausilio efficacissimo nel disbrigo di numerosi interessi.

Ma poichè i molteplici e notevoli vantaggi di tale servizio pubblico siano conseguiti, non basta l'attività diligente e vigile dell'Amministrazione comunale; si può anzi affermare che la base del buon funzionamento sia risposta anzitutto nella diligenza dei cittadini. Solo se essi abbiano curato di iscriversi tempestivamente nel Registro della popolazione, denunciando esattamente le generalità proprie e dei componenti la famiglia, notificando i cambiamenti di abitazione, di residenza ecc. ecc. il Registro suddetto sarà ordinato e potrà consentire un servizio pubblico efficace ed utilissimo per tutti.

(1) Dalla « Idea Fascista » del 12 nov. 1932.

Il cittadino che abbia osservato le disposizioni di legge, che regolano la tenuta delle Anagrafi, potrà, senza incontrare alcuna difficoltà, ottenere certificati per contrarre matrimonio o per fini scolastici, potrà munirsi della carta d'identità, potrà conseguire il nulla osta per il passaporto, il certificato di buona condotta e altri documenti, per ottenere i quali — come è noto — è necessario essere iscritti nell'Anagrafe.

L'iscrizione in anagrafe serve inoltre ai cittadini perchè possano fruire dell'assistenza da parte dell'Amministrazione del Comune nei casi di ricovero negli ospedali, o da parte delle Opere assistenziali, le quali ultime commisurano l'entità del sussidio al numero delle persone di cui si compone la famiglia; serve infine ad ottenere, comprovando il numero dei figli a carico, sgravi da tributi governativi e comunali e da tasse scolastiche.

Ma, come abbiamo accennato, affinchè il cittadino possa effettivamente giovare dei vantaggi che il servizio anagrafico è destinato a procurargli, è *indispensabile che egli, ottemperando scrupolosamente alle denunce prescritte dalla legge, lo ponga in condizioni di funzionare regolarmente e con assoluta precisione.*

Spiace però di dover constatare come, purtroppo, la persuasione di tale necessità non sia ancora generale come dovrebbe. V'è una parte della cittadinanza — proprio quella che è la più elevata per origine, per cultura, per posizione sociale e per censo — che appare restia a dare il doveroso contributo al regolare funzionamento di un servizio pubblico tanto importante. E a tale proposito è doveroso osservare che male agiscono i Podestà, i Segretari ed i funzionari comunali, quando agevolano richieste di documenti che non siano suffragate dalle corrispondenti registrazioni anagrafiche.

Se non si voglia compromettere la regolarità e la serietà di un servizio così delicato, bisognerà esigere obbedienza alla legge da tutti; a qualunque categoria sociale appartengano.

Da un regolare funzionamento dell'Anagrafe, quanti vantaggi possono trarre le Amministrazioni comunali? Basta accennare alla compilazione delle liste elettorali, di quelle di leva, degli obbligati all'istruzione elementare, dei vaccinati ecc. ed al complesso dei Servizi che con l'Anagrafe han relazione strettissima.

Non hanno bisogno infine di essere illustrati i servizi sommi che l'Anagrafe bene ordinata può rendere oggi alla statistica — questo mezzo potente in mano di un Governo energico e volitivo — sopra tutto nelle grandi indagini demografiche, quali sono i censimenti.

Non è quindi chi non veda il vantaggio derivante a tutta la Nazione dal contributo di dati indispensabili che l'Anagrafe può fornire ai legislatori per i provvedimenti a favore delle varie classi sociali e l'altro grande vantaggio che essa, sia pure indirettamente, porta nel campo scientifico, rendendo possibili la conoscenza e il confronto di dati demografici che sfuggono alle rivelazioni periodiche dei censimenti.

Concludendo: è dovere tanto dei cittadini che delle Amministrazioni — e in pari tempo è interesse degli uni e delle altre — che i registri di popolazione funzionino regolarmente. Gli uni e le altre hanno cominciato a comprendere ed agire, dove più dove meno intensamente, da quando S. E. il Capo del Governo — valendosi di quel validissimo strumento che è l'Istituto Centrale di Statistica — ha rivolto il suo particolare interessamento a questo servizio pubblico, prima sempre negletto. Ma si deve compiere ancora molta strada.

La legge pone nelle mani delle Autorità comunali l'arma della contravvenzione a carico dei cittadini trascurati o non volenterosi: basti pensare alla contravvenzione comminata a *carico dei padroni di casa che non denunciano*, entro un termine perentorio, le variazioni d'inquilini avvenute nelle loro case, è altresì alla *decisiva efficacia* che essa avrebbe se regolarmente applicata.

Ma non darebbero i cittadini una prova di disciplina, se rendessero vane le penalità di legge, contribuendo spontaneamente al regolare funzionamento dei « Registri di popolazione »?

Essi compirebbero così non solo un dovere imposto dalle esigenze della vita sociale, ma agirebbero anche nel proprio interesse, risparmiandosi molte noie ed inutili perdite di tempo, quando debbano ricorrere all'Anagrafe per procurarsi i necessari documenti.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

331. **Vendita di apparecchi radiofonici** — art. 68 Legge di P. S. (C. 9 nov. 1932 n.° 08601 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circolare del Ministero dell' Interno, per la rigorosa osservanza:

« E' stato posto il quesito se i negozianti di apparecchi radio-elettrici, muniti di regolare licenza di vendita, e, quindi, anche dell'ordinaria licenza di abbonamento, alle radioaudizioni, siano tenuti a munirsi altresì della licenza prevista dall'art. 68 della Legge di P. S.

Lo scrivente ritiene che i negozianti in parola possano essere esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di polizia, sempre quando però il funzionamento degli apparecchi radiofonici sia fatto nell'interno dei negozi e per audizioni eseguite a titolo di prova degli apparecchi posti in vendita — *Pel Ministro Bocchini* ».

Il Questore — CIPRIANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Acerno. — *Vendita legname Prima sezione Fustaia.* — Il giorno 6 dicembre 1932, alle ore 10, presso la Casa Comunale, si terrà un primo incanto, col metodo delle candele vergini, per rivendita del taglio di 4201 matricine da utilizzare nella Prima Sezione Fustaia in danno del fallito primo aggiudicatario D'Urso Michele. Prezzo base 73.667. Cauzione provvisoria lire 1800. Cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Pagamento in cinque rate. Documenti di rito.

Il Podestà Lupo Pasquale

Comune di Vallo della Lucania — *Appalto riscossione imposte di consumo quadriennio 1933-1936.* — Si rende noto che alle ore 12 del giorno 29 corrente si terrà, nella Sede del Comune, un pubblico incanto, a candele vergini, per l'appalto suddetto, in aumento della base d'asta di lire 80 mila. I fatali per lo aumento del ventesimo scadranno il 10 dicembre 1932 alle ore 12. Deposito per spese contrattuali e d'asta lire 10 mila. Cauzione definitiva pari ai tre dodicesimi dell'annuo canone. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. — Maiurano

Il Podestà: De Masellis



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 332. Inserzione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.
- 333. Ruolo provinciale dei Segretari Comunali.
- 334. Note informative dei Segretari Comunali.
- 335. Rinnovazioni triennali delle Commissioni Comunali contemplate dal R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174.
- 336. Revisione delle liste elettorali politiche per il 1933.
- 337. id. id. Prestatori di opera.
- 338. Riscossione contributi volontari assistenza invernale.
- 339. Spese trasporto indigenti rimpatriandi.
- 340. Servizio carta di identità.
- 341. Autorimesse. Obbligo dei titolari di munirsi di registro.
- 342. Vaccinazione antitifica.
- 343. Esame trichinoscopico. Suini importati dalla Polonia.
- 344. Licenza di commercio per orafi artigiani.

segue

345. Cassa nazionale malattie per gli addetti al Commercio.
 346. Alberghi: pubblicità dei prezzi delle camere.
 347. Esercenti macellai.
 348. Disciplina della panificazione.
 349. Vidimazione annuale licenze vendita esplosivi.
 350. Rinnovazione delle licenze commerciali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 349 a 350. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

349. Vidimazione annuale licenze vendita esplosivi. (C. 23 nov. 1932 n. 08715 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Col 31 dicembre p. v. scadono le licenze per la vendita di polveri piriche ed affini e, pertanto, prego le SS. LL. invitare gli interessati a trasmettere a questo Ufficio, con sollecitudine la relativa istanza, munita del visto di V. S., dell'Arma dei CC. RR. e corredata dei seguenti documenti:

1. Ricevuta di un vaglia di L. 50,10 inviato al Tesoriere Provinciale presso la Banca d'Italia di Salerno, quale diritto annuale stabilito dall'art. 19 del T. U. d'imposta sulle polveri piriche.

2. Ricevuta di un vaglia di L. 15 diretto al Questore di Salerno (se trattasi di polvere pirica ed affini di I e IV categoria) e di L. 25 se trattasi di esplosivi di II e III categoria.

Qualora gli interessati non provvederanno a quanto sopra entro il 31 dicembre p. v. sarà provveduto al ritiro e revoca della licenza.

Il Prefetto — SOPRANO

350. Rinnovazione delle licenze commerciali. (C. 29 nov. 1932 num. 56620 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per notizia, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« Con circ. n. 70 in data 19 febb. 1930 (n. 278 di Prot.) questo Ministero dispose che gli esercenti, in occasione del rinnovo della licenza di commercio, fossero dispensati per quell'anno dalla presentazione del certificato penale, salva sempre alle Autorità competenti la facoltà di procedere in casi eccezionali ad una revisione di ufficio.

Successivamente, essendo stata riconfermata tale concessione per il 1931, fu chiarito con la Circ. n. 84 in data 6 dic. 1930 (n. 3082 di Prot.) che il semplice visto da apporsi sulle licenze non era soggetto a tassa di bollo.

Sempre allo scopo di non intralciare il regolare andamento del commercio, il Ministero ritiene opportuno rinnovare dette agevolazioni, già estese al 1932 con la circ. n. 105 del 13 genn. 1932 (N. 71 di Prot.) per tutto il prossimo anno 1933 ».

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

332. **Iscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.**
(C. 28 nov. 1932 n. 41851 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze ha comunicato quanto segue:

« In seguito alle disposizioni emanate con la circolare 6 agosto 1927, n. 112798, (1) qualche Amministrazione ha ritenuto di escludere dalle aste per fornitura di ghiaia, sabbia o trasporto di terra alcuni concorrenti iscritti al Sindacato regionale vetturini e barrocciai, perchè non appartenenti ad una Associazione di datori di lavoro

« Il Ministero delle Corporazioni osserva che la cennata limitazione contrasta con l'attuale inquadramento sindacale della categoria, in quanto l'art. 9 del Decreto ministeriale 11 gennaio 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1931, ha attribuito alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna la rappresentanza giuridica dei barrocciai e vetturini anche nella ipotesi in cui esplichino la loro attività nella escavazione per conto proprio della sabbia e dei ciottoli dai greti dei fiumi e dalle spiagge del mare e nel successivo trasporto ai cantieri per la vendita.

« Trattasi, quindi, di esercenti un'attività di modesta importanza economica, i quali, pur essendo stati inquadrati, per ragioni di tecnica organizzativa, nelle Associazioni di lavoratori, sono tuttavia da considerarsi alla stregua dei datori di lavoro

(1) v. B. A. anno 1928 cop. fascicolo 25.

(piccoli imprenditori). Ad essi pertanto non può essere preclusa la partecipazione agli incanti per il solo motivo che non possono esibire il certificato di iscrizione ad una Associazione sindacale di datori di lavoro.

« A modificazione, poi, delle disposizioni contenute nell'ultima parte della citata circolare 6 agosto 1927, si comunica inoltre che, in seguito al riconoscimento giuridico dell'Associazione Nazionale Fascista degli Esattori e Ricevitori delle Imposte, accordato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 1096, gli appartenenti all'Associazione stessa sono tenuti alla presentazione del relativo certificato di iscrizione.

« Potrà, però, a questo riguardo consentirsi qualche deroga a favore di coloro che, non avendo ancora i requisiti richiesti per poter fare parte dell'Associazione sindacale, non sono in grado di produrre il prescritto certificato ».

Prego, pertanto, di volersi attenere alle norme sopracitate.

Il Prefetto — SOPRANO

333. Ruolo provinciale dei segretari comunali. (C. 28 nov. 1932 n. 3883 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Prego le SS. LL. di trasmettermi, non prima del 31 dicembre e non dopo del 5 gennaio 1933, le notizie relative a questo Segretario per la formazione del ruolo 1931.

Bisogna tener presente, all'uopo, che occorrono a questa Prefettura i dati di cui a pag. 262 del Bollettino Amm. 1932 e che i dati stessi siano forniti con la massima precisione.

E' da tener presente che la data di prima assunzione in servizio è la data di prima nomina, anche se provvisoria; l'anzianità al grado attuale sarà quella determinata al 1° gennaio 1933 per l'effettivo servizio prestato nel proprio grado, senza tener conto dei servizi prestati presso altri Comuni di grado inferiore.

Le abbreviazioni pel servizio di guerra devono computarsi in base ai decreti di questa Prefettura, che ne riconobbero a suo tempo il periodo.

Lo stipendio deve desumersi dall'ultimo decreto prefettizio relativo.

L'assegno valutabile per la pensione è quello del rispettivo grado con tutti gli aumenti periodici, senza però la riduzione del 12 % che, come le SS. LL. ricorderanno, non influisce sulla pensione.

Il Prefetto — SOPRANO

334. **Note informative di Segretari comunali.** (C. 28 nov. 1932 n. 3884 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ricordo alle SS. LL. che col 31 dicembre p. v. devono essere compilate le note informative per i segretari Comunali.

Comunico all'uopo che le note stesse, redatte sui mod. n. 1 e 2, il cui n. 1 deve essere firmato dal Segretario Comunale, devono pervenire a questa Prefettura non oltre il 1° gen. 1933.

Il Prefetto — SOPRANO

335. **Rinnovazione triennale delle Commissioni comunali contemplate dal R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174.** (C. 21 nov. 1932 n. 48450 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la circ. N. 33932 del 10 settembre 1929, inserita nel Bollettino della Prefettura, (1) fu fatto presente l'opportunità della rinnovazione triennale delle Commissioni comunali, contemplate dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174. (2)

Ai sensi della predetta circ., le Commissioni comunali attualmente in carica dovrebbero perciò, alla data del 31 dicembre p. v., esser rinnovate nella loro composizione.

Senonchè, essendo in corso di studio la possibilità di addvenire ad una revisione della vigente disciplina del commercio, l'On. Ministero delle Corporazioni ritiene opportuno di soprassedere, per il momento, a quella rinnovazione.

Tanto comunico per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 360.

(2) » » » » 340.

336. **Revisione delle liste elettorali politiche per il 1933.** (C. 18 nov. 1932 n. 48747 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma dell'art. 11 della legge elettorale politica, testo unico 2 sett. 1928 N. 1993, entro il mese di ottobre sono state iniziate le operazioni per la revisione delle liste elettorali per il 1933, che nel corrente anno coincidono con la revisione straordinaria (art. 122 della legge) già disposta con decreto reale 20 ottobre pp. n. 1370, come si è comunicato alle SS. LL. con circ. telegrafica in data 16 corr. N. 48747.

Nel richiamare le istruzioni di massima già comunicate con le circ. dei decorsi anni, si raccomanda vivamente le SS. LL. affinchè sia provveduto alla esatta e tempestiva esecuzione dei rispettivi adempimenti, ciò che questo anno si ravvisa di particolare ed ovvia importanza, in quanto la revisione attuale è quella che precede la normale scadenza dell'attuale legislatura.

Si richiama, pertanto, la particolare attenzione delle SS. LL. anche sul disposto dell'art. 33 della citata legge, relativa alla compilazione delle liste di sezione, che consento siano trasmesse alla Prefettura per gli ulteriori adempimenti dopo l'approvazione degli atti da parte della Commissione elettorale provinciale, ed in ogni caso non oltre il 15 maggio 1933.

Intanto avverto che, nell'eseguire la revisione della lista permanente, occorre accertare che ciascuno degli iscritti nella lista degli anni precedenti risulti ancora compreso nel Registro della popolazione stabile del Comune e residente nel Comune stesso e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge vigente.

Nelle assicurazioni da inviare alla Prefettura occorre chiaramente specificare l'adempimento cui si riferisce e per ognuna di essa assicurare con lettere separate.

La lista permanente resterà quella in uso pel corr. decennio 1929-1938, nella quale dovranno essere apportate, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, tutte le rettificazioni ne-

cessarie dei titoli alla iscrizione, non escluso quelle relative alla abitazione dell'elettore ed alla sezione cui l'elettore va assegnato.

Avverto inoltre che anche le liste di sezione devono contenere tutte le indicazioni di cui alle colonne da 1 a 11 dello stampato modello 5 (art. 34 legge) ed alla colonna 14 va apposta la dicitura « VOTO SOSPESO » per i militari che trovansi in servizio alle armi.

Confido nello esatto e preciso adempimento di quanto sopra da parte delle SS. LL. dei quali daranno di volta in volta assicurazione, non senza ricordare le tassative disposizioni di legge da adottare a carico dei Comuni, che daranno luogo a mancati o ritardati adempimenti.

Intanto prego segnare ricevuta della presente.

Il Pretetto - SOPRANO

337. Revisione liste elettorali politiche per 1933. Prestatori di opera.
(C. 22 nov. 1932 n. 51601 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Il Ministero dell'Interno comunica quanto segue:

« La Confederazione Generale Fascista dell'Industria, in relazione al compito assunto, d'intesa con la Confederazione dei Sindacati Fascisti dell'Industria, della raccolta dei dati concernenti i prestatori d'opera dell'industria, agli effetti dell'art. 13 della legge elettorale, si è rivolta a questo Ministero perchè voglia confermare, anche per quest'anno, le disposizioni contenute nella circ. 11 settembre 1928 n. 15600-3-1014, sia per ciò che concerne la trasmissione ai Comuni degli elenchi completi dei prestatori d'opera predetti, in luogo di quelle delle semplici varianti della precedente situazione, sia per limitare la comunicazione degli elenchi stessi ai soli Comuni nei quali hanno sede gli stabilimenti, lasciando ai Comuni stessi il compito di segnalare agli Uffici municipali della effettiva residenza i nomi dei lavoratori non residenti nel proprio territorio.

Nulla ostando da parte di questo Ministero, se ne informano le EE. LL. perchè vogliano darne notizia ai Podestà, aggiun-

gendo che la Confederazione suddetta si è impegnata ad offrire la collaborazione delle dipendenti Unioni provinciali per agevolare nel miglior modo possibile il compito degli Uffici municipali ».

Tanto si comunica per norma di codesto Ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

338. **Riscossione contributi volontari assistenza invernale.** (C. 16 nov. 1932 n. 2151 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, si comunica che il Ministero delle Finanze ha confermato anche per quest'anno il divieto di dare in riscossione agli esattori delle imposte elenchi di contributi volontari per l'assistenza invernale, relativi a qualsiasi categoria di cittadini. Prego osservare strettamente tale norma, informando di urgenza gli esattori, e di assicurarne in proposito questa Prefettura.

Il Prefetto — SOPRANO

339. **Spese trasporto indigenti rimpatriandi.** (C. 26 nov. 1932 num. 52080 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Si è dovuto rilevare che non tutti i Comuni si attengono alle vigenti disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno circa i mezzi da anticipare agli indigenti rimpatriandi.

Tali mezzi sono:

a) un'indennità pecuniaria di L. 0,05 per km., con l'aggiunta, se l'indigente risulti incapace di viaggiare a piedi, del mezzo di trasporto con carro od altro veicolo;

b) la spesa per l'acquisto di un biglietto di terza classe su ferrovia a tariffa ridotta del 70 % (concessione speciale B) con l'aggiunta di un sussidio vitto in ragione di cent. 20 per ogni 25 km., qualora la distanza da percorrere oltrepassi gli 80 km. o la durata del viaggio, per effetto di interruzione, superi le 6 ore.

Le spese anticipate dai Comuni per tali trasporti dovranno

essere contabilizzate trimestralmente in appositi rendiconti, da trasmettersi a questa Prefettura, pel rimborso.

A corredo di essi dovranno prodursi le copie delle ordinanze di rimpatrio, i tagliandi A delle richieste ferroviarie, nonchè le ricevute delle somme corrisposte agli indigenti.

Pregasi pertanto le SS. LL. di corrispondere pel trasporto degli indigenti soltanto i mezzi come sopra indicati, ed avvertendo che ogni altra diversa corresponsione non potrebbe essere da questa Prefettura rimborsata e rimarrebbe a carico personale delle SS. LL.

Il Prefetto — SOPRANO

340. **Servizio carta identità.** (C. 17 nov. 1932 n. 07600 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Al fine di evitare la giacenza, inutile ed ingombrante, presso lo schedario provinciale esistente nella locale R. Questura delle carte d'identità riferibili a nominativi deceduti, prego le SS. LL. di voler trasmettere all'Ufficio predetto, non oltre la fine del dicembre p. v. l'elenco delle persone suindicate, per ciascuna delle quali occorre indicare, oltre le generalità, anche il numero della carta d'identità da eliminare.

E perchè tale delicato servizio possa, sempre e utilmente, rispondere ai fini di Polizia, è necessario che la trasmissione degli elenchi in questione si effettui, successivamente e invariabilmente, ogni fine di bimestre.

Attendo ricevuta della presente in segno di rigoroso adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

341. **Autorimesse — obbligo ai titolari di munirsi di registro.** (C. 14 nov. 1932 n. 02237 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia circolare n. 04319 del 25 luglio 1931 (1) relativa all'obbligo fatto ai titolari di autorimesse di

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 295.

munirsi di registro per trascrivervi i dati relativi a persone che compiono operazioni di noleggio od altro presso le rimesse stesse, si comunica che, a parziale modifica delle disposizioni impartite, resta ferma l'obbligo di prendere le generalità soltanto di quelli che noleggiano automobili senza il conducente.

Si prescrive, d'altra parte, che qualora l'autorimessa, oltre alla macchina, fornisca anche il conducente, questi, a servizio ultimato, dovrà riferire al proprietario dell'autorimessa, per l'annotazione nel registro, la durata del noleggio, le località nelle quali è stata la macchina, e le possibili indicazioni sulle persone che vi sono state condotte.

Il Questore — CIPRIANI

342. **Vaccinazione antitiflica.** (C. 18 nov. 1932 n. 51123 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 29 luglio 1927 n. 28110 venne data comunicazione integrale del decreto di S. E. il Capo del Governo del 2 dicembre 1926 relativo alla vaccinazione antitiflica e delle relative istruzioni ministeriali.

Con la successiva del 1° settembre 1930, VIII, n. 38093, pubbl. nel Bollettino Amm. 1930 pag. 338, venne richiamata la precedente, e vennero ricordati i capisaldi delle norme per la loro esatta e completa applicazione.

Intanto risulta a questa Prefettura che non tutti gli obbligati sono stati vaccinati, e che non tutti i comuni hanno impiantato il relativo registro.

Intendo che le disposizioni abbiano la completa applicazione, tenuto anche presente che l'infezione tifoidea si mantiene endemica nei vari comuni, e costituisce un pericolo di diffusione epidemica.

Desidero pertanto di avere assicurazione dello avvenuto impianto del registro e se sono stati vaccinati gli obbligati e cioè:

1° — Il personale di assistenza, di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia *degli Ospedali, e in genere degli Istituti e delle Case di cura, sia pubbliche che private.*

2° — il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche e al trasporto dei malati.

3° — Il personale addetto ai mezzi di approvvigionamento idrico alla raccolta e allo smercio del latte.

Si tenga conto che sono esclusi dall'obbligo della vaccinazione le persone che si trovano nelle condizioni indicate nella suddetta circolare 1° settembre 1930.

Della esatta e completa esecuzione di quanto sopra sono responsabili i Sigg. Podestà, Commissari Pref. dei Comuni ed Ufficiali sanitari.

Resto in attesa di sollecito riscontro con la assicurazione formale dello Ufficiale sanitario, confermata dalla S. V. che si è adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

343. **Esame trichinoscopico - Suini importati dalla Polonia.** (C. 19 nov. 1932 n. 49604 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione sulla necessità di sottoporre all'esame trichinoscopico, subito dopo la macellazione, la carne dei suini importati dalla Polonia, disponendo che devesi in ogni caso esercitare speciale controllo e che l'onere relativo è a carico dei proprietari degli animali.

Prego informarne il veterinario comunale o in mancanza l'Ufficiale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

344. **Licenza di Commercio per orafi artigiani.** (C. 19 nov. 1932 n. 08689 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Per notizia, comunico la seguente circ. pervenuta dall'On. Ministero dell'Interno.

« Per l'art. 127 del T. U. delle leggi di P. S. la licenza di commercio oggetti preziosi è valida per tutti gli esercizi di vendita appartenenti alla medesima persona o ditta, anche se siti in località diversa.

Tale disposizione, in quanto presuppone l'esistenza di un

esercizio stabile nelle diverse località, non potrebbe a stretto rigore applicarsi alla vendita temporanea e saltuaria di preziosi, praticata in comuni diversi da quelli nei quali gli esercenti hanno la residenza normale, in occasione di fiere, mercati, festività ecc. e, pertanto, gli interessati dovrebbero munirsi di distinte licenze per ogni singola località, con tutte le conseguenze di legge.

La Federazione fascista autonoma degli artigiani ha fatto voti che la norma in oggetto sia applicata anche nei riguardi della categoria, da essa rappresentata, per le vendite saltuarie sopra menzionate, trattandosi di attività molto modesta, il più delle volte di importanza inferiore all'onere della nuova licenza, e che altrimenti dovrebbe cessare con grave danno della classe.

Ritenuto il voto meritevole di considerazione, si dispone che, ove non ostino, per singoli casi, speciali ragioni di diniego, vengano accolte le richieste degli orafi artigiani per autorizzazione ad esercitare la vendita temporanea dei preziosi di loro produzione in comuni diversi da quelli nei quali hanno la residenza normale, nei quali non esistono botteghe di orafi, senza necessità di nuove licenze per ogni comune; sotto condizione che nella licenza per l'esercizio principale siano indicati i comuni ed il periodo di tempo in cui l'esercizio temporaneo verrà effettuato, e che copia della licenza stessa sia presentata, di volta in volta, dall'interessato all'Autorità locale di P. S., cui dovrà comunicarsi anche il luogo di provenienza e di successiva destinazione.

Il Questore - CIPRIANO

345. **Cassa Nazionale malattie per gli addetti al Commercio.** (C. 19 nov. 1932 n. 3886 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Presidente della Giunta Consultiva Cassa malattie per gli addetti al commercio, in data 27 ottobre, ha inviato alle SS. LL. una circ. che chiarisce gli scopi della benefica istituzione

Mentre richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla predetta circolare, prego fornire immediatamente i dati richiesti dalla Cassa nazionale malattie con la circ. sopra richiamata.

Raccomando l'urgenza.

Il Prefetto - SOPRANO

346. **Alberghi, pubblicità dei prezzi delle camere.** (C. 23 Nov. 1932 n. 04150 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. D. L. n. 65 in data 3 gennaio 1925, prego le SS. LL. trasmettermi con cortese sollecitudine e non oltre il 15 dicembre c. a. l'elenco, in duplice copia, delle camere di alberghi esistenti in codesta giurisdizione col prezzo globale (compresa ogni prestazione), prezzo che non deve subire aumenti per tutta la durata del nuovo anno.

Il Prefetto — SOPRANO

347. **Esercenti macellai.** (C. 18 nov. 1932 n. 51285 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 29 del Reg. sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, prego trasmettermi l'elenco degli esercenti autorizzati alla vendita di carni macellate fresche in codesto comune, indicando per ciascun esercente:

- 1.° Nome e cognome;
- 2.° data dell'autorizzazione;
- 3.° ubicazione di ciascun locale destinato alla vendita delle carni macellate fresche;
- 4.° se risulti accertato che il locale di cui al n. 3 soddisfa alle esigenze dell'igiene e se presso l'ufficio comunale esista la relativa relazione col parere favorevole del veterinario comunale o, in mancanza, dell'ufficiale sanitario;
- 5.° se ed in quale data la S. V. abbia data comunicazione alla Federazione prov. dei Commercianti dell'avvenuta concessione della licenza d'esercizio.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

348. **Disciplina della panificazione.** (C. 24 nov. 1932 n. 50824 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL., per quanto possa avere

applicazione in codesto Comune, sulle disposizioni del Ministero delle Corporazioni contenute nella nota 11 aprile u. s. n. 2758.

« La introduzione in un Comune, con popolazione superiore a 10 mila abitanti, del pane prodotto in Comuni vicini ed aventi popolazione inferiore a quella suddetta, a parere dello scrivente, viene ad assumere il carattere della vendita ambulante e come tale dovrà essere vietata, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 7 del R. D. L. 1843 del 29 luglio 1928. (1)

Tale forma di attività è da vietarsi anche per il fatto che, ove si consentisse l'introduzione del pane da un Comune in cui non sia fatto obbligo agli esercenti fornai di attrezzare i propri forni secondo le prescrizioni del R. D. L. n. 1843, ad altro Comune dove tale obbligo sussiste, si verrebbe a frustrare gli scopi voluti dal citato R. Decreto, il quale mira al perfezionamento degli impianti di panificazione ed all'industrializzazione della produzione del pane ».

Ad assicurare l'adempimento di quanto è stabilito nelle predette disposizioni, è necessario che sia prescritto ai rivenditori di pane, che non hanno annesso il forno, di farsi rilasciare dai produttori, giusta come prescrive l'art. 9 del regolamento 23 giugno 1932 n. 904 (2) per l'applicazione della legge 17 marzo 1932 n. 368 (3), per ogni quantitativo di pane, che venga ad essi consegnato per la vendita al pubblico, una distinta in cui deve essere indicato l'indirizzo della Ditta fornitrice, la data di consegna e la qualità e quantità del pane consegnato.

Attendo assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) V. B. - A. Aneo 1928 pag. 324.

(2) » » » 1932 » 293.

(3) » » » » » 169.

Appalti, aste ecc.

Comune di Piaggine — *Tesoreria Comunale.* — Si rende noto che alle ore 10 del 12 dicembre 1932, nella sede del Comune, avrà luogo unico esperimento d'asta per l'appalto del servizio di tesoreria comunale, col metodo della candela vergine, in diminuzione del prezzo di lire tremila. Ogni offerta in diminuzione non potrà essere inferiore all'1% sulla base d'asta di lire tremila. Deposito provvisorio lire duemila, cauzione definitiva lire quindicimila.

Oltre alla retribuzione annua, alla carica è annesso assegno fisso annuo di lire ottocento a titolo di compenso per le anticipazioni. Chiarimenti segreteria comunale.

Il Segretario — Petraglia Il Podestà — Tommasini

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio 1^a e 2^a sezione cedua bosco Agnone.* — Si rende noto che alle ore 10 del giorno 12 dicembre p. v., nella R. Prefettura, si terrà una pubblica asta, col sistema delle candele vergini, per la vendita del taglio di legname del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 76736. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica, nonché un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombro mesi 24 dalla consegna. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Cicerale Cilento — *Applicato di segreteria.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 2500 al lordo ritenute di legge, aumentabile di un decimo per 5 quadrienni successivi. Età da 25 a 35, salvo eccezioni di legge. Licenza di scuola media, con due anni di servizio presso enti locali, oppure passaggio in 2^a classe di scuole medie inferiori, con almeno 6 anni di servizio anche provvisorio. Domanda da inviarsi entro 15 dicembre p. v., insieme documenti di rito e titoli. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. — Scorzelli Il Podestà — Corrente

segue **Concorsi**

Comune di Nocera Inferiore — *Assistente tecnico acquedotto municipale.* — Concorso per titoli ed esame. Stipendio L. 5200, oltre caroviveri. con riduzione 12 % e trattenute di legge. Età anni 18 compiuti e non superiore ai 35, salvo eccezioni di legge. Titolo di studio: certificato promozione dalla 2^a alla 3^a classe scuola media grado inferiore. Termine presentazione domande: ore 12 del 25 febbraio p. v.

Il Podestà — Carlo Angrisani Armenio

Il Segretario Capo — D'Alessandro

Comune di Nocera Superiore — *N. 2 posti di Vigili urbani ed un posto di Vigile sanitario.* — Concorso per titoli ed esami, scadente il 31 dicembre 1932-XI, ore 12. Periodo di prova anni 2 con disdetta tre mesi prima. Salario annuo, per ciascun posto, lordo L. 2400. Indennità vestiaria annua L. 200, il tutto soggetto a riduzione del 12 %. N. 5 aumenti quadriennali di un decimo del salario iniziale, computato agli effetti della maturazione del 1° aumento, il periodo di prova. Età minima anni 21, massima 40, salvo eccezioni di legge. Documenti di rito, certificato di prosocioglimento dall'istruzione elementare obbligatoria, iscrizione al Partito Nazionale Fascista e tassa di concorso di L. 25,10. Assunzione servizio entro 15 giorni dalla partecipazione sotto pena di decadenza. Chiarimenti alla Segreteria del Comune.

Il Segretario — Lupis

Il Podestà — Salvi

Ospedale Psichiatrico Consortile " Vittorio Emanuele II " di Nocera Inferiore — *Concorsi al posto di Ispettore ed a due posti di Vice Ispettori.* — Concorso per titoli ed esami. Ispettore: stipendio L. 8.000 aumentabile a L. 10.400; supplemento di servizio attivo L. 1.700. Vice Ispettore: stipendio L. 6.600, aumentabile a lire 8.600, supplemento di servizio attivo lire 1.400 al lordo del 12 %, e delle altre ritenute di legge. Scadenza 1° marzo 1933-XI. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria dell'Ospedale.

Nocera Inferiore, li 25 novembre 1932-XI.

Il Segretario — Perrotti

Il Presidente

del Consiglio di Amm. — Falcetti



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 351. Vigilanza sanitacia nelle scuole e negli istituti di educazione.
- 352. Disoccupazione e migrazione interna.
- 353. Sindacati agricoltura. Ruoli.
- 354. Rinnovazione licenze di pubblici esercizi. Anno 1933
- 355. Revisione delle liste elettorali politiche.
- 356. Esattorie morose contributi sindacali verso l'Unione sindacati fascisti dell'Agricoltura.
- 357. Bollettino metereologico per i pescatori.

Parte II.

Se in base alle norme di un regolamento comunale, che impongono degli obblighi nell'interesse pubblico, possa spettare al privato cittadino, interessato all'osservanza di detto regolamento, una azione per la violazione di dette norme. — *M. De Fidio.*

COPERTINA

Risultati idonei negli esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo nella sessione di novembre-dicembre 1932. — Nel personale della R. Prefettura. — Nell'Amministrazione Prov. di Salerno. Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

R.^a Prefettura di Salerno.

Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso della riscossione delle imposte di consumo. — Aspiranti risultati idonei nella sessione di Novembre 1932.

Agovino Raffaele di Angelo, Aleotti Gaetano di Luigi, Amabile Pasquale di Raffaele, Angr sani Gerardo di Pasquale, Angrisani Matteo fu Antonio, Ardito Ernesto di ignoto, Armentante Nicola di Vincenzo, Astarita Luigi di Raffaele, Auletta Giuseppe fu Giovanni, Aulicino Achille di Francesco, Aulisi Achille di Stanislao, Avallone Donato di Tobia, Avallone Edgardo di Alfonso, Avallone Pasquale di Luigi.

Baldi Luigi di Adolfo, Baldi Pietro fu Matteo, Balestrino Francesco di Vincenzo, Barba Antonio di Nicola, Bartiromo Alfonso fu Giuseppe, Bartiromo Antonio di Cesare, Bartiromo Tommaso di Francesco, Battaglia Saverio di Giuseppe, Battagliese Aniello di Francesco, Bilotta Michele fu Generoso, Bisogni Gaetano di Raffaele, Bonagura Antonio di Vincenzo, Borrelli Renato di Antonio, Bruno Domenico di Felice.

Calderaro Pasquale di Vincenzo, Califano Sabato di Nicola, Capaccio Liberato di Felice, Capaldo Liborio di Raffaele, Capece Pasquale di Giuseppe, Caporossi Ferdinando di ignoto, Caputo Giovanni di Vincenzo, Caputo Vincenzo di Leopoldo, Cardaropoli Ercole di Gennaro, Casanova Luigi fu Carmine, Castellano Pasquale fu Angelo, Capaldo Raffaele fu Aniello, Castiello Carlet di Alessandro, Catania Raffaele fu Raffaele, Cavallaro Luigi di Gennaro, Celentano Pantaleone di Prisco, Celotto Francesco di Carmine, Celotto Pietro di Antonio, Cerrato Aniello fu Gaetano, Chivasso Rocco di ignoto, Cialdini Giacomo di Nunziante, Cinnamo Francesco di Alfonso, Citarella Gaetano fu Giovanni, Citarella Giuseppe fu Giuseppe, Claudio Aniello fu Carmine, Colasante Pasquale fu Antonio, Contaldi Ernesto di Epmaco, Contursi Antonio di Francesco, Correale Carmine di Antonio, Corvino Antonio fu Alfonso, Crescenzo Alfredo di Aniello, Croce Donato di Giovanni, Cuomo Carmine di Pasquale, Cuomo Francesco di Donato.

D'Amaro Vincenzo di Antonio, D'Ambrosio Antonio fu Cattelto, David Giovanni di Giuseppe, D'Antonio Alfonso di Angelo, Della Pepa Paolo di Giuseppe, Del Vecchio Aniello fu Salvatore, Desiderio Camillo di Raffaele, Desiderio Raffaele di Gaetano, De Sio Vincenzo fu Nicola, De Cicco Alessandro di Gaetano, De Giacomo Gaetano di Nunziante, De Matteo Umberto di Enrico, Di Gilio Giuseppe di Raffaele, Di Filippo Alfredo di Giovanni, Di Filippo Giuseppe di Giovanni, Di Gorga Enrico di Pasquale.

Esposito Antonio di Achille, Esposito Generoso di Antonio.

(segue a pag. 3 copertina)

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

351. **Vigilanza sanitaria nelle scuole e negli istituti di educazione.** (C. 23 nov. 1932 n. 48994 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La riapertura delle scuole rende necessario di richiamare l'attenzione delle SS. LL. e degli Ufficiali sanitari comunali sull'applicazione delle norme vigenti per la difesa contro le malattie infettive in tali collettività.

Le disposizioni del regolamento speciale approvato con R. Decreto 9 ottobre 1921 n. 1881, coordinate con gli articoli 143, 144 e 145 del regolamento generale sanitario, danno indicazioni precise circa le modalità con cui deve svolgersi il servizio. Infatti l'art. 4 del citato regolamento sancisce l'obbligo da parte dei Comuni di far visitare dall'Ufficiale sanitario e dai medici all'uopo delegati, *tutte le scuole pubbliche e private* al momento dell'apertura dell'anno scolastico.

Tale visita ha lo scopo:

1) di accertare che, tanto fra gli alunni, quanto fra gli insegnanti e fra le persone in genere che, a *qualsiasi titolo* frequentano la scuola, nessuno sia affetto da malattie contagiose e diffuse acute;

2) di rilevare fra gli alunni quelli che possono ritenersi disposti alle malattie tubercolari, per l'applicazione, a loro favore, d'accordo con il Consorzio prov. antitubercolare, delle provvidenze intese a prevenire tali malattie, tanto nell'interesse degli alunni stessi, che della collettività scolastica.

3) di assicurarsi che tutti gli iscritti, siano stati vaccinati

contro il vaiuolo con esito positivo; e, che quelli di età superiore agli anni 8 abbiano anche subito la *rivaccinazione*. (art. 130 T. U. leggi sanitarie, modificate dall'art. 67 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889 sulla riforma degli ordinamenti sanitari).

4) di accertare se, fra gli alunni, ve ne sono affetti da alcuna delle malattie diffusive a lungo decorso, di cui nell'art. 1 lettera C, e che siano adottate, a loro riguardo, le disposizioni indicate agli art. 17 e 18 del regolamento 9 ottobre 1921 n. 1881.

5) di verificare se sono applicate le altre norme di carattere profilattico, che fossero state emanate dopo il regolamento predetto, tali la vaccinazione contro la differite.

L'art. 4 del regolamento, oltre alla visita medica agli alunni all'inizio dell'anno scolastico, prevede, per la vigilanza igienica-sanitaria *ordinaria*, altre visite da effettuarsi saltuariamente durante il corso dell'anno, e almeno una volta al mese.

Prevede altresì visite *straordinarie*, quando le condizioni sanitarie del Comune, nei riguardi di manifestazioni epidemiche, ne richiedessero il bisogno.

Il personale insegnante e dirigente delle scuole ha l'obbligo di cooperare per la pronta ed efficace attuazione delle misure profilattiche, ed ha anche azione diretta di vigilanza sullo stato sanitario degli scolari; gli art. 5 e 6 del regolamento precisano quali provvedimenti, nei casi di urgenza, e quali facoltà sono domandate al predetto personale al riguardo.

Nella esecuzione delle visite anzidette, da parte degli ufficiali sanitari e di medici scolastici, sarà spesso possibile eseguire, con la cooperazione del personale scolastico, anche un regolare controllo sulle condizioni generali di salute e di crescita dei singoli alunni, ai fini della tutela sanitaria della giovane generazione, nel delicato periodo dello sviluppo somatico.

Eventuali sintomi di malattie o deficienze di sviluppo possono venir rilevate:

1. con la visita medica di tutti gli alunni, all'inizio dell'anno scolastico;

2. con le visite di ispezione medica *ordinarie*, durante l'anno (almeno una volta al mese);

3. con le visite mediche *straordinarie*, ogni qualvolta se ne manifestasse il bisogno;

4. organizzando eventualmente la rilevazione sistematica dei dati somatici psichici circa lo sviluppo fisico e mentale di ogni iscritto (cartella biografica individuale), come in alcuni comuni è già stato disposto.

Di ogni visita, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere presa nota dal sanitario, segnando il risultato della visita e nel registro scolastico e in apposito registro da impiantarsi in ogni scuola a cura dei comuni.

Lo sviluppo di questa parte del servizio, che nel passato ha incontrate alcune difficoltà, specie nei piccoli centri, è ora resa di più facile attuazione, in seguito alla istituzione, da parte dell'O. N. B., della visita ai propri iscritti (Balilla Avanguardisti). E' necessario, perciò, che le SS. LL. esplicano soprattutto opera di coordinazione, eventualmente di integrazione, della attività dei vari Enti, che concorrono, con stessi mezzi, a questo unico fine. Ed in proposito vorranno tener presente che nei comuni dove non è stata ancora organizzata l'ispezione medica di tutti gli scolari, tale esame sistematico verrebbe compiuto solamente al momento della ammissione nell'Opera Balilla, cioè all'8.^o anno di età. Sarebbe opportuno invece che la collaborazione dei sanitari e degli insegnanti permettesse almeno la rilevazione dei più importanti indici di crescita (statura, peso, perimetro toracico) e di eventuali sintomi di malattia anche per i fanciulli di 6 e 7 anni, che frequentano le prime classi elementari, costituendo così un utile controllo sullo sviluppo, in questa età particolarmente delicata della vita, e facilitando il compito, che verrà consecutivamente assunto dai servizi dell'Opera Nazionale Balilla.

Per quanto riguarda gli istituti di educazione e di istruzione con internato (collegi-convitti) anche se dipendenti da Opere Pie, essi devono essere provvisti di infermeria e di un medico respon-

sabile dei servizi igienico-sanitari e profilattici, il quale ha l'obbligo di provvedere che siano preventivamente assicurati i mezzi necessari per fronteggiare adeguatamente eventuali manifestazioni di malattie infettive, che avessero a verificarsi nello istituto.

E' bene ripetere che, nei convitti, i sanitari devono accertarsi che i conviventi siano stati regolarmente vaccinati e rivaccinati contro il vaiuolo, e che siano stati sottoposti alle altre misure di immunizzazione, che siano state eventualmente disposte dall'autorità sanitaria.

Prego portare quanto sopra a conoscenza di codesto Ufficio sanitario ed assicurare dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

352. **Disoccupazione e migrazioni interne.** (C. 5 dicembre 1932 n.° 1447 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.),

Con richiamo alle precedenti disposizioni, prego inviare periodicamente, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono, i dati sulla disoccupazione con una breve relazione sulle cause determinanti il fenomeno.

Raccomando la massima precisione possibile nella segnalazione dei dati e la tempestività dell'invio.

Il Prefetto — SOPRANO

353. **Sindacati agricoltura. Ruoli.** (C. 1.° dicembre 1932 n.° 843 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Mi viene segnalato il grave inconveniente, cui la Unione dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura va incontro, per la mancata consegna dei ruoli dei contributi sindacali da parte degli Uffici comunali agli Esattori delle Imposte, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione dei contributi sindacali.

Sovente i ruoli stessi sono consegnati, in contrapposizione all'art. 44 del R. D. 1.° dicembre 1930, n. 1644, con notevole ritardo alle Esattorie delle Imposte.

L'inconveniente cennato, oltre ad intralciare notevolmente i servizi contabili dell'Unione dell'Agricoltura, causa altri inconvenienti non meno gravi nei riguardi dei contribuenti.

Richiamo perciò l'attenzione delle SS. LL. sull'osservanza precisa dell'art. 44 del decreto summenzionato, onde evitare, per l'avvenire, simili inconvenienti e comunico che, verificandosi ancora tale stato di cose, adatterò provvedimenti di ufficio a carico dei Segretari Comunali.

Il Prefetto — SOPRANO

354. **Rinnovazione licenze di pubblici esercizi, anno 1933.** (C. 30 nov. 1932 n. 31244 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come negli anni decorsi, prego le SS. LL. di spedire, non oltre il 15 gennaio p. v. a questo Ufficio tutte le licenze di esercizi pubblici rilasciate ai sensi dell'art. 86 del nuovo T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931 n.º 773, con l'elenco in duplice copia, in cui debbono essere indicati cognome, nome, paternità del titolare della licenza e del rappresentante; nome della via e numero civico ove trovasi ubicato l'esercizio, la specie di esso e la categoria in cui è stato classificato.

Ad ogni licenza occorre alligare la bolletta della tassa comunale, la quietanza della tassa sulle CC. GG. versata all'Ufficio del Registro ed una marca da bollo da L. 5.

Per gli esercenti non autorizzati alla vendita delle bevande alcoliche occorre invece la sola bolletta della tassa versata al Comune e marca da bollo da lire cinque.

Entro detto termine dovranno essere pure spedite tutte le autorizzazioni Prefettizie per la vendita dei superalcolici, con l'elenco in duplice copia e con le stesse indicazioni di cui sopra. Anche per ognuna di dette autorizzazioni il titolare dovrà alligare la quietanza della tassa sulle CC. GG. ed una marca da bollo di lire 5.

Si prega di dare assicurazione di ricevuta ed adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Questore — CIPRIANI

355. **Revisione delle liste elettorali politiche.** (C. 6 dicembre 1932 n. 54062 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per opportuna norma di V. S. comunico la seguente circolare dell'On. Ministero, relativa all'oggetto:

Come è noto, in base alla legge 1.º dic. 1930 n.º 1644, i contributi sindacali dovuti dalla categoria dei salariati e braccianti dell'agricoltura vengono iscritti, salvo il diritto di rivalsa, a carico dei rispettivi datori di lavoro.

In dipendenza di tale disposizione non vengono più compilate, agli effetti tributari, le matricole dei lavoratori, ma soltanto quelle dei datori di lavoro.

Tale circostanza, come viene già da qualche parte segnalato, potrebbe creare delle difficoltà, agli effetti della revisione delle liste elettorali, attualmente in corso, mentre è ovvio, che la diversa modalità di corresponsione del contributo sindacale non può influire sul titolo d'iscrizione nelle liste elettorali dei prestatori d'opera dell'agricoltura, ai sensi degli art. 2 e 13 della vigente legge elettorale politica.

Ad evitare, pertanto, che una così numerosa ed importante categoria di cittadini si trovi eventualmente esclusa dal diritto di voto, si interessano vivamente le LL. EE. di voler curare che le Unioni Prov. dei Sindacati Fascisti dell'agricoltura e gli Uffici da essi dipendenti, cui la legge elettorale ha deferito un compito tanto delicato, collaborino attivamente con le autorità governative e comunali, fornendo completi elenchi di tutti i loro rappresentanti; ciò che riuscirà tanto più agevole, se le dette Unioni si avvarranno effettivamente dell'opera dei fiduciari, che per trovarsi, come è noto, anche nei minori centri rurali, hanno la possibilità, dato l'ambito ristretto della loro sfera d'azione, di fornire precise notizie sui lavoratori.

Si avverte, ad ogni buon fine, che sono rivolte premure alla Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti dell'Agricoltura, affinchè voglia anche da parte sua intervenire presso le dipendenti organizzazioni.

Prego segnare ricevuta della presente, assicurandomi dell'esatto adempimento, non senza far presente di aver interessato questa Unione Prov. dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura a collaborare con gli Uffici comunali fornendo completi elenchi dei loro rappresentanti.

Il Prefetto — SOPRANO

356. **Esattorie morose contributi sindacali verso l'Unione Sindacati fascisti dell'Agricoltura.** (C. 8 dicem. 1932 n. 51166 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Unione provinciale dei Sindacati fascisti di Salerno mi ha trasmesso l'elenco delle Esattorie morose per contributi sindacali contro le quali ha interessato il Ricevitore provinciale per gli atti di cui all'art. 119 del R. D. 1 dic. 1930 n. 1644.

Per tali Esattorie dovrei adottare i provvedimenti di rigore a carico dei rispettivi titolari, e pertanto prego le SS. LL. accertarsi se cotesto Esattore abbia curato il regolare versamento dei contributi, di cui trattasi, allo stregua degli atti contabili.

Attendo sollecita assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

357. **Bollettino metereologico per i pescatori.** (C. 8 dicem. 1932 n. 52962 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

La Federazione Naz. Fascista della Cooperazione di Produzione e Lavoro ha preso l'iniziativa di divulgare, fra i pescatori, il bollettino metereologico, compilato a cura dell'Ufficio Presagi del Ministero dell'Aeronautica, e trasmesso dall'Eiar; e ciò allo scopo di mettere in grado i pescatori di conoscere le condizioni del tempo, del vento e del mare nelle varie zone del litorale e, in relazione ad esse, l'affluenza del prodotto ittico sui mercati del pesce all'ingrosso.

La stessa Federazione ha chiesto l'interessamento del Ministero perchè i Podestà agevolino l'organizzazione dei servizi di ricezione e di divulgazione del bollettino, specie laddove non esistano cooperative, nè sindacati di pescatori.

Trattandosi di una iniziativa che merita di essere appoggiata, il Ministero stesso non ha nulla in contrario a che siano accolti i voti della Federazione, sempre che, beninteso, sia escluso qualsiasi aggravio finanziario a carico degli Enti locali.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.

Se in base alle norme di un regolamento comunale, che impongono degli obblighi nell'interesse pubblico, possa spettare al privato cittadino, interessato all'osservanza di detto regolamento, un'azione per la violazione di dette norme.

La quistione in esame si è presentata diverse volte, ed è stata sempre variamente risolta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.

Perchè un privato, interessato all'osservanza di un regolamento comunale, possa adire il giudice ordinario, è necessario innanzi tutto che abbia un'azione, vale a dire la facoltà di porre in essere la condizione per l'attuazione della legge. E con ciò è implicita la collocazione su un piano di perfetta uguaglianza, dal punto di vista della loro osservanza, sia del regolamento che della legge, giusta del resto quanto prescrive l'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865. Invero, considerando la cosa sotto l'aspetto pratico, la quistione può nascere più facilmente per i regolamenti di igiene e di edilizia. Ed è proprio riguardo a quest'ultima categoria di regolamenti che il problema fu discusso dal Pacinotti in una nota alla Corte di Genova dell'11 maggio 1907. Attraverso una sottile disamina egli giungeva alla conclusione che la violazione della norma dettata nell'interesse generale è anche violazione del diritto subiettivo di tutti quei singoli aventi interesse all'osservanza di essa, i quali appunto per questo interesse trovano tutela nella norma regolamentare, che era stata violata, ponendo quindi come condizione necessaria e sufficiente per la tutela dell'interesse del cittadino ad esperire l'azione, il fatto che questo interesse doveva trovare tutela nella norma violata.

E' da notare però che non sempre v'è una coincidenza fra la protezione dell'interesse pubblico e quella dell'interesse privato, poichè, ad esempio, una norma regolamentare, la quale vieti di cogliere fiori o comunque danneggiare i pubblici giardini, è bensì dettata nell'interesse generale dei cittadini, ma non contempla

l'interesse di questo o quel cittadino, di modo che la sua violazione può dare azione soltanto da parte del Comune. E' bensì vero che chi ha un palazzo ad es. prospiciente su dei giardini pubblici ha maggiore interesse, di chi non vi passa che semplicemente di rado, a che i detti giardini siano tenuti in buono stato di manutenzione, ma questo interesse è soltanto di carattere economico e non può acquistare alcuna rilevanza giuridica.

Ciò è indiscusso perchè, per aversi azione giudiziaria contro il singolo, occorre che vi sia un diritto subbiiettivo, un interesse giuridicamente protetto. La quistione si riduce quindi a vedere se la norma regolamentare, la quale stabilisce degli obblighi pel privato, abbia inteso tutelare anche quell'interesse che reclama il cittadino, o se quell'interesse eventualmente sia connesso con essa, perchè indubbiamente il cittadino potrà avere diversi e svariati interessi a che i terzi osservino la norma regolamentare, ma non è questa una ragione sufficiente per la quale egli potrà sempre avere un'azione onde costringere questi terzi all'osservanza della norma; e d'altra parte non è possibile affermare preliminarmente se, per una data categoria di norme regolamentari, possano esservi o non dei diritti soggettivi, ma è evidente che ciò può più facilmente accadere sia per i regolamenti d'igiene che per quelli edilizi.

Ed è da notare, riguardo a questi ultimi, che diverse volte la patria giurisprudenza ha creduto di trovare un criterio discriminativo per concedere o non l'azione al privato contro il privato, nella considerazione che il cittadino per effetto della violazione della norma regolamentare abbia potuto soffrire un concreto danno patrimoniale. Se non che bisogna osservare in via pre'iminare che ciò facendo la Suprema Corte ha generalizzato un principio che si verifica quasi in tutti i casi; ma non sempre. E ciò per la semplice considerazione che affermando che quando il privato soffre un danno per la violazione d'una norma regolamentare vi sia un'azione, si viene in pratica ad estendere il gruppo di interessi che la disposizione regolamentare, e in special modo quella edilizia, ha voluto proteggere.

Così ad es. supponiamo che il regolamento edilizio di un Comune vieti di costruire al di sotto del livello stradale di una via panoramica: è evidente che ci troviamo alla presenza di un obbligo di non facere, quale è quello di astenersi dal costruire. Ora, facciamo l'ipotesi che un cittadino costruisca in modo da togliere per un certo tratto di strada la veduta del panorama, e abbia magari ottenuta per questa costruzione la licenza del Podestà, e la costruzione stessa impedisca la visuale, non soltanto a chiunque si trovi a passare per la strada, ma anche al proprietario di un prospiciente palazzo. E evidente che in questo caso il proprietario di questo palazzo soffrirà un concreto danno patrimoniale, perchè il valore dell'immobile diminuirà dal momento che non si gode più da esso la veduta panoramica. Ora, in base a ciò potrà egli ottenere l'abbattimento o la sospensione della costruzione dall'autorità giudiziaria? Noi riteniamo di no, perchè nessuna norma tutela questo suo interesse particolare, dal momento che il regolamento, che impone questo obbligo generale di non facere, è dettato dal solo interesse della collettività e fa quindi nascere solo diritti collettivi, che per essere in tal modo diffusi sopra un numero indeterminato di persone, non si individualizzano in questo o quel privato cittadino, potendo se mai qualcuno esperire l'azione popolare, con la quale assumerebbe la parte di rappresentante processuale e non di attore vero e proprio.

Difatti il proprietario, che si ritiene danneggiato dalla nuova costruzione, ha un interesse soltanto indiretto all'osservanza del divieto sancito dal regolamento, e questo suo interesse è garantito solo in modo occasionale dalla norma regolamentare, di modo che non potrà fare altro che attendere l'esercizio dell'azione da parte del Comune, nel qual caso soltanto troverà assicurato il vantaggio di cui prima godeva. Ed è da notare poi che una situazione del tutto analoga può verificarsi anche in diritto privato, con naturalmente la sola differenza che in questo campo la norma può imporre un'obbligo solo al privato nell'interesse esclusivo di un altro privato, e non nell'interesse collettivo.

Così ad es. può farsi l'ipotesi che il proprietario di un palazzo sia onerato d'una servitus altius non tollendi in virtù di un titolo legittimo col proprietario del terzo piano di un prospiciente edificio. Qui è evidente che il proprietario del piano superiore ha tutto l'interesse di questo mondo a che l'obbligato rispetti la servitù. Perché se questi, non ostante il vincolo, sopraelevi con o senza il consenso del beneficiato, ed in quest'ultimo caso il beneficiario non si interessi a far valere il suo diritto, è chiaro che il proprietario del piano superiore non potrà invocare a suo favore nessuna norma per tutelare il beneficio che gli viene tolto con la nuova costruzione, perchè il rispetto della servitù è dettato nell'interesse esclusivo di colui, a cui favore la servitù stessa è istituita, di modo che solo quest'ultimo potrà far valere il suo diritto giudiziariamente.

Ma, si è detto, come esistono provvedimenti legislativi, che hanno il carattere amministrativo, così esistono provvedimenti amministrativi, che hanno carattere legislativo, fra i quali, dopo i decreti-legge vanno menzionati i regolamenti, i quali, astraendo dalla loro distinzione in giuridici ed amministrativi, hanno carattere di norme generali, di modo che la violazione di essi costituisce un'*iniura*, donde il *damnum iniura datum*, che autorizza il ricorso alla autorità giudiziaria. Inoltre, considerando i regolamenti come legge dal punto di vista della loro obbligatorietà richiamata anche dall'allegato E della legge unificatrice del '65, essi impongono ai singoli degli obblighi ai quali deve necessariamente corrispondere un diritto, e ciò per l'uguaglianza giuridica dei cittadini, di guisa che risulta evidente che il privato deve poter invocare contro il privato quello che in sostanza costituisce un dovere di tutti e di ciascuno e che, quando non viene osservato, lede di conseguenza anche il suo diritto. Poichè, notava il Pacinotti, effetto di ogni legge è quello di consacrare i diritti e gli obblighi corrispondenti, che costituiscono una realtà giuridica soltanto se sono muniti della relativa azione, nè il privato deve essere costretto ad attendere l'azione del Comune

quando verificatasi la violazione della legge-regolamento, a lui non resterebbe che l'obbligo, senza il corrispondente diritto, che anche gli altri rispettino il precetto normativo. Ed a tutta questa argomentazione, si è detto, indubbiamente viene data maggior forza dai chiari richiami che gli articoli 436 e 572 codice civile fanno in tema di proprietà ai regolamenti comunali, di modo che è evidente che quando il Codice Civile stabilisce che una data materia è regolata dal regolamento comunale, la violazione di questo ha la stessa importanza di quella della vera e propria norma legislativa, donde la logica illazione che non può al privato negarsi l'azione.

Ma, come si è detto più sopra, bisogna tener presente anche altre considerazioni, ed infatti quando la giurisprudenza pone a sostegno della suesposta tesi la considerazione che il nostro codice civile, nel regolare i rapporti di buon vicinato, dice che bisogna osservare oltre la legge anche i regolamenti comunali, ciò non costituisce forse una ragione sufficiente per estendere il significato della legge oltre i casi da essa contemplati, vale a dire oltre i rapporti di buon vicinato. Ora, questi rapporti nascono dalla necessità di regolare con norme opportune dove finisce il diritto dell'uno e dove comincia quello dell'altro, per l'armonica coesistenza dei due diritti, perchè a volta il dominio non può esercitarsi senza che in qualche maniera si immetta nella sfera propria dell'altro. E d'altra parte dire che ad es. un regolamento edilizio deve contenere norme sull'igiene, la estetica, la comodità delle abitazioni e delle strade e che quindi crea diritti diffusi sulla collettività, non è del tutto esatto, perchè, se è innegabile che è interesse di tutti i cittadini che le case siano salubri, ben costruite, ecc... è anche innegabile però che io ho un particolare interesse a che la *mia* casa sia salubre, comoda, ecc... e quindi pretendere l'osservanza del regolamento edilizio, quando questo mio particolare interesse viene lesa dalla violazione che il terzo commette di esso regolamento.

E a complemento delle affermazioni della patria giurispru-

denza, forse un altro rilievo non è del tutto inutile, quale è quello che, può darsi il caso, in cui vi sia danno patrimoniale senza diritto nel singolo, come nel caso esposto più su della servitù, e così può esservi diritto soggettivo al rispetto della norma regolamentare da parte di un privato, senza che tuttavia vi sia concreto danno patrimoniale. Così ad es. una caratteristica del regolamento di igiene è data dal fatto che essi debbono impedire e, in caso di violazione, distruggere ciò che è stato fatto, o costringere a fare quello che non si è fatto, ma che si sarebbe dovuto fare, affinché non si verifichi alcun danno alla pubblica salute.

Così ad es. se il regolamento di igiene del Comune vieta di adoperare concimi naturali entro un certo raggio di terreno, è chiaro che il privato deve poter costringere il terzo ad eliminare ciò che ha messo in atto, contrariamente a detto regolamento, perchè la tutela della salute pubblica, oltre ad essere generale, si individualizza anche in questo o quel privato cittadino, e così se vicino alla mia abitazione v'è un deposito di concime, magari col permesso della pubblica amministrazione, dovrò forse aspettare di prendere il tifo prima di poter ricorrere al giudice ordinario? Evidentemente no, eppure fino a quando nessun malanno io abbia preso ancora, non ho sofferto alcun danno patrimoniale, per lo meno concreto.

Di modo che riteniamo che da questo punto di vista non sia del tutto esatta l'opinione della giurisprudenza, e che cioè il privato può adire il giudice ordinario, perchè subisce un danno dalla contravvenzione alla norma regolamentare commessa da altro privato, e ciò per la considerazione che in forza del regolamento il privato può avere un diritto soggettivo pur senza avere subito alcun danno, ed unitamente a quel diritto può avere anche un diritto al risarcimento del danno, quando questo si sia verificato, come conseguenza della subita lesione giuridica, in quanto che l'azione per il risarcimento dei danni può essere concorrente con quella diretta ad ottenere l'osservanza della disposizione regolamentare, ma non è detto che debba essere ad essa

connessa. Di guisa che si potrebbe dire che in qualche caso la giurisprudenza abbia deciso bene e motivato male.

E così quando la Cassazione, con sentenza 24 giugno 1924, decideva circa la vertenza sorta per la costruzione di un edificio, che toglieva aria e luce al palazzo prospiciente, era forse inutile fondarsi sull'elemento del danno, che è soltanto contingente, quando vi era un regolamento edilizio che prescriveva la distanza minima fra i fabbricati, norma questa che evidentemente è dettata più nell'interesse dei singoli che della collettività. Ed in altri casi basandosi sulla considerazione che il nostro codice civile pone sotto il nome di servitù legali, in modo non certamente molto esatto, una numerosa serie di vincoli posti alla proprietà privata nell'interesse pubblico, la giurisprudenza ha affermato che le limitazioni poste all'esercizio della proprietà privata da un regolamento comunale hanno carattere di servitù. Ora non può dirsi che tutte le limitazioni poste alla proprietà privata costituiscano delle servitù, poichè, come la dottrina ha già dimostrato, la denominazione del codice civile non è del tutto esatta, essendovi delle limitazioni che non costituiscono affatto delle servitù, come ad es. lo stillicidio, che pur essendo regolato sotto il capo delle servitù, tuttavia non crea certo nessun vincolo reale di suggezione di un fondo verso l'altro fondo; e, dal momento che le limitazioni poste alla proprietà dal codice civile non costituiscono tutte delle servitù, sarà giuocoforza ammettere altrettanto per quelle poste dai regolamenti comunali. Ed allora, da quella massima non può trarsi alcuna conseguenza, come quella che costituendo tutte le limitazioni poste dal regolamento delle servitù, spetta al singolo azione per ottenere l'osservanza di esse, in forza del rapporto di suggezione generato dalla servitù.

I regolamenti edilizi, in quanto impongono limitazioni all'interesse privato, danno luogo a dei diritti soggettivi, ma se invece hanno per scopo principale un interesse della collettività, al quale è occasionalmente connesso un interesse del privato, questi non può uti singulus invocare la disposizione regolamentare det-

tata nell'interesse pubblico (Cassazione 1925). Per fare ciò è necessario che l'interesse privato possa fortemente coesistere con la protezione che la norma regolamentare fa di quello pubblico, vale a dire che l'interesse generale si possa sciudere in tanti interessi individuali e coesistere con essi. Di guisa che in linea generale non può negarsi che da una disposizione regolamentare possa nascere un diritto soggettivo del singolo, interessato all'osservanza del regolamento, e ciò perchè i regolamenti comunali, non mirano a soddisfare soltanto i bisogni generali, ma anche quelli dei singoli cittadini. Poichè se l'igiene pubblica interessa alla comunità, tuttavia non può negarsi che al privato interessa ancora di più che, nei pressi immediati della sua abitazione, non si formi acqua stagnante o si depositi concimi per gli ortaggi. E se al Comune interessa che non si costruiscano palazzi oltre una determinata altezza, al privato in special modo interessa che la sua abitazione sia salubre, e quindi non priva nè d'aria nè di luce. Dal che riteniamo che non sia del tutto esatto allora quanto la Suprema Corte ha affermato (15 maggio 1925) e che cioè i regolamenti edilizi contemplino soltanto rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, e che in ogni caso essi lasciano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Infatti nella fattispecie era stata promossa azione dal privato a tutela del proprio possesso turbato dall'uso coattivo di un atto amministrativo. V'era quindi un'azione *contra jus* e non poteva negarsi che al privato spettasse azione contro il singolo, dal momento che questi aveva leso un diritto soggettivo patrimoniale, che trova la sua tutela diretta dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, di modo che non era lecito dichiarare incompetente il giudice ordinario. E ciò sempre in forza della legge 20 marzo 1865, alligato E, che attribuisce al magistrato ordinario tutte le controversie nelle quali si discuta di un diritto soggettivo, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione; è vero che il giudice non può annullare l'atto amministrativo, ma questa famosa intangibilità dell'atto amministrativo non prova alcunchè al riguardo, in

quanto che la sentenza del giudice tende alla reintegrazione del diritto patrimoniale leso dal privato, e se quindi l'atto amministrativo è contrario al regolamento o alla legge, il giudice dovrà bensì astenersi dal dichiarare la nullità dell'atto, ma nel singolo caso sottoposto al suo esame dovrà negare ogni effetto all'atto stesso.

Di modo che concludendo riteniamo che per poter dire se spetti al singolo azione contro il singolo, che abbia trasgredito qualche norma di un regolamento comunale, occorre esaminare lo scopo che questo regolamento si propone: perchè, se esso è dettato nell'esclusivo interesse della collettività, al cittadino non spetta azione per la tutela del suo interesse, a meno che la legge non gli conceda di farsi organo della comunità esercitando così un'azione popolare.

Ma se invece il regolamento è dettato per tutelare anche l'interesse individuale, vale a dire se esso prende in considerazione anche l'interesse personale del cittadino, spetterà al singolo come tale e non come sostituto processuale, azione per adire il giudice ordinario onde ottenere la tutela dei suoi interessi, anche se il Comune non abbia fatto valere le sue ragioni; anzi spetterà al privato una azione per danni contro il Comune se questi abbia dato causa alla violazione, sia con una inerzia colpevole, sia con un'illegale autorizzazione.

DOTT. MARIO DE FIDIO

Fantone Giulio di Alfonso, Ferrara Luigi di Antonio, Ferruzzi Vincenzo di Raffaele, Figliolia Domenico di Francesco, Fittipaldi Angelo fu Pasquale, Formicola Enrico di Guglielmo, Forte Alfonso di Felice, Fusco Antonio fu Domenico, Fusco Isidoro di Emiddio.

Galdi Silvio di Camillo, Gambardella Consilio di Tito, Garofalo Giocondo di Giocondo, Giovagnoli Umberto fu Virgilio, Gramigna Vito di Antonio, Grande Antonio di Vincenzo, Grimaldi Carmine di Dionigi, Grisi Alfonso di Michele, Guariglia Giovanni fu Domenicantonio.

Indelli Vincenzo fu Filippo, Iannelli Enrico fu Vincenzo, Izzo Alfredo di Vincenzo.

Lamberti Agostino fu Pasquale, Lamberti Arturo di Vinc., Lamberti Pietro di Gaetano, Lambiase Mario fu Alfredo, Lanzara Giuseppe di Ferdinando, Laudati Gaetano di Geliando, Leo Francesco fu Luca, Lippo Salvatore di Andrea, Lotano Bernardo fu Francesco, Lucci Giosafatte di Domenico.

Maiorino Gennaro di Luigi, Maiorino Luigi di Agostino, Mancini Gennaro fu Gaetano, Maranta Angelo di Gennaro, Mariconda Antonio fu Giuseppe, Marsili Elios di Guglielmo, Martino Tommaso di Giuseppe, Martorelli Ciro di Alessandro, Masullo Gennaro di Leopoldo, Meccariello Luigi di Giovan Battista, Merolla Vincenzo di Luigi, Moccia Vincenzo fu Giovanni, Montalbano Carmine fu Gaetano.

Napoli Michele fu Agostino, Nicolao Giovanni di Francesco, Nicolao Giuseppe di Francesco, Nicolao Giustino di Francesco, Notari Michelangelo di Rocco.

Odierna Ernesto di ignoti, Oliva Giuseppe di Andrea, Orefice Michele di Aniello, Orilia Francesco di Felice.

Pagano Michele fu Francesco, Palladino Angelo di Cosimo, Palmieri Domenico di Matteo, Palumbo Francesco di Eduardo, Palumbo Raffaele fu Diodato, Parisi Diodato fu Giuseppe, Passero Ugo fu Carmelo, Pepe Vincenzo di Angelo, Petrosino Salvatore di Francesco, Piccolo Fioravante di Giorgio, Pignataro Tommaso di Giuseppe, Piovoso Pasquale di ignoto, Plaitano Giuseppe di Silvestro, Portacci Ercole fu Giuseppe, Proenzano Plinio di Errico.

Raimo Vitaliano di Nicola, Rescigno Sossio di Giuseppe, Rispoli Nicola di Guerino, Rosati Eugenio di Vincenzo, Ruggiero Generoso fu Generoso, Russo Francesco di Antonio.

Salomone Raffaele di Alfredo, Salsano Roberto di Giuseppe, Salvo Umberto di Sabato, Santomauro Carmine di Antonio, Sapere Alberico di Antonino, Sartore Beniamino fu Antonio, Scarpitta Cristoforo di Vito, Scermino Salvatore di Felice, Serino Gennaro fu Giovanni, Sgrignoli Francesco di Rocco, Silvestri Gerardo fu Giuseppe, Silvestri Ludovico fu Luigi, Siniscalchi

(segue a pag. 4 copertina)

Vito di Vito, Soriente Giuseppe fu Gennaro, Spiezio Mario di Francesco.

Tafuri Clemente fu Francesco, Tarallo Pasquale di Giorgio, Tieri Pasquale di Giorgio, Tortora Vincenzo di Salvatore, Trevisone Vincenzo fu Alfonso, Trezza Teodosio di Nicola, Trotta Antonio di Raffaele, Turner Federico fu Giuseppe.

Vadalà Gregorio fu Salvatore, Veglio Giuseppe di Giovanni, Velardo Raffaele di Principe Antonio, Vitolo Giuseppe di Rocco, Zarrella Alfonso fu Aniello.

LA COMMISSIONE: Presidente: *Ruggi d'Aragona*

Componenti: *Tortora, Martano, Fasoli.*

Nel personale della R.^a Prefettura

Trasferimenti. Il Cav. D.r Alberto Arcamone, Consigliere della nostra Prefettura, ha lasciato il 30 novembre u. s. questa sede, trasferito alla Prefettura di Napoli.

In sua sostituzione è stato qui trasferito da Frosinone il Primo Segretario D.r Enzo Carery, con le funzioni di Consigliere.

Al D.r Arcamone, ottimo funzionario e distinto gentiluomo, vada il nostro saluto, con i migliori auguri di carriera: al nuovo arrivato il nostro benvenuto.

Nell'Amministrazione Provinciale di Salerno

Il Comm. D.r Francesco Falcetti, Vice Prefetto, Commissario straordinario della Amministrazione Prov. di Salerno, ha immesso in funzioni l'Amm. Ordinaria nominata con Decreto Reale e composta dei seguenti signori: Grande Uff. avv. Mattia Farina, Senatore del Regno, preside; cav. uff. avv. Domenico Cirri Rescigno, vice preside. Rettori effettivi: cav. avv. Francesco Alario; avv. Vincenzo d'Amato; cav. avv. Agostino del Bagno; avv. Garibaldi Forlenza; d.r Mario Gallotti; cav. uff. avv. Angelo Natella; cav. avv. Felice Tommasini. Rettori supplenti: avv. Paolo Matarazzi; comm. avv. Raffaele Petrilli.

Appalti, aste ecc.

Comune di Caselle in Pittari. — *Vendita 5^a sezione del bosco « Ficarola ».* — Si rende noto che nel giorno 21 dicembre 1932, alle ore 10, nella segreteria comunale, si terrà il secondo esperimento di asta, col sistema della candela vergine, per la vendita del legname della predetta sezione boschiva di questo comune. — Documenti di rito. — Deposito provvisorio L. 1800,00, definitivo pari al decimo del prezzo di aggiudica. — L'asta sarà aperta sul prezzo base di L. 17.565,80. — Offerte non inferiori a L. 100,00. Aggiudicazione anche se vi sarà un solo offerente.

Il Podestà — Spina



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

358. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-27. (R. D. L. 17 nov. 1932 n. 1509).
359. Orari di apertura e chiusura dei negozi. (C. Min. Corp. 28 settembre n. 4675).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

360. Spese comunali.
361. Vacanza dei benefici parrocchiali.
362. Dichiarazioni di soggiorno.
363. Revoca sanzioni disciplinari in ricorrenza del decennale.
364. Tassa di soggiorno.
365. Approvazione di cavalli ed asini stalloni di proprietà privata da adibirsi alla pubblica monta nell'anno 1933.
366. Proroga di privilegi fiscali.
367. Orfani di guerra. Concorsi a pubblici impieghi. Esenzioni dall'obbligo del bollo.
368. Vendita di panettoni. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

369. Soggiorno di stranieri nel Regno.
370. Distintivi recanti effigie di Garibaldi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 368 a 370. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

368. **Vendita dei panettoni.** (C. 4 dicembre 1932 n. 54305 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni ha avuto occasione di rilevare che alcune Autorità comunali hanno interpretato in modo difforme le disposizioni riguardanti la vendita dei panettoni e dei dolci aventi requisiti di lunga conservazione.

Il detto Ministero ritiene perciò opportuno stabilire le seguenti norme:

1). E' autorizzata la vendita dei panettoni agli esercenti di forni tanto se detti panettoni siano di loro fabbricazione quanto se siano di fabbricazione altrui. Gli esercenti forni potranno anche vendere pizze, focaccine e simili dolci aventi caratteristiche di lunga conservazione.

2). Sono autorizzati alla vendita dei panettoni e affini tutti gli esercenti negozi di generi alimentari, i quali anteriormente alla emanazione del R. Decreto Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, li vendevano abitualmente, secondo le consuetudini locali.

3). E' altresì autorizzata la vendita dei panettoni e affini a tutti quei negozi dei piccoli comuni (ove non esiste una specializzazione di esercizi di vendita) i quali effettuavano detta vendita anteriormente al decreto legge di cui al numero precedente.

4). E' consentito alle case produttrici di panettoni e affini lo smercio di essi attraverso le proprie filiali o propri spacci di vendita al pubblico, anche se questi non siano muniti di speciale licenza per pasticceria.

Si prega la S. V. di dare immediata notizia delle dette disposizioni agli interessati prima dell'inizio delle Feste Natalizie.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti.

358. Proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927. (R. D. L. 17 nov. 1932 n. 1509 pubb. G. U. 2 dic. 1932 n. 276).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Viste le leggi 20 marzo 1930, n. 159, e 24 marzo 1932, n. 274, contenenti modifiche al testo unico predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere la proroga di un anno agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27 per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione;

Udito il Consiglio dei Ministri ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori del quinquennio 1923-27, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, e 24 marzo 1932, n. 274, è prorogato al 31 dic. 1933.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI

359. Legge 16 giugno 1932, X, n. 973: orari di apertura o chiusura dei negozi. (C. M. C. 28 settembre 1932 n. 4675 ai Prefetti del Regno.

Nella Gazz. Uff. del 20 agosto c. a., n. 192, è stata pubbl. la legge 16 giugno 1932, n. 973, (1) già entrata in vigore, concernente il riposo settimanale e festivo nel commercio e gli orari dei negozi ed esercizi di vendita.

Questa legge, che dà modo di disciplinare l'esercizio del commercio in relazione alle sue effettive esigenze, in primo luogo (art. 1) conferma ai Prefetti la competenza di autorizzare, per singole località e categoria, le deroghe all'obbligo della chiusura domenicale dei negozi già previste dagli art. 7 e 8 della legge 7 luglio 1907, n. 482, stabilendo però, attraverso il parere delle organizzazioni sindacali e dei Podestà, una procedura consona all'organizzazione amministrativa fascista e più rapida ed efficace di quella determinata dalla vigente legge; in secondo luogo (art. 2, lett. a), b), c), attribuisce ai Prefetti stessi nuove competenze non previste dalle vigenti disposizioni sul riposo settimanale e festivo e sugli orari di lavoro nelle aziende commerciali, o deferite dalle leggi stesse ad altra Autorità.

Particolarmente deve osservarsi che in base alla lett. a) e b) le LL. EE. possono prescrivere che il riposo compensativo da darsi ai commessi, addetti ai negozi di generi alimentari e combustibili ed ai lavoratori di parrucchiere, i quali abbiano lavorato nella mattina delle domeniche ai sensi degli art. 6, n. 1 e 3 e 7 della citata legge 7 luglio 1907, n. 489, venga concesso contemporaneamente in un determinato giorno della settimana, anziché per turno, prescrivendo la chiusura in giorno feriale dei negozi per la durata corrispondente.

In base poi alla lett. b), le LL. EE. possono determinare i giorni di chiusura obbligatoria, totale o parziale, delle aziende sia nei giorni di festività previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, sia per sostituire, nelle aziende di cui all'art. 4

(1) v. B. A. anno 1932 pag. 309.

legge riposo festivo, al riposo compensativo per turno, il riposo contemporaneo in un determinato giorno della settimana.

Le lett. c) e d) offrono poi la possibilità di disciplinare in modo uniforme l'orario di apertura o di chiusura dei negozi per i casi previsti dalle lett. a) e b) del citato art. 2, sia per i giorni precedenti a quelli festivi, per i quali siano eventualmente ammessi prolungamenti di orario, sia infine per i giorni feriali.

Gradirò di avere notizia dalle EE. LL. delle determinazioni che di volta in volta saranno adottate.

p. il Ministro — BIAGI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

360. **Spese comunali.** (C. 13 dic. 1932 n. 54409 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al signor Preside Amm. Prov. di Salerno).

Dall'esame delle deliberazioni di spese, adottate dalle SS. LL. e trasmesse a questa Prefettura, per i conseguenti provvedimenti di legge, sovente mi è occorso di rilevare che, con troppa facilità, taluni Comuni assumono a carico del bilancio spese ed oneri, che, per la loro stessa natura, o per le presenti condizioni della finanza comunale, o per le recenti disposizioni governative, sono assolutamente inammissibili.

Nel confermare che nessuna innovazione ha apportato la legislazione del Governo Naz.le Fascista agli art. 107 e 108 della legge com. e prov., devo invitare i Capi delle dipendenti Amministrazioni ad informare a criteri di finanza rigidamente parsimoniosa la loro azione amministrativa. Ciò soprattutto nei riguardi di quelle spese che, per non avere il fondamentale carattere dell'utilità generale, si risolvono in atti di mera liberalità o che, pur avendo quel carattere, non sempre sono imposte da ragioni di evidente ed imprescindibile necessità, o che si presentano, comunque, incompatibili con le attuali stremate condizioni della finanza comunale; le altre spese, pur potendo rivestire

il carattere della obbligatorietà, devono essere contenute in misura modesta, e, per quanto sia possibile, entro i limiti del puro indispensabile.

1° Per tale guisa ritengo opportuno far presente alle SS. LL. che tutte indistintamente le spese, obbligatorie o facoltative, devono sempre essere, con appositi documenti di scorta, validamente giustificate.

2. Le spese, pel cui impegno o per la cui erogazione è prescritta una speciale deliberazione, non devono essere liquidate prima che questa sia stata approvata nei modi di legge: in caso opposto si renderebbe praticamente inefficace il controllo demandato all'Autorità Tutoria; e le deliberazioni di tal genere, chiedenti sanatoria di spese già impegnate od erogate, senza la preventiva autorizzazione, non potranno che essere senz'altro respinte.

3. Le spese di carattere continuativo od obbligatorio, e quelle dipendenti da speciali convenzioni già esecutorie, possono essere liquidate con appositi elenchi, nei quali dovrà, per altro, essere indicato per ciascuna spesa:

- a) il numero d'ordine progressivo;
- b) l'oggetto e la destinazione della spesa;
- c) le generalità della persona o dell'Ente a favore di cui si effettua la liquidazione;
- d) l'importo da liquidarsi;
- e) l'articolo, il titolo, la categoria del fondo in bilancio, da cui si effettua il prelevamento;
- f) lo stanziamento iniziale di tale fondo;
- g) la rimanenza disponibile.

4. Le spese di carattere facoltativo devono essere sempre liquidate con una speciale deliberazione per ogni singola spesa; avvertendo che tale deliberazione deve essere pubblicata, ai sensi dell'art. 310 della legge com. e prov., prima dell'inoltro alla Prefettura, per lo spazio di otto giorni, da parte di quei Comuni che hanno stabilito la sovrimposta con eccedenza al limite legale.

5. Colgo l'occasione per fare un particolare richiamo alle deliberazioni attinenti ai rimborsi di spese ed alle indennità dovute per i viaggi effettuati fuori residenza, per i quali ho talvolta rilevato che vengono liquidate somme eccessive, e che non sempre le missioni compiute sono sufficientemente giustificate.

Ho notato, infatti, che spesso vengono usate dalle SS. LL. apposite vetture automobili per visitare le dipendenti frazioni, o per recarsi nei Comuni limitrofi, o in questo Capoluogo, invece di servirsi del mezzo di trasporto più economico; ed anche nei viaggi che le SS. LL. dispongono in persona dei dipendenti comunali per trattare affari di ufficio o per portare semplicemente plichi ed atti, si appalesa un onere niente affatto necessario, per il rimborso di costi superiori alle tariffe dei mezzi ordinari.

Nel premettere che, in via normale, la trattazione degli affari interessanti le Amministrazioni locali deve svolgersi a mezzo dell'ordinaria corrispondenza ufficiale, solo in caso eccezionale potrò consentire che tali affari siano trattati a mezzo del Segretario o di altri impiegati. Tale eccezione dovrà ogni volta essere giustificata da comprovate ragioni di urgenza e di imprescindibile necessità.

Ferme, per altro, le disposizioni impartite (vedi Boll.no, 1931 pag. 7) circa le competenze dovute alla SS. LL. quando, per ragioni della carica, si recano fuori sede, e le relative norme che le regolano, allo scopo di stabilire uniformità di trattamento per tutti gl'impiegati dei Comuni di questa Provincia, richiamo la personale attenzione loro, perchè in avvenire siano osservate le seguenti norme:

a) Ogni impiegato deve compilare, per ciascun viaggio effettuato, apposita tabella dei rimborsi di spese e delle indennità, indicando la propria qualifica di organico, con l'annesso stipendio iniziale, senza gli assegni accessori.

b) Ai Segretari ed impiegati e salariati, che effettuano missioni per ragioni di ufficio, da giustificarsi, come sopra, nel dispositivo delle deliberazioni, con le quali si liquidano le relative spese, spettano i seguenti rimborsi:

Viaggi in ferrovia. Ai Segretari di grado non inferiore al VI° ed agl' impiegati con stipendio iniziale non inferiore a L. 9500,00 spetta il rimborso del prezzo del biglietto di 1.^a classe; ai Segretari di grado 7° ed 8° ed agli impiegati con stipendio iniziale inferiore alle L. 9500 spetta il rimborso del prezzo del biglietto di 2.^a classe; al personale subalterno o salariato il prezzo del biglietto di 3.^a classe.

Viaggi con mezzi ordinari. Per i viaggi effettuati con gli ordinari mezzi pubblici, quali autocorriere e tranvie, i rimborsi saranno effettuati per l'integrale ed effettivo loro importo, e con la esibizione dei biglietti originali di viaggio, quando è possibile trattenerli.

Viaggi su vie ordinarie. Qualora le reti stradali non siano percorse da detti mezzi di trasporto, e tale circostanza deve essere di volta in volta certificata dalle SS. LL., spetta a tutti gli impiegati, compreso il Segretario, l' indennità chilometrica ridotta del 12 % di L. 0,88, ai salariati di L. 0,66. Quando il viaggio viene effettuato con mezzi forniti dall'Amministrazione o dai privati, spetta a tutti la sola indennità di L. 0,10 per chilometro, soggetta a riduzione del 12 %.

c) A tutti i Segretari ed impiegati e salariati compete l'aumento del 10 % (decimo) soggetto a riduzione, sui prezzi dei biglietti di ferrovia e del 20 % sugli altri mezzi pubblici di trasporto.

d) Ai medesimi spettano altresì le indennità di missione in uguale misura di quelle che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari di pari grado, in rapporto allo stipendio iniziale.

A norma del combinato disposto degli art. 180 e 181 del R. D. 11 novembre 1923 n. 2395, e del penultimo comma dell'art. 10 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953, tenute presenti la disposizione limitativa dell'art. 89 del reg. com. e prov. e le riduzioni apportate dal R. D. L. 20 novembre 1930 n.° 1491, le indennità di missione per i Segretari Comunali sono ragguagliate alla misura seguente: grado II L. 61,60, grado III e IV L. 52,80, grado V. L. 44,00, grado VI, VII ed VIII L. 35,20.

Gl' impiegati con stipendio iniziale non inferiore alle L. 9500,00 hanno diritto alla diaria del grado corrispondente nella gerarchia statale: agli altri, con stipendio inferiore, spetta la diaria di lire 26,40, al personale salariato o subalterno L. 17,90.

Le anzidette indennità vanno ridotte ai due terzi nella missione, per la quale il ritorno in residenza si effettua nella medesima giornata.

e) Dall' indennità di missione e dal supplemento del doppio decimo vanno dedotte le ritenute di legge, in ragione dell' 8 ‰ per imposta di R. M. e del 0.50 ‰ per imposta complementare.

6. Le sopra esposte norme saranno tenute presenti anche dall'Amministrazione provinciale, nelle deliberazioni di spese in genere, ed in particolare nella liquidazione delle indennità di cui trattasi, ai propri dipendenti.

Ciò premesso confido che le SS. LL., compenstrate delle ragioni di inderogabile necessità, alle quali si vanno ispirando le direttive del Governo Nazionale per una oculata e rigida amministrazione della Finanza degli Enti Locali, ad esse conformeranno scrupolosamente le loro azioni.

Vogliano frattanto le SS. LL. favorirmi un cenno di ricevuta della presente, assicurandomene l'esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

361. **Vacanza dei benefici pasrocchiali.** (C. 13 dicembre 1932 n. 54500 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel Bollettino Amministrativo di questa Prefettura, n. 28 del corrente anno, vennero pubblicati, a pag. 369 e seguenti, il R. D. 20 luglio 1932 n. 884 ed il R. D. L. 19 agosto 1932 n. 1080, con i quali venivano trasferite dal Ministero della Giustizia a quello dell'Interno le attribuzioni relative agli affari di culto, e sono state emanate le conseguenti norme di attuazione.

Nessuna sostanziale innovazione hanno apportato i detti provvedimenti alla legislazione vigente in materia di culto. Trattasi soltanto di spostamento di competenza, poichè per effetto di tali norme sono stati conferiti alle Regie Prefetture i poteri e le

facoltà già spettanti alle Procure Generali delle Corti di Appello del Regno ed agli uffici per gli affari culto presso le Procure generali stesse.

Permane tuttavia integro per i sigg. Podestà il dovere, di cui all'art. 31, 2° capov., del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262, di dare cioè immediata notizia delle vacanze che venissero a verificarsi nei benefici parrocchiali esistenti nel Comune, a qualsiasi causa dovute: sia per morte, per trasferimento del titolare o per altri motivi. Tale comunicazione deve essere fatta, all'istante stesso che è avvenuta la vacanza, a questa Prefettura, la quale, in conformità delle cennate disposizioni, è subentrata. per tale effetto, all'ufficio per gli affari di culto presso la Corte di Appello di Napoli.

Poichè l'avvenuta vacanza di un beneficio importa la urgente necessità della immediata presa di possesso e riconsegna delle temporalità da parte dell'Autorità ecclesiastica, e poichè queste operazioni devono — per espressa disposizione di legge — aver luogo con la presenza ed assistenza di un funzionario rappresentante del Governo, intenderanno le SS. LL. quale intralcio al servizio del culto e quale danno al patrimonio del beneficio possano derivare dalla mancata o ritardata comunicazione.

Per il disposto dell'art. 32 del citato regolamento 1929, alle dette operazioni può essere talvolta delegato anche il Segretario comunale; e pertanto richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. e dei dipendenti segretari, perchè, in caso di tale delega, che talora può essere anche telegrafica, il funzionario si attenga tassativamente alle seguenti istruzioni:

1.º) Il delegato dovrà anzitutto curare di prendere immediato accordo con il rappresentante della Curia Vescovile, per stabilire il giorno e l'ora dell'accesso al Beneficio e le modalità per la presa di possesso.

2.) Delle operazioni dovrà essere compilato apposito verbale in contraddittorio agli aventi diritto, facendosi risultare la consistenza patrimoniale attiva e passiva del beneficio, con la indica-

zione dei titoli, dei dati catastali e di quanto altro possa servire ad individuare i singoli cespiti.

A tale uopo si dovranno tener presenti i dati risultanti dai precedenti verbali di presa di possesso e di consegna, nonchè le variazioni intervenute dopo la immissione dell'ultimo provvisto.

3.) Ove il cessato investito avesse apportato delle modificazioni al patrimonio, senza l'autorizzazione governativa, dovrà farsene esplicita menzione nel verbale. Dovranno poi accertarsi lo stato in cui si trovano i beni e gli eventuali danni da stabilirsi, se del caso, anche con perizia.

4.) Il verbale deve redigersi in triplice copia, di cui due in carta semplice ed una su foglio bollato da lire cinque; le prime due per questa Prefettura e per l'archivio diocesano, ed il terzo esemplare — in bollo — per l'archivio parrocchiale. Ove si trovassero oggetti di arte, carte di valore storico ed artistico di proprietà del Beneficio, se ne farà un elenco speciale da alligarsi al verbale, oltre ad una copia da trasmettersi a questa Prefettura per l'inoltro al Ministero della Educazione Nazionale. Allo stesso verbale deve essere altresì unito un elenco degli arredi sacri, ove appartenessero al beneficio.

5.) Dovrà, infine, essere rimesso a questo ufficio di Prefettura, su foglio a parte, in carta semplice ed in duplice esemplare, l'attuale stato patrimoniale, attivo e passivo, dell'Ente, con la indicazione dei titoli costitutivi degli eventuali oneri di culto, e firmato da tutti gli intervenuti alla riconsegna delle temporalità.

Prego le SS. LL. raccomandare al dipendente segretario di curare, in caso di delega, con scrupolosa diligenza, l'osservanza delle norme sopra riportate; uniformando la sua azione in concorso con quella dei rappresentanti del Clero, al bene della popolazione, costituita dai fedeli che sono anche sudditi.

Della presente attendo dalle SS. LL. un cenno di ricevuta, ed assicurazione di adempimento.

Il Pretello - SOPRANO

362. **Dichiarazioni di soggiorno.** (C. 5 dicembre 1932 n. 09011 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno, con circolare n. 443 - 69736 del 24 novembre 1932, dispone che ai sudditi elvetici diretti nel Mezzogiorno d' Italia, e particolarmente in Sicilia, sia concesso loro, in considerazione del viaggio lungo, che generalmente vien fatto a tappe, una tolleranza di due o tre giorni, oltre ai tre prescritti, per rendere la dichiarazione di soggiorno.

Analogo trattamento dovrà essere fatto a stranieri di altre nazionalità.

Prego accusare ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

363. **Revoca sanzioni disciplinari in ricorrenza del decennale.** (C. 10 dicembre 1932 n. 53122 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

A rettifica di errore materiale incorso nelle istruzioni date con circolare del 7 novembre scorso, n. 48629 (1) avvertesi che la revoca delle sanzioni disciplinari a favore del personale degli enti locali deva applicarsi per fatti commessi dal 29 ottobre 1927 al 28 ottobre 1932.

Il Prefetto — SOPRANO

364. **Tassa di soggiorno.** (C. 10 dicembre 1932 n. 12095 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego far conoscere con sollecitudine se codesto Comune abbia applicato per il 1932 l'imposta di soggiorno, indicando il gettito relativo.

Il Prefetto — SOPRANO

365. **Approvazione di cavalli ed asini stalloni di proprietà privata da adibirsi alla pubblica monta nell' anno 1933.** (C. 5 dic. 1932 n.º 5376 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In applicazione delle disposizioni contenute nel R.D. 13 agosto 1926 n. 1550 e nel R. D. 3 settembre 1926 n. 1642, la Commis-

(1) V. B. A. anno corr. pag. 412.

missione per la preventiva approvazione di cavalli stalloni ed asini stalloni di proprietà privata esistenti nella Provincia effettuerà le visite nei luoghi, giorni ed ore sottoindicate:

Giorno 17 genn. 1933 ore 9 Salerno (Staz. ferroviaria).
» 17 » » » 10 Pontecagnano (Staz. di monta).
» 17 » » » 14 Polla (Staz. ferroviaria).
» 18 » » » 11 Agropoli (Staz. ferroviaria).
» 19 » » » 16-30 Sarno (Staz. ferroviaria).

Prego informarne i proprietari interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

366. **Proroga di privilegi fiscali.** (C. 14 dicembre 1932 n.° 54103 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamasi attenzione su R. D. L. 17 nov. 1932 n. 1509 (1) pubb. Gazz. Uff. 2 corrente, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dic. 1933 esattori imposte quinquennio 1923-1927.

Il Prefetto — SOPRANO

367. **Orfani di guerra. Concorsi a pubblici impieghi. Esenzioni dall'obbligo del bollo.** (C. 15 dicembre 1932 n. 3897 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che viene da più parti segnalato che nei concorsi a pubblici impieghi taluni Enti hanno escluso, senz'altro, gli orfani di guerra, le cui domande e relativi documenti, in difformità alle prescrizioni contenute nei rispettivi bandi, risultino redatti su carta semplice anzichè bollata. Altri Enti, invece, animati da una maggiore benevolenza, temperano la rigidità di un'applicazione assoluta delle prescrizioni anzidette, curando di avvertire, nei casi sussespressi, gli orfani di guerra concorrenti, perchè regolarizzano tempestivamente gli atti.

In proposito è da tener presente che effettivamente non esiste una norma di carattere generale, la quale esenti gli orfani

(1) v. B. A. anno corr. pag. 453.

di guerra dall'obbligo del bollo, onde nessuna obiezione, dal punto di vista della legalità, potrebbe muoversi al provvedimento di esclusione.

Peraltro, in considerazione della particolare qualità e situazione degli orfani di guerra e nel fondato presupposto che essi, nell'omettere le formalità prescritte, potrebbero essere stati indotti in equivoco da inesatta interpretazione di altre norme di favore, il temperamento suaccennato si appalesa equo e meglio aderente allo spirito informatore dell'azione di assistenza promossa dallo Stato nei riguardi di una categoria benemerita come quella degli orfani di guerra.

In conseguenza, mentre la Presidenza del Consiglio invita l'Opera Nazionale per gli orfani di guerra a rendere noto, con la maggiore possibile pubblicità attraverso i propri organi, agli orfani di guerra aspiranti a concorsi, la mancanza di una norma generale che li autorizzi ad esibire in caso domande e documenti su carta non bollata, prego le SS. LL. di dare disposizioni agli uffici dipendenti perchè, intanto, fino a quando cioè non siano sensibili gli effetti dell'accennata propaganda, venga seguito in materia l'indicato benevolo criterio.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

369. **Soggiorno stranieri nel Regno.** (C. 11 dicembre 1932 n. 09071 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia.

Il Ministero dell'Interno, con nota 30 novembre ultimo n. 443 - 71236, ha disposto che agli stranieri che intendono affittare ville in Italia per risiedervi a lungo, o che viaggiano nel Regno per trattenervisi più mesi risiedendo in alberghi, sia consentito di portare con loro domestici di fiducia, camerieri, chaf-feurs ecc. senza l'osservanza di speciali formalità per il soggiorno nel territorio nazionale di detto personale di servizio, fintantochè resta alla dipendenza dei turisti stranieri che lo hanno condotto seco.

Di quanto sopra se ne dà notizia alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma e con preghiera di favorire un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

370. **Distintivi recanti effigie Garibaldi.** (C. 14 dicembre 1932 n.º 09095 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero comunica che la vendita dei distintivi garibaldi-ni potrà essere consentita purchè essa non si effettui sotto forma di questua o colletta ed abbia luogo quindi nei negozi o, fuori di essi, su banchi regolarmente autorizzati nei luoghi pubblici.

Dovrà inoltre essere evitata ogni pressione sul pubblico.

Il Questore — CIPRIANO

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino. — *Vendita taglio 1^a e 2^a sezione cedua bosco Agnone.* — Essendo andato deserto il 1^o incanto, si rende noto che alle ore 10 del giorno 3 gennaio 1933, nella R. Prefettura, si terrà una pubblica asta, col sistema delle candele vergini, per la vendita del taglio di legname del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 76736. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombro mesi 24 dalla consegna. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.ª Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Morigerati. — *Messo guardia urbana e campestre.* — E' aperto fino al 15 marzo 1933 il concorso per il posto di messo guardia urbana e campestre con l'annuo salario di L. 2000, aumentabile con tre aumenti quadriennali del decimo.

Chiedere manifesto alla Segreteria.

Il Segretario G. Barbato

Il Podestà G. Virgili

Comune di Postiglione. — *Secondo applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli. — Stipendio annuo di L. 2640,00 decurtato del 12 % ed al lordo delle altre ritenute di legge. — Cinque aumenti quadriennali del decimo. Età minima anni diciotto massima anni quarantacinque, salvo eccezione di legge — Scadenza 29 gennaio 1933. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà Dr. Anselmo Vecchio.

Pubblicazioni

Nel prossimo gennaio sarà pubblicato il **Repertorio alfabetico della materia pubblicata nel Bollettino Amm. della R. Prefettura durante il decennio 1923-32.**

La pubblicazione va incontro ad una necessità degli Amministratori e Funzionari degli Enti locali della Provincia, i quali mercè di essa avranno agio di rintracciare e tenere come in un quadro unico le disposizioni emanate dal Governo centrale e dalla R. Prefettura nel 1.° decennio dell'Era fascista, decennio che ha arrecato radicali mutamenti in ogni ramo della Amministrazione e, può dirsi, non vi sia istituto di ragione pubblica che non abbia avuto trasformazioni radicali in armonia col nuovo ordine di cose.

Il prezzo del volume è di lire 15 e dovrà essere pagato dai Comuni e dagli altri Enti locali insieme con l'abbonamento 1933, cosichè per l'anno venturo gli abbonati dovranno corrispondere, eccezionalmente lire 55 invece di lire 40.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

371. Norme integrative dell'art. 314 del testo unico per la finanza locale, relativo alla contrattazione dei mutui da parte delle Provincie, che hanno già delegato la sovrimposta compresa nel limite normale. (R. D. 2 nov. 1932 n. 1555).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

372. Lavori eseguiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza nel decennio.
 373. Prevenzioni delle malattie tubercolari.
 374. Trattamenti immunizzanti contro le epizootie.
 375. Migrazioni irregolari nell'Agro Pontino.
 376. Società cooperative di produzione. Rinnovazione licenza vendita alcoolici
 377. Bandi di concorso ai posti di veterinario condotto.
 378. Iscrizione Cassa Previdenza del personale dipendente.
 379. Cassa Previdenza sanitari.
 380. Ricovero di minorenni abbandonati.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 378 a 380. — Concorsi — Pubblicazioni.

Indice alfabetico analitico dell'anno 1932.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

378. **Iscrizione Cassa Previdenza del personale dipendente.** (C. 26 dicembre 1931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ed al Sig. Preside dell'Amministrazione Provinciale).

Benchè questa Prefettura, con circ. 18 novembre 1932 (pag. 417 Boll. Amm.), abbia ricordato alle Amministrazioni degli Enti obbligati alla iscrizione alla Cassa di Previdenza del dipendente personale, gli adempimenti ai quali essi sono tenuti, per la determinazione del contributo 1933, tuttavia, in vista degli inconvenienti che si verificarono a causa del ritardo con il quale gli elementi furono inviati per il contributo 1932, si rammenta di nuovo che tali elementi non debbono pervenire oltre il 10 gennaio 1933.

Per il decorso anno, agli Enti inadempienti si dovettero applicare le penalità previste dall'art. 26 del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 679. Tale provvedimento sarà adottato, e senza ulteriori solleciti, agli Enti che, per avventura, non fornissero gli elementi entro i prescritti termini.

I dati dovranno essere forniti tenendo presenti le norme del citato R. D. L. n. 679, trasfuse nella citata circolare prefettizia e ciò per evitare imprecisi accertamenti di contributi e conseguenti rettifiche.

Il Prefetto — SOPRANO

379. **Cassa Previdenza sanitari.** (C. 26 dicembre 1932 n. 48257 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ed al Sig. Preside dell'Ammin. Provinciale).

Si prega inviare, con la massima urgenza, i dati relativi al movimento avvenuto negli anni 1930 e 1931 fra i sanitari iscritti alla Cassa di Previdenza, appartenenti alle Amministrazioni rette dalle SS. LL., tenendo presente il questionario contenuto nella circ. 22 settembre 1932 (Boll. Amm. fascicolo 27 pag. 361).

Si gradirà cenno di ricevuta in caso che i dati siano negativi.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti.

371. Norme integrative dell'art. 314 del testo unico per la finanza locale, relativo alla contrattazione dei mutui da parte delle Provincie, che hanno già delegato la sovrimposta compresa nel limite normale. (R. D. 3 nov. 1932 n. 1555, pubb. Gazz. Uff. 13 dicembre 1932 n. 286).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, che dà facoltà al Governo di emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative del testo medesimo; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

All'art. 314 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente capoverso:

« Le deliberazioni dei Rettorati provinciali concernenti la contrattazione di mutui da garentirsi con sovrimposte eccedenti la contrattazione di mutui da garentirsi con sovrimposte eccedenti i limiti normali sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno e con la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 258 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

372. **Lavori eseguiti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel decennio.** (C. 26 dicembre 1932 n. 55028 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si pregano le SS. LL. di trasmettere alla Prefettura, con ogni urgenza, i seguenti dati, riguardanti i lavori più importanti eseguiti nel decennale dalle dipendenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e riguardanti la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento degli esistenti, distinti nelle seguenti categorie:

- a) ospedali,
- b) manicomi,
- c) ricoveri per inabili e di mendicizia,
- d) orfanatrofi, istituti per l'infanzia abbandonata, collegi, ritiri, reclusori,
- e) colonie marine o montane ed altre istituzioni per la prevenzione della tubercolosi,
- f) tubercolosari e reparti sanatoriali,
- g) asili infantili,
- h) altre istituzioni diverse.

Per ognuno di detti gruppi di istituzioni dovrà essere indicato in modo preciso l'ammontare della spesa sostenuta per la esecuzione di detti lavori.

Il Prefetto — SOPRANO

373. **Prevenzione delle malattie tubercolari** (C. 13 dicembre 1932 n. 32275 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, tenuto presente che il ricovero ospedaliero dei malati di tubercolosi è in continuo incremento e che la estensione dell'assicurazione ad altre classi di popolazione, in corso graduale di attuazione, permetterà di diminuire gli oneri del ricovero a carico degli Enti locali e del Consorzio antitubercolare, ha disposto che sia dato maggiore impulso alla pre-

venzione delle malattie tubercolari nell'infanzia, polarizzata, in questo primo momento, verso i figli dei tubercolotici e i fanciulli viventi con tubercolotici, secondo gli accertamenti dei dispensari antitubercolari.

Sono in corso i provvedimenti per la istituzione di un ricovero ospedaliero per le gestanti tubercolotiche, che non possono essere curate a domicilio, e per il collocamento in adatto Istituto dei figli, sia lattanti che divezzi, a cura del Consorzio e dell'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia.

Le indagini sociali svolte dai dispensari antitubercolari condurranno ad accertare i figli dei tubercolotici e conviventi con questi che frequentino le scuole.

Con la circ. 13 luglio 1932 N. 6852, pubbl. nel Bollettino Amministrativo del 1932 a pag. 260 è stata richiamata l'attenzione delle SS. LL. sulla importanza dell'esame della costituzione individuale per la prevenzione di quella malattia.

Dai risultati di tale esame, esteso a tutti i frequentanti le scuole, ed annotate nell'apposita cartella medico-biografica, sarà possibile rilevare quelli che siano sospetti di infezione tubercolare già avvenuta e presentino eventuali manifestazioni morbose in atto, per l'accertamento delle quali, oltre all'anamnesi ed ai risultati dell'esame obiettivo, potranno soccorrere l'indagine radiologica e la cutireazione alla tubercolina. L'assistenza dovrà essere rivolta in primo luogo a quelli con malattie tubercolari in atto.

A tale uopo potranno istituirsi servizi elioterapici annessi ai dispensari e sezioni autonome per le forme ambulatorie di tubercolosi non polmonare. Si invieranno all'Ospizio Marino Vittorio Emanuele III, istituito in questo Capoluogo, i bambini con localizzazione più gravi extra polmonari, che obbligano alla degenza continua a letto.

I fanciulli e giovanetti, per cui è stato diagnosticato uno stato di gracilità di natura tubercolare e sospetta, in ragione dell'anamnesi, della sintomatologia, della cutireazione e del reperto radiografico, possono trovare spesso adeguate condizioni

di assistenza mediante scuole all'aperto speciali con intento curativo, le quali abbisognano di particolare organizzazione in rapporto allo scopo che si propongono.

Esse debbono restare in diretto collegamento col Dispensario antitubercolare, da cui faranno visitare periodicamente gli scolari, avranno un proprio medico, il quale ne regolerà la vita quotidiana, accanto al maestro.

Gli scopi terapeutici vi sono prevalenti; l'insegnamento sarà dato con metodi pedagogici abbreviati e speciali; si darà la refezione scolastica almeno al 50 % della dieta totale, corrispondente all'età degli scolari; si praticherà sistematicamente l'aeroterapia, l'elioterapia e l'esercizio muscolare, secondo le prescrizioni del medico. Potranno aggiungersi impianti di terapia fisica per l'assistenza di forme tubercolari ambulatorie non contagiose (adenopatie, periostiti, artropatie). Si dovrà costituire perciò l'attrezzamento necessario per l'importante funzione terapeutica, che viene loro affidata.

I fanciulli giovanetti gracili per infezione tubercolare, che abbisognano di una cura estensiva, potranno essere ricoverati per un certo periodo di tempo in preventori.

*
* *

Il Ministero ha visto il pericolo che può presentare lo svolgimento di esercizi ginnastici fatti eseguire col metodo comune ai fanciulli e giovanetti, che si trovino nelle condizioni predette, mentre l'educazione fisica indirizzata dal medico può essere utile strumento curativo.

Ha affidato pertanto ad una commissione di definire le norme e le modalità dell'esercizio fisico, che vengono determinate mediante accurate osservazioni, del cui esito sarà data comunicazione a suo tempo. Intanto la Commissione ha definito alcuni principi fondamentali, che debbono essere tenuti rigorosamente presenti, e che qui si trascrivono:

1. Che si debba con opportuni esercizi cominciare col correggere i paramorfismi, frequentissimi nei fanciulli, e specialmente nei gracili e astenici per tubercolosi;

2. Che la massima cura sia data all'incremento della funzione respiratoria anche con esercizi di lettura, declamazioni e canto corale;

3. Che gli esercizi per l'incremento neuro-muscolare siano proporzionati all'età e al grado di sviluppo dei singoli soggetti, e applicati il più precocemente possibile; i risultati essendo proporzionati nella loro entità alla precocità di applicazione;

4. Che si eviti ogni indirizzo massimalistico di rendimento fisico e soprattutto qualunque prova di agonismo e di combattività;

5. Che l'educazione fisica sia interpolata da giuochi proporzionati;

6. Che l'educazione fisica si svolga all'aperto, quando la stagione lo permette, o quanto meno in locali adatti per aria, luce e struttura;

7. Che questa scuola curativa e integrativa sia sotto la direzione e il controllo medico periodico.

*
**

Per quanto riguarda il controllo medico dello stato di salute dei bambini durante l'età scolastica, sia ai fini della profilassi antitubercolare, che delle altre infermità facili a riscontrarsi nelle collettività infantili e giovanili, si richiamano le disposizioni recentemente impartite (citata circ. 13 luglio u. s.) circa il coordinamento dei servizi sanitari in ogni comune, con i servizi di vigilanza e di profilassi nelle scuole, demandate agli Ufficiali sanitari.

La collaborazione dei Consorzi antitubercolari e di tutti gli istituti e servizi medici, quali gli ufficiali sanitari, i medici scolastici, quelli della O. N. B., i medici condotti ed i medici degli altri servizi specializzati, darà un contributo notevole se illuminata dal sentimento di umana solidarietà, che affratella tutte le forze della Nazione nella lotta contro la tubercolosi, fondamento della quale è, in primo luogo, la strenua difesa dei più teneri germogli della stirpe.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

374. **Trattamenti immunizzanti contro le epizozie. Anno 1932.** (C, 28 dic. 1932, n. 57690 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. d'invitare il veterinario costà residente a compilare e trasmettermi, pel tramite di codest'ufficio, il Prospetto riepilogativo dei trattamenti immunizzanti contro le epizozie (da lui) praticati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1932 nei Comuni della Provincia.

Attendo al più presto detto prospetto, che deve essere compilato in conformità del Mod. che si allega alla presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Mod. del prospetto di cui alla Prefettizia n. 57690 del 28-12-1932

Comune	Infezione	Denominazione del prodotto	Istituto produttore	Trattamento eseguito (Ipodermico, intradermico ecc.)	Specie degli animali	numero degli animali distinti per specie	numero complessivo degli animali	Osservazioni Esiti

Data

IL VETERINARIO

Visto: IL PODESTÀ

375. **Migrazioni irregolari nell'Agro Pontino.** (C. 27 dicembre 1932 n. 3349 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Nonostante le precise disposizioni date con le precedenti circ. (1) continuano ad affluire nell'Agro Pontino molti disoccupati in cerca di lavoro.

Ne deriva che essi non trovano occupazione, poichè, come è stato avvertito, tutta la mano d'opera è reclutata per mezzo degli Uffici di collocamento; e che, perciò, devono essere rimpatriati col foglio di via obbligatorio, ad opera dell'autorità di P. S.

Mentre richiamo le disposizioni e avvertenze impartite con le succitate circ., prego le SS. LL. di rinnovare istruzioni ai dipendenti uffici perchè si adoperino efficacemente a far cessare tale affluenza, che reca tanti inconvenienti, ed avverto anche che, qualora le persone da rimpatriare risultino trasferitesi nell'Agro Pontino con l'ausilio di documenti (quali richieste di concessioni ferroviarie o simili), rilasciati dalle SS. LL. oltre le altre sanzioni, che il Ministero dell'Interno riterrà, caso per caso, di adottare, le SS. LL. saranno tenute personalmente responsabili delle spese di rimpatrio.

Il Prefetto — SOPRANO

376. **Società Cooperative di consumo. Rinnovazione licenza vendita alcolici. Tassa di concessione governativa.** (C. 18 dicembre 1932 n. 9153 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza, trascrivo qui di seguito l'unita circ. 18 corr. n. 10-19847-12000 dell'On. Ministero dell'Interno:

« La Federazione Nazionale Fascista della Cooperazione di consumo ha proposto il quesito se nel caso di un ente collettivo, munito della licenza di esercizio per la minuta vendita di alcolici, debba rilasciarsi o meno una nuova licenza, gravata di tassa di concessione governativa, ogni qualvolta, entro il periodo di un anno, cambi il legale rappresentante dell'ente stesso.

(1) v. B. A. anno corr. copertina fasc. 29 e pag. 421.

Sentito il Ministero delle Finanze, e ritenuto che la licenza di vendita di bevande alcoliche è rilasciata agli enti collettivi o circoli privati, e per essi ai loro presidenti, o a chi ne fa le veci, si fa presente che in occasione di cambio di rappresentante dell'Ente, non occorre far luogo al rilascio di una nuova licenza, ma è sufficiente una semplice annotazione del nominativo del nuovo rappresentante, a cura della competente autorità, su quella già rilasciata.

Tale licenza quindi viene ad essere soggetta soltanto all'annuale rinnovazione ed al pagamento della corrispondente tassa di concessione governativa ».

Il Questore — CIPRIANI

377. **Bandi di concorsi a posti di veterinario condotto**, (C. 20 dicembre 1932 n. 55109 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

« Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

Il Sindacato Nazionale Fascista Veterinari ha fatto presente a questo Ministero la necessità di prendere conoscenza, per i suoi fini istituzionali, dei concorsi che vengono banditi dai comuni e dai consorzi per i posti di veterinario condotto.

Pertanto si pregano le LL. EE. di invitare le amministrazioni comunali e consorziali dipendenti, ad inviare direttamente al Sindacato suddetto in Roma (Via Veneto N. 7) copia dei bandi ed avvisi di concorso di che trattasi, ogni volta che vengono pubblicati.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Pel Ministro Basile ».

Prego la S. V. di uniformarsi all'occorrenza alle disposizioni suindicate.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

380. **Ricoveri di minorenni abbandonati.** (C. 20 dicembre 1932 n. 55332 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

L'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia, per gravi esigenze di bilancio, ha dovuto promuovere la revisione dei ricorsi dei minorenni abbandonati, disposti dalle dipendenti Federazioni Provinciali a carico dell'Istituto, nello intento di continuare l'assistenza ai soli fanciulli *orfani di entrambi i genitori* ed a quelli *materialmente e moralmente abbandonati*.

Tale revisione, a quanto ha riferito l'Opera all'On. Ministro dell'Interno, non procederebbe dovunque con la necessaria speditezza. Pertanto richiamo l'attenzione delle SS. LL. su quanto precede, perchè facilitano il compito di detta revisione affidato alle Federazioni provinciali, le quali, per poter funzionare nel 1933, dovranno fare assegnamento soprattutto sulle economie, che riusciranno a realizzare in seguito al riesame delle condizioni dei singoli minorenni assistiti.

Poichè la richiesta dell'Istituto è più che giustificata, l'On. Ministero dell'Interno dispone che in conformità si agevoli nel modo migliore il suaccennato compito, astenendosi, specialmente a tal fine, dal proporre nuovi ricorsi, salvo si tratti di casi particolari, di eccezionale urgenza, e dopo accertata l'impossibilità di provvedere al ricovero da parte degli enti del luogo di appartenenza del minorenne abbandonato.

Attendo esplicita assicurazione dello adempimento.

Il Prefetto - SOPRANO

Concorsi

Comune di Mercato S. Severino. — *Levatrice condotta 2ª zona — con residenza obbligatoria a piazza del Galdo o Sant'Angelo.* — Stipendio, lordo di ritenute di R. M. e Monte Pensione, netto del 12 %₁₀, lire 2000 annue con quattro aumenti quadriennali, compenso lire 2 per ogni povera, qualora la lista dei poveri superi il 20 per cento popolazione del Comune e indennità di caroviveri finchè mantenuta, lorde di ritenute a norma di legge. Documenti di rito. Scadenza concorso 28 febbraio 1933-XI. Chiarimenti Ufficio Municipale.

Il Segretario Capo Simonetti

Il Podestà Bilotta

